

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 571

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

28/04/2024 - 04:44

Indice

1. DDL S. 571 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 571	4
1.2.2. Relazione 571 e 607-A	57
1.2.3. Testo correlato 571 e 607-A (ALLEGATO)	77
1.2.4. Testo approvato 571 (Bozza provvisoria)	196
1.2.5. Testo 1	203
1.3. Trattazione in Commissione	234
1.3.1. Sedute	235
1.3.2. Resoconti sommari	236
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	237
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023	238
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023	243
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/05/2023	244
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023	253
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (ant.) del 01/06/2023	263
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023	264
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/06/2023	319
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023	323
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 50 (ant.) del 05/07/2023	328
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 51 (pom.) dell'11/07/2023	331
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (pom.) del 12/07/2023	337

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 55 (pom.) del 18/07/2023	341
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (ant.) del 19/07/2023	347
1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 57 (pom.) del 19/07/2023	355
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/07/2023	359
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 61 (pom.) del 01/08/2023	364
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023	365
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 02/08/2023	370
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/08/2023	378
1.4. Trattazione in consultiva	380
1.4.1. Sedute	381
1.4.2. Resoconti sommari	382
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	383
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom.) del 30/05/2023	384
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023	386
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/07/2023	388
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2023	389
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023	391
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	396
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023	397
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	412
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (pom.) del 18/04/2023	413
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 58 (ant.) del 07/06/2023	423
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023	432
1.4.2.3.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023	442
1.4.2.3.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023	449
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	454
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	455
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	461
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023	470
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023	473

1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023	484
1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023	488
1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023	494
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023	496
1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023	506
1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 02/08/2023	510
1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023	518
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	528
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 09/05/2023	529
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 16/05/2023	536
1.4.2.5.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023	539
1.4.2.5.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023	544
1.4.2.5.5. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/06/2023	546
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	553
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 62 (ant.) del 26/04/2023	554
1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023	557
1.4.2.6.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023	561
1.4.2.6.4. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 30/05/2023	566
1.4.2.6.5. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 06/06/2023	788
1.4.2.6.6. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 07/06/2023	793
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	797
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 15 (pom.) del 07/06/2023	798
1.5. Trattazione in Assemblea	803
1.5.1. Sedute	804
1.5.2. Resoconti stenografici	805
1.5.2.1. Seduta n. 54 del 05/04/2023	806
1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023	956
1.5.2.3. Seduta n. 99 del 12/09/2023	986
1.5.2.4. Seduta n. 100 del 13/09/2023	1069

1. DDL S. 571 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 571

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 571

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)

e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

di concerto con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2023

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure, come di seguito si illustra.

1. Premessa

Il presente disegno di legge viene presentato come “collegato” alla manovra di bilancio 2023-2025, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato il 6 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, il quale, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, indica tra i collegati alla decisione di bilancio, a fianco a diversi disegni di legge delega e a disegni di legge in genere, anche un “*DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno*”.

L'utilizzo, quale fonte legislativa, del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio si riflette sull'impostazione generale del provvedimento. In questo senso:

- a) da un lato, in coerenza con i contenuti voluti dalla legge per i disegni di legge collegati alla manovra - i quali dovrebbero dettare disposizioni omogenee per materia, atte a completare gli obiettivi programmatici (articolo 10, comma 6, della legge n. 196/2009) - l'iniziativa dedicata si presta ad un intervento di ampio respiro.

Per tale ragione, lo schema di provvedimento presenta un primo obiettivo qualificante, costituito dal conferimento di un'importante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi. A fianco a tale principale contenuto, tuttavia, esso detta anche disposizioni con immediato effetto dispositivo che, pur riferite a puntuali aspetti, rivolti a specifici profili di semplificazione ed efficientamento delle procedure, consentono di non procrastinare soluzioni già attuabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge collegata e in grado di migliorare, sin da ora, la qualità dell'intervento pubblico in materia;

- b) d'altro lato, l'iniziativa persegue gli obiettivi espressi dalla menzionata base giuridica costituita dal DEF, e per questa via, agisce, altresì, in conformità agli impegni assunti con la Commissione europea.

Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi, fa esplicito riferimento al sistema degli incentivi del Mezzogiorno e detto riferimento è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell'ambito di quest'ultimo, infatti, come meglio si dirà, è prevista come “riforma abilitante”, tra le altre, anche la “Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno”, pur declinata con un obiettivo più ampio di riforma del sistema degli incentivi tutto.

In considerazione di tali presupposti, il disegno di legge elaborato ha ben presente, tra gli obiettivi generali e i criteri di attuazione della delega, quello della “coesione sociale, economica e territoriale” attuata mediante la politica di incentivazione alle imprese, obiettivo, peraltro, che, in ogni caso, corrispondendo ad un interesse generale e strategico, non può che costituire parte integrante di una riforma della materia.



2. L'esigenza di riforma: elementi di contesto e obiettivi

Su di un piano generale, le riflessioni sulle strategie e le modalità di intervento dello Stato mediante incentivazione delle attività produttive non sono nuove, ma l'esigenza di intervento si pone oggi in modo più evidente. Vale la pena, pertanto, svolgere alcune considerazioni in relazione al contesto di riferimento, alla luce delle quali poter leggere le proposte ipotizzate.

A partire dai primi mesi del 2020, l'economia nazionale, già caratterizzata da fattori di fragilità e da situazioni di squilibrio anche a livello territoriale, si è trovata ad affrontare gli effetti di una pandemia senza precedenti, che ha riproposto con vigore un ruolo attivo dello Stato nell'economia e modificato il punto di equilibrio tra i temi del controllo della spesa pubblica e quelli del sostegno finanziario del tessuto imprenditoriale, a vantaggio di una decisa espansione degli interventi di politica industriale.

La necessità di mitigare gli effetti sull'economia nazionale dell'aggressione russa all'Ucraina e delle sanzioni e contromisure adottate sul piano internazionale ha, poi, determinato un'ulteriore stagione di interventi di sostegno alle imprese colpite.

Benché il rafforzamento dell'interventismo pubblico non sia un fattore di novità rispetto a situazioni di scompenso sociale ed economico (e ne è un precedente relativamente recente la crisi finanziaria del 2008), un elemento peculiare della strategia di intervento che caratterizza l'attuale contesto è l'approccio alla risoluzione delle disfunzioni istituzionali che limitano l'efficacia dell'azione pubblica, anche questo concetto non nuovo ma ora impresso di contenuti decisamente ripensati.

Da un lato, infatti, la reazione alla contrazione indotta dagli avvenimenti citati si è tradotta in un massiccio intervento pubblico di sostegno ai numerosi settori e comparti economici colpiti, dall'altro, si è fatta strada, sotto la spinta anche dell'Unione europea, la convinzione della necessità di approntare gli strumenti per una "resilienza" del Paese, concetto che racchiude una visione di sistema e per il sistema, che deve dotarsi della capacità, strutturale e intrinseca, di far fronte alle perturbazioni, con la precisa consapevolezza che ciò passa anche per un percorso di efficientamento e ammodernamento della pubblica amministrazione e di ottimizzazione della relativa azione.

In questo senso, la crisi pandemica ha assunto il ruolo di acceleratore dei processi di rinnovamento e razionalizzazione, che imprimono lo stesso PNRR, non a caso strutturato in un mix di "investimenti" e "riforme". La successiva crisi internazionale ha ulteriormente corroborato l'esigenza di un deciso ripensamento degli obiettivi e degli strumenti dell'azione pubblica.

In tale contesto, se centrale, nella strategia per la resilienza del Paese, è la razionalizzazione dell'azione pubblica, e se rafforzato è il ruolo della politica industriale, il processo di razionalizzazione non può allora che investire, essendo altrimenti incompiuto, anche il principale strumento della stessa politica industriale, costituito dagli interventi realizzati dallo Stato attraverso l'adozione di misure di incentivo alle imprese.

Indicazioni nel senso di una razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di incentivazione alle imprese, riportati in modo corrispondente nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, sono presenti, come detto, nello stesso PNRR e nel contesto delle riforme "abilitanti", con una attenzione particolare per le misure rivolte al Mezzogiorno, ma anche con la consapevolezza della necessità di un riordino complessivo della materia.

Materia, peraltro, il cui nodo di partenza è costituito proprio dalla delimitazione dell'esatto perimetro.



Gli incentivi alle imprese sono variamente classificabili e, dal punto di vista dell'inquadramento generale, possono ricondursi o meno alla nozione di aiuto di Stato ai sensi della disciplina europea, in relazione principalmente alla natura selettiva o meno del beneficio a favore dell'impresa¹.

Dal punto di vista della teoria economica, ma anche dell'azione pubblica, oramai consolidata è l'idea che tali strumenti si leghino fortemente ad una efficace attuazione della politica della concorrenza, correttamente intesa, della quale colgono la dimensione più propositiva e dinamica, nella misura in cui sono volti a far fronte ai cosiddetti fallimenti del mercato, che, se non affrontati, ridurrebbero il potenziale di crescita dell'economia.

L'analisi dei dati disponibili in materia di incentivi, della quale è data ampia illustrazione nei paragrafi che seguono, mostra, tuttavia, come essi costituiscano un panorama difficile da censire, quantificare e valutare nel suo complesso, per la sua estrema frammentazione, cui si associa una corrispondente moltitudine delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nei processi di attuazione.

Tale numerosità è frutto di una progressiva stratificazione degli interventi e di una realtà economica ed istituzionale via via più complessa, anche per la crescente rilevanza delle iniziative territoriali, in linea con il processo di decentramento amministrativo e legislativo conosciuto dall'ordinamento.

Da ultimo la complessità è acuita dal proliferare delle misure di risposta alle situazioni di crisi economica indotte dalla pandemia, prima, e dalle tensioni della guerra ucraina, più recentemente; cospicché, in questa fase, si determina in primo luogo la necessità di comprendere quanti degli incentivi introdotti di recente sono effettivamente congiunturali, legati all'emergenza, e quanti e quali possono assumere un ruolo strutturale di spinta per il sistema delle imprese. Ciò tenuto conto che molte misure di sostegno al sistema produttivo, attualmente pienamente operative, sono state adottate proprio in risposta a situazioni di crisi.

Accanto alla frammentazione dell'azione, frammentato è pure il complesso delle disposizioni cui tale azione deve conformarsi, con dispersione dei vincoli in una pluralità di fonti normative e con schemi attuativi (quali quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 123/1998), non adeguati all'evoluzione degli strumenti e delle modalità di azione.

In ultima analisi, ciò che appare in tutta evidenza carente nell'attuale assetto dell'ordinamento è l'esistenza di un effettivo "sistema", compiuto e coordinato, degli incentivi alle imprese, inteso come *corpus* organico di regole, che risponda ai basilari canoni di coerenza e rappresenti un insieme

¹ Gli aiuti di Stato costituiscono solo una parte dei trasferimenti alle imprese, che costituiscono un aggregato più ampio. La nozione è ricavabile dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce gli aiuti di Stato come "*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri*" (art. 107, paragrafo 1, del TFUE). Si tratta, dunque, di misure rivolte alle imprese che si caratterizzano per quattro elementi, indipendentemente dalla forma assunta dall'aiuto: l'origine pubblica, la produzione di un vantaggio economico per il destinatario, il carattere di selettività e l'influenza sulla concorrenza, combinata con l'incidenza sugli scambi tra gli Stati. Secondo le disposizioni del Trattato, gli aiuti di Stato sono in generale incompatibili con il mercato interno, salvo deroghe previste per il perseguimento di determinati obiettivi (art. 107, paragrafi 2 e 3). Lo Stato membro che voglia concedere incentivi che si configurano come aiuti di Stato deve preventivamente notificarlo alla Commissione Europea per la necessaria autorizzazione. Derogano alla regola generale di notifica gli aiuti di modesta entità, i cui beneficiari non abbiano ricevuto agevolazioni per un valore cumulato negli ultimi tre esercizi finanziari superiore ad una determinata soglia (200 mila ai sensi del vigente regolamento de minimis "generale" – Reg. (UE) n. 1407/2013-); inoltre, gli aiuti che afferiscono ad aree coperte da regolamenti d'esenzione generali, come il Reg.(UE) 651/2014 o gli aiuti che afferiscono a regolamenti di esenzione per specifici settori (es. settore agricolo, dell'allevamento e della pesca) e sono concessi ai sensi e alle condizioni dei limiti ivi previsti non sono soggetti alla procedura di autorizzazione, ma soggiacciono ad un obbligo di "comunicazione" da parte dello Stato membro.



strutturato di riferimento tanto per i decisori pubblici quanto per le imprese, al passo con i più attuali principi sposati per l'efficientamento della pubblica amministrazione.

Primo effetto di tale carenza è dato dalla sovrapposizione, in molti casi, dell'azione pubblica, tanto in senso orizzontale che verticale, tra i vari livelli di governo.

Da tale sovrapposizione deriva una conseguente replica dei costi di gestione degli incentivi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e degli oneri amministrativi a carico delle imprese che accedono agli incentivi, nonché una dispersione delle risorse dedicate ai singoli interventi, sovente provvisti di una massa critica in grado di realizzare compiutamente l'obiettivo di sostegno perseguito.

A tali profili di inefficienza si aggiungono quelli indotti da una strumentazione, normativa e tecnica, non più adeguata ai fabbisogni e non in grado di sfruttare le potenzialità offerte dalle soluzioni tecnologiche già disponibili, con procedimenti eccessivamente complessi e dilatati nella tempistica di attuazione e strumenti di monitoraggio e valutazione che si basano su dati parziali.

Né appaiono secondarie le esigenze di certezza giuridica, niente affatto recessive ma anzi rese più evidenti per effetto delle recenti situazioni di crisi e che richiedono, a seguito della fase emergenziale, l'adozione di un quadro di regole nel quale le imprese siano in grado di conoscere *ex ante* la misura e il grado di stabilità del sostegno pubblico per poter su di esso fare affidamento.

Tali profili di inefficienza comportano l'esigenza di un intervento di decisa razionalizzazione, cui, con la presente iniziativa, si intende provvedere.

D'altro canto, una revisione della materia è funzionale non soltanto ad affrontare le citate "disfunzioni" del contesto nazionale, ma va colta anche nella sua dimensione più propositiva e strategica, come strumento per raccogliere le sfide e le opportunità che i nuovi percorsi della politica industriale europea vanno delineando.

In questo senso, una revisione organica degli incentivi costituisce un passaggio necessario anche nella promozione della nuova politica industriale italiana, quest'ultima da realizzarsi in sintonia con quella che l'Unione Europea sta elaborando. In altri termini, le spinte per la messa a punto di una solida politica industriale europea - accresciute, da ultimo, dalla considerazione del vasto programma di misure recentemente varato dal governo statunitense - che vedono lo Stato italiano impegnato in prima linea nella proposta di approntare strumenti comuni agli Stati membri per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, richiedono più che mai, sul piano nazionale, un coerente sforzo di efficientamento degli interventi per le imprese nonché di orientamento anzitutto verso le sfide globali, come il "green" e la transizione digitale.

Per consentire all'intervento pubblico realizzato attraverso la materia degli incentivi di dispiegare piena efficacia e affrontare, per la prima volta, la materia con un approccio sistemico, rispondendo alle sollecitazioni indotte dall'attualità verso il cambiamento degli assetti e delle strategie politiche, economiche e industriali, si pone, allora, la necessità di un'opera profonda, che agisca al di fuori di logiche emergenziali, sebbene in tempi congrui a rispondere alle esigenze di ripartenza del Paese.

Tale opera dovrebbe agire tanto dal lato del riordino e della razionalizzazione delle misure di incentivo, quanto dal lato della semplificazione degli strumenti per la relativa attuazione, in modo da incrementare l'efficacia degli incentivi almeno in tre dimensioni, ottenendo:

- una maggiore facilità di orientamento dell'intervento pubblico;
- un maggiore impatto, anche finanziario, sull'impresa, a fronte di un approccio più selettivo;



- una maggiore facilità d'adozione, semplificando e normalizzando le procedure di accesso e di rendicontazione.

A questi si aggiungono ulteriori risultati, di carattere gestionale e organizzativo, auspicabili:

- una riduzione dei tempi nella richiesta delle agevolazioni;
- una riduzione dei costi legati alla burocrazia per la richiesta dei finanziamenti;
- una maggiore sinergia tra le fonti di finanziamento e un migliore coordinamento dell'utilizzo delle risorse dei fondi europei, anche a titolarità regionale.

3. Gli interventi agevolativi alle attività economiche e produttive: risultati di monitoraggio

La definizione del perimetro e dell'oggetto dell'importante iniziativa, fermo restando il contesto sopra descritto in via generale, esige una più puntuale osservazione del panorama nazionale degli incentivi alle imprese.

A seguito delle recenti dinamiche recessive dell'economia italiana gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive hanno assunto, come detto, un ruolo cruciale, estendendo notevolmente il raggio di azione e gli obiettivi in risposta agli imprevisti fabbisogni del tessuto produttivo. Alle già rilevanti ripercussioni sull'economia, conseguenti alla pandemia da Covid-19, si sono aggiunte, ancor più di recente, ulteriori criticità legate al conflitto tra Russia e Ucraina. Quest'ultimo evento ha determinato, in particolare, un incremento dei prezzi delle risorse energetiche e di numerose materie prime, avviando un processo di aumento dell'inflazione, con tassi di crescita che non si registravano da quasi quarant'anni.

In tale contesto dell'economia, il processo di espansione dell'offerta di interventi agevolativi è stato favorito dalle modifiche e integrazioni del quadro regolatorio in materia di "aiuti di Stato" che costituiscono una quota prevalente del complesso sistema delle agevolazioni alle attività economiche e produttive.

La crisi economica innescata dall'epidemia ha indotto la Commissione europea ad adottare, anche in materia di aiuti di Stato, misure di urgenza, in vigore sino al 30 giugno 2022 (c.d. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, approvato il 19 marzo 2020 e più volte modificato), in deroga alla disciplina ordinaria, riconoscendo la compatibilità di misure eccezionali e transitorie attivabili dagli Stati Membri a sostegno dell'economia, anche allo scopo di garantire una maggiore liquidità per le imprese.

I recenti sviluppi geopolitici, conseguenti al conflitto russo-ucraino, hanno, inoltre, dettato la necessità di introdurre nuovi strumenti eccezionali e mirati di sostegno alle imprese in modo da compensare parzialmente gli effetti dell'aumento imprevisto dei costi dell'energia e lo shock dei prezzi verificatosi con l'avvio del conflitto bellico. La Commissione europea ha, così, adottato, in data 23 marzo 2022, il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia, che considera compatibili con il mercato interno alcuni aiuti straordinari per le imprese che hanno subito le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, al fine di mitigare le conseguenze dell'inatteso aumento dei prezzi energetici.

Le modifiche complessivamente intervenute al quadro regolatorio hanno consentito, da una parte, di intervenire nell'economia con un dispiegamento di risorse economiche che non ha precedenti; dall'altra parte, hanno portato ad una proliferazione di interventi nell'ambito di un sistema



agevolativo già di per sé molto articolato: basti pensare che dal 22 marzo 2020 al 31 maggio 2022 sono state introdotte *ex novo* n. 89 nuove misure di aiuto - notificate dalle Autorità italiane e autorizzate dalla Commissione europea – volte a contrastare la crisi economico-sanitaria con una dotazione complessiva di risorse pari a oltre 417 miliardi di euro. A tali interventi si aggiungono gli altri aiuti di Stato notificati, quelli in esenzione e in *de minimis*, nonché i c.d. non aiuti volti ad agevolare le attività economiche e produttive, il cui peso è senza dubbio meno significativo.

Il sistema agevolativo nazionale, dunque, già composto da un notevole numero di interventi operanti verso obiettivi strategici strettamente legati alle caratteristiche e ai tradizionali fattori di debolezza del tessuto economico e produttivo italiano (i.e. accesso al credito, R&S&I, internazionalizzazione, occupazione, crescita dimensionale delle imprese, nuova imprenditorialità, ecc.), si è ulteriormente esteso per far fronte alle dinamiche recessive dell'economia.

In conseguenza delle modifiche al quadro regolatorio e dell'articolazione degli interventi agevolativi, l'attività di monitoraggio e di analisi del sistema agevolativo nazionale risulta particolarmente complessa, dovendo perseguire il difficile obiettivo di sistematizzare e valorizzare un patrimonio informativo articolato e non sempre omogeneo in considerazione della natura variegata degli interventi e delle differenti tipologie agevolative adottate.

A tal proposito, nell'ordinamento, il principale strumento di monitoraggio e di analisi delle caratteristiche operative del sistema agevolativo nazionale è costituito dalla Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive², prevista dall'articolo 1 della legge n. 266/1997. A partire dal 2022, tali analisi sono basate principalmente sul patrimonio informativo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)³.

In questo contesto di osservazione, il successivo paragrafo 3.1 offre una panoramica complessiva dei risultati di monitoraggio degli interventi agevolativi nel 2021, tratti dall'edizione 2022 della Relazione, operando un confronto con i due precedenti anni. A completamento dell'analisi verranno approfondite alcune caratteristiche operative degli interventi oggetto di ricognizione (par. 3.2).

3.1 La composizione e i risultati operativi del sistema agevolativo nazionale

² La Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, è predisposta annualmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy con l'obiettivo di fornire un'analisi complessiva dei principali risultati di attuazione del sistema nazionale di agevolazione al tessuto economico e produttivo. La Relazione si inserisce nel contesto delle attività indirizzate al policy maker per svolgere la valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

³ Il RNA, operativo a partire dal 12 agosto 2017, raccoglie in modo capillare le informazioni relative a tutti i tipi di aiuto di Stato, previsti dalla normativa europea, concessi dai soggetti gestori operanti sul territorio nazionale in tutti i settori dell'economia, fatta eccezione per il settore dell'Agricoltura e della Pesca. Sono oggetto di registrazione anche gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso per il beneficiario al 31 dicembre. La registrazione degli aiuti fiscali è stata avviata nel corso del 2020. Il RNA è stato ulteriormente implementato e reso interoperabile con altri sistemi informativi per le finalità di monitoraggio della Relazione a partire dall'anno in corso: per tal motivo l'analisi comprende, oltre agli aiuti di Stato anche i c.d. non aiuti, limitatamente a quelli diretti al sostegno delle attività economiche e produttive. Inoltre, l'operatività del Registro è stata interessata dalle nuove norme sugli aiuti di Stato introdotte in via straordinaria e temporanea per far fronte agli effetti economici della pandemia.




Nell'ultimo anno di rilevazione (il 2021), il sistema agevolativo nazionale si compone di un **numero complessivo di 1.982 interventi agevolativi**, di cui **n. 229 delle amministrazioni centrali e n. 1.753 delle amministrazioni regionali**.

Il perimetro di riferimento comprende numerose tipologie di intervento, tra le quali figurano gli interventi fiscali automatici dell'Agenzia delle Entrate⁴ (n. 81 interventi) e gli interventi a garanzia (n. 65 interventi, di cui n. 12 delle amministrazioni centrali). Il complesso degli interventi risulta affidato alla gestione di **n. 643 soggetti concedenti**.

Nel 2021 l'**ammontare di agevolazioni complessivamente concesso è pari a 146 miliardi di euro**⁵, dato **in aumento** rispetto al precedente anno (+16%) e, ancor di più, rispetto al 2019 (+483%).



Dal confronto pluriennale è possibile osservare che **anche il numero complessivo delle concessioni è cresciuto sensibilmente** rispetto agli anni precedenti (Figura 2).



⁴ Il dato sugli interventi automatici dell'Agenzia delle Entrate è registrato nel RNA a partire dal 2020.

⁵ Tale importo corrisponde al valore nominale dell'agevolazione concessa.



Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

In questo quadro, la pandemia ha inciso fortemente nel determinare la dinamica in aumento sia in termini di ammontare di agevolazioni concesse che di numero delle domande approvate.

Nella composizione del sistema agevolativo, **gli interventi a garanzia hanno un peso prevalente**, pari a quasi il 75% del totale dell'importo concesso, nonostante una numerosità relativamente limitata. Gli interventi a garanzia hanno fatto segnare proprio nel 2020 la più rilevante performance, in risposta all'emergenza sanitaria, con una crescita rispetto all'anno precedente di oltre il 723%.

Il Fondo di garanzia per le PMI, in particolare, ha confermato nel 2021 il ruolo di principale strumento di contrasto al razionamento del credito operato dagli intermediari bancari e creditizi nei confronti delle imprese e si è rivelato strategico per fronteggiare le esigenze di liquidità delle imprese, esposte ai contraccolpi economici dell'emergenza sanitaria. Nel solo biennio 2020-2021, il Fondo di garanzia ha fatto registrare n. 2.582.927 operazioni finanziarie per oltre 173 miliardi di euro di finanziamenti garantiti.

L'aumento del numero delle domande del 2021 è, invece, per lo più trainato dagli interventi automatici dell'Agenzia delle Entrate che hanno registrato un incremento del numero delle agevolazioni pari al 542%, da n. 200.000 a n. 1,3 milioni circa.

3.2 Analisi di dettaglio degli interventi

Il quadro dei risultati di monitoraggio esposto in precedenza viene di seguito integrato con l'esame di alcune caratteristiche di dettaglio del sistema agevolativo nazionale. Il perimetro delle analisi proposte si riferisce all'insieme degli interventi delle amministrazioni centrali e regionali (n. 1.836 interventi), eccezion fatta per gli interventi fiscali gestiti dall'Agenzia delle Entrate e per gli interventi a garanzia, che presentano caratteristiche non assimilabili alle altre tipologie di intervento.

Nell'ultimo anno di rilevazione (2021), in risposta ai fabbisogni determinati dalla crisi, l'analisi ha evidenziato un **forte incremento sotto il profilo delle agevolazioni concesse** che registrano un picco senza precedenti (+165% circa rispetto al 2020), attestandosi a complessivi 25 miliardi di euro circa⁶ (Tabella 1).

Tabella 1 – Agevolazioni concesse e domande approvate 2018-2021 (milioni di euro)

		2018	2019	2020	2021	Totale 2018-2021
Domande approvate (n.)	<i>Aiuti</i>	509.853	340.147	870.517	696.098	2.416.745
	<i>Non aiuti</i>				130	
Agevolazioni concesse (esl)	<i>Aiuti</i>	8.247,91	7.067,34	9.482,65	25.106,63	49.940,86
	<i>Non aiuti</i>				36,34	


Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy- Elaborazioni dati RNA

⁶ In questa sezione il dato è espresso in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda). I valori espressi in tal modo sono molto diversi da quelli "nominali" nel caso di strumenti finanziari quali i prestiti rimborsabili, le garanzie o le partecipazioni nel capitale delle imprese. L'utilizzo dei valori in ESL, oltre ai fini previsti dalla normativa comunitaria sulle soglie massime di intensità dell'aiuto, consente una corretta comparazione dei benefici finanziari determinati dalle diverse forme di aiuto alle imprese.




In questo quadro operativo è decisamente superiore il contributo degli interventi delle amministrazioni centrali (Figura 3). Nel 2021 l'ammontare delle risorse impegnate a livello di amministrazione centrale rappresenta l'85% circa del totale (pari a 21,4 miliardi di euro).

Figura 3 - Distribuzione delle agevolazioni concesse per livello di governo nel periodo 2018-2021 (milioni di euro)



La maggior parte degli impegni (circa 21 miliardi di euro, pari all'86% del totale) è inoltre destinata alle regioni del Centro-Nord: il dato risulta in forte aumento rispetto al precedente anno (+306%). Nelle Regioni del Mezzogiorno le agevolazioni concesse nel 2021 sono, invece, in leggero calo (-10% circa) rispetto al 2020 e si attestano intorno ai 3 miliardi di euro.

Figura 4 - Agevolazioni concesse per ripartizione territoriale e livello di governo - Periodo 2018-2021 (milioni di euro)



L'analisi delle agevolazioni concesse nel 2021 mostra, inoltre, una direzione degli impegni verso **tre principali obiettivi** (Tabella 2): oltre 10 miliardi di euro sono relativi a "Energia ed efficienza energetica", quasi 4,4 miliardi di euro sono impegnati per il "Contrasto alla crisi da Covid-19" e poco più di 4,3 miliardi di euro sono dedicati alla "Tutela dell'ambiente".



Tabella 2 - Distribuzione delle agevolazioni concesse per obiettivi di politica industriale 2018-2021 (milioni di euro)				
Agevolazioni concesse	2018	2019	2020	2021
Calamità naturali	139,42	269,58	524,16	777,69
Contrasto alla crisi da Covid-19	-	-	2.096,97	4.384,93
Cultura e conservazione del patrimonio	99,20	70,30	78,54	116,02
Energia ed efficienza energetica	1.203,94	663,80	1.040,12	10.375,69
Esportazioni e internazionalizzazione	54,46	46,65	195,83	154,64
Formazione, occupazione e lavoratori svantaggiati	1.051,28	875,05	523,44	615,09
Ricerca, Sviluppo e Innovazione	1.396,62	1.226,69	880,08	1.229,41
Sostegno alle infrastrutture	275,41	404,64	479,04	699,78
Sostegno alle PMI	1.266,71	1.082,77	1.674,64	1.526,75
Sviluppo produttivo e territoriale	956,72	1.075,90	686,50	636,98
Tutela dell'ambiente	1.592,85	1.155,50	1.079,23	4.327,34
Altro	211,30	196,45	224,10	298,63
Totale	8.247,91	7.067,34	9.482,65	25.142,96
<i>Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA</i>				

Dal complesso dei dati esposti possono trarsi alcune **considerazioni di sintesi**. In particolare:

- il sistema nazionale appare particolarmente complesso e con fattori di fragilità;
- nel sistema nazionale, in particolare, è presente un numero elevatissimo di interventi agevolativi (poco meno di 2000), la maggior parte dei quali gestiti a livello regionale, a fronte, però, di una consistenza relativa molto limitata e dell'assoluta preponderanza delle risorse impegnate a livello di amministrazione centrale;
- l'articolazione si riflette sulla gestione, in particolare determinando un numero anch'esso elevato di soggetti concedenti (quasi 650);
- la politica industriale attuata mediante incentivi alle imprese ha conosciuto una recente ulteriore espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura minore le regioni del Mezzogiorno;
- tra le finalità strategiche perseguite mediante il riconoscimento di incentivi alle imprese, oltre al sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese (per il quale si è rilevato di grande efficacia, tra l'altro, il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI), vanno assumendo priorità, nell'attuale fase, i temi energetici e della tutela ambientale.

4. Contenuti della proposta normativa

Attraverso i suoi 9 articoli, lo schema di ddl proposto detta disposizioni di delega al Governo per il riordino della materia, ma anche alcune disposizioni di immediata modifica del sistema, anche operanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale duplice contenuto è esplicitato nella norma di apertura (**articolo 1 - "Finalità e oggetto"**), la quale, oltre a richiamare gli obiettivi dell'intervento (dati dalla rimozione degli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia delle politiche di incentivazione, attraverso una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione, nonché - in coerenza anche con le indicazioni del DEF - attraverso il



rafforzamento della capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale), declina l'ambito oggettivo dell'iniziativa, rivolgendola, al contempo:

- all'individuazione delle procedure per la predisposizione di un sistema organico degli incentivi (procedure che si sostanziano con il conferimento della delega, delimitata dai successivi articoli);
- all'introduzione di misure volte all'immediato efficientamento di profili regolatori della materia (attraverso puntuali soluzioni, più avanti diffusamente illustrate, definite dalla stessa norma primaria).

Il conferimento della delega, primo e principale contenuto del disegno di legge, stante la sua estensione, costituisce lo strumento normativo più adeguato all'intento di sistemizzazione e al tecnicismo della materia. Il perimetro dell'azione del Governo è definito dagli articoli 3, 4 e 6.

L'**articolo 2** stabilisce i principi generali che sovrintendono alle politiche pubbliche di incentivazione e alla concreta attuazione delle stesse. In particolare, vengono individuati quali principi generali quello della pluriennalità, della certezza dell'orizzonte temporale dell'incentivazione nonché dell'adeguatezza del livello di incentivazione rispetto agli obiettivi socio economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni fatte *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento della misura e delle esigenze di finanza pubblica, il principio della verifica dell'impatto nel settore economico incentivato, sulla base della valutazione, *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure oggetto della politica di incentivazione in termini di obiettivi socio economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse, nonché il principio della programmazione degli interventi incentivanti da parte delle amministrazioni competenti, il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto incentivante e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione. Sono altresì considerati principi rilevanti per la materia trattata: il principio della agevole conoscibilità delle misure fruibili da parte degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi; principio della digitalizzazione e semplicità delle procedure, in modo da alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori; il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno, nonché il principio della valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

L'**articolo 3** ("*Delega per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese*") indica i contenuti generali e i limiti temporali della delega conferita nonché le procedure per l'adozione dei decreti legislativi.

In tale contesto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese.

L'opera di revisione, per la cui realizzazione il Governo è autorizzato, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e dei criteri direttivi definiti dai successivi articoli 4 e 6, a operare mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni, si muoverà



secondo una duplice direttrice, dovendo consentire, da una lato, di “razionalizzare l’offerta di incentivi”, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi; dall’altra, di “codificare” le regole più trasversali, armonizzandole e, ove già vigenti, coordinandole in un “codice degli incentivi”, del quale in tal modo per la prima volta sarà dotato l’ordinamento.

La procedura di adozione dei decreti legislativi assegna il ruolo di proponente al Ministro delle imprese e del made in Italy (amministrazione che nell’ordinamento assomma le competenze più trasversali e compiute in tema di incentivazione alle imprese) avendo cura, però, di garantire un ampio coinvolgimento istituzionale, prevedendosi l’adozione dei decreti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per le disabilità, nonché con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti e previa acquisizione dell’intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A ciò si aggiunge la trasmissione del testo dei decreti legislativi da emanare alle Camere, per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di assegnazione. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato, posta la natura di vero e proprio codice del testo normativo principale che si intende definire.

Il termine relativamente contenuto, in rapporto all’ampia riforma, e la necessità di una sua sperimentazione suggeriscono l’opportunità di prevedere correttivi, che il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto della medesima procedura e dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati.

I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’attuazione della delega sono distintamente declinati in rapporto alle due citate direttrici della delega e intendono affrontare tutti i principali nodi della materia degli incentivi alle imprese sopra illustrati e orientare il Legislatore delegato nella relativa soluzione.

L’articolo 4 (“Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’offerta di incentivi”), in particolare, individua le linee guida per la prima direttrice dell’opera di riforma, destinata ad incidere sull’offerta di incentivi.

Se il fine ultimo è quello di porre rimedio alla moltitudine delle misure esistenti, per scongiurare le menzionate conseguenze della proliferazione delle iniziative di sostegno (sovrapposizione tra misure, con replica dei costi di gestione e dei costi amministrativi nonché disorientamento dei soggetti interessati, frammentazione del sostegno, dispersione delle risorse pubbliche e riduzione dell’efficacia delle singole iniziative), presupposto imprescindibile per una siffatta razionalizzazione è la “ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti”, valida anche nella prospettiva di nuovi interventi. A tale azione è dedicato il primo criterio (lettera a) del comma 1), volto a consentire di identificare classi di intervento con caratteristiche comuni. Al fine di operare detta classificazione, il criterio specifica, ancorché in modo non tassativo, degli elementi guida, che, oltre alla finalità di sostegno (ad esempio, ricerca e sviluppo, innovazione, accesso al credito, ecc.), tengono conto:



- delle “*diverse fasi del ciclo di vita delle imprese*” (ad esempio, avvio, consolidamento o declino);
- del “*livello di complessità e dimensione dei progetti da agevolare*”, avendo riguardo anche per i contenuti assunti, nel contesto delle procedure di attuazione degli interventi, dall’attività istruttoria, con particolare riferimento alla necessità o meno di valutazioni di carattere tecnico, economico e finanziario dei programmi di spesa dei soggetti beneficiari, aspetti che delineano diverse categorie di moduli procedurali;
- degli “*obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale*” per sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, così come individuate dall’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
- della “*capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico*”, alcuni dei quali predeterminati dalla stessa norma. In tale contesto è fatta espressa menzione, tra gli altri, di temi prioritari e attuali, quali l’efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l’innovazione tecnologica (quest’ultima atta a ricomprendere ambiti rilevanti delle politiche industriali, ad esempio, la “transizione 4.0”), la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy, l’attrazione di investimenti esteri, la competitività nei mercati esteri, l’attrazione di investimenti esteri, il sostegno all’imprenditoria giovanile, nonché femminile a perseguimento della parità di genere;
- delle modalità con cui è veicolato il beneficio, in relazione alle diverse forme di agevolazione previste.

In esito alla predetta opera di sistematizzazione, sulla base del principio di “*concentrazione*” definito dalla lettera b) del comma 1 e tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del gradimento da parte del sistema delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto degli strumenti di incentivazione, il Governo sarà in grado di selezionare, nell’ambito degli strumenti così individuati, quelli più idonei a fungere da paradigma di intervento e ad attrarre interventi sia già esistenti che futuri e potenziali, provvedendo, ove necessario, anche ad un’opera di revisione delle norme primarie che regolamentano le singole misure.

Ai predetti due criteri si aggiunge, infine, il criterio di cui alla lettera c) che intende introdurre nel sistema degli incentivi alle imprese, in modo analogo a quanto già previsto in materia di appalti pubblici, una regola di “*programmazione degli interventi incentivanti da parte di ciascuna amministrazione competente*”, funzionale agli obiettivi di concentrazione degli incentivi, ma anche alle esigenze di continuità e certezza del sostegno prestato ai beneficiari.

Per un congruo periodo temporale, adeguato alla realizzazione degli investimenti secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi a carattere emergenziale, gli atti programmatici adottati sulla base del predetto criterio di programmazione dovranno stabilire gli obiettivi strategici di sviluppo, le tipologie di interventi da adottare, in relazione agli obiettivi strategici, il cronoprogramma di massima di attuazione nonché il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

La programmazione favorirà anche la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali, anche da realizzare sulla base di specifici accordi stipulati tra lo Stato e le Regioni, come meglio specificato al successivo articolo 5 dello schema di disegno di legge.



La razionalizzazione di cui all'articolo in commento non comprende gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura, ai quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di settore.

L'articolo 5 (*"Coordinamento con gli incentivi regionali"*) dispone che al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi delegati ai sensi dell'articolo 3 favoriscono la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, oltre a individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi SIE, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

L'articolo 6 (*"Principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi"*) detta il perimetro e le linee per l'azione del Governo con riferimento alla seconda direttrice della riforma delegata, volta all'armonizzazione della disciplina di carattere generale. In tale contesto, si prevede la definizione di un "codice degli incentivi" nel cui ambito ridefinire i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese e standardizzare la strumentazione tecnica funzionale: dunque, un'opera rivolta alla realizzazione di un sistema compiuto anche in relazione alle "regole" e agli "strumenti". In tale contesto, i principi e criteri direttivi rivolgono l'attività del Governo a:

- a) definire i "*contenuti minimi dei bandi, direttive o provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese*". Sulla base di tale criterio potranno essere sistematizzate regole comuni sovente disperse in più fonti normative, anche in un'ottica ricognitiva - ad esempio in tema di motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, in modo non dissimile dalla disciplina degli appalti pubblici - ovvero potranno essere standardizzati alcuni contenuti minimi necessari, facilitando l'intervento pubblico e offrendo anche ai beneficiari un set uniforme e noto di riferimenti;
- b) operare una "*revisione*" e un "*aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione del sostegno pubblico alle imprese*", secondo principi di semplificazione declinati in relazione tanto agli oneri a carico dei beneficiari quanto in relazione ai soggetti concedenti. La razionalizzazione operata in tale contesto comporterà anzitutto la necessità di rivedere la vigente disciplina dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", che a tutt'oggi costituisce il testo cardine in tema di procedure agevolative, contenente i principi applicati a tutti gli interventi pubblici di incentivo alle imprese e ad ogni livello di governo. Tale testo ha avuto e conserva una valenza essenziale nel conformare l'azione amministrativa in materia, costituendo punto di riferimento, noto alle amministrazioni e alle imprese, per la costruzione e la gestione delle misure agevolative, operando un difficile contemperamento tra esigenze, da un lato, di astrazione dei procedimenti e, dall'altro, di tecnicismo della materia, che impone più rigide previsioni, peraltro alla luce di un sistema fortemente orientato dalle soluzioni adottate dall'Unione europea a garanzia del corretto esplicarsi dell'intervento pubblico nella materia, in particolare, degli aiuti di Stato. Proprio l'equilibrio raggiunto dal testo ha consentito la sua resistenza al passare del tempo e, d'altro canto, la sua capacità uniformatrice è tuttora coerente con le finalità perseguite dalla presente delega. Tuttavia, dopo oltre venti anni di vigenza, risulta necessario, pur mantenendo la chiave di lettura del sistema offerta da tale prolungata esperienza applicativa, operare una revisione e un aggiornamento dei meccanismi e delle soluzioni non più attuali, per l'evolversi



tanto del quadro normativo europeo di riferimento quanto delle modalità di gestione della materia, profondamente mutati e che oggi devono essere adeguati ai processi di transizione digitale che coinvolgono in primo luogo l'agire amministrativo. La revisione delle procedure dovrà, inoltre, corrispondere al nuovo contesto normativo e sistematico ed essere integrata nella complessiva razionalizzazione della materia, operando in vista del generale obiettivo di una semplificazione e ad uno snellimento dei modelli organizzativi e delle procedure. Proprio a tal fine, la revisione deve operare seguendo innanzitutto i principi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, contenimento dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera, di aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi, per lo svolgimento di attività inerenti all'attuazione degli interventi di agevolazione alle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti dei medesimi interventi. Inoltre, la revisione dei procedimenti amministrativi deve essere improntata alla necessità di armonizzare e semplificare le procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese, declinare i poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinire gli oneri, anche accessori, conseguenti all'adozione dei predetti atti. Infine, è opportuno che l'attività di revisione e aggiornamento tenga conto della valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi, degli strumenti digitali, sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione.

Si precisa che, all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3), nell'ambito dell'aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni, è prevista la fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti dei medesimi interventi, con indicazione dei costi di gestione, da individuare in funzione dell'entità delle risorse disponibili in rapporto alle operazioni necessarie per l'attuazione delle misure, del grado di standardizzazione delle stesse, delle modalità di valutazione dei soggetti beneficiari nonché dei criteri di concessione del beneficio.

- c) rafforzare le “attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia delle misure di incentivo”, sulla base di un'attività amministrativa effettuata alla luce dei dati a disposizione degli Uffici dell'amministrazione competente, in modo funzionale al migliore orientamento dell'intervento pubblico in materia e della spesa pubblica dedicata.
- d) implementare le “soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale”, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione sull'efficacia delle misure di incentivo e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi. Tale criterio appare particolarmente significativo, legandosi, da un lato, a tutti i precedenti ambiti di razionalizzazione, dall'altro ai principi trasversali di cui all'articolo 7, che attraversano tutta la presente iniziativa, tanto con riferimento alle innovazioni mediate da delega legislativa quanto con riferimento a quelle direttamente applicabili;
- e) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
- f) attribuire natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
- g) riconoscere premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione all'incentivazione, alle imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;



- h) premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione all'incentivazione, alle imprese che valorizzano la quantità e qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

L'articolo 7 (**“Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi”**) prevede che, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono valorizzati strumenti esistenti, in particolare il già citato Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché la piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tali strumenti, tra loro interoperabili, non solo consentono la disponibilità di un patrimonio informativo imponente e unico nell'ordinamento, ma presentano contenuti e funzionalità in grado già al presente e, in prospettiva, in misura ben più importante, di offrire servizi avanzati, anche per supportare le scelte di *policy* dei decisori pubblici (comma 2).

Nell'immediato, essi consentiranno una semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento:

- a) il Registro nazionale degli aiuti di Stato, per gli aiuti individuali oggetto di registrazione, assolverà a qualunque onere pubblicitario e di trasparenza previsto a carico dell'amministrazione e dei beneficiari, in relazione alla concessione ed erogazione di sovvenzioni pubbliche comunque denominate, dagli articoli 26 e 27 (articolo 7, comma 2) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124. In proposito, l'art. 7 dello schema prevede la soppressione in parte qua del comma 125-*quinquies* dell'art. 1, legge 124/2017.
- b) la pubblicità legale delle misure di incentivo sarà assicurata, oltre che dalla pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti, dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it.» (articolo 7, comma 3), la quale, nata come strumento *in primis* di comunicazione e di informazione sull'offerta di incentivi, appare costituire la sede più appropriata per accentrare la pubblicità legale delle iniziative in materia. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà limitata ad avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina delle misure e l'accesso alle medesime, nonché sulle relative modificazioni.

Da ultimo, l'articolo 7, comma 4, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure di concessione e di erogazione delle agevolazioni, prevede la promozione della stipula di protocolli tra le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione delle agevolazioni medesime, al fine di consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste, nonché verifiche telematiche (ivi comprese quelle di cui all'art. 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si stabilisce, altresì, in via sperimentale, che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisca con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e il Ministero dell'interno protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio del DURC e della documentazione antimafia, adempimenti che, sulle base delle vigenti modalità di acquisizione, in presenza di un numero consistente di beneficiari, incidono fortemente sulle tempistiche e sugli oneri procedurali, penalizzando le imprese e aggravando l'azione amministrativa.

Le diverse soluzioni proposte dall'articolo rappresentano ciascuna un passaggio puntuale ma rilevante per la creazione di un “sistema” degli incentivi, che abbia regole di funzionamento proprie, riconoscibili, coerenti ed efficaci.



Particolare attenzione, in tale contesto, meritano le iniziative per la semplificazione delle regole in materia di trasparenza di cui al menzionato comma 2, che vanno correttamente intese nella loro finalità di razionalizzazione e non certo di riduzione del controllo pubblico “diffuso”. Esse, rispondono, tra l’altro a istanze più volte sollevate anche dal sistema delle imprese, volte a superare l’esistente sovrapposizione, onerosa sia per i destinatari dei benefici che per le amministrazioni pubbliche, degli strumenti di trasparenza, non giustificata da un reale aumento della trasparenza e che, sovente, finisce per risolversi in vincoli burocratici o peggio, con riferimento all’apparato sanzionatorio previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, percepiti dalle imprese come “vessatori”.

Attraverso le previsioni del comma 2 in commento, in particolare, la disciplina della trasparenza relativa agli aiuti individuali, che rappresentano una parte consistente degli incentivi a favore delle imprese, è semplificata sul presupposto che per essi l’ordinamento prevede uno strumento dedicato, costituito dal già citato Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115.

La norma di cui alla legge n. 234 del 2012, infatti, istituisce il predetto Registro “*Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato*”, stabilendo specifici obblighi di registrazione a carico delle amministrazioni e dei soggetti che concedono o gestiscono i medesimi aiuti e prevedendo, altresì, che le informazioni sugli aiuti registrati siano conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, la cui realizzazione ha formato oggetto, nel trascorso ciclo di programmazione 2014-2020, di una specifica condizionalità *ex ante* prevista nell’Accordo di partenariato con la Commissione europea, assolve, pertanto, a importanti funzioni non soltanto in relazione alle verifiche sul cumulo degli aiuti di Stato, ma anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Detti obblighi, a livello europeo, in linea con il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato attuato dalla Commissione europea, sono stati fortemente implementati, con la previsione di specifici contenuti oggetto di pubblicazione nei portali nazionali.

In attuazione di tale previsione, sia la disciplina dettata per il funzionamento del Registro, sia le soluzioni tecniche adottate per la consultazione del portale dedicato assicurano la predetta funzione di trasparenza, consentono di soddisfare le previsioni normative dettate in ambito europeo in particolare dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 nonché alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014, che richiedono agli Stati membri di garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale di specifiche informazioni sugli aiuti oggetto di concessione.

Il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”, stabilisce, infatti, all’articolo 16, che “*Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.*”.



Il portale del Registro, conseguentemente, dispone di una specifica sezione dedicata alla trasparenza (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) liberamente accessibile a chiunque, che restituisce, per ciascun aiuto registrato, informazioni complete sulla fattispecie, incluse le norme di riferimento, i dati identificativi delle amministrazioni competenti e del soggetto beneficiario, informazioni sul progetto o l'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale e sugli importi concessi. Nel registro sono anche tracciate eventuali variazioni e revoche rispetto alle concessioni originarie. Gli obblighi di registrazione sono assistiti da un apparato "sanzionatorio", costituendo l'utilizzo del registro (comprovato attraverso la previsione di specifici codici rilasciati dallo stesso da apporre ai provvedimenti di concessione ed erogazione) condizione legale di efficacia dei provvedimenti medesimi (l'inadempimento dell'obbligo è, tra l'altro, causa di responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, rilevabile d'ufficio ovvero, ai fini del risarcimento del danno, dall'impresa beneficiaria, giusto il disposto dell'art. 52, comma 7, della legge n. 234/2012).

In presenza di una tale articolata, strutturata, nonché oramai consolidata e nota, disciplina speciale, gli ulteriori adempimenti che derivano dalle più generali disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e alla legge n. 124 del 2017 costituiscono oneri ridondanti, essendo sostanzialmente realizzate attraverso le amministrazioni competenti nella materia le pur condivisibili finalità di trasparenza volte ad ottenere un controllo pubblico diffuso.

In particolare, la semplificazione proposta nel disegno di legge consente di superare, in relazione agli aiuti presenti nel Registro:

- a) le previsioni di cui articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013, laddove impongono alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i singoli atti di concessione dei vantaggi economici disposti a favore di persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro, pena l'inefficacia dell'atto e profili di responsabilità risarcitoria in capo al soggetto inadempiente;
- b) le previsioni di cui all'articolo 1, commi 125-*bis* e seguenti della legge n. 124 del 2017, che impongono adempimenti da assolvere annualmente ai fini della trasparenza a carico a dei destinatari di "erogazioni pubbliche" consistenti in vantaggi di importo pari o superiore a 10.000 euro nel periodo considerato. In tal caso, il superamento consente anche di risolvere le obiettive e rilevanti difficoltà interpretative e applicative poste dalla disciplina, tali che ad oggi il Legislatore, attraverso diverse e successive disposizioni di proroga, ne ha procrastinato ripetutamente la relativa entrata a regime, cosicché la norma, in assenza di interventi, appare votata a restare in gran parte inattuata.⁷ Inoltre, la nuova previsione porta a completamento il

⁷ La norma è stata più volte interessata da interventi modificativi: la formulazione oggi vigente, frutto della sostanziale riscrittura operata, proprio in ragione dell'incertezza del testo originario, dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, detta una distinta disciplina, quanto a modalità di adempimento, con riferimento a due categorie di "percettori" di provvidenze pubbliche sottoposte agli obblighi di trasparenza:

- il comma 125 è dedicato a individuati enti del "Terzo settore" (associazioni ambientali e associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentative, Onlus e fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), ai quali è fatto obbligo di provvedere, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle informazioni relative alle provvidenze pubbliche (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti assimilati) nei propri siti internet o in analoghi portali digitali;

- il comma 125-*bis* stabilisce, invece, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile (imprenditori commerciali), un generale obbligo di pubblicazione delle medesime informazioni nella nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile - vale a dire in forma abbreviata - e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa - ad esempio, i piccoli imprenditori e le microimprese, nei casi previsti e, generalmente, salvo particolarità, le società di persone - è previsto l'assolvimento dell'obbligo di trasparenza mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.



coordinamento con lo stesso Registro nazionale degli aiuti di Stato, già previsto, ma non compiutamente realizzato, dall'articolo 125-*quinquies* della predetta legge, ai sensi del quale: la registrazione degli aiuti nel predetto Registro, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei beneficiari delle erogazioni, ma "a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza". Come sopra accennato tale parte viene ora soppressa con l'effetto di abilitare in via definitiva ed esaustivi il RNA quale strumento unico di pubblicità degli aiuti erogati alle imprese (ovviamente rimangono vigenti gli obblighi a carico dei soggetti non qualificabili quali imprenditori, contemplati dal comma 125 dell'art.1 cit.)

L'abrogazione *in parte qua* del comma 125-*quinquies* cit. non incide ovviamente sugli obblighi civilistici gravanti sulle imprese di iscrivere i contributi percepiti, in conto esercizio in conto impianti e in conto capitale, nella pertinente voce del conto economico (art. 2425 cc).

Lo schema, all'art. 7 in commento, chiarisce, infine, che le predette disposizioni non trovano applicazione agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura che non sono oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma nei pertinenti registri SIAN e SIPA, tenuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della legge n. 234/2012.

L'articolo 8 ("*Disposizioni finanziarie*") individua gli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dallo schema di disegno di legge connessi, in particolare, alle attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle stesse deleghe nonché per le attività di cui all'articolo 7, comma 1.

È autorizzata la spesa di euro 500 mila per l'anno 2023, 1 milione per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025. Per la copertura di tali oneri è prevista la corrispondente riduzione dello stanziamento

Il comma 125-*quinquies* opera già un coordinamento con la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma senza portarlo a compimento: per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* oggetto di pubblicazione nel predetto Registro, infatti, la registrazione nel medesimo "tiene luogo" degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma in commento, a condizione, però, che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro stesso nella nota integrativa del bilancio oppure, per le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma 125-*ter* detta una comune disciplina delle sanzioni in caso di inadempimento, stabilendo che "a partire dal 1° gennaio 2020", l'inosservanza dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, "nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione". La norma individua, inoltre, una procedura di contestazione, che arriva a contemplare la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti, con applicazione, ove compatibile, della legge n. 689/1981, "Modifiche al sistema penale".

Tali previsioni hanno determinato obiettive incertezze interpretative e difficoltà di adempimento sotto diversi aspetti, relativi, tra gli altri, ai soggetti obbligati (stante la non completa declinazione dei soggetti imprenditoriali contenuta nella norma); ai contenuti degli obblighi (che imporrebbero anche, con riferimento a quell'ampia fascia di imprenditori che nel panorama nazionale non redigono la nota integrativa al bilancio, di dotarsi di siti internet o di adempiere attraverso associazioni di categoria, andando ben al di là della disciplina della trasparenza,); alla effettiva decorrenza delle sanzioni (in ragione della necessità di considerare tre differenti periodi di riferimento: l'esercizio di percezione delle erogazioni, quello di adempimento degli obblighi di pubblicazione e quello di effettuazione dei controlli e dell'eventuale applicazione delle sanzioni).

La considerazione delle predette incertezze oltre che dell'importanza delle sanzioni sono alla base dei diversi interventi di differimento del Legislatore dei termini di applicazione delle sanzioni (articolo 11-*sexiesdecies* del decreto-legge n. 52/2021, articolo 1, comma 28-*ter* e articolo 3-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228). Da ultimo, analoghi ulteriori differimenti si prevede possano essere inseriti nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.



del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La norma reca, inoltre, al comma 2, ulteriori disposizioni di natura finanziaria, prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi determinino, invece, nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 9 (*“Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali”*) chiarisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni in commento, nei limiti in cui compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.



Gli articoli da 1 a 7 indicano i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo per l'attuazione del programma indicato nel presente disegno di legge e prevedono primi interventi di razionalizzazione della materia immediatamente dispositivi.

L'ambito oggettivo di riferimento del presente provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale che il Governo adotterà nei prossimi mesi.

L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, le apposite coperture finanziarie, stabilendo specificamente che agli oneri derivanti dalle attività previste all'articolo 7, comma 1 (manutenzione evolutiva RNA e Piattaforma incentivi.gov), nonché dalle attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, quantificati in 500 mila euro per l'anno 2023, 1 milione per l'anno 2024, e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Rilevante risulta in tale contesto il rispetto del principio di addizionalità, per permettere così di verificare l'effetto primario dell'incentivo stesso ovvero l'avvio di investimenti che, senza lo strumento richiesto, non si sarebbero altrimenti effettuati. Il monitoraggio degli effetti di addizionalità e di crescita dello strumento agevolativo concesso permetterebbe di avviare una valutazione del sistema di incentivazione più chiara e razionale, potendo calibrare ogni singola misura agevolativa alle effettive esigenze, che potrebbero a loro volta trovare parametro di dimensionamento nel confronto fra gli effetti attesi e quelli reali. Le analisi di impatto ex post consentirebbero di aggiornare costantemente i dati ed evitare duplicazioni di misure incentivanti.

Nella quantificazione del predetto importo si è tenuto conto dello stato attuale degli strumenti digitali esistenti e disponibili, considerando la necessità di adeguamento e modernizzazione degli stessi, nonché dei costi relativi alle analisi di impatto ex ante ed ex post, che richiedono, tra l'altro, la necessaria implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale e la interoperabilità dei sistemi già esistenti.

In particolare, lo stanziamento è funzionale allo sviluppo di nuove funzionalità, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 e alla piattaforma incentivi.gov.it di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che richiedono l'acquisizione di nuovi servizi sia in relazione alle necessarie competenze specialistiche in materia statistico-economica che in relazione alla strumentazione tecnica. Quest'ultima, dovrà essere in grado di effettuare complesse analisi e valutazioni di scenario, anche utilizzando big data e algoritmi di intelligenza artificiale, applicati a dati rivenienti dalle banche dati di interesse, quali quelle occupazionali, fiscali e del sistema degli incentivi, anche a livello locale.

Tra gli sviluppi previsti rientra l'attribuzione alla piattaforma incentivi.gov della funzione di pubblicità legale per la pubblicazione dei bandi, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 3:



tale previsione mira a rendere disponibile uno strumento unico di agevole consultazione in cui siano effettivamente reperibili tutte le opportunità di finanziamento, come già avviene per le misure gestite a livello UE. Perché ciò sia possibile, la norma impone che tutti gli avvisi e i bandi siano comunicati tramite il predetto canale, mentre, sotto il profilo finanziario, la possibilità di valorizzare un portale già esistente e predisposto per tale finalità consente di contenere i relativi oneri.

Rispetto a questi due ultimi punti (RNA e piattaforma incentivi.gov) giova rilevare che l'articolo 1, comma 391 della legge n. 197 del 2022 ha previsto uno stanziamento di 900.000 euro specificando che: *“Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro”*.

Come emerge dal testo, il finanziamento avrà ad oggetto anche la manutenzione evolutiva del RNA e della piattaforma incentivi.gov.. Manutenzione nell'ambito della quale saranno anche condotte le attività di prefigurate dall'articolo 7, comma 1.

Con riferimento all'anno 2023, si segnala che lo stanziamento, pari a 500.000 euro, sarà destinato per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, anche tenendo conto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio per la manutenzione ordinaria del RNA e in precedenza ricordate, e per la restante quota di 200.000 euro – tenuto conto dei tempi necessari all'attuazione delle misure – alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Per gli anni 2024 e 2025 lo stanziamento, pari a 1 milione di euro annui, sarà destinato interamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 8.

In relazione a quest'ultimo aspetto – ossia i costi delle valutazioni necessarie per le analisi d'impatto da porre a base dei decreti legislativi attuativi della riforma - deve sottolinearsi che, non essendo compiutamente stimabili ad oggi gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista dal disegno di legge, lo schema reca, al comma 2 dell'art. 8, una disposizione in forza della quale gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe saranno corredati da una relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero invece determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riguardo all'aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 3), si evidenzia che la fissazione del tetto massimo delle risorse da destinare alla copertura dei costi di gestione delle singole misure potrà essere effettuata anche tenendo conto dell'entità delle risorse complessivamente disponibili, nonché del grado di standardizzazione delle



operazioni necessarie all'attuazione delle misure stesse.

Quanto, infine, ai protocolli previsti all'articolo 7, comma 4, si ritiene che la loro implementazione, comunque su base volontaria, sia suscettibile, grazie all'esteso utilizzo di cooperazione applicativa tra sistemi informativi, di generare apprezzabili risparmi di spesa, in relazione alle attività rivolte ad espletare gli adempimenti di cui trattasi, oltre ad una riduzione dei tempi amministrativi.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manotta



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di disegno di legge in esame si propone di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo attuato mediante le politiche di incentivazione, perseguendo anche obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

L'iniziativa è rivolta al superamento dei limiti esistenti nell'attuale panorama degli incentivi alle imprese, caratterizzato dall'estrema numerosità delle misure di incentivo (quasi 2000 interventi, stando all'ultima rilevazione operata dalla Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266) e dall'assenza di un sistema compiuto di regole, anche procedurali, applicabili in materia.

Da tale assetto derivano una serie di disfunzioni e inefficienze. Tra le principali, sinteticamente:

- una sovrapposizione, in molti casi, delle iniziative e uno scarso orientamento dell'azione pubblica, con frammentazione del sostegno. Dispersione delle risorse pubbliche dedicate e incapacità di raggiungere in modo omogeneo le diverse aree del territorio nazionale;
- una moltitudine di amministrazioni e di soggetti coinvolti, con replica dei costi di gestione e dei costi amministrativi e disorientamento dei destinatari delle misure;
- la difficoltà per i medesimi destinatari di conoscere *ex ante* la misura e il grado di stabilità del sostegno pubblico per poter su di esso fare affidamento;
- sotto il profilo delle regole, l'esistenza di una pluralità di fonti normative e schemi attuativi non adeguati all'evoluzione degli strumenti e delle modalità di azione, anche in senso digitale, con adempimenti onerosi a carico tanto dei beneficiari quanto dell'amministrazione e dilatazione dei tempi procedurali.

Con l'obiettivo di superare tali limiti, l'iniziativa prevede anzitutto il conferimento di un'importante delega al Governo, al fine di provvedere, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi:

- a) a razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi, sulla base di specifici principi e criteri per la sistematizzazione, concentrazione e programmazione degli interventi incentivanti, assicurando anche il coordinamento con il livello regionale. Da tale razionalizzazione resteranno in ogni caso escluse, in ragione delle relative peculiarità, le misure di incentivazione nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e acquacoltura;

- b) ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, che viene espressamente denominato “codice degli incentivi”, nel quale ridefinire i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese e standardizzare nonché modernizzare la strumentazione tecnica funzionale, rafforzando anche, in tale contesto, le attività di valutazione sull’efficacia delle misure di incentivo e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull’intelligenza artificiale.

Contestualmente, l’iniziativa in commento prevede anche misure immediatamente dispositive - non oggetto, quindi, della predetta delega – con l’obiettivo di consentire, fin dall’entrata in vigore della legge che si propone, l’efficientamento di alcuni profili regolatori più specifici, quali gli adempimenti in materia di trasparenza e di pubblicità e taluni controlli sui beneficiari degli aiuti.

Tale progetto si pone in piena coerenza con il programma di governo, formando anche oggetto di una specifica indicazione nell’ambito del Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato il 6 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, il quale, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, indica tra i collegati alla decisione di bilancio, a fianco a diversi disegni di legge delega e a disegni di legge in genere, anche un *“DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno”*.

Il DEF, a sua volta, si pone in linea con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua come *“riforma abilitante”*, tra le altre, anche la *“Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno”*, che viene poi declinata dallo stesso Piano in un obiettivo più ampio di riforma dell’intero sistema degli incentivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento alle singole iniziative di incentivazione alle imprese, il quadro normativo nazionale si presenta frammentato e caratterizzato da numerosi interventi agevolativi regionali e nazionali, adottati nell’ambito degli ordinamenti di riferimento, sulla base della disciplina di volta in volta applicabile, in assenza di un effettivo coordinamento¹.

Con riferimento, invece, agli aspetti più procedurali e trasversali, la normativa di riferimento si trova contenuta in più fonti e proprio l’armonizzazione delle regole in un *“codice degli incentivi”* rappresenta un obiettivo del presente disegno di legge. Tra le norme di portata più ampia tenute presenti nella predisposizione della presente iniziativa ovvero espressamente menzionate nel testo in commento, possono richiamarsi:

- a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che a tutt’oggi costituisce la principale fonte normativa in tema di procedure agevolative, contenente i principi applicati a tutti gli interventi pubblici

¹ Un’analisi delle misure presenti sul territorio nazionale è fornita dalla Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall’art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, consultabile al sito <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/valutazione-e-monitoraggio-degli-incentivi>. Per l’individuazione degli aiuti di Stato, può consultarsi, altresì, la sezione *“Trasparenza”* del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234 del 2012, raggiungibile al sito https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home.

- di incentivo alle imprese e ad ogni livello di governo. Nell'opera di messa a punto del codice degli incentivi i principi ricavabili da tale testo dovranno essere adeguati al mutato contesto;
- b) la legge 24 dicembre 2012, n. 234, *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* e, in particolare, l'articolo 52, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede l'implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, strumento che, nel presente contesto, assume un ruolo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento in generale perseguiti;
 - c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;
 - d) l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istitutivo della piattaforma telematica *“incentivi.gov.it”* e la relativa disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, che, al pari del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è funzionale agli obiettivi di efficientamento della riforma;
 - e) la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta all'articolo 1, commi 125 e ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124, *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”* e la disciplina degli obblighi di pubblicazione circa la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati contenuta agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, rispetto ai quali lo schema di legge in commento opera semplificazioni valorizzando il ruolo del citato Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento proposto, tenuto conto dell'ampia delega conferita al Governo, ha in gran parte un'incidenza indiretta sulle norme vigenti, mediata dal decreto legislativo o dai decreti legislativi affidati al Governo.

Nell'esercizio della delega, in particolare, per l'attuazione della revisione del sistema degli incentivi prevista dal disegno di legge, il Governo è autorizzato ad operare mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni. Sulla base dei criteri e principi previsti, i predetti interventi sono destinati ad incidere:

- sulla disciplina legislativa delle misure agevolative, che, previa ricognizione e sistematizzazione delle misure stesse, potrà essere oggetto di interventi, anche in vista della concentrazione dell'offerta di incentivi (mentre eventuali adeguamenti della disciplina secondaria sarebbero operati con decreti dei Ministeri competenti). Tale effetto non si produrrà rispetto alla disciplina delle agevolazioni nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e acquacoltura, che, come detto, resteranno escluse dall'opera di revisione;

- sulla disciplina trasversale, che sarà armonizzata nel nuovo codice degli incentivi.

Hanno, invece, incidenza diretta sulle leggi e i regolamenti vigenti, al di là delle disposizioni recate dall'articolo 2 (che introducono per la prima volta nel sistema degli incentivi principi di carattere generale che devono orientare l'azione pubblica in materia), le previsioni contenute all'articolo 7, in quanto introducono disposizioni speciali in materia di trasparenza e pubblicità legale, nonché, previa adozione di specifici protocolli tra le amministrazioni interessate, in materia di procedure per l'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia. In particolare, per il rapporto con l'attività regionale, l'intervento si ritiene coerente con gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali, anzi si fonda sul leale confronto fra Stato e Regioni, improntato alla ricerca e condivisione di meccanismi di coordinamento e sinergia. L'articolo 9 dello schema di disegno di legge prevede, inoltre, una specifica clausola di salvaguardia, prevedendo che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti in cui sono compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni. Il disegno di legge contiene una delega legislativa, che rispetto all'ambito oggettivo interessato, è stato ritenuto lo strumento più idoneo a regolamentare la fattispecie in esame.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione in materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non è in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle opzioni di regolamentazione del sistema degli incentivi oggetto del disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Lo schema di disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 125-*quinquies* della legge n. 124 del 2012, disponendo la soppressione di parole ivi contenute.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Lo schema di disegno di legge non presenta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono previste deroghe rispetto alla normativa vigente, fatta salva la previsione di disposizioni specifiche per il sistema degli incentivi, stante la specialità della materia, quali quelle in materia di trasparenza e di pubblicità, contenute all'articolo 7, commi 3 e 4.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi volti alla definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese. I suddetti decreti sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie

trattate e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché, limitatamente all'attuazione dell'articolo 5 ("Coordinamento con gli incentivi regionali"), l'intesa con la medesima Conferenza. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi.

Ulteriori atti successivi sono previsti dall'articolo 7, comma 5, ai sensi del quale, tra l'altro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, nonché con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del DURC e della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tutti i termini previsti si ritengono congruenti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in oggetto si è tenuto conto dei dati presenti nella Relazione annuale per l'anno 2022 sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997 e, in connessione con essa, dei dati presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'AI R E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di disegno di legge trova fondamento nell'esigenza di una revisione organica della normativa degli incentivi alle imprese per la razionalizzazione, la semplificazione e l'efficientamento degli stessi, in ragione di una situazione nazionale notevolmente frammentata.

Esso si prefigge, quindi, di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo attuato mediante le politiche di incentivazione, perseguendo anche obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

Tale progetto porta a compimento e sviluppa prime elaborazioni operate nel contesto degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua come "riforma abilitante", tra le altre, anche la "*Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno*", poi declinata dallo stesso Piano in un obiettivo più ampio di riforma dell'intero sistema degli incentivi.

In continuità con tali indicazioni, anche il Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato il 6 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, indica tra i collegati alla decisione di bilancio, a fianco a diversi disegni di legge delega e a disegni di legge in genere, anche un "*DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno*".

Dando seguito alle predette indicazioni, il presente schema di disegno di legge, che si presenta come "collegato" alla predetta manovra di bilancio, prevede un intervento di ampia portata, il cui primo obiettivo qualificante è costituito dal conferimento di un'importante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi. A fianco a tale principale contenuto, inoltre, esso detta alcune disposizioni con immediato effetto dispositivo che, pur riferite a puntuali aspetti, rivolti a specifici profili di semplificazione ed efficientamento delle procedure, consentono di non procrastinare soluzioni già attuabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge collegata e in grado di migliorare, sin da ora, la qualità dell'intervento pubblico in materia;

Attraverso il complesso degli interventi previsti si intende, pertanto, affrontare tutti i principali limiti riscontrati nel sistema vigente, connessi sia alla numerosità delle misure di incentivazione che alla complessità e all'inadeguatezza delle procedure e della strumentazione tecnica dedicata, realizzando un sistema degli incentivi organico e razionale e, per questa via, efficiente ed efficace.

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo in esame si inserisce in un contesto particolarmente frammentato.

Dati specifici, in questo senso, possono ricavarsi dai risultati di monitoraggio degli interventi agevolativi tratti dall'ultima Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall'art. 1 della legge n. 266 del 1997, riferiti all'anno 2021.

Dalla predetta analisi, nell'anno di rilevazione, emerge un numero complessivo di 1.982 interventi agevolativi, per un ammontare complessivo di agevolazioni concesse che si attestano intorno a 25 miliardi di euro, al netto degli interventi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e degli interventi a garanzia.

Nonostante l'elevato numero degli interventi e la consistenza della spesa pubblica dedicata, dalla Relazione sono ricavabili diversi fattori di squilibrio:

- dei 1.982 interventi, solamente 229 sono di competenza delle amministrazioni centrali, mentre 1.753 sono di competenza delle amministrazioni regionali;
- nonostante l'elevato numero di interventi gestiti a livello regionale, vi è un'assoluta preponderanza degli impegni assunti a livello di amministrazione centrale (per un importo pari a 21,4 miliardi di euro sui circa 25 miliardi di euro complessivi delle risorse impegnate, pari all'85% circa);
- la numerosità delle misure e la relativa articolazione si riflette sulla gestione, in particolare determinando un numero anch'esso elevato di soggetti concedenti (quasi 650);
- la politica industriale attuata mediante incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86% del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord.

Ai dati ricavabili dalla predetta analisi si aggiunge l'osservazione dell'assenza di un sistema compiuto di regole, anche procedimentali e di una strumentazione tecnica inadeguata.

Da tale assetto derivano, in conclusione, una serie di disfunzioni e inefficienze. Tra le principali, sinteticamente:

- una sovrapposizione, in molti casi, delle iniziative e uno scarso orientamento dell'azione pubblica, con frammentazione del sostegno, dispersione delle risorse pubbliche dedicate e incapacità di raggiungere in modo omogeneo le diverse aree del territorio nazionale;
- una moltitudine di amministrazioni e di soggetti coinvolti, con replica dei costi di gestione e dei costi amministrativi e disorientamento dei destinatari delle misure;
- la difficoltà per i medesimi destinatari di conoscere *ex ante* la misura e il grado di stabilità del sostegno pubblico per poter su di esso fare affidamento;
- sotto il profilo delle regole, l'esistenza di una pluralità di fonti normative e schemi attuativi non adeguati all'evoluzione degli strumenti e delle modalità di azione, anche in senso digitale, con adempimenti onerosi a carico tanto dei beneficiari quanto dell'amministrazione e dilatazione dei tempi procedimentali.

Analisi interventi agevolativi complessivi nel periodo 2018-2021

Al fine di approfondire i dati, le osservazioni e le conclusioni sopra esposti, si fornisce un'analisi delle principali caratteristiche operative del sistema agevolativo tratto dalla *Relazione sugli interventi*

di sostegno alle attività economiche e produttive 2022¹, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 1 della legge 266/97.

Il perimetro di analisi si riferisce al quadriennio 2018-2021 e comprende gli interventi agevolativi delle amministrazioni centrali e regionali, qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi della disciplina europea e, limitatamente al 2021, anche come “non aiuti”. Per esigenza di omogeneità di trattamento dei dati, sono esclusi dal perimetro di osservazione gli interventi fiscali gestiti dall’Agenzia delle Entrate e gli interventi a garanzia (operazione che riduce a 1.836 il numero complessivo degli incentivi per il 2021).


La Tabella 1 offre un quadro di sintesi pluriennale delle performance operative degli interventi agevolativi complessivi (delle Amministrazioni centrali e regionali), rispetto alle domande di agevolazione e alle dinamiche di concessione, erogazione e agli investimenti agevolati.

Tabella 1 - Quadro di sintesi degli interventi agevolativi 2018-2021 – Aiuti e non aiuti (milioni di euro)						
		2018	2019	2020	2021	Totale 2018-2021
Domande approvate (n.)	<i>Aiuti</i>	509.853	340.147	870.517	696.098	2.416.745
	<i>Non aiuti</i>				130	
Agevolazioni concesse (esl)	<i>Aiuti</i>	8.247,91	7.067,34	9.482,65	25.106,63	49.940,86
	<i>Non aiuti</i>				36,34	
Agevolazioni erogate (esl)	<i>Aiuti</i>	3.201,66	3.784,09	5.771,61	5.786,53	18.547,56
	<i>Non aiuti</i>				3,67	
Investimenti agevolati	<i>Aiuti</i>	303.652,85	141.224,19	142.209,52	314.266,66	901.395,87
	<i>Non aiuti</i>				42,65	

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy- Elaborazioni dati RNA

Dal confronto tra livelli di governo (Figura 1), nel 2021 emerge un volume di agevolazioni concesse nettamente maggiore per gli interventi agevolativi delle amministrazioni centrali. Nell’ultimo anno di rilevazione, in particolare, le agevolazioni concesse dalle amministrazioni centrali hanno fatto segnare un aumento molto consistente rispetto al precedente anno, da quasi 5,3 miliardi di euro a quasi 21,4 miliardi di euro (+306%). Nel 2021, dunque, l’ammontare delle risorse impegnate a livello di amministrazione centrale rappresenta l’85% circa del totale, mentre le concessioni a livello di amministrazione regionale si attestano a poco più di 3,7 miliardi di euro (pari al 15% circa del totale). Osservando la dinamica delle agevolazioni concesse, i risultati operativi risultano distribuiti in maniera ben più equilibrata nel triennio 2018-2020.


¹<https://www.mise.gov.it/it/per-i-media/pubblicazioni/relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-anno-2022>



Osservando la distribuzione delle agevolazioni erogate per livelli di governo (Figura 2), i flussi monetari attribuiti alle amministrazioni regionali risultano, invece, lievemente maggiori: oltre 3,1 miliardi di euro è l'ammontare della spesa disposta dalle amministrazioni regionali (pari al 54% del totale), rispetto a poco più di 2,6 miliardi di euro di erogazioni delle amministrazioni centrali. La marcata distanza tra ammontare delle agevolazioni concesse rispetto all'importo erogato è attribuibile, in maniera consistente, ad alcune misure² in particolare che hanno avuto, esclusivamente nel 2021, una straordinaria operatività sul fronte degli impegni che, tuttavia, non si sono (ancora) tradotti in erogazioni nello stesso anno di riferimento.

² È il caso di tre misure delle amministrazioni centrali che, cumulativamente, hanno determinato concessioni per un importo superiore a 13 miliardi di euro: il regime di aiuto SA. 53821, denominato, "Mercato della capacità", promosso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e introdotto con d.m. 28 giugno 2019, che approva la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (Capacity Market), ha portato ad impegni nel 2021 per oltre 8,8 miliardi di euro; il regime SA.53347, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", misura attuativa della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile, ha portato a concessioni per oltre 3,3 miliardi di euro; il regime SA.38635, recante "Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica", previsto dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica" ha registrato concessioni pari ad oltre 1,2 miliardi di euro nell'ultimo anno di rilevazione.

Figura 2 - Distribuzione delle agevolazioni erogate per livello di governo nel 2021



Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA


I risultati operativi delle agevolazioni nazionali vengono esplicitati in Tabella 2 sotto il profilo della distribuzione delle concessioni per obiettivi di politica industriale. Essi mostrano, peraltro, come, a partire dall'esplosione della crisi epidemiologica, la distribuzione degli incentivi sia variata, dapprima per fronteggiare la situazione emergenziale e, più recentemente, per orientarsi verso obiettivi energetici e ambientali, peraltro anche improntati, in alcuni casi (ad esempio, in quello della misura "Mercato della Capacità"), ad una logica più di ammodernamento e sostenibilità del sistema di approvvigionamento energetico nazionale che non ad una logica di incentivo per sviluppo di attività imprenditoriali.

Tabella 2 - Distribuzione delle agevolazioni concesse per obiettivi di politica industriale 2018-2021 (milioni di euro)

Agevolazioni concesse	2018	2019	2020	2021
Calamità naturali	139,42	269,58	524,16	777,69
Contrasto alla crisi da Covid-19	-	-	2.096,97	4.384,93
Cultura e conservazione del patrimonio	99,20	70,30	78,54	116,02
Energia ed efficienza energetica	1.203,94	663,80	1.040,12	10.375,69
Esportazioni e internazionalizzazione	54,46	46,65	195,83	154,64
Formazione, occupazione e lavoratori svantaggiati	1.051,28	875,05	523,44	615,09
Ricerca, Sviluppo e Innovazione	1.396,62	1.226,69	880,08	1.229,41
Sostegno alle infrastrutture	275,41	404,64	479,04	699,78
Sostegno alle PMI	1.266,71	1.082,77	1.674,64	1.526,75
Sviluppo produttivo e territoriale	956,72	1.075,90	686,50	636,98
Tutela dell'ambiente	1.592,85	1.155,50	1.079,23	4.327,34
Altro	211,30	196,45	224,10	298,63
Totale	8.247,91	7.067,34	9.482,65	25.142,96

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Focalizzando l'attenzione sui risultati operativi delle imprese nazionali, la Figura 3 mostra l'andamento delle agevolazioni concesse con riferimento alle dimensioni di impresa: Piccola impresa, Media Impresa e Grande Impresa. Lo spaccato evidenzia una dinamica che ha portato nel 2021 ad una maggiore concentrazione delle risorse concesse verso la categoria della Grande Impresa.




Nell'ultimo anno di rilevazione la Grande Impresa è destinataria di 14,5 miliardi di euro circa di agevolazioni concesse, pari al 60% circa del totale (Figura 3.23 e 3.24). Inoltre, la Grande Impresa ha registrato un forte incremento rispetto al precedente anno, pari a quasi il 600%, ma ciò è dovuto principalmente all'operatività degli interventi nel settore dell'energia e dell'ambiente: basti pensare che la misura recante "Mercato della capacità" ha registrato esclusivamente nell'ultimo anno oltre 8,2 miliardi di agevolazioni concesse in favore della grande categoria dimensionale di impresa.

La restante parte degli impegni è invece destinata alle PMI (40% circa), in particolare alla Piccola Impresa (27%). Quest'ultima dimensione di impresa è risultata beneficiaria della maggior parte degli impegni nel triennio precedente (2018-2020).

Sul versante delle erogazioni (Figura 4) la Piccola Impresa è la categoria maggiormente beneficiaria della spesa nell'ultimo anno di rilevazione con un ammontare pari a quasi 3,7 miliardi di euro (68%): le PMI sono destinatarie complessivamente di circa l'83% delle erogazioni complessive.

Figura 4 - Agevolazioni concesse ed erogate per dimensione di impresa nel 2021 (milioni di euro)



La Tabella 3 mostra in valori assoluti la distribuzione delle agevolazioni concesse riferibili a ciascuna tipologia di agevolazione elencata, con dettaglio per livelli di governo. Per gli interventi delle amministrazioni centrali, l'ultimo anno di rilevazione fa osservare un impiego prevalente della "Sovvenzione/Contributo in conto interessi" con il 91% circa delle concessioni effettuate attraverso questa tipologia agevolativa. L'ammontare delle concessioni per questa forma agevolativa è prevalentemente concentrato a livello di amministrazioni centrali. La seconda forma agevolativa più utilizzata è l'"Agevolazione fiscale o esenzione fiscale" con il 6% del totale.

Tabella 3 - Agevolazioni concesse per tipologia agevolativa e livello di governo nel periodo 2018-2021 (milioni di euro)

		2018	2019	2020	2021
Agevolazione fiscale o esenzione fiscale	Amm. Centrale	1.064,44	876,61	1.011,80	1.495,86
	Amm. Regionale	0,00	5,60	29,47	12,01
Capitale di rischio	Amm. Centrale	80,22	81,35	136,59	7,93
	Amm. Regionale	9,32	29,65	15,35	15,63
Prestito/Anticipo rimborsabile	Amm. Centrale	62,80	42,99	298,56	557,36
	Amm. Regionale	46,38	42,89	358,50	107,28
Riduzione dei contributi di previdenza sociale	Amm. Centrale	37,21	37,21	37,21	37,21
	Amm. Regionale	1,44	1,44	1,44	1,44
Sovvenzione/Contributo in conto interessi	Amm. Centrale	4.324,82	3.708,00	3.616,56	19.265,92
	Amm. Regionale	2.621,28	2.247,03	3.806,28	3.616,61

Fonte: Ministero delle imprese e del made in Italy - Elaborazioni dati RNA

Valutazione delle misure di incentivo

Al fine di attuare l'opera di razionalizzazione prevista dal presente schema di disegno di legge, un ruolo importante sarà svolto dall'attività di valutazione delle misure di incentivo esistenti.

Tale attività assume rilievo, in tale contesto, sia in chiave di orientamento nell'opera di razionalizzazione dell'offerta di incentivi, sia in quanto il suo rafforzamento costituisce uno degli obiettivi della riforma, dovendo la valutazione divenire immanente e strutturale nelle iniziative di incentivazione. Tanto che essa, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di disegno di legge, figura tra i principi fondamentali che devono sorreggere la politica di incentivazione.

Proprio in relazione all'esigenza di provvedere a tale significativa attività di valutazione, peraltro, lo schema di disegno di legge prevede una specifica dotazione finanziaria, che viene destinata alle attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste, anche considerando che la valutazione di efficacia, in senso proprio, costituisce un'operazione di ricerca e di analisi economica articolata, che implica la raccolta di ingenti quantità di dati e informazioni e l'utilizzo di avanzati modelli quantitativi di analisi contro-fattuale, strumenti statistici ed econometrici, che, in questo caso, richiedono un'applicazione riferita a regimi di sostegno variegati, che devono tenere conto degli specifici ambiti, caratteristiche e finalità dello specifico regime..

Ciò premesso, benché la valutazione, per quanto detto, sia un'attività affidata al Legislatore delegato e, per la sua estensione ed articolazione, esula dalla presente rappresentazione, di seguito si riportano i contenuti di alcuni studi condotti su rilevanti strumenti di agevolazione:

1. Il sostegno alla nascita di nuove imprese innovative tramite lo strumento Smart & Start Italia
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/Valutazioni_Esiti
Report Finale di Valutazione_.pdf
2. Contratti di Sviluppo (Valutazione del Grande Regime di aiuto SA.48248, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a del Regolamento UE n. 651/2014)
Valutazione dell'efficacia e dell'impatto del regime di aiuto "Contratti di Sviluppo"
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/Valutazioni_Esiti
Report finale (.pdf) a cura di ECOTER
3. Public credit guarantees and financial additionalities across SME risk classes - Emanuele Ciani, Marco Gallo and Zeno Rotondi – (febbraio 2020):
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2020/2020-1265/en_Tema_1265.pdf
4. Public guarantees on loans to SMEs: an RDD evaluation - Guido de Blasio, Stefania De Mitri, Alessio D'Ignazio, Paolo Finaldi Russo and Lavina Stoppani – (aprile 2017):
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2017/2017-1111/en_tema_1111.pdf
5. Public guarantees and credit additionality during the Covid-19 pandemic - Giuseppe Cascarino, Raffaele Gallo, Francesco Palazzo and Enrico Sette:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2022/2022-1369/en_tema_1369.pdf?language_id=1
6. Valutazione del regime di aiuti attuato mediante l'intervento agevolativo denominato "beni strumentali – Nuova Sabatini"
Rapporto di valutazione - Agosto 2020

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Report_finale_2020_NS.pdf

Spunti possono trarsi anche da relazioni di valutazione realizzate rispetto ad incentivi meno recenti e dall'esperienza maturata sugli stessi:

7. Gli incentivi alle attività produttive - Effetti della L. 46/82 sull'innovazione e sull'industrializzazione dei prototipi di ricerca - Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per l'incentivazione delle Attività Imprenditoriali:
<https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/monografiaL46.pdf>
8. Valutazione degli esiti volta ad indagare l'efficacia degli interventi e l'efficienza degli strumenti attuativi nell'ambito dei "Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione realizzati a valere sulla legge 46/1982, finanziati nell'ambito del PON Ricerca e Competitività FESR 2007-2019.- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Vision & Value:
https://www.ponic.gov.it/sites/PON/Valutazioni_Esiti
9. Evaluating the impact of investment incentives: the case of Italy's law 488/1992 Raffaello Bronzini, Guido de Blasio (marzo 2006): https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2007-valutazione-aiuti-impr/1_Evaluating_the_impact.pdf?language_id=1
10. Gli incentivi alle attività produttive Effetti della Legge 488/92 su natalità e mortalità delle nuove imprese - Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per l'incentivazione delle Attività Imprenditoriali:
<https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/monografia-legge-488.pdf>

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli interventi previsti dal disegno di legge, in gran parte oggetto di delega legislativa, sono funzionali alla creazione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi, con un maggiore orientamento della spesa pubblica dedicata e modalità di azione più efficaci. Per raggiungere tale risultato, l'opera del Governo dovrà rivolgersi;

- a) alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi;
- b) all'armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi".

Ai predetti obiettivi, di carattere generale, corrispondono una serie di obiettivi più specifici - che si riflettono nei criteri di delega elaborati. In particolare:

- a) la razionalizzazione dovrà mirare alla concentrazione dell'offerta di incentivi - superando l'attuale sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico - e a individuare modalità di programmazione degli interventi, assicurando anche il coordinamento con il livello regionale. Da tale razionalizzazione resteranno escluse, in ragione delle relative

peculiarità, le misure di incentivazione nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e acquacoltura;

- b) la messa a punto del “codice degli incentivi” dovrà migliorare la qualità della regolazione degli interventi e rendere più efficace e rapida la gestione degli stessi. In tale contesto si mira anche a rafforzare la valutazione di efficacia degli interventi nonché la comunicazione degli stessi, con valorizzazione degli strumenti digitali.

Un alleggerimento del carico burocratico e procedimentale, nonché un miglioramento della strumenti di conoscibilità delle misure, è perseguito, infine, anche attraverso i circoscritti interventi di carattere immediatamente dispositivo previsti dall’articolo 7 dello schema di disegno di legge, relativi alla riduzione degli oneri di trasparenza rispetto ai benefici corrisposti, alla revisione degli strumenti di pubblicità legale relativi ai bandi agevolativi e alla predisposizioni di protocolli tra amministrazioni per l’accelerazione dei procedimenti di controllo sui beneficiari delle agevolazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Ai fini della valutazione dell’impatto prodotto dal presente intervento, anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi sopra detti, saranno assunti tendenzialmente indicatori fondati sui seguenti elementi, che potranno essere ulteriormente affinati, nonché riferiti a specifici dati quantitativi, in esito alla realizzazione degli interventi affidati al Governo:

- n. degli interventi attivati rapportato ad un medesimo importo della spesa pubblica
(l’indicatore potrà consentire una misurazione della riduzione, in un’ottica di concentrazione, delle misure di sostegno alle imprese);
- percentuale di riconduzione delle nuove misure attivate ai modelli di intervento (“regimi tipo”) definiti per effetto della riforma
(l’indicatore potrà consentire una misurazione dell’efficacia della sistematizzazione e generalizzazione dei modelli d’intervento);
- distribuzione territoriale, ad esempio, n. delle imprese beneficiarie rispetto al totale delle imprese attive su un dato territorio considerato
(l’indicatore permetterà di valutare l’equa distribuzione sul territorio anche in relazione agli obiettivi di coesione);
- tempi medi dell’iter agevolativo, in relazione all’articolazione per fasi e per tipologia di procedura
(l’indicatore consentirà una misurazione della riduzione, in un’ottica di efficientamento delle procedure, dei tempi di attraversamento);
- n. di strumenti funzionali alla valutazione attivati
(l’indicatore potrà consentire di verificare l’effettiva introduzione di un sistema di valutazione di efficacia degli interventi);
- n. di canali digitali di comunicazione, di soluzioni digitali e cooperazioni applicative attivati nei moduli procedimentali
(l’indicatore intende misurare l’attivazione di strumentazione idonea ad incrementare l’efficienza e la riduzione degli oneri amministrativi e gestionali tramite adesione a soluzioni digitali);

Al fine di operare una valutazione degli effetti della riforma sulla base dei predetti elementi, potranno assumersi dati “*ante*” e dati “*post*” riforma. A tal fine, per poter operare un adeguato confronto, dovrà attendersi il decorso di un periodo minimo dall’entrata a regime della riforma stessa, atto a consentire l’effettivo dispiegamento di efficacia delle innovazioni introdotte. Un orizzonte temporale congruo può essere indicato nel decorso di 3 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L’opzione zero, consistente nel mantenimento dello status quo, non è stata ritenuta percorribile, risultando necessario, per la rimozione dei diversi limiti di efficacia dell’attuale sistema degli incentivi, un ampio intervento di carattere legislativo. Inoltre, l’opzione regolatoria deriva da un’espressa indicazione contenuta nel DEF approvato nell’aprile 2022.

L’opzione 2 preferita (intervento legislativo) include una normazione diretta e il conferimento di una delega legislativa, entrambe potenzialmente attuabili nel quadro normativo di riferimento. Per la maggior parte degli obiettivi di riforma previsti, si è ritenuta maggiormente percorribile, in relazione alla complessità e al tecnicismo delle questioni da affrontare, la tecnica della delega legislativa, demandando a decreti legislativi successivi l’effettiva specifica attuazione e regolamentazione delle singole fattispecie. Solo per puntuali disposizioni si è optato per una normazione diretta, con innovazioni applicabili dalla data di entrata in vigore della legge.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari.

I vantaggi derivanti dall’iniziativa in commento si riversano principalmente sulle imprese destinatarie delle misure incentivanti, le quali beneficeranno di un sistema uniformato, semplificato e maggiormente accessibile.

Se i beneficiari finali della riforma sono costituiti dalle imprese, l’intervento si rivolge in primo luogo alle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, responsabili di misure di aiuto in favore delle stesse imprese nonché ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti.

In relazione al livello di governo regionale, il disegno di legge (articolo 9) specifica, per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esse applicano le disposizioni della presente legge nei limiti in cui sono compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Un’applicazione più efficace delle norme in materia di benefici incentivanti, impattando in modo positivo sugli operatori economici e le amministrazioni pubbliche, si risolve in ultima analisi in elemento di efficientamento dell’ordinamento tutto, con effetti positivi sull’intera collettività.

In via generale, l’impatto atteso dalla riforma è dato dal miglioramento dell’intervento pubblico in materia, che potrà contare su un quadro organico per l’attivazione e la gestione delle misure di incentivazione. A tale impatto atteso concorrono i singoli interventi previsti, che perseguono risultati più specifici, pur non immediatamente o specificamente quantificabili o riferibili a predeterminati strumenti agevolativi, stante il riordino complessivo della materia ancora da realizzare. Di seguito alcuni elementi di valutazione dell’impatto dei diversi interventi.

Razionalizzazione dell’offerta di incentivi:

L’intervento sarà operato tramite esercizio della delega legislativa.

La razionalizzazione, operata previa ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, potrà comportare la riduzione del numero degli incentivi e la generalizzazione di modelli di intervento, in particolare nel caso di misure che si prestano a fungere da “regimi tipo”, nel cui ambito ricondurre forme di sostegno specifico. L’intervento consentirà di porre rimedio alla sovrapposizione tra misure e di operare una selezione di incentivi ordinati tenendo conto degli obiettivi specifici di sostegno, conseguendo in fine un **migliore orientamento della spesa pubblica per gli incentivi**.

Concorre, altresì, a tale orientamento, anche in relazione al previsto coordinamento con il livello regionale, il criterio di programmazione degli interventi incentivanti.

La programmazione garantirà, inoltre, anche una maggiore **certezza per i beneficiari** in merito al sostegno pubblico attivabile.

Codice degli incentivi

L’intervento sarà operato tramite esercizio della delega legislativa.

L’opera di riordino prevista in tale contesto avrà impatto sia sui procedimenti agevolativi, sia sulla strumentazione tecnica.

In relazione al primo profilo, l’intervento comporterà una standardizzazione dei contenuti minimi dei bandi e la revisione, in chiave anche di semplificazione e aggiornamento, della vigente disciplina in materia di procedimenti amministrativi, i cui principi sono dettati, in modo particolare, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”; il codice dovrà anche armonizzare e coordinare al suo interno le norme disperse in altre fonti normative.

In relazione alla strumentazione tecnica, saranno valorizzate, nell’attuazione della delega, le infrastrutture e soluzioni tecnologiche funzionali alla pianificazione, alla gestione e alla comunicazione e informazione dei beneficiari, nonché al monitoraggio e alla valutazione degli interventi. L’attività di valutazione delle misure di incentivo dovrà, inoltre, essere disciplinata e rafforzata definendo disposizioni pertinenti applicabili agli interventi di maggiore rilevanza.

L’intervento produrrà un **miglioramento della qualità della regolazione, tempi di attraversamento più contenuti** nel contesto dei procedimenti agevolativi e un **alleggerimento degli oneri amministrativi** anche a carico dei beneficiari. Il rafforzamento delle attività di valutazione contribuirà anch’esso ad un **migliore orientamento** degli interventi e della spesa dedicata. Infine, gli strumenti di comunicazione contribuiranno a rendere i destinatari più consapevoli, realizzando uno dei presidi atti a favorire la **certezza per i beneficiari** in merito al sostegno pubblico attivabile.

Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi

Nel contesto dell’articolo 7, sono previsti alcuni interventi immediati, non oggetto di specifici criteri di delega.

La norma, in particolare, in tale contesto, stabilisce:

- semplificazioni in materia di obblighi di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche (in particolare recate dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e a carico dei beneficiari di erogazioni pubbliche (in particolare recate all’articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 4 agosto 2017, n. 124). Detta semplificazione è resa possibile attraverso la valorizzazione delle funzioni per la trasparenza svolte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ed è limitata, pertanto, alle fattispecie di aiuto ivi previste;

- semplificazioni in materia di pubblicità legale delle misure di incentivo, che si prevede assicurata dalla pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma incentivi.gov.it., con residua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina delle misure e l’accesso alle medesime, nonché sulle relative modificazioni.

- semplificazione e accelerazione dei procedimenti di controllo dei requisiti delle imprese destinatarie di incentivi, con la stipula di protocolli tra le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli.

Le semplificazioni proposte impatteranno, pertanto, sulle procedure e gli adempimenti connessi all'attivazione delle misure agevolative, consentendo un **alleggerimento degli oneri amministrativi** e un **accelerazione delle tempistiche procedurali**.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo garantisce un'applicazione uniforme del sistema degli incentivi favorendo lo sviluppo del mercato, con particolare attenzione alle imprese del Mezzogiorno. Infatti, attraverso la delega volta alla razionalizzazione degli strumenti agevolativi sarà favorito il perseguimento di obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nonché uno sviluppo armonico e omogeneo e un riequilibrio degli *assets* produttivi a livello nazionale. Di tali effetti beneficeranno in primo luogo le PMI, che costituiscono destinatari privilegiati delle misure di incentivo.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli interventi di cui al presente provvedimento consentiranno un'applicazione uniforme delle norme in materia di incentivi, consentendo a tutte le imprese coinvolte di ricorrere più agevolmente e consapevolmente ai benefici incentivanti previsti. Si garantisce quindi un mercato concorrenziale più consapevole, in cui le imprese saranno in grado di pianificare le proprie scelte di investimento, in virtù della maggiore stabilità delle norme di riferimento e di una politica di incentivazione improntata a criteri di programmazione. L'utilizzo di incentivi finalizzati all'incremento degli investimenti produttivi comporterà uno sviluppo in relazione alla stabilizzazione delle imprese esistenti e alla creazione di nuove entità produttive sia come indotto sia come effetto emulativo.

Inoltre, la standardizzazione di diversi aspetti delle procedure agevolative garantirà un più agevole controllo sul rispetto dei vincoli connessi alla tutela della concorrenza, ad esempio favorendo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

C. Oneri informativi

Per effetto degli interventi di semplificazione da realizzare in attuazione della delega, potrà essere conseguita una riduzione degli oneri informativi previsti a carico delle imprese nell'ambito dei procedimenti agevolativi, anche attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli interventi risultano in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e della concorrenza, prefiggendosi di attuare generali obiettivi di crescita e sviluppo e di coesione territoriale pienamente coerenti con le politiche europee, peraltro individuati anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concordato con la Commissione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Come detto (cfr. sez. 3) e come emerge dall'articolazione degli elementi evidenziati nei precedenti paragrafi della presente sez. 4, l'opzione 2 appare quella più adeguata al conseguimento degli obiettivi generali e specifici della riforma.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle misure previste sarà realizzata in larga parte attraverso l'adozione dei decreti legislativi emanati in forza della delega prevista dalla proposta normativa in esame, che potranno eventualmente prevedere la predisposizione di specifici ulteriori strumenti utili alla realizzazione delle innovazioni apportate. I decreti legislativi adottati entro i limiti temporali della delega, potranno essere oggetto di interventi integrativi e modificativi del Governo, nel rispetto della medesima procedura e dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi.

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato con ampio confronto tra le amministrazioni interessate. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy – individuato, in ragione delle relative competenze istituzionali - come amministrazione proponente nell'adozione dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della riforma – ha tenuto diverse riunioni tecniche con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli altri Ministeri interessati alla materia.

Ulteriori e ancora più estesi confronti si svolgeranno nel prossimo periodo per la messa a punto dei decreti legislativi, confronti che coinvolgeranno, altresì, il livello territoriale, stante anche l'iter di adozione dei medesimi decreti, nel cui ambito è prevista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le rappresentanze associative delle imprese e tutti gli stakeholders interessati.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'efficacia delle soluzioni adottate sarà oggetto di controllo, monitoraggio e valutazione attraverso l'applicazione degli indicatori di cui al paragrafo 2.2 e con le tempistiche ivi previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione:

- a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
- b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
- c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) il principio della digitalizzazione e della semplicità delle procedure, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione.

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di

disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura;
- b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato « codice degli incentivi ».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 del presente articolo e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, il Governo provvede all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione e all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

- 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;
- 2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
- 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;
- 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento

energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

1) gli obiettivi strategici di sviluppo;

2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;

3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;

4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Art. 5.

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

- 1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;
- 2) contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
- 3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
- 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;
- 5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
- 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
- e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
- g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;
- h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Art. 7.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuative, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.
2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione

da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « , a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza » sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1.2.2. Relazione 571 e 607-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 571 e 607-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Relatore PAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (n. 571)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** di concerto con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (n. 607)

d'iniziativa dei senatori **CATALDI**, **Sabrina LICHERI**, **NAVE** e **NATURALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2023

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 571

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, le disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché le disposizioni sui termini di delega in materia di attività economiche. Durante l'esame in Commissione sono state apportate numerose modifiche, frutto del lavoro collettivo delle forze di maggioranza e di opposizione; si è scelto infatti un metodo di lavoro che puntasse ad individuare gli elementi comuni tra gli emendamenti di tutti i Gruppi, onde poterli approvare in testi concordati e identici tra loro.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. In Commissione è stato approvato un emendamento che ha precisato l'ambito della delega, che include anche gli incentivi di carattere fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo, demandata alla disciplina di settore.

L'articolo 2 - arricchito durante l'esame in sede referente - identifica i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega: stabilità nel tempo e adeguatezza, programmazione degli interventi, misurabilità dell'impatto, coordinamento per evitare la sovrapposizione, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità e uniformità delle procedure (anche con riferimento agli

interventi cofinanziati dai fondi europei), coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale onde garantire la competitività del sistema economico nazionale, possibilità per i professionisti di usufruire di specifiche misure incentivanti, ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, con l'esclusione degli incentivi per i settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi, nel rispetto delle diverse realtà territoriali. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un codice.

L'articolo 4 elenca i principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di una serie di criteri, che la Commissione in sede referente ha ampliato; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*. In tale ambito, la Commissione ha approfondito sia le finalità delle misure di incentivazione - tra cui ha inserito il sostegno al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla sostenibilità ambientale - sia i criteri a base della sistematizzazione degli incentivi, in rapporto ad una molteplicità di fattori, tra cui ha aggiunto le dimensioni di impresa, il ricorso a strumenti automatici, l'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali per superare il fenomeno del cosiddetto *click day* nell'assegnazione degli incentivi.

L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali. Le eventuali soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire alle amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa.

L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico « codice degli incentivi ». Si prevede che: siano definiti i contenuti minimi dei bandi; siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese; siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; sia assicurata la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni; sia attribuita natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi; siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro giovanile e femminile nonché il sostegno alla natalità; siano coinvolte le associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi.

L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, differisce i termini della delega sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, di cui alla legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), allineando tutti gli schemi di decreto legislativo al termine finale di ventiquattro mesi. Si tratta di aspetti complementari rispetto alla delega oggetto del provvedimento in esame, in quanto concernono, fra l'altro, il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, l'individuazione, la trasparenza e la conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it ». Si prevede inoltre la stipula di protocolli tra i Dicasteri delle imprese e del lavoro, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, per il rilascio accelerato delle certificazioni, onde velocizzare la concessione e l'erogazione degli incentivi, nonché per consentire alle imprese di avviare la procedura di verifica della regolarità contributiva quindici giorni prima rispetto alla scadenza del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, indicando la corrispondente fonte di copertura.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Relatore, Paroli

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge n. 571

30 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità che, in sede di esercizio della delega, i decreti legislativi che intervengono nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si limitino a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la disciplina della normativa di dettaglio.

su emendamenti approvati

18 luglio 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

26 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio scorso, riferiti al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1° agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, riferiti al decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Campione)

sul disegno di legge n. 571 e sugli emendamenti

27 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)

sui disegni di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;

la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;

gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di nove articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che:

il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;

il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;

il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera *e*), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'importanza di un'attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della

base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del progetto di legge sulla riforma fiscale (atto Camera n. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea

sugli emendamenti

28 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 571

(Estensore: Ambrogio)

17 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno comunque sulle risorse finanziarie stanziata per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere *g*) e *h*) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o analogo meccanismo premiale;

per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica *Incentivi.gov.it* e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1 del suddetto articolo, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto

previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma *Incentivi.gov.it*, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge di delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo;

per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;

in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziate per lo specifico intervento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle Commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati.

su emendamenti

(Estensore: Calandrini)

4 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Ambrogio)

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: « Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;" ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54.

12 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.61 e 6.54.

18 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

26 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, lettera *f*), dopo le parole: "procedure" inserire le seguenti: ", anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure" ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

2 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 26 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, dopo la lettera *h*) inserire la seguente: "*h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto" ».

DISEGNO DI LEGGE N. 571

D'iniziativa del Governo

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, **nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione**, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché

strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti;

d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo

rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. **La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.**

2. *Identico.*

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, **il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:**

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori **specifici per le diverse tipologie di incentivo**, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) *identica;*

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, **anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;**

d) *identica;*

effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

f) il principio della digitalizzazione e della semplicità delle procedure, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori;

g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione.

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un **quadro** organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri

e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori **e delle imprenditrici**, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

f) il principio della digitalizzazione e della semplicità **e uniformità** delle procedure **anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei**, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori **e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure;**

g) *identica;*

h) *identica ;*

i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;

l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un **sistema** organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. *Identico:*

direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato « codice degli incentivi ».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e **ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;**

b) *identica.*

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento **al decreto legislativo recante il codice degli incentivi**, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. *Identico.*

vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, il Governo provvede all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione e all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitano o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega **di cui** all'articolo 3, **comma 2, lettera a)**, il Governo **si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2**, ai seguenti principi e criteri direttivi **specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:**

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, **al lavoro, all'occupazione, alla qualificazione professionale dei lavoratori**, alla formazione e all'innovazione e **alla sostenibilità ambientale**, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e **la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione**, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e **alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;**

2) *identico;*

3) *identico;*

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

4) *identico*;

5) alle forme delle misure di incentivazione;

5) alle forme delle misure di incentivazione, **anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;**

6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

b) *identico*;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

1) *identico*;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, **da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati** ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno

c) *identica*.

tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
- 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
- 3) il cronoprogramma di massima relativo

all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Art. 5.

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di

Art. 5.

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, **ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali**, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), **anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza**, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, **attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:**

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi **generali** di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento,

riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;

2) contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;

5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

d) implementazione di soluzioni tecnologiche,

i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) *identico*:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, **con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;**

2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) *identico*;

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie **e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;**

5) *identico*;

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, **di** strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) *identica*;

d) *identica*;

anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera *c*) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;

g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;

h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Art. 7.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, **anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;**

f) *identica;*

g) *identica;*

h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità **del lavoro giovanile** e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

***i*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.**

Art. 7.

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle

periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « , a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza » sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di

imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **sentiti** l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE)**, nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui **al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015**, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.**

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di cui all'articolo **8**, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne

concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 607

d'iniziativa dei senatori Cataldi ed altri

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l'aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. *Identico.*

Art. 10.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e **quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa** si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione **anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire un quadro normativo organico in materia di incentivi mediante la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti e finalizzato a rafforzare la capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

b) armonizzare, aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'erogazione degli incentivi mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti digitali attraverso il potenziamento e l'ampliamento della piattaforma « incentivi.gov.it », al fine di garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione;

2) lo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;

3) la definizione di strumenti standardizzati per la modulistica e le attività di attuazione delle attività connesse alle agevolazioni;

c) adottare interventi finalizzati a promuovere gli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone;

d) prevedere l'adozione di misure che favoriscano il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, attraverso l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio;

e) prevedere specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;

f) prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle misure agevolative e dell'impatto sul tessuto economico, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

1) numero delle imprese insediate;

2) occupazione creata;

3) volume d'affari;

4) entità dei benefici fruiti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi trasmessi nello stesso periodo. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere

comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

1.2.3. Testo correlato 571 e 607-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Nn. 571 e 607-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(RELATORE PAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (n. 571)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (n. 607)

d’iniziativa dei senatori CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE e NATURALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2023

del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 571

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.».

1.2 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge», inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.».

1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola "revisione", inserire le seguenti: "e la semplificazione".

1.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita" inserire la seguente: "sostenibile" e dopo le parole: "di piena coesione sociale, economica" inserire le seguenti: ", ambientale".

1.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "per la definizione di un sistema degli incentivi alle imprese" inserire le seguenti: "erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio".

1.100/1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è volta a favorire» e le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES).».

1.100/2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Ritirato

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è volta a promuovere» e le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati favorire l'inse-diamento delle imprese e lo sviluppo degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone logistiche semplificate (ZLS).».

1.100/3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;».

1.100/4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica.».

1.100/5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1:*

1) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «*b-bis*) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;»

2) *dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:* «*g-bis*) il principio del rafforzamento della competitività e della crescita dimensionale dell'impresa;
g-ter) il principio del sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;

g-quater) il principio della crescita occupazionale e del miglioramento delle competenze;»

3) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:* «*f-bis*) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone;».

b) *All'articolo 6, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:* «*h-bis*) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta.»

1.100/6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» *aggiungere le seguenti* «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere la seguente: «*3-bis*) allo sviluppo economico del Mezzogiorno e alla riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese fina-

lizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES);»

1.100/7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;».

1.100/8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;».

1.100/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli».

1.100/10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale» con le seguenti: «gli incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative al fine di rafforzare il loro apporto allo sviluppo di tali imprese» e sopprimere le parole da: «fatta salva» fino a: «di settore».

1.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore».

Art. 2

2.1

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega».

2.2

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:».

2.3 (testo 2) [id. a 2.22 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».

2.4

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali;».

2.5

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo».

2.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione ex ante, in itinere ed ex post, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative»

2.7

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) principio della sostenibilità competitiva delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, nel processo di valutazione ex ante per il potenziamento delle capacità e il sostegno alla transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, nonché per migliorare l'accesso al mercato e ai finanziamenti;

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: " valutazione ex ante", inserire le seguenti: " anche attraverso il completamento dello SME test».

2.8

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;».

2.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis)il principio dell'adeguatezza e della continuità finanziaria delle risorse destinate alle misure di incentivazione, assicurando nel tempo la dotazione finanziaria necessaria a tale scopo ed evitando il ricorso a strumenti e procedure ad esito incerto e casuale;"

2.10

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;».

2.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nell'ambito economico" inserire le seguenti: "e ambientale"

e dopo le parole: "in termini di obiettivi socio-economici" inserire le seguenti: "e ambientali".

2.12

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI, SIRONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.».

2.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,».

2.14

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali.».

2.15

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione.».

2.16

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi socio-economici raggiunti", aggiungere le seguenti: ", con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance".

2.17

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione in itinere ed ex post consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi».

2.18 (testo 2) [id. a 2.27 (testo 2)]

BIANCOFIORE, BORGHESE

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».

2.19

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

2.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;"

2.21

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;"

2.22 (testo 2) [id. a 2.3 (testo 2)]

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».

2.23

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi».

2.24

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;"

2.25

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;"

2.26

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "il principio dell'agevole conoscibilità" aggiungere le seguenti: ", attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente,".

2.27 (testo 2) [id. a 2.18 (testo 2)]

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».

2.28

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "semplicità" inserire le seguenti: " e uniformità".

2.29

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile," inserire le seguenti: "gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e".

2.30 (testo 2)

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Ritirato

All'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».

2.31 (testo 3) [id. a 2.32 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.32 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.33 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3)]

NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e do-

po le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.34

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone."

2.35

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Ritirato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "ampia coesione sociale, economica" inserire la seguente: ", ambientale" e dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile".

2.36

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.37

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis)il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»

2.38 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Ritirato

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori,".

2.39

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis)il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;"

2.40

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» sono aggiunte le seguenti: «e delle nuove imprese;»

2.41

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "crescita economica" inserire la seguente: ", ambientale".

2.42

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.43

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.44 (testo 2) [id. a 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2)]

ROSSO, SILVESTRO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

2.45 (testo 2) [id. a 2.44 (testo 2), 2.46 (testo 2)]

MARTELLA, BASSO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

2.46 (testo 2) [id. a 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2)]

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

2.47

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione dei distretti digitali industriali e delle filiere ad alto valore aggiunto per lo sviluppo dell'insieme delle imprese aderenti, al fine di accelerare il dialogo all'interno delle catene del valore della stessa filiera, ovvero con la collettività di soggetti esterni, utilizzando la leva dell'incentivo per favorire gli investimenti indirizzati: (i) alla condivisione di soluzioni di automazione, (ii) all'interoperabilità dei sistemi, (iii) alla manutenzione in tempo reale, (iv) alla gestione della logistica, (v) alle soluzioni di intelligenza artificiale per digitalizzare la gestione dati.»

2.48

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis). il principio della programmazione degli interventi di incentivazione in relazione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.»

2.49

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti.»

2.50 (testo 2)

CROATTI, NAVE, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.51 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.52 (testo 2)

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, MURELLI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.53

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale.»

2.54

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.55

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

2.56

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

2.57

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.58

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.59

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle zone franche anche come leva per l'attrazione degli investimenti da parte delle imprese in ricerca e sviluppo.»

2.60 (testo 2)

BIANCOFIORE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.61

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.".

2.62

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

2.63

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

Art. 3

3.1

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico».

3.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole "alle imprese", inserire le seguenti: ", ivi inclusi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i soggetti che perseguono le finalità previste dagli incentivi stessi,".

3.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "a far fronte agli specifici fallimenti del mercato," aggiungere le seguenti: "al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,"

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione" aggiungere le seguenti: "il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli".

3.4 (id. a 3.5)

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti: ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese".

3.5 (id. a 3.4)

ROSSO, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese."

3.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti" aggiungere le seguenti: "fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3".

3.7

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»

3.8

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;»

3.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;".

3.10 (testo 2)

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;".

3.11

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) razionalizzare e armonizzare la disciplina degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dalle imprese e dai professionisti, includendo esplicitamente i beni strumentali in locazione finanziaria;».

3.12

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «incentivi alle imprese» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli incentivi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura,».

3.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

3.14

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CATALDI, SIRONI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

3.15

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI, SIRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) completare la piena interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni.»

3.16

ROSSO, SILVESTRO

Decaduto

Al comma 3, dopo le parole "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale," inserire le seguenti: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,".

3.17 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

Decaduto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.18

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.19

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato».

3.20

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

3.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* i decreti legislativi, di cui al comma 1, introducono nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi comunitari prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio, a misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da combustibili fossili."

Art. 4

4.1 (testo 2) [id. a 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2)]

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.2 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 2)]

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.3 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;"

4.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a)ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;"

4.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: "ricognizione" aggiungere le seguenti: ", coordinamento, anche con gli incentivi regionali,"

4.7 (testo 2) (id. a 4.13)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione," inserire le seguenti: "alla sostenibilità ambientale".

4.8 (testo 2) (id. a 4.77)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori,".

4.9

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione."

4.10

NAVE, DI GIROLAMO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e all'innovazione,» inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale,";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica,» inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere,»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

4.11

FREGOLENT

Respinto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti: "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.

4.12

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» aggiungere le seguenti parole: «in particolare destinando specifica attenzione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo,».

4.13 [id. a 4.7 (testo 2)]

NAVE, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» inserire le seguenti: «alla sostenibilità ambientale.».

4.14

ROSSO, SILVESTRO

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e alle diverse dimensioni d'impresa con riferimento alla definizione di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e d'impresе a media capitalizzazione dell'Unione europea."

4.15 (testo 2) [id. a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2)]

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.16 (testo 2) [id. a 4.15 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2)]

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.17 (testo 2) [id. a 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2)]

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.18 (testo 2) [id. a 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2)]

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.19 (testo 2) [id. a 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.22 (testo 2)]

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: "2-bis) alle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica,

industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;"

4.21

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».

4.22 (testo 2) [id. a 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2)]

BIANCOFIORE, BORGHESE

Accolto

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.23

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»

4.24

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».

4.25

BIANCOFIORE

Decaduto

Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «l'innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «, l'industria del turismo».

4.26 (id. a 4.27, 4.28, 4.29, 4.30)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.27 (id. a 4.26, 4.28, 4.29, 4.30)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.28 (id. a 4.26, 4.27, 4.29, 4.30)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.29 (id. a 4.26, 4.27, 4.28, 4.30)

SILVESTRO, ROSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri, inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,"

4.30 (id. a 4.26, 4.27, 4.28, 4.29)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri» inserire le seguenti: «,il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.31

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» aggiungere le seguenti parole: «la diffusione di modelli di gestione manageriale di impresa».

4.32 (testo 2)

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Ritirato

Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: «parità di genere» inserire le seguenti: «e del welfare aziendale e contrattuale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, anche per il tramite di enti bilaterali, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo, anche nazionale o territoriale, o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori».

4.33 (testo 2) [id. a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2)]

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.34 (testo 2) [id. a 4.33 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2)]

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.35 (testo 2) [id. a 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2)]

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.36 (testo 2) [id. a 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.37 (testo 2)]

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.37 (testo 2) [id. a 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2)]

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.38 (id. a 4.40)

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto

di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare;».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-bis dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto.».

4.39

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.»

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-bis, dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge.».

4.40 (id. a 4.38)

ROSSO, SILVESTRO

Decaduto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-bis)alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-bis dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto".

4.41

DAMIANI, SILVESTRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-bis) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.42

MAFFONI, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, POGLIESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 aggiungere il seguente: «5-bis) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo;».

4.43

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.44 (id. a 4.45, 4.46, 4.48)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.45 (id. a 4.44, 4.46, 4.48)

SILVESTRO, ROSSO

Decaduto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.46 (id. a 4.44, 4.45, 4.48)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.47

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.48 (id. a 4.44, 4.45, 4.46)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.49 (id. a 4.51)

MAFFONI, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, POGLIESE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, aggiungere il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo;».

4.50

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, è aggiunto il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo».

4.51 (id. a 4.49)

DAMIANI, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.52

FREGOLENT

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.53 (testo 2) [id. a 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78, 4.79]

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.54 (testo 2) [id. a 4.53 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78, 4.79]

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.55 (testo 2) [id. a 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78, 4.79]

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.56 (testo 2) [id. a 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.78, 4.79]

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.57

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) alla capacità di dotarsi di strumenti di misurazione e di valutazione delle prestazioni attuate in altri Paesi dell'Unione europea;».

4.58

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «future e potenziali,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

4.60

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

4.61

BIANCOFIORE

Assorbito

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: «2-bis) il riconoscimento del principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».

4.62

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;

b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di pos-

sibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»

4.63

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: "strategici di sviluppo" inserire la seguente: "sostenibile;".

4.64

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Assorbito

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, verificando con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari, anche al fine di superare la prassi applicativa del ricorso a procedure informatizzate per le quali l'accettazione delle domande di ammissione alle agevolazioni segue il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione.».

4.65 (id. a 4.66, 4.67, 4.68)

SILVESTRO, ROSSO

Decaduto

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.66 (id. a 4.65, 4.67, 4.68)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.67 (id. a 4.65, 4.66, 4.68)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.68 (id. a 4.65, 4.66, 4.67)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

4.69

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipula-

zione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.70

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) previsione del riconoscimento delle misure di incentivazione all'esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell'Amministrazione responsabile, con successiva fruizione dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta, fruibile da parte delle imprese beneficiarie senza la presentazione di un'apposita istanza preventiva."

4.71 (id. a 4.72)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predet-

to allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.72 (id. a 4.71)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.73

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".

4.74

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".».

4.75

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

4.76

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

4.77 [già 2.38 (testo 2), id. a 4.8 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori,".

4.78 [già 3.10 (testo 2), id. a 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.79]

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;".

4.79 [già 7.8 (testo 2), id. a 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78]

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

Art. 5

5.1 (testo 2) [id. a 5.2 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «soluzioni di raccordo» inserire le seguenti: «, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,».

5.2 (testo 2) [id. a 5.1 (testo 2)]

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «soluzioni di raccordo» inserire le seguenti: «, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,».

5.3

BIANCOFIORE

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «l'integrazione con gli interventi regionali» inserire le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un Fondo ispirato agli indirizzi dei FESR su base regionale».

5.4

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'integrazione dei sistemi informatici e dei sistemi di rendicontazione e pagamento.».

5.5

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario».

5.6

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

Art. 6

6.1 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole : «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza.».

6.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'ambito del codice degli incentivi," inserire le seguenti: "i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,".

6.3

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i procedimenti amministrativi», inserire le seguenti: «, con stessi criteri e procedure di valutazione, rendicontazione e pagamento con tempi certi e definiti.».

6.4

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi

e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

6.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: ", inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,";

b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali;"

c) alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;".

6.6

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,».

6.7

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese».

6.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "i motivi di esclusione" inserire le seguenti: "specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e".

6.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla parola: "revisione" premettere le seguenti: "semplificazione, armonizzazione," e dopo il numero 2), aggiungere il seguente: "2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;"

6.10

DAMIANI, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1), alla parola: «riduzione» anteporre la seguente: «significativa» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni fase del procedimento».

6.11

DAMIANI, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese, in una prospettiva di ottimizzazione e proporzionalità».

6.12 (id. a 6.100, id. a 6.100)

DAMIANI, SILVESTRO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione».

6.13

DAMIANI, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese».

6.14

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: "1-bis) adozione di un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni e previsione dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".

6.15

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale»;

c) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.16

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;».

6.17 (id. a 6.19, 6.20, 6.21)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «contenimento» inserire le seguenti «e rispetto».

6.18

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" aggiungere le seguenti: "e rispetto".

6.19 (id. a 6.17, 6.20, 6.21)

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola "contenimento" inserire le seguenti "e rispetto".

6.20 (id. a 6.17, 6.19, 6.21)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: «contenimento» inserire le seguenti: «e rispetto».

6.21 (id. a 6.17, 6.19, 6.20)

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" inserire le seguenti: "e rispetto".

6.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole "attività istruttorie", inserire le seguenti: ", anche attraverso la previsione di termini brevi e tassativi per la comunicazione degli esiti delle domande alle imprese interessate".

6.23

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in finele seguenti parole: «sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei soggetti gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali.».

6.24

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la valorizzazione di un sistema centralizzato di verifica dei dati e della documentazione forniti dalle imprese beneficiarie»

2) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) istituzione di un cassetto fiscale del beneficiario con accesso alle piattaforme attraverso sistemi di autenticazione digitale;»

b) alla lettera c):

1) dopo le parole: «rafforzamento» inserire le seguenti: «, in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

2) *dopo le parole*: «sull'efficacia degli interventi di incentivazione»
inserire le seguenti: «, anche mediante la nomina di uno o più organismi di valutazione indipendente,»

6.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) *al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;

2) *al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.26

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia».

6.27

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1 lettera b), numero 4) aggiungere in fine: «e di verifica sul cumulo delle agevolazioni»;

6.28

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di strumenti digitali».

6.29 (id. a 6.30)

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.30 (id. a 6.29)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.31

NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.32 (id. a 6.33)

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione;».

6.33 (id. a 6.32)

ROSSO, SILVESTRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

"6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione".

6.34

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

6.35 (id. a 6.36)

ROSSO, SILVESTRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;"

6.36 (id. a 6.35)

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;».

6.37

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) differenziazione delle politiche di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese, prevedendo modalità di intervento distinte per le misure relative ad investimenti di importo contenuto, e che non comportano istruttorie tecnico-finanziarie, per le mi-

sure selettive e specialistiche e per le misure relative a programmi di grande investimento;»

6.38

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. individuazione di funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi».

6.39

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confindi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale del relativo quadro normativo che ne garantisca il riordino e l'efficacia nel tempo;»

6.40

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione, mediante procedure digitalizzate, di domande di accesso agli incentivi;"

6.41

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attività di valutazione" inserire la seguente: "ambientale".

6.42

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "interventi di incentivazione", inserire le seguenti: ", con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,".

6.43

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo: a) alla maggiore omogeneità dei criteri di valutazione dei progetti di innovazione e ricerca e sviluppo, presentati nell'ambito delle misure nazionali e regionali per favorirne la confrontabilità; b) all'inserimento nel processo di valutazione di ulteriori parametri relativi alla descrizione della catena del valore in cui opera l'impresa, al Technology Readiness Level (TRL) e al livello di prontezza dell'impresa ad entrare nel mercato attraverso l'innovazione proposta»;

6.44

CATALDI, SIRONI, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare»

6.45 (id. a 6.46)

ROSSO, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;"

6.46 (id. a 6.45)

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il be-

neficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;».

6.47

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) introduzione, all'internodi bandi, direttive e provvedimenti di attivazione di incentivi di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare, mediante incentivazione, il beneficiario a garantire che il progetto, fin dalla fase di programmazione, sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione dell'incentivo, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, i suddetti atti indicano quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*.»

6.48

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale.».

6.49

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "intelligenza artificiale", aggiungere le seguenti: "e attraverso la realizzazione di un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proveniente da ciascuna amministrazione".

6.50

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "e al controllo e al monitoraggio" inserire "sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e";

6.51 (testo 2) [id. a 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2)]

MARTELLA, BASSO

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

6.52 (testo 2) [id. a 6.51 (testo 2), 6.53 (testo 2)]

ROSSO, SILVESTRO

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

6.53 (testo 2) [id. a 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2)]

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

6.54

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;».

6.55

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.56

ROSSO, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalla seguente:

«g)previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.57

SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta legge 12 marzo 1999, n. 68."

6.58

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che si impegnano ad attuare strategie per abbattere le barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, riconoscendo loro un'apposita certificazione di qualità etica».

6.59

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Accolto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «quantità e la qualità» inserire le seguenti: «del lavoro giovanile e».

6.60

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «natalità» inserire le seguenti: «anche mediante l'incentivazione del Codice di autodisciplina sulla maternità, previsto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso risorse economiche che incentivino le imprese a prevedere piani integrati di sostegno alla genitorialità e per il rientro delle giovani madri nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di voucher welfare in co-finanziamento pubblico-privato o una riduzione dei contributi versati dall'azienda pari all'ammontare investito nelle iniziative dedicate».

6.61

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «, nonché il sostegno alla natalità» con le seguenti: «e adottino misure di contrasto al divario retributivo di genere, di welfare aziendale, di sostegno alla natalità e al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.62

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».

6.63

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere".

6.64

MENNUNI, LIRIS, NOCCO, GELMETTI, PETRUCCI, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con il decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

6.65

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

"h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta;

h-quater) previsione, salvo determinate condizioni e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del divieto di circolazione delle agevolazioni fiscali."

6.66

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarità delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

6.67

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

6.68

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

6.69

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per pro-

muovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi.".

6.70

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone.»

6.71

ROSSO, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"i) favorire l'applicazione del sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."

6.72 (id. a 6.73, 6.74, 6.75, 6.76)

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.».

6.73 (id. a 6.72, 6.74, 6.75, 6.76)

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.74 (id. a 6.72, 6.73, 6.75, 6.76)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.».

6.75 (id. a 6.72, 6.73, 6.74, 6.76)

FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.76 (id. a 6.72, 6.73, 6.74, 6.75)

SILVESTRO, ROSSO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.77

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che adottino strategie per favorire il rientro in Italia di talenti e giovani professionisti che lavorano all'estero, per attrarre risorse qualificate dall'estero, nonché investimenti per lo sviluppo di progetti sostenibili;»

6.78

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

6.79

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedano la partecipazione dei lavoratori al capitale in situazioni di crisi nonché per fondi o investitori che finanzino operazioni di risanamento volte a garantire la continuità aziendale.»

6.80

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che investono nella formazione del personale, anche con riguardo alla costituzione di figure di alto profilo professionale.»

6.81

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedono nei contratti di lavoro dipendente almeno 200 ore annuali da erogarsi in specifici programmi o corsi di formazione in favore dei lavoratori dipendenti».

6.82

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che assumono giovani che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

6.83

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

6.84 (id. a 6.85, 6.86, 6.87, 6.88)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.85 (id. a 6.84, 6.86, 6.87, 6.88)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.86 (id. a 6.84, 6.85, 6.87, 6.88)

SILVESTRO, ROSSO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.87 (id. a 6.84, 6.85, 6.86, 6.88)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.88 (id. a 6.84, 6.85, 6.86, 6.87)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.89

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.90

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.91

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) attrazione di capitali e investimenti italiani e stranieri.».

6.92

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio" sono aggiunte le seguenti "o altre società di capitale";

b) le parole: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de

minimis"», sono sostituite dalle seguenti: «Alla detrazione di cui al presente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

6.93

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", sono aggiunte le seguenti: "o altre società di capitale ";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Sullo stesso importo investito, è fatto divieto di cumulare la presente agevolazione con quella prevista dall'articolo 29.»

6.94 (id. a 6.95)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete."».

6.95 (id. a 6.94)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete."

6.96

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270.000 per l'anno 2023."

6.97

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.98

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".»

6.99 (già 4.59)

DAMIANI, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in una prospettiva di ottimizzazione e di proporzionalità».

6.100 [già 2.30 (testo 2), id. a 6.12]

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».

6.101 [già 7.10 (testo 3)]

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di

informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.».

6.0.1

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'Iva sugli acquisti internazionali e regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.436.611 per il 2023, a euro 14.403.488 per il 2024 e a euro 16.098.016 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.100/1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «il comma 3 è soppresso» con le seguenti: «al comma 3, le parole: "è adottato entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'interesse delle imprese, il secondo dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere adottato entro e non oltre 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

6.0.100/2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinto

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «il comma 3 è soppresso» con le seguenti: «al comma 3, le parole: "è adottato entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro un anno"».

6.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è soppresso.»

Art. 7

7.1 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.2

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.3 (testo 2)

ROSSO, SILVESTRO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.4 (testo 2)

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.5

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento».

7.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura."

7.7

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio della programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e al principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi degli atti programmatici delle amministrazioni competenti in relazione agli obiettivi e ai cronoprogrammi dell'attuazione degli obiettivi da perseguire, al quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento nonché delle tipologie di interventi correttivi.»

7.8 (testo 2)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Ritirato

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

7.9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, protocolli operativi per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di segnalazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento agli incentivi di tipo automatico e semiautomatico.»*

7.10 (testo 3)

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Ritirato

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

7.10

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.11 (testo 2)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Accolto

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC).»

7.12

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.

7.13

SILVESTRO, ROSSO

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rilascio di certificazioni di cui al precedente periodo, qualora previsto, deve essere in ogni caso antecedente al completamento della procedura di accesso alle misure di incentivazione e alla successiva erogazione degli incentivi medesimi».

7.14

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.15

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» e sostituire le parole: «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» con le seguenti: «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».

7.16 (testo 2)

SILVESTRO

Accolto

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" con le seguenti: "sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)".

7.17 (id. a 7.18)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266".

7.18 (id. a 7.17)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».

7.19

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della necessità di armonizzazione dei criteri a livello delle diverse amministrazioni interessate e dell'automatizzazione delle richieste in fase di domanda».

7.20

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis L'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394."

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di

impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito

l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili."

7.0.1

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Semplificazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. All'articolo 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in de-

roga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-*bis*. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale (CERP) ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale, in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che non sono qualificabili PMI.

2-*ter*. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-*quater*. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-*quinquies*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale, al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei

consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-nonies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

7.0.2

BASSO, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di

impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.0.3

ROSSO, SILVESTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

7.0.4

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«7-bis.

(Delega al Governo per la modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli paramtrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO₂;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.5

ZANETTIN

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Anche al fine di determinare effetti positivi per le imprese, all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al secondo periodo, le parole "La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata" sono sostituite con le seguenti: "La percentuale del 30 per cento è incrementata al 40 per cento"».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "relativa copertura si provvede mediante" inserire le seguenti: "la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e".

Art. 9

9.1

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge» inserire le seguenti: «e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa» e dopo le parole: «norme di attuazione» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

9.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".

Coord. 1

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «a carico degli imprenditori», inserire le seguenti: «e delle imprenditrici»;

all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;

al titolo del disegno di legge, sostituire le parole «nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» con le seguenti: «, disposi-

zioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

1.2.4. Testo approvato 571 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 571

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

- c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;
- i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
- l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;
- b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato « codice degli incentivi ».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per

l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;

6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte

delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

1) gli obiettivi strategici di sviluppo;

2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;

3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;

4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Art. 5.

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero *iter* procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;

- 2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
- 3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
- 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;
- 5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
- 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
- e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;
- f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
- g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;
- h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

Art. 7.

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai

decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « , a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza » sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali

all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
11 settembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (571 e 607-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «revisione», inserire le seguenti: «e la semplificazione».

1.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita» inserire la seguente: «sostenibile» e dopo le parole: «di piena coesione sociale, economica» inserire le seguenti: «, ambientale».

1.204 (già 1.100/4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica,».

1.209 (già 1.100/9)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli».

Art. 2

2.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione ex ante, in itinere ed ex post, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative;»

2.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico» inserire le seguenti: «e ambientale» e dopo le parole: «in termini di obiettivi socio-economici» inserire le seguenti: «e ambientali».

2.12

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese;»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,».

2.14 (testo corretto)

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.15

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione».

2.16

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «obiettivi socio-economici raggiunti», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance».

2.19

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

2.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;»

2.21

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;».

2.24

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e

delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;»

2.25

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;».

2.26

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il principio dell'agevole conoscibilità» inserire le seguenti: «, attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente.».

2.29

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile,» inserire le seguenti: «gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e».

2.34

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone.».

2.36

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.37

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»

2.39

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;»

2.43

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazio-

ne (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.56

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

2.54

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.55

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

2.61

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.»

2.58

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.62

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

2.63

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

Art. 3

3.3 (testo corretto)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo le parole: «a far fronte agli specifici fallimenti del mercato,» aggiungere le seguenti: «al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,».

3.4

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, dopo le parole: «spesa pubblica dedicata», aggiungere le seguenti: «, valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese».

3.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3».

3.7

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»

3.200

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI, SIRONI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorendo il completamento dell'interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni»

3.13

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

3.14

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CATALDI, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

3.20

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

Art. 4

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;»

4.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;».

4.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: «ricognizione» aggiungere le seguenti: «, coordinamento, anche con gli incentivi regionali.».

4.9 (testo corretto) [id. a 4.11 (testo corretto)]

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;*

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.»

4.11 (testo corretto) [id. a 4.9 (testo corretto)]

FREGOLENT

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.»

4.10 (testo corretto)

NAVE, DI GIROLAMO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

4.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente: «2-bis) alle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;».

4.21

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».

4.23

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»

4.24

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».

4.26 (id. a 4.27)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.27 (id. a 4.26)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.44 (id. a 4.48)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.48 (id. a 4.44)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.200

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole da: «l'assegnazione delle risorse» fino a: «ordine cronologico di presentazione dell'istanza» con le seguenti: «l'accettazione delle domande avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che garantiscano, a seguito dell'accettazione dell'istanza, tempistiche certe e quanto più possibile ridotte nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti beneficiari;».

4.201

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, lettera a), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di superare il ricorso alle procedure di click day»

4.58

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «future e potenziali,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

4.62

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;

b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»

4.63

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: «strategici di sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile».

4.66 (id. a 4.67)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

4.67 (id. a 4.66)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

Art. 5

5.6

TURCO, CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

Art. 6

6.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'ambito del codice degli incentivi,» inserire le seguenti: «i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,».

6.8 (testo corretto)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i motivi generali di esclusione» inserire le seguenti: «specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e».

6.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera b), alla parola: «revisione» premettere le seguenti: «semplificazione, armonizzazione,» e dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;».

6.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;

2) *al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;

b) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.200

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il ricorso ad un sistema centralizzato di verifica della documentazione fornita dalle medesime imprese, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori»

6.29 (id. a 6.30)

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «misure di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.30 (id. a 6.29)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «misure di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.34

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

6.41

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attività di valutazione» inserire la seguente: «ambientale».

6.42

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interventi di incentivazione», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,».

6.44

CATALDI, SIRONI, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare».

6.50

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e al controllo e al monitoraggio» inserire le seguenti: «sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e».

6.62

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».

6.63

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere».

6.66

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

6.67

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

6.68

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

6.69

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi.»

6.70

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone.»

6.78

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

6.90

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.83

CATALDI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

6.87 (id. a 6.88)

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.»

6.88 (id. a 6.87)

FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.»

6.89

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.»

6.201

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) differenziazione della disciplina legislativa relativa alle misure di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese;»

ORDINI DEL GIORNO

G6.200

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure;

premesso che:

il provvedimento in esame definisce una serie di principi e criteri direttivi per la razionalizzazione e semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese, ma nessuna disposizione testimonia - al di là del mero richiamo asistemático all'imprenditoria femminile - la volontà di assicurare il pieno rispetto della parità di genere nel mondo imprenditoriale anche attraverso un riconoscimento economico pubblico da attribuirsi in forma di incentivazione;

in questa prospettiva si ricorda che l'articolo 61, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha disposto l'abrogazione - all'entrata in vigore di un DPCM "sostitutivo" - della disposizione che impone alle imprese con almeno quindici dipendenti di redigere una relazione sul principio di parità di genere, prevedendo una specifica premialità laddove l'impresa abbia, nell'ultimo triennio, rispettato detto principio adottando misure per rimuovere eventuali diseguaglianze, anche sul piano assunzionale, retributivo e dirigenziale;

la suddetta previsione indebolisce di molto l'impianto egualitario elaborato nel corso degli anni e non consente previsioni circa i livelli di garanzia del principio di parità di genere nel prossimo futuro;

anche l'esperienza positiva e "rivoluzionaria" maturata nel corso degli anni grazie alla cd. legge Golfo-Mosca (legge 12 luglio 2011, n. 120) appa-

re del tutto ignorata, nonostante il provvedimento in esame offrisse una concreta occasione per rilanciare e rafforzare il relativo impianto;

la parità di genere rappresenta uno specifico compito della Repubblica e un principio fondamentale del nostro ordinamento e il suo perseguimento costituisce una priorità ineludibile per l'azione legislativa;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative legislative necessarie per prevedere un sistema di incentivazione che favorisca la parità di genere negli organi societari con competenze decisionali delle società di persone e delle società di capitali, nonché per introdurre criteri di premialità certi e strutturali nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G6.201

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad intervenire per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, anche con l'obiettivo di promuovere la politica industriale italiana e per un maggiore efficientamento degli interventi per le imprese;

il sistema che sarà definito rappresenterà un sistema di regole generali e uniformi che dovranno tenere conto dell'evolversi dello sviluppo industriale e delle nuove tecnologie, così come essere orientate verso le sfide globali quali la transizione green e digitale;

l'evoluzione e l'innovazione tecnologica avviene a ritmi più rapidi rispetto alla durata media delle misure di incentivazione, soprattutto quando queste ultime sono legate ai costi operativi. Pertanto, soprattutto in presenza di regimi di incentivazione di lungo periodo, l'obsolescenza della tecnologia incentivata può sopravvenire nonostante l'erogazione dell'incentivo;

l'innovazione tecnologica genera effetti positivi e migliorativi, quali minori costi, maggiore efficienza, riduzione dell'impatto ambientale dei processi e andrebbe pertanto incentivata e promossa anche quando si verifica all'interno di un processo oggetto di incentivo;

in termini di riduzione dell'intensità dell'incentivo oltre una certa soglia oppure di miglioramento della prestazione ambientale oltre un certo valore, ferma restando la tutela nel legittimo affidamento del beneficiario del-

l'incentivo nell'erogazione dello stesso per tutta la durata originariamente stabilita, il beneficiario potrebbe avere interesse a presentare all'amministrazione competente una proposta di "aggiornamento tecnologico" del suo progetto;

l'interesse del beneficiario può derivare da una serie di misure previste dallo stesso quadro normativo, e possono consistere, ad esempio, nella previsione di un incremento dell'intensità dell'incentivo per il restante periodo di erogazione, che sia proporzionale al miglioramento ambientale della prestazione, oppure nel prolungamento della durata della misura di incentivazione per il tempo necessario all'adeguamento tecnologico,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, a introdurre, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di sostegno a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile;

conseguentemente, a indicare, nel bando, quali misure premiali - addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta - possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali.

G6.202

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premesso che:

il disegno di legge introduce disposizioni volte a rivedere il sistema degli incentivi anche attraverso la semplificazione delle procedure connesse, al fine di raggiungere un sistema coordinato e chiaro di norme che possa essere di riferimento per decisori pubblici e imprese, e garantire la piena efficienza degli incentivi;

tra i tre macro-obiettivi del provvedimento è previsto anche un maggiore coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, in modo da prevenire sovrapposizioni e sprechi;

la competenza relativa alle misure di sostegno e alle autorizzazioni è in capo ad amministrazioni diverse, talvolta appartenenti a livelli territoriali differenti, e l'iter autorizzativo può quindi parzialmente sovrapporsi e duplicare valutazioni di merito già effettuate dall'amministrazione titolare del potere di riconoscimento del beneficio economico;

quando le agevolazioni hanno ad oggetto la realizzazione e/o l'installazione di impianti o di stabilimenti produttivi, il procedimento di concessione della misura di sostegno è autonomo e in genere anteriore o contestuale all'iter autorizzativo;

senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni che effettuano le valutazioni e senza un'armonizzazione dei criteri di valutazione, vi è il concreto rischio che un progetto ritenuto meritevole di incentivazione pubblica possa ottenere, sul piano autorizzativo, esiti contrastanti a seconda dell'ente chiamato ad esprimersi, anche in base alle sollecitazioni dal basso e alle pressioni da sindrome "nimby",

impegna il Governo:

a individuare, nell'esercizio della Delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa, nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.200 (già 7.6)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche

per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura.».

8.201 (già 7.12)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.

8.202 (già 7.15)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» e sostituire le parole: «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» con le seguenti: «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».

8.203 (già 7.21)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.».

Art. 9

9.200 (già 8.1)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «relativa copertura si provvede mediante» inserire le seguenti: «la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per ricordare di aver chiesto alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. Alla luce di tale proroga, il nuovo termine scade il 14 maggio; in proposito, rammenta di aver già acquisito la disponibilità del Ministro ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione anche oltre il suddetto termine.

Precisa altresì che essendosi svolte, nelle giornate del 3, 8 e 9 maggio, numerose audizioni, per un totale di oltre 50 associazioni, si potrebbe considerare concluso il ciclo di audizioni e acquisire ulteriore documentazione in forma scritta. Propone pertanto di proseguire nella discussione generale e nella illustrazione dello schema di parere nella giornata di martedì 16 maggio, onde procedere alla relativa votazione mercoledì 17 maggio, presumibilmente alla presenza del ministro Santanché.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, essendo in corso interlocuzioni tra i Dicasteri dell'economia e dell'agricoltura.

Rammenta poi che è tuttora aperto il dibattito sui disegni di legge nn. [571](#) e [607](#) (Revisione del sistema di incentivi alle imprese), nonché sui disegni di legge n. [488](#) e [643](#) (Organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico). Con riferimento ai citati disegni di legge n. [571](#) e [607](#), propone di demandare all'Ufficio di Presidenza la relativa programmazione dei lavori, anche in ordine allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 13,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore Maffoni, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che il decreto-legge n. 48 del 2023 contiene specifiche disposizioni che incidono sull'attività d'impresa e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 17 integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nella legge di bilancio 2019, stabilendo, in particolare, che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

L'articolo 30 prevede quindi, in via transitoria, una possibile fattispecie di prolungamento - non oltre il 31 dicembre 2023 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Il successivo articolo 31 reca poi una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.

Si sofferma anche sull'articolo 37, che modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per tali fattispecie viene elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati. Viene inoltre limitata l'esclusione dalla possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, prevedendo che siano esclusi soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a venticinque, introducendo tal modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Osserva altresì che l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile

del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 44 che, al comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Il successivo comma 3 prevede invece un incremento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che la settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni. Chiede altresì se vi siano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda se vi sia un ulteriore spazio di dibattito anche nella giornata di domani, dove saranno comunque trattati i contenuti dell'Atto del Governo in titolo.

Il presidente [DE CARLO](#) rileva che, ove vi fosse la richiesta di ulteriori interventi in sede di discussione generale, essi potrebbero aver luogo anche nella seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna. Nella seduta di domani potranno invece aver luogo le dichiarazioni di voto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto di quanto rappresentato dal Presidente.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), nella quale fa presente di aver posto alcuni temi emersi durante le audizioni. In particolare si sofferma sulla formazione del personale del comparto, sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, sulle misure di incentivazione fiscale, nonché sul contrasto ai fenomeni di abusivismo. Sottolinea peraltro l'importanza di promuovere l'accessibilità e la mobilità turistica, di riformare la disciplina della professione di guida turistica e di cogliere l'occasione per rilanciare anche l'artigianato *made in Italy*.

Interviene quindi la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), illustrando una proposta di parere contrario a firma sua e dei senatori Nave e Gisella Naturale (pubblicata in allegato). Lo schema di Piano strategico appare infatti a suo avviso un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo. Esso non fornisce inoltre risposte all'allarme dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale.

Stante quanto premesso, sarebbero stati necessari investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capaci di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di lavoro, prevede a suo giudizio misure idonee a risolvere le numerose criticità del settore. Esso contribuisce infatti a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale, tanto più che l'obiettivo di contrastare il sommerso appare tutt'altro che raggiunto.

Non ravvisa inoltre strategie di contrasto al fenomeno dell'over-turismo, che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente e sull'esperienza dei turisti stessi. Mancano poi misure che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che

garantiscono ai turisti esperienze più autentiche. Il Fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del Piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura poi la dimensione rurale.

L'oratrice prosegue la propria esposizione osservando che il turismo enogastronomico risulta invece avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Occorre dunque sostenere il comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale.

Sarebbe altresì importante promuovere iniziative per semplificare e accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza, sia rafforzando quelli già esistenti.

Un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è inoltre il cosiddetto "turismo delle radici", situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e diretto a privilegiare itinerari alternativi. Appare infatti limitante circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale. L'oratrice rammenta, sul punto, che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n.178 del 2020 era stato istituito un apposito Fondo.

Osserva quindi che, in materia di accessibilità, il Piano strategico si caratterizza proprio per la mancanza di una vera strategia. Un tema come quello del turismo, decisamente centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere invece affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un *asset* fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti attraverso apposite campagne di comunicazione.

In tale quadro, il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Tuttavia, le predette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto *Superbonus 110*, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive.

Permane, da ultimo, la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, ossia il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto Fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che questa mattina ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali sui disegni

di legge in titolo. Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [DE CARLO](#), preso atto delle risultanze del dibattito sull'atto del Governo n. 39 ed apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, lo schema del Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (Atto del Governo n. 39), valutati favorevolmente gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche;

considerato che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici, quali:

- la *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese);
- l'innovazione, che si realizza mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale;
- la qualità e l'inclusione, da attuare mediante l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli *standard* di qualità, l'inclusione delle strutture ricettive e l'istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità;
- la formazione e le carriere professionali turistiche, che si concretizzano attraverso la riqualificazione e la formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;
- la sostenibilità, da attuare mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026);

rilevato che tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma;

preso atto che il Piano verrà aggiornato ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione, e che il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal Piano;

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti, dai quali è emersa generale condivisione sulla programmazione contenuta nell'atto in titolo;

ritenuto che occorra un ulteriore slancio su tematiche condivise;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che dalle audizioni è emerso un eccessivo distacco tra la formazione scolastica e le reali esigenze delle aziende che operano nei vari settori interessati, si reputa opportuna una maggiore professionalizzazione delle competenze. Al riguardo, occorre incentivare in maniera decisa gli ITS e gli IFTS che possono rappresentare il punto di convergenza tra la formazione scolastica teorica e le pratiche esigenze delle imprese. Tale formazione va estesa anche alle figure manageriali che oggi si trovano a dover gestire una nuova domanda di beni e servizi. Inoltre, in virtù del dato piuttosto allarmante che è stato registrato - 50.000 addetti in meno nel settore turistico - si ritiene necessario, al netto di un incremento di formazione, semplificare l'accesso al mercato del lavoro favorendo il ricorso a soluzioni che tengano conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle specifiche esigenze delle imprese e dei territori;

2. si auspica che il settore possa essere ulteriormente rilanciato anche attraverso misure di incentivazione e defiscalizzazione. In proposito, nell'ambito della programmazione, occorre ricomprendere oltre agli incentivi per l'*incoming* anche quelli per l'*outgoing*, nonché prevedere l'IVA agevolata per chi organizza congressi e il *tax free shopping* per i turisti stranieri. In aggiunta a ciò, ritenute efficaci le misure collegate alla concessione di crediti di imposta mirati al conseguimento di una maggiore sostenibilità ambientale, si ritiene tuttavia opportuno potenziare le azioni a favore delle strutture ricettive (*tax credit*) con la previsione di interventi per la riqualificazione e la ristrutturazione degli immobili destinati all'ospitalità turistico-ricettiva, anche con l'obiettivo di renderli pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità;

3. si manifesta apprezzamento per le iniziative di incentivazione alla destagionalizzazione del turismo. Come è emerso durante le audizioni, è fondamentale promuovere il turismo enogastronomico soprattutto sfruttando la risonanza dei grandi eventi, con una capillarità dei collegamenti in special modo verso i borghi e i piccoli comuni, e poi sfruttare a fondo quella immensa risorsa naturale che è il termalismo, in grado di attirare i turisti in qualsiasi periodo dell'anno non essendo legato ai periodi di bella stagione;

4. da più parti sono state registrate lamentele nei confronti della forte presenza di operatori abusivi nel settore del turismo, dalle guide turistiche alle strutture ricettive, fino ad arrivare addirittura alle agenzie di viaggio. Il dilagare del fenomeno danneggia il buon nome e la proverbiale accoglienza *made in Italy* che da sempre contraddistingue l'Italia. Pertanto, si reputa necessario aumentare i controlli, anche avvalendosi delle esistenti piattaforme di controllo della regolarità delle agenzie, ovvero prendendo in considerazione i progetti già avviati sul territorio da parte di alcune associazioni maggiormente rappresentative del settore che, attraverso un lavoro qualificato e affidabile di raccolta dei dati, consentono un effettivo ed immediato monitoraggio dello stato di legalità del settore;

5. considerato che la connessione tra siti e mete di interesse turistico e raggiungibilità degli stessi in termini innovativi e sostenibili costituisce un valore aggiunto rispetto ai nodi strutturali che occorre affrontare per il trasporto su ferro e aereo tradizionale, si ritiene opportuno inserire, nel contesto delle politiche di sviluppo del settore, un piano di riattivazione e attivazione degli scali costruiti per idrovolanti, con la finalità di valorizzare gli aeroporti più piccoli, con basso livello di traffico, come punto di accesso alle destinazioni periferiche e minori;

6. nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'accessibilità e della mobilità turistica, sarebbe

necessario inoltre indirizzare gli investimenti verso progetti per la ristrutturazione, la riqualificazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali più vetuste, che permettano di migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto, favorendo lo sviluppo di una rete sempre più intermodale e sostenibile, che permetta di valorizzare anche i circuiti turistici collegati alle aree più interne del territorio;

7. nell'ambito degli interventi a favore del turismo culturale si ritiene altresì prioritario sviluppare un modello di turismo sostenibile e accessibile, con particolare riferimento ai giovani, in grado di offrire soluzioni ad alto impatto esperienziale che rispettino e valorizzino le unicità dei nostri territori, attraverso interventi di riqualificazione della rete degli ostelli della gioventù per la crescita culturale delle giovani generazioni con la pratica del turismo;

8. all'interno delle azioni volte a rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale, particolare attenzione è riservata alla riforma della disciplina della professione di guida turistica. Con l'obiettivo di avere professionisti preparati e qualificati, in grado di interpretare anche le istanze espresse dallo stesso Piano strategico del turismo, si ritiene necessario il riconoscimento di una abilitazione con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che preveda una prima specializzazione a livello regionale;

9. il Piano mette al centro della riqualificazione dell'offerta turistica il livello qualitativo dei servizi offerti e la riconoscibilità dello *standard* di offerta delle strutture. Nel pilastro della *governance* vengono perseguite le azioni volte a creare tavoli istituzionali per una legge quadro sul turismo *open air* e l'armonizzazione delle normative tra Stato e Regioni. Nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo del turismo *open air* si ritiene necessario ricomprendere anche le azioni volte a dare un nuovo impulso al turismo itinerante con caravan e autocaravan, attraverso una regolamentazione omogenea delle strutture ad esso dedicate, e favorendo una implementazione delle aree da autorizzare da parte delle autorità competenti, anche nell'ottica di contribuire allo sviluppo dei piccoli centri che sono per lo più ubicati nelle aree più interne del Paese;

10. risulta di notevole importanza il fatto che il Piano strategico del turismo dia rilievo al patrimonio dell'artigianato *made in Italy*; eppure è opportuno segnalare il rischio standardizzazione dell'offerta - sia per quel che concerne i negozi di *souvenir* a basso costo, che la ristorazione scadente - e conseguente perdita di quella tipicità identitaria propriamente italiana. Appare urgente in questo senso indirizzare gli interventi anche al contrasto di tali fenomeni, rafforzando le azioni di tutela e valorizzazione delle produzioni locali, anche con riferimento ai prodotti agroalimentari, e artigianali tradizionali e di qualità;

11. sarebbe inoltre auspicabile incentivare le botteghe in tutto il Paese che si dedicano alla manifattura artigianale e ad attività del commercio e pubblici esercizi, resistendo all'aggressiva concorrenza del mercato globalizzato, anche attraverso il riconoscimento di un marchio, su base volontaria, che promuova e valorizzi il patrimonio dei locali storici quali luoghi di aggregazione all'interno delle comunità locali, depositari della storia, della cultura e delle trazioni dei territori.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SABRINA LICHERI, NAVE E GISELLA NATURALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premesso che:

lo schema di Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027, adottato ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato trasmesso alle Camere il 5 aprile scorso;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso un parere favorevole sullo schema di piano a seguito dell'impegno assunto dal Ministro del Turismo per il pieno coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nelle procedure attuative e in merito agli approfondimenti tematici sui vari contenuti e sulle *policy* indicati nel Piano e nella stesura dei Piani operativi annuali;

considerato che:

come è noto l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, e le relative misure di contrasto, hanno determinato un drastico calo dei flussi turistici, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese. Le limitazioni alla circolazione dei movimenti turistici, come conseguenza non solo delle misure sanitarie ma anche come scelta individuale dettata dal timore del contagio, hanno comportato una drastica contrazione della spesa per il turismo. Secondo i dati Istat nel 2020 si è registrato un calo di oltre 63 miliardi di euro per il consumo turistico interno e di 31 miliardi per il valore aggiunto, che scende ben al di sotto dei livelli del 2010. Le presenze si sono ridotte del 52,3 per cento e, nonostante parte dei flussi turistici *outbound* si siano trasformati in flussi domestici, il calo dei pernottamenti è stato del 32,2 per cento;

le perdite più rilevanti hanno interessato le tipologie di prodotti la cui fruizione comporta un maggior rischio di aggregazione di persone, come ristoranti, mezzi di trasporto, servizi sportivi e ricreativi, o il cui servizio è esclusivamente turistico come agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente a quanto registrato in termini di flussi, la spesa *inbound* è caduta in media del 59,6 per cento, ma al suo interno alcuni prodotti, tra cui la ristorazione, il trasporto, i servizi di agenzie di viaggio e tour operator, i servizi ricreativi, culturali e sportivi, sono crollati di circa il 70 per cento;

se nel corso del 2021 emergono i primi segnali di ripresa, con una crescita delle presenze turistiche del 31 per cento rispetto al 2020, ma comunque ben lontana dai livelli pre-pandemia (-14 per cento rispetto al 2019), il 2022 si è chiuso con dati più rassicuranti, che vedono oltre 17 milioni di presenze e una spesa complessiva finalmente vicina a quella del 2019;

l'industria turistica ha un peso molto rilevante per l'economia italiana, superiore alla media dei Paesi OCSE, tanto che il calo dell'attività turistica nel biennio 2020-2022 ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia;

i dati sui primi mesi del 2023 confermano le previsioni che individuano l'anno in corso come quello determinante per sancire definitivamente la ripresa del comparto con buone probabilità di sorpasso dei livelli pre-pandemici. Secondo le indagini Enit, Isnart-Unioncamere l'Italia dovrebbe veder aumentare di circa l'8 per cento gli arrivi dall'estero, rispetto al dato degli ultimi cinque anni, trainati in particolare dal settore dell'enogastronomia, dei viaggi naturalistici e delle vacanze artistico-culturali. Un'occasione questa che il Paese non può permettersi di perdere;

il piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 costituisce un'opportunità senza precedenti per creare le condizioni necessarie al rafforzamento della competitività del Paese, anche alla luce del fatto che per l'intervento "Turismo 4.0" - Componente C3 della Missione 1, "Turismo e cultura" del PNRR sono assegnati ben 2,4 miliardi di euro complessivi, tutti destinati a nuovi progetti; rilevato che:

sebbene si ritenga essenziale una pianificazione pluriennale, soprattutto in una fase così delicata per la ripartenza del comparto, lo schema di piano strategico in esame appare un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo;

il piano non fornisce risposte all'allarme lanciato già all'inizio di quest'anno dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale. Unioncamere-Anpal ha stimato che, su una quota 580 mila posti vacanti, circa il 40 per cento, pari 220-230 mila posti di lavoro, non si riusciranno a coprire. Nell'ambito delle audizioni svolte Assoturismo ha evidenziato come i profili mancanti siano per il 2,6 per cento di professioni con elevata specializzazione, l'81,5 per cento professioni qualificate, l'1,3 per cento di addetti specializzati e il 14,6 per cento di professioni non qualificate e che proprio le figure con scarsa specializzazione siano quelle di più difficile reperimento;

ci si sarebbe aspettata un'azione coraggiosa, con la previsione di investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capace di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il tanto annunciato decreto legge n. 48 del 2023, in materia di lavoro, contiene misure idonee a risolvere le citate criticità. Questo si limita infatti ad elevare a 15.000 euro l'importo massimo per le prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Uno strumento che

dovrebbe avere l'intento di ridurre il lavoro irregolare ma che, al contrario, contribuisce a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale. Esistono infatti forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e che darebbero garanzie maggiori, sia al lavoratore che all'impresa utilizzatrice. Tanto più che l'obiettivo di ridurre il sommerso appare tutt'altro che raggiunto: a diversi mesi dalla reintroduzione dei c.d. voucher nel settore turistico l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si è avvalso di ispettori del lavoro e dei Carabinieri del Comando tutela del lavoro, ha svolto un'ispezione che ha interessato 445 aziende riscontrando irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest, su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra UE (tra i quali 18 senza permesso di soggiorno). Un campione che appare piuttosto rappresentativo;

non sembrano esserci strategie concrete di contrasto al fenomeno dell'overturismo che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente - a volte provocando anche danni irreversibili e intaccando l'unicità di alcune mete - ma anche sull'esperienza dei turisti stessi. Non si trova traccia di misure in grado di promuovere la destagionalizzazione delle offerte turistiche in periodi dell'anno diversi da quelli in cui sono collocate le offerte principali, o di incentivare la crescita di segmenti turistici meno sviluppati alimentando politiche meno generaliste. Strategie che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che garantiscano ai turisti esperienze più autentiche. In quest'ottica sarebbe opportuno valorizzare i piccoli borghi le cui imprese, grazie alla loro ridotta dimensione, sono maggiormente flessibili e in grado di offrire offerte e servizi altamente personalizzate e che sono naturalmente orientate alla sostenibilità;

lo schema di piano strategico non tiene in considerazione il necessario coinvolgimento di tutte quelle imprese che, anche se non direttamente ascrivibili al comparto turistico, partecipano attivamente all'ecosistema turistico, come le piccole imprese artigiane che valorizzano le peculiarità territoriali e contribuiscono alla formazione di quell'identità culturale così attrattiva per il turismo *inbound*. Una grande parte delle produzioni artigianali di pregio nasce proprio nei piccoli centri;

il fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura nei fatti la dimensione rurale. Le tendenze emergenti nella domanda turistica di tipo rurale andrebbero invece valorizzate perché tendono a premiare forme di fruizione esperienziale meno massificate. È di primaria importanza dare l'opportunità alle comunità rurali di diventare - concretamente - le protagoniste di un processo di rivitalizzazione dei territori. Questo però non accade fin quando si tentenna rispetto all'attivazione di strumenti capaci di creare indotto e, quindi, di sprigionare effetti trasversali sulle attività economiche locali;

il turismo enogastronomico risulta avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Inoltre le destinazioni che si distinguono per una forte prevalenza della componente enogastronomica rappresentano per loro natura un sistema che sensibilizza i turisti verso i temi della sostenibilità, della cultura del cibo, della qualità e della riscoperta delle tradizioni. Occorre dunque sostenere questo segmento del comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale;

sarebbe importante promuovere iniziative volte a semplificare e ad accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo; un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è il turismo delle radici, tipico dei cittadini italiani che vivono all'estero e dei figli e nipoti degli emigrati, con le rispettive famiglie, situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e

diretto a privilegiare itinerari alternativi. Si ritiene quindi limitante e limitativo circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale che dovrebbe, invece, essere considerato come un nuovo ambito strategico in quanto può rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri. Occorre rammentare che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n.178 del 2020 era stato istituito un apposito fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica; nel capitolo relativo alla mobilità turistica sarebbe opportuno dedicare attenzione al tema del trasporto passeggeri con autobus. Le criticità strutturali del Paese in termini di mobilità rendono questo aspetto un vero anello debole di sistema. I servizi di trasporto commerciale con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, sia di linea che di noleggino, rappresentano spesso la risposta immediata per la movimentazione dei flussi turistici nei collegamenti, anche intermodali, sulle medie e lunghe distanze e di ultimo miglio. Occorrerebbe quindi definire piani di investimento per il rinnovo del parco autobus e ricondurre queste imprese nel novero delle imprese turistiche definite ai sensi del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;

in materia di accessibilità questo piano strategico si caratterizza proprio per l'assenza di strategia. Ed è un forte rammarico perché avrebbe potuto costituire un'opportunità irripetibile per sviluppare un modello di turismo accessibile inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, come le persone con disabilità, attraverso la pianificazione concreta di investimenti in progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;

considerato, altresì, che:

un tema come quello del turismo, così centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un asset fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei nostri territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, in particolare mediante il coinvolgimento di Comuni e Regioni e non solo attraverso campagne di comunicazione; il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Dette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto Superbonus 110 per cento, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive;

permane la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio; esprime parere contrario.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo

del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili - previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali - anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo "decreto Bollette", appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta "tregua fiscale", a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle diseguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti "*fringe benefit*", entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un periodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, laddove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il "decreto-legge aiuti-*bis*". Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure - tra cui il *Superbonus* 110% - prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), che il proprio è da intendere

come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), condivisa la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e della senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del

medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera *a*), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100. L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che - con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) - viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili; in tema di incentivi alle assunzioni il decreto legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui - al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale - ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi - e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali - per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei [settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento](#). L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva; la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le disegualianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili - per i quali il sostegno viene garantito - e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di welfare, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al c.d. cuneo fiscale siamo ben lontani dal "più grande intervento di taglio delle imposte" annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti fringe benefit. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei fringe benefit, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei voucher. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei voucher, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare; esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai voucher solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

3.200

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: "delle imposte di rispettiva competenza,", con le seguenti: "dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

3.10 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

3.0.2 [già 3.10 (testo 2)]

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le externalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

6.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 7

7.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 8

8.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: "assicura adeguati spazi", con le seguenti: "può dedicare spazi".

Art. 10

10.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ". "

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (ant.) del 01/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2023

Presidenza della Vice Presidente

[NATURALE](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 11,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE), DI NETWORK
#INCLUSIONEDONNA, DEL CONSORZIO ITALBIOTEC, DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (INVITALIA), DI IMPRESE
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (RETE IRENE), DI
FEDERMANAGER, DI CONFIMI INDUSTRIA, DI CONFPROFESSIONI E DI CONFLAVORO PMI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NONCHÈ DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607 (REVISIONE DEL
SISTEMA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e della Commissione bilancio sui medesimi emendamenti, di tenore non ostativo tranne sulla proposta 5.6, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che la relatrice ha dunque presentato l'emendamento 5.6/5ª Commissione, pubblicato in allegato, che sopprime l'emendamento 5.6 con l'effetto di ripristinare il comma 2 dell'articolo 5.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, volto ad armonizzare il testo rispetto all'approvazione degli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5.

Avverte che si procederà pertanto alle votazioni dei suddetti emendamenti e degli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, come modificati a seguito degli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Previ pareri favorevoli della relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e del sottosegretario D'ERAMO, l'emendamento 5.6/5ª Commissione viene approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

È poi posto in votazione il Coord.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge in esame, come modificati dagli emendamenti approvati.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli da 1 a 10, previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) sull'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, fatta eccezione per la votazione dell'articolo 4, nelle votazioni di tutti gli altri articoli la Commissione si è espressa all'unanimità.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione unanime conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche introdotte, autorizzandola altresì ad apportare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conferma l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, composto di dieci articoli, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Chiarisce, innanzitutto, che si tratta di materie attualmente attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (tra cui, per quanto di interesse, commercio con l'estero, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, enti di credito fondiario e agrario), nonché di alcune limitate materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Illustra, quindi, l'articolo 1, il quale esplicita le finalità dell'intervento normativo, quali la semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Specifica che il comma 2 del medesimo articolo subordina l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'autonomia differenziata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo tale da individuare la soglia costituzionalmente necessaria e favorire il superamento dei divari territoriali.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, e che l'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni.

Passa poi all'articolo 4, il quale differenzia se il trasferimento di funzioni riguardi materie ed ambiti interessati o meno dai LEP. Nel primo caso, laddove ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito allo stanziamento di ulteriori risorse. Diversamente, se si tratta di materie non inerenti ai LEP, il trasferimento di funzioni è autorizzato solo nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sotto lo stesso profilo, l'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione, alla quale prendano parte, oltre ai rappresentanti regionali, anche un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ed uno per ciascuna delle amministrazioni competenti. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che le nuove funzioni regionali vengano finanziate con partecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale.

L'articolo 6 autorizza, altresì, la Regione a conferire funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, ferme rimanendo le

funzioni fondamentali già di loro competenza, ai sensi della lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, non superiore a dieci anni. È comunque ammesso sia il potere di revisione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, sia quello di richiederne la cessazione di efficacia, previa deliberazione a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria. Per le singole Regioni, che non siano parte dell'intesa, si ammette l'eventuale finanziamento delle iniziative volte ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, inerenti alla perequazione ordinaria e agli interventi speciali.

L'articolo 9 individua le misure volte a garantire - anche presso le Regioni che non concludano le predette intese - le finalità contemplate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quali: la promozione dello sviluppo economico, la coesione, l'insularità e la rimozione degli squilibri economico-sociali. Per tali scopi, l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali è posto a carico dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili. Infine, l'articolo 10 reca alcune disposizioni transitorie: viene innanzitutto autorizzata l'applicazione della legge anche agli atti di iniziativa delle Regioni già all'esame del Governo; viene estesa la proposta anche alle Regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti; infine, è fatto salvo il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della delicatezza della tematica in esame nonché al fine di dare seguito a una espressa richiesta del Partito Democratico, propone di rinviare l'espressione del parere alla settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Ha brevemente la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale domanda al Presidente se sia stata tenuta in considerazione la propria richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sul tema dell'autonomia differenziata per i profili di competenza, già avanzata in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver concordato sulla rilevanza dei temi in esame, assicura che sarà individuato lo strumento procedurale più idoneo per garantire un'approfondita disamina della materia, ferme restando le competenze della Commissione sul provvedimento in titolo, che sono di tipo consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 299 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che la senatrice Sironi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/571/2/9, G/571/3/9 e G/571/4/9 e ai seguenti emendamenti: 2.6, 2.8, 2.12, 2.23, 2.33, 2.49, 2.50, 2.54, 2.55, 2.57, 2.62, 2.63, 3.14, 3.15, 3.20, 4.10, 4.13, 4.24, 4.58, 4.62, 6.15, 6.25, 6.26, 6.44, 6.59, 6.62, 6.70, 6.83, 6.89 e 6.90.

Rende noto infine che, su segnalazione del Gruppo Forza Italia, l'emendamento 4.59 è da riferirsi all'articolo 6 ed è stato quindi rinumerato come 6.99 (già 4.59) e collocato, all'interno del fascicolo, dopo l'emendamento 6.13.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede se sia possibile conoscere le improponibilità prima di procedere alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) suggerisce di organizzare i tempi e le modalità per il seguito

dell'esame, in vista delle votazioni e tenuto conto del parere della Commissione bilancio.
Il [PRESIDENTE](#) rinvia tali valutazioni alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta plenaria delle ore 13.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 5

5.6/5ª Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

Coord.1

La Relatrice

*All'articolo 3, comma 1, come modificato dagli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5, sostituire le
parole da: «realizzare opere» fino alla fine del comma con le seguenti: «realizzare opere finalizzate
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e
degli allevamenti».*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

G/571/1/9

[Parrini](#), [Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del
sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"
(AS 571),

premessò che:

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto
dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di
amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre
Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti
legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della
Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.
169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", attraverso la procedura di consultazione
l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento; le
tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi
e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

impegna il Governo:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di
consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018.

G/571/2/9

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I bio-mattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5% del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi

orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo a:

predisporre adeguate misure di intervento per le attività emergenti del tessuto economico e produttivo che hanno positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale e che si avvalgono di cicli produttivi non inquinanti, a basso impatto eco-sistemico;

promuovere meccanismi di formazione, informazione e di inserimento economico per gli operatori che svolgono le predette attività emergenti, in un'ottica di acquisizione, consolidamento, aggiornamento di competenze e abilità nonché di internalizzazione delle fasi di realizzazione dei prodotti finiti ad alto valore benefico per il clima e l'ambiente e per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.

G/571/3/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il part-time involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di welfare primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di welfare aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in

termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere;

impegna il Governo a:

garantire un'opportuna valutazione dell'impatto delle misure incentivanti sulla riduzione del divario di genere, con particolare riferimento al tasso di occupazione femminile e al *gap* salariale;

favorire modelli di agevolazioni che incoraggino le imprese ad implementare sistemi di welfare aziendali in grado di sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema di welfare pubblico.

G/571/4/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese - che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata - risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura - rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante

che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura "Nuova Sabatini",

impegna il Governo a:

al fine di massimizzare le opportunità offerte dalla innovazione digitale e del rinnovamento dei beni strumentali alle attività del settore secondario, valutare l'estensione e l'adeguamento, sia in termini temporali, sia in termini economici, delle misure incentivanti alle imprese, mediante lo stanziamento di idonee risorse;

supportare, per il tramite della promozione di precipe iniziative, la creazione di un ecosistema innovativo e resiliente in grado di rispondere in maniera flessibile al costante mutamento dei modelli produttivi e di incidere positivamente sulla crescita economica nazionale, attraverso la valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico, la circolazione e la condivisione delle conoscenze, la difesa delle aree svantaggiate e il sostegno al capitale umano.

G/571/5/9

[Spinelli](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Amidei](#), [Maffoni](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ancorotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché il coinvolgimento funzionale e operativo delle finanziarie regionali, come indicate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, e a riconoscere alle stesse finanziarie regionali anche la qualifica di "istituti di promozione nazionale", con competenza limitata al territorio della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno sede, ai fini di quanto previsto dal regolamento UE 2015/1017 in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Art. 1

1.1

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;» e dopo le parole: «sistema degli incentivi» è aggiunta la seguente: «statali;»

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "La presente legge", inserire le seguenti: ", nel rispetto dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,";

b) dopo le parole: "sistema degli incentivi", inserire la seguente: "statali".

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la parola "revisione", inserire le seguenti: "e la semplificazione".

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita" inserire la seguente: "sostenibile" e dopo le parole: "di piena coesione sociale, economica" inserire le seguenti: ", ambientale".

1.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "per la definizione di un sistema degli incentivi alle imprese" inserire le seguenti: "erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega».

2.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:».

2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinella, dopo le parole: "politiche pubbliche", inserire le seguenti: "statali";

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali";

c) alla lettera h), dopo le parole: "dell'imprenditoria femminile", inserire le seguenti: "delle nuove imprese".

2.4

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali;».

2.5

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo».

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in

relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative»

2.7

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) principio della sostenibilità competitiva delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, nel processo di valutazione *ex ante* per il potenziamento delle capacità e il sostegno alla transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, nonché per migliorare l'accesso al mercato e ai finanziamenti;

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: " valutazione ex ante", inserire le seguenti: " anche attraverso il completamento dello SME test».

2.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;».

2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) il principio dell'adeguatezza e della continuità finanziaria delle risorse destinate alle misure di incentivazione, assicurando nel tempo la dotazione finanziaria necessaria a tale scopo ed evitando il ricorso a strumenti e procedure ad esito incerto e casuale;"

2.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;».

2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nell'ambito economico" inserire le seguenti: "e ambientale" e dopo le parole: "in termini di obiettivi socio-economici" inserire le seguenti: "e ambientali".

2.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.».

2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,».

2.14

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.15

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione».

2.16

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi socio-economici raggiunti", *aggiungere le seguenti*: ", con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*".

2.17

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione *in itinere* ed *ex post* consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi».

2.18

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis.) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi»;

b) al comma 1 lettera e) dopo le parole: «degli imprenditori» *inserire le seguenti*: «e imprenditrici»;

c) al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» *inserire le seguenti*: «,

delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste»;

d) al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.19

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

2.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;"

2.21

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;".

2.22

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali;».

2.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi».

2.24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;"

2.25

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;"

2.26

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "il principio dell'agevole conoscibilità" aggiungere le seguenti:

", attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente,".

2.27

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «da parte degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e delle imprenditrici».

Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.28

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "semplicità" inserire le seguenti: " e uniformità".

2.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile," inserire le seguenti: "gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e".

2.30

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche adottando un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni, e prevedendo l'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dell'utilizzo dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".

2.31

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.32

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.33

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.34

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone."

2.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "ampia coesione sociale, economica" inserire la seguente: ", ambientale" e dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile".

2.36

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.37

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»

2.38

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della crescita occupazionale, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori;"

2.39

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;"

2.40

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» sono aggiunte le seguenti: «e delle nuove imprese;»

2.41

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "crescita economica" inserire la seguente: ", ambientale".

2.42

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.44

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.45

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.46

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.47

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione dei distretti digitali industriali e delle filiere ad alto valore aggiunto per lo sviluppo dell'insieme delle imprese aderenti, al fine di accelerare il dialogo all'interno delle catene del valore della stessa filiera, ovvero con la collettività di soggetti esterni, utilizzando la leva dell'incentivo per favorire gli investimenti indirizzati: (i) alla condivisione di soluzioni di automazione, (ii) all'interoperabilità dei sistemi, (iii) alla manutenzione in tempo reale, (iv) alla gestione della logistica, (v) alle soluzioni di intelligenza artificiale per digitalizzare la gestione dati.»

2.48

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis). il principio della programmazione degli interventi di incentivazione in relazione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

2.49

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al

fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti.»

2.50

[Croatti](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'equiparazione, ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione, tra professionisti e imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e, per le medesime finalità, il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio.»

2.51

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad Albi, Collegi ed Ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini dell'accesso agli incentivi;»

2.52

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;»

2.53

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale.»

2.54

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.55

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

2.56

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

2.57

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.58

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.59

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle zone franche anche come leva per l'attrazione degli investimenti da parte delle imprese in ricerca e sviluppo.»

2.60

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «h-bis) il principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».

2.61

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili."

2.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

2.63

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

Art. 3

3.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico».

3.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole "alle imprese", inserire le seguenti: ", ivi inclusi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i soggetti che perseguono le finalità previste dagli incentivi stessi,".

3.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: "a far fronte agli specifici fallimenti del mercato," aggiungere le seguenti: "al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,"

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione" aggiungere le seguenti: "il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli".

3.4

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti: ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese".

3.5

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese."

3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti" aggiungere le seguenti: "fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3".

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»

3.8

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;»

3.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;"

3.10

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) armonizzare la disciplina procedurale di accesso agli incentivi, mediante una revisione delle modalità di presentazione delle domande, delle tempistiche e dei criteri di valutazione, delle procedure di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari degli incentivi, nonché delle tempistiche e delle modalità di pagamento degli stessi, garantendo tempestività, chiarezza e determinatezza, nonché l'implementazione dei sistemi di rendicontazione informatizzati e il superamento del meccanismo del *click day*;».*

3.11

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) razionalizzare e armonizzare la disciplina degli incentivi per gli investimenti in beni

strumentali materiali direttamente utilizzati dalle imprese e dai professionisti, includendo esplicitamente i beni strumentali in locazione finanziaria;».

3.12

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «incentivi alle imprese» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli incentivi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura,».

3.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

3.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

3.15

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) completare la piena interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni.»

3.16

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, dopo le parole "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale," inserire le seguenti: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,".

3.17

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.19

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato».

3.20

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* i decreti legislativi, di cui al comma 1, introducono nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi comunitari prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio, a misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da combustibili fossili."

Art. 4

4.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

4.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «principi e criteri direttivi» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni;».

4.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "principi e criteri direttivi", *aggiungere le seguenti:* ", nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni".

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;"

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;"

4.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: "ricognizione" *aggiungere le seguenti:* ", coordinamento, anche con gli incentivi regionali,"

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, dopo le parole: "degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali" inserire le seguenti: "i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221,";*

- *all'alinea, dopo le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile" e al numero 3), dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "e ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "la valorizzazione delle produzioni nazionali," inserire le seguenti: "delle filiere tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo dell'economia circolare".*

4.8

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla ricerca e allo sviluppo,» inserire le seguenti: «al lavoro e all'occupazione,».

4.9

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

"a) alla lettera a), dopo le parole "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione."

4.10

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e all'innovazione,» inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale,";*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica,» inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere,»;*

c) *alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

4.11

[Fregolent](#)

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";*

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti: "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.

4.12

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» aggiungere le seguenti parole: «in particolare destinando specifica attenzione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

4.13

[Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» inserire le seguenti: «alla sostenibilità ambientale.».

4.14

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e alle diverse dimensioni d'impresa con riferimento alla definizione di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e d'imprese a media capitalizzazione dell'Unione europea."

4.15

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate.».

4.16

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: "favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

4.17

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

4.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;»

4.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate".

4.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: "2-bis) alle peculiari esigenze di

ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;"

4.21

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».

4.22

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera a) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la crescita e l'aggregazione del nostro sistema produttivo».

4.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»

4.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».

4.25

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «l'innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «, l'industria del turismo».

4.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.27

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.29

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,"

4.30

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri» inserire le

seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese.»

4.31

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» aggiungere le seguenti parole: «la diffusione di modelli di gestione manageriale di impresa.»

4.32

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: «parità di genere» inserire le seguenti: «e del welfare aziendale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori.»

4.33

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili.»

4.34

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"

4.35

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: "privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"

4.36

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili".

4.37

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;».

4.38

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare;».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e

tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto.»

4.39

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis*, dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge».*

4.40

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-*bis*)alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto".*

4.41

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.42

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 aggiungere il seguente: «5-*bis*) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo;».*

4.43

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando,

insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.44

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;".

4.45

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.46

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.47

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.48

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.49

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, aggiungere il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo;».

4.50

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, è aggiunto il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale

sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo».

4.51

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.52

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.53

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

4.54

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;».

4.55

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

4.56

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente

5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;

4.57

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) alla capacità di dotarsi di strumenti di misurazione e di valutazione delle prestazioni attuate in altri Paesi dell'Unione europea;».

4.58

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «future e potenziali,» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

4.60

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

4.61

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: «2-bis) il riconoscimento del principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».

4.62

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;

b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»

4.63

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: "strategici di sviluppo" inserire la seguente: "sostenibile;".

4.64

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, verificando con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari, anche al fine di superare la prassi applicativa del ricorso a procedure informatizzate per le quali l'accettazione delle domande di ammissione alle agevolazioni segue il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione.».

4.65

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.66

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.67

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.68

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

4.69

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.70

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) previsione del riconoscimento delle misure di incentivazione all'esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell'Amministrazione responsabile, con successiva fruizione dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta, fruibile da parte delle imprese beneficiarie senza la presentazione di un'apposita istanza preventiva."

4.71

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.72

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.73

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".

4.74

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".».

4.75

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

4.76

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) *sostituire le parole:* "prevenire la sovrapposizione" *con le seguenti:* "favorire la complementarità e la sinergia";

b) *sostituire le parole* "favoriscono la" *con le seguenti:* "favoriscono l'eventuale".

c) *dopo le parole:* "soluzioni di raccordo", *inserire le seguenti:* ", ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,"

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale, ed europeo.".

5.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «prevenire la sovrapposizione» *con le seguenti:* «favorire la complementarità e la sinergia»;

b) *dopo le parole:* «lettera c) favoriscono», *inserire le parole:* «l'eventuale compartecipazione finanziaria»;

c) *dopo le parole:* «soluzioni di raccordo» *inserire le seguenti:* «, ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali.».

5.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'integrazione con gli interventi regionali» *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'istituzione di un Fondo ispirato agli indirizzi dei FESR su base regionale».

5.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'integrazione dei sistemi informatici e dei sistemi di rendicontazione e pagamento.».

5.5

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario».

5.6

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

Art. 6

6.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» *inserire le seguenti:* «tenendo conto altresì degli adempimenti comunitari in materia di trasparenza e, per quanto compatibili, delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i soggetti gestori sono tenuti a rispettare.».

6.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'ambito del codice degli incentivi," *inserire le seguenti:* "i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,".

6.3

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i procedimenti amministrativi», *inserire le seguenti:* «, con stessi criteri e procedure di valutazione, rendicontazione e pagamento con tempi certi e definiti.».

6.4

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»

con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

6.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: ", inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,";

b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali;"

c) alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;".

6.6

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,».

6.7

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese».

6.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "i motivi di esclusione" inserire le seguenti: "specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e".

6.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), alla parola: "revisione" premettere le seguenti: "semplificazione, armonizzazione," e dopo il numero 2), aggiungere il seguente: "2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;"

6.10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), alla parola: «riduzione» anteporre la seguente: «significativa» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni fase del procedimento».

6.11

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese, in una prospettiva di ottimizzazione e proporzionalità».

6.12

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione».

6.13

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese».

6.99 (già 4.59)

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in una prospettiva di ottimizzazione e di proporzionalità».

6.14

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: "1-bis) adozione di un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni e previsione dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".

6.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale»;

c) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;».

6.17

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «contenimento» inserire le seguenti «e rispetto».

6.18

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" aggiungere le seguenti: "e rispetto".

6.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola "contenimento" inserire le seguenti "e rispetto".

6.20

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: «contenimento» inserire le seguenti: «e rispetto».

6.21

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" inserire le seguenti: "e rispetto".

6.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole "attività istruttorie", inserire le seguenti: ", anche attraverso la previsione di termini brevi e tassativi per la comunicazione degli esiti delle domande alle imprese interessate".

6.23

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei soggetti gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali.».

6.24

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la valorizzazione di un sistema centralizzato di verifica dei dati e della documentazione forniti dalle imprese beneficiarie»

2) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) istituzione di un cassetto fiscale del beneficiario con accesso alle piattaforme attraverso sistemi di autenticazione digitale;»

b) alla lettera c):

1) dopo le parole: «rafforzamento» inserire le seguenti: «, in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

2) dopo le parole: «sull'efficacia degli interventi di incentivazione» inserire le seguenti: «, anche mediante la nomina di uno o più organismi di valutazione indipendente,»

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;

2) al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.26

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia».

6.27

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1 lettera b), numero 4) aggiungere in fine: «e di verifica sul cumulo delle agevolazioni»;

6.28

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di

strumenti digitali».

6.29

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: " nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.30

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: " nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.32

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione;».

6.33

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

"6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione".

6.34

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

6.35

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;"

6.36

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;».

6.37

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) differenziazione delle politiche di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese, prevedendo modalità di intervento distinte per le misure relative ad investimenti di importo contenuto, e che non comportano istruttorie tecnico-finanziarie, per le misure selettive e specialistiche e per le misure relative a programmi di grande investimento;»

6.38

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. individuazione di funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi».

6.39

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale del relativo quadro normativo che ne garantisca il riordino e l'efficacia nel tempo;»

6.40

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis)definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione, mediante procedure digitalizzate, di domande di accesso agli incentivi;"

6.41

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attività di valutazione" inserire la seguente: "ambientale".

6.42

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "interventi di incentivazione", inserire le seguenti: ", con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,".

6.43

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo: a) alla maggiore omogeneità dei criteri di valutazione dei progetti di innovazione e ricerca e sviluppo, presentati nell'ambito delle misure nazionali e regionali per favorirne la confrontabilità; b) all'inserimento nel processo di valutazione di ulteriori parametri relativi alla descrizione della catena del valore in cui opera l'impresa, al Technology Readiness Level (TRL) e al livello di prontezza dell'impresa ad entrare nel mercato attraverso l'innovazione proposta»;

6.44

[Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare»

6.45

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;"

6.46

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;».

6.47

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione, all'interno dei bandi, direttive e provvedimenti di attivazione di incentivi di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare, mediante incentivazione, il beneficiario a garantire che il progetto, fin dalla fase di programmazione, sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione dell'incentivo, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, i suddetti atti indicano quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*.»

6.48

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale,».

6.49

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "intelligenza artificiale", aggiungere le seguenti: "e attraverso

la realizzazione di un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proveniente da ciascuna amministrazione".

6.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "e al controllo e al monitoraggio" inserire "sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e";

6.51

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.52

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.53

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.54

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;».

6.55

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investire in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.56

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalla seguente:

«g)previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

- 1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- 3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;
- 4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;
- 5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;
- 6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.57

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta legge 12 marzo 1999, n. 68."

6.58

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che si impegnano ad attuare strategie per abbattere le barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, riconoscendo loro un'apposita certificazione di qualità etica».

6.59

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «quantità e la qualità» inserire le seguenti: «del lavoro giovanile e».

6.60

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «natalità» inserire le seguenti: «anche mediante l'incentivazione del Codice di autodisciplina sulla maternità, previsto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso risorse economiche che incentivino le imprese a prevedere piani integrati di sostegno alla genitorialità e per il rientro delle giovani madri nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di voucher welfare in co-finanziamento pubblico-privato o una riduzione dei contributi versati dall'azienda pari all'ammontare investito nelle iniziative dedicate».

6.61

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «, nonché il sostegno alla natalità» con le seguenti: «e adottino misure di contrasto al divario retributivo di genere, di welfare aziendale, di sostegno alla natalità e al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».

6.63

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere".

6.64

[Mennuni](#), [Liris](#), [Nocco](#), [Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

6.65

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

"h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta;

h-quater) previsione, salvo determinate condizioni e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del divieto di circolazione delle agevolazioni fiscali.".

6.66

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

6.67

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

6.68

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza

ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

6.69

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi."

6.70

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

- 1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;
- 2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 3) servizi per le imprese e le persone.»

6.71

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"i) favorire l'applicazione del sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."

6.72

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

6.73

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.74

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

6.75

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.76

[Silvestro, Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.77

[Murelli, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che adottino strategie per favorire il rientro in Italia di talenti e giovani professionisti che lavorano all'estero, per attrarre risorse qualificate dall'estero, nonché investimenti per lo sviluppo di progetti sostenibili;»

6.78

[Cataldi, Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

6.79

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedano la partecipazione dei lavoratori al capitale in situazioni di crisi nonché per fondi o investitori che finanzino operazioni di risanamento volte a garantire la continuità aziendale.»

6.80

[Murelli, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che investono nella formazione del personale, anche con riguardo alla costituzione di figure di alto profilo professionale.»

6.81

[Biancofiore](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedono nei contratti di lavoro dipendente almeno 200 ore annuali da erogarsi in specifici programmi o corsi di formazione in favore dei lavoratori dipendenti».

6.82

[Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che assumono giovani che

alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

6.83

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

6.84

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.85

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.86

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.87

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.88

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.89

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.90

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.91

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) attrazione di capitali e investimenti italiani e stranieri.».

6.92

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio" sono aggiunte le seguenti "o altre società di capitale";

b) le parole: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"», sono sostituite dalle seguenti: «Alla detrazione di cui al presente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 29-bis, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

6.93

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", sono aggiunte le seguenti: "o altre società di capitale ";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sullo stesso importo investito, è fatto divieto di cumulare la presente agevolazione con quella prevista dall'articolo 29.»

6.94

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."».

6.95

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."

6.96

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270.000 per l'anno 2023."

6.97

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.98

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".»

6.0.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«6-bis. (Disposizioni in materia di sgravio dell'Iva sugli acquisti internazionali e regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.436.611 per il 2023, a euro 14.403.488 per il 2024 e a euro 16.098.016 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),» *con le seguenti:* «In attuazione dei principi di cui all'articolo 2,»;

b) *sostituire le parole:* «all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.3

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "indicati all'articolo 5", *con le seguenti:*

"indicati all'articolo 6".

7.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «all'articolo 6, comma 1,»

7.5

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento».

7.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura."

7.7

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio della programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e al principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi degli atti programmatici delle amministrazioni competenti in relazione agli obiettivi e ai cronoprogrammi dell'attuazione degli obiettivi da perseguire, al quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento nonché delle tipologie di interventi correttivi.»

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché al principio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), per l'insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è escluso il ricorso alle procedure di *click day* tra i meccanismi di concessione delle misure di incentivazione.»

7.9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, protocolli operativi per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di segnalazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento agli incentivi di tipo automatico e semiautomatico.»*

7.10

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.11

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.*

b) *al secondo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC).»*

7.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.

7.13

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rilascio di certificazioni di cui al precedente periodo, qualora previsto, deve essere in ogni caso antecedente al completamento della procedura di accesso alle misure di incentivazione e alla successiva erogazione degli incentivi medesimi».

7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.15

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» e sostituire le parole: «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» con le seguenti: «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».

7.16

[Silvestro](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" con le seguenti: "sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)"*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 recante 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";*

c) *dopo il secondo periodo aggiungere, infine, il seguente: "Nel protocollo operativo relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è prevista, tra l'altro, la facoltà dell'impresa di attivare la procedura di verifica, finalizzata al rilascio dello stesso, anche nei 15 giorni antecedenti la scadenza di un DURC in corso di validità; in tal caso, la verifica stessa fa comunque riferimento all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di scadenza del documento in corso di validità al momento della predetta attivazione."*

7.17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266".

7.18

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».

7.19

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della necessità di armonizzazione dei criteri a livello delle diverse amministrazioni interessate e dell'automatizzazione delle richieste in fase di domanda».

7.20

[Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis* L'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394."

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla

realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.".

7.0.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Semplificazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. All'articolo 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale (CERP) ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale, in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale, al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-nonies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

7.0.2

[Basso, Martella](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o

di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.0.3

[Rosso, Silvestro](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. *7-bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo *4-bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

7.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«7-bis.

(Delega al Governo per la modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrata sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO₂;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.5

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Anche al fine di determinare effetti positivi per le imprese, all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al secondo periodo, le parole "La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata" sono sostituite con le seguenti: "La percentuale del 30 per cento è incrementata al 40 per cento"».

Art. 8

8.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "relativa copertura si provvede mediante" inserire le seguenti: "la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e".

Art. 9

9.1

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge» inserire le seguenti: «e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa» e dopo le parole: «norme di attuazione» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

9.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
47ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto "Salva infrazioni"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, con scadenza il 12 agosto 2023, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1º ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il particolato (PM10), limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 21 modifica il regime di interrompibilità del carico elettrico, che consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.A.) di intervenire al fine di mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Le modifiche sono volte a dare riscontro ai rilievi della Commissione europea che ha ritenuto il suindicato regime non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n.

2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto *car rental*), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Il presidente [DE CARLO](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), dopo aver precisato che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative tanto sui principi e criteri direttivi della delega quanto sulla semplificazione e l'innovazione, si augura che la maggioranza e il Governo esaminino con attenzione i suggerimenti dei Gruppi, tanto più che essi mirano a rendere più efficace il provvedimento. Nel domandare, poi, informazioni circa i tempi di esame, conferma l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, auspicando che esso trovi riscontro in un analogo atteggiamento da parte del relatore e dell'Esecutivo. Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) precisa a sua volta che anche il suo Gruppo ha inteso finalizzare gli emendamenti al miglioramento del testo, non essendoci ragioni ostative. Si augura pertanto che vi sia un clima di collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni testé avanzate, sottolineando l'esigenza di approfondimento, tenuto conto del rilievo del tema e dei contributi pervenuti durante le audizioni.

Il presidente [DE CARLO](#) concorda con il metodo, assicurando che la Commissione avrà il tempo necessario per la valutazione approfondita delle proposte emendative. Nel ringraziare le forze politiche per la collaborazione dimostrata, si augura che sul testo possa registrarsi una utile convergenza nell'interesse delle imprese e dei settori produttivi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SECONDO VERTICE PARLAMENTARE MONDIALE DELLA FAO CONTRO LA FAME E LA

MALNUTRIZIONE

Il presidente [DE CARLO](#) (*Fdl*) riferisce sugli esiti della missione di una delegazione del Senato, cui ha partecipato insieme al Vicepresidente della 3ª Commissione, senatore Ettore Licheri, e della Camera dei deputati, rappresentata dall'onorevole Porta, svolta nei giorni 15 e 16 giugno in Cile in occasione del secondo Vertice parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione, successivo al Vertice di Madrid del 2018. Il Vertice è stato organizzato dalla *Food and Agriculture Organization* delle Nazioni Unite (FAO), insieme all'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID), al Congresso Nazionale del Cile e al Governo del Cile, e ha avuto il sostegno della Commissione europea, dell'Agenzia messicana per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AMEXCID) e del Fronte parlamentare contro la fame in America latina e nei Caraibi.

Informa quindi che alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font, i Presidenti del Senato e della Camera cileni (rispettivamente, Juan Antonio Coloma e Vlado Mirosevic), il ministro dell'agricoltura cileno, Esteban Valenzuela Treek, l'assistente del Direttore generale FAO e rappresentante regionale per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, il presidente del Fronte parlamentare contro la fame e la malnutrizione, Carolina Marzan, e la senatrice Carmen Gloria Aravena, sempre in rappresentanza del suddetto Fronte parlamentare.

L'evento è stato articolato in varie sessioni sui seguenti temi: prospettive sulla sicurezza alimentare e la nutrizione attraverso sistemi agroalimentari efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili, in vista dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2 dell'Agenda 2030 dell'ONU; disponibilità e accesso a diete sane per tutti; *gap* di genere nella sicurezza alimentare e nella nutrizione; trasformazione dei sistemi alimentari per renderli più inclusivi, sostenibili, e resilienti rispetto al cambiamento climatico; rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per garantire il diritto al cibo adeguato; presentazione, discussione e approvazione del Patto parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione. Puntualizza in merito che l'Italia ha puntato molto sul concetto di "dieta sana" in luogo di "cibo sano".

Segnala peraltro che, prima della discussione del Patto parlamentare, la delegazione italiana ha avuto un incontro bilaterale con il rappresentante regionale della FAO per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, nel corso del quale sono stati discussi le priorità della FAO e il ruolo che l'Italia può ricoprire nel sostegno al processo di coinvolgimento dei Parlamenti.

Il confronto sul Patto parlamentare è stato assai approfondito e ha visto la partecipazione di oltre 200 parlamentari, 15 Presidenti e Vicepresidenti dei Parlamenti nazionali e regionali e degli organi parlamentari di 64 Paesi. La delegazione italiana ha proposto alcune integrazioni al Patto sul tema del rafforzamento del rapporto tra agricoltori e consumatori, che sono state accolte, anche nella prospettiva di sostenere l'agricoltura familiare. Non ha trovato accoglimento il suggerimento italiano di sostituire la locuzione "cibo adeguato" con "cibo di qualità", in quanto la FAO ha ritenuto che il concetto di qualità fosse già ricompreso della definizione, riconosciuta a livello internazionale, di adeguatezza. Dopo aver riferito che il Ministro dell'agricoltura cileno ha esposto in quella sede il suo progetto di sovranità alimentare, fa presente che i Parlamenti si sono accordati nell'impegno per una transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti e favorevoli alla realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata per tutti. Il Patto invita i Parlamenti a rafforzare l'impegno politico e a promuovere, tra le altre azioni, iniziative concrete, legislazione, partenariati e stanziamenti di bilancio. I parlamentari si sono inoltre impegnati a misurare i loro progressi riferendo sugli sforzi verso la trasformazione dei sistemi agroalimentari, comprese le iniziative intraprese e le leggi adottate. Rileva altresì che il testo chiede alla FAO di: contribuire all'ulteriore sviluppo di metodi tecnici per sostenere l'attuazione del Patto, come la revisione dei sistemi esistenti di raccolta e segnalazione dei dati; esplorare modi per sviluppare *report* globali; facilitare il sostegno e la cooperazione tra i parlamentari e favorire scambi anche tra organi parlamentari (incluse, dunque, le Commissioni parlamentari); sostenere le attività di sensibilizzazione e di sviluppo delle capacità. Infine, il Patto sollecita la FAO ad organizzare un terzo Vertice parlamentare globale, entro il 2026, in Africa, come deciso nel corso della riunione.

Rammenta poi che, dal 24 al 26 luglio prossimi, si terrà a Roma il Vertice sulla sicurezza alimentare, che coinvolgerà i Governi degli Stati; i rappresentanti della FAO auspicano che in quella sede si possa dar conto, attraverso una delegazione parlamentare, anche degli esiti del Patto parlamentare, al fine svolgere un ruolo promotore nei confronti degli Esecutivi.

Conclude sottolineando il rilievo dei temi trattati, per dar corso ai quali il Senato e la Camera potrebbero avviare diverse iniziative, con la partecipazione delle Commissioni esteri e agricoltura dei due rami del Parlamento, le quali potrebbero essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale - con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche - introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.

Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei

deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413.

Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Dopo un intervento della relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [DE CARLO](#) informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) risponde il presidente [DE CARLO](#), segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro

il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di "materie prime" "materie prime critiche" e materie prime strategiche".

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indenterà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione

del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4a Commissione ha già avviato l'*iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4a Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 50 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che il disegno di legge n. [781](#), recante la conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2023 (Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di termini legislativi), su cui la Commissione si sarebbe espressa in sede consultiva, è stato restituito al Governo per essere ripresentato alla Camera. La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(571\)](#) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

[\(607\)](#) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.17, 4.69, 6.48, 7.5 e 7.0.5.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 4.32 (testo 2) e 7.10 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 6.0.100, anch'essi pubblicati in allegato, su cui è pervenuta, per le vie brevi, la richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Comunica infine che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 2ª, 4ª e 5ª sugli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 17 di domani, giovedì 6 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 6.0.100 del relatore.

Nel ricordare che il provvedimento concerne disposizioni per la revisione degli incentivi alle imprese mediante un'apposita delega, nonché disposizioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, il [PRESIDENTE](#) avverte di aver ritenuto attinenti alla materia le proposte che incidono, a vario titolo, su norme esistenti in materia di agevolazioni fiscali per le imprese.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili

gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal documento di economia e finanza (DEF). Sono quindi inammissibili gli emendamenti: 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il senatore FRANCESCHELLI chiede quando sarà prevista la calendarizzazione in Aula del provvedimento in titolo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle finalità dell'emendamento 1.100 del Relatore.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) fa presente anzitutto che le votazioni degli emendamenti potrebbero iniziare e concludersi la settimana prossima. Quanto al proprio emendamento 1.100, segnala l'esigenza di risolvere, per quanto possibile, la sovrapposizione tra il disegno di legge in titolo e il disegno di legge recante delega fiscale, all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera 1038).

Il sottosegretario BITONCI rammenta a sua volta che i disegni di legge n. 1038 e n. 571 presentano delle intersezioni per quanto concerne gli incentivi alle imprese. Rileva perciò la necessità di specificare l'ambito di competenza del Dicastero delle imprese e del *made in Italy* attraverso l'emendamento 1.100.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito che il lavoro istruttorio in corso con il Governo è volto ad accogliere i suggerimenti di tutte le forze politiche, prefigura un approdo in Assemblea entro la fine di luglio, compatibilmente con le decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nelle prossime settimane avranno inizio le audizioni, a partire dal 13 luglio, in cui sarà audito il ministro Urso, come preannunciato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore».

Art. 4

4.32 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: «parità di genere» inserire le seguenti: «e del welfare aziendale e contrattuale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, anche per il tramite di enti bilaterali, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo, anche nazionale o territoriale, o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori».

Art. 6

6.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è soppresso.»

Art. 7

7.10 (testo 2)

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 3-bis, per la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 51 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 10 subemendamenti all'emendamento 1.100 e 2 subemendamenti al 6.0.100, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che l'emendamento 3.17 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato. Fa presente che in Commissione bilancio sono stati accantonati alcuni emendamenti su cui è in corso l'istruttoria. Prefigura quindi la possibilità che domani inizino le votazioni, in relazione agli ulteriori pareri che dovessero pervenire.

Comunica infine che la senatrice Elena Murelli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.52.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra l'atto in titolo, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Si tratta della terza Relazione presentata alle Camere dall'adozione del PNRR, la prima dell'attuale Governo. Ricorda quindi che i Piani nazionali di ripresa e resilienza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 che gli Stati membri definiscono per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), nel quadro di *NextGenerationEU* (NGEU), lo strumento dell'Unione europea per la ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Il PNRR

dell'Italia è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio UE. Rammenta altresì che il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, suddivisi tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del Piano. Riepiloga inoltre le sei missioni e le sedici componenti del PNRR, sviluppate intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale.

Illustra indi il contenuto della Relazione, che consta di due Sezioni: nella Sezione I, formata da 8 capitoli, sono indicati gli aspetti salienti del PNRR, il confronto con gli altri Paesi europei, i risultati conseguiti nel secondo semestre 2022, gli obiettivi del primo semestre 2023, l'avanzamento finanziario e la rendicontazione del PNRR, le criticità e la riprogrammazione del Piano; nella Sezione II sono riportate le schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti a cura delle Amministrazioni titolari.

La Relatrice ricorda che il 30 dicembre 2022 è stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del Piano, per una somma pari a 19 miliardi. La quarta rata del PNRR prevede il raggiungimento, entro il primo semestre 2023, di 27 scadenze, rappresentate da 20 traguardi (*milestone*) e 7 obiettivi (*target*), per un importo pari a 16 miliardi di euro. Fa presente poi che, in un incontro del 10 maggio 2023, il Governo ha convenuto con la Commissione europea di procedere a una rimodulazione complessiva del Piano entro i termini previsti dal Regolamento (UE) 2021/241. Soffermandosi sul capitolo 1 relativo all'ammontare di prestiti e sovvenzioni per ciascuna Missione, segnala che, per i settori di competenza, i dati riguardano principalmente le Missioni 1 e 2. Vengono finanziati sia progetti nuovi che progetti in essere, previsti da disposizioni normative antecedenti al PNRR e che al febbraio 2020 non erano ancora formalmente avviati. Rileva che, secondo il Documento, l'inserimento dei progetti in essere avrebbe dovuto garantire un tempestivo avvio degli interventi, ma in fase di attuazione è stato scontato un maggiore ritardo a causa delle più stringenti condizionalità imposte dalle regole del RRF. Anche il monitoraggio di tali interventi ha scontato problematiche connesse alla ritardata interoperabilità tra ReGiS e le banche dati di monitoraggio esistenti. In termini di attuazione, le due tipologie di interventi (in essere e nuovi) presentano problematiche differenziate, soprattutto in ragione del soggetto attuatore e dell'esistenza o meno di atti attuativi.

Quanto ai risultati conseguiti nel 2022, osserva che la Relazione menziona, per le parti di competenza, tre importanti scadenze relative alle riforme in materia di concorrenza: l'entrata in vigore della legge n. 118 del 2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021), secondo quanto previsto dalla *milestone* M1C2-6; l'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per la sua effettiva implementazione (M1C2-8); l'ulteriore traguardo concernente le misure attuative specifiche per il settore dell'energia (M1C2-7). Evidenzia peraltro che, con il PNRR, l'Italia si è impegnata ad adottare annualmente una legge per il mercato e la concorrenza, con l'obiettivo di migliorare e semplificare le normative, aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti, supportare il contesto imprenditoriale, limitando la sovra-regolamentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli all'iniziativa economica e al processo concorrenziale.

Con riferimento all'investimento per la produzione di energia rinnovabile con l'utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, fa notare che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha completato, come richiesto, l'assegnazione di almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie dell'investimento (M2C1-4). Sono state, inoltre, approvate, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le graduatorie finali dei progetti selezionati nell'ambito delle diverse linee di intervento volte a sostenere lo sviluppo della logistica nei settori agroalimentare, della pesca e del florovivaismo, per garantire un uso circolare delle risorse, ridurre l'impatto ambientale, migliorare le capacità di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti e ridurre gli sprechi alimentari (M2C1-3).

A favore delle imprese turistiche, vi erano poi due traguardi relativi ad una stessa misura del PNRR: il primo prevede l'attivazione del Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti (BEI), con

l'erogazione al Fondo di 350 milioni di euro, avvenuta il 7 ottobre 2022 (M1C3-30). Il secondo traguardo prevede l'erogazione al Fondo nazionale del turismo, di 150 milioni di euro (M1C3-31). Sottolinea altresì che a partire dai primi mesi del 2022, un peggioramento del quadro economico di riferimento, caratterizzato dalla forte accelerazione della dinamica dei prezzi e da strozzature dal lato dell'offerta, ha frenato in alcuni ambiti l'avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali criticità, principalmente di natura esogena, sollecitano oggi, secondo il Governo, un processo di revisione mirata delle misure, in accordo con le Istituzioni europee.

Dopo aver riepilogato i cambiamenti nella *governance* del Piano, la Relatrice riferisce sulle pressioni cui è sottoposto il sistema produttivo italiano a causa dell'aumento dei prezzi (specie delle materie prime energetiche), della carenza di materiali e beni intermedi nonché di risorse umane, delle difficoltà amministrative e di rendicontazione, della frammentazione degli investimenti, degli squilibri tra domanda e offerta. Nel documento vengono inoltre descritti gli elementi di debolezza nell'attuazione del PNRR per Amministrazione competente.

Fa presente poi che il Regolamento *REPowerEU* 2023/435, approvato il 27 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 1° marzo 2023, introduce un nuovo quadro regolatorio che modifica il Regolamento 2021/241 consentendo agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza, oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano *REPowerEU*. Segnala in proposito che l'Italia ha già richiesto l'intero importo di prestiti ad essa spettante in base al RRF e sta valutando l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive che potrebbero liberarsi per effetto della possibile rimodulazione del Piano. La relazione riporta che l'Italia ha comunque comunicato entro il termine previsto di voler chiedere ulteriori prestiti, senza indicarne l'ammontare, a titolo meramente prudenziale, per non pregiudicare questa possibilità considerata la rilevanza degli obiettivi a cui sarebbero destinate le risorse aggiuntive. Dal punto di vista delle tempistiche del processo di revisione, in linea con quanto condiviso con i servizi della Commissione europea, il Governo intende formalizzare la proposta complessiva di revisione del Piano entro agosto 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento 2021/241. Le misure che saranno oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno registrato: notevole ritardo nella fase di avvio; rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione e della mancanza di materie prime; estrema parcellizzazione degli interventi; difficoltà di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli interventi nei tempi e nelle modalità previste.

La Relatrice passa poi ad esaminare la Sezione II della Relazione, che riporta le riforme e gli investimenti per Amministrazione titolare. Quanto alle riforme, che comportano l'adozione di norme primarie, segnala: per il Ministero delle imprese del *made in Italy*, la riforma del sistema di proprietà industriale, che ha una scadenza a settembre 2023. Il Senato ha già licenziato il testo con modifiche (Atto Senato 411), che sta per essere approvato in seconda lettura senza modifiche dalla Camera; per il Ministero del turismo, la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, che ha una scadenza a dicembre 2023, per il quale la Relazione cita un disegno di legge governativo, non ancora presentato alle Camere; per la Presidenza del Consiglio, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, con scadenza dicembre 2023, approvata dal Consiglio dei ministri ad aprile 2023 e in via di presentazione alle Camere.

In conclusione, menziona gli investimenti di competenza relativi al Ministero delle imprese del *made in Italy*, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero del turismo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la votazione dello schema di parere è rinviata alle prossime settimane, in relazione all'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) comunica che il Gruppo si riserva di valutare la presentazione di un parere alternativo a quello della Relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 1

1.100/1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è volta a favorire» e le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES).».

1.100/2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è volta a promuovere» e le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati favorire l'insediamento delle imprese e lo sviluppo degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone logistiche semplificate (ZLS).».

1.100/3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;».

1.100/4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica.».

1.100/5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1:*

1) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;»*

2) *dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività e della crescita dimensionale dell'impresa;*

g-ter) il principio del sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica,

industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;

g-quater) il principio della crescita occupazionale e del miglioramento delle competenze;»

3) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone;».*

b) *All'articolo 6, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti: «h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;*

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta.»

1.100/6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere la seguente: «3-bis) allo sviluppo economico del Mezzogiorno e alla riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES);»

1.100/7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;».

1.100/8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «nel rispetto dei principi» aggiungere le seguenti «e dei criteri».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;».

1.100/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli».

1.100/10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale» con le seguenti: «gli incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative al fine di rafforzare il loro apporto allo sviluppo di tali imprese» e sopprimere le parole da: «fatta salva» fino a: «di settore».

Art. 3

3.17 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

Art. 6

6.0.100/1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «il comma 3 è soppresso» con le seguenti: «al comma 3, le parole: "è adottato entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'interesse delle imprese, il secondo dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere adottato entro e non oltre 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

6.0.100/2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «il comma 3 è soppresso» con le seguenti: «al comma 3, le parole: "è adottato entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro un anno"».

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, inammissibili i subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8, 1.100/10.

Fa presente che sono tuttora accantonate in Commissione bilancio le proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54. Comunica peraltro che sugli emendamenti 2.3 e 2.22 la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione.

Avverte altresì che gli emendamenti 4.50 e 6.58 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/571/6/9 (già 4.50) e G/571/7/9 (già 6.58), pubblicati in allegato, e che si procederà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, fermo restando che eventuali riformulazioni andranno accantonate per essere trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda infine che possono essere ripresentati in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento i soli emendamenti respinti dalla Commissione, fatta salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti in correlazione con le modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

In sede di articolo 1, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2, purché riformulati eliminando la seconda parte relativa all'aggiunta della parola "statali".

Manifesta poi un avviso contrario sugli ulteriori emendamenti all'articolo 1 nonché sui subemendamenti alla proposta 1.100, su cui il parere è invece favorevole.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Accedendo all'invito del Sottosegretario, la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.2 in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono accantonati per essere trasmessi alla Commissione bilancio.

Si passa alle votazioni.

Prima verifica del numero legale, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 1.4.

Sul subemendamento 1.100/2 il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) domanda le ragioni della contrarietà del Governo, tanto più che la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo. Chiede pertanto di valutare la possibilità di un accantonamento per approfondimenti ulteriori sul tema delle zone logistiche semplificate (ZLS), che giudica assai importante.

Il sottosegretario BITONCI concorda sul rilievo delle zone logistiche semplificate (ZLS), nominando le quali, in una legge delega, si rischia tuttavia a suo avviso di escludere ulteriori forme aggregative. Precisa pertanto che la contrarietà è motivata esclusivamente da ragioni di coerenza rispetto alla natura della legge delega, onde evitare terminologie troppo specifiche che abbiano l'effetto di pregiudicare l'estensione della normativa a ulteriori fattispecie.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), preso atto delle considerazioni del Sottosegretario e su proposta del RELATORE, ritira il subemendamento 1.100/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/571/8/9 (già 1.100/2), pubblicato in allegato, che è sottoscritto anche dalle senatrici [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) e [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*).

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono, a nome dei rispettivi Gruppi, l'ordine del giorno G/571/8/9 del senatore Martella, derivante dalla trasformazione del subemendamento 1.100/2.

Anche il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime favorevolmente a nome del Gruppo sulla sottoscrizione dell'ordine del giorno G/571/8/9.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 1.100/4, 1.100/9 sono respinti dalla Commissione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti al Governo sull'emendamento 1.100, al fine di specificare se il disegno di legge in esame includa o meno incentivi di natura fiscale.

Il sottosegretario BITONCI, dopo aver sottolineato che l'emendamento del relatore è stato concordato anche tra i Dicasteri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia, al fine di puntualizzare l'ambito di applicazione della delega in esame rispetto a quella fiscale, precisa che gli incentivi, come i crediti d'imposta, restano di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La definizione delle modalità di fruizione e controllo di tali incentivi è invece demandata alla specifica disciplina di settore. Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato dalla Commissione.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) interviene sull'emendamento 1.5, che ritira.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, comunica che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, previste domani a partire dalle 10.30, saranno rinviate alla settimana prossima, compatibilmente con le disponibilità degli auditi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

G/571/6/9 (già em. 4.50)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

premessi che:

il sistema italiano di garanzia è articolato in una componente privata e in una pubblica. La componente privata è rappresentata dai Confidi; quella pubblica è rappresentata dai fondi pubblici di garanzia, riassicurazione e controgaranzia. Entrambe rappresentano efficaci strumenti di politica industriale che si pongono il prioritario obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese;

i Confidi sono costituiti da imprese con finalità mutualistica e non hanno quindi scopo di lucro, operando nell'esclusivo interesse delle imprese che vi partecipano;

mutualità e sussidiarietà costituiscono le principali leve per dare attuazione alle politiche economiche a favore delle micro, piccole e medie imprese, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche a beneficio del sistema produttivo;

impegna il Governo

a valutare l'adozione di opportune misure per la revisione del sistema dei confidi, al fine di un riordino organico della materia, anche finalizzato a rendere tale strumento sostenibile nel tempo, garantendo un più facile e semplificato accesso al credito da parte delle imprese.

G/571/7/9 (già em. 6.58)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

premessi che:

sono sempre più numerose le imprese che investono in progetti che perseguono l'obiettivo di migliorare la vita delle persone disabili;

nell'ambito degli interventi di incentivazioni alle imprese, dovrebbero essere riconsiderati anche i progetti volti a favorire l'accessibilità da parte delle persone con disabilità ai beni e servizi offerti sul mercato, anche prevedendo la concessione di specifiche garanzie pubbliche a sostegno dei finanziamenti offerti dagli istituti di credito;

ai fini dell'attuazione di una strategia volta al superamento delle barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, sarebbe necessaria l'introduzione di un'apposita certificazione di qualità etica delle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconsiderare nell'ambito delle politiche di incentivazione alle imprese anche gli interventi a sostegno di progetti volti a favorire una maggiore accessibilità da parte delle persone con disabilità ai beni e servizi offerti sul mercato.

G/571/8/9 (già em. 1.100/2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Sabrina Licheri](#), [Aurora Florida](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» (A.S. 571);

premessi che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

l'emendamento 1.100 del relatore prevede l'estensione della suddetta revisione degli incentivi

alle imprese anche a quelli aventi natura fiscale, nel rispetto dei principi stabiliti nel provvedimento in esame;

impegna il Governo

a dare piena attuazione a quanto previsto nel subemendamento 1.100/2 al fine di garantire l'attuazione di interventi finalizzati a favorire l'insediamento delle imprese e lo sviluppo degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,».

1.2 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge», inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,».

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 55 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
55ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, sul quale - specifica - hanno impattato anche il decreto-legge n. 79 e la legge di conversione del decreto-legge n. 51.

Segnala infatti che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame (articolo 3-bis). Il comma fa anche salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza. Inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 in esame sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quel provvedimento.

Evidenzia che l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati. Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione.

Si sofferma poi sull'articolo 3-bis, il cui comma 1 prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cd. "bonus sociali") siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al bonus sociale per disagio economico. Il comma 2 conferma, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Il

comma 3 prevede che, alla compensazione degli oneri derivanti dalle misure previste ai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 110 e 175 milioni di euro per il 2023, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

L'articolo 3-*bis*, comma 4, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 3-*ter* prevede la definizione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

L'articolo 3-*quater* consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominale installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti.

L'articolo 3-*quinqies*, infine, prevede sia necessario sottoporre a procedura abilitativa semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1). Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale (comma 2).

Anche in considerazione dell'urgenza con la quale la Commissione è tenuta ad esprimersi, anticipa quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene brevemente la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) per informare che la seduta antimeridiana di domani della 8ª Commissione è stata sconvocata.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), dopo aver ribadito la propria proposta di parere favorevole, concede la parola al senatore Basso per dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo, uniformemente a quanto avvenuto in prima lettura presso la Camera.

Pur condividendo che si intervenga con misure di sostegno, ritiene, infatti, insufficienti le risorse messe a disposizione, con particolare riguardo a quelle che dovrebbero supportare le piccole e medie imprese e gli enti locali nella realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. Evidenzia altresì il marginale coinvolgimento degli enti locali nei progetti oggetto delle disposizioni in esame.

Pur consapevole che la posizione della questione di fiducia in seconda lettura determinerà una contrazione dei tempi di esame, conferma la volontà del suo Gruppo di presentare emendamenti e ordini del giorno migliorativi del testo in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui medesimo formulata in qualità di relatore, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché

disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Comunica poi che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 4.8 e 4.33 e che sono tuttora accantonate in Commissione bilancio le proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Avverte indi che si procederà con l'esame degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2), e poi si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati a partire dall'articolo 2, fermo restando che eventuali riformulazioni andranno accantonate per essere trasmesse alla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli identici emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

In sede di articolo 2, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.28. Sugli emendamenti 2.3 e 2.22, ne propone una riformulazione che tenga conto anche del parere della Commissione bilancio preannunciando, come scelta di metodo, l'intenzione di salvaguardare gli elementi comuni alle proposte emendative di più Gruppi, mediante riscrittura in identico testo. Quanto agli emendamenti 2.18 e 2.27, propone una riformulazione comprensiva solo delle modifiche alla lettera e). Sugli identici emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33, dà lettura di una riformulazione che avrebbe parere favorevole. In merito all'emendamento 2.38, propone di ricollocarlo all'articolo 4, tenuto conto che il parere sarebbe favorevole su una riformulazione, che preannuncia, dell'emendamento 4.8. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46, purché riformulati in un testo che rende noto alla Commissione e che assorbirebbe, di fatto, i principi dell'emendamento 2.48, che propone perciò di ritirare. Invita poi a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.40, 2.42, 2.47 e 2.59. In relazione agli emendamenti 2.35 e 2.41 ne suggerisce il ritiro, onde confluire su una formulazione identica al 4.13. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I senatori [MARTELLA](#) (PD-IDP) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.22 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.18 e 2.27 in testi 2, pubblicati in allegato, recependo il suggerimento del Sottosegretario.

Anche gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 vengono riformulati dai rispettivi proponenti in testi 2, pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del Sottosegretario.

I senatori [MARTELLA](#) (PD-IDP) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.38 e 4.8 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta 2.38 (testo 2) va ricollocata all'articolo 4 e rinumerata come 4.77 (già 2.38 testo 2), pubblicata in allegato.

Gli emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46 sono riformulati, dai rispettivi proponenti, in testi 2, pubblicati in allegato, conformi alla proposta del Sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), 4.77 (già 2.38 testo 2), 4.8 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che restano accantonate anche le proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa alle votazioni.

IL [PRESIDENTE](#) (Fdl) comunica di sottoscrivere gli emendamenti a firma Parrini e Matera, in quanto provenienti dal parere del Comitato per la legislazione, allo scopo di evitarne la decadenza.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.7.

All'esito di successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.5 e respinge gli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.10.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.11.

Risponde il sottosegretario BITONCI, segnalando che la proposta mal si concilia con la legge delega, in quanto eccessivamente puntuale.

Posti distintamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, interviene il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), manifestando stupore per il parere contrario, tenuto conto che la proposta recepisce le riflessioni emerse durante le audizioni, con particolare riferimento all'esigenza di indicare delle priorità per misurare gli incentivi.

Il sottosegretario BITONCI, pur giudicando comprensibile la *ratio* della proposta emendativa, fa notare che gli indicatori proposti risultano aleatori e di incerta valutazione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24 e 2.25.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.26, prende la parola il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), rimarcando l'esigenza delle imprese di avere un portale unico nazionale che raccolga tutti gli incentivi. Sottolinea peraltro che tale necessità è assai più sentita per le piccole e medie imprese, le quali sono costrette a rivolgersi a intermediari. Sollecita pertanto un ripensamento del parere espresso.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 2.26 e approva la proposta 2.28.

Posto ai voti, l'emendamento 2.29 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.30, interviene il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) domandando le motivazioni del parere contrario, tenuto conto che le imprese chiedono, all'atto di presentazione delle domande, di evitare l'invio di dati già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario BITONCI fa notare che la delega già persegue l'obiettivo della semplificazione, ma gli incentivi, essendo di natura diversa, potrebbero richiedere tipologie di domande differenti. Si potrebbe pertanto valutare la creazione di macro aree in base alla tipologia di incentivo. Peraltro preannuncia che su un tema analogo, anche se più generico, il Governo sarebbe favorevole alla proposta 6.12; invita pertanto il senatore Basso a riformulare l'emendamento 2.30 in un testo identico al 6.12.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 2.30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 2.30 (testo 2) è ricollocato all'articolo 6 e rinumerato come 6.100 (già 2.30 testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ritira gli emendamenti 2.35 e 2.41, riservandosi di trattare il tema della sostenibilità ambientale all'articolo 4.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.34, 2.36 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) sull'esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali - 2.37 e 2.39.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.40, 2.42, 2.47, 2.48 e 2.59.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.43, 2.49, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.61, 2.62 e 2.63.

In sede di articolo 3, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.1, 3.8 (identico al 3.9) e 3.19. Invita invece a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.16, 3.17 (testo 2) e 3.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che è in corso una riformulazione del 4.53 vertente su un tema analogo e che pertanto l'emendamento in questione potrebbe essere reso identico alla proposta in istruttoria.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i lavori della settimana saranno altresì integrati con la riunione degli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni 3ª e 9ª del Senato, congiuntamente con le Commissioni III e XIII della Camera dei deputati, che si terrà giovedì 20 alle ore 10, compatibilmente con l'Assemblea, per l'audizione informale di rappresentanti del *World Food Programme* (WFP) e dell'*International Fund for Agricultural Development* (IFAD), in merito al tema della sicurezza alimentare e al coinvolgimento dei Parlamenti nella cooperazione internazionale, come preannunciato nelle precedenti programmazioni dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 2

2.3 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».

2.18 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».

2.22 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;».

2.27 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli imprenditori» inserire le seguenti: «e imprenditrici».

2.30 (testo 2)

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».

2.31 (testo 2)

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.32 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.33 (testo 2)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "procedure" aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai

fondi strutturali" e dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.38 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

2.44 (testo 2)

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

2.45 (testo 2)

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

2.46 (testo 2)

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;"

Art. 4

4.8 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

4.77 [già 2.38 (testo 2)]

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" con le seguenti: "alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori".

Art. 6

6.100 [già 2.30 (testo 2)]

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.».

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) ricorda di aver proposto, in qualità di relatore, l'espressione di un parere favorevole. La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, presenta e illustra uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, che esprime la contrarietà del Movimento 5 Stelle sul provvedimento in titolo, soprattutto con riferimento al mancato coinvolgimento delle regioni che, invece, hanno avuto un ruolo attivo durante la pandemia.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole del presidente [DE CARLO](#) (Fdi), relatore, è posto ai voti e approvato, restando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), sono stati votati emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e sono stati espressi i pareri del Governo e del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Comunica poi di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma Parrini e Matera, in quanto provenienti dal parere del Comitato per la legislazione, allo scopo di evitarne la decadenza.

L'emendamento 3.10 - riformulato dal proponente in un testo 2, pubblicato in allegato, conforme alla proposta del Sottosegretario Bitonci - viene accantonato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) va ricollocato all'articolo 4 ed è pertanto rinumerato come 4.78 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato, parimenti accantonato. Precisa peraltro che gli emendamenti originali rispetto alle successive riformulazioni si intendono ritirati.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.18.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 3.3, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Gli identici emendamenti 3.8 e 3.9, su cui il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si sono espressi favorevolmente, posti in votazione, sono approvati.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.16 e 3.17 (testo 2).

Posto in votazione, viene approvato l'emendamento 3.19.

Viene infine posto ai voti l'emendamento 3.20, che risulta respinto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 4.14 e 4.60. Per quanto riguarda gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.13, le identiche proposte emendative 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 e l'emendamento 4.22, ad esse similare, le identiche proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37, gli identici emendamenti 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 e la proposta 7.8 (ad esse analoga), il Sottosegretario dà lettura di riformulazioni che riceverebbero un parere favorevole. In merito al superamento del cosiddetto "*click day*", di cui all'emendamento 4.53 e agli identici, riferisce di aver interloquito con il Partito Democratico per una diversa formulazione, ma reputa preferibile la proposta testé descritta. Invita poi a ritirare gli emendamenti 4.12, 4.31, 4.32 (testo 2), gli identici emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40, le identiche proposte 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48, l'emendamento 4.57, nonché gli identici emendamenti 4.65, 4.66, 4.67 e 4.68. Invita altresì a ritirare e trasformare in ordine del giorno le proposte 4.49, 4.51 e 4.52, ricordando che l'ordine del giorno G/571/6/9 (già 4.50) tratta lo stesso argomento. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Vengono riformulati, dai rispettivi firmatari, nel senso indicato dal Sottosegretario, gli emendamenti 4.1 e 4.7, le identiche proposte emendative 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 e l'emendamento 4.22, ad esse similare, le identiche proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37, gli identici emendamenti 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 nonché la proposta 7.8, in testi 2, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'emendamento 7.8 (testo 2), riformulato in un testo identico alle proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2) e 4.56 (testo 2) va ricollocato all'articolo 4 e rinumerato come 4.79 (già 7.8 testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.2, 4.3, 4.7 (testo 2), 4.13, 4.8 (testo 2), 4.77 (già 2.38 testo 2), le identiche proposte emendative 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2) e 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), le identiche proposte 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2), gli identici emendamenti 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2) e 4.79 (già 7.8 testo 2), nonché le proposte 4.61 e 4.64.

Si passa alle votazioni.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.12.

Posto in votazione, l'emendamento 4.14 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 4.20, 4.21, 4.23 e 4.24.

Viene dichiarato decaduto per assenza della proponente l'emendamento 4.25.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30.

I senatori [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli

emendamenti 4.31 e 4.32 (testo 2).

Sono poi ritirati, rispettivamente dalla senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e dal senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), gli identici emendamenti 4.38 e 4.39, mentre l'emendamento 4.40 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 4.46 e 4.47. Per assenza dei firmatari, decade l'emendamento ad essi identico 4.45, mentre, posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.44 e 4.48, anch'essi identici alle suddette proposte.

I firmatari degli emendamenti 4.49, 4.51 e 4.52 ritirano i rispettivi emendamenti, aggiungendo le firme all'ordine del giorno G/571/6/9 (già 4.50).

Il sottosegretario BITONCI assicura che il tema del confidi è all'attenzione del Governo, il quale sta lavorando ad una specifica riforma anche con riferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.57.

Posto in votazione, l'emendamento 4.58 viene respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.60, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.62 e 4.63.

Viene dichiarato decaduto per assenza dei firmatari l'emendamento 4.65.

Dopo che il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ha ritirato l'emendamento 4.68 ad esso identico, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 4.66 e 4.67, anch'essi identici alle suddette proposte, che risultano respinti.

In sede di articolo 5, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.5. Il parere è inoltre favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 limitatamente a quanto previsto dalle rispettive lettere c). Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.6.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) e la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 5.1 e 5.2 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2).

L'emendamento 5.3 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

L'emendamento 5.5, posto in votazione, è approvato.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 5.6.

In sede di articolo 6, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.12, sulle identiche proposte 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, sugli emendamenti 6.27, 6.28 e 6.59, sugli identici emendamenti 6.72, 6.73, 6.74, 6.75 e 6.76, nonché sull'emendamento 6.0.100. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1 e gli identici emendamenti 6.51, 6.52 e 6.53, dà lettura di riformulazioni che riceverebbero parere favorevole. Invita, quindi, i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.6, 6.10, 6.11, 6.13, 6.99 (già 4.59), 6.23, 6.34, 6.38, 6.43, le identiche proposte 6.45, 6.46 e 6.47, gli emendamenti 6.55, 6.56, 6.57, 6.61, 6.64, 6.71, gli emendamenti 6.77, 6.79, 6.80, le identiche proposte 6.84, 6.85, 6.86, 6.87 e 6.88, nonché l'emendamento 6.91. Invita inoltre a ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 6.39. Il parere è contrario sui restanti emendamenti. Chiede peraltro l'accantonamento della proposta 6.63, su cui è in corso un approfondimento volto ad evitare il rischio di pregiudicare alcune tipologie di imprese, per le quali la premialità della certificazione della parità di genere non può essere assicurata.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario, concordando altresì con i dubbi espressi in merito all'emendamento 6.63 per alcuni settori produttivi.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

I proponenti degli emendamenti 6.51, 6.52 e 6.53 riformulano le proposte in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.12, 6.100 (già 2.30

testo 2), gli identici emendamenti 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché gli emendamenti 6.54 e 6.63.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
GISELLA NATURALE, SABRINA LICHERI E NAVE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2» (A.S. 790);

premesse che:

il disegno di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dal detto virus nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione sono richiamati genericamente i compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta dall'articolo 3;

in particolare, sono segnalate le attività di verifica dei compiti e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;

si segnala, altresì, tra i compiti, la valutazione della tempestività e dell'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali. Tuttavia la Commissione di inchiesta in titolo non prevede tra gli ambiti di indagine alcun espresso riferimento alla verifica del ruolo svolto dagli enti territoriali, in particolare dalle Regioni, nell'adozione di misure di contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza;

considerato che:

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato dei menzionati enti territoriali. Ai fini di una indagine completa per i compiti di cui all'articolo 3 si ritiene necessario, dunque, procedere anche alla verifica del ruolo svolto ai diversi livelli di governo nella gestione della pandemia;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione - alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine - dalla legge istitutiva, sorgono dubbi circa la reale volontà di utilizzare l'istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

fare chiarezza su quanto accaduto è doveroso, ma questo testo - e l'esame svolto alla Camera dei deputati lo dimostra - contiene già, impropriamente, le sue conclusioni. A tal proposito, le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente su governi precedenti, sfruttando la maggioranza numerica. In questo modo si svilisce e si travisa l'istituto dell'inchiesta parlamentare, utilizzato - in tali casi - come mezzo di spregio politico, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

per le ragioni espresse esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 3

3.10 (testo 2)

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Parrini](#), [Matera](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.7 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione," inserire le seguenti: "alla sostenibilità ambientale".

4.15 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.16 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.17 (testo 2)

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.18 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.19 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.22 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: "rafforzamento patrimoniale delle stesse", aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione».

4.33 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.34 (testo 2)

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.35 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.36 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.37 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure.».

4.53 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.54 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.55 (testo 2)

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.56 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali

casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.78 [già 3.10 (testo 2)]

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

4.79 [già 7.8 (testo 2)]

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «soluzioni di raccordo» inserire le seguenti: «, ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,».

5.2 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «soluzioni di raccordo» inserire le seguenti: «, ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza,».

6.51 (testo 2)

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

6.52 (testo 2)

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

6.53 (testo 2)

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti».

Art. 7

7.8 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;"

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 57 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), sono stati votati emendamenti riferiti agli articoli 3, 4 e 5 e sono stati espressi i pareri del Governo e del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) interviene per suggerire l'accantonamento dell'emendamento 6.64 - per il quale è stato in precedenza formulato un invito al ritiro - in ragione della sua connessione contenutistica con l'emendamento 6.63, già accantonato.

Il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore.

La Commissione accantona anche l'emendamento 6.64, unitamente al 6.63.

Interviene poi la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per verificare la possibilità di riformulare l'emendamento 7.10 (testo 2), a prima firma del senatore Turco, in un testo identico all'emendamento 6.72 (e identiche proposte emendative), sul quale Governo e relatore hanno espresso questa mattina un parere favorevole.

Con l'assenso del relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) e del sottosegretario BITONCI, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) riformula, nel senso sopra indicato, l'emendamento 7.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 7.10 (testo 3) va ricollocato all'articolo 6 e rinumerato come 6.101 (già 7.10 testo 3). Osserva peraltro che esso è identico al 6.72, su cui la Commissione bilancio ha già reso un parere non ostativo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) avanza una proposta di riconsiderazione dell'emendamento 6.55, per il quale è stato formulato un invito al ritiro, tenuto conto che, seppure in un contesto più ampio, esso affronta il tema delle premialità connesse alla promozione della parità di genere, al pari degli

emendamenti 6.63 e 6.64 che sono stati accantonati.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) replica che l'emendamento 6.55 risulta troppo dettagliato e ampio per poter essere riconsiderato contestualmente agli emendamenti 6.63 e 6.64.

In senso conforme al Relatore esprime il sottosegretario BITONCI, il quale preannuncia comunque una riformulazione meno vincolante dell'emendamento 6.63.

Dopo che il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ha manifestato la propria condivisione con quanto osservato dal relatore e dal rappresentante del Governo, il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) interviene per chiarire che la parità di genere, che di per sé è un incontestabile valore, se applicata pedissequamente a certi settori, quali quello edile, potrebbe risultare penalizzante per i settori medesimi, i quali rischierebbero di essere esclusi dagli incentivi, senza peraltro recare evidenti vantaggi alle donne, in considerazione soprattutto dei lavori pesanti che caratterizzano il settore edile. Con riguardo all'emendamento 6.55, resta pertanto fermo l'invito al ritiro.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 6.6, 6.23 e 6.38.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.13, 6.99 (già 4.59), 6.56, 6.57 e 6.71.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 6.43, 6.61, 6.77, 6.79, 6.80 e 6.91.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, risulta respinto.

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 6.4.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.5.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 6.7.

All'esito di distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.15 e 6.16.

Le identiche proposte 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, poste congiuntamente in votazione, sono approvate.

Interviene il senatore [NAVE](#) (M5S) con riguardo al proprio emendamento 6.25, per chiedere al rappresentante del Governo se la disciplina degli incentivi fiscali alle imprese confluirà nel codice previsto all'articolo 6, tenuto conto delle previsioni del disegno di legge n. 797 recante la delega fiscale.

Il sottosegretario BITONCI, precisa che l'esame concomitante del disegno di legge recante delega per la riforma fiscale (Atto Senato n. 797) e del provvedimento in titolo ha posto problemi interpretativi, ai quali già il Governo ha fornito risposta mediante l'emendamento 1.100, approvato dalla Commissione. In particolare, la disciplina degli incentivi costituisce materia rientrante nella delega oggetto del provvedimento in titolo ed è pertanto di competenza del Ministero delle imprese. L'attuazione degli incentivi dipenderà poi dal Ministero di riferimento o dalla società che gestisce determinate tipologie di incentivo, tenuto conto che i Ministeri non sempre gestiscono direttamente l'intero sistema incentivante.

L'emendamento 6.25, posto ai voti, è respinto.

Posto in votazione, è poi respinto l'emendamento 6.26.

All'esito di successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 6.27 e 6.28.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.29 e 6.30.

Vengono poi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.31 e 6.34.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.39 anticipandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.41 e 6.42.

Dopo che la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) ha aggiunto la firma all'emendamento 6.44, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Vengono ritirati, dai rispettivi firmatari, gli identici emendamenti 6.45, 6.46 e 6.47.

L'emendamento 6.50, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.55, ritirato dal senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) e fatto proprio dai senatori [NAVE](#) (M5S) e [Sabrina LICHERI](#) (M5S), posto in votazione, è respinto.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 6.59.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.62, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69 e 6.70. Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76 e 6.101 (già 7.10 testo 3).

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.78.

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.81 e 6.82.

Posto in votazione, l'emendamento 6.83 viene respinto.

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*), [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 6.84, 6.85 e 6.86, mentre, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.87 e 6.88, anch'essi identici alle suddette proposte.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.89 e 6.90.

Dopo che sono stati respinti, in esito a separate votazioni, i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2, è posto ai voti e approvato l'emendamento 6.0.100.

In sede di articolo 7, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, invitando i firmatari degli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 a riformulare le proprie proposte in maniera identica al 7.2. Si dichiara altresì favorevole sull'emendamento 7.11, limitatamente alla lettera *b*) e sull'emendamento 7.16, limitatamente alla lettera *a*). Il parere è favorevole anche sugli identici emendamenti 7.17 e 7.18. Invita i proponenti a ritirare le proposte 7.13 e 7.19. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) manifesta un avviso conforme al Sottosegretario.

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*), [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 in testi 2, pubblicati in allegato, di tenore identico al 7.2, su cui la Commissione bilancio - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha già espresso un parere non ostativo.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato dalla Commissione.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 7.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato dalla Commissione, e ritira l'emendamento 7.13.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 7.6, 7.12, 7.14 e 7.15.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.17 e 7.18 sono approvati dalla Commissione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.19.

Posto ai voti, l'emendamento 7.21 non è approvato.

In sede di articolo 8, il sottosegretario BITONCI e il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si dichiarano contrari all'unico emendamento 8.1, che viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

In sede di articolo 9, il sottosegretario BITONCI e il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) esprimono un parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, sostanzialmente identici, che vengono posti ai voti e approvati dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si sono concluse le votazioni sugli emendamenti presentati, ad eccezione delle riformulazioni e di quelli comunque accantonati in attesa dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 6

6.101 [già 7.10 (testo 3)]

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.3 (testo 2)

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.4 (testo 2)

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.10 (testo 3)

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

7.11 (testo 2)

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC).»

7.16 (testo 2)

[Silvestro](#)

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" con le seguenti: "sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)".

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023
60ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva accantonato una serie di emendamenti, in gran parte riformulati. Comunica in proposito che la Commissione bilancio ha reso parere sui predetti emendamenti riformulati e accantonati.

Riferisce quindi che il parere sugli identici emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) è di tenore non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: ["Al comma 1, lettera f\), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".](#)

Fa presente dunque che i firmatari dei suddetti emendamenti dovrebbero riformularli per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Il parere è invece non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame della Commissione bilancio è ancora sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, gli identici emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 2.18 (testo 2), che è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 2.27 (testo 2) e risulta approvato.

I senatori [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) e [NAVE](#) (*M5S*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2) in testi 3, pubblicati in allegato, per recepire il parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'esito di una unica votazione, gli identici emendamenti 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3) e 2.33 (testo 3) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni, approva gli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2), mentre conferma l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 vertenti sul tema dell'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Sugli emendamenti 4.2 e 4.3, il sottosegretario BITONCI ne suggerisce una riformulazione in un testo identico all'emendamento 4.1 (testo 2).

Si associa il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*).

I senatori Mara [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 4.2 e 4.3 in testi 2, pubblicati in allegato, identici alla 4.1 (testo 2) su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere non ostativo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione, con successive votazioni approva altresì gli emendamenti 4.8 (testo 2) - identico all'emendamento 4.77 già 2.38 (testo 2) - 4.7 (testo 2) - identico all'emendamento 4.13 - nonché gli identici emendamenti 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), sottoscritto dal senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 (già 3.10 testo 2) e 4.79 (già 7.8 testo 2), con conseguente assorbimento della proposta 4.64.

Gli identici emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2) risultano approvati dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione approva altresì gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.12 - identico all'emendamento 6.100 (già 2.30 testo 2) -, nonché 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2) identici tra loro.

Sugli emendamenti 6.63 e 6.64 in merito al tema della parità di genere, prende la parola il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando che le preoccupazioni sottese a tali proposte emendative risulterebbero maggiori rispetto alle aspettative, tenuto conto dei possibili pregiudizi per alcune tipologie di imprese. Alla luce del fatto che alcuni emendamenti sono stati accantonati in quanto privi del parere della Commissione bilancio, propone di confermare l'accantonamento anche delle due proposte in esame, fermi restando i suoi dubbi in merito.

Il sottosegretario BITONCI concorda con l'accantonamento, precisando tuttavia che l'unica riformulazione possibile sarebbe quella di eliminare tra i requisiti premianti la certificazione della parità di genere, vanificando dunque le proposte emendative. Assicura comunque che il tema della parità di genere è già contenuto nel provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha scelto come metodo di non entrare eccessivamente nel dettaglio attraverso gli emendamenti, per rispettare i tratti tipici della legge delega. Concorda peraltro che, in questo caso, gli emendamenti potrebbero essere penalizzanti per alcuni settori. Qualora non si elabori una riformulazione soddisfacente, fa presente che essi potrebbero essere respinti tecnicamente in questa sede ai soli fini di essere ripresentati in Assemblea, onde disporre di un tempo

istruttorio più ampio.

La Commissione conferma dunque l'accantonamento delle proposte 6.63 e 6.64.

Con successive e separate votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 7.16 (testo 2) e 7.11 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli emendamenti approvati saranno richiesti i pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) domanda alla relatrice quando intenda fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che si possa prospettare la prima settimana di settembre.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 6 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo recante un complesso di misure relative all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi, a partire dal 1° maggio 2023, in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. In via principale, le misure in oggetto riguardano i territori individuati dall'allegato 1 del medesimo decreto. Ricorda poi che, nell'ambito delle modifiche e integrazioni operate dalla Camera, è stato trasposto nel presente decreto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, il quale ha disposto ulteriori misure, relative in particolare alla ricostruzione nei territori colpiti dai suddetti eventi.

Dopo aver accennato all'articolo 1, che sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, si sofferma sull'articolo 9, che riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell'allegato 1 l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal "Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Riferisce altresì che l'articolo 10 - al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Rileva indi che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede legale, od operativa o unità locali nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e

documenti delle camere di commercio.

Evidenzia inoltre che l'articolo 12 consente tra l'altro alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo ulteriori misure in favore del settore agricolo.

L'articolo 17 - al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali - dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 17-*bis* disciplina la possibilità, per le attività economiche soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 20-*undecies*, che dispone l'applicazione - nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) e [Sabrina LICHERI](#) (M5S), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'andamento dei lavori della seduta odierna, propone di sconvocare la seduta di domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9,30.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Art. 2

2.31 (testo 3) [id. a 2.32 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.32 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.33 (testo 3)]

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.33 (testo 3) [id. a 2.31 (testo 3), 2.32 (testo 3)]

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli

interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

Art. 4

4.2 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 2)]

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

4.3 (testo 2) [id. a 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2)]

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 61 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

61ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che la Commissione bilancio è riunita per l'esame degli emendamenti accantonati al disegno di legge in titolo. Al riguardo, ricorda che risultano ancora accantonati e in attesa di parere della 5ª Commissione gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, nonché le proposte 6.63 e 6.64 - su cui è già pervenuto il prescritto parere - per un ulteriore confronto tra le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei seguenti provvedimenti d'urgenza: il disegno di legge n. 826 (conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento), presentato in prima lettura in Senato, e il disegno di legge n. 829 (conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), approvato dalla Camera dei deputati, per l'esame dei quali è convocata immediatamente una nuova seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

62ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Segnala che l'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Specifica altresì che le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

Passa poi all'articolo 2, il quale è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA). In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello

contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

Fa cenno, infine, al comma 2 dell'articolo 4, che, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

Interviene in discussione generale la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le misure che si intendono adottare a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, con particolare riguardo agli interventi sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), si rammarica che il provvedimento in titolo non contempli i lavoratori stagionali, unitamente ai lavoratori a tempo indeterminato, come fruitori delle misure di tutela.

Anticipa, pertanto, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di emendamenti volti a sanare la suddetta lacuna, sui quali auspica l'attenzione della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice Biancofiore per l'espressione della proposta di parere sul provvedimento in titolo. La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Bergesio ha riformulato l'emendamento 12.4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto, resasi necessaria alla luce degli emendamenti approvati finora.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati finora. Riferisce altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che l'esame proseguirà pertanto domani, nella seduta già convocata alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando - tra le norme trasversali - che il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 1, prosegue la relatrice, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

In merito all'articolo 3-*ter*, fa presente che esso modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300/1999, al fine di prevedere l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in non più di quattro Dipartimenti.

Passa poi all'articolo 11, il quale prevede la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche, compensando in tal modo le imprese che hanno subito pregiudizi dal cosiddetto "caro materiali".

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

L'articolo 29 prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400.000 euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. Ricorda al riguardo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dottor Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana.

Illustra quindi l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da AGE-Control S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

Fa presente inoltre che l'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO* (*Livestock Environment Opendedata*), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei

suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Osserva altresì che l'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

Conclude richiamando l'articolo 43, comma 1, che assegna 7.630.000 euro per l'anno 2023 alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Bizzotto a presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413](#)

Art. 12

12.4 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì consentita al titolare del panificio la vendita in forma non prevalente di prodotti accessori in abbinamento ai prodotti di propria produzione senza obbligo di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La prevalenza dell'attività di panificazione è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività di produzione e del maggior reddito derivante dall'attività di produzione rispetto a quella di vendita di beni accessori.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «a carico degli imprenditori», inserire le seguenti: «e delle imprenditrici»;

all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;

al titolo del disegno di legge, sostituire le parole «nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» con le seguenti: «, disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Nel dibattito, prende la parola il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), il quale sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che reca scelte e misure volte a rendere concorrenziali le imprese italiane nei contesti nazionale, europeo e internazionale.

Nel porre in rilievo che il provvedimento è retto da una logica programmatica chiara ed esauriente, nonché coerente con le linee dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), manifesta particolare apprezzamento per alcuni interventi normativi, quali la regolamentazione del commercio ambulante e le misure di risparmio energetico. In aggiunta a ciò, plaude anche alle misure sui contatori intelligenti, augurandosi che il disegno di legge costituisca un'occasione di rilancio per i settori produttivi.

Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale, dopo aver evidenziato la rilevanza del provvedimento in esame, lamenta che nel medesimo non siano contemplate le imprese balneari, a fronte di una concentrazione dispositiva sui piccoli esercenti.

Anticipa che il proprio Gruppo interverrà in sede emendativa successivamente allo svolgimento del ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura. Fa presente che, qualora i firmatari delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 accogliessero la riformulazione e i richiamati emendamenti venissero approvati, gli emendamenti 4.61 e 6.54, parimenti accantonati, risulterebbero assorbiti dalle suddette riformulazioni.

Informa quindi che, nella seduta di oggi, si procederà all'esame degli emendamenti accantonati, nonché all'esame degli ordini del giorno.

Gli emendamenti eventualmente approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Nella seduta di domani, acquisito il parere della Commissione affari costituzionali, si procederà alla votazione del Coord.1 e alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il sottosegretario BITONCI, rettificando il parere precedentemente espresso, manifesta un avviso contrario sull'emendamento 6.63 e invita a ritirare l'emendamento 6.64. Concorda peraltro con la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio sulle proposte relative ai professionisti.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari riformulano gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 in testi 2, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 2.50 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.52 (testo 2) e 2.60 (testo 2), che vengono approvati.

Restano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.61 e 6.54.

Il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) ritira l'emendamento 6.64.

L'emendamento 6.63, posto infine in votazione, risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che sugli emendamenti approvati saranno acquisiti i prescritti pareri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) e il senatore [AMIDEI](#) (Fdl) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/571/1/9.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9, condizionandolo a riformulazioni di cui dà lettura. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G/571/7/9, mentre l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/571/8/9 è condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il RELATORE si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari, accedendo alle proposte del Governo e del relatore, riformulano gli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono pertanto accolti dal sottosegretario BITONCI gli ordini del giorno G/571/1/9 (testo 2), G/571/2/9 (testo 2), G/571/3/9 (testo 2), G/571/4/9 (testo 2), G/571/5/9 (testo 2) e G/571/6/9 (testo 2), nonché l'ordine del giorno G/571/7/9.

L'ordine del giorno G/571/8/9 viene riformulato dal senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), in conformità alle indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI come raccomandazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E RIPROGRAMMAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9 di domani, 3 agosto, è posticipata alle ore 9,30 e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, previsto al termine di questa seduta, si terrà domani, al termine della seduta plenaria delle ore 9.30. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

G/571/1/9 (testo 2)

[Parrini](#), [Matera](#), [De Carlo](#), [Amidei](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (AS 571),

premesso che:

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", attraverso la procedura di consultazione l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento; le tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

impegna il Governo a tenere in massima considerazione, in sede di decreti delegati, il ruolo delle Regioni.

G/571/2/9 (testo 2)

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I biomattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5% del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo:

a continuare l'attività di sostegno per la sostenibilità delle produzioni e per la transizione ecologica del sistema, già intrapresa attraverso i contratti di sviluppo, il Fondo per la transizione industriale, la Nuova Sabatini *Green*, Investimenti sostenibili 4.0 e il Fondo *New Green Deal*, nonché a valutare ulteriori interventi ove necessario.

G/571/3/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo

dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il part-time involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di welfare primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di welfare aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere;

impegna il Governo, nell'ambito della valutazione delle misure incentivanti, a valutare il relativo impatto sulla riduzione del divario di genere.

G/571/4/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese - che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata - risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura - rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numeroso imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura "Nuova Sabatini",

impegna il Governo:

a proseguire nelle misure di sostegno già intraprese, tra le quali il credito di imposta per beni strumentali 4.0, la Nuova Sabatini, Investimenti sostenibili 4.0;

a proseguire negli interventi di valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, per l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico e la circolazione e la condivisione delle conoscenze, già perseguiti attraverso strumenti, come il Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 e il Fondo nazionale per l'innovazione.

G/571/5/9 (testo 2)

[Spinelli](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Amidei](#), [Maffoni](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ancorotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

G/571/6/9 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Damiani](#),
[Silvestro](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

premessi che:

il sistema italiano di garanzia è articolato in una componente privata e in una pubblica. La componente privata è rappresentata dai Confidi; quella pubblica è rappresentata dai fondi pubblici di garanzia, riassicurazione e controgaranzia. Entrambe rappresentano efficaci strumenti di politica industriale che si pongono il prioritario obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese;

i Confidi sono costituiti da imprese con finalità mutualistica e non hanno quindi scopo di lucro, operando nell'esclusivo interesse delle imprese che vi partecipano;

mutualità e sussidiarietà costituiscono le principali leve per dare attuazione alle politiche economiche a favore delle micro, piccole e medie imprese, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche a beneficio del sistema produttivo;

impegna il Governo

a valutare l'adozione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di opportune misure per la revisione del sistema dei confidi, al fine di un riordino organico della materia, anche finalizzato a rendere tale strumento sostenibile nel tempo, garantendo un più facile e semplificato accesso al credito da parte delle imprese.

G/571/8/9 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Sabrina Licheri](#), [Aurora Floridia](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Silvestro](#), [Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» (A.S. 571);

premessi che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

l'emendamento 1.100 del relatore prevede l'estensione della suddetta revisione degli incentivi alle imprese anche a quelli aventi natura fiscale, nel rispetto dei principi stabiliti nel provvedimento in esame;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di attuare quanto previsto nel subemendamento 1.100/2 al fine di garantire l'attuazione di interventi finalizzati a favorire l'insediamento delle imprese e lo sviluppo degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Art. 2

2.50 (testo 2)

[Croatti](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.51 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.52 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Murelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.60 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
64ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri 2 agosto, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata conclusa la votazione degli emendamenti e sono stati esaminati gli ordini del giorno.

Comunica poi che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1.

Il Coord.1, dato per illustrato, è posto in votazione e approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) manifesta il suo apprezzamento per l'attenzione che la maggioranza ha rivolto alle proposte avanzate dal Gruppo del Partito Democratico, volte ad incidere sulle finalità della delega e ad attenuarne gli aspetti di genericità. Ricorda, al riguardo, che il lavoro di approfondimento condotto in seno alla Commissione ha consentito di cogliere lo spirito di quelle proposte e di recepirne i principi. Dà atto al Presidente, al relatore e al Governo di aver favorito il confronto di merito e, pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Auspica, infine, che anche l'esame in Assemblea sia affrontato con la medesima attitudine di proficua collaborazione.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), pur sottolineando la permanenza di profili di genericità nel conferimento della delega, soprattutto in merito al tema degli incentivi di carattere fiscale, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime, infatti, apprezzamento sia per le aperture dimostrate dal Governo sia per il livello di approfondimento dell'esame in sede di Commissione. Si compiace, in particolare, per l'accoglimento di

proposte emendative da tempo sollecitate da parte di importanti associazioni.

Il suo Gruppo si riserva comunque di presentare ulteriori proposte nel corso dell'esame in Assemblea, laddove necessarie.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, in ragione sia delle risposte concrete e specifiche che le disposizioni esaminate forniscono alle imprese sia del metodo che ha contraddistinto il lavoro in Commissione, improntato ad una virtuosa collaborazione trasversale tra le forze politiche nell'interesse del settore produttivo.

Esprime poi un ringraziamento al Presidente, al relatore e al sottosegretario Bitonci, la cui disponibilità al confronto ha permesso di conseguire risultati puntuali.

Conclude facendo cenno all'importante traguardo di aver ricondotto la categoria dei professionisti nella disciplina degli incentivi, così da riequilibrare disparità perdurate fino ad oggi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, rivolge un ringraziamento ai Commissari per il lavoro svolto, che ha permesso di giungere a soluzioni condivise su temi difficili.

Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il fatto che nessuna forza politica intenda esprimersi con voto contrario, pone in evidenza l'importanza di riuscire a trovare convergenze sui temi rilevanti per la crescita del Paese.

Rivolge poi un particolare ringraziamento al sottosegretario Bitonci per la costante presenza e per la disponibilità, nonché al relatore, congratulandosi con entrambi per la capacità dimostrata nel promuovere accordi trasversali.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 571, con le modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 607.

[\(795\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata aperta la discussione generale e sono intervenuti i senatori Amidei e Licheri.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) - anche in relazione alla questione di competenza sollevata dalla 8ª Commissione sul provvedimento in titolo - fornisce talune precisazioni ad integrazione della relazione illustrativa.

Fa presente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha ad oggetto la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza e l'adozione di garanzie a tutela dei consumatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva dello Stato, che la esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Menziona, al riguardo, gli articoli da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che recano le norme sulla concorrenza nel mercato interno.

Specifica, quindi, che la legge n. 99 del 2009, all'articolo 47, stabilisce la procedura per la presentazione alle Camere del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attribuendone l'iniziativa al Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

Aggiunge, infine, che, in sede di esame parlamentare, sul disegno di legge - articolato in diverse sezioni - sono chiamate ad esprimersi la quasi totalità delle Commissioni permanenti, rendendo il loro parere alla 9ª Commissione che, a suo avviso, ha competenza primaria sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. **575**, a sua firma, in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Solo se si effettuano investimenti infrastrutturali, per la creazione di distretti industriali, i benefici si protraggono anche quando gli incentivi terminano ed è possibile fare in modo che le aziende non spostino il loro insediamento produttivo. Chiede pertanto di integrare la proposta di parere con alcune condizioni che vadano nel senso indicato.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), pur ritenendo meritevoli di riflessione le considerazioni del senatore Cataldi, fa presente che la questione dovrebbe essere sottoposta alla Commissione di merito. Pertanto, conferma lo schema di parere proposto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 25 e del 30 maggio, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità che, in sede di esercizio della delega, i decreti legislativi che intervengano nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si limitino a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la disciplina della normativa di dettaglio.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023**

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2023 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema

tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie; considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese;

considerato, peraltro, che:

- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

- l'articolo 3-bis del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023**

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,50.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 27 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 26 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di

integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;

- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;
- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;
- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

97ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023 della 9ª Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene irragionevole, sul piano della tecnica legislativa, inserire una norma riferita alla libera attività professionale in un provvedimento che destina incentivi alle imprese. Si tratta di realtà ontologicamente diverse. Anticipa quindi un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che gli emendamenti in esame sono stati presentati da senatori sia di maggioranza che opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), avendo sottoscritto l'emendamento 2.50 (testo 2), evidenzia come la *ratio* della misura consiste nell'assegnazione di incentivi a tutti i soggetti economici che creano sviluppo e occupazione.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con il senatore Cataldi sul fatto che, ferme restando le perplessità sulla collocazione della norma, il principio non sia di per sé sbagliato: infatti anche le professioni possono ricevere incentivi, a determinate condizioni.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge n. 615, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che saranno oggetto di appositi emendamenti da parte dei relatori.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, consegna alla Presidenza una lettera, sottoscritta dai rappresentanti in Commissione dei gruppi del PD, M5S e Misto, per chiedere, prima di procedere alle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in titolo, di acquisire dal Comitato tecnico per la determinazione dei LEP quelle informazioni sui dati e sui criteri adottati a supporto dell'attività del Governo che avrebbero dovuto essere oggetto dell'interlocuzione con il professor Cassese, il quale purtroppo ha declinato per due volte l'invito a essere audito. In questo modo, si potrebbe colmare almeno parzialmente la disparità di conoscenze tra Governo e Parlamento e consentire ai parlamentari di esprimere il proprio voto in modo quanto più possibile consapevole e informato.

Il **PRESIDENTE** ritiene opportuno trasmettere la lettera al ministro Calderoli, essendo il Comitato un organo di consulenza del Governo.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) fa presente che, in ogni caso, la Presidenza può organizzare i lavori in modo che non si proceda alle votazioni prima che sia data risposta alla richiesta formulata dal senatore Giorgis.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) auspica che l'esigenza di dati e informazioni utili per una decisione consapevole su un disegno di legge così importante sia avvertita e condivisa anche dalla maggioranza. A suo avviso, si tratta di una questione ineludibile per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Eventualmente, si potrebbero richiedere questi elementi conoscitivi anche alla Ragioneria generale dello Stato, qualora il CLEP ritenga di non fornirli. In ogni caso, ribadisce che non è possibile procedere alle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il **PRESIDENTE** invita il senatore Giorgis a formulare nuovamente la propria richiesta anche nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi, alla presenza del Ministro, al momento impegnato nei lavori di un'altra Commissione, in modo che successivamente si possa assumere una determinazione sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il relatore **LISEI** (FdI) ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. In questo modo, si corrisponde all'esigenza, già evidenziata nel dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2023 (il cosiddetto "decreto Cutro"), di un aumento degli ingressi regolari, per far fronte alla carenza di manodopera nei settori produttivi. Segnala che, tra i criteri previsti dallo schema di decreto in esame, si prevedono quote premiali per gli Stati con cui vi è un rapporto di collaborazione per facilitare la migrazione regolare e incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La senatrice **MALPEZZI** (PD-IDP) sottolinea che la Conferenza Unificata ha formulato alcune

raccomandazioni, chiedendo un incremento della quota di ingressi regolari, la preventiva condivisione della bozza della circolare attuativa e che si tenga conto delle professionalità di cui necessitano i territori. Propone quindi di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni in tal senso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sollecita la maggioranza ad affrontare il tema dell'immigrazione in modo complessivo, cercando di risolvere il problema alla radice, attraverso interventi di sostegno da parte della cooperazione internazionale. Inoltre, ritiene necessario evitare di alimentare i conflitti nei Paesi politicamente instabili, attraverso il commercio di armi.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'intervento del Governo mira ad ampliare gli ingressi regolari, per corrispondere alle richieste del mondo produttivo, attraverso la conclusione di accordi con alcuni Paesi, come quello sottoscritto recentemente con il Presidente della Tunisia dalla Presidente del Consiglio, insieme alla Presidente della Commissione europea e al Primo Ministro olandese.

Sottolinea che tra gli obiettivi della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea vi è proprio quello di affrontare il tema dell'immigrazione, anche sotto un profilo di sicurezza, in particolare fornendo strumenti alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda altresì che è stato istituito un registro a livello europeo sulle armi consegnate all'Ucraina, proprio per evitarne una circolazione incontrollata al termine del conflitto, come avvenuto in occasione della guerra nella ex Jugoslavia.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, è stato approvato un emendamento per favorire la concessione di visti d'ingresso ai lavoratori stranieri che abbiano già prestato in modo continuativo la loro attività in settore specifici. Pertanto, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente avanzata.

Si passa alla votazione della proposta di parere.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta del relatore di non recepire le indicazioni della Conferenza Unificata, peraltro in un parere non vincolante, che però avrebbe potuto fornire utili indicazioni per un ulteriore intervento legislativo. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'articolo 6. Ritiene infatti che i problemi della inefficacia delle Province non derivino dalla scelta di una elezione di secondo livello.

Con l'emendamento 6.9, invece, si intende mantenere l'accesso al ballottaggio, prevedendo che sia eletto solo chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A suo avviso, in questo modo si pone rimedio alla eccessiva frantumazione delle liste che si verifica al primo turno e si assegna una maggiore legittimazione democratica al candidato che risulti eletto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene opportuno mantenere l'attuale soglia per l'accesso al ballottaggio, evitando di portarla al 40 per cento, perché in questo modo, a suo avviso, si rispecchia più fedelmente la volontà dell'elettore. Sottolinea che tale modifica, tra l'altro, è stata oggetto di critiche da parte degli esperti nel corso delle audizioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.11, sottolinea che la sua parte politica è estremamente favorevole al ritorno al suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente della Provincia. A suo avviso, infatti, l'esperienza dell'elezione di secondo livello è stata totalmente negativa, poiché ha favorito fenomeni esasperati di trasformismo.

Tuttavia, nel ripristinare il voto popolare, appare irragionevole modificare il sistema elettorale previgente, che si è dimostrato efficace, sostituendolo per di più con un meccanismo farraginoso, caratterizzato da collegi plurinominali e preferenze.

Ritiene inoltre criticabile la scelta di ridurre dal 50 al 40 per cento la soglia per l'accesso al ballottaggio, soprattutto in un periodo di alto astensionismo, in quanto l'elezione del presidente della Provincia da parte di una maggioranza relativa finisce per accrescere ulteriormente la distanza della politica dai cittadini.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra l'emendamento 6.7, con cui si propone che, fatte salve le incompatibilità previste dal TUEL, ciascun candidato a presidente della Provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcuna Provincia o Città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.12, che è volto a ripristinare la percentuale del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia, al fine di garantire la più ampia legittimazione democratica al candidato eletto. Invita la maggioranza a riflettere sui possibili effetti negativi di una elezione degli organi della Provincia da parte di una minoranza.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.14, con cui si intende porre rimedio a un inconveniente di carattere tecnico. Infatti, secondo i termini stabiliti nel testo per l'indicazione dell'apparentamento con gruppi di candidati, in caso di ballottaggio, qualora a uno dei due candidati debba subentrare il primo in graduatoria, questi non avrebbe più la possibilità di effettuare tale indicazione. Pertanto, la proposta è di prevedere che il termine sia spostato alla domenica precedente al turno di ballottaggio.

Al di là della modifica molto puntuale, a suo avviso, tale svista dimostra che il provvedimento è stato predisposto in modo affrettato e superficiale. Invita pertanto a una maggiore ponderazione.

Non essendoci richieste di ulteriori interventi, sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) formula considerazioni molto critiche sulla organizzazione dei lavori della Commissione, molto frammentati e disordinati, probabilmente a causa delle pressioni del Governo per iniziare le votazioni sull'Atto Senato n. 615. Chiede che sia convocato un Ufficio di

Presidenza per una opportuna programmazione dei lavori.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocrazia degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;
- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;
- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4ª Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ([n. COM \(2022\) 677 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di sostenere gli investimenti, ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità.

In particolare, valutata la relazione del Governo e tenuto conto delle audizioni svolte l'11 aprile e nella seduta antimeridiana, nonché di tutte le memorie ricevute, propone di esprimere una posizione contraria sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento, adottando un parere motivato ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei. Le ragioni che giustificano una tale conclusione sono state evidenziate dalla larga maggioranza delle interlocuzioni avute sulla proposta e possono essere sintetizzate sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, la scelta di un regolamento, in sostituzione della direttiva, non appare necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione delle normative nazionali in materia di imballaggi, ai fini di sostenibilità ambientale e di miglioramento del funzionamento del mercato europeo degli stessi. La scelta di adottare un regolamento rappresenta un radicale cambio di direzione rispetto alla direttiva 94/62/CE, che consentiva agli Stati membri di compiere scelte politiche, come per esempio quella dell'Italia di sviluppare maggiormente il riciclaggio rispetto al riutilizzo.

In secondo luogo, si ritiene necessario, alla luce degli obiettivi prioritari e delle numerose disposizioni di natura strettamente ambientale contenuti nella proposta di regolamento, l'introduzione di una seconda base giuridica, accanto a quella sul mercato interno, relativa alla politica ambientale dell'UE. In terzo luogo, si ritiene eccessivo il ricorso agli atti delegati, nella misura in cui non sembra limitato ai soli elementi non essenziali della proposta legislativa, come previsto dall'articolo 290 del TFUE, e nella misura in cui introduce ampi margini di indeterminatezza per il settore industriale coinvolto. In quarto luogo, si ritiene che la proposta sia carente nella sua valutazione d'impatto, sia sul piano dell'impatto ambientale sia su quello dell'impatto socio-economico.

In quinto luogo, anche la gradualità prevista dalla proposta non sembra essere sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dei termini molto stringenti e vincolanti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento, sia in termini economici sia in termini ambientali.

In sesto luogo, la proposta appare eccessivamente sbilanciata - in chiara violazione del principio di proporzionalità - in favore delle soluzioni di riutilizzo, a discapito delle attività di riciclo, senza fornire un'adeguata evidenza scientifica a sostegno del riutilizzo rispetto al riciclo. Con riguardo alla sproporzione in favore del riutilizzo, sono in particolare da valutare in senso fortemente critico: l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi; la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo; la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso; le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale. Altri punti evidenziati riguardano: l'opportunità di sostituire alcuni obblighi con forme di incentivazione, per alleggerire il pesante onere di adeguamento che incombe sui settori produttivi e quindi sui consumatori; l'introduzione di una clausola di esclusione, per consentire agli Stati membri di rispettare gli eventuali divieti o obblighi imposti a livello nazionale, per esempio in materia sanitaria; la possibile previsione di incentivi al riciclo chimico; l'obbligo di compostabilità dell'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli, che appare una misura sproporzionata.

Perplessità desta, inoltre, l'introduzione della riciclabilità degli imballaggi primari, a contatto con i farmaci, prevista a partire dal 2035, trattandosi di materiali con standard qualitativi scientificamente definiti e la cui composizione non sempre è compatibile con i rigidi obiettivi di riciclaggio, essendo elevato il rischio di contaminazione. Il confezionamento primario dei medicinali dovrebbe quindi essere pienamente esentato dai requisiti di riciclabilità.

Si ritiene infine opportuno prevedere che gli oneri sull'industria, connessi con le norme sulla responsabilità estesa del produttore, siano accompagnati da forme di promozione e incentivazione ai consumatori volte a evitare la dispersione dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si riserva di valutare lo schema di risoluzione presentato dal Relatore, che reputa positivo, pur ritenendo opportuna un'azione efficace in sede europea finalizzata a una modifica della proposta di regolamento che la ponga in linea con le vigenti direttive in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggi.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si esprime favorevolmente sullo schema di risoluzione, suggerendo di estendere, alla lettera f), il riferimento alle ricadute a danno della salute pubblica anche al settore farmaceutico. Inoltre, prendendo spunto dal riferimento di cui alla lettera m), relativo al rischio di contaminazione nel riciclaggio o riuso degli imballaggi primari dei farmaci, chiede di integrare il punto 4) della lettera f) con l'opportunità di evitare il rischio di contaminazione per i celiaci derivante dall'uso delle bioplastiche.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che l'importanza del tema trattato suggerirebbe di giungere a una soluzione condivisa. Chiede, inoltre, di acquisire quanto emerso nelle audizioni della mattina, riguardante lo studio comparato sulle emissioni di CO2 derivanti dallo spreco di alimenti a causa dell'assenza di imballaggio. Condivide, infine, le considerazioni sulla carenza della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda la necessità di approvare la risoluzione entro il termine perentorio del 25 aprile, data di scadenza delle 8 settimane della procedura sulla sussidiarietà prevista dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli

Stati membri", ricordando che esso rappresenta il principale momento di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l'anno successivo e per il triennio.

Il DEF, come prescrive la legge, è strutturato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che costituiscono anche i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 aprile. La sezione II contiene, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.

Il Semestre europeo 2023 è stato avviato il 22 novembre 2022, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero l'Analisi annuale della crescita sostenibile (COM(2022) 780), la Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri (COM(2022) 781), la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro (COM(2022) 782) e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2023 (COM(2022) 900).

Successivamente, dopo la trasmissione entro il 30 aprile del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, la Commissione europea procede alla loro valutazione per poi presentare un progetto di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è adottato dal Consiglio dell'UE nel mese di luglio. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri dovranno poi tenere conto nell'elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per il 2024.

Con l'adozione del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il *Recovery Fund*), il Semestre europeo è stato adattato, a partire dal ciclo 2022, per coordinarlo con gli adempimenti da questo previsti. In particolare, il Programma nazionale di riforma (la sezione III del DEF) ricopre un duplice ruolo: oltre a quello ordinario nell'ambito del Semestre europeo, esso costituisce ora anche una delle due relazioni semestrali, previste dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul *Recovery Fund*, per riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La sezione III del DEF, contenente il Programma nazionale di riforma, dà quindi conto, al capitolo III, dei risultati raggiunti nelle riforme dei vari settori del PNRR. Inoltre, essa illustra anche il coordinamento e la complementarietà tra la Politica di coesione 2021-2027 e il PNRR, anche in vista della loro integrazione con la recente iniziativa europea in campo energetico REPowerEU.

Il regolamento (UE) 2023/435 relativo al REPowerEU, entrato in vigore il 1° marzo 2023, che rappresenta la risposta dell'Unione europea all'incremento dei prezzi delle materie prime energetiche causato dalla guerra in Ucraina, attua infatti concretamente il principio dell'integrazione e della sinergia tra il PNRR e le Politiche di coesione, dando agli Stati membri la possibilità di destinare per le finalità del REPowerEU (integrato nel PNRR) fino ad un massimo del 7,5 per cento delle risorse assegnate con i fondi strutturali della politica di coesione. In questo senso, come sottolineato dalla Corte dei Conti europea nell'analisi comparativa dell'8 dicembre 2022, la concomitante attuazione del PNRR, con scadenza al 2026, e degli investimenti della politica di coesione 2021-2027, che invece si estendono su un orizzonte attuativo più ampio, consente un margine di flessibilità nell'impiego delle risorse disponibili nei due ambiti.

Altro capitolo importante, per la definizione della manovra di bilancio per l'anno prossimo, è quello della riforma del Patto di stabilità, che dovrà essere definita e adottata entro l'anno, in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale a partire dal 2024.

Per quanto riguarda il processo di sorveglianza fiscale, dagli Orientamenti di politica di bilancio per il 2024 dell'8 marzo scorso (COM(2023) 141) emerge la volontà da parte della Commissione europea di non aprire nel corso del 2023 eventuali procedure di *deficit* eccessivo sulla base dei risultati di finanza pubblica del 2022, a motivo della persistente incertezza sulle prospettive macroeconomiche e di bilancio.

Il Relatore dà conto, quindi, della Relazione del Governo alle Camere, sullo scostamento di bilancio, presentata come annesso al DEF, previa consultazione con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 relativa al principio del pareggio di bilancio.

Nella Relazione si illustra una richiesta di scostamento di bilancio pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023

e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, da utilizzare, con un provvedimento normativo di prossima adozione, a sostegno del reddito disponibile e del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, e a interventi di riduzione della pressione fiscale nel 2024.

Il maggiore indebitamento si rende possibile grazie a un andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole del previsto per gli anni 2023 e 2024, consentendo di mantenere invariati obiettivi programmatici di *deficit* già autorizzati con la Relazione al Parlamento di novembre 2022 e secondo quanto indicato nel DEF 2023. Pertanto, il saldo in termini strutturali si mantiene quindi pari a -4,9 per cento nel 2023, -4,1 per cento nel 2024, -3,7 per cento nel 2025 e a -3,2 per cento nel 2026.

Il sostegno ai lavoratori e alle imprese si rende necessario per contrastare gli effetti derivanti dalla prolungata fase di inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale che rimane complesso e caratterizzato da forte incertezza, incidendo soprattutto sui redditi delle famiglie e sui margini delle imprese.

Infatti, sebbene nel corso del 2022 l'economia italiana abbia conseguito una crescita del 3,7 per cento, il potere d'acquisto delle famiglie è stato eroso dalla fiammata inflazionistica, dando luogo a una minore propensione al risparmio e poi a un'effettiva contrazione dei consumi privati nel quarto trimestre dello scorso anno. In quest'ottica, una riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi può contribuire al duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi e le aspettative di inflazione degli operatori economici e dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda i principali dati sui saldi di bilancio, il Relatore ricorda che, a fronte di una congiuntura macroeconomica di rallentamento economico già nello scorso anno, il nuovo quadro programmatico prevede per il 2023 un incremento del PIL in termini reali pari all'1,0 per cento (in miglioramento rispetto alla previsione di novembre pari allo 0,6 per cento). Per il 2024 è prevista una crescita del 1,5 per cento, dell'1,3 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026.

Il tasso di indebitamento netto (*deficit*) delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è previsto senza variazioni rispetto alle previsioni di novembre 2022, con valori pari al 4,5 per cento per l'anno in corso, e al 3,7, al 3,0 e al 2,5 nei tre anni seguenti.

Anche il *deficit* strutturale, valore di riferimento per il Patto di stabilità europeo nella valutazione sull'avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT), il quadro programmatico prevede un livello invariato pari al 4,9 per cento nel 2023, e al 4,1, al 3,7 e al 3,2 per cento per i tre anni seguenti.

Il tasso di disoccupazione è previsto in lieve calo rispetto alle previsioni precedenti, attestandosi al 7,7 per cento nel 2023 e al 7,5, al 7,4 e al 7,2 per cento per i tre anni seguenti.

Per quanto riguarda il debito pubblico, esso è risultato pari al 144,4 per cento del PIL al 31 dicembre 2022, scendendo di circa cinque punti percentuali rispetto allo stesso aggregato misurato alla fine del 2021 e di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2020, quando lo stesso rapporto debito/PIL era salito di oltre venti punti percentuali sul livello dell'anno prima per via della pandemia. Il debito include i prestiti relativi ai programmi dell'Unione europea, di cui circa 27,4 miliardi di euro del programma SURE (Support to mitigate *Unemployment Risks in an Emergency*) e circa 37,9 miliardi di euro dello strumento *Next Generation EU*.

È prevista poi un'ulteriore riduzione del rapporto debito/PIL programmatico al 142,1 per cento nel 2023 e al 141,4 per cento nel 2024, tutti valori nettamente migliori rispetto a quelli previsti nella NADEF dello scorso novembre. Per il 2025 la previsione del rapporto debito/PIL si colloca al 140,9 e al 140,4 per cento per il 2026.

Il DEF inoltre indica come provvedimenti collegati manovra di bilancio 2023-2025, i disegni di legge in materia di: interventi a sostegno della competitività dei capitali; delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038); misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*; delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (Atto Senato 571); misure in materia di semplificazione normativa; revisione del Testo Unico degli Enti locali; semplificazioni in materia scolastica; disciplina della professione di guida turistica; sviluppo e competitività del settore turistico; interventi in materia di disciplina pensionistica; misure a sostegno delle politiche per il lavoro; interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà;

misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Atto Senato 615); misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; Codice in materia di disabilità; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Infine, ricorda che al Documento sono allegati: il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza, di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato I); la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato II); il documento "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica", predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 1 - Allegato III); la relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato IV); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato V); la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Allegato VI); il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Allegato VII).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in materia della revisione degli incentivi alle imprese.

In particolare, il disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure. Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di economia e finanza (DEF).

L'altro disegno di legge, il n. 607, di iniziativa parlamentare, reca anch'esso una delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese.

Il Relatore ricorda che il DEF, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento agli incentivi destinati al Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno del Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell'ambito del Piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la "semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno", pur declinata nel disegno di legge nell'ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge n. 571, l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

L'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.

L'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.

L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; è inoltre necessario disciplinare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione.

L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in esame per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

L'articolo 7 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», demandando al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la possibilità di una loro implementazione (comma 1). Il Registro nazionale degli aiuti di Stato - dalla data di entrata in vigore della legge - assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle P.A. previsto dalla disciplina vigente. L'articolo reca poi talune semplificazioni dell'obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore (comma 2). Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle P.A. competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it., dovendosi dare indicazione in G.U. di avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati e sulle loro modifiche (comma 3). Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti (anche fiscali) per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per l'accelerazione, in via sperimentale, delle procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC e della documentazione antimafia (comma 4).

L'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previste dall'art. 7, comma 1. È indicata la corrispondente fonte di

copertura.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, esso si compone di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza della delega in esame e della necessità di assicurare una armonizzazione tra le procedure previste in materia, considerate le sostanziali differenze tra regioni, in caso di bandi che concernono terreni agricoli confinanti tra due regioni, o tra Ministeri, in caso di bandi che coinvolgono più di un'amministrazione centrale, nonché considerate le difficoltà di fruire di bandi per l'imprenditoria femminile in caso di società con soggetti anche maschili.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(602) Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di adesione alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, ricordando che esso è già stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati. La Convenzione ha lo scopo di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti». A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Tale marchio di garanzia internazionale è riconosciuto e accettato non solo dagli Stati contraenti della Convenzione, dove le merci circolano senza ulteriori controlli o apposizione di ulteriori marcature, ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati, ai sensi della Convenzione stessa, di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

La Convenzione è composta da un preambolo, che indica finalità e motivazioni del trattato, da 15 articoli, suddivisi in quattro Capitoli (Portata e applicazione; Controlli e sanzioni; Comitato permanente ed emendamenti; Disposizioni finali), nonché due allegati recanti, il primo, il glossario e i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare, il secondo, l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.

Sulla base della procedura prevista dagli articoli 12 e 13 della Convenzione, la richiesta formale di adesione è stata presentata dall'Italia nel 2011. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. L'articolo 4 valuta gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione (istituzione, partecipazione e funzionamento di un Comitato permanente) pari a 13.053 euro annui a decorrere dal corrente anno, e ne indica la copertura finanziaria. L'articolo 5 contiene, invece, la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4. L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

La Relatrice ritiene quindi che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 677 DEFINITIVO SUI PROFILI

DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2022) 677, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di sostenere gli investimenti, ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità;

premesso che:

- la proposta è ritenuta necessaria nel contesto attuale in cui la fabbricazione degli imballaggi, necessaria per proteggere e trasportare le merci, rappresenta un'attività economica di grande rilevanza nell'UE, che tuttavia è ostacolata da una frammentazione degli approcci normativi nazionali che differiscono da uno Stato membro all'altro, per esempio in materia di etichettatura, di riciclo e di responsabilità del produttore;

- la produzione di imballaggi è fonte di preoccupazione ambientale, in quanto rappresenta uno dei principali settori di utilizzo di materiali vergini (plastica e carta) e rappresenta il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani, e l'aumento dell'uso degli imballaggi, insieme ai bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio, ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e il raggiungimento degli importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e degli obiettivi del *Green Deal* europeo;

valutata la relazione del Governo, trasmessa il 3 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto delle audizioni svolte l'11 e il 18 aprile 2023, nonché di tutte le memorie ricevute;

ritiene di adottare un parere motivato ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché la proposta non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

a) La scelta di un regolamento, in sostituzione della direttiva, non appare necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione delle normative nazionali in materia di imballaggi, ai fini di sostenibilità ambientale e di miglioramento del funzionamento del mercato europeo degli stessi. La direttiva consente infatti agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica più ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia, anche a fronte degli ingenti investimenti pubblici e privati. In questo senso, la scelta di adottare un regolamento rappresenta un radicale cambio di direzione rispetto alla direttiva 94/62/CE che consentiva agli Stati membri di compiere scelte politiche, come per esempio quella dell'Italia di sviluppare maggiormente il riciclaggio rispetto al riutilizzo, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di una crescita economica ambientalmente sostenibile.

L'Italia è infatti da anni fortemente impegnata nel settore dell'economia circolare e ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo, con un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi europei con 9 anni di anticipo. Lo stesso PNRR prevede investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione del sistema di raccolta e riciclo, per ammodernare gli impianti esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra Nord e Sud Italia.

Si ritiene quindi che la vigente direttiva 94/62/CE debba essere rivista per rafforzare le capacità di raggiungimento degli obiettivi economici e ambientali relativi agli imballaggi, ma che questo debba essere ottenuto mantenendo lo strumento della direttiva e quindi salvaguardando le valide impostazioni che ciascuno Stato membro ha sviluppato in termini industriali e infrastrutturali a fini di sostenibilità ambientale, eventualmente imponendo soluzioni di complementarietà rispetto alle esistenti capacità di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti di imballaggi.

b) Si ritiene in ogni caso necessario, alla luce degli obiettivi prioritari e delle numerose disposizioni di natura strettamente ambientale contenuti nella proposta di regolamento, l'introduzione di una seconda base giuridica, accanto a quella sul mercato interno, relativa alla politica ambientale dell'UE. La base giuridica 'ambiente' consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle

norme europee.

c) Si ritiene eccessivo il ricorso agli atti delegati, nella misura in cui non sembra limitato ai soli elementi non essenziali della proposta legislativa, come previsto dall'articolo 290 del TFUE, e nella misura in cui introduce ampi margini di indeterminatezza. La delegazione, che esula dalla procedura legislativa e dal controllo dei Parlamenti nazionali, andrebbe infatti utilizzata - ai sensi del citato articolo 290 del TFUE - solo per stabilire elementi non legislativi e non essenziali dell'atto legislativo, e in casi limitati e residuali, ovvero nel solo caso in cui non sia possibile stabilire con norma legislativa la disciplina in questione. Inoltre, le numerose deleghe previste sono prive di chiari criteri direttivi volti a delimitarne gli obiettivi, il contenuto, la portata e i tempi di esercizio, determinando un forte grado di incertezza normativa, che non consente alle imprese di poter pianificare e investire per tempo nella conferente attività industriale e commerciale.

d) Si ritiene che la proposta sia carente nella sua valutazione d'impatto, sia sul piano dell'impatto ambientale sia su quello dell'impatto socio-economico. La valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea appare infatti non sufficientemente basata su dati scientifici e non in grado di dimostrare che l'armonizzazione prospettata nella proposta possa garantire la *just transition* verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tale carenza appare anche con riferimento ai dati e alle proiezioni riferite all'Italia, che da anni è fortemente impegnata nell'economia circolare, con un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio di eccellenza a livello europeo, e un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento, grazie alle quasi 800 mila aziende impegnate nel settore degli imballaggi, con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2 mila miliardi di euro, su cui le nuove disposizioni previste dalla proposta di regolamento rischiano di produrre un impatto fortemente negativo in termini economici e occupazionali, che sembra essere largamente sottostimato nella valutazione di impatto della Commissione europea.

e) Anche la gradualità prevista dalla proposta non sembra essere sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dei termini molto stringenti e vincolanti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento, sia in termini economici sia in termini ambientali.

f) La proposta appare eccessivamente sbilanciata - in chiara violazione del principio di proporzionalità - in favore delle soluzioni di riutilizzo, a discapito delle attività di riciclo, senza fornire un'adeguata evidenza scientifica a sostegno del riutilizzo rispetto al riciclo. Il riutilizzo infatti non garantisce sempre il risultato migliore, sul piano della tutela dell'ambiente, della salute e dell'igiene, dovendosi effettuare, caso per caso, valutazioni di fattibilità e sostenibilità economica, lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Il riutilizzo implica spesso procedure inquinanti connesse con la necessaria sanificazione e sterilizzazione dell'imballaggio e rischia anche ricadute a danno della salute pubblica, soprattutto nel settore dell'alimentazione, in violazione del principio di neutralità tecnologica.

Con riguardo alla sproporzione in favore del riutilizzo, sono in particolare da valutare in senso fortemente critico:

1) l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale (DRS - *deposit return system*) per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi. La soglia del 90 per cento di raccolta differenziata, stabilita all'articolo 44, per poter derogare all'obbligo di istituire un sistema di deposito cauzionale, appare eccessivamente elevata. L'obbligo di riutilizzo, mediante il sistema di deposito cauzionale DRS, andrebbe reso flessibile e comunque complementare rispetto alle modalità di riciclo già validamente funzionanti negli Stati membri;

2) la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, in particolare quelli di cui all'articolo 26, senza concedere alternative per gli Stati membri che - come l'Italia - hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione. Gli obblighi di riutilizzo andrebbero quindi resi flessibili e comunque complementari rispetto alle modalità di riciclo già validamente

funzionanti negli Stati membri;

3) la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso, che impatterebbe molto pesantemente su alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, per l'informazione al consumatore, per la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export. Inoltre, il previsto divieto degli imballaggi anche nei casi come quelli per i prodotti ortofrutticoli inferiori a 1,5 kg, già altamente riciclabili, con elevato contenuto di materiale riciclato e con capacità di conservazione del prodotto, comporterebbe un'emissione di CO₂ superiore, dovuta allo spreco del contenuto, rispetto al non utilizzo dell'imballaggio;

4) le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

g) Sarebbe quindi opportuno sostituire alcuni obblighi con forme di incentivazione, per alleggerire il pesante onere di adeguamento che incombe sui settori produttivi e quindi sui consumatori.

h) Inoltre, sarebbe importante introdurre una clausola di esclusione, per consentire agli Stati membri di rispettare gli eventuali divieti o obblighi imposti a livello nazionale, per esempio in materia sanitaria.

i) La proposta potrebbe inoltre prevedere incentivi al riciclo chimico, soprattutto quello della termolisi sopra i 1.000 gradi, che è a zero emissioni di carbonio, con produzione di *syngas* e di idrogeno a costi competitivi.

l) L'obbligo di compostabilità dell'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli appare una misura sproporzionata, comportando pesanti oneri di adeguamento a fronte di scarsi vantaggi ambientali.

m) Perplesità desta, inoltre, l'introduzione della riciclabilità degli imballaggi primari, a contatto con i farmaci, prevista dall'articolo 6, paragrafo 10, a partire dal 2035, trattandosi di materiali con *standard* qualitativi scientificamente definiti e la cui composizione non sempre è compatibile con i rigidi obiettivi di riciclaggio, essendo elevato il rischio di contaminazione, in particolare nel caso di sostanze altamente potenti o mutagene come gli agenti citotossici. Il confezionamento primario dei medicinali dovrebbe quindi essere pienamente esentato dai requisiti di riciclabilità.

n) Si ritiene inoltre opportuno prevedere che gli oneri sull'industria, connessi con le norme sulla responsabilità estesa del produttore, siano accompagnati da forme di promozione e incentivazione ai consumatori volte a evitare la dispersione dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 58 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere - pubblicato in allegato al resoconto - sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, rilevando anzitutto che questa rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR, a fronte anche della revisione europea degli strumenti per una concorrenza globale effettiva, che tenga conto delle sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Dopo aver ricordato alcuni contenuti di maggiore interesse per la Commissione, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di valutare un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva

2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([COM\(2022\) 540 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulle proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane, ricordando anzitutto che l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE, e che, a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

In aggiunta, evidenzia che il 1° giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, [ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che ha accertato la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni.

Propone quindi di ritenere che le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ravvisando, con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, la necessità di miglioramenti nei rispettivi testi. In particolare, in merito all'atto COM(2022) 540, ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", e tempi più estesi per l'adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati e per la trasmissione delle informazioni sullo stato qualitativo delle acque.

Per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, propone di invitare a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia con riguardo ai costi per l'adeguamento delle reti fognarie per gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, previsto dall'articolo 8.

Si sofferma quindi sull'articolo 11 della proposta, ritenendo irrealistico raggiungere la neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale entro il termine previsto del 2040. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione e quale tipo di digestione preferire per la produzione di biogas. In riferimento all'articolo 20, sulla gestione dei fanghi da depurazione, ritiene necessario prevedere misure di incentivo per indirizzare alle attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare.

Propone inoltre di suggerire disposizioni adeguate per la gestione delle acque meteoriche che superano la capienza della raccolta nei depuratori, nonché per i livelli massimi di fosforo, azoto e carbamazepina, e per l'elenco dei prodotti sottoposti alla responsabilità estesa del produttore relativa ai microinquinanti.

Infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, ritiene opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire al relatore le sue osservazioni sullo schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e

sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione Europea (UE), incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse.

Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'UE e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile.

Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La Commissione europea ritiene che, per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri singolarmente non possano conseguire in modo efficace gli obiettivi della proposta, sia per l'assenza di economie di scala negli investimenti necessari per essere competitivi sul mercato mondiale delle materie prime, sia per le inefficienze derivanti dalle duplicazioni delle azioni e procedure degli Stati membri. D'altra parte, l'obiettivo della proposta non è rivolto a singoli Stati membri, bensì all'intera base industriale dell'UE e, sotto tale profilo, l'azione a livello di Unione costituisce un evidente valore aggiunto in ragione della dimensione, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari per creare economie di scala ed evitare la frammentazione degli sforzi e per diversificare le importazioni.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che le misure proposte non vadano al di là di quanto necessario per garantire meglio l'approvvigionamento di materie prime critiche. In tal senso, il rilascio delle autorizzazioni riguardanti un progetto strategico resterà di competenza esclusiva degli Stati membri, fatte salve le norme procedurali definite nella proposta, i quali potranno quindi impedire per esempio che, a un progetto destinato ad essere attuato nel loro territorio, sia riconosciuto lo *status* di progetto strategico.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta.

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche.

I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23).

Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi.

La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie prime secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, identificherà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

La proposta è attualmente all'esame di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234

del 2012, di cui si darà conto in seguito.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama il fatto che alcuni Stati membri hanno già stretto accordi strategici con Paesi terzi sulla fornitura di materie prime critiche, tra cui per esempio la Francia, con la Cina e con Taiwan, e ritiene necessario comprendere come saranno coordinati questi accordi con la proposta di regolamento in esame. Potrebbero sorgere dubbi, in particolare, sull'efficacia del regolamento qualora ad uno Stato membro sia attribuito il potere di veto sull'attribuzione della qualità di "strategico" a un progetto di approvvigionamento.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ritiene importanti le predette osservazioni, evidenziando che, sugli accordi bilaterali già in essere, la proposta prevede piena trasparenza delle cooperazioni bilaterali con Paesi terzi e la loro coerenza con i partenariati strategici tra l'UE e tali Paesi. Per quanto riguarda la possibilità per uno Stato membro di impedire l'azione dell'Unione europea ai sensi del regolamento in esame, si riserva di approfondire il tema.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva il notevole impatto che il regolamento dovrebbe produrre sull'economia dell'UE. Ricorda poi che la 4ª Commissione ha in corso anche l'esame dell'affare assegnato n. 9, sulla strategia commerciale dell'UE, strettamente complementare alla proposta di regolamento.

Rileva poi come l'approvvigionamento di materie prime critiche è connesso anche con l'attuazione di molti progetti del PNRR, tra cui la realizzazione di *gigafactory* per la costruzione di batterie e per il fotovoltaico, su cui sarebbe importante svolgere degli approfondimenti, anche per la loro localizzazione in alcune aree del Mezzogiorno.

Compatibilmente con i tempi di esame europei ritiene infine opportuno svolgere audizioni.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene sulla rilevanza del provvedimento e chiede di svolgere approfondimenti, anche in relazione alle proposte emendative presentate al Parlamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di voler trattare la materia in modo approfondito, eventualmente con lo svolgimento di audizioni qualora vi fosse il tempo sufficiente per farlo. Ricorda, peraltro, che il tema dell'approvvigionamento di materie prime è stato affrontato anche durante la recente audizione del Vice direttore generale per il commercio, della Commissione europea, Leopoldo Rubinacci, in relazione a specifici accordi commerciali tra l'Unione europea e alcuni Paesi terzi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ricorda di aver chiesto informazioni sulle intenzioni del Governo in merito alla presentazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea che, secondo la legge n. 234 del 2012, avrebbero dovuto essere presentati entro febbraio per adeguare tempestivamente l'ordinamento interno a quello europeo.

A fronte, ora, delle anticipazioni sulla possibile approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto-legge c.d. salva-infrazioni, ritiene importante capire se ci sarà un mutamento nella prassi sinora seguita, e cioè se ci sarà un arretramento da provvedimenti organici e periodici a provvedimenti estemporanei.

Ci sono peraltro temi di grande rilevanza, come quello che inerisce ai lavoratori precari delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), ed è importante capire se l'adozione di un decreto-legge potrà permettere un esame approfondito da parte della Commissione, per valutare nel merito se le disposizioni assicurano la compiuta risoluzione delle infrazioni aperte contro l'Italia.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si associa alle preoccupazioni del senatore Lombardo, ricordando di avere contribuito, nella scorsa legislatura, al mantenimento e al rafforzamento del ruolo delle Commissioni Politiche dell'Unione europea, evitando impropri accorpamenti o riduzione delle loro competenze.

Rileva quindi con rammarico come la decretazione d'urgenza rischi di pregiudicare l'ordinaria procedura di esame e di approvazione delle leggi europea e di delegazione europea, come disciplinata nei regolamenti delle Camere, così determinando una ulteriore lesione nei confronti delle prerogative degli organi parlamentari.

Chiede infine di conoscere i tempi per la trasmissione formale alle Camere della Relazione semestrale

del Governo sull'attuazione del PNRR, in modo tale da avviare i doverosi e necessari approfondimenti sul tema, anche in relazione al ruolo dei diversi organi della *governance* del Piano, come la commissione tecnica per la valutazione di impatto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene in relazione al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata, per chiedere che la Commissione approfondisca, in sede di indagine conoscitiva, il tema del previsto trasferimento alle regioni anche delle competenze sui rapporti con l'Unione europea, poiché questo aspetto rischia di porsi in contrasto con gli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tali articoli impongono infatti agli Stati membri l'obbligo di attuare una politica di coesione volta a ridurre gli squilibri di sviluppo tra le regioni, che potrebbero al contrario essere accentuati dal provvedimento sull'autonomia.

Inoltre, il disegno di legge non affronta il ruolo delle regioni nella fase ascendente, di formazione degli atti normativi europei, né nei possibili contenziosi relativi alle materie devolute.

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alle considerazioni svolte sul decreto-legge in materia di infrazioni, ribadisce la piena vigenza del quadro normativo dettato dalla legge n. 234 del 2012, che non è stato messo in discussione. Ricorda inoltre come sia la stessa legge n. 234 a prevedere la possibilità della presentazione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea. Si riserva comunque ulteriori valutazioni dopo aver preso visione del testo del provvedimento, su cui garantisce un esame approfondito.

Per quanto riguarda la Relazione sull'attuazione del PNRR, comunica che la circolazione informale di alcune anticipazioni lascia impregiudicata la necessaria trasmissione ufficiale alle Camere, che darà avvio all'esame in sede parlamentare.

Infine, sulla richiesta di approfondimento specifico in relazione al disegno di legge sull'autonomia differenziata, suggerisce anzitutto di utilizzare la documentazione disponibile a seguito delle numerose audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di merito. Si riserva peraltro di rimettere la questione alle valutazioni di un successivo Ufficio di presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4ª Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega

legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera a), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;

- il criterio di cui all'articolo 6, lettera d) prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;

- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera e), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 540 DEFINITIVO E N. COM(2022) 541 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

tenuto conto che:

l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti; a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal PNNR per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;

il 1º giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato

pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;

considerato che:

le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga";

l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;

ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle tue proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a) , ricomprende anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31 dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica; l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno; lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia

data "particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano", senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il *Green Deal* europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di *deficit* idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previa valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni extra-europee di tale sostanza;

l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in *by-pass* rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti;

in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la post precipitazione;

si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario;

l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali;

infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure

amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a 23-*bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma 12-*quinqüies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma 7-*bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi 7-*ter* e 7-*quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma 7-*sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-*ter*. Il comma 7-*quinqüies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata

Struttura di missione. Il comma 7-*septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che sopprime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il

trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (M5S) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (FdI) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche. Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la

disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con *www*, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica

di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o

Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da *7-bis* a *7-septies*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la

promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera e), prevede la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4ª Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10ª Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.3.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 62 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo sul disegno di legge in esame, ribadendo l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'attuazione del provvedimento determinerà effetti penalizzanti per le regioni del Mezzogiorno, con possibili maggiori oneri a carico dello Stato. Richiama inoltre le forti critiche al disegno di legge formulate nel corso dell'iter parlamentare.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e prende atto della contrarietà del Partito democratico a dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) prende atto con rammarico che la sua richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sui profili di interferenza tra il disegno di legge sull'autonomia differenziata e le politiche di coesione non sia stato ancora considerato.

Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la perdurante non attuazione dell'autonomia finanziaria nella Regione Sicilia, sottolinea la chiara posizione contraria del M5S ad una differenziazione regionale che rischia di aggravare ulteriormente le diseguaglianze territoriali e le divisioni della Nazione, già prodotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

L'intervento si pone quindi in direzione opposta rispetto alle politiche di coesione, volte a colmare i divari di sviluppo nei territori. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), in merito alla richiesta di indagine conoscitiva proposta dal senatore Lorefice, ricorda che è stato assegnato alla Commissione l'affare su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi". Nell'ambito dell'esame di questo affare, che già ricade nella competenza diretta della 4ª Commissione, ritiene possibile svolgere gli approfondimenti richiesti.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ([COM \(2023\) 126 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta in esame prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

Ricorda, inoltre, che la relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di poter approfondire gli aspetti problematici indicati nella relazione del Governo e in particolare quello della perdurante assenza di meccanismi di riscossione coattiva transfrontaliera delle sanzioni comminate per infrazioni stradali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ribadisce che la proposta assicura una maggiore collaborazione amministrativa in materia, che consentirà una più agevole riscossione delle sanzioni per le violazioni commesse da cittadini europei non residenti nello Stato dell'infrazione, come evidenziato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame mira a una revisione delle norme dell'Unione europea (UE) in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame prevede che, all'interno dell'Unione Europea, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([COM\(2022\) 540 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc XVIII-bis* n. 10)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di risoluzione da lui già illustrata e ricorda che anche la senatrice Murelli, nella precedente seduta, ha sciolto la sua riserva sul testo della stessa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, dà conto delle richieste di audizione sinora pervenute, rammentando in tal senso il termine previsto per le ore 12 di domani. Ricorda altresì il termine per la presentazione di emendamenti, fissato per le ore 12 di giovedì 29 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) interviene sul tema emerso nella precedente seduta, chiedendo che dell'organizzazione dei lavori della Commissione si possa discutere in un prossimo Ufficio di presidenza. Dà conto di quanto evidenziato dal Presidente nella seduta di ieri e cioè che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì, nonché che le volte in cui si è proceduto altrimenti era stato per motivi di urgenza collegati ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione.

Ribadisce tuttavia che, nella seduta di ieri, non si è proceduto al voto sul disegno di legge sull'autonomia differenziata per l'assenza di diversi senatori della maggioranza, ciò denotando un evidente fatto politico.

Ricorda peraltro che, nelle ultime settimane, la Commissione ha proceduto più volte a votare anche in giornate diverse dal mercoledì. Cita, al riguardo, le votazioni sui pareri relativi ai disegni di legge 571 e 607 (incentivi imprese), 747 (d-l PA), 621 e 627 (pirateria *online*), 685 (d-l lavoro), 676 (ratifica Armenia), 714 (energia e fisco), 705 (ponte sullo Stretto), 639 (ratifica Croazia), 641 (ratifica Moldova), 660 (d-l siccità) e sull'AG 38 (rete transeuropea trasporti).

Assicura, infine, la propria disponibilità a contribuire al buon andamento dei lavori della

Commissione, ma auspica che ci si venga incontro reciprocamente tra forze di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per l'intervento approfondito del senatore Sensi e assicura di aver condotto i lavori della Commissione sempre nella massima chiarezza e inclusività. Ricorda infatti che nei casi indicati, di voto non preventivato, quale sia stato il motivo specifico, la decisione è stata assunta in modo consensuale, senza obiezioni. In ogni caso, preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza dove potranno essere affrontate le questioni poste per concordare, ove possibile in maniera condivisa, le modalità con cui organizzare le sedute in cui la Commissione è chiamata a procedere con votazioni.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene necessario definire meglio le giornate in cui procedere a votazioni non essendo stata chiara l'indicazione per la giornata del mercoledì. Auspica quindi di procedere in tal senso nel prossimo Ufficio di presidenza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda di aver spesso richiamato l'esperienza della scorsa legislatura, in cui emergeva la trasversalità nelle valutazioni e nelle decisioni della Commissione, a differenza di tutte le altre, proprio a motivo della rilevanza e dell'interesse fondamentale dei temi europei. Rinnova pertanto l'invito a lavorare, in fase ascendente e discendente, sui temi delle politiche dell'Unione europea senza forzature divisorie di natura politica che esulino dal merito delle questioni.

Auspica quindi che la questione sia affrontata in modo chiaro e condiviso nel prossimo Ufficio di Presidenza, esprimendo rammarico ove non si riuscisse a trovare la giusta armonia tra i membri della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura ancora una volta sulla sua volontà di trovare sempre soluzioni di consenso e rinvia all'Ufficio di Presidenza per l'approfondimento e la definizione delle questioni emerse.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene nuovamente con riguardo ai lavori relativi alla proposta di regolamento COM(2022) 304, sul ripristino della natura. Nella giornata di ieri è stato approvato un orientamento generale in Consiglio ambiente con il voto contrario dell'Italia. Si rammarica di tale decisione, che appare in distonia rispetto alle politiche ambientali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della coesione. Chiede pertanto un approfondimento su tale posizione assunta dal Governo, poiché l'Italia possiede ecosistemi marini che avrebbero molto da guadagnare dalla nuova normativa.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) ricorda che non solo l'Italia ma anche altri Stati membri hanno votato contro la proposta, per gli eccessivi effetti di riduzione della produzione agroalimentare europea conseguenti alle nuove misure, con un conseguente aumento delle importazioni da Paesi terzi. Rileva quindi come non sia stato un voto contrario alla tutela dell'ambiente marino.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza, si potrà valutare l'opportunità di svolgere approfondimenti anche su questo tema.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di

governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;
rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;
valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);
valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 540
DEFINITIVO E N. COM(2022) 541 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 10) SUI PROFILI DI
CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4ª Commissione permanente,
esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541 definitivo);
valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4ª Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
tenuto conto che:
l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti; a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;
il 1º giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;
considerato che:
le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga";
l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;
ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle due proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a), ricomprende anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli *standard* di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31 dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica; l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno;

lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia data *"particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano"*, senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il *Green Deal* europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di *deficit* idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo

a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previa valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni *extra*-europee di tale sostanza; l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in *by-pass* rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti; in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la *post* precipitazione; si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario; l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali; infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.

1.4.2.3.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver trasmesso al Presidente del Senato, congiuntamente con il Presidente della 5a Commissione, la richiesta di assegnare un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4a e 5a riunite, avente ad oggetto l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*), che preveda l'intervento, in sede consultiva, delle altre Commissioni permanenti. Comunica inoltre che, relativamente alla questione della programmazione dei lavori della Commissione, l'Ufficio di Presidenza di ieri ha convenuto di concentrare le votazioni tendenzialmente il mercoledì, salvo eventuali urgenze connesse ai lavori dell'Assemblea e a *iter* urgenti come quello relativo al disegno di legge n. 755.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 7a, 8a e 10a Commissione, il parere non ostativo con osservazione della 2a Commissione, il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione del Comitato per la legislazione.

In secondo luogo, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, 27 giugno, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è prorogato a venerdì 30 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA (571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571,

collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito, ritenendo che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Ricorda, al riguardo, che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.

L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente "condizionate".

In alcuni Paesi *extra* europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la *Food and Drug Administration* ha approvato la "carne sintetica", ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.

Il disegno di legge nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Il patrimonio agroalimentare assume rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.

La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

Lo stesso articolo 1 richiama, ai fini della legge in esame, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o

mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati".

Si ricorda che tale dicitura corrisponde al punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.

Si segnala, inoltre, che la dicitura di cui all'articolo 2 andrebbe corretta nella parte in cui si riferisce ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o da tessuti", che dovrebbe invece riferirsi ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o di tessuti". Si suggerisce, al riguardo, un richiamo anche al citato regolamento (UE) 2015/2283.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, rientrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.

L'articolo 5 rinvia alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che non si debba tendere a una contrapposizione tra il settore della ricerca scientifica e quello della regolamentazione normativa, dovendo entrambi avere le medesime finalità a vantaggio della salute umana e dell'ambiente.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che il termine "sintetico" possa essere fuorviante e ricorda che il Partito Democratico aveva proposto una formulazione diversa e più aderente a quella usata dalla comunità scientifica. Non si tratta infatti di cibo creato in laboratorio attraverso la sintesi biomolecolare, quanto piuttosto di cellule o tessuti già esistenti, che vengono coltivati.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) ringrazia per i contributi, che confermano l'importanza del provvedimento e su cui ritiene utile un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Nella precedente seduta era stato chiesto, dal senatore Lorefice, un approfondimento circa un passaggio della relazione integrativa, tratto dalla relazione del Governo, relativo alla possibile adozione di incentivi o criteri per gli appalti verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie

prime aventi un impatto ambientale inferiore.

Il riferimento è tratto testualmente dalle premesse dalla proposta di regolamento, la quale all'articolo 30 prevede la possibilità di stabilire, con atti delegati della Commissione europea, un sistema di calcolo e certificazione della "impronta ambientale" di una materia prima critica, al fine di indirizzare il consumo verso quelle materie con minore impatto ambientale.

In particolare, si prevede una prima valutazione sul possibile impatto di una specifica materia prima critica, in base alla quale decidere se adottare un atto delegato. In caso positivo, l'atto delegato è adottato conformemente all'allegato V e tenendo conto dei metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Con l'atto delegato si stabiliscono quindi le norme di calcolo e di verifica, per l'individuazione della categoria di impatto principale della materia considerata. Una volta adottato l'atto delegato, gli importatori, o chiunque immetta sul mercato la materia prima critica, hanno l'obbligo di emettere una specifica "dichiarazione dell'impronta ambientale" della materia, sulla base dei metodi di calcolo e della categoria principale stabiliti. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata su un sito internet e deve comunque essere resa accessibile ai clienti prima dell'acquisto.

Come si legge al considerando n. 50 della proposta di regolamento, al fine di incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione europea il potere di elaborare un sistema per il calcolo della loro impronta ambientale, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta, definite in classi di prestazione, consentano ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente le impronte ambientali dei materiali disponibili, orientando così il mercato verso materiali più sostenibili.

Secondo la Commissione europea, poi, il predetto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire, successivamente, l'adozione di altre politiche, a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione di materie prime critiche con un impatto ambientale inferiore.

Pertanto, l'approfondimento che era stato richiesto riguarda le possibili misure, da adottare in un secondo momento, volte a rafforzare l'efficacia del descritto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale, con lo scopo di contribuire ulteriormente alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di estrazione, raffinazione, trasformazione e utilizzo delle materie prime critiche, peraltro essenziali per realizzare le transizioni verde e digitale.

Con riguardo alla citata delega di potere, si ricorda che si tratta di una tecnica normativa che incentra il potere normativo in capo alla Commissione europea, salva la possibilità per il Consiglio e il Parlamento europeo di revocare in qualsiasi momento il potere conferito, e che, secondo l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può riguardare solo *"elementi non essenziali dell'atto legislativo"*.

Infine, come già evidenziato, il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il prossimo 3 luglio, potendosi comunque proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Finora, 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607**

La 4a Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera *a*), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)

G/564/22/5 (già em. 10.14)

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziolate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) formula un indirizzo di saluto alla senatrice Raffaella Paita, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Marco Lombardo, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra [una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore:](#) "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno, comunque, sulle risorse finanziarie stanziare per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere g) e h)) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o

analogo meccanismo premiale;
per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma Incentivi.gov.it, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo;
per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;
in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati."
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo alla proposta di parere illustrata, per cui esprime avviso conforme alla relatrice.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;
in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno

alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 3, comma 2, le parole: "delle imposte" siano sostituite dalle seguenti: "dei tributi", e dopo le parole: "inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza," siano inserite le parole "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
all'articolo 6, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 7, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 8, le parole: "assicura adeguati spazi" siano sostituite dalle seguenti: "può dedicare spazi";
all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: "2022" sia sostituita dalla seguente: "2023";
l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ". "

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare rilievi critici in ordine al tenore del parere sul provvedimento in esame, atteso che la previsione di mere facoltà per le attività previste sembra configurare una legge priva del carattere dell'effettività. Sottolinea che tale elemento evidenzia profili di forte criticità in ordine alla sussistenza di una effettiva utilità per una legge che viene ad essere così riformulata, priva di obblighi cogenti, che rischia di non poter produrre effetti in un contesto già ricco di leggi inutili, per problemi di formulazione delle stesse, come quello dell'ordinamento italiano. Non essendovi altri interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 14,30, non avrà luogo. Comunica altresì che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo licenziato dalla Commissione in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, fa presente che determinano maggiori oneri, per assenza di quantificazione o incongruità della copertura, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11. Rileva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 2.13. Segnala inoltre che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della copertura per l'emendamento 2.14.

Osserva poi che comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37,

2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 3.1 e 3.2. Segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 4.100 (già 4.3). Rileva che occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.4, 4.17, 4.19 e 4.24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 delle analoghe proposte 5.1 e 5.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.3. Fa poi presente che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle analoghe proposte 6.6, 6.7 e 6.100 (già 6.8), nonché dell'emendamento 6.101 (già 6.12). Segnala inoltre l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.23 e i profili finanziari e la disponibilità delle risorse della proposta 6.26. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.24. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.31 e 6.0.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.32.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 8.9 e 8.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di profili finanziari per le proposte 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8 e 9.13.

Fa poi presente che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 9.16, in relazione all'effetto sull'ambito applicativo della disposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la proposta 10.10, che amplia l'ambito di applicazione del contributo previsto dalla disposizione. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica ai fini di quantificare gli effetti finanziari in relazione alla proposta 10.11, in materia di opzione donna. Osserva che occorre poi valutare la proposta 10.12 in materia di effetti della ricongiunzione dei periodi di contribuzione. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 10.13, in materia di ampliamento della riduzione prevista dell'onere per il riscatto della laurea.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 osserva che occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire poi una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Fa inoltre presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8.

Osserva che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Fa inoltre presente che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista.

Rileva poi che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Segnala che occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Rileva poi che occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in

relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera b). Occorre inoltre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1 e che comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Segnala che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità.

In relazione all'emendamento 14.0.6, fa presente che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7.

Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta poi necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, osserva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Osserva poi che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Osserva che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2.

Occorre inoltre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-bis, fa presente che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 23-bis.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26).

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29).
Riguardo all'emendamento 24.0.2, osserva che occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa.
Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5.
Determina maggiori oneri l'emendamento 24.0.11.
Rileva che occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2.
Osserva che occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36.
Osserva che occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4.
Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1.
Rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2.
Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità.
Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1.
Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 28.3.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13.
Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2).
Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.
Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 34, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati dal relatore, concorda con il parere contrario per oneri non quantificati e non coperti.
In relazione all'articolo 2, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.
In relazione alla proposta 2.13, esprime un avviso contrario per maggiori oneri strutturali dal 2024, non quantificati né coperti. I limiti di spesa programmati sono relativi ai beneficiari come derivanti

dall'attuale testo vigente e non tengono conto di ulteriori estensioni previste da modifiche normative come quella in esame.

In relazione all'emendamento 2.14, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri: in ogni caso la copertura finanziaria risulta inadeguata.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Sulle analoghe proposte 3.1 e 3.2, formula un avviso contrario in assenza di [idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria](#).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 segnalati dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5 segnalati dalla Commissione, formula un avviso contrario in quanto, [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria](#).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.3 per oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Sulle proposte 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23 e 6.32, formula una valutazione di contrarietà in quanto [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria](#).

In relazione alle proposte 6.28, 6.31 e 6.02, esprime un avviso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

Concorda infine con la Commissione bilancio sull'onerosità dell'emendamento 6.24.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 8 e 9, si esprime in senso contrario sulle analoghe proposte 8.9 e 8.10, nonché sugli emendamenti 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13 e 9.16 dal momento che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulla proposta 10.10 in quanto la modifica, che sopprime l'autorizzazione al comma 5, anche fini del contributo contemplato dalla medesima disposizione, è suscettibile di recare oneri privi di copertura. Formula quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 10.11 e 10.12, per oneri non quantificati né coperti. Concorda infine con la Commissione sull'onerosità della proposta 10.13.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti ai restanti articoli, si riserva di formulare l'avviso del Governo all'esito dell'istruttoria in corso.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) manifesta perplessità sulla valutazione contraria espressa dal Governo su alcuni emendamenti con la motivazione per cui, sulla base degli elementi a disposizione, non si possa escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri. Tale argomento, a suo avviso, appare ambiguo e si presta a una applicazione strumentale dell'articolo 81 della Costituzione: al riguardo, ritiene necessario un chiarimento a salvaguardia del ruolo della Commissione.

La sottosegretaria SAVINO precisa che, nei casi richiamati dal senatore Manca, l'avviso del Governo è contrario in quanto non vi sono gli elementi sufficienti per verificare gli oneri e le coperture finanziarie.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per ribadire la differenza tra la contrarietà espressa in relazione ad oneri esistenti ma non quantificati, che appare comprensibile, e l'avviso contrario motivato sulla base della semplice possibilità di effetti onerosi, che non risulta in linea con quanto previsto dalle regole di copertura che la Commissione bilancio è chiamata ad applicare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle osservazioni svolte dai senatori Manca e Nicita, ritiene necessario che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si verifichi la sussistenza o meno di oneri derivanti dalle proposte emendative esaminate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9.

Rileva che occorre valutare altresì i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.2 e 3.11.

Chiede conferma che quanto disposto dalla proposta 3.15 sia realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la disponibilità delle risorse in relazione alle analoghe proposte 4.41, 4.42 e 4.43.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 4.70.

Comportano maggiori oneri le proposte 4.71, analoga a 4.72, e 4.73, analoga a 4.74.

Occorre avere una quantificazione degli oneri per gli analoghi emendamenti 4.75 e 4.76.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 5.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti

dall'emendamento 6.3.

Occorre una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta 6.14.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.22, 6.32 (identico a 6.33), 6.35 (identico a 6.36), 6.37 e 6.40.

Comportano maggiori oneri le proposte 6.24 e 6.49.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 6.60.

Occorre la quantificazione degli oneri per la proposta 6.65.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.92.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.93, in quanto estende la platea dei beneficiari.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 6.94 e 6.95.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.96.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 6.97 e 6.98.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.7.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 7.9.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 7.10.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16.

Segnala che determinano maggiori oneri l'emendamento 7.20 e le analoghe proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.4.

Segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice sulle proposte emendative presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione del decreto è stata disposta con riserva, in attesa dell'acquisizione delle intese della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata.

Il provvedimento in titolo ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5, osserva che la modifica ivi apportata potrebbe determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali: chiede al riguardo elementi ulteriori a conferma dell'assenza di oneri asserita nella relazione tecnica.

Con riguardo al comma 20, in materia di rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici, in relazione al capoverso "Art. 28-bis", comma 2, in tema di rimborso ai datori di lavoro degli atleti dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai sensi del precedente comma 1,

nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe innanzitutto chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto (1 milione di euro), che dovrebbe essere annuale. Inoltre, atteso che il Comitato italiano paralimpico (CIP) rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'Unione europea, osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022 a circa 37 milioni di euro (delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici) e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, appare poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente *ex ante*, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie implicanti diritti soggettivi, non si può escludere, in presenza di un potenziale sfioramento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.

Con riguardo al comma 26, in tema di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Tale analisi appare necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo al comma 27, andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione, che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, sugli effetti derivanti dalla possibilità di un'estensione della platea di aderenti è opportuno acquisire elementi di chiarimento.

Con riguardo al comma 28, in base al quale i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP, osserva preliminarmente che la relazione tecnica qualifica come interessati dalla modifica quei lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, il che appare contraddittorio: al riguardo, occorre avere elementi di chiarimento. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione merita un approfondimento, con particolare riguardo alle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla relazione tecnica. In termini di aliquota IRAP, poi, segnala che la relazione tecnica riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 punti percentuali, modulandolo anche a livello settoriale.

Osserva poi che la relazione tecnica calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione (48,9 milioni di euro) usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati

sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022 (che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare) e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non attingono il valore di 15.000 euro (per i quali quindi la modifica in esame non rileva), sembrerebbe che il minor gettito IRAP di competenza (pari a 1,9 milioni di euro annui) sia ampiamente sovrastimato.

Tuttavia evidenzia che la relazione tecnica relativa all'atto del Governo 431 (poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022) non calcolava effetti in termini di minore gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, può ipotizzare che la presente relazione tecnica calcoli l'onere come se non ci sia attualmente la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omissis. Sul punto richiede una conferma.

Inoltre, evidenzia che la relazione tecnica all'atto del Governo 431 stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro, pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24 per cento, il che dovrebbe condurre ad un imponibile complessivo agevolato aggiuntivo (compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro) di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficiato per intero di tale aumento, evince che la platea interessata (sportivi dilettanti in generale) sarebbe di circa 12.800 soggetti (ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro). Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla relazione tecnica relativa allo schema in esame, atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, osserva che la relazione tecnica lo quantifica in complessivi 48,9 milioni per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale 10-15.000 euro per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia 0-10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi che quella di un monte-compensi totale pari a 192 milioni di euro sono inferiori ai dati reali - per evidenti considerazioni logiche - nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla relazione tecnica per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di co.co.co. appare plausibile, anche se è opportuno averne conferma.

Infine, in termini di contabilizzazione, mentre segnala che non si hanno rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, andrebbe chiarito il motivo per cui la stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico (3,8 milioni) desumibile dalla relazione tecnica.

In relazione agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 60 del Servizio del bilancio del Senato e al dossier n. 77 del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 10 reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle relative coperture all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità. Tuttavia, per il caso in esame appare possibile procedere alla formulazione di una stima prudenziale degli oneri già in sede di delega, mediante la predisposizione di una relazione tecnica. Il Governo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, anche con riferimento alla previsione di dieci esperti, dovrebbe fornire maggiori chiarimenti, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda il successivo comma 6, alla fine del comma andrebbe valutata l'aggiunta del riferimento al comma 5.

L'articolo 12 reca una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 17 della legge di contabilità. In relazione al comma 6, alla fine del comma andrebbe aggiunto il riferimento al comma 5.

Per quanto riguarda le deleghe di cui agli articoli 10 e 12, occorre altresì valutare l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui rispettivi schemi di decreto legislativo, come integrati a seguito dei pareri iniziali. L'articolo 13 prevede che in sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5. Al riguardo, rileva che la disposizione non appare conforme alla legge di contabilità, che rimette alle norme primarie l'individuazione delle risorse finanziarie. L'articolo inoltre non esplicita alcun parametro quantitativo né qualitativo in merito all'individuazione delle citate risorse, né è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 14, osserva che il comma 24 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Altresì si osserva che il comma 84 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Per quanto riguarda l'articolo 15, osserva che i commi 3 e 4 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano possono,

rispettivamente, nominare gli assessori. Il comma 8 prevede che il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del provvedimento in esame e delle corrispondenti risorse, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13. Il comma 11 reca una clausola di copertura per 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per gli oneri delle elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica: in merito a tale clausola di copertura, occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con [decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263](#), che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso."

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

[Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.](#)

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfaitariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54".

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
97ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento sugli elementi richiesti dalla Commissione, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, per cui chiede alla sottosegretaria se vi siano elementi a riguardo.](#)

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, già sollecitati, in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33. Chiede invece che restino accantonati i restanti emendamenti su cui è ancora in corso un'istruttoria.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere è quindi posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli si è reso disponibile a rispondere ad eventuali temi di dibattito posti in Commissione sul provvedimento in esame, richiamando la necessità di tempi congrui poiché lo stesso Ministro risulterà impegnato alle ore 14,30 presso la Commissione affari costituzionali.

Dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro CALDEROLI risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento posti dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 31 maggio che sostanzialmente insistono su quattro aree: il coinvolgimento del Parlamento nei vari passaggi procedurali delineati nel disegno di legge 615; il ruolo e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica; le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni; il rapporto tra il finanziamento dei LEP e il rispetto degli equilibri di bilancio, concentrandosi sui profili più direttamente attinenti alle proprie competenze, che riguardano in particolare le prime due aree, e rinvia alla nota depositata dalla sottosegretaria Savino lo scorso 11 luglio, che contiene un'articolata risposta su tutti gli aspetti segnalati e sulle questioni più tecniche, di diretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul primo profilo, concorda sull'opportunità di apportare i necessari miglioramenti al testo, al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento. A tal fine, svolge una riflessione sui numerosi emendamenti presentati sia da gruppi di maggioranza sia di opposizione volti in particolare ad assicurare un'informazione più completa alle Camere in relazione al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese (articolo 7) o all'adozione di misure perequative (articolo 9), ad ampliare i termini a disposizione delle Camere per l'adozione dell'atto di indirizzo o l'espressione dei pareri rispettivamente sugli schemi di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP, a disciplinare le conseguenze del mancato adeguamento da parte del Governo alle posizioni adottate dalle Camere nell'ambito di tali procedimenti. Per contro, esprime qualche perplessità sulla richiesta di esplicitare nei medesimi procedimenti il riferimento al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari rispettivamente sullo schema di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP. Ciò in

considerazione della necessità di rispettare l'autonomia di ciascuna Camera nell'individuazione degli organi parlamentari competenti nell'ambito dei procedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, conferma, sulla base del tenore letterale dell'articolo 5, che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente; in relazione poi agli elementi di chiarimento circa la portata normativa e finanziaria dei poteri ad esse riconosciuti dal disegno di legge, ribadendo la portata ricognitiva della valutazione degli oneri finanziari che le medesime Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere annualmente ai sensi dell'articolo 7. Anticipa, peraltro, che è in corso una riflessione sugli emendamenti volti ad assicurare, oltre che, come segnalato, una più ampia informazione al Parlamento sugli esiti di tale valutazione, anche il rafforzamento dei medesimi meccanismi di monitoraggio, anche sotto il profilo degli effetti dell'eventuale disallineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e andamento del gettito dei tributi compartecipati.

Quanto al tema delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni - che il disegno di legge prevede si realizzi attraverso un meccanismo di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale - si sofferma sulla questione posta dei limitati margini di manovrabilità delle compartecipazioni. In proposito osserva che, se, da un lato, l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione in relazione alle diverse funzioni da finanziare dall'altro, eventuali margini di manovrabilità, in particolare per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Più in generale, segnala come lo strumento delle compartecipazioni sia espressamente previsto dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, come tale, possa essere considerato strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato.

Quanto poi allo specifico tema del trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, conferma che la quantificazione delle risorse sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni *standard* riferiti ai relativi LEP. La determinazione dei medesimi costi e fabbisogni *standard* verrà effettuata secondo le modalità previste dall'ultima legge di bilancio e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In tale ambito, la spesa storica statale e regionale degli ultimi tre anni verrà presa in considerazione a titolo esclusivamente conoscitivo, e non avrà alcun valore vincolante al momento della distribuzione delle risorse. Quanto poi alle questioni sollevate circa il rapporto tra finanziamento dei LEP e rispetto degli equilibri di bilancio, esse attengono sostanzialmente alla clausola finanziaria di cui all'articolo 8 e al tema dell'invarianza della spesa. Per tali profili rinvia alla nota depositata lo scorso 11 luglio. Osserva che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. La clausola di invarianza finanziaria non va quindi interpretata in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale. In questo senso va letta la previsione secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) evidenzia come le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli non chiariscono le perplessità e i dubbi relativi agli effetti del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, risultando particolarmente preoccupanti i profili finanziari di tale prospettata riforma.

Richiama i dati elaborati dall'istituto SVIMEZ, alla luce dei quali risulta non credibile che si possa procedere a costo zero e ad invarianza finanziaria per attuare la riforma dell'autonomia differenziata. Evidenzia inoltre come, alla luce di quanto previsto dal testo in esame, non si può pensare di raggiungere, ad invarianza finanziaria, la garanzia di LEP uniformi in tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto prospettato dal Ministro. Svolge osservazioni critiche in ordine alla mancata assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame di merito della riforma, evidenziando come tutte le attività di stima degli effetti della stessa risultino incardinate in organi diversi rispetto alla Commissione bilancio. Richiamando la nota depositata dal Governo già in data 11 luglio, evidenzia come la stessa non entri nel dettaglio degli effetti finanziari del disegno di legge di riforma, emergendo al riguardo anzi forti dubbi, peraltro rafforzati dai rilievi della Commissione europea circa gli effetti sul bilancio dello Stato connessi al disegno dell'autonomia. Evidenzia quindi l'importanza di un compiuto esame dei profili finanziari del disegno di legge, che non può esplicitarsi senza un'apposita analisi di tali profili in una sede più completa rispetto alla mera sede consultiva. Si sofferma poi sul profilo delle diseguaglianze e sulla crescente povertà che affligge il Paese, ed in particolare una parte del Paese, ricordando come la questione delle diseguaglianze non riguardi solo i divari tra nord e sud, ma interessi anche le aree disagiate, come le aree interne periferiche. In materia di spesa pubblica, ricorda i dati del rapporto GIMBE in materia di divari della spesa sanitaria per cittadino, che risulta inferiore di 4.000 euro annui per i cittadini del sud del Paese, delineandosi un quadro di forte disparità che occorrerebbe colmare, piuttosto che andare nella direzione dell'autonomia. Richiama la possibilità di utilizzare in tal senso anche le risorse del PNRR nell'ottica di eliminare i divari e ridurre le forti disparità tra territori. Ricorda infine il ruolo del tutto non decisivo del Parlamento nel quadro delineato dal disegno di legge sull'autonomia, formulando osservazioni fortemente critiche rispetto a quanto detto dal Ministro circa il coinvolgimento del Parlamento, che è chiamato a fornire solo una serie di pareri dal carattere tutt'altro che incisivo e che non garantisce la centralità del parlamento. Il ministro CALDEROLI, in relazione all'intervento della senatrice Castellone, ricorda come molti dei temi evocati risultino i già trattati in sede di esame di merito del provvedimento. Rammenta inoltre come l'assegnazione di un provvedimento alle Commissioni parlamentari non sia prerogativa del Governo bensì dei Presidenti delle Camere, anche se, trattandosi di materia ordinamentale, ritiene che sia stato correttamente deciso di assegnare il provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Evidenzia inoltre come, in ordine al coinvolgimento del Parlamento, il disegno di legge non prospetti solo lo strumento dei pareri, bensì configuri atti di indirizzo che rientrano nella normale dialettica tra Parlamento e Governo, ferma restando l'autonomia delle Camere sulle modalità con cui saranno esercitati i poteri di spettanza del Parlamento. Si sofferma poi sul tema dei costi e dei fabbisogni *standard*, ricordando gli strumenti forniti dal Fondo perequativo. Ricorda le disparità che già caratterizzano il sistema attuale nel quadro delle regioni italiane, con dodici regioni che presentano un residuo fiscale negativo a fronte di otto regioni con residuo fiscale positivo, risultando evidente come tale quadro non risulti ascrivibile al disegno dell'autonomia differenziata. Con riferimento alla creazione, proposta dal Governo, di un'unica ZES che riguardi tutte le regioni del sud, ne evidenzia il carattere di volano per lo sviluppo, ribadendo anche su tale profilo come i divari attualmente registrati non possano essere imputati all'autonomia differenziata, risultando invece ascrivibili alla gestione centralizzata. Evidenzia il tema del mancato utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui ricorda l'ingente ammontare, con 83 miliardi di euro non utilizzati, nonché il complesso quadro delle risorse di riferimento, tra cui quelle del già citato fondo per la perequazione, e le stesse risorse del PNRR. A tale riguardo, evidenzia la posizione di accordo con il ministro Fitto, circa la necessità di impegnare in modo serio, con l'opportuna messa a terra dei progetti, l'intero ammontare delle risorse che risultano attualmente non utilizzate, e che costituirebbero una fonte di reale contrasto alla sperequazione territoriale: sottolinea la chiara volontà politica dell'attuale Governo in tale senso. In ordine alle materie di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le criticità che possono emergere a tale riguardo risultano risalire alla riforma costituzionale stessa, e non al disegno di legge attualmente all'esame, concludendo con il rilievo che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nell'ambito del disegno dell'autonomia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dopo aver evidenziato la necessità di poter aggiornare l'odierna discussione anche ad una successiva seduta, garantendo congrui tempi per il confronto con il Ministro, esprime la propria posizione di netta contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Evidenzia, in particolare, le profonde disuguaglianze che affliggono il Paese, ricordando come la pandemia abbia dimostrato ad esempio che la regionalizzazione nella prestazione di alcuni servizi abbia creato enormi disagi, come emerso per i profili sanitari in Lombardia. L'esperienza pandemica ha mostrato come sia stato necessario, di fronte all'emergenza, ricentralizzare l'esercizio di alcune funzioni, piuttosto che frammentarne l'esercizio. Sottolinea, in chiave critica, come il disegno di legge non chiarisca i costi del disegno di riforma, evidenziando come a fronte di tutte le risorse e delle diverse fonti finanziarie richiamate dal Ministro, quali il Fondo per la perequazione e lo stesso PNRR, nonché le risorse per la coesione, andrebbe in realtà chiarita la loro effettiva esigibilità. Il quadro attuale denota, al contrario, una grande frammentazione, a fronte della quale si accentueranno le disuguaglianze, mentre sarebbe necessario agire, da parte della politica, per ridurre tali divari e creare un Paese effettivamente unitario. Soffermandosi sui LEP, evidenzia come tali livelli essenziali delle prestazioni risultino solo sulla carta, sottolineando peraltro come non sia affatto chiarito con quali risorse, se nazionali o regionali, si procederà ad assicurarli. Conclude quindi affermando la necessità di una maggiore omogeneità nei livelli delle prestazioni, mentre il disegno di legge va in direzione del tutto opposta.

Il ministro CALDEROLI, prendendo atto della legittima posizione politica espressa dal senatore Magni, di contrarietà all'autonomia differenziata, sottolinea tuttavia come i livelli essenziali delle prestazioni pur inseriti nell'ordinamento già dal 2001, non sono stati attuati se non marginalmente, mentre si procederà alla loro definizione nel quadro dell'autonomia differenziata. Richiamando a titolo esemplificativo il tema dell'istruzione nel territorio nazionale, evidenzia come i differenti risultati a titolo esemplificativo dei test Invalsi afferiscano a una materia di competenza statale, in cui, tuttavia, si sono prodotti risultati disomogenei nel Paese, ponendo l'esigenza di una riflessione chiara al riguardo. Sottolinea che Parlamento e Governo sono impegnati nel comune intento di fornire servizi migliori ai cittadini, piuttosto che a diminuire il livello dei servizi, come da qualcuno paventato, essendo la finalità della riforma proprio il miglioramento del livello delle prestazioni per tutti i cittadini.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come il Ministro abbia espresso una posizione di valenza politica nella propria relazione, che meno si attaglia all'esame di natura finanziaria proprio della Commissione bilancio. Soffermandosi poi sui contenuti del disegno di legge, rileva come l'invarianza finanziaria risulti utilizzata dal Governo come pretesto per evitare l'analisi di questioni complesse, come l'effettivo impatto finanziario della riforma delineata dall'autonomia differenziata. Richiama, al riguardo, quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine alla complessità della valutazione dei profili di efficienza della spesa, date le attuali incertezze strutturali, evidenziando come un profilo fortemente critico è altresì la sostanziale esclusione del Parlamento dal profilo dell'individuazione e definizione in materia di LEP. Con riferimento alle materie di competenza concorrente di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le stesse siano state delineate non già nell'intento di aprire conflitti tra Stato e regioni, occorrendo invece rafforzare un'ottica di relazione tra livelli di governo e sviluppare un efficientamento della spesa in tale prospettiva. Formula quindi osservazioni critiche sul mancato svolgimento in sede parlamentare, anche nell'apposita sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di un'analisi preliminare inerente l'efficientamento della spesa pubblica e le azioni da poter intraprendere con tale finalità. Ne risulta un quadro di scarsa chiarezza, in cui non è stata operata una previa opera di quantificazione e di analisi in ordine ai profili finanziari della prospettata riforma. Anche sul ruolo del Parlamento, risulta inadeguata la risposta fornita dal Ministro, poiché occorrerebbe operare un previo approfondimento anche del tema del federalismo fiscale, rafforzando i concetti di relazione e responsabilità tra i livelli di governo, piuttosto che incrementare la frammentazione. Soffermandosi, quindi, sul tema dei fabbisogni *standard*, ne sottolinea il carattere non meramente tecnico, bensì inerente a precise scelte politiche, su cui occorrerebbe un approfondimento ampio e preliminare, anche nell'apposita Commissione bicamerale, peraltro non ancora istituita. In assenza di tale approfondimento, risulta negata ogni possibilità di

valutare effettivamente le ricadute della riforma, che sembra impattare in termini di maggiore spesa piuttosto che di efficientamento della spesa pubblica.

Il ministro CALDEROLI ricorda come i temi dei fabbisogni *standard* e dei LEP siano stati già oggetti di approfondimento nella Commissione bicamerale della precedente legislatura per un ampio arco di tempo, i cui lavori sono confluiti nella relazione conclusiva, che è stata debitamente considerata ai fini del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In ordine al tema della spesa storica, fa presente gli approfondimenti comunque in corso da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine al tema della compartecipazione al gettito, ricordando, in materia di risparmio di spesa, come lo Stato risulti spendere in effetti di più rispetto alle regioni, alle province e ai comuni: al riguardo, il disegno dell'autonomia prospetta un miglioramento nella gestione della spesa pubblica.

Dopo aver richiamato il tema delle materie a legislazione esclusiva ovvero concorrente, sottolinea come i costi *standard* siano stati oggetto di ampio approfondimento, ricordando i lavori già svolti dalla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* e dalla SOSE, con un compiuto lavoro in materia, di cui si tiene conto nell'ambito della riforma.

Il PRESIDENTE, ricordando come il Ministro risulti impegnato dalle ore 14.30 presso la Commissione affari costituzionali, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, che potrà essere anticipata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3-bis, comma 1, in materia di *bonus* sociale elettricità e gas, in relazione al *bonus* elettrico andrebbero forniti chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari, nonché in merito alle stime, atteso che per il relativo servizio non sembra probabile un apprezzabile calo dei consumi nel terzo trimestre rispetto al secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Comunque, considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe confermata.

Per quanto attiene al *bonus* gas, rispetto alle stime relative al trimestre precedente, osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del *bonus* in misura piena. Rilevato che l'onere per il *bonus* gas era stimato per il secondo trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la Contribuzione integrativa (CCI) è stato pari nel terzo trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di *bonus* base), segnala che nel complesso una stima degli oneri relativi al *bonus* gas per il terzo trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole. Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34.

Complessivamente, ritiene comunque plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Rileva che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

In relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2023, rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al secondo trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione superiore per il terzo trimestre, che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

In relazione all'articolo 3-*quinquies*, recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) degli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari che tale estensione produrrà, in particolare, in termini di gettito tributario.

In relazione all'articolo 3-*sexies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione. Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

In relazione all'articolo 3-*septies*, osserva che la disposizione nell'inserire tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, appare suscettibile di ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica. In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 63.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 5.1, dell'assenza di oneri, valutando al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 11.4 (testo 2), nonché degli analoghi emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2).

In riferimento agli emendamenti 18.100 e 18.0.1 (testo 2), si valuti l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.2, con particolare riguardo al numero 2 delle lettere b) ed e).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, rimettendosi alla Commissione sull'inserimento di eventuali clausole di neutralità.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), in relazione all'emendamento 18.100, chiede chiarimenti sui possibili profili finanziari connessi al rischio di infrazione in sede europea, considerato che la misura sembra incidere su diritti di cittadinanza.

Il [PRESIDENTE](#) (FdI), in qualità di relatore, rileva come, di regola, la Commissione bilancio configuri i rischi da infrazione comunitaria quali effetti finanziari al massimo indiretti.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), per richiamare i limiti di competenza della Commissione bilancio, anche atteso che la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea spetta principalmente alla 4ª Commissione, che peraltro ha approvato l'emendamento in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce della discussione, il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota recante elementi istruttori sui profili del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(651-A\)](#) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione alle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura degli emendamenti 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4) e 1.103 (già 1.5). In relazione alla proposta 1.104 (già 1.6), risulta necessario verificare gli effetti finanziari, acquisire la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura finanziaria del capoverso "Art. 1.", nonché valutare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6 del capoverso "Art. 2."

Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario valutare gli effetti finanziari ed

acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse impiegate a copertura dagli emendamenti 2.0.100 (già 2.0.1) e 2.0.101 (già 2.0.2). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4) e 2.0.4. Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.101. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli analoghi emendamenti 5.100 e 5.101, nonché per il 5.102 (già 4.2). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.100 e 6.101. Risulta necessario valutare gli eventuali effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura sugli emendamenti 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3) e 6.0.104 (già 5.0.6). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.105 (già 5.0.7). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore. non ha osservazioni sui restanti, analogamente alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte, 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con riferimento ai profili di interesse, l'articolo 7, comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ricorda, innanzitutto, come nella scorsa Legislatura fosse stato esaminato un provvedimento apparentemente analogo, ma di carattere completamente diverso. Infatti, a seguito della pandemia, si era deciso di unificare il classico disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le proposte volte ad approfondire la conoscenza delle criticità emerse nella gestione, a vari livelli, del Covid-19.

Giudica, invece, l'approvazione del provvedimento in titolo, un pessimo segnale al Paese e un grave

errore, in primo luogo perché l'inchiesta non tiene conto del contesto in cui si è operato, né delle modalità e delle tempistiche con cui sono state assunte le decisioni. Inoltre, risulta gravemente scorretto concentrare le indagini sulle determinazioni assunte a livello centrale, senza valutare la gestione da parte delle regioni, come dimostra, ad esempio, la vicenda della stabilizzazione del personale sanitario, decisa a livello nazionale e, purtroppo, bloccata in molte regioni per questioni burocratiche.

Si dichiara quindi convinta che il disegno di legge in discussione non abbia l'obiettivo di fare luce sulla vicenda, per dare al Paese uno strumento efficace di prevenzione e contrasto di nuove pandemie, ma abbia l'obiettivo di attaccare le opposizioni politiche.

Per questa ragione, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che il disegno di legge, se avesse davvero uno scopo conoscitivo, avrebbe un carattere condiviso e non presenterebbe quei vincoli che caratterizzano l'oggetto dell'inchiesta. In realtà, l'istituenda Commissione presenta una evidente natura politica e, pertanto, non produrrà risultati se non propagandistici.

Ricorda, al riguardo, come la pandemia abbia rappresentato un caso di scuola di disinformazione, al pari o forse più della guerra in corso, che per natura si presta a strategie e operazioni di diffusione di notizie false.

In conclusione, ritiene che il provvedimento costituisca un'occasione mancata su cui il Gruppo del Partito democratico compirà le proprie valutazioni politiche.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) esprime innanzitutto apprezzamento per i toni usati dalle opposizioni, meno aspri rispetto alle posizioni assunte presso la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura.

Ritiene comunque che il rischio paventato di un uso strumentale dell'inchiesta rappresenti un timore ingiustificato, che nasconde, in realtà, un processo alle intenzioni. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della Commissione in via di istituzione è comprendere quanto è successo, gli eventuali errori compiuti e le possibili responsabilità politiche, da individuare, forse, anche nella "cinghia di trasmissione" tra le direttive centrali e gli apparati periferici e regionali.

Anche alla luce della propria esperienza professionale, si dichiara convinto, comunque, che per prevenire e contrastare la pandemia è necessaria la valorizzazione dei dipartimenti di prevenzione, rispetto all'enfasi, forse eccessiva, posta sulle strutture di cura e assistenza.

Giudica comunque utile e importante l'attivazione dell'inchiesta, anche per gli insegnamenti che potrà dare per il futuro.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) torna a richiamare la discussione ai limiti di competenza della Commissione bilancio, che dovrebbe lasciare la trattazione dei profili di merito alle altre Commissioni investite in sede primaria.

Osserva, comunque, che vi sarà poi modo, nella discussione in Assemblea, di affrontare con la massima pubblicità e trasparenza la questione dal punto di vista politico. Con riguardo invece ai profili finanziari, trattandosi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica ma sul bilancio interno delle due Camere, la valutazione non può che essere non ostativa, e annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente, in relazione alle competenze della Commissione bilancio, che ogniqualvolta vi sia un impatto di spesa, con uno stanziamento riconducibile al settore pubblico, debba essere valutata anche la coerenza e la consistenza degli obiettivi, in un'ottica di programmazione e per evitare lo sperpero delle risorse. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.8, accantonata su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La rappresentante del GOVERNO, all'esito dell'istruttoria, conviene con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 4.8.

Sulle restanti proposte emendative, aventi argomento analogo, segnala che sono ancora in corso gli approfondimenti del caso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere, messa ai voti è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, nell'odierna seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni bilancio congiunte 5ª e V, hanno avuto luogo audizioni di rappresentanti di CGIL, di CISL, di UIL, di UGL, di Elettricità futura, di ANCI, di UPI e di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) e che la documentazione depositata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1) del capoverso "Art.12-bis", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulle proposte 1.2 e 1.3, che, avendo carattere procedurale, non determinano effetti finanziari, mentre conviene con la Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.0.1.

Formula quindi un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 12.0.2.

Sui restanti emendamenti, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo in relazione alle proposte 20.1 e 20.2, volte a evitare interventi politicamente ultronei rispetto al quadro della riforma fiscale e pericolosi per la coesione sociale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la valutazione contraria deriva dal fatto che l'esclusione di misure di riduzione della spesa a fini di copertura introduce elementi di rigidità nel meccanismo previsto dall'articolo 20 per assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati. Inoltre, la proposta rende più problematico il taglio delle spese fiscali, che dovrebbero rappresentare la principale fonte di copertura della riforma.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) replica che, in realtà, le cosiddette *tax expenditures* non rappresentano maggiori spese ma minori entrate.

Ricorda, al riguardo, che il vice ministro Leo ha pubblicamente dichiarato che si farà fronte ai costi della riforma fiscale principalmente mediante il taglio delle spese fiscali, mentre non ha fatto riferimento a coperture tramite risparmi di spesa.

Ritiene pertanto che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca una novità significativa dal punto di vista politico.

Il sottosegretario FRENI ribadisce che gli emendamenti in questione rischiano di inficiare il bilanciamento del meccanismo di copertura individuato per il provvedimento in esame e verificato dalla relazione tecnica.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) per chiedere l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.2, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede, in tal caso, di accantonare altresì le proposte 20.1 e 20.2.

In assenza di obiezioni, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sugli identici

emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sugli identici 2.18 (testo 2) e 2.27 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si valutino i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità delle identiche proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)] e 4.79 [già 7.8 (testo 2)].

Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), identica a 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), identica a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), identica a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2), sugli identici 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché sul 6.100 [già 2.30 (testo 2)]. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

Il sottosegretario FRENÌ, con riferimento agli analoghi emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, chiede l'accantonamento dell'esame, risultando ancora in corso l'istruttoria.

Sulle restanti proposte non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta, con l'avviso favorevole del GOVERNO, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(403\) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-Psd'Az) domanda se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti sul disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è in via di completamento, confidando di

poter dare riscontro alle richieste nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se vi sono novità sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che gli approfondimenti sono ancora in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) rinnova la sollecitazione al Governo a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, il cui esame è stato accantonato nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il sottosegretario FRENI illustra una riformulazione inerente alla proposta 2.52, nonché agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.60, 4.61 e 6.54, a cui è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'avviso di nulla osta del Governo.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 26 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto»".

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(797- 584- A) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo condizionato, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso alla Commissione di merito, sulla proposta 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 14.0.300, che posticipa i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.332, analogo al 7.0.3, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 23.300 e 23.301.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva in primo luogo la necessità di alcune riformulazioni sul testo A del provvedimento. Evidenzia in particolare la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera a), al fine di riformularne il numero 2), con un testo di cui dà lettura. In ordine al testo dell'articolo 16, comma 1, propone altresì una diversa formulazione della lettera m) segnalando tuttavia che tale riformulazione corrisponde ad una condizione da rendere, ad avviso del Governo, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, inerendo ad una riformulazione del testo che non rileva strettamente ai sensi della citata norma costituzionale. Rileva altresì come una riformulazione debba essere valutata, altresì mediante una condizione senza il richiamo espresso all'articolo 81 della Costituzione, in ordine all'articolo 17, comma 1, lettera g), dando lettura di una diversa formulazione del numero 1.9.1). Propone inoltre di rendere un'osservazione volta a valutare, per esigenze di coordinamento del testo, la riformulazione della lettera s) dell'articolo 16, di cui dà altresì lettura. Evidenzia come, conseguentemente, possa essere soppressa, al medesimo articolo 16, la lettera n).

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) chiede alcuni chiarimenti al Governo in ordine alla formulazione di alcune condizioni senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, laddove vi sia una condizione priva del richiamo all'articolo 81 della Costituzione, il Governo intende sottolineare l'esigenza di una riformulazione, sebbene non sussistano gli elementi per un richiamo in senso stretto all'articolo 81 della Costituzione, anche al fine di rispettare taluni rilievi emersi dal dibattito in Commissione sull'uso appropriato del richiamo alla citata norma costituzionale. Sottolinea invece l'esigenza, posta dalla Ragioneria Generale dello Stato, del richiamo alla citata disposizione costituzionale per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2).

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) interviene per evidenziare come, a fronte della posizione chiarita dal Governo, occorre attenersi al richiamo all'articolo 81 della Costituzione nei soli casi in cui ciò sia richiesto ai fini del rispetto dei profili finanziari connessi alla citata disposizione della Costituzione. Non essendovi altri interventi sul testo, si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice. Aggiunge inoltre che è necessario riformulare la proposta 18.320, con un testo di cui dà lettura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), volto ad evidenziare, con riguardo alla proposta 18.320, come le procedure di pignoramento non possano eccedere il complesso della debenza, dovendosi specificare il riferimento complessivo alle procedure in rilievo nonché in riferimento al capitale, agli interessi, nonché ad ogni relativo accessorio, al fine di una corretta riformulazione del testo, il sottosegretario FRENI specifica il tenore della riformulazione della proposta, chiarendo il riferimento al vincolo di non eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

- all'articolo 20, comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e

sino alla concorrenza del debito di imposta;"

Il parere non ostativo è altresì condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;"
- all'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: "1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Il parere è reso inoltre con la seguente osservazione:

si valuti, per esigenze di coordinamento del testo, di sostituire all'articolo 16, comma 1, la lettera s) con la seguente: "s) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; conseguentemente sopprimere, al medesimo comma 1 dell'articolo 16, la lettera n).

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 14.0.300, 16.332, 23.300 e 23.301.

Sull'emendamento 18.320, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera e), numero 3, sostituire le parole: "della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari," con le seguenti: "delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) dà la parola ai Commissari per le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere già illustrata.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per ribadire i rilievi critici già ampiamente sollevati nel corso dell'esame del provvedimento. Sottolinea come il tema dell'autonomia differenziata, anche alla luce delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella proposta di parere illustrata dal relatore, andrebbe affrontato in modo del tutto diverso, approfondendo i profili di finanza pubblica con l'esame del quadro complessivo degli effetti della riforma. Ricorda come la propria parte politica abbia richiesto più volte lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva al fine di esaminare compiutamente i costi di questa riforma, definita a costo zero, ma che appare del tutto non sostenibile da parte dei diversi livelli di Governo del paese. Cita in particolare il tema della spesa sanitaria, dove si registrano perdite per 15 miliardi dovute all'inflazione, che già gravano sulle casse delle Regioni, ponendosi un rilevante tema di non sostenibilità della compartecipazione delle Regioni.

La Commissione bilancio avrebbe dovuto disporre di dati, da sottoporre all'esame dei parlamentari, su tali rilevanti profili. Sottolinea inoltre la non avvenuta costituzione degli organismi bicamerali attinenti

ai profili degli affari regionali e del federalismo fiscale, per cui si pone un tema di mancato esame nelle sedi appropriate del provvedimento. Conclude evidenziando come risulti del tutto indefinito il quadro degli effetti finanziari del disegno di legge, mentre costituiva un obbligo morale nei confronti dei cittadini approfondire il quadro della sostenibilità finanziaria della riforma, per cui preannuncia il voto contrario sul provvedimento.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato la disponibilità garantita dal Presidente per più congrui tempi di esame del parere sul testo, si sofferma su una condizione contenuta nel parere riferita all'esame anche da parte delle Commissioni parlamentari sui profili finanziari. Rileva a riguardo l'opportunità di riformulare il tenore della condizione, laddove si prevede anche il coinvolgimento delle Commissioni competenti sui profili finanziari, in un senso rafforzativo delle prerogative degli esami parlamentari. Richiama inoltre il tema dei termini temporali per l'espressione del parere parlamentare sui decreti attuativi, profilo che risulta da approfondire anche al fine di un ampliamento dei suddetti termini. Sottolinea come la propria parte politica risulti del tutto insoddisfatta sulla questione della determinazione dei LEP, la cui individuazione andrebbe completata proprio al fine di definire il profilo degli oneri sulla finanza pubblica. Sottolinea che non è stato possibile svolgere un'istruttoria a riguardo in sede di Commissione bilancio, elemento che pone un tema di forte criticità e indeterminatezza degli effetti della riforma. Si sofferma poi sul tema della compartecipazione, evidenziando come non risulti chiarito il modo in cui avverrà il riparto fra tutti i territori in termini di finanza pubblica. Richiama il tema dei tributi locali e la criticità dell'espressione di un parere in Commissione bilancio senza il previo approfondimento dei citati profili e dei necessari dati di finanza pubblica, preannunciando il voto contrario della propria parte politica ed evidenziando ancora una volta l'aleatorietà connessa al progetto di riforma rispetto alla tenuta del sistema paese.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*), associandosi ai ringraziamenti per il Presidente per i tempi garantiti per l'esame del parere, sottolinea come il parere stesso introduca una serie di condizioni e osservazioni di natura apprezzabile rispetto al testo iniziale. Ricorda come la propria parte politica non abbia una posizione ideologica sul tema dell'autonomia, evidenziando tuttavia come permangano criticità, poiché non sono stati svolti i necessari approfondimenti anche in termini di analisi dei dati sulle ricadute sui conti pubblici. Dichiarando quindi di condividere i rilievi mossi da altre forze di opposizione, preannunciando che la propria parte politica non esprimerà il voto favorevole sul provvedimento, nonostante taluni passi avanti contenuti nella proposta di parere.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere un parere su una proposta da lungo tempo in esame. Evidenzia come le condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e le osservazioni formulate siano il frutto di una lunga mediazione e costituiscano il risultato di un ampio lavoro svolto, a garanzia di tutte le parti.

Preannuncia quindi il voto favorevole sul parere proposto.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Ministro per una breve precisazione che, con l'assenso dei Commissari, non riapre la discussione, chiarisce al senatore Manca come la formulazione della condizione inerente all'esame da parte delle Commissioni parlamentari per i profili finanziari risulti volta in realtà a non escludere il parere delle Commissioni di merito, in termini quindi rafforzativi delle prerogative dell'esame parlamentare.

Il ministro CALDEROLI interviene dichiarando in primo luogo di condividere il rilievo mosso dal senatore Manca, potendosi specificare la condizione inerente all'espressione del parere parlamentare sia con riferimento alle Commissioni di merito, sia in riferimento alle Commissioni competenti per i profili finanziari a fini di chiarezza e garanzia. Soffermandosi sugli altri temi emersi dal dibattito, richiama elementi di quantificazione che delineano la linearità del provvedimento anche sul piano dei profili finanziari. Si sofferma inoltre sul tema della fiscalità degli enti territoriali, richiamando peraltro quanto previsto nel disegno di legge recante la delega fiscale, attualmente all'esame del Parlamento, evidenziando una comune direzione in tal senso nei provvedimenti in esame. Riprendendo taluni dei rilievi emersi nel corso della discussione, rileva altresì come il tema del federalismo fiscale potrà essere affrontato nell'ottica di un percorso verso l'autonomia.

Alla luce dei chiarimenti emersi, il PRESIDENTE propone quindi di riformulare il parere già

illustrato, illustrando una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*; con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi; con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, come determinati in attuazione del disegno di legge in titolo, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie; in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-Regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le Regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 - laddove, nello

specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le regioni "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro "dispongono di compartecipazioni" al gettito di "tributi erariali riferibile al loro territorio": le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione; con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse; con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione Paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'Intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 196 del 2009; con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP "deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente". Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra

regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spese non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla luce della ridefinizione del quadro della Governance economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale); con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato, sia espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
- in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;
- all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento;
- con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della governance economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata;
- all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento."

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata venerdì 4 agosto 2023, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge è predisposto in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla competenza del Ministero del turismo: la *milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno standard nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023. Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 2 agosto scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571,

615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di economia e finanza 2023. Infine, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è postata ai voti e risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(727, 524 e 801-A) Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

(571 e 607-A) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che la proposta 3.200, pur in parte analoga all'emendamento 3.15 presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. In ordine alle proposte 4.200 e 4.201, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari. Sull'emendamento 6.200, in parte corrispondente alla lettera *a*), numero 1, dell'emendamento 6.24, presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità. Segnala che la proposta 6.201, in parte analoga all'emendamento 6.37 proposto in Commissione e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.200 e 4.201, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle stesse. Il parere è altresì contrario sulla proposta 6.200 per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si sofferma sui pareri espressi dal Governo in ordine alle proposte 4.200 e 4.201, ricordando che laddove l'Esecutivo esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di un parere su emendamenti riferiti ad un disegno di legge collegato, ciò incide in modo particolare sull'esame stesso degli emendamenti nella sede di merito. Sottolinea come già la previsione del testo all'esame preveda, all'articolo 4, la possibilità di dotarsi di soluzioni tecniche per le finalità già previste, mentre in particolare l'emendamento 4.201 si limita a prevedere la specifica finalità del superamento del sistema dei *click day*. Analoghe considerazioni valgono altresì sulla proposta 4.200, su cui qualora il Governo ribadisca il parere contrario, comunque non si ravvisano gli elementi per il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria ALBANO interviene per ribadire come, in assenza di una idonea relazione tecnica, il parere vada confermato come contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte in rilievo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per evidenziare forti criticità sul parere espresso dal Governo, atteso che è assai arduo considerare fattibile una relazione tecnica rispetto alla mera previsione della finalità di superare il sistema dei *click day*.

La sottosegretaria ALBANO, alla luce di un ulteriore approfondimento, rettifica il parere espresso sulle proposte 4.200 e 4.201, formulando un parere di semplice contrarietà.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a ricordare come il parere di semplice contrarietà costituisca non già un parere di contenuto politico, bensì un parere sui profili finanziari che non comporta tuttavia la procedura aggravata connessa all'articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200. Esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 4.200 e 4.201. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali, il Governo dovrebbe assicurare la compatibilità delle norme ivi previste, che limitano la possibilità per i vettori aerei di fissare liberamente le tariffe aeree, con la normativa europea di settore, in particolare con gli articoli 16 e 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008 dell'Unione europea. In merito all'articolo 2, in materia di oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili, il Governo dovrebbe confermare, al fine di escludere l'emersione di oneri

derivanti da eventuali contenziosi con le compagnie aeree, che le disposizioni proposte siano applicabili esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati. L'articolo 3 dispone un incentivo a favore dei titolari di licenze taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dall'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel limite complessivo di 40 milioni di euro. Viene previsto inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tali misure di incentivazione possano essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. A tale riguardo, osserva che dovrebbe essere chiarito il riparto temporale degli oneri tra le due annualità 2023 e 2024, e dovrebbe essere specificato nella disposizione il meccanismo che garantisca il rispetto del limite di spesa per ciascuna annualità. Il Governo inoltre dovrebbe precisare se gli oneri derivanti dall'eventuale proroga sono ricompresi nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro: diversamente sarebbe necessaria una apposita quantificazione e copertura per le annualità 2025 e 2026. Il Governo dovrebbe altresì assicurare che le attività amministrative e di controllo previste a carico dei comuni e delle regioni possano essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei predetti enti. Per quanto concerne l'articolo 4, che istituisce un fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura. L'articolo 5 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel limite di 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Osserva che l'articolo non indica l'ammontare del credito d'imposta, limitandosi a prevedere che esso sia calcolato sulla base dei costi ammissibili, né contempla un meccanismo volto a bloccare gli accessi al beneficio al raggiungimento del limite di spesa. Va rilevato altresì che il rinvio pressoché integrale a una fonte normativa secondaria, quale il decreto interministeriale, dell'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative, oltre a escludere il sindacato parlamentare, non consente di valutare la congruità delle risorse stanziare, né di garantire in sede di approvazione legislativa il rispetto del tetto di spesa. Appare pertanto necessario che siano esplicitati in norma i parametri essenziali per la determinazione del credito d'imposta e i meccanismi volti a garantire il rispetto del limite di spesa. In relazione all'articolo 6, in tema di partecipazione italiana ai progetti di ricerca europei, occorre valutare l'opportunità di disporre l'esplicita riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa alla dotazione di spesa della sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinata alla cooperazione internazionale, che viene utilizzata per la copertura finanziaria, previo suo incremento tramite trasferimento di risorse dalla sezione nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure urgenti nel settore della pesca volte a contrastare la diffusione della specie del cosiddetto "granchio blu", il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura. L'articolo 11 dispone interventi a favore delle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, nel limite di un milione di euro per l'anno 2023. Rileva che il Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatori reca disponibilità per sola cassa e per residui mentre non espone valori in termini di disponibilità di competenza giuridica. A tale riguardo appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. L'articolo 12 reca disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. Con riferimento al comma 1, che prevede la proroga del trattamento di integrazione salariale dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti e informazioni sui dati utilizzati nella relazione tecnica, atteso che le relazioni tecniche relative ai due precedenti interventi riportavano valori sostanzialmente doppi sia in termini di platea dei lavoratori che di retribuzione media mensile. Il Governo dovrebbe chiarire altresì l'origine dell'ipotesi relativa alla durata del trattamento in questione, pari a 9,65 mesi a fronte dei 10 mesi previsti come limite massimo dalla norma. Occorre comunque ricordare che gli

oneri in questione sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti, con l'eccezione dell'onere di cui al comma 1, dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri stessi e blocco di ulteriori concessioni dei benefici, in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. In relazione all'articolo 13, in materia di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, andrebbe confermato che le amministrazioni coinvolte dalla norma e, in particolare, l'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti", possano svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 14, commi da 1 a 3, nel ricordare che la Società Stretto di Messina S.p.A., essendo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve ritenersi rientrante nel conto economico delle pubbliche amministrazioni a fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata la piena sostenibilità degli oneri che vengono posti a carico del bilancio della società per effetto delle deroghe previste dalle disposizioni in esame, con particolare riguardo al trattamento economico del proprio personale. Relativamente all'articolo 17, comma 3, andrebbero specificate le risorse utilizzabili per l'avvalimento da parte del Commissario della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, sulla cui operatività andrebbero forniti elementi informativi, trattandosi di un soggetto in liquidazione. Circa l'articolo 18, in tema di interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione al comma 3, con riguardo agli oneri di alloggio per le missioni ivi previste, andrebbe confermato che ogni missione di controllo sia realizzabile con un solo pernottamento. Per l'articolo 20 segnala che nei precedenti provvedimenti di sospensione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci, le disposizioni recavano anche una apposita copertura finanziaria dell'onere. Pur se la norma in questione esclude il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe chiarito se la predetta esclusione potrà avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità e se a fronte del passaggio delle competenze in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorrerà prevedere una rimodulazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo al predetto Ministero. In merito all'articolo 23, che prevede di consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non determinino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'incremento della dotazione delle disponibilità del Commissario, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, segnala che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) sembrerebbe configurare un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati ai quali non può opporsi un limite massimo di spesa. Tale metodologia comunque risulta in linea con le stime effettuate nelle precedenti relazioni tecniche, riferite ad analoghi provvedimenti. Sarebbe comunque utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute. In particolare, la relazione tecnica in esame evidenzia la discesa dei prezzi rispetto alle previsioni ma non fornisce dati sulla quantità di energia agevolata rispetto alle previsioni: una maggiore quantità consumata rispetto alle previsioni attenuerebbe infatti i risparmi derivanti dai minori prezzi. Con riguardo all'articolo 24, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento, in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari, occorre avere conferma che ciò non determini la presentazione di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle stimate al momento delle previsioni di bilancio determinando un onere ulteriore da coprire. Per quanto concerne l'articolo 26, fa presente che le maggiori entrate che deriveranno dalla misura non sono state stimate e contabilizzate, secondo la relazione tecnica, per ragioni prudenziali e che in ogni caso l'impatto sulla finanza pubblica del provvedimento non potrà che essere neutrale, perlomeno in termini di saldo netto da finanziare, a prescindere dall'entità delle risorse che verranno introitate, poiché tali somme saranno comunque interamente destinate ad interventi con impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il disegno complessivo dell'articolo consente di ritenere finanziariamente neutrale la misura in esame, a prescindere dall'ammontare delle risorse che saranno incassate, ma dovrebbe comportare un

miglioramento dei saldi attinenti alla contabilità economica e alla cassa. A tal fine, sarebbe opportuno acquisire dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima. In merito ai possibili profili finanziari connessi a eventuali profili di incostituzionalità della disposizione (in relazione ad esempio agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per i principi di capacità contributiva e ragionevolezza del prelievo), qualora dovesse intervenire una pronuncia in tal senso dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, con il peggioramento dei saldi corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche, fa rinvio alle considerazioni espresse dal Servizio del bilancio. In relazione all'articolo 28, recante le disposizioni finanziarie, occorre valutare l'opportunità di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate specificamente all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 71.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte del Governo ai quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, analogo a 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49 e 3.0.1. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nonché, con riguardo al comma 2, l'inserimento all'ultimo periodo anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2), appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari connessi ai subemendamenti 3.5 (testo 2)/56 e 3.5 (testo 2)/57, valutando in quest'ultimo caso l'inserimento di una clausola di neutralità e il divieto di corrispondere emolumenti. Appare necessario valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dei subemendamenti 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/22, 3.5 (testo 2)/27, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 3.3, preannuncia che il contenuto è destinato a confluire nella riformulazione dell'emendamento 9.35. Sulla proposta 3.5, evidenzia che l'esame è superato dalla presentazione della riformulazione 3.5 (testo 2).

Il senatore MANCA (PD-IDP) chiede al Governo di essere più chiaro nella valutazione delle proposte emendative, ravvisando l'opportunità di un accantonamento dell'esame, soprattutto alla luce dell'importanza del tema dei LEP. Risulta, in assenza di tali chiarimenti sul parere del Governo, impossibile comprendere da dove nasca l'asserito onere finanziario delle proposte, ciò pregiudicando il ruolo stesso del Parlamento nel controllo sugli effetti in termini di finanza pubblica.

Il senatore NICITA (PD-IDP), associandosi alle osservazioni del senatore Manca, richiama l'esigenza che il Governo motivi specificatamente le ragioni delle valutazioni espresse. Ricorda che l'impostazione generale data al provvedimento riconnette a questo natura ordinamentale, occorrendo

allora coerenza anche nella valutazione degli emendamenti al testo del disegno di legge.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottolinea che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui tratta l'articolo 3, rappresenta il cuore del provvedimento, e ricorda che, in sede di esame del testo, nonostante le richieste formulate dalle opposizioni, il Governo e la maggioranza non hanno dato la possibilità di approfondire i profili di copertura finanziaria. L'esame degli emendamenti rappresenta quindi l'occasione per cercare di colmare questa lacuna, e pertanto il Governo ha l'onere di precisare le ragioni di carattere finanziario su cui è fondata la valutazione delle proposte emendative, tanto più che la Commissione di merito ha al momento accantonato l'esame dell'articolo 3 in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver rilevato che la presentazione di una riformulazione si pone in alternativa alla valutazione dei profili finanziari del testo base, richiama l'esigenza di attenersi ai limiti di competenza della Commissione bilancio.

A fronte delle richieste di chiarimenti, la sottosegretaria SAVINO precisa che sulle proposte 3.3 e 3.5 l'avviso del Governo è contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti negativi sulla finanza pubblica.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) fa presente che la richiesta di accantonamento dell'esame è giustificata anche dal fatto che il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione determina, nei provvedimenti collegati, l'inammissibilità dell'emendamento e quindi l'impossibilità di discuterlo. Appare pertanto opportuno, prima dell'espressione del parere, procedere ai necessari approfondimenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni della contrarietà espressa sugli emendamenti all'articolo 3. Richiamando ad esempio la proposta 3.3, osserva che dalla struttura dell'emendamento non sembrano emergere, anche nel confronto con il testo del provvedimento, elementi di criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sui profili di metodo, sottolinea che, a fronte di un emendamento che presenta oneri di carattere finanziario, in assenza di una relazione tecnica che ne assicuri la neutralità, non può che adottarsi un criterio di prudenzialità, a tutela dell'equilibrio dei conti pubblici e di salvaguardia del ruolo della Commissione bilancio.

Chiede quindi ai Commissari, prima di formulare le proprie osservazioni, di consentire al Governo di completare l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SAVINO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1 e 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che le considerazioni svolte dal Presidente, nel caso in esame, non sono condivisibili per due ragioni: in primo luogo, trattandosi di un collegato, il parere contrario impedisce di votare l'emendamento; in secondo luogo, la copertura finanziaria rappresenta la questione cruciale del provvedimento, che rende necessario procedere agli opportuni approfondimenti istruttori.

Richiama quindi la responsabilità di tutti i commissari, sia di opposizione che di maggioranza, a consentire l'approfondimento dei profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche in considerazione delle valutazioni critiche espresse dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Commissione europea.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni e i punti specifici che determinerebbero l'onerosità, tale da giustificare il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia una situazione non chiara e di grande confusione rispetto al parere formulato dal Governo, non comprendendosi quali siano i profili finanziari che determinerebbero la necessità di condizionare il parere ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al contrario, quanto prospettato dal Governo sembra introdurre aspetti attualmente non previsti nel testo all'esame, e di cui andrebbe chiarita la portata in termini di effetti finanziari.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE, volto a chiarire taluni aspetti della riformulazione

di cui la sottosegretaria ha dato lettura, la sottosegretaria SAVINO prosegue esprimendo il parere sui subemendamenti riferiti alla proposta 3.5 (testo 2). Esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola per eventuali dichiarazioni di voto rispetto ai pareri espressi.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, ancor prima di esprimersi con dichiarazioni di voto, risulta imprescindibile che sia chiarito il perché siano asseriti profili di onerosità dal Governo, nonché siano chiariti gli specifici punti di eventuali oneri connessi agli emendamenti in esame, così da poter comprendere le ragioni dell'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dal Governo. Ribadisce altresì che risulta determinante chiarire ciò che risulta ordinamentale e ciò che invece si asserisce determini oneri, in modo che ci sia coerenza nel parere relativo al testo e agli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che le motivazioni della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono connesse all'assenza di relazione tecnica sugli emendamenti in rilievo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare considerazioni fortemente critiche sulla confusione che emerge dai pareri espressi dal Governo, che rischia di delegittimare l'intero lavoro della Commissione sui profili finanziari. Ricorda l'ampia riformulazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), letta dalla sottosegretaria Savino, in cui non è stato chiarito in alcun modo quali siano i profili connessi all'onerosità sul piano finanziario. Evidenzia come procedere all'espressione del parere dinanzi all'assenza totale di elementi di chiarimento da parte del Governo sulle relative ragioni costituirebbe una forzatura che porrebbe a rischio la stessa salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, funzione primaria di questa Commissione. Preannuncia che, in assenza di garanzie di un compiuto esame che faccia salve le prerogative del Parlamento e della Commissione bilancio, la propria forza politica si vedrà costretta ad abbandonare i lavori.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come sia prassi consolidata l'espressione di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la riformulazione di emendamenti all'esame, preannunciando il proprio voto favorevole rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) esprime forti preoccupazioni sulle modalità di procedere, con particolare riferimento al ricorso a una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'intera riscrittura sostanziale di un emendamento, senza che ne fossero chiariti i profili finanziari.

Dopo aver evidenziato il carattere tecnico della funzione svolta dalla Commissione bilancio, che non deve accedere a posizioni meramente politiche, invita la Presidenza a procedere con modalità di massima prudenza, senza operare inutili forzature che rischierebbero di risultare del tutto contrarie agli interessi di un ponderato esame e agli stessi interessi del Paese.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rilevare come, alla luce dei pareri forniti, vi siano gli elementi per procedere alla votazione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del senatore Damiani, rilevando che la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere in rilievo.

Dopo che i senatori dell'opposizione hanno abbandonato i lavori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine."

Il parere risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00340 dei senatori Turco e Croatti, sintetizzandone in premessa i contenuti e la richiesta di informazioni e facendo presente che, in merito alla posizione fiscale della società concessionaria, l'Agenzia delle entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza, sin dal 2018, ha tempestivamente posto in essere le attività di controllo di competenza.

Per quanto concerne il rapporto contrattuale con la società concessionaria della gestione del bar, si evidenzia che, già nel corso dell'anno 2018, l'Agenzia si era attivata ai fini del rilascio dell'immobile e della regolazione del rapporto contrattuale tra le parti. In particolare, l'Amministrazione aveva diffidato la società per ottenere il rilascio dell'immobile, per intervenuta causa di risoluzione contrattuale. Tuttavia, la società si è opposta e non ha inteso liberare l'immobile. Al fine di addivenire ad una rapida ed efficace definizione del rapporto controverso, sono state avviate, con il supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato, interlocuzioni con il legale della società nel corso del 2019. Nonostante le iniziative intraprese, la vicenda si è protratta fino all'inizio della emergenza pandemica. Si precisa inoltre che, fallito il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia per rifiuto di controparte, in data 3 dicembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha nuovamente formalizzato la richiesta di riconsegna delle porzioni immobiliari occupate dalla società, senza ricevere alcun riscontro.

Riprese le attività, successivamente alle chiusure imposte dall'emergenza pandemica, l'Agenzia delle entrate ha ribadito la propria posizione diretta ad ottenere il rilascio dei locali anche a tutela della propria immagine, sempre con l'assistenza dell'Avvocatura Generale dello Stato, per individuare le più efficaci azioni processuali da intraprendere nel caso di specie.

A seguito dei recenti gravi eventi, è stata notificata l'intimazione di sfratto ex articolo 657 c.p.c. alla società, iscritta poi a ruolo presso il Tribunale civile di Roma, con udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 21 aprile 2023. Tuttavia, dopo l'instaurazione del giudizio, la parte si è resa disponibile a rilasciare i locali in maniera volontaria e prima dello svolgimento dell'udienza sopra indicata. È stato così possibile ottenere la piena e definitiva disponibilità della porzione immobiliare già in data 19 aprile 2023, con conseguente risparmio di tempo e costi rispetto a quanto normalmente prevedibile per un'ordinaria procedura di sfratto.

In ultimo, in relazione all'episodio di violenza, verificatosi nei locali dell'Agenzia in data 21 marzo 2023, il Direttore Provinciale ha provveduto a presentare un esposto al competente Commissariato di pubblica sicurezza.

Il senatore TURCO (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta pur apprezzando la disponibilità

del Governo, sottolineando che rimane sullo sfondo il rapporto con il soggetto controllante la società concessionaria, così come nulla è detto circa gli esiti dell'accertamento fiscale a carico del gestore del bar. In generale, ritiene opportuna una verifica ampia sui concessionari dei servizi di bar e ristorazione resi in strutture pubbliche (ospedali, tribunali, ecc.) per verificare il rispetto dei termini contrattuali e la qualità dei concessionari.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la sottosegretaria Savino e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ([n. COM\(2022\) 546 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 2) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di risoluzione, predisposta tenendo conto dei rilievi espressi dal Partito Democratico e dei contenuti della proposta alternativa formulata dal senatore Turco; fa presente inoltre che la nuova bozza tiene conto anche dell'interlocuzione svolta con il MEF. Auspica quindi una larga convergenza su tale proposta, pubblicata in allegato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la proposta del relatore e ne suggerisce alcune modifiche di carattere formale, che vengono accolte dal relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere alcune osservazioni qualificanti contenute nella proposta di risoluzione già depositata.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di risoluzione del senatore Borghesi con le modifiche da ultimo apportate, che risulta approvata.

Sottolinea che l'unanimità nel risultato della votazione è testimonianza che lo spirito di collaborazione, anche su materie squisitamente tecniche, contribuisce a rendere più efficace e più incisiva l'attività parlamentare.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta presentata dai senatori Turco ed altri.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge nn. 571 e 607 d'iniziativa rispettivamente del Governo e del senatore Cataldi e altri, esaminati congiuntamente dalla 9ª Commissione in sede referente.

Il disegno di legge n. 571 di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure. Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF).

Nello specifico, l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

L'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro

organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice. L'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.

L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; è inoltre necessario disciplinare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione.

Dopo aver dato conto dei restanti articoli, il relatore osserva che per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 9, comma 1, lettera d) del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre la successiva lettera e) del citato articolo del disegno di legge, delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE DIMISSIONI PREANNUNCIATE DAL SENATORE COTTARELLI

Il presidente [GARAVAGLIA](#), a nome di tutta la Commissione, esprime un forte rammarico per la decisione del senatore Cottarelli di presentare le dimissioni dal Senato. Le riconosciute competenze e lo spirito di grande collaborazione e impegno profuso nei lavori della Commissione consentono di affermare con convinzione e sincerità che con tale decisione si consuma una perdita di esperienza e di capacità per tutto il Senato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente per le parole espresse e rinvia all'*iter* in Assemblea un intervento più compiuto circa le motivazioni che lo hanno indotto a tale decisione. Anche grazie all'autorevole presidenza del senatore Garavaglia ha potuto apprezzare il clima e il lavoro svolto in Commissione finanze e tesoro. Conclude illustrando brevemente i progetti di divulgazione scientifica in ambito scolastico che lo vedranno impegnato nell'immediato futuro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che è stata deferita alla Commissione la proposta di nomina del professore Beniamino Quintieri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.). La procedura prevede che la Commissione esprima un parere entro 20 giorni dal deferimento (scadenza ordinaria 23 maggio), prorogabile di ulteriore 10 giorni procedendo all'audizione del candidato. In analogia a quanto già svolto nelle scorse settimane per analoga procedura, propone di svolgere l'audizione del candidato in seduta congiunta con la Commissione finanze della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 10ª Commissione ha richiesto il parere della Commissione sul disegno di legge n. 685 (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), assegnato in sede referente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 546 DEFINITIVO**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo
premessi che:

la proposta di Regolamento ha l'obiettivo di accrescere la diffusione e l'utilizzazione dei bonifici istantanei come bonifico che consentendo il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno dell'anno, con un rilevante effetto in termini di immediata disponibilità di liquidità da parte del beneficiario; i pagamenti istantanei rappresentano al momento solo il 14 per cento di tutti i bonifici effettuati in euro nella Unione europea;

in Italia l'utilizzo presenta un'incidenza dei bonifici istantanei in percentuale anche minore (5 per cento);

essi rappresentano un'importante innovazione tecnologica, liberando risorse oggi trattenute dal sistema bancario mettendole immediatamente a disposizione dell'utente finale, sia famiglie e sia imprese; la proposta ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive, innescando un virtuoso meccanismo di competitività e concorrenza di mercato:

considerato che:

la proposta di regolamento all'articolo 5-bis prevede l'obbligo per Prestatori di servizi di pagamento (PSP) di offrire il servizio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali disponibili;

che la proposta prevede altresì obblighi per i PSP di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario e altre prescrizioni in materia di antiriciclaggio e che in caso di discrepanza tra nome e IBAN del beneficiario, il PSP non finalizza automaticamente la transazione, ma notifica al pagatore la non corrispondenza, rimanendo quest'ultimo libero di modificare i dati, oppure dare ordine al PSP di procedere ugualmente al pagamento;

tenuto conto delle audizioni svolte,

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1-La proposta rischia di avere un tenore eccessivamente ampio, mentre al contrario le tempistiche attuative sono molto stringenti sia sotto l'aspetto regolamentare che per tutti i soggetti interessati; l'obbligo per gli istituti bancari, anche di ridotte dimensioni, di offrire un servizio di pagamento istantaneo tramite tutti i canali in cui è offerto il trasferimento ordinario rischia di avere un impatto rilevante stante la sua estrema latitudine, mentre l'obiettivo condivisibile di favorire la maggiore diffusione di uno strumento più immediato potrebbe essere conseguito lo stesso adottando misure più graduali e selettive; inoltre tale obbligo impone ingenti investimenti agli enti creditizi, per cui andrebbe prefigurato, ove possibile, un'attuazione più graduale.

La Commissione rimette quindi alla valutazione del legislatore europeo la possibilità di rimodulare la tempistica attuativa, prevedendo un più lungo periodo di attuazione, che non si estenda in ogni caso oltre 18 mesi per l'obbligo di offrire il servizio istantaneo (attualmente 6) e 24 mesi per offrire il servizio in uscita (attualmente 12 mesi).

2-La proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (*internet banking*, ATM, sportello bancario, ecc) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. L'obbligo per banche e altri PSP di offrire bonifici istantanei dovrebbe tenere conto delle specificità di ciascun canale, anche prevedendo delle disposizioni normative specifiche e differenziate che, pur garantendo agli utenti la possibilità di accedere al servizio di bonifico istantaneo attraverso tutti i canali, non introduca alcun obbligo sproporzionato o irragionevole per gli operatori del mercato.

Tanto anche al fine di limitare i costi di gestione per il sistema bancario.

3-Relativamente al cosiddetto "check IBAN", la Commissione nota la necessità di disporre di soluzioni infrastrutturali che consentano di connettere tra loro i diversi PSP. Si sottolinea, in particolare, che allo stato attuale non sono ancora esistenti delle soluzioni che consentano il controllo e le verifiche di congruenza a livello transfrontaliero. In proposito, la Commissione esorta il legislatore europeo a tenere in considerazione la possibilità che l'obbligo di verificare la corrispondenza e il grado di eventuale discrepanza tra soggetto beneficiario e IBAN dello stesso possa essere assolto anche per il tramite di una piattaforma accentrata a livello europeo.

4-La Commissione esprime inoltre perplessità sulla previsione di un obbligo generalizzato di offrire i bonifici istantanei multipli, che appaiono molto problematici anche in relazione alle tempistiche di esecuzione. I bonifici multipli potrebbero essere oggetto di un regime speciale con delle previsioni *ad hoc* e offerti obbligatoriamente solo dagli intermediari che già offrono il medesimo servizio di bonifici multipli ordinari.

5-In relazione all'articolo 5 *ter*, sui costi di commissione:

da un lato va considerato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano caratteristiche diverse dall'altro una riproposizione dei differenziali dei costi *sic et simpliciter* minerebbe alla base lo scopo del regolamento.

Tenendo conto che la proposta impone la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche innovative per effettuare operazioni in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, è probabile che, almeno in una prima fase attuativa, i costi non possono essere assorbiti dalle banche, il che porterebbe a un'elevazione delle commissioni anche dei bonifici ordinari.

La Commissione invita a introdurre un meccanismo che scongiuri il rischio che il PSP incrementi il costo dei bonifici ordinari (oggi spesso gratuiti per espressa previsione contrattuale) e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in un quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati, (secondo il criterio più utilizzi meno paghi), fermo restando l'obiettivo di non incrementare i costi del servizio di bonifici ordinari.

Infine la Commissione invita a definire in maniera più chiara gli obiettivi che si intendono perseguire nel settore dei sistemi di pagamento, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 546 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 2)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo
premessi che:

la proposta di Regolamento ha l'obiettivo di accrescere la diffusione e l'utilizzazione dei bonifici istantanei consentendo il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno dell'anno, con un rilevante effetto in termini di immediata disponibilità di liquidità da parte del beneficiario;

i pagamenti istantanei rappresentano al momento solo il 14 per cento di tutti i bonifici effettuati in euro nella Unione europea;

in Italia l'utilizzo presenta un'incidenza dei bonifici istantanei in percentuale anche minore (5 per cento);

essi rappresentano un'importante innovazione tecnologica, liberando risorse oggi trattenute dal sistema bancario mettendole immediatamente a disposizione dell'utente finale, sia famiglie e sia imprese;

la proposta ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive, innescando un virtuoso meccanismo di competitività e concorrenza di mercato;

considerato che:

la proposta di regolamento all'articolo 5-*bis* prevede l'obbligo per Prestatori di servizi di pagamento

(PSP) di offrire il servizio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali disponibili; che la proposta prevede altresì obblighi per i PSP di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario e altre prescrizioni in materia di antiriciclaggio e che in caso di discrepanza tra nome e IBAN del beneficiario, il PSP non finalizza automaticamente la transazione, ma notifica al pagatore la non corrispondenza, rimanendo quest'ultimo libero di modificare i dati, oppure dare ordine al PSP di procedere ugualmente al pagamento;

tenuto conto delle audizioni svolte,

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1-La proposta rischia di avere un tenore eccessivamente ampio, mentre al contrario le tempistiche attuative sono molto stringenti sia sotto l'aspetto regolamentare che per tutti i soggetti interessati; l'obbligo per gli istituti bancari, anche di ridotte dimensioni, di offrire un servizio di pagamento istantaneo tramite tutti i canali in cui è offerto il trasferimento ordinario rischia di avere un impatto rilevante stante la sua estrema latitudine, mentre l'obiettivo condivisibile di favorire la maggiore diffusione di uno strumento più immediato potrebbe essere conseguito lo stesso adottando misure più graduali e selettive; inoltre tale obbligo impone ingenti investimenti agli enti creditizi, per cui andrebbe prefigurato, ove possibile, un'attuazione più graduale.

La Commissione rimette quindi alla valutazione del legislatore europeo la possibilità di rimodulare la tempistica attuativa, prevedendo un più lungo periodo di attuazione, che non si estenda in ogni caso oltre 18 mesi per l'obbligo di offrire il servizio istantaneo (attualmente 6) e 24 mesi per offrire il servizio in uscita (attualmente 12 mesi).

2-La proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (*internet banking*, ATM, sportello bancario, ecc) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. L'obbligo per banche e altri PSP di offrire bonifici istantanei dovrebbe tenere conto delle specificità di ciascun canale, anche prevedendo delle disposizioni normative specifiche e differenziate che, pur garantendo agli utenti la possibilità di accedere al servizio di bonifico istantaneo attraverso tutti i canali, non introduca alcun obbligo sproporzionato o irragionevole per gli operatori del mercato. Tanto anche al fine di limitare i costi di gestione per il sistema bancario.

3-Relativamente al cosiddetto "check IBAN", la Commissione nota la necessità di disporre di soluzioni infrastrutturali che consentano di connettere tra loro i diversi PSP. Si sottolinea, in particolare, che allo stato attuale non sono ancora esistenti delle soluzioni che consentano il controllo e le verifiche di congruenza a livello transfrontaliero. In proposito, la Commissione esorta il legislatore europeo a tenere in considerazione la possibilità che l'obbligo di verificare la corrispondenza e il grado di eventuale discrepanza tra soggetto beneficiario e IBAN dello stesso possa essere assolto anche per il tramite di una piattaforma accentrata a livello europeo.

4-La Commissione esprime inoltre perplessità sulla previsione di un obbligo generalizzato di offrire i bonifici istantanei multipli, che appaiono molto problematici anche in relazione alle tempistiche di esecuzione. I bonifici multipli potrebbero essere oggetto di un regime speciale con delle previsioni *ad hoc* e offerti obbligatoriamente solo dagli intermediari che già offrono il medesimo servizio di bonifici multipli ordinari.

5-In relazione all'articolo 5 *ter*, sui costi di commissione:

da un lato va considerato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano caratteristiche diverse dall'altro una riproposizione dei differenziali dei costi *sic et simpliciter* minerebbe alla base lo scopo del regolamento.

Tenendo conto che la proposta impone la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche innovative per effettuare operazioni in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, è probabile che, almeno in una prima fase attuativa, i costi non possano essere assorbiti dalle banche, il che porterebbe a un'elevazione delle commissioni anche dei bonifici ordinari.

La Commissione invita a introdurre un meccanismo che scongiuri il rischio che il PSP incrementi il costo dei bonifici ordinari (oggi spesso gratuiti per espressa previsione contrattuale) e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in un quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati,

(secondo il criterio più utilizzi meno paghi), fermo restando l'obiettivo di non incrementare i costi del servizio di bonifici ordinari

Infine la Commissione invita a definire in maniera più chiara gli obiettivi che si intendono perseguire nel settore dei sistemi di pagamento, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

1.4.2.5.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
46^a Seduta**

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge congiunti nn. 571 e 607 si concluderà dopo la conclusione delle audizioni in corso presso la 9a Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ORSOMARSO (Fdl) che dà conto degli articoli di interesse per la 6^a Commissione.

L'articolo 32 modifica la disciplina del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF), finanziamento relativo alla presentazione tramite i medesimi CAF delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza e alle attività di assistenza nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU, dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE). Il comma 1 reca, per il 2023, con esclusivo riferimento a queste ultime attività, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento suddetto. Il comma 2 dispone - con norma avente natura permanente - che, dal 1° ottobre 2023, il complessivo finanziamento in esame non possa essere utilizzato per le attività di assistenza relative a DSU successive ad una prima DSU presentata per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento di cui al comma 1.

L'articolo 34 modifica la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni previsti dalla legislazione vigente al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

L'articolo 40, prosegue il relatore, prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile

del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il comma 4 provvede alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal regime più favorevole in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 44.

Riferisce poi sugli ulteriori articoli di competenza 41 e 43.

L'articolo 44, comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo a nome della propria parte politica, che intende illustrare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), a giudizio del quale le finalità pur condivisibili del disegno di legge presentato dal Governo non sono sorrette da principi e criteri di delega definiti e specifici; una criticità che presenta anche il disegno di legge di riforma del sistema tributario. Il disegno di legge non affronta poi la delicata questione degli effetti della riforma degli incentivi sulle diverse aree del Paese. Ritiene altresì che non siano sufficientemente tutelate le piccole e medie imprese così come rimane del tutto imprecisato e generico il riferimento alla spesa complessiva per gli incentivi.

Conclude il proprio intervento critico rilevando che manca nella delega il principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere poi una valutazione circa l'efficacia o meno delle agevolazioni messe in campo.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (M5S), la semplificazione e il coordinamento di tutte le azioni incentivanti può in linea teorica essere un obiettivo condivisibile, ma il disegno di legge governativo non indica i settori strategici sui quali concentrare tale coordinamento e non dettaglia a sufficienza le modalità di erogazione, le tipologie e i diversi strumenti agevolativi.

In tale contesto appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma sulle disuguaglianze territoriali che rischiano di essere enfatizzate, non bastando certamente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione.

Condivide le osservazioni del senatore Cottarelli circa l'esigenza di introdurre il criterio della misurabilità *ex ante* degli incentivi. Analoghe critiche riguardano il generico principio dell'agevole conoscibilità da parte delle imprese degli incentivi, senza che siano individuati risorse, azioni e strumenti per rendere concreto tale principio.

Conclude rilevando l'assenza di una indicazione chiara circa il coordinamento tra livello regionale e nazionale, con riferimento anche alle ipotesi di revisione dell'imposta regionale sulle attività

produttive.

A giudizio del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), la questione dell'IRAP si pone rispetto alla sua manovrabilità da parte degli enti regionali, al fine di sostenere la crescita delle imprese da parte degli enti decentrati.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) osserva che le analisi critiche dei Gruppi di minoranza costituiscono uno stimolo per un'azione di riforma, revisione e semplificazione in un settore nel quale l'efficienza normativa ed amministrativa costituisce un obiettivo comune a tutte le forze politiche. I guasti provocati dall'assenza di coordinamento e dalla mancanza di una strategia unitaria dovrebbero indurre tutti i Gruppi a lavorare per una deliberazione condivisa e si dichiara quindi disponibile a operare per raggiungere tale risultato.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) replica che la genericità e la indeterminatezza dei principi recati dal disegno di legge delega non favoriscono la convergenza delle forze di opposizione auspicata dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza testé svolto, in merito all'*iter* del disegno di legge in titolo. Dopo le relazioni illustrative previste per la seduta odierna, la Commissione avvierà dal 6 giugno un ciclo di audizioni che potranno concludersi nella settimana 19 giugno 25 giugno, con l'obiettivo di concludere l'*iter* in Senato prima della pausa estiva. In base al rilievo della proposta governativa, motiva la scelta di designare due relatori.

Comunica inoltre di aver ricevuto l'indicazione che per l'esame del disegno di legge sarà incaricato in sostituzione permanente del senatore Lotito, il senatore Damiani

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riferisce il contenuto degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge, sottolineandone in premessa il rilievo e l'importanza da un punto di vista tecnico, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che ampliano le opportunità di finanziamento da parte delle piccole e medie imprese. Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni relative all'educazione finanziaria, già oggetto di esame presso la Commissione istruzioni del Senato che sono confluite nella proposta del Governo con specifico riferimento alla possibilità di inserire l'educazione finanziaria tra le materie ricadenti nella educazione civica.

Riferisce alla Commissione il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) sui restanti articoli del disegno di legge, facendo presente che la proposta del Governo riguarda ambiti differenziati di intervento unificati dall'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato finanziario, snellire e ammodernare i controlli e intervenire in materia di educazione finanziaria.

Apprezza inoltre l'orientamento della presidenza di consentire un'ampia valutazione istruttoria e una discussione tale da far emergere, in un confronto aperto con l'opposizione, le proposte emendative.

Interviene nuovamente il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) il quale suggerisce di acquisire la documentazione delle audizioni già svolte dalla 7ª Commissione in materia di educazione finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene valida tale proposta e assicura l'acquisizione dei documenti in parola.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede alla presidenza un ulteriore termine per segnalare altri soggetti da audire.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ritiene che i gruppi possono integrare l'elenco delle audizioni già individuate entro la prossima settimana. Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sarà definito dopo la conclusione del ciclo di audizioni e la chiusura della discussione generale, in modo da assicurare l'approfondimento che il provvedimento merita.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta [del 16 maggio](#).

Il senatore **TURCO** (M5S) illustra la proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, esponendo le motivazioni di tale orientamento con particolare riferimento alle misure in materia di reddito di cittadinanza e a quelle contenute negli articoli 23 e 39. A suo parere, il decreto-legge, senza intervenire con efficacia a sostegno dei ceti meno abbienti, crea a sua volta diseguaglianza e disparità di trattamento.

Il presidente **GARAVAGLIA** interviene incidentalmente nel merito, ritenendo che i veri temi del mercato del lavoro sono l'incremento della produttività e dell'occupabilità.

Il senatore **COTTARELLI** (PD-IDP), attenendosi ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che il taglio del cuneo fiscale - misura in parte condivisibile - è solo temporaneo e che la copertura degli oneri finanziari derivante da tale riduzione del prelievo veniva da un ricorso al debito, che non ha effetti sul deficit esclusivamente in esito alla riclassificazione a bilancio dei crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Rimarca inoltre che il Governo ha scelto di non immettere nuove risorse nel settore sanitario, nonostante il ricorso al nuovo debito pubblico.

Non essendoci richiesta di intervento, il relatore **ORSOMARSO** (Fdl) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, sottolineando che la temporaneità della riduzione del cuneo fiscale è ampiamente temperata dalle prospettive di revisione strutturale del sistema tributario derivanti dal disegno di legge di delega fiscale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il **PRESIDENTE** pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata. Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere avanzata dal senatore Turco ed altri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (Atto Senato 685),

premessi che:

l'Italia è stato l'ultimo Paese a dotarsi, a seguito delle sollecitazioni e delle indicazioni dell'Unione europea, di un sistema nazionale di contrasto al rischio di povertà ed esclusione sociale volto a garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Una misura contro la povertà deve assicurare a chiunque cada in povertà il diritto ad una vita dignitosa, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e dal profilo professionale e fino a quando persiste la condizione di bisogno; il provvedimento in esame, seguendo la linea già tracciata con la legge di bilancio 2023, dispone, a

decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili. Ne consegue che nuclei familiari che potrebbero avere un reddito familiare addirittura al di sotto dei 6.000 euro annui o un ISEE ben inferiore ai 9.360 euro sono esclusi per la mancanza di soggetti al loro interno ritenuti "meritevoli" di soccorso, anche qualora nessun membro in famiglia sia in grado di lavorare; tale approccio, foriero di iniquità e sperequazioni, si pone in contrasto con quanto accade in ogni altro Paese europeo, dove la misura di reddito minimo è un diritto di tutti i poveri in quanto tali e non solo di alcuni sottogruppi e, inoltre, a nessun disoccupato è precluso l'accesso a tale forma di sostegno economico solo perché considerato occupabile;

come evidenziato dal Report trimestrale ISTAT riferito al periodo gennaio -febbraio 2023, dei 1,55 milioni degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che risiedono nelle regioni del Sud e nelle Isole, 518 mila sono under 18 (il 24 per cento), ci sono in media 2,1 componenti per nucleo familiare, l'età media è quasi 38 anni. Applicando i nuovi requisiti di accesso, si stima che perderanno il beneficio circa 400 mila nuclei familiari (il 39 per cento di quelli attuali), pari a 615 mila persone, ossia 1 su 4;

l'assegno di inclusione, se da un lato dimezza le annualità di residenza in Italia, che passano da 10 a 5 anni per i cittadini stranieri e in generale per tutte le persone richiedenti, dall'altro comprime la platea limitandola ai soli nuclei con disabili, minorenni e ultrasessantenni;

un'ampia platea di persone, a breve, rimarrà priva di protezione sociale, con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti;

rilevato che:

le misure contenute nel provvedimento sono state valutate negativamente dai sindacati, che già prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri avevano lamentato di non essere stati coinvolti nel processo decisionale e di non aver avuto la possibilità, se non a poche ore dall'approvazione, di proporre modifiche;

come rilevato anche dalla CGIL nel corso delle audizioni in 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il provvedimento "non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi", peggiorando le condizioni economiche delle fasce più deboli;

per quanto riguarda le parti di competenza di questa Commissione, si evidenziano l'articolo 23 e il Capo IV, che reca "*Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale*";

in particolare, l'articolo 23, al comma 1, intervenendo sull'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne l'ammontare edittale delle sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, che cessa di essere compreso fra 10.000 e 50.000 euro per collocarsi fra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il comma 2 impone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione siano notificati, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione;

l'articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023, la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento;

l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore

dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

considerato che:

con riferimento all'articolo 23, preme segnalare che il dossier del Servizio Bilancio ha definito non «plausibile e certamente non prudenziale l'asserzione conclusiva della RT in ordine all'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate». La Nota, infatti, evidenzia che la valutazione della Relazione tecnica in merito alla «presunta difficoltà di acquisire in concreto somme molto consistenti per sanzioni (quali sarebbero quelle attualmente previste) in periodi di crisi economica appare discutibile, sia per la qualificazione dell'entità delle sanzioni finora previste e dell'attuale situazione economica, sia per la natura indiretta di un tale tipo di effetti, sia perché, comunque, in assenza - per definizione - di pagamenti volontari in sanatoria nei primi 3 mesi, si tratterebbe comunque di avviare procedure esecutive, il cui esito non può che essere peggiorativo a fronte di pretese inferiori»; inoltre, il Servizio Bilancio riferisce che, «volendosi valutare effetti indiretti di *compliance* correlati all'entità delle sanzioni, andrebbero considerati anche gli effetti di deterrenza che possono essere raggiunti dall'attuale normativa, destinati ad essere significativamente attenuati dalla nuova disciplina. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla RT sull'importo medio omesso, assumendo l'irrogazione delle sanzioni al livello più basso previsto da entrambe le normative, si può supporre che la singola sanzione si attesti attualmente sui 700 euro, anziché sui 10.000 euro finora previsti»;

la disposizione recata dall'articolo 23, soggetta ad eventuali ed ulteriori modifiche in senso peggiorativo in sede di esame parlamentare, contrasta con il paradigma civilistico dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale che costituisce, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 347 del 1997, «una fondamentale garanzia per il lavoratore, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». È altresì evidente che la misura arreca un danno economico all'Inps, tenuto conto che, in ossequio al principio solidaristico che ispira la tutela previdenziale del lavoro dettata dalla Costituzione, i contributi versati per ciascun lavoratore sono destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso, ma a garantire il regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso (sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2014);

valutato che:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 39, preme evidenziare che in Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9 per cento: uno dei più alti tra i Paesi dell'Ocse. Basti pensare che in media un'azienda spende il 210 per cento della retribuzione netta che eroga al lavoratore. In sostanza, uno stipendio netto di 1.500 euro all'azienda costa 3.150 euro;

la riduzione del cuneo fiscale attiva una riduzione di alcuni punti dei contributi da versare all'istituto previdenziale, senza, però, influenzare il calcolo della futura pensione, e riversando nel salario quanto risparmiato dalla previdenza;

la riduzione dell'aliquota contributiva comporta un gettito contributivo che copre solamente circa l'85 per cento della spesa. I contributi mancanti saranno fiscalizzati e, di conseguenza, pagati anche dai contribuenti non rientranti nella riduzione del cuneo e soprattutto dagli stessi pensionati;

l'intervento sul taglio del cuneo, di carattere temporaneo, risulta, alla luce del forte impatto che l'inflazione sta provocando sul lavoro dipendente, assolutamente insufficiente;

considerato, infine, che:

l'intervento sui *fringe benefit* evidenzia la scarsa attenzione dell'esecutivo verso il welfare pubblico, dimostrando una retorica in merito alla famiglia che nei fatti si riduce a micro-interventi destinati a pochi contribuenti;

l'innalzamento a 3.000 euro del limite dei cosiddetti *fringe benefit*, infatti, è una misura a tempo, prevista per il solo anno 2023, e che trova applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la vigente soglia prevista dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico dell'imposta sui redditi ovvero di 258,23 annui;

nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e la natalità, l'innalzamento del limite dei cosiddetti

fringe benefit riguarda solo i dipendenti con figli a carico;

la norma appare poco chiara anche in relazione all'ambito di applicazione del beneficio in relazione alla possibilità che esso spetti per intero o se debba essere riproporzionato qualora i figli siano a carico al 50 per cento;

l'obiettivo annunciato è difficilmente raggiungibile con questa forma di incentivo che, non solo si mostra uno strumento non idoneo a sostenere la natalità, ma risulta iniquo e generatore di disuguaglianze, a parità di retribuzione imponibile, nei confronti dei lavoratori che non hanno figli a carico,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.4.2.5.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023
49ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REDIGENTE

(500) ORSOMARSO e LIRIS. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Discussione e rinvio)

La relatrice TUBETTI (FdI) illustra il disegno di legge che contiene alcune puntuali modifiche alla legge n.113 del 1983, recante l'"Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare."

La disciplina citata, per espressa affermazione della relazione introduttiva, non ha mai avuto attuazione e la cessione al comune di Praia non ha avuto alcun affetto per una serie di motivazioni giuridiche che ne hanno ostacolato l'*iter* o comunque hanno dato luogo ad un lungo contenzioso tutt'ora in corso.

La soluzione individuata nella proposta normativa interviene sulla nullità degli atti di compravendita di terreni e beni immobili insistenti su aree demaniali sprovvisti di strumenti autorizzativi edilizi e elimina il vincolo di trasferibilità ai provati dei singoli lotti, articolo 1, comma 1, lettera a) e b); sopprime poi il divieto di alienazione dei beni acquisiti, in origine prevista per evitare comportamenti speculativi.

In generale, prosegue l'oratrice, la materia della valorizzazione di beni insistenti su aree demaniali presenta numerose sfaccettature e problematiche importanti, di non semplice superamento, anche nel caso di territori e località in cui i progetti di valorizzazione assumono un significato peculiare non solo in chiave di sviluppo ai fini turistici, ma anche di preservazione di elementi di buon governo del territorio e di legalità amministrativa.

In specie, la presenza nell'area interessata dalla legge del 1983 di costruzioni e manufatti sprovvisti, al tempo, di autorizzazione edilizia costituisce certamente un elemento di criticità.

Nella relazione illustrativa si prospetta, in termini di occasione mancata, la preventiva sdemanializzazione dell'area e successiva cessione al comune dell'area.

Come avvenuto in precedenti occasioni (da ultimo l'area situata nel comune di Chioggia) l'intervento di cessione all'ente locale e eventualmente a privati impone una ricognizione preventiva delle condizioni giuridiche di ciascun immobile e l'individuazione di un *iter* amministrativo in grado di tutelare contestualmente l'erario, la disciplina edilizia, l'obiettivo di riqualificazione e di valorizzazione.

Non sembra facilitare l'azione legislativa il sovrapporsi di contenziosi tra il comune e l'Agenzia del demanio per la determinazione del prezzo di cessione né quello instauratosi tra gli "occupanti dei suoli che costituiscono il compendio oggetto del trasferimento dal comune in loro favore" e il Comune.

A parere della relatrice, la problematica merita di essere inquadrata nella più generale questione della gestione del patrimonio e del demanio pubblico.

Solo per memoria, ricorda che il patrimonio immobiliare pubblico è oggetto del "Rapporto sui beni immobili della pubblica amministrazione", la relazione annuale redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a partire dal 2011. L'ultima versione è stata pubblicata lo scorso settembre, ma contiene informazioni che si fermano al 2018.

Secondo tale rapporto il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione include 2,6 milioni di immobili, di cui 1,2 sono terreni e il resto fabbricati. Il valore a prezzi di mercato di quest'ultimi è stimato in 297 miliardi di euro, mentre non viene riportata una stima per i terreni. Il numero di immobili e il valore patrimoniale sono in crescita rispetto agli anni passati, probabilmente per la maggior partecipazione al censimento da parte delle pubbliche amministrazioni (passata dal 69 per cento del 2015 all'83 per cento del 2018).

La relatrice ricorda che della gestione si occupa l'Agenzia del demanio e che recenti modifiche normative hanno introdotto una disciplina semplificata per conseguire gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso lo strumento della cessione.

Conclusivamente, ritiene peraltro opportuna un'istruttoria tecnico giuridica sul compendio oggetto del disegno di legge anche al fine di individuare lo strumento normativo più adeguato a raggiungere gli obiettivi largamente disattesi dalla legge del 1983.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), accedendo ad una richiesta per le vie brevi del senatore Turco, rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni in relazione all'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali), svoltesi nell'Ufficio di Presidenza odierno, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.4.2.5.5. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 571 e 607.

Disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 607 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 571. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione di merito ha assunto il disegno di legge n. 571 come testo base. L'esame quindi prosegue in maniera disgiunta.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI), in sostituzione del senatore Orsomarso, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), redatta anche tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, riferita al disegno di legge governativo n. 571.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), a nome della propria parte politica, pur prendendo atto che alcune osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore trovano corrispondenza nei rilievi avanzati dal proprio Gruppo, e formulando un giudizio positivo circa gli obiettivi del disegno di legge governativo, ne mette in luce comunque gli aspetti critici sia in termini metodologici che di merito. Tali rilievi sono alla base della predisposizione di un parere favorevole alternativo a quello presentato dal relatore (pubblicato in allegato), di cui illustra i punti principali, con particolare riferimento al mancato coordinamento degli investimenti tra amministrazioni statali e regionali, l'assenza di un meccanismo di valutazione *ex ante* degli investimenti e il mancato sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) si associa ai rilievi critici formulati dal senatore Croatti giudicando gli obiettivi formulati nella proposta governativa, pur condivisibili in astratto, troppo generici e senza un reale e concreto incremento dell'efficienza degli strumenti incentivanti. Rilevando la condivisibilità di alcune disposizioni, giudica tuttavia la proposta governativa troppo lacunosa, con particolare riferimento agli incentivi indirizzati alle piccole e medie imprese.

Interviene nel merito il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) che sottolinea l'urgenza di un intervento relativo agli incentivi fiscali previsti nelle zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno, rilevando che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate circa l'eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali - che fa riferimento esclusivamente agli immobili di nuova

realizzazione - non appare in linea con il dettato letterale della norma primaria che non fa riferimento a tale elemento oggettivo. Si tratta di una questione che pone nuovamente in capo al legislatore il problema del valore normativo dei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate: nel caso specifico, gli investimenti in cui immobili realizzati nelle aree ZES rischiano di essere vanificati da una interpretazione non corretta. Auspica quindi un'iniziativa comune della Commissione al fine di affrontare, d'intesa con il ministero dell'Economia, tale problematica.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) apprezza l'iniziativa del Presidente, dichiarandosi convinto che la questione dell'inappropriatezza delle interpretazioni rimesse all'Agenzia delle entrate costituisca un elemento centrale nel dibattito sulla riforma fiscale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, in riferimento alle agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle zone economiche speciali, origina da un'erronea interpretazione del concetto di beni strumentali agevolabili, senza distinguere tra beni immobili e beni mobili. Apprezza, pertanto l'iniziativa del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione del parere predisposto dal relatore.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) e il senatore [TURCO](#) (M5S) preannunciano l'astensione delle rispettive parti politiche.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

Non viene quindi posta in votazione la proposta di parere del senatore Turco, primo firmatario.

IN SEDE REDIGENTE

(500) ORSOMARSO e LIRIS. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 giugno.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) interviene in discussione generale chiedendo alla Presidenza di programmare un'adeguata fase istruttoria del disegno di legge con il coinvolgimento del Comune di Praia, dell'Agenzia del demanio, dell'Avvocatura dello Stato e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella delicata vicenda sottesa al disegno di legge.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) ricorda di aver già anticipato un'analogha richiesta, anche in accordo con il primo firmatario del disegno di legge, senatore Orsomarso.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) si associa a tale richiesta, funzionale ad un completo approfondimento di tutti gli aspetti relativi al compendio demaniale in questione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) assicura che la fase istruttoria sarà predisposta una volta raccolte tutte le indicazioni dei Gruppi circa i soggetti da audire, da far pervenire alla Presidenza entro domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che

la proposta contiene disposizioni di delega al Governo a rivedere, razionalizzandolo e semplificandolo, il sistema degli incentivi alle imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione di quello agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura;

i principi di delega sono rivolti sostanzialmente agli incentivi non automatici, cioè quelli sottoposti alla disciplina di bandi, istruttoria, verifica e assegnazione, con procedure amministrative finalizzate all'erogazione di incentivi le cui risorse sono definite in cicli pluriennali di spesa;

la proposta appare orientata principalmente a rivedere procedure e disciplina degli strumenti di politica industriale, intesi prevalentemente come spesa pubblica per favorire determinate fasi della vita dell'impresa (investimenti, ricapitalizzazione, spese per ricerca e sviluppo, internazionalizzazione); osservato inoltre che

non appare contemplata nel disegno di legge in titolo la materia delle agevolazioni fiscali fruibili attraverso vari strumenti (detrazioni, compensazione di imposta, crediti fiscali) che presentano caratteristiche differenti dagli incentivi in quanto condizionate alla determinazione di un importo lordo di imposta da versare, hanno una portata temporale più limitata, e presentano un carattere automatico nella fruizione, non essendo necessaria una verifica amministrativa *ex ante* dei requisiti e l'erogazione del beneficio in via amministrativa;

che l'articolo 6 prevede la redazione di un codice degli incentivi che non sembra indirizzato anche alle agevolazioni fiscali come, a titolo di esempio il credito di imposta per gli investimenti al Sud; esprime parere favorevole

nel presupposto che la materia delle agevolazioni fiscali alle imprese è oggetto di separata e diversa delega, recata dal disegno di legge di delega fiscale, (Atto Camera 1038) all'attenzione della Camera dei deputati,

con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 2 e 3, la Commissione rileva che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) del citato disegno di legge 1038 reca il principio di revisione e razionalizzazione, anche in adeguamento alla riforma dell'imposta sul reddito delle società (IRES), degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di fruizione degli stessi;

la possibile sovrapposizione tra le disposizioni recate dalla lettera *g*, comma 1, dell'articolo 2 recante il principio della "più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico e equilibrato della Nazione con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno" e la revisione della fiscalità di vantaggio in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla lettera *e*), comma 1, articolo 9 del citato disegno di legge n. 1038.

Al fine di assicurare la massima realizzazione degli obiettivi delle misure di convergenza rispetto all'ampliato divario Nord-Sud che rileva oggettive differenze e priorità di tipologie di incentivi sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura simile;

sono quindi rafforzati gli investimenti, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *b*), numero 6), e *d*).

In riferimento all'articolo 6, recante principi di delega per la redazione del codice degli incentivi, specificativi del più ampio principio dell'articolo 3 comma 2, lettera *b*) finalizzato all'"armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese" cui fa rinvio lo stesso articolo 6, appare opportuno specificare che il punto 4) della lettera *b*) "armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie" va riferito anche all'attività dell'Agenzia delle entrate nel controllo delle procedure di fruizione degli incentivi sotto forma di riduzione di imposta.

In riferimento all'articolo 7, in materia di "digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi" la Commissione rileva che i protocolli per semplificare il rilascio delle certificazioni dovrebbe riguardare anche l'Agenzia delle entrate e della riscossione ai fini di utilizzare gli esiti dell'acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche

quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cioè di verifica delle posizioni di eventuale debito nei confronti dell'ente di riscossione delle imprese che richiedono incentivi).

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI e Barbara FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega per il complessivo riordino degli incentivi alle imprese e risulta qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF);

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti;

rilevato che:

gli incentivi alle imprese perseguono l'obiettivo di indurre gli operatori economici ad assumere decisioni, soprattutto in termini di investimento, che a condizioni di mercato sarebbero meno propensi ad adottare. Essi sono, da decenni, tra gli strumenti di *policy* più utilizzati nel nostro Paese; il provvedimento assume pertanto particolare rilevanza soprattutto alla luce dell'importanza avuta dalle recenti politiche di incentivazione e dalle relative finalità nel quadro degli elementi di forza e di debolezza del tessuto produttivo;

infatti, come emerge dall'ultima Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, realizzata dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, «dopo il forte recupero dagli effetti drammatici determinati dall'emergenza pandemica, sostenuto da un tempestivo supporto pubblico, il sistema produttivo ha dovuto fronteggiare un nuovo peggioramento del contesto economico, manifestatosi già a partire dagli ultimi mesi del 2021. Il quadro economico si è ulteriormente deteriorato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, aggravando le criticità presenti nelle catene di approvvigionamento e acutizzando il processo di incremento dei prezzi delle risorse energetiche e di numerose materie prime. Il sistema produttivo nazionale aveva mostrato significative capacità competitive e di resilienza a seguito della crisi pandemica, anche in raffronto alle dinamiche rilevate nei principali Paesi europei»;

la predetta Relazione segnala che la crisi innescata dal conflitto ha determinato una forte contrazione delle attività di investimento, di ricerca e innovazione, un ambito nel quale le imprese italiane avevano mostrato segnali di crescita importanti. L'attuale contesto economico, caratterizzato da un clima di notevole incertezza, rischia di interrompere questo rilevante percorso di impegno per accrescere la competitività internazionale del nostro sistema produttivo;

particolare preoccupazione emerge dalle evidenze che caratterizzano le aree meno sviluppate. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, infatti, si è ulteriormente ampliato il divario del Mezzogiorno, sia in termini di crescita complessiva che con riferimento alle principali grandezze che determinano la competitività. Nel corso dell'ultimo decennio, si è ulteriormente ridotto il peso delle attività manifatturiere meridionali sul totale nazionale ed è risultata minore la capacità di sviluppare i servizi a maggior valore aggiunto. Relativamente al capitale umano, è diminuita la qualità media dell'occupazione e si sono ulteriormente intensificati i processi migratori, soprattutto per la forza lavoro più giovane e qualificata;

dalla Relazione emergono inoltre tre criticità rilevanti: la concentrazione degli aiuti sulle grandi imprese nel Centro-Nord, un forte utilizzo del regime de minimis, un elevato numero di misure incentivanti con un basso livello di coordinamento Stato-Regioni;

considerato che:

la Relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che l'ambito oggettivo di riferimento del presente

provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale. A riguardo, si segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), dell'Atto Camera 1038, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre, la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea; vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento; pur condividendo in linea generale le finalità del disegno di legge in esame, preme rilevare che esso risulti privo dell'indicazione di principi e criteri direttivi idonei a vincolare la discrezionalità del legislatore delegato; pur valutando positivamente la necessità di accompagnare la riforma con un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi e di semplificare il sistema anche attraverso un migliore coordinamento tra i livelli europei, nazionali e locali, pesano l'assenza del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante* sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo nonché la necessità di introdurre il controllo concomitante per migliorare l'efficienza delle agevolazioni fiscali e facilitare eventuali correttivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in tale contesto, appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma operata dal provvedimento al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali che sono suscettibili di essere così enfatizzate, non ritenendo sufficiente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione; appare necessario sottolineare, inoltre, che alcuni criteri di delega potrebbero non essere efficacemente esercitati in assenza delle necessarie risorse umane e finanziarie. In tal senso, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- 1) l'articolo 2, in cui andrebbero chiariti eventuali profili onerosi riconducibili ai criteri di delega di cui alla lettera *b*), in relazione alle risorse umane che saranno dedicate all'attività di misurazione di impatto e alla lettera *f*), in relazione alla necessità di potenziare le strutture informatiche delle PP.AA. e di formare il personale dedicato per implementare e potenziare la digitalizzazione delle procedure al fine di alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori;
- 2) l'articolo 3, ai sensi del quale l'integrale rinvio ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega indebolisce il controllo parlamentare sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica, stante le diverse implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per le questioni finanziarie durante l'esame della legge di delega rispetto a quelli espressi in relazione ai decreti delegati;
- 3) l'articolo 6, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *b*), numero 6), e *d*). Infine, possibili profili onerosi andrebbero approfonditi in relazione alle premialità previste nei criteri di delega di cui alle lettere *g*) ed *h*);
- 4) l'articolo 7, che, con riguardo al previsto rafforzamento degli strumenti rappresentati dal RNA e dalla piattaforma [incentivi.gov](https://www.incentivi.gov), appare chiaramente suscettibile di necessitare di risorse, soprattutto nell'ipotesi, prospettata dal dispositivo, di un ricorso a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale; considerato, inoltre, che:
con riferimento all'articolo 2, andrebbe valorizzato maggiormente, all'interno dei principi generali, il

contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita sociale ed economica del Paese, rimuovendo quelle condizioni strutturali, e spesso ideologiche, che finiscono per connotare le imprese femminili come microimprese e per confinarle ad operare nei servizi della cura, anche a seguito dell'importo spesso esiguo degli incentivi a sostegno delle stesse;

al contempo, andrebbero previste, tra i principi generali, la valorizzazione e la promozione dell'imprenditoria giovanile, tenuto conto che secondo uno studio condotto da InfoCamere nel 2022 sulla dinamica dell'imprenditoria giovanile, partendo dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio degli ultimi dieci anni, si assiste ad una lenta quanto inesorabile erosione del numero delle imprese giovanili nel nostro Paese;

tutto ciò premesso e considerato,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

individui il Governo modalità che assicurino il necessario coordinamento tra il provvedimento in esame e il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale all'esame dell'altro ramo del Parlamento;

sia circoscritto il campo della delega, onde evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, tenuto conto che risultano inadeguati e troppo vaghi i principi generali;

sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure ex ante, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli interventi complessivamente previsti dal provvedimento, tenuto conto dei rilievi sollevati dal Servizio del Bilancio nell'ambito del dossier sul disegno di legge;

siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi, di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura simile;

sia ampliata la platea degli interventi agevolativi volti a mantenere una specifica attenzione a forme di innovazione sociale che garantiscano un migliore accesso al "fare impresa" da parte dei giovani e delle categorie socialmente più svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 2, valuti la Commissione di merito, con riferimento alla concreta attuazione delle politiche pubbliche di incentivazione alle imprese, di prevedere che i principi di cui alle lettere *g* e *h*) siano riferiti alla crescita economica e sociale di tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la verifica e la misurabilità dell'effettivo impatto delle misure di incentivo;

con riguardo all'articolo 4, occorre prevedere, nell'ottica della razionalizzazione degli incentivi, di garantire e rafforzare quelle misure di incentivazione che rispondono alle specifiche esigenze dei settori caratterizzati da spiccate peculiarità;

con riguardo all'articolo 5, è di fondamentale importanza assicurare il necessario coordinamento tra il livello decisionale nazionale e quello regionale e che anche le Amministrazioni locali facciano riferimento a "modelli *standard*" di agevolazione, ferma restando la possibilità per queste ultime di strutturare meglio l'intervento agevolativo sulle peculiarità del tessuto economico locale;

con riferimento all'articolo 7, pur condividendo la necessità sottesa alla finalità della disposizione in termini di maggiore efficienza, occorre prevedere interventi volti a garantire tempestivamente la completa interoperabilità degli archivi informatici della Pubblica Amministrazione che gestiscono le

informazioni sulle imprese, anche nell'ottica di minimizzare la documentazione che queste ultime debbano presentare ai fini dell'accesso agli incentivi pubblici.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 62 (ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 26 APRILE 2023**

**62ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente**

CANTU'

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CONSIP, Roberta D'Agostino, responsabile Divisione sourcing sanità, beni e servizi, Patrizia Bramini, responsabile Divisione sourcing digitalizzazione, e Claudio Antonini, responsabile Divisione pianificazione gare. La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CANTU' avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti della CONSIP

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.

La presidente CANTU' introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno successivamente la parola il dottor ANTONINI, l'ingegner BRAMINI e la dottoressa D'AGOSTINO.

La presidente CANTU' ringrazia quindi gli intervenuti e, non essendoci quesiti da parte dei senatori, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti della CONSIP.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RUSSO (Fdi) nota preliminarmente che il disegno di legge n. 571 reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e che l'oggetto e le finalità del provvedimento sono definiti dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 identifica i principi generali per le

politiche pubbliche di incentivazione alle imprese.

L'articolo 3 contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo successivo. L'articolo 5 dispone che sia favorita la compartecipazione finanziaria delle Regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

I principi e criteri direttivi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi" sono recati dall'articolo 6, il quale prevede tra l'altro premialità alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Il successivo articolo 7, che contiene norme sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", dispone al comma 4 che le amministrazioni competenti promuovano la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi, prevedendo inoltre l'adozione, in via sperimentale, di protocolli operativi per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'articolo 8 è volto ad autorizzare la spesa per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Infine, l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge n. 607, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, prevedendo in particolare, per quanto di competenza, l'adozione di misure funzionali al superamento delle difficoltà delle imprese nel reperimento di personale altamente specializzato e concernenti la riqualificazione del personale interno, nonché di specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale o in condizioni di crisi industriale o occupazionale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) suggerisce di porre attenzione alle esperienze negative in aree di crisi oggetto di misure consistenti in incentivi alle imprese, portando ad esempio, in particolare, l'area sita tra i comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L'assenza di un'organica politica industriale ha infatti ivi favorito i processi di delocalizzazione delle imprese già beneficiarie di incentivi. Per l'efficacia degli incentivi alle imprese è pertanto indispensabile disporre di una cabina di regia nazionale per la politica industriale nelle aree di crisi.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che le politiche basate sugli incentivi alle imprese non possano prescindere dall'adozione di un adeguato sistema di controlli riguardo il loro effettivo utilizzo da parte dei soggetti che ne fruiscono.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) giudica i 24 mesi previsti dal disegno di legge n. 571 per l'esercizio della delega un periodo eccessivamente lungo in ragione dell'attuale necessità delle imprese di confrontarsi con un quadro normativo adeguatamente chiaro. Nell'intervento legislativo sulla materia degli incentivi dovrebbe essere accordata centralità ai criteri del rispetto dei contratti di lavoro e degli esiti occupazionali, nonché della sicurezza sul lavoro, aspetti sui quali il medesimo disegno di legge è tuttavia carente.

Ai fini dell'esame dei provvedimenti in titolo è inoltre opportuno disporre degli orientamenti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

La presidente [CANTU'](#) specifica al riguardo che risulterà utile l'apporto offerto dalle audizioni programmate presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(28) *Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, che ha la finalità di garantire sostegno alla comunità educante in conseguenza dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19. L'articolo unico di cui consta il provvedimento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione di 30 milioni.

Ai sensi del comma 2 le risorse del Fondo sono destinate ai comuni per la promozione di patti educativi con le istituzioni scolastiche. Il medesimo comma specifica gli obiettivi dei progetti attuabili nell'ambito dei patti educativi, prevedendo il coinvolgimento, a seconda dei casi, di figure professionali quali l'educatore socio-pedagogico, il pedagogo e lo psicologo.

La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto sono oggetto del successivo comma 4, mentre il comma 6 specifica che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri per la predisposizione dei progetti e le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nonché le loro linee di intervento.

Il comma 7 prevede che il bando per la ripartizione delle risorse sia emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel limite di 15 milioni per anno scolastico. Stabilisce inoltre il finanziamento massimo destinato a ogni comune o comune capofila per anno scolastico.

Il successivo comma 8 dispone che il comune o il comune capofila provveda alle procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all'ordinamento dell'ANPAL introdotte dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l'altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L'articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l'attuazione dell'inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall'articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all'introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agencia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola [il relatore SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO \(PD-IDP\)](#) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MAZZELLA \(M5S\)](#), la senatrice [SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#) e il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla disciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in

collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti - rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 - prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.6.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023**

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice MANCINI (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE informa che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), sottoscritto dalle rappresentanti in Commissione del Gruppo PD-IP.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso lo schema di parere alternativo.

IN SEDE REDIGENTE

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di sette emendamenti riferiti al disegno di legge n. 444 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Tutte le proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) riconosce l'attuale esigenza di una revisione della normativa in materia di aiuti alle imprese, in particolare al fine di snellire le procedure, e approntare strumenti idonei alla valutazione delle ricadute occupazionali, con specifico riguardo alle donne e ai giovani. In considerazione di tali obiettivi è necessario disporre delle informazioni fornite dai soggetti auditi dalla Commissione di merito. Risulta pertanto opportuno un conseguente rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la necessità di un andamento celere dell'esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, in ragione della necessità di garantire alla Commissione la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in tempi congrui con l'esigenza di consentire l'effettività della trattazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), riconoscendo la valenza delle considerazioni del Presidente, auspica un'organizzazione oculata dei lavori, basata in particolare sulla programmazione dell'Assemblea.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) suggerisce la possibilità di un impiego proficuo delle giornate di giovedì e venerdì ai fini dell'esame del summenzionato decreto-legge.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 685 (dl 48/2023 - lavoro) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente il Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare i

termini dell'entrata in vigore del provvedimento, atteso che in assenza di una disposizione di rango primario che autorizzi la deroga alla ordinaria *vacatio legis*, si integrerebbe una violazione dell'articolo 10 delle preleggi;

- considerato che l'articolo 7, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2012, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 106 - attribuisce al consiglio di amministrazione dell'ANPAL la competenza a deliberare i piani di spesa e di investimento a prescindere dal loro importo, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento - contenuto nelle novelle agli articoli 6, comma 1, lettera *b*) e 7, comma 1, lettera *b*) dello Statuto, di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato allo schema di decreto - a un ammontare di spesa superiore a 1 milione di euro, previsto con riguardo rispettivamente alle attribuzioni e ai compiti del direttore e del consiglio di amministrazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN E ZAMBITO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

La 10ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concernente il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

premesso che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che prevede che lo Statuto dell'ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

in attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016 che, all'articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) reintrodurre la rappresentanza delle Regioni nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione poiché la mancata previsione delle stesse appare una scelta incoerente con le funzioni di ANPAL e potrebbe rivelarsi dannosa in virtù della natura concorrente delle politiche attive;
- b) definire il confine del rispetto della contrattazione nazionale e di secondo livello nelle attribuzioni di poteri e compiti alla nuova figura del direttore al fine di evitare che il regolamento aziendale possa "sconfinare" su materie regolate dalla contrattazione;
- c) sempre con riferimento alla figura del direttore, sopprimere la possibilità di autorizzare la spesa fino a 1 milione di euro, in quanto questa previsione appare in contraddizione con la norma prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dal Consiglio di Stato;
- d) rivedere la norma di cui all'articolo 6 che disciplina un Comitato scientifico, la cui previsione organizzativa e di organico che prefigura un "dipartimento di ricerca" o una funzione anche di "ente di ricerca", al netto della denominazione ed in assenza di illustrazione nella relazione, è poco chiara e desta perplessità, peraltro già sollevate dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [444](#)

Art. 1

1.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole «e dopo il parto» inserire le seguenti: «nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili».

1.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «sono previste iniziative» inserire le seguenti: «di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione».

1.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale.» inserire il seguente periodo: «Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».

Art. 2

2.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta.»

2.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.0.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)

1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:

- a) i dati socio anagrafici della madre;
- b) i fattori di rischio materni;
- c) l'anamnesi ostetrica;
- d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
- e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
- f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato.»

1.4.2.6.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

76ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

Il presidente **ZAFFINI** comunica che sono stati presentati 774 emendamenti, 14 ordini del giorno e una proposta di coordinamento riferiti al decreto-legge in esame (pubblicati in allegato). Specifica quindi che ciascun Gruppo ha provveduto a notificare alla Presidenza gli emendamenti segnalati, secondo le quote precedentemente concordate. Le proposte emendative segnalate sono le seguenti: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22, 2.25, 2.32, 2.33, 2.46 (già 1.8), 2.34, 2.35, 2.39, 2.43, 2.44, 3.5, 3.11, 3.20, 3.0.1, 4.10, 4.14, 4.25, 5.7, 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.28, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 9.14, 9.15, 10.9, 12.3, 12.6, 12.14, 12.15, 12.17, 12.19, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 13.3, 13.4, 13.0.1 (già 13.14), 14.1, 14.5, 14.6, 14.10, 14.13, 14.15, 14.21, 14.25, 14.27, 14.29, 14.33, 14.34, 14.38, 14.41, 14.0.7, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.10, 17.14, 18.0.2, 18.0.4, 19.2, 19.0.4, 19.0.7, 22.1, 22.2, 22.0.2, 23.2, 23.0.4, 23.0.5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10, 24.11, 24.13, 24.21, 24.25, 24.26, 24.30, 24.31, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.8, 24.0.14, 26.3, 26.14, 26.28, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.4, 27.8, 27.9, 27.0.1, 27.0.3, 28.0.2, 28.0.5, 28.0.9, 29.1, 29.4, 30.1, 30.0.1, 30.0.4, 30.0.5, 33.1, 33.3, 33.4, 33.0.1, 34.3, 36.6 (già 35.3), 36.0.1, 37.2, 37.5, 37.7, 37.8, 37.13, 37.15, 37.16, 37.19, 37.20, 37.21, 37.26, 37.30, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.32, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.1, 39.4, 39.10, 39.0.2, 39.0.4, 39.0.6, 39.0.14, 39.0.20, 39.0.24, 40.2, 40.6, 40.18, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.0.7, 42.6, 42.7, 42.0.3, 43.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.6, 43.0.9, 44.2 e 44.3.

In riferimento agli emendamenti segnalati, avverte che sono improponibili per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 1.6, 12.0.3, 13.0.1 (già 13.14), 14.38, 14.0.7, 16.0.1, 17.1 - limitatamente alla lettera *d*) -, 19.0.4, 22.0.2, 23.2 - limitatamente alla lettera *b*) -, 23.0.4, 24.25, 24.0.14, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.0.1, 28.0.5, 28.0.9, 33.3, 33.0.1, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.0.14, 39.0.24, 42.0.3, 43.1, 43.0.2 e 43.0.3.

Fa presente che i Gruppi potranno segnalare ulteriori emendamenti, in luogo di quelli dichiarati

improponibili, entro le ore 17 di oggi.
In assenza di obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Ha la parola il relatore [RUSSO](#) (Fdi), il quale presenta una proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

Ai fini di una trattazione adeguatamente approfondita, la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) sostiene la necessità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdi) considera fondata la richiesta della senatrice Furlan, in ordine alla quale il relatore [RUSSO](#) (Fdi) non ritiene di esprimere obiezioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2023

Il presidente [ZAFFINI](#) riferisce sulla missione svolta a Bruxelles nei giorni 22, 23 e 24 maggio scorsi, finalizzata ad approfondire i dossier più rilevanti in materia di lavoro, salute e affari sociali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase ascendente delle proposte legislative europee. A questo scopo hanno avuto luogo incontri ai massimi livelli presso la Rappresentanza permanente italiana e le competenti direzioni generali della Commissione europea. Ulteriori incontri istituzionali sono avvenuti con componenti della Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Sono stati affrontati in modo particolare il tema della proposta europea sui lavoratori operanti sulle piattaforme digitali, i contenuti di due proposte di direttiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo schema di proposta di Regolamento sulla Carta europea per la disabilità e i progetti relativi a una nuova proposta sui tirocini "rafforzati" per i giovani, nonché la proposta europea sul farmaco, sulla quale anticipa l'intendimento di organizzare a Roma, nelle prossime settimane, una specifica iniziativa di confronto pubblico.

SULLA QUESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamando il recente ripetuto verificarsi di gravi incidenti sul lavoro, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) segnala la necessità della costituzione in tempi rapidi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce l'urgenza della questione posta e assicura che si farà parte diligente a tale scopo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al

lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

un modello che parte dall'idea che, per le persone considerate occupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico connesso ad una specifica attività che ne confermi l'attivazione, e da qui la forma dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 3;

considerato che:

il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all'obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il *digital device* e per il *gap* digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo delle tecnologie stesse;

ritenuto che:

in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l'imprenditorialità e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l'utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università.

a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.

G/685/2/10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell'esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l'INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di *fast check* ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

G/685/3/10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premessi che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure

altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

G/685/4/10

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

tenendo conto anche della pregressa normativa l'esonero complessivo sarà pertanto pari a: a) sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, b) sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

l'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

considerato che:

la condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro (per l'esonero pari a sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l'esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

l'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

infine l'esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai "ceti produttivi",

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l'abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.

G/685/5/10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giò ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei *fringe benefit* a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziare, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del *fringe benefit* e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne

hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/6/10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

la norma subordina l'accesso al *bonus* potenziato al fatto che il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50 per cento.

G/685/7/10

[Ambrogio](#), [Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

premessi che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP)";

considerato che:

la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofisioterapisti, che alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che "chi possiede l'anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure

efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un'attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita" (Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofisioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36;

evidenziato che:

quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019;

impegna il Governo:

a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo *status* di "professionisti sanitari" agli operatori ricompresi all'interno dell'elenco ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

G/685/8/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogista, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano

favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G/685/9/10

[Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell'articolo 66, lettera *h*) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga "nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate";

orbene, l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che "in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti";

la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l'insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

considerato che:

al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, riscosse secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

considerato altresì che:

la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'articolo 9, comma 6, del

decreto-legge n. 90 del 2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.

G/685/10/10

[Murelli](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/11/10

[Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/12/10

[Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la realtà virtuale può essere un'ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l'apprendimento più efficace e stimolante;

LEARN BY LIVING è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere utilizzati per personalizzare l'esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

la REALTÀ VIRTUALE VR (dall'inglese *Virtual Reality*), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l'utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l'utilizzo di apposito device nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l'utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l'utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

considerato che:

il DM 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n. 27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la

possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l'attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - al comma 2 così recita: "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "

impegna il Governo:

ad inserire all'interno di tutti gli Accordi Stato Regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori -formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE)

a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all'interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale - con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà - in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l'utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l'utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all'ambiente.

G/685/13/10

Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la partecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all'estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

Art. 1

1.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) *al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»*

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

3) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

4) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*

b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) *al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) *all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;*

c) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;*

2) *al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.6

[Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

1.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la

Cabina di regia predisporre uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."

Art. 2

2.46 (già 1.8)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;*

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;*

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;*

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.2

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente:* «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «sessant'anni di età».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro anti violenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla

legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da ", a garanzia delle necessità" fino a "sessant'anni di età".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è soppresso;

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono soppressi;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresses;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

e) all'articolo 13 del presente decreto legge i commi 5, 6 e 9 sono soppressi; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi previsti dal comma 9;

f) al comma 14, le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8".

2.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura

delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.6

[Damante](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente : «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" sono aggiunte le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.10

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159», aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.12

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» aggiungere le seguenti: «dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione».

2.13

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguito amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-*bis*.»

2.14

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";

b) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

2) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa

pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 - bis L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.16

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e

1-bis".

2.17

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di grave disagio psico-sociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.";

b) al comma 3 dopo le parole "comma 1" inserire le parole "e comma 1-bis".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

e) Il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente

Sopprimere il secondo periodo del comma 5;

comma 2, la lettera d) è abrogata

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

[Sbrollini](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

[Furlan](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: «Tale requisito è esteso» inserire le seguenti: «per tutta la durata del beneficio del richiedente».

2.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di

riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" sono aggiunte le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.28

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.31

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «il beneficiario» con le seguenti: «il richiedente».

2.32

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.33

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.34

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.35

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere *b*), *e*), *f*).»

2.36

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo le parole "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera *c*) con la seguente:*

«*c*) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;

b) *sopprimere la lettera e).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.

119.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

2.42

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

2.43

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti; «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

2.44

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 10 sostituire le parole "due mesi continuativi" con le seguenti "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

Art. 3

3.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari

residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.".

Conseguentemente,

a) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere infine "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11 bis) Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai

nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.7

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.»

3.8

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.».

3.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione."

3.10

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori

spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole da "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

[Damante](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;
- c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».*

3.0.1

[Magni](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l' **articolo 44** , aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

3.0.3

[Sbrollini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 3-bis

Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4),

nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.1

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Anteporre al comma 1 il seguente:

"01. All'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse:

4.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica entro quindici giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS comunica entro quindici giorni dalla richiesta l'esito delle verifiche e informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al beneficio è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta e dell'esito è data immediata comunicazione al richiedente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I servizi sociali effettuano, entro il termine di quindici giorni, una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione della valutazione multidimensionale, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.».

4.3

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in

quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli,».

4.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "previa verifica" inserire le seguenti ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".

4.6 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».

4.7

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni," inserire le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR,";

b) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.".

4.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.10

[Silvestro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» aggiungere le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».

4.11

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni" aggiungere le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR".

4.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

4.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere al termine del periodo: "La richiesta può essere presentata altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.";

b) Al comma 4, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

c) Al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

c)

4.14

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.»

4.15

[Sbrollini](#)

Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."

4.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."

4.17

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel

contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
- b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

4.20

[Silvestro](#)

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.21

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.22

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.23

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.24

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.25

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;*
- b) *al terzo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;*
- c) *al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i*

sogetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

4.26

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 7, dopo le parole «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.28

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"

b) dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.2

[Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.3

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS» con le seguenti: «è istituito, sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato e gestito dall'INPS».

5.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività"

5.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività";

b) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività".

5.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

5.8

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

5.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 6

6.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

6.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti " di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84"

6.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.5

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».

6.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

6.10

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6.11

[Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6.12

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";
- b) Sopprimere il comma 7;

6.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Magni](#)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» *inserire le seguenti:* «, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,».

6.17

[Sbrollini](#)

Al comma 6 dopo le parole "nella progettazione personalizzata" aggiungere le seguenti: "nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,".

6.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sopprimere il comma 7.

6.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 7.

6.20

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome»;*
- b) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»;

c) all'articolo 16, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.21

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome» e all'articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

6.22

[Testor](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.23

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;*
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della*

valutazione multidimensionale;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale."

6.24

[Sbrollini](#)

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.25

[Silvestro](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.26

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.27

[Zaffini](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.28

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»

6.29 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

6.30 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

6.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- al comma 10, dopo le parole "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti "e 9-bis" e sostituire le parole "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le parole "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9 bis.";

- al comma 12, sostituire le parole "di cui al comma 9." con le parole "di cui ai commi 9 e 9 bis."

6.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 11.

6.0.1

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti

religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono inserite le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma". All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222" sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono aggiunte le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma"».

6.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Art. 7

7.1

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» *con le seguenti:* «ai sensi del»;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo sostituire le parole:* «e la Guardia di finanza hanno» *con la seguente:* «ha»;

2) *al secondo periodo sostituire la parola:* «INPS» *con la seguente:* «INL»;

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con proprio decreto» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Art. 8

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»

8.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».

8.3

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.4

[Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Al comma 6, lettera c) inserire infine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,»;

b) *al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma sono definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.»;

c) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la sospensione del beneficio fino al momento dell'iscrizione.».

8.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.6 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» *con le seguenti:* «Gli importi».

8.7

[Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.8

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».

8.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL."

8.10

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL."

8.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «del beneficiario o del richiedente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12,».

8.12

[Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì definibili le sanzioni amministrative, anche se accertate ed iscritte a ruolo entro il 31 marzo 2023, per violazioni derivanti da inadempimenti di natura amministrativa in materia di lavoro, per le quali non si è formato un giudicato penale definitivo. La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma di importo pari al 10% della sanzione con un minimo di € 1.000,00.»

Art. 9

9.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro dista più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.

9.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

9.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «è tenuto ad accettare» inserire le seguenti: «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.6

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.7

[Magni](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#), [De Cristofaro](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Cucchi](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Aurora Florida](#), [Barbara Florida](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Musolino](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con

le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

[Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, sostituire le parole "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.9

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «, proposta sia dai servizi per il lavoro competenti che dai datori di lavoro privati,».

9.10

[Zaffini](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «almeno una delle seguenti caratteristiche».

9.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.12

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

a) alla lettera b), dopo le parole: «*rapporto di lavoro*» inserire le seguenti: «, *a tempo indeterminato o determinato*,»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «*la retribuzione*» inserire le seguenti: «*riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato*».

9.13

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.14

[Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

9.15

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta è congrua

se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

9.16

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

9.17

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di rapporto di lavoro agricolo, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra ventisei e centocinquantesi giornate di effettiva prestazione, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per un periodo corrispondente a dette giornate.»

Art. 10

10.1 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.2

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo".

10.3 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

10.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, effettuano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

b) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione contributiva di cui al comma 2-bis è riconosciuta al datore di lavoro agricolo esclusivamente se i beneficiari dell'assegno di inclusione instaurano il rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato a fronte di un'offerta inserita dal datore di lavoro nel sistema informativo SIISL.»

10.5

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al datore di lavoro che proceda all'assunzione in virtù di accordi sindacali aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.»

10.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 4.

10.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: «ove autorizzati all'attività di intermediazione».

10.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

10.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".

10.12

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.

10.13

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.15

[Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento

(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente: « 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisporre, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione».

11.3 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione».

11.4

[Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predisporre, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.»

11.5 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» *con le seguenti:* «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

11.6

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 5, sostituire le parole "degli enti del Terzo settore" con le seguenti "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

11.0.1

Guidolin, Pirro, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisor;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia

adempito il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

11.0.2

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali come definito all'art. 244 del decreto legislativo n.81 del 2008, secondo le modalità di attività che l'Inail già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività»;

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità.».

Conseguentemente

dopo l' articolo 44 , aggiungere il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente

articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

12.4

[Russo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.6

[Silvestro](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».

12.7

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».

12.10

[Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»

12.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*b-bis*. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Consequentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 6) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 7) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 8) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.14

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».

12.15

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«*14-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per

l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

12.17

[Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 10, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, commi» inserire le seguenti: «3,».

12.18

[Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sopprimere le parole: «e le province Autonome».

b) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.»

12.19

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

b) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi

del proprio ordinamento.»

12.20

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

12.21

[Cosenza](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.».

12.22

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»».

12.23

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «14-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

12.0.1

[Guidi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini

del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.3

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", dopo la parola «ingegneri» sono aggiunte le parole «nonché dei periti industriali».

2. All'articolo 2 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «6 e 8», sono aggiunte le seguenti «nonché 8-bis»;

3. All'articolo 2 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169,

dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti «fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis»;

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

7. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

8. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

9. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo 8-bis: «Articolo 8-bis. (*Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.*) 1.L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.».

10. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

12.0.4

Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(*Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.".

12.0.5

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis

(*Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»

12.0.6

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10 per cento del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26 mila euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20 per cento per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.7

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine,

entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Credito d'imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, ai datori di lavoro privati che attivino servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.10

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente

«Articolo 12-bis

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

Art. 13

13.1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione.";

b) *a l comma 7, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto" inserire le seguenti:* "previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

13.2

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».

13.3

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, capoverso «313.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione.»;

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

c) *dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "o del reddito di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "e dell'assegno di inclusione"».

13.5

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "presente decreto" aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

13.6

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

13.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis) Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione

delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.9

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione una tantum di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente.»

13.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

'5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari

alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."

13.11

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

15-ter. Le prestazioni di cui al comma 15-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

13.12

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».

13.13

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione economica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia.»

13.0.1 (già 13.14)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni

dalla data di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.1

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;»;

a-bis) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi di cui all'articolo 41»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente: «*e-bis*) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità;»

2) dopo la lettera *n*), è aggiunta la seguente: «*n-bis*) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti all'articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «*b-bis*) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e

sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-*bis*».

14.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14.3

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lett. a);

b) alla lett. c), n. 1), capoverso lettera e-*bis*, sostituire le parole "rilasciata dal precedente datore di lavoro" con le seguenti: "relativa al precedente rapporto di lavoro" e sopprimere le parole "e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".

14.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-*bis*) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità.»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità.»;

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

14.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «oa) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.7

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.8

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), punto 1), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

c) sopprimere la lettera e).

14.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», sostituire le parole: «rilasciata dal precedente datore di lavoro» con le seguenti: «relativa al precedente rapporto di lavoro» e sopprimere le parole: «e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.11

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;".

14.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «presente decreto legislativo» con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».

b) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis" con la seguente:

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.14

[Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno."»

14.15

[Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.»».

14.16

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) l'obbligo di cui alla lettera a) sussiste anche nei casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo adempimento deve essere realizzato entro un termine di 60 giorni;"

14.17

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73.".

14.18

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.20

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.22

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) con Decreto del Ministro della Salute è istituito un libretto sanitario e di rischio lavorativo elettronico, che ogni medico competente alimenta secondo le modalità indicate dal Decreto. In occasione delle visite di assunzione, il medico competente tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. Tale libretto è inserito nel fascicolo sanitario elettronico del lavoratore a cui il medico competente può accedere. Nelle more dell'istituzione del libretto sanitario, in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, il medico competente riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria;»

14.23

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "e-bis) con il seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

14.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e -bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.25

[Zaffini](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis)) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

14.26

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «l-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;".»

14.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.28

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».".

14.29

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro."».

14.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.".

14.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "dei soggetti individuati per l'utilizzo." aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.33

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

14.34

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) all'articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative."»;

h-ter) all'articolo 244, comma 1, dopo la parola: "realizza" sono inserite le seguenti: "e concorre a finanziare";

h-quater) all'articolo 244, comma 5, dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3" sono inserite le seguenti: "e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici"».

14.35

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

"h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma 7) "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative".

h-ter) all'art. 244, comma 1 dopo la parola: realizza, aggiungere "e concorre a finanziare";

h-quater) all'art. 244, comma 5 dopo le parole: realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3, aggiungere " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici";

14.36

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti lettere:

«h-bis) all'articolo 242 è aggiunto in fine il seguente comma: «6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene che hanno cessato l'attività lavorativa è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, sul piano economico, per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»»;

h-ter) all'articolo 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «realizza» sono inserite le seguenti: «e concorre a finanziare»;

2) al comma 5, dopo le parole: «realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3» sono inserite le seguenti: «, comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici,»».

14.37

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".

14.38

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «*h-bis*) dopo l'articolo 244 è inserito il seguente:
«Articolo 244-*bis*

1. Per i tumori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.39

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

"*h-bis*) dopo l'articolo 244, è inserito il seguente:

«Art. 244-*bis*.

(INAIL)

1. Per i tumori indicati nell'articolo 244, comma 3, lettere *a*) e *b*), l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: *a*) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria); *b*) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti; *c*) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.40

[Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «*h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000», sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.».

14.41

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente: «*h-bis*) All'articolo 98, comma 1, lettera *b*), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997,".».

14.42

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997;"»

14.43

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) All'Allegato VII - Verifiche di attrezzature - dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale", è inserito il seguente:

"

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

14.44

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

«Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.»

14.45

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti».

14.46

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.47

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, le disposizioni in tema di controlli di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano agli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.48

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È previsto entro il 2023 l'avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII.»

14.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le

misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

- 1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;
- 3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;
- 4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- 5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».

14.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

- a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Credito di imposta per interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro)

1. In via sperimentale, per l'anno 2023 ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito

d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.0.5

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 18 bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre

2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia."

14.0.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

14.0.7

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.«.

14.0.9

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

14.0.10

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Smart Safety)

1. Al fine di garantire l'implementazione da parte dei datori di lavoro delle migliori e più avanzate tecnologie in grado di elevare i livelli e gli standard di sicurezza sul lavoro, all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, per la sicurezza del lavoro» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: «registrazione degli accessi e delle presenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli strumenti di cui al comma 1 impiegati per la sicurezza del lavoro.».

2. È istituito un tavolo tecnico con le parti sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inail per esaminare gli sviluppi di tali sistemi e la riduzione degli infortuni sul lavoro.»

14.0.11

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14 bis

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244 bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."

14.0.12

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

14.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."

15.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."

15.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e con le Asl".

15.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»;

16.2

[Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «*e nelle province autonome di Trento e di Bolzano*» sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole: «*nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano*» sono soppresse.

16.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti:*

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è

premessi il seguente:

"Art. 76-*quater*. - (*Procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

Art. 16-*quater*.

(*Funzioni del procuratore nazionale del lavoro*)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro*) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o

risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-*quinquies*.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-*sexies*

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-*septies*.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-*octies*.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.1

Marti

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» *con le seguenti:* «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private»;

2) *dopo le parole:* «percorsi di istruzione e formazione professionale» *aggiungere le seguenti:* «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» *con le seguenti:* «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

c) *al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, realizzato avvalendosi

dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

2) *al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;*

3) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito.».*

d) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all'INPS per acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell'istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari.».

17.2

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti: «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».

17.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3 bis) All'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche"

17.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e

del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda."

17.8

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «che l'istituzione scolastica dovrà adottare, a propria cura e spese.».

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa».

17.11

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 4, capoverso «784-quater», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».

17.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater", al secondo periodo, dopo le parole "integrazione al documento di valutazione dei rischi" inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),".

17.13

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: "784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento prevede, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. *Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.*»

4-ter. Agli oneri derivati dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

17.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo, aggiungere al comma 4, in fine, il seguente capoverso:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."».

17.15

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, dopo il capoverso 784 -quater, aggiungere il seguente:

"784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Conseguentemente, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, del comma 1:

1) sopprimere la lettera c);

2) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

b) all'articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell'ambito del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto."

17.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, capoverso "784-quater aggiungere il seguente:

"784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

17.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

[Sbrollini](#)

Al comma 5 dopo le parole "assicurano" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti"

17.20

[Silvestro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

17.21

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

17.22

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»."

Art. 18

18.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sono soppresse le seguenti: "valutare l'impatto dell'estensione" ed inserire le parole "assicurare l'estensione" e dopo "degli insegnanti" eliminare le parole "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;

b) sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»

18.3

[Bucalo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023-2024».

18.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole "gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)," inserire le seguenti "nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento," e, in fine, aggiungere le seguenti «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con

condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

18.0.2

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'*una tantum* erogata.

4. La prestazione dell'*una tantum* del fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.».

18.0.3

[Liris](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni relative al Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i primi due periodi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi. Eventuali risorse finanziarie residue restano nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

18.0.4

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 18-*bis*

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15 - *nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.».

Art. 19

19.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.2

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.3

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

19.4

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».

19.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

19.6

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."

19.7

[Silvestro](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."

19.8

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati

alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori"

19.0.1

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

« Art. 19-*bis*.

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 500,00 euro per ciascuno studente.

2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2023 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

19.0.2

[Lorefice](#), [Mazzella](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera i-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.6

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Nuove competenze lavoratrici madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, con una dotazione di 15.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

19.0.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo nuove competenze per la maternità)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici

madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

20.1

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«20-bis

Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'art. 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

Art. 22

22.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.2

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) cittadini italiani residenti all'estero."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Maggiorazione dell'Assegno» con le seguenti: «Disposizioni in materia di Assegno».

22.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3- bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di

un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.4

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";

22.5

[Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";

22.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

'2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come

determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla

Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'art. 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

'5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la

detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle

detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.10

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare"

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

22.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno

come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"

22.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 23

23.1

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «tre».

23.2

[Zullo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#)

All' articolo , apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «2-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "da 1.000 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da un decimo a tre decimi l'importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore". Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi

precedenti.».

23.3

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».

23.4

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.".

23.5

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.6

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato».

23.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.8 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» *con le seguenti:* «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

23.9

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è soppresso.".

23.10

[Irto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il

31 dicembre 2023.»

23.0.1

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici."

23.0.2

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Disposizioni in materia variazione della classificazione aziendale in agricoltura)

1. Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, presentate fino al 31 dicembre 2022, nel caso siano state effettuate oltre il termine ivi previsto di 90 giorni, qualora accolte, non comportano l'obbligo del versamento di eventuali differenze contributive né l'irrogazione di sanzioni con riferimento ai periodi antecedenti alla data di presentazione delle domande."

23.0.3

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis. *(Misure in materia previdenziale)*

1. All'Articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole "lavoratrici autonome" sono inserite le seguenti: ", anche iscritte alla gestione separata dell'INPS"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.4

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

1. All'Articolo 16, comma 1-bis, lett. c), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o di insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 274."»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.5

[Romeo](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 24

24.1

[Damante](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

24.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo 24.

24.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Sostituire l' **articolo** con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

24.10

[Leonardi](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 1-*bis*, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.";

5) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.".

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è abrogato;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.".

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore."».

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta

ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrono le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
- 2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
- 3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
 - 2) in sostituzione di altri lavoratori.»;
- b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di

pari livello e categoria legale e"»).

24.8

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"»).

24.9

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, alinea, le parole: «*solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*»;

b) all'articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) all'articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: «*Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.*»".

24.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.12

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.13

[Russo](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#)

All'articolo, apportare le seguenti motivazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «(b-*bis*) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 01:

a) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse".

1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.»

24.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti» con le seguenti: «per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva».

24.15

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole "dalle parti" con le seguenti: "dal datore di lavoro".

24.16

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «dalle parti» con le seguenti: «dal datore di lavoro».

24.17

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "in caso di proroga" aggiungere "e di rinnovo"»;

b) Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis). All'articolo 21, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, le parole "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.".

1-quinquies. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole ", e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga" sono soppresse.

1-sexies. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".»

24.18

[Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."»

24.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: «1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.»".

24.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.".

24.21

[Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: "1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti."».

24.22

[Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.».

24.23

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conservano efficacia le specifiche esigenze già individuate dalla contrattazione collettiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;».

24.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «in caso di proroga» sono inserite le seguenti: «e di rinnovo»;";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è sostituito dal

seguito: «01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.".

24.25

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.»

24.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.27

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.28

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 28 a 30 sono abrogati».

24.29

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.30

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le

parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,".».

24.31

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."».

24.32

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,».

24.33

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, così come richiamate dall'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 19, comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*»".

24.34

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.*»".

24.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle

lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione.».

24.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

"1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato."».

24.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.4

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;"

b) la lettera b-bis) è soppressa.».

24.0.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

"Articolo 24 bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Articolo 24 ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato."

24.0.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.9

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 24-*bis*.

(*Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante*).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

1-*ter*. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-*bis*, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nei settori di cui al comma 1-*bis*."».

24.0.10

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*

1. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

24.0.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-*bis*.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.12

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

24.0.13

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri).

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorati a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere

inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto

alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.1

[Gasparri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola "sessanta" con "ottantaquattro";

b) le parole da "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata" fino a "contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto - per lo stesso periodo - di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.";

c) dopo le parole "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono aggiunte le seguenti: "L'estensione a ottantaquattro mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate potranno trovare applicazione - nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento - anche a quei Contratti di Espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa."»

25.2

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

25.3

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».».

25.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere la seguente:

«Art. 25-bis

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

25.0.3

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 25

(Patti di trasferimento delle conoscenze e ius variandi)

1. All'articolo 2103, sesto comma, del codice civile, dopo le parole: "diversa professionalità" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'assegnazione a mansioni di insegnamento e trasferimento delle proprie conoscenze e competenze".

Art. 26

26.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1 lettera a) capoverso 5 -bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.5

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.6

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con la consegna di una specifica informativa recante una sintesi dei contenuti normativi delle disposizioni di legge e di contratto applicabili».

26.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 2.

26.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 2.

26.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

26.10

[Silvestro](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola "monitoraggio" inserire le seguenti "parzialmente o".

26.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234,

come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.15

Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis.*All'articolo 1, lettera *q*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: "sottoscritto", sono aggiunte le seguenti parole: «con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

2-ter. L'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è abrogato.»

26.16

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis.* Dopo il comma 5, dell'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto il seguente: «5-*bis.* La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola».».

26.17

Bergesio, Murelli

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

"2-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: "6. la denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".

26.18

Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis.* La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento

della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.19

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".».

26.20

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 9-ter, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.".

26.21

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.*"»

26.22

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

2-bis. Il secondo capoverso del comma 3 dell'art 9-ter del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è sostituito dal seguente:

"La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.

26.23

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il secondo capoverso, del comma 3, dell'articolo 9-ter, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: «La denuncia aziendale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.»».

26.24

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera q), così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: «*sottoscritto*» sono inserite le seguenti: «*con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato."

26.25

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 24 bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «ivi compresi quelli già» sono soppresse.».

26.26

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 24-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresi quelli già», sono soppresse".

26.27

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.28

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse».

26.29

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.30

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".

26.31

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al secondo capoverso, del comma 8, dell'articolo 01, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «nonché il presunto fabbisogno di manodopera» sono soppresse.

26.32

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 8, secondo periodo, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.".

26.33

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.34

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

2-bis. Al secondo capoverso del comma 8 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'espressione "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" è eliminata.

26.35

[De Carlo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

26.36

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

26.37

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.".

26.0.1

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e cooperative sociali per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34 è inserito il seguente: «34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.0.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1."».

26.0.3

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 26-*bis*

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate di fatto dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti".».

26.0.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, contemplano altresì la facoltà del soggetto richiedente di optare per il rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo.».

Art. 27

27.1

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella

misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.".

b) al comma 2, dopo le parole "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", inserire le seguenti: ", con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

27.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.3

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 2, dopo le parole «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», aggiungere le seguenti: «con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.4

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a domanda, e comunque in alternativa all'incentivo di cui al comma 1, effettuano per un periodo di 12 mesi il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

27.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 3, primo periodo, le parole: «, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.» sono sostituite dalle seguenti: «e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, entrambi anche a scopo di somministrazione.».

27.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.7

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ciascuna regione riserva il 5% delle risorse assegnate dal decreto di cui al comma 5, secondo periodo, ai titolari di negozi, locali e botteghe storiche così come definite dalle rispettive leggi regionali. Qualora tali risorse non siano esaurite dai soggetti di cui al precedente periodo, le medesime vengono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.»

27.8

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.»;
- b) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».
- c) al comma 5, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».

27.9

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni».

27.10

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis";
- b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.».

27.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;
- b) al comma 4, le parole: "al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".

27.12

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Satta](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «In alternativa alla procedura di cui ai precedenti periodi, il datore di lavoro può presentare la domanda per la fruizione dell'incentivo entro dieci giorni dalla stipula del contratto di lavoro che ne dà titolo.»;
- b) al sesto periodo, sostituire le parole: «cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto» con le seguenti: «per le quali sia stato effettivamente stipulato un contratto di lavoro»

27.13 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167».

27.14

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- "6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è

riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.15

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.16

[Ronzulli, Silvestro](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

27.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono

prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare

maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

27.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.4

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni di giovani in specifici settori)

1. Nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai fini del primo insediamento nei settori trasporto persone e merci, logistica e multiservizi di soggetti di età inferiore ai 41 anni, ai datori di lavoro privati che assumono mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero contributivo al 100 per cento per i primi due anni, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Nel caso di licenziamento del beneficiario della misura effettuato nei sessanta mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

27.0.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di autoimpiego)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

Art. 28

28.1

[Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola "produttive";

b) sostituire le parole "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";

c) sostituire le parole "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro"

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».

28.0.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comportamento; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.4

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104

si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2023 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

28.0.5

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6."

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184."

28.0.6

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l'anno 2023, a 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025, a 851.100 euro per l'anno 2026, a 895.100 euro per l'anno 2027, 924.100 euro per l'anno 2028, a 937.700 euro per l'anno 2029, a 923.900 euro per l'anno 2030, a 897.100 euro per l'anno 2031 e a 831.500 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

28.0.7

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

1. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge

30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della legge medesima.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

28.0.8

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

1. All'articolo 15 della Legge 152 del 2001, sono aggiunti infine i seguenti commi:

«2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'Interno, per verificare le attività dei patronati.

2-ter. Qualora l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.»

28.0.9

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. In considerazione delle ripercussioni economiche dovute alla crisi ucraina, fino al 31 dicembre 2023, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.0.10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il terzo periodo, è sostituito con il seguente: " Per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

28.0.11

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;

b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».

c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»

28.0.12

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

28.0.14

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-*bis*: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precede o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-*ter*. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-*bis* o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

28.0.15

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 152 del 2001, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse.

28.0.16

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-*bis*

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 30 giugno 2023,» sono soppresse».

Art. 29

29.1

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 29

Estensione della clausola di salvezza

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, dopo il secondo periodo

è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole "di tali parametri".

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

1-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole " di tali parametri";

29.2

[Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Berrino](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)", sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

29.3

[Silvestro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)", sono soppresse.

b) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

29.4

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole «, lettere b), g) o h)»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «, lettere b), g) o h)» sono soppresse.».

29.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, lettere b), g) o h)».

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)», sono soppresse."

29.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.7

[Pirovano](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 28, dopo il comma 5 aggiungere il seguente "5. Bis: Chiunque esercita la propria attività verso associazioni musicali amatoriali, dietro corrispettivo, è equiparato al lavoratore sportivo, intendendosi come associazioni musicali amatoriali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. Con l'applicazione quindi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del presente decreto."

b) All'art. 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 5 bis dell'art. 28 del presente decreto."

29.8 (Comitato Legislazione)

Matera

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore».

Art. 30

30.1

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

Damante, Loreface, Mazzella

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.1

Minasi, Murelli, Cantù

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo Pesca CISOA)

1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

30.0.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Ricollocazione professionale dei lavoratori)

1. Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

30.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

30.0.4

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

All'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)."

30.0.5

[Pirovano](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei

limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.6

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-*bis*) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.7

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".

30.0.8

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-*bis*) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.".

30.0.9

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche in materia ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".».

30.0.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 31

31.1 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

31.2 (Comitato Legislazione)

[Matera](#)

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*».

Art. 32

32.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sopprimere il comma 2.

32.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 2.

32.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

32.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 32-*bis*.

(Esenzione IVA per donazioni ai reparti oncologici)

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: «20-*bis*) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in

natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario;».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, a partire dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

32.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

Art. 33

33.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolette Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;

b) Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.3

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispondere a esigenze di speditezza, semplificazione amministrativa e prontezza operativa, in considerazione del mutevole scenario geo-strategico internazionale, all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I principi di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non si applicano nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). In tali casi, tiene luogo dei controlli, previsti dall'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il parere obbligatorio e vincolante di una commissione speciale, nominata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La

commissione è composta da tre magistrati della Corte dei conti, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, dal vice segretario generale della difesa con funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, nonché dal direttore dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa. La commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata una volta sola. Il parere è reso dalla commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

33.4

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non utilizzate negli anni 2022 e 2023, sono impiegate negli anni 2024 e 2025 per la proroga dei 48 contratti di apprendistato già sottoscritti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nel rispetto della durata massima di due anni ivi prevista».

33.0.1

[Salvitti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile, n.67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2024, 1,9 milioni di euro per il 2025, 2,9 milioni di euro nel 2026, 2,8 milioni di euro nel 2027, 3,8 milioni di euro nel 2028, 3,3 milioni di euro nel 2029, 2,4 milioni di euro nel 2030, 2,7 milioni di euro nel 2031, 4,9 milioni di euro nel 2032 e in 6, 6 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 34

34.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali.»

34.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 aggiungere la lettera c -bis):

"c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono

revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."

34.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

34.0.1

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con propri atti le modalità di accesso alla qualifica di esaminatore, anche ricorrendo a soggetti in servizio presso qualunque ufficio dell'Amministrazione e a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. L'accesso alla qualifica di esaminatore sarà effettuato, in ogni caso, solo a seguito della frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni dei medesimi commi 5 e 5-bis.

3-ter. Per i dipendenti degli uffici della motorizzazione civile in servizio continuativo da almeno dieci anni, l'accesso all'abilitazione per la effettuazione degli esami di cui al presente articolo può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, purché in possesso del livello minimo di istruzione secondaria di secondo grado.»

34.0.2

[Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2021, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono inserite le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009».

34.0.3

[Trevisi](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

1) gruista;

2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;

3) polivalente".»

34.0.4

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"ART. 34-bis

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

34.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

All'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

e) "Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»

Art. 35

35.1

[Sbrollini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di

cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

35.2

[Trevisi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio finanziario 2023,» inserire le seguenti: «le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «1,4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro».

35.5

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per l'esercizio finanziario 2023" aggiungere le seguenti: "le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "1,4 milioni" con le seguenti: "2,0 milioni".

35.6

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.6 (già 35.3)

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-*quater*, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.

2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il "buono patente" del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.

4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».

36.1

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942). "

36.2

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

36.3

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, lettera h), e 1-*septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327."

36.4

[Fregolent](#), [Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la

partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-ter. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.5

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007 n. 244."

36.0.1

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti a fune; macchinisti di impianti a fune; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammortamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».

36.0.2

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore ittico)

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "c): "risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per evento di malattia o infortunio, in seguito ai quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo".»

36.0.3

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore ittico)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente: "182-bis: In deroga alle disposizioni di cui al comma 187, nel settore della pesca le quote di retribuzione variabile, definite anche come quota alla parte, individuate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti ai sensi del comma 182" ».

Art. 37

37.1

[Turco](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo

37.2

[Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

37.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 37 (Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

"1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati"

37.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.6

Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 37

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 30.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento";

b) al comma 14, lettera *a)*, dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato".

2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito".

3. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione."

4. All'articolo 2, comma 1, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che *effettua* l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio'."

Agli oneri derivanti dal comma 2 presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37.7

Ronzulli, Silvestro

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) anteporre la seguente:

"0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro";

b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) alla lettera c), le parole: "2.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro";

a-ter) alla lettera c-bis), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Prestazioni occasionali)»

37.8

[Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".».

37.9

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche».";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «dei settori» è inserita la seguente: «terziario».".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo".

37.11

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, alle parole: "del turismo", sono premesse le seguenti: «del terziario,»;

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "(Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo)".

37.12

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "15.000 euro", con le seguenti: "30.000 euro"

37.13

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,».

37.14

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "degli stabilimenti termali", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:

"delle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"

37.15

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, delle scuole sci».

37.16

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune».

37.17

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.18

[Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;";

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.20

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui

alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

a-quater) al comma 10, la lettera *c*-bis) è sostituita dalla seguente: "*c*-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b*-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».

37.21

[Cosenza](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono aggiunte le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"».

37.22

[Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

37.23

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e ripartito, secondo le modalità ivi previste, per il 90 per cento per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 medesimo articolo 2 del decreto legge n.41 del 2021 e per il 10 per cento per finalità della lettera b) del medesimo comma 2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

37.24

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione dello stato di crisi delle attività turistico invernali nella stagione 2022-2023, sono sospesi per quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, in favore dei dipendenti delle attività turistico-ricettive, commerciali, di noleggio attrezzature e gestione impianti di risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, le misure di condizionalità relative alle giornate effettivamente prestate e alla preventiva contrattazione sindacale per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."

37.25

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. *Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito*».

1-ter. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. *Il limite massimo di età di cui al comma 1 non trova applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) *all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari, alla data dell'11 marzo 2023, di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."*».

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

37.26

[Ronzulli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. *Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito.*"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.27

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2 All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."»

37.28

[Satta, Leonardi, Zullo, Russo, Berrino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 44 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.»».

37.29

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

37.30

[Satta](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Berrino](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio"».

37.0.1

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Esonero contributivo per i lavoratori del settore turistico)

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica, altresì, per l'intero anno 2023, ai redditi percepiti dai lavoratori del settore turistico-ricettivo per la prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festivi.».

37.0.2

[Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale che assumono, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.»

37.0.3

[Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-*bis*

Contratto di tutoraggio (cd. Mentorship)

1. I datori di lavoro privati possono stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 codice di procedura civile, cd. contratto di Mentorship, con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato con la medesima azienda, anche senza soluzione di continuità.

2. Il contratto ha una durata massima non superiore a 12 mesi ed è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e competenze a favore di altri lavoratori della medesima azienda.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d-ter*), sono inserite le seguenti: «*d-quater*) alle collaborazioni rese con contratto di tutoraggio (cd. Mentorship);

d-quinquies) alle collaborazioni rese da soggetti titolari di trattamenti di pensione di vecchiaia o anticipata;

d-sexies) alle collaborazioni rese da soggetti che in relazione alle stesse percepiscono una retribuzione, da parametrarsi su base annua, più alta del massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»»

37.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere la seguente:

«Art. 37-*bis*

(*Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale*)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante

conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

37.0.5

[Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

37.0.6

[Verini, Camusso](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011."

Art. 38

38.1

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:

"per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla

data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"

38.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

38.0.1

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per il personale impiegato nei processi di ricostruzione post sisma)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione pubblica e privata e alla realizzazione degli interventi ad esse correlati ivi compresi quelli attinenti allo sviluppo del territorio, nonché al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei processi di ricostruzione post sisma, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, anche incrementando la dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, all'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale e non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, a condizione che il predetto personale sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive. A tal fine il requisito di trentasei mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione di cui agli articoli 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

38.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla

presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.3

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-*bis*

(Disposizioni in materia di professione forense)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Articolo 23-*bis*

(Avvocato mono committente)

1. È avvocato mono committente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero del Lavoro, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede:

a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato mono committente;

b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

c) il compenso dovuto all'avvocato mono committente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

d) il diritto per entrambe le parti di recedere dal rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

e) un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambi le parti, stabilendone i termini ed i modi, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

f) il divieto dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione di un figlio, di malattia e/o di infortunio dell'avvocato mono committente, stabilendone i termini ed i modi;

g) la possibilità di stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

h) l'obbligo di riservatezza, stabilendone i termini e i modi;

i) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

j) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;

k) la possibilità dell'avvocato mono committente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.»».

38.0.4

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Prepensionamento)

1. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "ottantaquattro";

b) le parole da: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata» fino a: «contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per lo stesso periodo, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa";

c) dopo le parole: "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono inserite le seguenti: "L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate possono trovare applicazione, nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento, anche a quei contratti di espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.".».

38.0.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Furlan](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

«Capo IV-bis

MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI»

38.0.6

Sbrollini

Dopo l'articolo 38, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro, inserire le seguenti: "e della previdenza complementare.

38.0.7

Murelli, Minasi, Cantù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Massofisioterapisti)

1. Al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, da parte dell'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 31 agosto 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a

seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.»".

38.0.8

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", e da: "in ragione della partecipazione" a: "della terza missione" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", da: "in ragione della partecipazione" a: "nell'ambito della ricerca" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.».

38.0.10

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore)

1. Anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023 i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

assicurano ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati l'ambito oggettivo, le modalità, i criteri applicativi e gli obiettivi in termini di percentuali dei corsi di cui certificare o attestare le competenze acquisite.

2. Gli enti di cui al comma 1 inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

38.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Diritti del convivente)

1. All'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 46, è inserito il seguente:

"46-bis. Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail e ha diritto ad essere iscritto, ai fini previdenziali e assistenziali, presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi dell'Inps."».

38.0.12

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

38.0.13

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.»

38.0.14

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.15

[Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) al comma 1-*ter*, sostituire le parole: "lettere *a*) e *c*)", con le seguenti: "lettere *a*), *c*) e *i-bis*)".».

38.0.16

[Occhiuto](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,!" sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

38.0.17

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.18

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;"».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».

38.0.19

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole: "sino ad un massimo di tre anni" e delle parole: "e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

38.0.20

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due giudici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

38.0.21

[Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Articolo 38- bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.

38.0.22

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38- bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.»

38.0.23

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al periodo precedente, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.»

38.0.24

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;»

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".».

38.0.25

[Pucciarelli](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 38-bis

(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole «nelle Forze armate,» sono aggiunte le seguenti: « ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,»

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

38.0.26

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 2, del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «*f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.27

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «*di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento*»;

b) alla lettera b), le parole: «*le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento*».

2. Agli oneri derivati dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.28

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «*deceduti*» sono soppresse le seguenti: «*di lavoro,*» e dopo le parole: «*di servizio*» sono soppresse le seguenti: «*e di lavoro*»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.*»."

38.0.29

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."

38.0.30

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*.

(Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.31

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

38.0.32

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.».

38.0.33

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali*»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «*d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.*»."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

38.0.34

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Registro dei lavoratori dei call e dei contact center)

1. Al fine di garantire maggiore professionalità delle operatrici e degli operatori dei call e contact center e maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il registro dei lavoratori dei call e dei contact center.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritti i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero come definite dai documenti tecnico-normativi UNI.

3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso, il mantenimento e la cancellazione al registro di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

38.0.35

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".

38.0.36

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), dopo le parole "ai relativi albi professionali" inserire le seguenti: "nonché i soggetti di cui all'articolo 63, secondo comma, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".

38.0.37

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(*Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*)

1. Nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è inserita la seguente voce: "7281 - Produzione pavimentazioni ceramiche, sanitari, stoviglie e vasellame, lavorazioni artistiche».

38.0.38

[Bizzotto](#), [Murelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(*Modificazioni all'articolo 115 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti*)

1. All'articolo 115, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni".».

38.0.39

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

"Art. 38-*bis*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".

Art. 39

39.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

[Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"»;*

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».*

39.4

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; b) quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.6

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la parola "lavoratore" inserire le seguenti: ", anche autonomo,"

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";*

b) *sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";*

c) *sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";*

d) *sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".*

39.7

[Satta](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «anche autonomo».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024»;

- sostituire le parole: «1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1.171 milioni di euro per l'anno 2023 e 247 milioni di euro per l'anno 2024».

39.8

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.9

[Satta](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Berrino](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sul rateo di tredicesima" inserire le seguenti "Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore alberghiero, l'incremento di cui al periodo precedente è di 8 punti percentuali."

39.10

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di

adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente e contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata."

39.0.1

[Turco](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.2

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2, del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39.0.4

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.

182-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

39.0.5

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «*in ottemperanza a disposizioni di legge*» sono inserite le seguenti: «*nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

39.0.6

[Ronzulli](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2023, 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.0.7

[Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39.0.8

[Berrino](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.».

39.0.9

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis. *(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)*

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

39.0.10

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

39.0.11

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis (Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".

39.0.12

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-

bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39.0.14

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*APE sociale*)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.15

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*APE sociale*).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.16

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.17

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esonero dai minimi contributivi Enasarco)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore del risparmio è riconosciuto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'esonero dal versamento del contributo previdenziale alla Fondazione Enasarco in misura pari alla quota del minimale contributivo annuo posta a loro carico dalla Fondazione Enasarco per i primi dodici mesi di attività, ove dovuta e al netto di eventuali agevolazioni da questa previste in favore dei giovani agenti, a condizione che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio del contratto di agenzia con un soggetto abilitato di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) non abbiano già svolto in passato il medesimo incarico; c) risultino regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) abbiano stipulato un contratto di agenzia, comunicato alla Fondazione, nel quale sia previsto l'impegno del soggetto abilitato preponente a non recedere dal rapporto almeno nei primi dodici mesi di attività se non per giusta causa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

39.0.18

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.19

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

39.0.20

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.21

[Russo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Le maggiorazioni spettanti ai dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente.»

39.0.22

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39.0.23

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando, o distacco)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato.»

39.0.24

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito.»

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

a) *al primo capoverso, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.»;*

b) *la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»

39.0.25

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

1. All'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei anni.».

39.0.26

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui commi 5 e 7, dell'articolo 33, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».

39.0.27

[Bergesio](#), [Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis"

(Disposizioni sullo stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Relativamente ai debiti di cui al presente comma nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici."

Art. 40

40.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.2

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica nella misura di euro 900 per ciascun lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, fermo restando quanto indicato dall'articolo 12, comma 4-ter del medesimo articolo.

3. Nel caso il lavoratore dipendente sia l'unico genitore titolare di reddito di lavoro dipendente che può fruire della misura tale limite è incrementato a 1.800 euro.

4. Il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui attesta il possesso delle condizioni di cui ai precedenti commi da produrre per eventuali controlli della amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

40.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma

3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

40.4

[Sbrollini](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.

40.5

[Damiani, Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: "142,2 milioni di euro", con le seguenti: "154,4 milioni di euro" e le parole: "12,4 milioni", con le seguenti: "15 milioni";

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.6

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnoli](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro nel 2023 e 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

40.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

c) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

d) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.8

[Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "con figli" a "delle imposte sui redditi", nonché il secondo periodo, sono soppressi;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

c) al comma 4, le parole: "142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "286,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,4 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4:

a) le parole: "3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "3.859,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.077,2 milioni di euro per l'anno 2024;

b) dopo la lettera a, inserire la seguente: "a-bis) quanto a 144 milioni di euro per il 2023 e 26,4 milioni per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.9

[Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere i commi 2 e 3.

40.10

[Musolino](#), [Unterberger](#)

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "*con figli*" a "*delle imposte sui redditi*" e, al secondo periodo, le parole da: "*I datori di lavoro*", fino alla fine del comma;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

40.11

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

40.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

[Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» *inserire le seguenti*: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

b) all'alinea, *sostituire le parole*: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) *dopo la lettera b), inserire il seguente*: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "*1-bis*. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui

alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.15

[Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogo beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 15.000 euro»

b) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede quanto a 7,8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44».

40.16

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.17

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

40.18

[Zullo](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Leonardi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti non determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore ai medesimi limiti, ma solo di quella eccedente.

2-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.».

40.19

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Sostituire il comma 2 il seguente:

"2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, prima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale."

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 86,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.20

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.21

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «142,2 milioni di euro», con le seguenti: «166,2 milioni di euro» e le parole: «12,4 milioni», con le seguenti: «16 milioni»;

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

40.22

[Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Leonardi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

- la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

- le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.23

Sbrollini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.0.1

Murelli, Minasi, Cantù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

2. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),» sono inserite le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50,».

3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.0.2

Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "*ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter*);" , sono aggiunte le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

40.0.3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Articolo 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»

40.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 40 bis)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

40.0.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

[Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 40 bis

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

-la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

-dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

40.0.9

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

40.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-quater* sono inseriti i seguenti:

2-quinquies. L'opzione di cui al comma *2-bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*.

2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma *2-quinquies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma *2-quinquies*, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

40.0.11

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

1. Limitatamente all'anno 2023 e 2024 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.1

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «*presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago*» di cui alla lettera a) e le parole: «*promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio*» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

41.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole «Al fine di sostenere le famiglie» inserire le seguenti: «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) dopo le parole «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola «novanta» con la seguente: «quarantacinque».

42.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine di sostenere le famiglie" inserire le seguenti: "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) dopo le parole "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," inserire le seguenti ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) dopo le parole "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" inserire le seguenti: ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola "novanta" con la seguente "quarantacinque".

42.4

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";

2) in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";

b) al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.5

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine sono aggiunte le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.6

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da attuare anche in» inserire le seguenti: «coprogettazione e in convenzione con enti del Terzo settore e».

42.7

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

42.8

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

42.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

42.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 30 giugno 2023, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.3

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";*
- b) *il comma 1-bis è soppresso;*
- c) *al comma 2, le parole: "e 1-bis" sono soppresse.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 296 milioni di euro per

l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353 milioni di euro per l'anno 2025, a 168 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 43

43.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

- a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;*
- b) il trasferimento all'estero della sede sociale;*
- c) la modifica dell'oggetto sociale;*
- d) lo scioglimento della società;*
- e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».*

43.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.2

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Le imprese interessate dovranno presentare agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ovvero quelli concernenti gli addebiti contributivi del coobbligato in solido riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, si provvede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.3

[Minasi](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese interessate presentano agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.0.4

[Berrino](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e

assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.5

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.6

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

"Art.43-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 dicembre 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 37.320.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

43.0.8

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

"Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota."

43.0.9

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 44

44.1

[Silvestro](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 220 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.2

[Guidi](#)

Sopprimere il comma 2.

44.3

[Spinelli](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Sopprimere il comma 2.

44.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;".

COORD. 1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente:

«europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,)» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,)» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,)» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «misure del Supporto»;

al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1») e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6») il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo») e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2») il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti») e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1») il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale») e le parole: «l'orientamento"» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti:
«codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti."»;

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»

1.4.2.6.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente ZAFFINI ricorda la proposta di parere favorevole presentata nella seduta precedente dal relatore Russo.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) esprime perplessità relativamente alla genericità delle norme recate dal disegno di legge n. 571 e all'eccessiva durata del tempo previsto per l'esercizio della delega legislativa.

Il relatore RUSSO (FdI) ritiene che la formulazione del testo sia adeguata alla natura di delega e che i tempi previsti per l'emanazione dei successivi decreti legislativi siano conseguenti alla complessità della materia.

Il senatore ZULLO (FdI) considera utile un approfondimento dei temi richiamati dalla senatrice Furlan.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) giudica opportuno giovare di quanto acquisito dalla Commissione di merito per mezzo delle audizioni svolte.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto, richiamando l'opportunità di approvare il parere nella giornata di domani, in considerazione dell'andamento dei lavori della 9a Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 23.2 e 26.28 sono stati ritirati; l'emendamento

38.0.22 è altresì ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/685/17/10 (pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice Ronzulli e il senatore Paroli hanno aggiunto le rispettive firme all'emendamento 30.0.1 e che il senatore Nicita ha aggiunto la firma all'emendamento 28.0.2. La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) auspica un chiarimento in ordine all'emendamento 2.24, in quanto suscettibile di dar luogo a trattamenti discriminatori e alla formulazione dell'emendamento 17.20. Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che eventuali profili di incostituzionalità degli emendamenti, qualora approvati, sono oggetto dell'esame della 1a Commissione. Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri sugli emendamenti segnalati e alla loro votazione. La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5. Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, specificando che le proposte riferite all'articolo 1 comportano profonde alterazioni dell'impostazione della riforma oggetto del provvedimento in esame. La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1, sottolineando il carattere maggiormente inclusivo dell'istituto del reddito di cittadinanza. Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1. La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.1 e dichiara l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo, osservando che la riforma proposta dal Governo è tale da comportare un aumento della popolazione in situazione di povertà. Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e respinto. Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, rilevando la necessità di disporre di una misura di inclusione di natura universalistica. Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto. La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.5, che messo ai voti, è respinto. La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1. La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, mettendo in evidenza la scelta del Governo di disporre di strumenti distinti per il contrasto alla povertà e per l'accompagnamento al lavoro. La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 2.3. Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sul medesimo emendamento facendo riferimento all'esigenza di non alterare l'impostazione organica di contrasto alla povertà caratterizzante l'articolo 2. La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.5. Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) l'emendamento 2.10 è accantonato. Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) è contrario sull'emendamento 2.11. La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 2.11 e sollecita chiarimenti in ordine alla posizione del Governo. Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme alla Relatrice, rilevando che il complesso delle misure di sostegno recate dal provvedimento è adeguato al sostegno delle famiglie con figli maggiorenni impegnati nello studio. La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime dubbi relativamente alla possibilità che le misure di cui all'articolo 2 possano garantire il diritto allo studio dei figli maggiorenni di famiglie che hanno richiesto l'assegno di inclusione. In accoglimento di una richiesta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl), è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.12 e 2.13. La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.19 e 2.22. Il parere del GOVERNO è conforme. Riguardo in particolare l'emendamento 2.22, risulta l'adeguatezza della durata del periodo di residenza, posto a cinque anni, per la fruizione dell'assegno di inclusione. La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.24.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 2.25 è contrario.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva la contrarietà all'emendamento 2.25, del tutto incompatibile con l'impostazione del provvedimento.
La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.32.
La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità, sottolineando la valenza etico-giuridica dell'emendamento.
La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.33.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Sull'emendamento 2.46 il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è contrario.
Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime conformemente, in quanto la modifica proposta è incompatibile con il contesto normativo in esame.
Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 2.34.
Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) viene accantonato l'emendamento 2.35.
Sull'emendamento 2.39 è contrario il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO.
La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propongono l'accantonamento dell'emendamento 2.43.
L'emendamento 2.43 è quindi accantonato.
Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sull'emendamento 2.44 è contrario.
Il parere del GOVERNO è conforme.
In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.5.
Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11 ha la parola la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), la quale osserva che la proposta è finalizzata a contrastare l'abbandono scolastico, necessariamente incentivato dalle disposizioni sull'assegno di inclusione.
La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.11, sul quale preannuncia il voto favorevole, sollecitando una riflessione in merito al rischio reale di diffusione dell'abbandono scolastico.
Interviene brevemente il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, che richiama l'attenzione sull'adeguatezza del complesso delle misure a sostegno delle famiglie.
L'emendamento 2.11 è quindi posto in votazione, risultando respinto.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.22, 2.25, 2.32 e 2.33.
Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.46 interviene la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), la quale pone in evidenza la finalità di tutela delle lavoratrici madri.
Posto in votazione, l'emendamento 2.46 risulta respinto.
In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 2.34, 2.39 e 2.44.
In accoglimento della proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.5.
La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.11.
Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) sugli emendamenti 3.20 e 3.0.1 è contrario.
Il GOVERNO si esprime conformemente.
Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.20 e 3.0.1.
La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.5; parere favorevole sull'emendamento 4.6.
Viene quindi disposto, su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), l'accantonamento degli emendamenti 4.10, 4.14 e 4.28.
La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.24 e 4.26. Il parere è favorevole sull'emendamento 4.25.
Il GOVERNO si esprime in senso conforme.
Viene posto in votazione l'emendamento 4.5, che è respinto.
Successivamente la Commissione approva l'emendamento 4.6.
Posto in votazione, l'emendamento 4.24 è respinto.
Le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono

l'emendamento 4.25, che, messo ai voti, è accolto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.26, finalizzato a prevenire deleteri sovraccarichi di lavoro per i servizi sociali dei comuni.

L'emendamento 4.26, messo ai voti, è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,40.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 5.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sull'emendamento 5.7 facendo riferimento alle difficoltà attuative connesse alle disposizioni recate.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 5.8.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.7, rilevando l'utilità della proposta ai fini delle politiche per il lavoro.

Posto in votazione, l'emendamento 5.7 è respinto.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) sull'emendamento 6.3 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO si esprime a sua volta in senso contrario, rilevando l'attuale adeguatezza della presenza degli assistenti sociali, da integrare con l'ampliamento della dotazione di altre figure professionali.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) suggerisce di valutare la consistenza degli organici degli assistenti sociali tenendo conto delle conseguenze dell'introduzione della disciplina di cui al decreto-legge in esame.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 6.4.

Successivamente viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.10 e 6.11 (testo 2).

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sull'emendamento 6.12. Invita al ritiro degli emendamenti 6.14, 6.15 6.20 e 6.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.16. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29 e 6.30.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.3, volto ad adeguare gli organici degli assistenti sociali.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 ha quindi la parola la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale fa presente il rischio di mancata fruizione dell'assegno di inclusione a causa dell'insufficiente dotazione organica dei servizi sociali.

Posto in votazione, l'emendamento 6.3 è respinto.

Posti successivamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 6.4 e 6.12.

I rispettivi proponenti insistono per la votazione degli emendamenti 6.14 e 6.15, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 6.16.

La senatrice [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) giudica incomprensibile la contrarietà espressa relativamente agli emendamenti 6.20 e 6.21, recanti le consuete clausole di salvaguardia delle prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (Fdl) gli emendamenti 6.20 e 6.21 sono accantonati.

Viene altresì disposto l'accantonamento della proposta emendativa 7.1.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.3; parere favorevole sull'emendamento 8.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sono quindi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 8.1 e 8.2, che la Commissione respinge.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.6.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.6 e 9.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

In accoglimento di una proposta della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.6.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 9.10.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO sull'emendamento 9.11 è contrario.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 9.14 in un testo 2 (pubblicato in allegato), sul quale il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole.

E' quindi disposto l'accantonamento della proposta emendativa 9.15.

Posto in votazione, l'emendamento 9.4 è respinto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.7, in quanto finalizzato a garantire condizioni di adeguatezza salariale delle proposte di lavoro.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene quindi la senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), la quale sottolinea la necessità di garanzie sul piano retributivo a fronte della diffusione di contratti pirata.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) motiva il voto favorevole all'emendamento 9.7 richiamando la sussistenza di categorie prive di adeguata copertura contrattuale.

Posto in votazione, l'emendamento 9.7 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 9.11.

Posto in votazione, l'emendamento 9.14 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [685](#)

G/685/17/10 (già em. 38.0.22)

[Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il D.M. 11 ottobre 2022, n. 171 recante l'istituzione del repertorio nazionale degli Organismi paritetici, avrebbe dovuto stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici e non individuare, sostituendosi al Legislatore, gli indici di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali che tali organismi hanno istituito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, disposizioni volte a correggere il citato D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, affinché si limiti a stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici, disponendo il conseguente annullamento degli effetti già prodotti dallo stesso.

Art. 9

9.14 (testo 2)

[Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Zullo](#), [Berrino](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

1.4.2.6.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 7 GIUGNO 2023

79ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole precedentemente presentata dal relatore Russo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che è pervenuto il parere della 5a Commissione e che la relatrice Mancini ha presentato l'emendamento 17.100 (pubblicato in allegato), conseguente a una condizione contenuta nel medesimo parere.

Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti segnalati, a partire da quelli riferiti all'articolo 10 del decreto-legge in esame.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Invita al ritiro dell'emendamento 10.9

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, specificando che l'emendamento 10.9 comporta alcune difficoltà di carattere tecnico.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) propone l'accantonamento dell'emendamento 10.9, finalizzato all'eventuale riformulazione.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) si esprime favorevolmente sulla proposta.

L'emendamento 10.9 è quindi accantonato.

Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione 10.1, che risulta accolto.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 10.3.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono favorevolmente riguardo agli emendamenti 11.2, 11.3, 11.5 e 11.8, che, posti successivamente in votazione, sono approvati.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 12.3, 12.13, 12.15, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.6. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 12.6, 12.14, 12.17, 12.19, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 12.15 viene sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e dalla senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento delle proposte emendative 12.6, 12.14, 12.17, 12.19, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 12.3, che la Commissione respinge.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 12.13, il quale, posto quindi in votazione, è respinto.

L'emendamento 12.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione respinge l'emendamento 12.0.2.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) sollecita chiarimenti riguardo i pareri sull'emendamento 12.0.6, che successivamente agli interventi della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e della rappresentante del GOVERNO è accantonato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.6.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) propone l'accantonamento dell'emendamento 13.2, nonché, nella prospettiva di una possibile riformulazione, dell'emendamento 13.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono accantonati. E' invece posto in votazione l'emendamento 13.4, che risulta accolto.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) suggerisce l'accantonamento degli emendamenti 14.1, 14.10, 14.13, 14.15, 14.29, 14.34, 14.41 e 14.0.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.5, 14.6, 14.21, 14.27 e 14.33. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. In particolare, riguardo il parere sull'emendamento 14.5, richiama la genesi del testo dell'articolo 14, derivante da un approfondito confronto con le parti sociali in materia di sicurezza. Fa inoltre presente la natura tecnica del parere di contrarietà riguardante gli emendamenti 14.21, 14.27 e 14.33.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 14.5.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che l'orientamento della relatrice e del Governo su tale proposta è sufficientemente definito.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) anticipa un orientamento di voto contrario sull'emendamento 14.5.

L'emendamento 14.6 è quindi accantonato.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) ha la parola sull'emendamento 14.5, richiamando l'utilità dell'apporto del chimico nella valutazione dei fattori di rischio tossico nei luoghi di lavoro.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva che la normativa vigente consente il ricorso a tutte le figure professionali il cui contributo possa risultare necessario ai fini della sicurezza, mentre l'emendamento 14.5 potrebbe comportare un restringimento delle possibilità di intervento delle diverse professionalità.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 14.6.

Dopo un intervento della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate riferite all'articolo 14.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e sentito l'orientamento conforme del GOVERNO, vengono accantonati gli emendamenti 17.1 (testo 2) e 17.20.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) invita quindi a ritirare gli emendamenti 17.2 e 17.10. Il suo parere è

inoltre contrario sull'emendamento 17.14.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 17.100 e, in riferimento all'emendamento 17.14, rileva l'incongruità del ricorso al fondo nuove competenze.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 17.14, finalizzato all'individuazione di una formulazione alternativa.

L'emendamento 17.14 è quindi accantonato.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira l'emendamento 17.2.

Viene messo ai voti l'emendamento 17.100, che la Commissione approva.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene di non ritirare l'emendamento 17.10, che, senza comportare oneri, è volto a una maggiore tutela della sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

L'emendamento 17.10 è quindi sottoscritto dai senatori [MAZZELLA](#) (M5S), [PIRRO](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S), [MAGNI](#) (Misto-AVS) e [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

In accoglimento di una proposta della relatrice [MANCINI](#) (FdI), l'emendamento 17.10 è accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 18.0.2 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.0.4.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 18.0.2.

L'emendamento 18.0.4 è accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare gli emendamenti 19.2, 19.4 e 19.0.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime conformemente.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 19.2.

La senatrice [LEONARDI](#) (FdI) ritira l'emendamento 19.4.

L'emendamento 19.0.7 è ritirato della senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

L'emendamento 22.1 è accantonato in accoglimento di una proposta del GOVERNO.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) si esprime favorevolmente sull'emendamento 23.8. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 23.0.5.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

L'emendamento 23.8, posto in votazione, è accolto.

L'emendamento 23.0.5 viene accantonato.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1, 24.3, 24.5, 24.4, 24.11, 24.20, 24.26. 24.0.2, 24.0.5, 24.0.9. Invita al ritiro degli emendamenti 24.21, 24.27 e 24.0.4. Propone di accantonare gli emendamenti 24.10 (testo 2), 24.13, 24.30 e 24.31.

Nell'esprimersi in senso conforme, la rappresentante del GOVERNO specifica che l'emendamento 24.11 è incompatibile con il quadro normativo delineato in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, mentre la modifica di cui all'emendamento 24.20 risulterebbe eccessivamente restrittiva dell'ambito di applicazione della disciplina proposta. Gli emendamenti 24.0.2, 24.0.5 e 24.0.9 risultano inconciliabili con l'impostazione di fondo del provvedimento in esame.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 24.10 (testo 2), 24.13, 24.30, 24.31 e 24.0.8.

L'emendamento 24.1 è posto in votazione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, segnalando l'attuale esigenza di disporre di un quadro normativo idoneo a limitare la precarietà.

Interviene incidentalmente il presidente [ZAFFINI](#), osservando che un'esposizione dettagliata delle motivazioni alla base dei pareri del Governo è giustificata nel caso di emendamenti di carattere tecnico, piuttosto che rispetto alle proposte di natura prevalentemente politica, che necessariamente comportano la contrarietà dell'Esecutivo.

La Commissione respinge infine l'emendamento 24.1.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.3, segnalando i rischi di aumento della precarizzazione connessi alla formulazione dell'articolo 24.

Posto in votazione, l'emendamento 24.3 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.5 ha la parola il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale esprime timore in relazione ai maggiori spazi concessi al lavoro precario e alla contrattazione individuale.

L'emendamento 24.5, posto in votazione, risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 24.4, 24.11 e 24.20.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 24.21.

Viene messo ai voti e respinto l'emendamento 24.26.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 24.27 e lo ritira.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 24.0.2, il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 24.0.4.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 24.0.5, teso a garantire la tutela costituita dalla NASpI ai lavoratori in regime di *part-time* ciclico verticale, cui il decreto-legge in esame sottrae la possibilità di fruire del reddito di cittadinanza.

L'emendamento 24.0.5, posto in votazione, è respinto.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 24.0.9, riguardante settori di attività specifici, rilevanti in determinate realtà territoriali. Chiede quindi di accantonarlo al fine di una possibile riformulazione.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) ribadisce la contrarietà rispetto all'emendamento 24.0.9, che, posto infine in votazione, è respinto.

Su proposta della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) vengono accantonati gli emendamenti 26.3 e 26.0.4.

La rappresentante del GOVERNO rileva la possibilità di un approfondimento istruttorio in merito all'emendamento 26.14, che viene di conseguenza accantonato.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 24.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [685](#)

Art. 17

17.100

La Relatrice

Al comma 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente».

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 15 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 571

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il [disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica 2023-2025, reca la delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese](#), nonché misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia;

il disegno di legge si prefigge di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione e rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

al riguardo, sotto il profilo metodologico, [nel ricordare che secondo l'articolo 16 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, attraverso la procedura di consultazione l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento, richiama l'esigenza che le procedure di consultazione siano svolte secondo le disposizioni di cui al capo IV del predetto D.P.C.M. e in applicazione delle](#) tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16

febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

nel merito dell'analisi effettuata, osserva che l'AIR riporta dati relativi a numerosi indicatori che illustrano il contesto e i problemi del quadro normativo. Circa la valutazione *ex ante* dei plausibili effetti dell'intervento normativo, l'AIR formula considerazioni generali di ordine qualitativo e fa riferimento a studi accademici e rapporti istituzionali, il cui esame meriterebbe ulteriori approfondimenti;

l'articolo 2 del disegno di legge indica tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese: pluriennalità e certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione e loro adeguatezza rispetto agli obiettivi socio-economici, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento; misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse. Al riguardo, evidenzia che il rafforzamento delle attività di valutazione può contribuire ad orientare meglio gli interventi di incentivazione; in tale ottica, ritiene che l'attività di valutazione *ex ante* e di monitoraggio e valutazione *in itinere* ed *ex post* del Legislatore delegato possa essere formulata in maniera più dettagliata;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

[con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo.](#)

con riferimento agli *standard* redazionali delle deleghe legislative, come consolidati nella prassi, osserva che le disposizioni di delega sono contenute all'articolo 3, ove se ne indicano l'oggetto (comma 1), che è delineato in due distinte direttrici, l'una per la razionalizzazione e il riordino degli incentivi (comma 2, lettera *a*) e l'altra per la sistematizzazione in un apposito codice (comma 2, lettera *b*); sono, poi, definite le procedure di adozione e approvazione dei decreti legislativi (comma 3), con la previsione di eventuali decreti integrativi e correttivi (comma 4). La struttura e i contenuti dell'articolo risultano conformi alla prassi consolidata, pur riscontrandosi una pluralità di disposizioni concernenti la delega legislativa, dal momento che previsioni che anticipano la delega prevista all'articolo 3 sono contenute già negli articoli 1 e 2;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 presenta un contenuto non essenziale, laddove richiama la delega legislativa come oggetto del disegno di legge. All'articolo 2 sono poi enucleati quelli che, [«ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione»](#) (comma 1, lettere da *a*) a *e*); tale espressione risulta non del tutto efficace, sia per la duplice finalità che formalmente vi è sottesa, anche in questo caso per effetto della ripetizione delle finalità già enunciate all'articolo 1, sia per l'utilizzo dell'espressione «*principi generali*», che nel contesto di una disposizione di delega più correttamente dovrebbe essere «*principi e criteri direttivi generali*»; parimenti non essenziali risultano altresì le parole «*e per la loro concreta attuazione*»;

inoltre, i principi e criteri direttivi di delega figurano agli articoli 4 e 6 (rispettivamente per le due distinte direttrici indicate all'articolo 3, comma 2) e sono accompagnati, all'articolo 5, da una disposizione sul coordinamento con gli incentivi regionali che, espressamente riferita al principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), avrebbe potuto essere collocata più funzionalmente nell'ambito di quest'ultimo articolo;

su questo aspetto, in fine, diversamente dalle formulazioni consolidate per le fattispecie di delega "plurima", nelle quali si indicano principi e criteri direttivi "generali", validi per tutti gli ambiti delegati, insieme a quelli "specifici", validi per i particolari ambiti della delega, negli articoli 4 e 6 non sono richiamati i "principi generali" definiti all'articolo 2;

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla redazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, la lettera *d*) del comma 1 fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, che permettano la piena conoscenza

dell'offerta degli incentivi a supporto della pianificazione degli interventi. In proposito, l'espressione "soluzioni tecnologiche" è già sufficiente ad orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale"; in assenza di una normativa di riferimento sul tema, tale inciso appare, infatti, suscettibile di ingenerare incertezze interpretative; la stessa formulazione è utilizzata all'articolo 7, che reca disposizioni immediatamente efficaci in materia di digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi, disponendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* implementi il registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma [telematica «incentivi.gov.it»](https://www.telematica.incentivi.gov.it), allo scopo di offrire servizi di monitoraggio e valutazione volti a migliorare la qualità dell'intervento pubblico fin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità di intervento. A tal proposito, oltre alle considerazioni già espresse sulla sufficienza del riferimento generale a soluzioni tecnologiche, osserva che l'individuazione degli ambiti e delle modalità dell'intervento pubblico è una scelta intrinsecamente politica, basata su valutazioni ad ampio spettro non suscettibili di essere orientate da sistemi di elaborazione automatica;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), appare opportuno correggere l'espressione "misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)", poiché nel principio di delega di cui al richiamato numero 1) non vi è indicazione degli "strumenti". Una formulazione più puntuale può essere attinta dall'articolo 6, comma 1, alinea, in coerenza con l'analoga espressione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*);

all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), l'espressione "motivi di esclusione generale" dovrebbe essere riformulata in "motivi generali di esclusione", mentre il participio "richiedenti" appare poco utile poiché riferito ad imprese che non potrebbero essere tali, in quanto escluse *a priori* dalla procedura in applicazione dei motivi generali appositamente definiti;

all'articolo 3, comma 2, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), numero 6) e all'articolo 7, comma 1, si rilevano imprecisioni dovute a refusi;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: con il disegno di legge in esame il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni (articolo 3, comma 2, lettera *a*)), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti all'articolo 4. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), anch'esso di iniziativa governativa e attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera dei deputati, prevede, rispettivamente alle lettere *d*) ed *e*), i seguenti principi e criteri direttivi: "rivedere e razionalizzare [...] gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi" e "rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato". La parziale sovrapposizione di oggetto tra le due deleghe rende necessario un coordinamento tra i due disegni di legge, prevedendo che la razionalizzazione della disciplina degli incentivi sia coerente con la programmata revisione del sistema di imposizione in materia di reddito d'impresa e con l'obiettivo di riconoscere alle imprese agevolazioni fiscali non soggette a previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

con il disegno di legge il Governo è, altresì, delegato ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandole in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi" (articolo 3, comma 2, lettera *b*)), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti all'articolo 6. Potranno dunque essere raccolte e coordinate in un unico testo disposizioni attualmente contenute in varie fonti normative, contribuendo così al miglioramento della qualità della legislazione in termini di chiarezza e conoscibilità delle norme;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

[invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:](#)

all'articolo 2:

- *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo»;*
- *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione in itinere ed ex post consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi»;*

invita il Governo, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del D.P.C.M. n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2:

- *sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega»;*
- *al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:»;*

all'articolo 3:

- *al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico»;*
- *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato»;*

all'articolo 4:

- *al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;*
- *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «d) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 6, comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;

all'articolo 6, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale,»;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese»;

all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di strumenti digitali»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)»;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: invita la Commissione di merito ad assicurare il coordinamento tra i contenuti del disegno di legge in esame e l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), anch'esso di iniziativa governativa e all'esame della Commissione Finanze della Camera dei deputati.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 54 del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

54a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 55, 60 e 103 del 12 aprile, del 26 aprile e del 20 settembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,02).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 14,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente, alla luce dell'andamento dei lavori della 5a Commissione permanente sul decreto-legge PNRR e politiche di coesione.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto-legge sulla cessione dei crediti di imposta, approvato dalla Camera dei deputati, anche ove non concluso dalla Commissione.

I tempi della discussione generale sono stati definiti in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Poiché il Governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. L'esame del provvedimento potrà concludersi nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, o proseguire nella mattinata di domani.

La prossima settimana i lavori dell'Assemblea riprenderanno mercoledì 12, alle ore 15, con la discussione della mozione a firma dei senatori Boccia, Florida Barbara, Paita, Unterberger e De Cristofaro sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Seguirà l'esame del decreto-legge PNRR e politiche di coesione, con sedute fino a venerdì 14 aprile, ove necessario.

Restano fermi gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori approvato il 21 marzo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e approvazione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Mercoledì	5	aprile	h. 14	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 - <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento, sul disegno di legge n. 571 - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>)
Giovedì	6	"	h. 10	- Disegno di legge n. 636 - Decreto-legge n. 11, Cessione di crediti d'imposta (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 17 aprile</i>)
Mercoledì	12	aprile	h. 15	- Mozione n. 39, Boccia, Florida Barbara, Paita, Unterberger, De Cristofaro, sulle festività
Giovedì	13	"	h. 10	
Venerdì	14	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	

				<p>del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno</p> <p>- Disegno di legge n. 564 - Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione (scade il 25 aprile)</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria (votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate) (giovedì 13)</p>
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 564 (Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	18	aprile	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	19	"	h. 10-20	-
Giovedì	20	"	h. 10	Deliberazione su proposte di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione

				<p>- Disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione (<i>scade il 9 maggio</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 632 - Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 1° maggio</i>)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 20, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 591 (Decreto-legge n. 20, Immigrazione) e n. 632 (Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Mercoledì	26	aprile	h. 10-20	- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
Giovedì	27	"	h. 10	- Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale (<i>scade il 16 maggio</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 27) - Interrogazioni

				a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 27, ore 15)
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 605 (Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con il Documento di economia e finanza 2023.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 636
(Decreto-legge n. 11, Cessione di crediti d'imposta)**

FdI	10'
PD-IDP	10'
L-SP-PSd'AZ	10'
M5S	20'
FI-BP-PPE	8'
Az-IV-RE	10'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	10'
Misto	10'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 564
(Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione)**

(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		37'
FI-BP-PPE		30'
Az-IV-RE		23'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)		23'
Misto		22'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 591
(Decreto-legge n. 20, Immigrazione)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'

Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 632
(Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605
(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, il Gruppo Partito Democratico chiede la parola per condividere in Aula alcune valutazioni che ci hanno portato a non sostenere la proposta fatta dalla maggioranza e dal Governo sul calendario.

Il Partito Democratico non ha condiviso tali proposte perché esse, signor Presidente, cancellano con un tratto di penna lo sforzo che tutti noi stiamo facendo nelle Commissioni per provare a dare un senso al nostro lavoro. Lo dico perché in questa settimana avremmo dovuto lavorare su due provvedimenti, prima di tutto nelle Commissioni, sul decreto cessione crediti, arrivato con gravissimo ritardo da Montecitorio e, soprattutto, sul decreto PNRR che - come abbiamo più volte sottolineato anche in Conferenza dei Capigruppo - è una vera e propria manovra.

Come lei sa, signor Presidente, i pareri sono arrivati solo ieri sera, dopo lunghe giornate di attesa, e la Commissione bilancio ha iniziato a esprimersi su di essi da ieri sera. Tralascio alcuni contenuti che ci preoccupano, perché all'improvviso la maggioranza ha deciso di assumersi la responsabilità di smontare e rimontare una *governance* che aveva già caratterizzato una serie di discussioni nei due rami del Parlamento. Ma il tema di fondo è che noi chiedevamo più tempo per approfondire alcuni aspetti che incideranno in maniera evidente su temi che poi sono legati ad altri provvedimenti che

inevitabilmente caratterizzeranno i nostri confronti nei prossimi mesi.

Il PNRR, presidente Gasparri - e mi dispiace che questo tema non sia stato colto dal Governo e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ieri in Conferenza dei Capigruppo - non è un piano burocratico che modifichiamo con qualche emendamento per rimetterci a posto la coscienza: è il più grande piano di investimenti, con la chiara finalità della riduzione delle diseguaglianze, che riguarda il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna e tutte quelle aree in ritardo di sviluppo per le quali abbiamo ottenuto quelle risorse.

La *governance* del PNRR è stata più volte dibattuta nei due rami del Parlamento e aveva alcune caratteristiche.

Per alcune settimane il ministro Fitto ha scaricato sulle caratteristiche dell'impianto generale la colpa di ritardi che in realtà sono ascrivibili solo ed esclusivamente al caos in cui è la maggioranza e, da quel momento in poi, è partita la raffica di dichiarazioni. Ci sono componenti della maggioranza, soprattutto della Lega - il collega Molinari alla Camera - che dicono che addirittura potrebbero essere restituite alcune risorse.

Altri colleghi di altri partiti della maggioranza dicono che in realtà forse è necessario cancellare alcune finalità, per spostare quelle risorse su altri pilastri del PNRR. Ricordo ai colleghi che i punti fermi del PNRR sono sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, sulla sanità pubblica, sulla scuola. E più volte abbiamo detto sempre e solo una cosa: attenzione - lo dico a tutti i colleghi - che il 60 per cento delle risorse del PNRR poggia sulle spalle degli enti locali, che sono i soggetti attuatori. Ieri sera in Commissione, a testimonianza del fatto che era necessario farlo tutta la settimana e che sarà necessario lavorare ancora la settimana prossima, tutte le risposte che aspettavamo legate al ruolo degli enti locali e delle Regioni non solo non sono arrivate, ma vanno in direzione opposta. Delle due l'una, presidente Gasparri: o la maggioranza ha deciso - e lo chiediamo al Ministro qui presente - che quello è un piano burocratico, oppure è evidente che i tempi che ci avete dato e per i quali noi abbiamo contestato il calendario non sono assolutamente adeguati.

Aggiungo che noi ieri, proprio perché in realtà l'Assemblea in questi due giorni non ha lavorato, né nella giornata di ieri né questa mattina, abbiamo presentato una mozione - dovrebbe riguardare noi tutti - sulla necessità di condividere e di impegnare il Senato nell'adottare iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza. Non le sfuggirà, presidente Gasparri, che l'abbiamo presentata per porre un punto fermo su un tema che riguarda tutti noi e la nostra responsabilità, perché eravamo tutti qui il primo giorno della legislatura quando, di fronte alle parole della senatrice a vita Liliana Segre, ci siamo tutti ritrovati. È evidente che, a corrente alternata, autorevoli esponenti della maggioranza e rappresentanti delle istituzioni, spesso anche autorevoli - e ci dispiace che in questo caso sia successo al Presidente del Senato - rischiano di non ritrovarsi. Questo per noi è inaccettabile. (*Applausi*). Presidente Gasparri, quella mozione serve a far sì che il Senato si ritrovi intorno a quelle parole. Noi avevamo chiesto di discuterla subito, oppure, in alternativa - e ci avete detto di no - concordando una data adeguata prima del 25 aprile, non mettendo la mozione in un interstizio tra il decreto-legge sul PNRR e un altro decreto-legge, ma non è stato fatto.

Il risultato del confronto avvenuto ieri è che comunque ieri e stamattina l'Assemblea non ha lavorato, sul PNRR non abbiamo ricevuto risposte, le istanze delle autonomie locali sono state di fatto umiliate, come si vedrà nel dibattito pubblico anche fuori dal Senato. È una discussione che a noi sta cuore, presidente Gasparri. Chi rappresenta le istituzioni italiane ha il dovere di farlo sempre e comunque con sobrietà, onore e disciplina, riconoscendosi nella nostra Carta costituzionale, che è il testamento di 100.000 morti caduti nella lotta per le libertà, come ha ricordato Liliana Segre proprio in questa sede nel suo discorso, citando non a caso Piero Calamandrei.

Signor Presidente, aver voluto svilire i fatti di via Rasella vuol dire non solo tentare di riscrivere male la nostra storia, ma anche offendere la nostra intera comunità.

Ecco perché anche aver parlato genericamente di italiani e non di antifascisti ed ebrei, perché, sì, erano antifascisti ed ebrei... Signor Presidente, mi deve consentire di completare il mio intervento, ai sensi

dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Le stavo segnalando che mancava un minuto e volevo conoscere la sua proposta in merito ai lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ci sono una parte giusta e una sbagliata della storia. Quei partigiani erano dalla parte giusta, signor presidente Gasparri. Sono sempre stati dalla parte giusta. *(Applausi)*. Voglio ricordarlo a tutti i nostri colleghi. Se si travisa questo, e a farlo sono i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, non solo si falsifica la storia, ma si rischia anche di non raccontarla bene soprattutto ai ragazzi di oggi.

Signor Presidente, le camicie nere non torneranno. Dobbiamo tenere fermi i capisaldi della nostra storia e della nostra Repubblica, perché oggi - e chiudo con una proposta - il germe del fascismo si nasconde in molte intolleranze che non c'entrano nulla con quegli anni, ma che noi abbiamo il dovere di evitare; esattamente come chi non vuol più punire il reato di tortura, chi non vuole lasciare i minori in carcere, chi vuol dare la colpa di Cutro a chi è morto in mare. Ecco, tutte queste cose sono fascismi e noi tutte queste cose, signor Presidente, abbiamo il dovere di evitare che avvengano quando discuteremo di quella mozione, ricordando cosa a noi tutti? Ricordando che il 25 aprile è la Festa della liberazione e non è, e lo dico a tutti i colleghi...

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ha sfiorato di tre minuti il tempo a sua disposizione. Faccia la proposta sul calendario, cortesemente, e poi il dibattito si farà quando sarà fissato. Lei ha preso la parola per avanzare una proposta di modifica del calendario. Le ho già dato tre minuti più del tempo previsto dal Regolamento. Ci dica la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Presidente, pensavo me ne avesse dato uno. Ci auguriamo che tutto il Senato sappia ricordare come il nostro Paese e la sua storia meritano di essere ricordati.

La nostra proposta, presidente Gasparri, è di concedere la prossima settimana di tempo al lavoro che dobbiamo svolgere a partire da giovedì sul decreto PNRR. Oggi abbiamo accettato - mi pare - la proposta del Governo di accelerare sul provvedimento in materia di cessione dei crediti, a dimostrazione della disponibilità del Gruppo Partito Democratico, e di discutere la mozione - l'ho ricordata e di nuovo presentata, dopo averlo fatto in Conferenza dei Capigruppo - nei giorni immediatamente precedenti il 25 aprile.

PRESIDENTE. Le chiedo se ha una proposta specifica che dobbiamo porre in votazione. Quando?

BOCCIA (PD-IDP). Nei giorni che vanno...

PRESIDENTE. Purtroppo ci deve indicare la seduta, perché noi dobbiamo votare su un calendario. Dica lei qual è la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). La proposta è quella di farlo tra il 21 e il 22 aprile, tra il 20 e il 22 aprile. Chiedo ai Gruppi di condividere la data; ovviamente più colleghi saranno presenti, meglio sarà. Questo vale evidentemente anche per i senatori a vita.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, per capire, il 21 è venerdì e il 22 è sabato. Questa è la proposta? Mi dica lei.

BOCCIA (PD-IDP). Tra il 20 e il 21 aprile. Se l'Ufficio di Presidenza sente anche i senatori a vita, che potrebbero desiderare essere presenti, sarebbe opportuno avere qui tutti i colleghi che vogliono partecipare alla discussione sulla mozione. Quindi la mia proposta è per il 20 aprile.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo per associarmi alla proposta del senatore Boccia e, quindi, esprimere la stessa opinione anche da parte del mio Gruppo ed utilizzare il giorno 20 aprile per discutere la mozione.

Anch'io, Presidente, vorrei esprimere due preoccupazioni molto serie e gravi, ricalcando quindi le questioni rilevate dal senatore Boccia e considerando anche la parte del suo intervento relativa al PNRR.

Devo dire che anche da parte nostra c'è un elemento di estrema preoccupazione, anche rispetto ad una clamorosa sottovalutazione di quello che potrebbe accadere. Stiamo parlando di uno strumento straordinario come il PNRR, che peraltro vide un lavoro molto importante, in particolare del Governo

Conte 2, a cui si deve il risultato straordinario di aver convinto le istituzioni europee, a fronte della pandemia, a mettere in campo questo tipo di proposta. Come si può non comprendere che il PNRR potrebbe essere effettivamente per il nostro Paese un'occasione straordinaria di volano e addirittura mettere in discussione l'opportunità di utilizzarne le risorse? Seguiamo attoniti i dibattiti che attraversano in queste ore le forze di maggioranza. Anche da parte del mio Gruppo parlamentare c'è una forte preoccupazione rispetto a questa sottovalutazione.

Credo che questa Assemblea e le Commissioni dovranno non solo essere informate di quali sono le reali intenzioni del Governo, ma anche essere messe nelle condizioni di affrontare al meglio una questione di primissimo piano come questa, per lo meno pari a una vera e propria manovra finanziaria. Non mi pare però che ci sia da parte del Parlamento la possibilità di occuparsene nel modo che la materia richiederebbe.

Esprimo anch'io, convenendo con quanto detto dal senatore Boccia, l'esigenza di avere un momento di approfondimento serio sulla mozione che ieri abbiamo voluto presentare, con le firme di tutti i Capigruppo dell'opposizione.

Presidente, voi potete minimizzare quanto volete; potete far finta di non capire quello che l'opposizione in particolare sta cercando di dire in queste ore, ma che pensiamo dovrebbe essere un terreno che interroga tutto il Parlamento, perché riguarda non semplicemente una parte degli italiani, ma tutti gli italiani.

Lo dico anche con riferimento alle dichiarazioni dal mio punto di vista totalmente sbagliate che il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ha voluto rendere nel corso delle scorse settimane: quando si dicono quelle cose e quando si fanno quelle affermazioni, non si offende soltanto una parte del Paese, ma si offende tutto il Paese, si offendono tutti gli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo del calendario, poi il dibattito lo faremo. Lei ha aderito alla proposta di modifica del calendario del senatore Boccia.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Penso di poter avere il tempo per argomentare. Credo sia legittimo che anche io abbia gli stessi minuti degli altri Capigruppo.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Presidente, lo dico semplicemente per ricordare a tutti quanti noi, che quando si ha un ruolo di tale importanza, in questo caso addirittura quello di seconda carica dello Stato, il discredito che si produce con una dichiarazione sbagliata non è riferibile semplicemente alla persona che lo ha espresso, ma è riferibile all'istituzione che quella rappresenta. È un dettaglio non di secondo piano che penso vada ricordato sempre. In quest'ottica, credo che la discussione che proponiamo a tutto il Parlamento, con la mozione che abbiamo presentato, possa avere tutto il tempo e tutto l'approfondimento che richiede. *(Applausi)*.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, mi pare di capire che vi siano due questioni e due valutazioni che credo sia utile separare, altrimenti non rendiamo un buon servizio nemmeno alla possibile intesa che è nostro dovere ricercare.

La prima valutazione è relativa ai tempi con i quali si è discusso e affrontato il tema del PNRR e su questo i Capigruppo, anche della minoranza, sanno che il Gruppo del terzo polo non ha condiviso questa critica. Non dico che siamo soddisfatti, perché di meglio si può sempre fare, ma abbiamo ritenuto che il percorso in Commissione stia andando avanti e ci porterà, la prossima settimana, all'approvazione dell'atto.

C'è poi l'altra questione della calendarizzazione di una mozione delle minoranze, che anche il terzo polo ha firmato e nella quale ci riconosciamo pienamente, rispetto alla necessità di condividere le valutazioni e un percorso unitario, come Senato, nella celebrazione e nel riconoscimento di date fondamentali per il nostro Paese. È del tutto evidente che questa mozione deve essere votata prima del 25 aprile: su questo non ci piove. *(Applausi)*. Non mi era parso che ci fosse ostilità da parte della maggioranza. Provo però a fare un salto in avanti e su questo prego i Capigruppo di provare a ragionare, se può essere un'ipotesi. A me sembrerebbe utile, fondamentale, importante per tutti noi,

che il giorno in cui discutiamo quella mozione sia presente in Aula la senatrice Segre. (*Applausi*). Questo mi sembra il requisito fondamentale: avere rispetto della presenza di una persona che, per quella discussione e per tutti noi, ha un valore fondamentale.

Quindi, quello che mi permetto di aggiungere alle considerazioni del senatore Boccia è di valutare quelle date, nella disponibilità della Presidenza, del presidente La Russa e di chi ora presiede l'Assemblea, sulla base anche della possibilità della senatrice Segre di partecipare e di condividere con noi quel momento importante. Questo mi sembra un modo per rispettare la discussione, ma anche per aggiungere valore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Paita, voglio chiarire, prima degli altri interventi, che ho compreso perfettamente, dopodiché dobbiamo votare una data di calendario nella seduta. Poi le date, come lei sa, possono essere ulteriormente modificate dalla Conferenza dei Capigruppo o da qualsiasi decisione. Non possiamo votare l'auspicio di farlo quando sarà possibile, perché questo disattenderebbe la volontà di discutere la mozione. Se poi ci sarà un auspicio o un impedimento, siamo qui e possiamo sempre ulteriormente modificare. Lo vorrei dire per chiarezza: dobbiamo votare una proposta di calendario. Altri aspetti, che comprendo perfettamente, vengono valutati sotto altri profili, di presenza e di opportunità.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, a questo punto, sentite le parole degli esponenti dell'opposizione, facciamo noi una proposta alternativa di calendario, che tenga presente quello che era stato deciso a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo. Si espunge la discussione della mozione nella giornata di mercoledì prossimo, 12 aprile, come era stato stabilito, e si mantiene tutto il resto, con l'impegno - naturalmente se anche gli altri Capigruppo di maggioranza sono d'accordo, ma penso che, da quello che ho compreso, ci sia un'intesa in tal senso - di calendarizzare la mozione nella prossima Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle disponibilità della senatrice a vita Segre.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la sua è una proposta diversa, che cancellerebbe la mozione dal calendario dei lavori, per ridefinire la data della sua discussione ovviamente prima del 25 aprile - devo immaginare - verificate quelle disponibilità di presenza che la Presidenza in questo momento non può ovviamente né stabilire, né accertare. È una proposta diversa da quella fatta dal presidente Boccia, ma il senso è sostanzialmente analogo. (*Commenti*). Senatrice Paita, dobbiamo votare un calendario: non è una riunione politica, ma è una riunione che ha anche un andamento ordinamentale per la nostra Assemblea.

Quindi la proposta è leggermente diversa ed è volta cioè a ridefinire una nuova data evidentemente prima del 25 aprile, nella Conferenza dei Capigruppo, accertate le presenze dei senatori a vita e in particolare della senatrice Segre.

Questa è la proposta che lei ha avanzato. Io posso quindi dare la parola a chi deve intervenire sulle proposte di modifica del calendario. Questo non è un dibattito di altra natura.

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, mi pare che il senatore Boccia voglia modificare la sua proposta, per cui preferirei parlare dopo.

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, non volevo assolutamente togliere la parola al collega Malan.

PRESIDENTE. Se è per chiarire meglio la questione, va bene.

BOCCIA (*PD-IDP*). A questo punto ritengo che la cosa più utile per tutti i Gruppi che compongono l'Assemblea sia votare per una data certa, che potrebbe essere il 20 aprile che mi pare possa mettere tutti d'accordo. Poi, se siamo in condizione di poter anticipare, lo decideremo nella prossima Conferenza dei Capigruppo. Proviamo tutti insieme a creare le condizioni affinché la Commissione Segre parta proprio quel giorno, o il giorno prima. (*Applausi*). Lo diceva anche qualche collega della maggioranza. In questo modo potremo dare tutti un segnale.

Presidente Gasparri, colgo l'occasione - non l'ho fatto prima e lo faccio ora - per augurare pronta guarigione al senatore Silvio Berlusconi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo augurio, rivolto peraltro ad un nostro collega senatore, non solo al *leader* politico.

Se non ci sono altri interventi, riassumo sinteticamente la proposta di modifica del calendario che stiamo per votare: attualmente la discussione relativa alla mozione in questione è calendarizzata per mercoledì 12 aprile. Metto quindi ai voti la proposta di modifica del calendario per fissare al giorno 20 aprile la discussione della mozione, per avere comunque una data che ne garantisca l'esame prima del 25 aprile. Da oggi fino ad allora, la Conferenza dei Capigruppo e le eventuali intese tra i Gruppi e la Presidenza potranno consentire di svolgere tale discussione anche in un altro momento, atteso che si auspica la presenza di alcune personalità del Senato e dei senatori a vita affinché conferiscano a questo tema prestigio con la loro presenza.

In conclusione, dobbiamo mettere ai voti una proposta di modifica del calendario; il resto fa parte degli auspici che sono stati pubblicamente espressi e che la Presidenza ha riassunto, spero anche in maniera esaustiva.

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, se la proposta di modifica è solo questa, non c'è più nulla da dire. Mi associo a quanto hanno detto i colleghi Boccia e Romeo, (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dunque, quello che potrà accadere in altre sedi quali la Conferenza dei Capigruppo, lo abbiamo detto, ma ora votiamo una proposta di modifica del calendario, perché questo deve fare l'Assemblea, in base al Regolamento.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a spostare la discussione della mozione citata dal 12 al 20 aprile.

È approvata.

La decisione dell'Assemblea, che sottolineo essere unanime, è quindi di spostare la discussione della mozione in questione al 20 aprile. Per il resto, il calendario rimane invariato.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 14,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 571 recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

LOREFICE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente al Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati, 21 gennaio, non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che, tuttavia, il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022. Inoltre, il

provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e delle competenze delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato, n. 571, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno vorrei chiarire ai Gruppi e ai Capigruppo in particolare, richiamando anche l'attenzione del senatore Malan, che noi abbiamo rinviato la discussione della mozione sulle festività del 25 aprile, 1º maggio e 2 giugno da mercoledì 12 aprile a giovedì 20 aprile, salvo eventuali decisioni successive. Mercoledì 12, però, è comunque previsto vi sia seduta, con gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno. Non abbiamo sconvocato la seduta di mercoledì 12 aprile, che inizierà con l'esame del decreto-legge n. 13 per l'attuazione del PNRR.

Quindi, presidente Romeo, mercoledì 12 aprile, come da calendario, vi sarà seduta, che si aprirà, appunto, con l'esame del decreto-legge n. 13 per l'attuazione del PNRR. Abbiamo semplicemente rinviato la discussione della mozione sulle festività del 25 aprile, 1º maggio e 2 giugno. Qualcuno aveva inteso che fosse stata sconvocata la seduta di mercoledì 12 aprile, che invece avrà luogo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 14,38)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 636, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 6ª Commissione permanente, senatore Garavaglia, per riferire sui lavori della Commissione.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, nonostante la buona volontà dei colleghi e delle colleghe, la Commissione finanze e tesoro non è riuscita a completare l'esame del provvedimento, che quindi arriva in Aula senza mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 636, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, diciamo che la discussione di oggi si pone un po' in linea con quanto è stato deciso poco fa, cioè di spostare e differire i termini per la discussione di cose importanti. Presidente, non è senza imbarazzo che mi ritrovo nuovamente a intervenire in Aula in questa infinita discussione sui bonus edilizi. Presidente, se ho fatto bene i calcoli, siamo alla ventiquattresima modifica legislativa e, Presidente, ho una brutta notizia per chi ci sta ascoltando: temo che non sarà l'ultima.

Quello che stiamo facendo in questo momento (quello che state facendo) è differire sostanzialmente dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile completare i lavori ammessi a fruire della detrazione del bonus 110. Sostanzialmente non stiamo dando una risposta definitiva, ma stiamo nuovamente prendendo tempo. Stiamo dando tempo, perché ci siamo resi conto (vi siete resi conto) che il blocco della cessione dei crediti ha determinato non solo un problema di liquidità per le imprese e non solo un problema di cassetti fiscali pieni che non si riescono a smaltire, ma anche sostanzialmente, come era prevedibile, il blocco dei lavori. Tanti cantieri aperti, ma in realtà tanti lavori di fatto sospesi.

Presidente, noi una soluzione a questo problema ve l'avevamo già offerta. Quando dico noi, parlo

innanzitutto del Gruppo Azione-Italia Viva, ma parlo anche dei Gruppi parlamentari di opposizione e di alcuni Gruppi di maggioranza. E ve l'avevamo già offerta dopo avere sentito in audizione le banche, le imprese e i costruttori. La soluzione che vi avevamo offerto era quella di utilizzare la compensazione degli F24, in cui la banca sostanzialmente non paga solo le proprie tasse all'erario, ma anche le tasse per conto dei propri correntisti, tramite gli F24. Quella era la soluzione - si ricorderanno i colleghi dell'Aula che questa discussione l'avevamo già fatta a novembre - per non perdere ancora inutilmente altro tempo. Ma non l'avete voluta accogliere. Vi avevamo detto: guardate che, senza quella soluzione, ci ritroveremo tra qualche mese a dover affrontare di nuovo il problema dello sblocco della cessione dei crediti. Eccoci qua, Presidente, siamo di nuovo in questo eterno ripetersi delle cose e siamo ancora qui a offrire tempo, a dare tempo, senza dare una risposta definitiva.

Vede, Presidente, io credo che si possano fare delle scelte legittime e che ci siano ovviamente diverse opinioni sul tema del superbonus. Io mi sono già pronunciato e aggiungerò un altro elemento che ovviamente a novembre non potevamo avere, ma che è di tutto interesse: la relazione della Banca d'Italia. Ma il tema che ci siamo posti, cioè quello di risolvere almeno il problema dei crediti fiscali incagliati, non ha trovato una soluzione in questi mesi e ha aggravato il problema. Non possiamo continuamente modificare le regole in corsa, perché c'è una cosa che ci chiedono tutti gli operatori del settore, le imprese edilizie e coloro che attivano una complessa procedura come quella del bonus della ristrutturazione per il 110.

Ci chiedono certezza del diritto, ci chiedono stabilità nel poter fare investimenti. Modificando per l'ennesima volta la normativa - e, ripeto, non sarà l'ultima - non facciamo altro che creare disorientamento negli investitori e questo è un messaggio molto pericoloso, perché non diamo certezza ai rapporti giuridici.

Quando ci chiediamo se il *bonus* del 110 per cento sia stato un buon affare oppure no, nelle valutazioni che avevamo fatto si era sempre detto che certamente c'era bisogno di riqualificare il nostro patrimonio edilizio e di consolidare, dal punto di vista antisismico, un patrimonio residenziale pubblico e privato, conoscendo la fragilità del nostro territorio. Tuttavia, quando la Banca d'Italia ci dice che l'effetto moltiplicatore in termini di investimento è tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento, signor Presidente, significa che non è stato un buon affare per il PIL italiano. Quando la Banca d'Italia ci dice che ci vogliono quarant'anni per ammortizzare i costi di questa misura significa, signor Presidente, che questo non è stato un buon affare per la società italiana. Quando ci dicono che anche i risultati conseguiti in termini di efficienza energetica e in termini di risparmio di CO2 sono minimali rispetto all'utilizzo delle risorse, tutto questo ci dice che non è stato un buon affare neanche per l'ambiente.

L'idea dunque di razionalizzare il *bonus* del 110 per cento, l'idea di introdurre una selettività per cui potessero beneficiarne soprattutto coloro che ne avevano più bisogno o gli edifici messi peggio dal punto di vista dell'efficienza energetica o dal punto di vista antisismico era una misura necessaria. Tuttavia, l'idea di bloccare la circolazione dei crediti dall'oggi al domani ha determinato il fatto che abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca, cioè a un problema ne abbiamo aggiunto un altro. Ed è questo il tema che oggi ci troviamo ad affrontare con la proposta che ci viene data.

Certamente all'interno della proposta ci sono cose di buon senso, come per esempio la reintroduzione della facoltà di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche: ricordo che questo provvedimento, presentato da me e dalla collega Giusy Versace, che prevede proprio la possibilità di detrarre l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è un altro dei *bonus* edilizi che va a scadenza, è stato approvato anche grazie alla maggioranza nella legge di bilancio.

In queste cose però, signor Presidente, c'è bisogno di stabilità. In un Paese longevo come il nostro, che sperimenta forme di inaccessibilità, è mai possibile che dobbiamo prorogare di anno in anno misure come le detrazioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche? (*Applausi*). È mai possibile che dobbiamo introdurre la facoltà di poter utilizzare la cessione del credito, visto che lo stiamo bloccando per gli altri interventi?

Signor Presidente, a furia di intervenire su questi *bonus* per 24 volte, non solo se ne va la voce di chi sta intervenendo, ma penso che se ne stia andando anche la voce di moltissimi operatori del settore che

sono stanchi di avere continue modifiche normative. Il mio timore è che tra sei mesi ci ritroveremo di nuovo qui.

Concludo, allora, così come ho concluso quattro mesi fa e così come temo di dover concludere tra quattro-sei mesi: perché non provate a ragionare sull'unica vera misura che può sbloccare i crediti fiscali incagliati, vale a dire l'utilizzo in compensazione degli F24? Non è una misura a favore del sistema bancario e creditizio, è una misura a favore del sistema Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, c'è una ragione per la quale Forza Italia da subito ha posto il tema di una correzione del decreto-legge all'ordine del giorno, così come in verità abbiamo fatto a febbraio dell'anno scorso quando il Governo Draghi, dall'oggi al domani, ha limitato le cessioni a una soltanto. La ragione è che lo Stato non può venir meno alla parola data, che lo faccia un Governo o un altro, ed è nostro dovere fare in modo che la fiducia dei cittadini non venga riposta invano. Pertanto si può cambiare idea, si può ritenere non più attuale una normativa, ma si devono salvaguardare i diritti acquisiti e si deve rispettare quel principio europeo dell'affidamento comunemente condiviso, che porta i cittadini a fidarsi del proprio Stato, degli impegni che vengono inseriti da uno Stato nella propria legislazione. Pertanto non potevamo e non possiamo venir meno agli impegni presi.

Certo i superbonus hanno generato costi importanti, come sappiamo tutti per averlo verificato; tuttavia non possiamo guardare solo ai costi, dobbiamo considerare anche i benefici, fatti di crescita di PIL e quindi di incrementi degli introiti di imposte e di IVA e di aumenti dell'occupazione. Sono tutte cose delle quali il nostro Paese aveva e ha tuttora estrema necessità. Per queste ragioni si doveva intervenire correggendo una normativa che era diventata ingiustamente penalizzante.

Certo rimangono tante criticità e intervenire, colleghi, sta a noi e al Governo, che ha fatto bene ad agire per fermare una possibile deriva dei conti pubblici. Allo stesso tempo, però, dobbiamo riuscire a fare in modo che le correzioni e i blocchi che ci sono stati non penalizzino i cittadini e non mettano in discussione la parola data, gli impegni presi dal nostro Paese. Sono quindi positive le modifiche apportate alla Camera che, con l'esame in Commissione e poi in Aula, ha aggiunto una disposizione di esclusione dalla responsabilità solidale dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un intermediario finanziario; tra l'altro, tale proposta era stata fatta da Forza Italia. Positiva è la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, come lo è proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Allo stesso modo condividiamo la remissione *in bonis* destinata ai contribuenti che non rispettino il termine attualmente fissato al 31 marzo 2023 per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, relativamente alle spese sostenute nel 2022 e, per le spese sostenute nel 2022, la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta 2023. Al tempo stesso il decreto-legge blocca il mercato delle cessioni e degli sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, ma salvaguardando i lavori in corso e con importanti esclusioni dal blocco delle cessioni. Tutte queste modifiche sono state apportate nella direzione di salvaguardare i contribuenti e il cittadino che si è avventurato su una proposta fatta dallo Stato e che quindi non deve rimanere penalizzato.

Rimangono, però, colleghi ancora molti punti sui quali lavorare. Sono d'accordo nel ritenere che non sarà finita qui, ma credo che le modifiche apportate siano già molto importanti. Per questa ragione Forza Italia sostiene il provvedimento in esame, così come sosterrà eventuali altre modifiche che vadano nella direzione di tutelare l'interesse dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, poiché sono abituata a chiamare le cose con il loro nome, dico subito che oggi siamo chiamati a votare un pessimo decreto. Pessimo per una serie di ragioni; per l'*iter* che lo ha accompagnato, esageratamente veloce, la fiducia, i pareri che non sono arrivati. Un decreto figlio della scarsa visione e della disonestà intellettuale; un decreto che non risolve i problemi e che ha solo lo scopo di attaccare

il meccanismo economico della cessione dei crediti di imposta, vero polmone finanziario del superbonus e degli altri *bonus* edilizi.

Proviamo per un attimo ad inquadrare lo scenario in cui è nato il meccanismo della cessione dei crediti. Il meccanismo innanzitutto è nato grazie al MoVimento 5 Stelle. Questo è il suo grande difetto, il peccato originale. È nato inoltre in una situazione inedita per il nostro Paese. Ora non lo ricordiamo più, voi non lo ricordate più, lo avete dimenticato presto; eravate quelli che contestavano con facilità ogni provvedimento. Noi invece eravamo quelli che hanno dovuto gestire la pandemia e creare le condizioni per il ritorno alla normalità.

Il superbonus nasce in quel contesto, mentre voi stavate a guardare. La quotidianità era stata stravolta, l'economia era ferma, le aziende chiudevano e si preparavano a ridimensionamenti drastici. Un Paese intero era in recessione. Noi, non voi, avevamo la responsabilità di traghettare l'Italia fuori da una situazione improvvisa, assurda ed impensabile. Dovevamo farlo con una misura forte, uno *shock*, e dovevamo farlo agendo su un settore che strutturalmente, per definizione, quando riparte fa ripartire l'intera economia: l'edilizia. Dovevamo ridare battito all'economia italiana; il superbonus, con la cessione dei crediti, è stato il nostro defibrillatore.

Ora voi non lo ricordate, non lo volete ricordare, ma le cose sono andate così. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nasce per ridare slancio al settore produttivo mediante un intervento di spesa pubblica che, da un lato, rilanciava il settore edile e, dall'altro, favoriva gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Anche questo avete dimenticato, perché non avevate responsabilità, non ve le siete mai assunte e potete permettervi l'uso di dimenticare. Fino allo scoppio della pandemia la vera emergenza si chiamava, e purtroppo si chiama ancora, cambiamento climatico e prima che il presidente Giuseppe Conte imponesse all'agenda europea il Next generation EU, in cima all'agenda c'era il Green deal. Da qui nasce il superbonus, con la cessione dei crediti; una misura che permetteva di rilanciare un settore economico e perseguire gli obiettivi climatici, pur in una fase di recessione economica.

Una misura coraggiosa e geniale, proprio così, che ha generato un impatto potente sul tessuto economico e occupazionale del nostro Paese. Una misura a cui avevano accesso tutte le fasce di reddito, anche le più fragili e con minore capacità di spesa. È questo che un Governo deve e dovrebbe fare quando il suo popolo vive un periodo di profonda crisi e disperazione, quella vera. (*Applausi*). È di questo che stiamo parlando. Tutto dimenticato. Bravi.

Con la cessione dei crediti il Paese è ripartito con alla base l'intenzione e la volontà di non lasciare nessuno indietro. Tutto questo accadeva mentre voi stavate a guardare. Questo nella fase uno. Nella fase due, quella che è diventata maggioranza ha iniziato a raccontare falsità, ha iniziato a lanciare accuse e critiche, tutte infondate, sulla cessione dei crediti e del superbonus.

Ricordo, Presidente, visto che qui si continua a fingere di dimenticare, che lo strumento della cessione dei crediti ha generato un milione di posti di lavoro e un aumento del PIL del 7 per cento nel 2021 e del 3,7 per cento nel 2022; qualcosa di eccezionale, di cui tutti dovremmo essere orgogliosi. La misura andava difesa, protetta e accompagnata con cura. (*Applausi*). Invece no, la scelta è stata quella di frenare la crescita, la ripresa di un settore al quale era stato dato finalmente l'ossigeno che necessitava. È stato deciso di strappare via improvvisamente la spina per farlo morire.

Questo Governo è palesemente in preda alla smania di cancellare le misure di successo. Come se cancellare, dimenticare, sminuire e delegittimare il lavoro fatto bastasse a far apparire sufficiente il vostro scarso lavoro di questi mesi, condito di propaganda ideologica.

Prima di evidenziare l'impatto, a mio avviso, ripeto e insisto, disastroso di questo provvedimento, voglio ripercorrere l'evoluzione del meccanismo della cessione dei crediti. Nell'ordine, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34, del 2020, che questo provvedimento stravolge, è stato modificato ben diciotto volte; due volte nel 2020, durante il Governo Conte II, tredici volte durante il Governo Draghi e ben tre volte dall'insediamento dell'attuale Governo. Addirittura le ultime due modifiche intervengono a distanza di un mese l'una dall'altra. E meno male che non volevate disturbare. Come pensate di attrarre investimenti o di fornire garanzie e certezze normative alle imprese in questo modo? Non c'è immedesimazione, non c'è la volontà di fare proprie le difficoltà di imprese e famiglie, ma solo quella

di soddisfare una schizofrenica bulimia normativa che imprese e famiglie dovrebbero inseguire, ma non è possibile farlo.

Per quanto riguarda il decreto, la nostra contrarietà non è data dal fatto che la cessione dei crediti sia una nostra misura e quindi ci siamo rimasti male. No, questo è il vostro stile, non è il nostro. Noi non antepriamo bandierine agli interessi di imprese e famiglie. Presidente, la nostra contrarietà è rivolta alla diciottesima modifica, perché oltre a generare ancora più confusione distrugge una delle poche politiche di spesa che ha generato lavoro, reddito ed efficientamento energetico privilegiando l'*austerità*. Presidente, mi perdoni se insisto, ma vi siete presentati alle urne come l'alternativa all'austerità, salvo poi rivelarvi la brutta copia di Draghi. In tutto questo, a pagare il prezzo di questa schizofrenia normativa, sono sempre i cittadini meno abbienti, vittime della povertà energetica, i veri esclusi. Eppure è stato certificato: la cessione dei crediti altro non è che il meccanismo tramite cui rendere fruibile a tutti, anche alle classi sociali economicamente più fragili, i meccanismi di efficientamento energetico degli edifici e questo non lo dice Sabrina Licheri, non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma lo dicono sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, sia Bankitalia: la cessione dei crediti fiscali era un meccanismo in grado di venire incontro ai più deboli. (*Applausi*).

Il superbonus - lo ribadisco - è stato il defibrillatore, il farmaco salvavita, ma voi siete come quelli che, scampato il pericolo, contestano la cura e ne sminuiscono gli effetti. Quando però non potevate permettervi di contestare la cura perché avreste perso il voto degli italiani, che misurano le politiche in base alle vere ricadute che queste provocano sulla quotidianità, quando non potevate permettervi di contestare il superbonus non per onestà intellettuale, ma per mero calcolo elettorale, era divertente girare i video dove venivano condannati i quindici interventi di modifica della normativa ad opera del Governo Draghi. Per non parlare poi di quelli nei quali si chiedeva lo sblocco dei crediti incagliati. Anche questo è dimenticato? Era divertente, ma soprattutto era facile fare opposizione. (*Applausi*).

Sempre quando non potevate permettervi di contestare il superbonus, il programma di Forza Italia proponeva il rinnovamento del patrimonio edilizio. La stessa Forza Italia che alla Camera aveva presentato una mozione di otto pagine, con otto impegni al Governo per tutelare il superbonus e la cessione dei crediti. Poi, il giorno dopo le elezioni regionali, dando uno schiaffo al vostro elettorato, in maniera subdola presentate un decreto sulla cessione dei crediti fiscali che non presenta uno straccio di cessione dei crediti fiscali. Un problema su tutti doveva essere risolto, quello dell'incaglio dei crediti d'imposta impantanati nei cassetti fiscali di decine di migliaia di aziende e invece niente, il nulla. Abbiamo assistito alla mistificazione, manipolazione e strumentalizzazione di dati economici sul superbonus e sui *bonus* edilizi, tutte smentite da organismi o enti di prestigio nazionale e internazionale, a partire dall'Ufficio parlamentare del bilancio, Eurostat, Banca d'Italia. Avete avuto la faccia tosta di accusare di parzialità le associazioni rappresentative di categoria come ANCE e CNA. Non solo, ma avete gettato le imprese in una situazione di non ritorno per un vostro mero giochetto politico, ma dopo le avete anche accusate di parzialità. Peggio ancora, giustificate l'eliminazione della cessione dei crediti con il discorso delle frodi, come dire che vanno eliminate le pensioni di invalidità per eliminare i finti ciechi beccati alla guida di autobus. (*Applausi*).

Quando una politica pubblica genera o può generare comportamenti fraudolenti si interviene con meccanismi che li contrastino e li blocchino, non si blocca lo strumento. Il superbonus rappresenta soltanto il 5 per cento sul totale delle frodi commesse in materia di cessioni dei crediti. Questo vuol dire che è possibile prevedere un meccanismo di cessione dei crediti che non si presti alle frodi. E anche questo non lo dico io, lo ha detto l'Eurostat.

Da ultimo, oltre al danno la beffa: mi riferisco alla direttiva casa *green*, che prevede la riqualificazione di circa 1,8 milioni di abitazioni entro il 2030 e il 2033. La direttiva *green*, che vi piaccia o no, prima o poi dobbiamo affrontarla e rispettarla e la strategia non può certo essere quella di chiedere proroghe su proroghe. Prima o poi dovremo affrontarla e agire e per farlo dobbiamo garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro. Lo dobbiamo fare attraverso lo strumento della cessione dei crediti, e l'unico meccanismo che permette di convertire il patrimonio italiano in un'ottica di efficientamento energetico lo avete buttato via. State deliberatamente soffocando il necessario percorso verso la rigenerazione e la sostenibilità ambientale delle nostre città, per non parlare delle periferie e delle aree più interne, o dei

170.000 posti di lavoro a rischio. Meno male che non volevate disturbare chi aveva voglia di lavorare e soprattutto meno male che eravate pronti. Auguri a tutti noi e non solo di buona Pasqua. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,05)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci troviamo a discutere un decreto-legge che è sicuramente importante, visto quello che è successo negli ultimi mesi. Come abbiamo detto sin dal principio, quella in oggetto era una misura che per certi versi poteva essere d'aiuto, ma doveva essere strutturata in maniera ben diversa. Così come era stata strutturata, era evidente che avrebbe prodotto degli incentivi in maniera perversa, una distorsione del mercato e una distorsione della libera concorrenza dei prezzi e che avrebbe prodotto purtroppo una circolazione illimitata dei crediti, che avrebbero generato il rischio di creare moneta fiscale. Come ci ha detto l'Eurostat, ciò andrebbe a significare un aumento del debito. Quindi siamo arrivati a questa situazione assai complicata. Abbiamo visto che sono già stati accertati qualcosa come 9 miliardi di euro di truffe e ci sono 19 miliardi di euro di crediti incagliati. Serviva pertanto un intervento fermo da parte del Governo, per porre rimedio e fine a questa situazione. Abbiamo visto poi che sono stati i redditi più alti ad aver usufruito maggiormente di questa misura e, anche da un punto di vista ambientale, l'efficacia è stata assai limitata.

Detto questo, è stato appunto opportuno intervenire, con un provvedimento sicuramente non semplice, ma che pone dei punti ben fermi. Ne cito alcuni: l'articolo 01 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento fino al 30 settembre 2023, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Quindi le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari hanno la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute fino al 30 settembre di quest'anno, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. È stato poi introdotto un comma che vieta, dal 17 febbraio 2023, alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura e lo stesso comma poi, alla lettera *b*), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei concessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, ad utilizzare questi crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Ferma poi restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari alla violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito d'imposta e siano in possesso di specifica documentazione, tra cui una attestazione riguardante il rispetto delle norme anti-riciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni.

Il decreto inoltre chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce da solo causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario e l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave grava sull'ente impositore. C'è quindi tutta una serie di disposizioni che proseguono con l'articolo 2, che stabilisce, a partire dal 17 febbraio di quest'anno, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dei fornitori di beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero di patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, manutenzione facciate e installazione di impianti fotovoltaici.

La norma riconosce però una serie di condizioni in presenza delle quali ad alcuni interventi già in corso non si applica questa nuova disciplina. Si tratta soprattutto di interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e quelli danneggiati da eventi meteorologici verificatisi, ad esempio,

nella Regione Marche.

Quindi il decreto-legge al nostro esame è assai complesso. Contiene tutta una serie di norme di interpretazione autentica che chiariscono che per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo e che anche l'indicazione, ad esempio, delle spese sostenute per il rilascio del certificato di conformità costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Ci sono poi alcune disposizioni in favore del contribuente che può avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis* e tutta un'altra serie di disposizioni che mirano a fare chiarezza in quella che era diventata una vera e propria giungla.

Il Governo si è trovato in una situazione assai difficile e questo è ben dimostrato - lo ripeto - dalle truffe già accertate e dai 19 miliardi di crediti incagliati. È evidente che bisognava mettere mano a questa nuova normativa, purtroppo per l'ennesima volta. Non abbiamo ovviamente la pretesa di avere risolto tutti i problemi tramite questo provvedimento, ma riteniamo di aver preso la strada giusta *in primis* per mettere in sicurezza il bilancio pubblico e poi anche per proteggere quelle imprese e quelle famiglie che si sono avvalse di una legge dello Stato e che non devono assolutamente essere penalizzate.

Ritengo quindi che quello al nostro esame fosse un decreto urgente. Ritengo che queste misure vadano tutte nella direzione di salvaguardare imprese, famiglie e conti pubblici e quindi il nostro Gruppo darà il proprio appoggio convinto all'approvazione del decreto-legge al nostro esame che finalmente mette mano e risolve una buona parte dei problemi che si sono venuti a creare nel corso di questi ultimi mesi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come diceva il senatore Lombardo, stiamo discutendo di questo tema da cinque mesi, dall'inizio di questa legislatura. Ho già avuto l'opportunità di dire che la toppa che avevamo messo apriva una voragine e siamo di fronte a questo, ma dato che interverrò anche in sede di dichiarazione di voto, ora mi concentrerò solo su una parte della questione.

Vorrei sottolineare il fatto che questo Governo ha la responsabilità - sottolineo: la responsabilità - di aver portato questa situazione alla paralisi, perché il giorno stesso che si è insediato e abbiamo svolto una discussione sulla NADEF, ha attaccato e ha deciso che il superbonus andava abolito.

Ora, il dato vero è che io e il mio Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, pensiamo che certamente il superbonus andava corretto, però c'è un dato con il quale non avete fatto i conti: quella impostazione, infatti, aveva dato, in un momento di emergenza, un segnale forte ad un settore - l'edilizia - in cui ha creato 900.000 posti di lavoro, un aumento del PIL del 5,6 per cento e ha ridato lavoro nel nostro Paese, perché il 90 per cento della produzione proviene dal nostro Paese quando si fanno queste operazioni. Allora, avreste dovuto avere l'intelligenza di affrontare il problema di come gestire la rigenerazione del patrimonio edilizio nel nostro Paese, unificando e non parcellizzando. Infatti, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento delle facciate, il superbonus ha comportato un abuso, ma questo non è avvenuto per il contenimento energetico, almeno questi sono i dati.

Ho ascoltato tutte le audizioni: gli imprenditori, i sindacati e i comitati hanno tutti detto che ovviamente il superbonus 110 per cento andava corretto, però tutti hanno sottolineato che era necessario ed è necessario. Questa è la cosa che vorrei sottolineare: è necessario affrontare il problema di come noi rispondiamo all'Europa. Certo voi siete andati in Europa a mostrare i muscoli, dicendo che il 2035 o il 2050 non sarebbe stato un problema e quindi a chiedere di prendere tempo sulla questione *green*.

Invece, il punto è che noi dobbiamo affrontare il problema della rigenerazione e della messa in sicurezza dal punto di vista energetico, dal punto di vista sismico. Se vogliamo ridurre il consumo di suolo e avere addirittura consumo di suolo zero, dobbiamo mettere mano al patrimonio urbanistico del nostro Paese. Se vogliamo mettere a disposizione delle giovani generazioni e degli anziani alloggi sufficientemente confortanti, dove sia affrontata la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche e gli affitti siano calmierati, bisogna intervenire ed avere un'idea di piano decennale, se

non addirittura ventennale, in cui contrastiamo la speculazione, che certamente è avvenuta in questo settore. È su questa idea che bisognava costruire. Questo aveva senso e da qui la correzione, che noi vi avevamo proposto.

Vorrei infatti ricordarvi che, esaminando il decreto-legge aiuti-*quater*, abbiamo discusso di tutti i temi e abbiamo deciso unitariamente in Commissione bilancio di estrapolare alcuni elementi, anche dagli emendamenti segnalati, da discutere collettivamente, per costruire una proposta sulla questione del superbonus. Poi, il provvedimento ci è stato espropriato, un pezzo è stato messo in finanziaria e, alla fine, non si è fatto nulla, perché la maggioranza non è stata in grado.

Questa è la vostra responsabilità e non potete scaricarla sui Governi di prima. L'Alleanza Verdi e Sinistra, cui io appartengo, non era parte dei Governi precedenti, ma ripeto che voi non potete scaricare sugli altri quella che è responsabilità vostra.

Come diceva il senatore Lombardo, voi avete creato un clima in cui, ovviamente, avete messo in fibrillazione tutti gli operatori economici. I cantieri sono fermi. Ognuno di noi che gira per una città vede cantieri fermi, perché è da mesi che non si lavora e ci sono crediti incagliati, ma anche la difficoltà di imbarcarsi in una situazione in cui non si sa se si può iniziare e come si può finire, perché si continuano a cambiare le norme. Invece, bisogna dare norme certe, per evitare le speculazioni.

La soluzione ve l'avevamo proposta: erano gli F24. Voi, invece, avete trovato una soluzione ancora pasticciata. In sostanza, se si va a vedere, anche la situazione attuale genera una discriminazione, con l'aumento delle disuguaglianze, perché chi ha meno non potrà intervenire, non avendo la capienza sufficiente per scaricare nella propria dichiarazione dei redditi.

Quindi, siamo di fronte al fatto che quelli che hanno manifestato la settimana scorsa, avendo ragione, non avranno una risposta. Anzi, dovranno rispondere indebitandosi. Questo è un dato. Molto spesso, infatti, non nelle case unifamiliari o monofamiliari, ma in un condominio, ogni volta che si mette in discussione questo punto, salta ovviamente la decisione presa e questo crea ritardi enormi. Pensate all'impresa che ha i ponteggi in affitto fermi da cinque o sei mesi sono tutti costi per l'impresa, che in sostanza vengono scaricati sulle persone, sul ceto medio o addirittura sulle persone indigenti.

Questo è il dato ed è per questo che io credo che anche la proposta che avete fatto, che tenta almeno alcune correzioni, da un punto di vista tecnico non risolve niente. Quindi, vi invito a rivedere e a discutere in modo molto meno ideologico. Voi avete assunto questo tema in modo ideologico. D'altronde, è vero: siete un Governo politico; ideologicamente siete contro il progresso ed è per questo che avete affrontato con questo piglio il tema del superbonus.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

***FINA (PD-IDP).** Signora Presidente, senatrici e senatori, Governo, durante la campagna elettorale per le passate elezioni politiche, nel tripudio di retorica che ha contraddistinto la sua strategia comunicativa, l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarava pieno sostegno e sicuro aiuto, in caso di vittoria, a tutti coloro che in questi anni hanno investito sui bonus edilizi, che hanno formato le proprie maestranze, che hanno innovato i propri studi professionali per stare al passo con la normativa. Vinte le elezioni - e dunque potremmo dire, con un linguaggio popolare, "passata la festa" - tutte le promesse sono state archiviate; anzi, molto peggio, sono state stravolte.

Per dare la misura di queste mie affermazioni, potrei qui ricordare anzitutto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti e della stessa presidente Meloni, che, a favore delle telecamere, a novembre 2022 dissero che la cessione dei crediti fiscali non era un diritto. Tale dichiarazione, da una parte, gettò nello scompiglio un intero comparto produttivo, ma, allo stesso tempo, chiari in modo inequivoco e definitivo l'intendimento demolitorio del Governo in materia di crediti fiscali e di bonus edilizi.

Poi dalle dichiarazioni si è passati ai fatti e con il primo decreto-legge aiuti del Governo Meloni si è introdotta la tagliola del 25 novembre. Dovremmo ricordare tutti come la decisione del *décalage* e di quella data-mannaia generò una corsa una corsa verso gli uffici tecnici comunali di tutto il Paese, per presentare la documentazione tecnica valevole per l'ottenimento dei benefici di legge. Furono giorni di totale confusione e - lo ricordano bene imprese e professionisti - notti di lavoro per sapere di quale morte sarebbero deceduti progetti e speranze delle famiglie. La protesta montò in modo forte e fu

sempre più chiaro a tutti che il Governo della destra si assumeva la responsabilità di rompere il patto di lealtà con i cittadini contribuenti e con la loro fiducia riposta nelle istituzioni. Mai avremmo dovuto dare, dalle Aule parlamentari e dalle stanze di Governo, la sensazione che si possono cambiare le regole in corsa, facendosi beffa dei sacrifici di chi sulla propria casa stabilisce le fondamenta della crescita della propria famiglia.

Ma il piano inclinato non si è interrotto e nelle settimane successive, andando verso la discussione della manovra di bilancio e poi del decreto-legge milleproroghe, la musica non è cambiata. Abbiamo assistito solo a improvvisazioni, a salti nel vuoto normativo e a piroette di chi, da una parte, introduce norme molto penalizzanti e dall'altra, nel giro di poche ore, torna indietro, modifica e rettifica.

È esattamente questo il *modus operandi* con il quale si è buttato nella mischia, come un fulmine a ciel sereno, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il cosiddetto decreto crediti. Ricordo benissimo - e dovrebbero ricordarlo anche i colleghi e le colleghe di maggioranza - che, nelle ore subito precedenti il Consiglio dei ministri chiamato a deliberare, non appena iniziarono a circolare le bozze del testo normativo, le reazioni delle associazioni di categoria, delle imprese, degli artigiani, degli esodati del superbonus e delle professioni tecniche presero letteralmente d'assalto tutti noi rappresentanti delle istituzioni, nazionali e locali. Nessuno poteva e voleva credere ai propri occhi, ma di fatto è accaduto questo: per mesi si è atteso un provvedimento che risolvesse il problema del blocco dei crediti, il quale inchioda nei cassetti fiscali decine di miliardi di euro, bloccando a sua volta un intero comparto e togliendo il sonno a tante e tanti, ma, contrariamente a quest'attesa, si stava approvando un decreto che più opportunamente potremmo chiamare blocca crediti o blocca edilizia.

Con un colpo di spugna avete eliminato sconto in fattura e cessione del credito e non avete introdotto alcuna misura vera per l'alleggerimento dei pacchetti dei cassetti fiscali. Avete fatto persino di più: anche per i territori del cratere sismico 2009-2016, dopo paginate di promesse, avete eliminato la facoltà di utilizzo della cessione dello sconto. Dal momento della deliberazione del Consiglio dei ministri in poi, abbiamo assistito al solito psicodramma già visto per tutti gli altri provvedimenti del Governo: annunci di interlocuzioni, promesse di modifica, riunioni interminabili e divisioni nella maggioranza, mentre il Paese, fuori dai luoghi della decisione, osservava preoccupato e ansioso. Vi siete presi un mese e mezzo di tempo, lasciando tutti sospesi, per fare macchine indietro.

È così che su nostra sollecitazione avete reintrodotta lo sconto in fattura, la cessione per gli immobili dell'ex Istituto autonomo case popolari (IACP), per le cooperative e per le opere riguardanti le barriere architettoniche.

È servita una battaglia parlamentare di territorio per farvi capire che sui crateri sismici questo decreto sarebbe stata una sciagura e stupisce che non ne fossero avveduti i senatori e la senatrice provenienti da quella terra. Solo così avete reintrodotta anche per questa fattispecie gli strumenti normativi originari. Tuttavia, l'ho già detto e lo ripeto, il miglior modo di risolvere i problemi in genere è non crearli.

Vi chiedo a questo punto se si può assistere ad articoli di stampa di giubilo per aver reintrodotta cessione del credito e sconto in fattura nel cratere sismico. Non sarebbe bastato lasciare le norme com'erano, senza modificare per poi rimodificare, con almeno il buongusto di non gioire per aver fatto un danno a cui solo in parte si è riparato?

Osserviamo, inoltre, che il cosiddetto decreto blocca crediti è l'ennesimo esempio di un'offesa al parlamentarismo da parte della maggioranza, che ormai costringe le nostre Assemblee a discutere solo di decreti-legge con tempi serratissimi e senza la profondità che una tematica come questa, che sta mettendo a rischio non solo la tenuta economica, ma anche sociale del Paese, avrebbe meritato.

Non possiamo che essere contrari a questo provvedimento, non possiamo che essere speranzosi, sebbene fiaccati nelle nostre speranze dal vostro modo di agire, perché tante imprese, tante famiglie e tanti professionisti vedano presto una soluzione definitiva alle loro angosce.

Vorrei concludere, signora Presidente, richiamando un punto politico che ritengo essenziale e centrale, che riguarda la dignità della funzione parlamentare. È evidente che siamo ormai in un regime di doppio monocameralismo, per cui questa nobile Assemblea, che dovrebbe rappresentare il popolo, è oggi poco più che un dopolavoro parolai. Noi esprimiamo infatti opinioni, ma la discussione per chi è

fuori da quest'Aula è già finita alla Camera dei deputati. Fuori da qui, per essere sinceri e anche consapevoli, nessuno aspetta la nostra discussione.

Lavoratrici, lavoratori e imprese hanno solo capito sostanzialmente tre cose.

Innanzitutto, rimane l'incertezza sui crediti incagliati: dopo sei mesi, dopo che il problema si era posto già con il precedente Governo, non si è ancora risolto, per cui si riempiono le piazze, e a farlo non sono le opposizioni, ma i rappresentanti del mondo dell'edilizia e di tutto l'indotto.

In secondo luogo, non c'è alcuna visione per il futuro sull'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Come ha detto la senatrice Licheri, prima o poi dovremo discutere, anche grazie alla direttiva sulle case *green*, su cosa l'Italia vuole fare rispetto all'innovazione del proprio patrimonio edilizio e all'efficientamento energetico, che non solo è contrasto ai cambiamenti climatici, non solo è diminuzione del costo delle bollette energetiche direttamente per le famiglie, non solo è generazione distribuita di energia, ma è anche creazione di lavoro buono e nuovo.

Il terzo e ultimo punto riguarda il fatto che, mentre discutiamo di tutto questo, rischiamo di perdere miliardi di fondi del PNRR, perché delle due l'una: o abbiamo frenato un buco di bilancio - e allora, però, dovevamo fare di tutto per ottenere tutte le risorse del PNRR - oppure, se non abbiamo bisogno di quelle risorse, evidentemente non abbiamo un problema di bilancio.

Alla fine di questa nostra attività parlamentare - e chiudo - ci consoleremo con l'orgoglio collettivo di esserci occupati di grandi emergenze sociali come quella dei *rave party* e non di queste che evidentemente sono quisquiglie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

[SIGISMONDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, devo constatare che il dibattito sul decreto-legge sui crediti d'imposta ha suscitato un confronto particolarmente acceso tra le varie forze politiche; in effetti, considerati i tanti aspetti su cui incide, mi aspettavo un'accesa discussione.

Il provvedimento arriva in Senato a poche ore dalla celebrazione della ricorrenza del sisma dell'Aquila: la data del 6 aprile ha infatti segnato la storia della città di L'Aquila e di tutto l'Abruzzo. Queste sono le ore dedicate al doloroso ricordo delle 309 vittime e di quella devastazione che ha colpito il nostro capoluogo di Regione e le aree circostanti, una catastrofe le cui immagini restano impresse negli occhi di noi abruzzesi e non solo. Significativa è in queste ore la presenza a L'Aquila del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e di altri rappresentanti istituzionali del Governo. È un segnale di vicinanza importante a una terra che ha dovuto e ha saputo rialzarsi e che ancora oggi fa i conti col tema della ricostruzione.

Desidero ricordare il terremoto dell'Aquila perché più volte, quando si è parlato del superbonus in Commissione, ma anche in quest'Aula, si è fatto riferimento alla prevenzione. Dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa: abbiamo la fortuna di essere nati in una terra meravigliosa come l'Italia, che è bella, ma altrettanto fragile, quindi ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa e a risorse limitate per cercare di contrastarla.

In primo luogo, le istituzioni dovrebbero avere il senso di responsabilità di non disperdere le poche risorse che ci sono e, se c'è un aspetto che non ho mai condiviso del superbonus e di chi lo ha concepito, è l'aver fatto credere che chiunque potesse ristrutturare gratuitamente la propria abitazione, con una sorta di finanziamento a pioggia, senza introdurre alcun criterio di priorità, che nulla ha a che fare con la prevenzione. (*Applausi*). Si è cercato di far credere agli italiani l'utopia che nessuno pagava, che tutti potevano ristrutturare la propria abitazione e che tutti ci guadagnavano, anche lo Stato. Si è trattato di un'utopia che è costata alle casse dello Stato 120 miliardi (per capirci, quasi quattro manovre finanziarie), che ha fatto lievitare i prezzi alle stelle e che ha portato a truffe pari a circa 9 miliardi. Quello ereditato dal Governo Meloni è un pasticcio così grande - consentitemi di definirlo un pasticcio a 5 Stelle (*Applausi*) - che ha rischiato di far fallire imprese e aziende, altro che rilancio economico.

Il mio pensiero va a tutte le imprese che hanno i cassetti fiscali pieni, ma non hanno la liquidità per pagare i fornitori e gli stipendi, per cui si trovano realmente sulla soglia del fallimento. Per esempio, il mio pensiero va a tutti i cittadini che non hanno visto partire i lavori e, ancor peggio, a tutti quelli che se li sono visti interrompere.

Prendo quindi per buono l'appello a questo Esecutivo che proviene dalle opposizioni di tentare di risolvere un problema che loro hanno creato e che il Governo Meloni ha ereditato. Questo va detto in maniera chiara, diretta e sincera agli italiani. *(Applausi)*.

È una legge così pasticciata ed è un provvedimento talmente pasticciato quello del superbonus, che in questi anni ha subito ben 20 modifiche, come già ricordato, oltre a tutte le interpretazioni e le circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate che hanno creato un caos normativo che ha spinto molti cittadini, molti professionisti e molte imprese a non credere mai nel superbonus.

Bisognava intervenire? Sì, certo. Bisognava intervenire per cercare di cogliere obiettivi molto importanti; innanzitutto, quello di cercare di salvaguardare i conti dello Stato, a seguito anche del nuovo regolamento di contabilità pubblica di Eurostat, nel quale i crediti d'imposta venivano visti immediatamente come spesa e quindi come disavanzo.

Bisognava cercare di sbloccare i crediti incagliati. C'è poi un'altra verità che va detta e ricordata: lo sconto in fattura era semplicemente un'illusione normativa negli ultimi mesi. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono stati bloccati dal Governo Meloni, ma lo erano già da tempo: nessuno era più disposto ad acquistare i crediti. Questa è la verità.

Perché si è deciso allora di lavorare su questo provvedimento? Innanzitutto, non si poteva chiedere al Governo di sbloccare crediti incagliati e contestualmente permettere di crearne altri. Le imprese sono scese in piazza: ho sentito qualcuno chiedere se le piazze sono state ascoltate; sì, noi le piazze le abbiamo ascoltate e dicevano una cosa estremamente chiara, ossia chiedevano di aiutare a risolvere il problema dei crediti incagliati. Questa misura è presente all'interno del provvedimento, chiarendo le responsabilità di chi acquista i crediti, con l'utilizzo decennale dei crediti d'imposta per le banche e le imprese, la possibilità di trasformare i buoni poliennali del tesoro quali crediti che sono rimasti a fine anno nelle pance di banche ed istituti di credito e la costituzione di una piattaforma per cercare di far incontrare la disponibilità dei crediti con la loro richiesta. Queste prime, sagge iniziative del Governo hanno condotto a comunicati stampa che vanno nel senso sperato: si stanno finalmente sbloccando i crediti incagliati. È un successo che va riconosciuto al Governo Meloni.

Un terzo e ultimo importante risultato colto da questo decreto-legge è quello volto ad orientare i *bonus* edilizi. Come dicevo all'inizio, infatti, non si può parlare di prevenzione, se poi si fa un uso non oculato delle risorse, quindi all'interno di questo decreto, grazie anche al lavoro svolto all'interno della Commissione della Camera, si è cercato di dare risposte puntuali a determinate realtà che hanno l'esigenza di riuscire a risolvere alcuni problemi. Mi riferisco ad esempio alle zone del colpite dal sisma e dalle alluvioni, alle case popolari, a tutte le ONLUS e alle realtà che hanno bisogno di un intervento importante.

Ci troviamo di fronte a un decreto-legge nel quale il Governo Meloni si assume la responsabilità di trovare soluzioni a una situazione di caos normativo che le opposizioni hanno creato e che noi intendiamo affrontare con determinazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani.

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come già preannunciato, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che non ci sia la discussione sulla questione di fiducia e che si proceda direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, come diceva l'evangelista Luca, il *redde rationem* arriva a un certo punto e bisogna prendere decisioni che possono sembrare difficili e drastiche, ma arriva il momento di farlo con assoluto e totale senso di responsabilità.

Dopo due anni di politica dei *bonus*, con il meccanismo della cessione del credito, è doveroso tirare le somme. La fotografia fatta dagli istituti indipendenti, come l'ufficio parlamentare di bilancio, l'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia, è impietosa: 110 miliardi di crediti edilizi generati in appena due anni, 9 miliardi di truffe accertate e un mancato gettito per le casse dello Stato che per i prossimi anni sarà stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità.

Sul superbonus c'è una sostanziale unanimità nella consapevolezza che la gestione degli incentivi edilizi negli ultimi anni ha provocato una serie di criticità molto importanti. Efficientare, ristrutturare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio è senza dubbio un obiettivo da perseguire. In Italia insistono 12 milioni di immobili, la maggior parte dei quali è stata realizzata prima degli anni Ottanta. Il lavoro da fare è tantissimo, ma dobbiamo prendere consapevolezza che per centrare l'obiettivo occorrono politiche e misure serie, che diano certezza agli operatori e alle famiglie senza esporli a rischi generati da una propaganda politica che spesso è stata a dir poco vergognosa, perché l'essere andati nelle piazze a raccontare alla gente che poteva ristrutturare casa gratuitamente ha reso evidente che, più che perseguire l'obiettivo, si è cercato il facile consenso, illudendola. (*Applausi*). È questo il peccato originale per cui oggi ci troviamo con la cifra mostruosa di 19 miliardi di crediti incagliati, che pesano come un macigno sulle imprese e sui conti pubblici.

Sul principio di equità sociale dobbiamo riscontrare che a beneficiare di più di questi soldi pubblici sono stati quelli che forse ne avevano meno bisogno: proprio il 10 per cento dei contribuenti più ricchi ha potuto fruire della metà dei crediti che sono stati generati. A beneficiare direttamente del 50 per cento degli investimenti sono stati i più benestanti d'Italia. Così, grazie alla politica del «gratuitamente», i ricchi hanno potuto ristrutturarsi le seconde, le terze e le quarte case, al mare o in montagna, con i soldi di tutti i cittadini, anche quelli che non sono proprietari di case. (*Applausi*). Un intervento così iniquo a favore dei ceti più agiati non si era mai visto.

È vero che bisognava far ripartire l'economia ed è vero che ci trovavamo in un periodo gravissimo, quello della pandemia, ed era necessario fare qualcosa per rilanciare le imprese sul nostro territorio, ma si sarebbero dovuti mettere quantomeno dei parametri per facilitare le fasce più deboli e non quelle più abbienti. Gli interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica invece sono stati marginali, quando forse occorreva partire proprio da lì.

Sulla produttività dell'investimento, ovvero sui vantaggi che questo tipo di intervento si era proposto di generare, dobbiamo dire le cose come stanno. Se l'obiettivo era quello di abbattere il consumo energetico, i risultati sono stati miseri. Come ha certificato la CGIA di Mestre, a fronte di una spesa di 72 miliardi di euro, è stato riqualificato appena il 3 per cento del patrimonio immobiliare italiano. Quindi l'obiettivo di andare verso case *green* è assolutamente fallito, o quantomeno l'investimento fatto da parte dello Stato è stato abnorme per un risultato così piccolo. Qual è il beneficio reale del risparmio energetico che avremo sul sistema? Praticamente nulla: tanta spesa per nessuna resa. Da qualsiasi lato la si guardi, questa misura assume le sembianze di un macroscopico fallimento, un disastro precedentemente generato dal Governo giallorosso.

Gli interventi per gli IACP, per le zone colpite da sisma e alluvioni, le proroghe e tutte le altre norme introdotte contribuiscono ad alimentare quella fiducia che negli ultimi tempi si era ridotta ai minimi termini. Il problema non è di facile soluzione, assolutamente, ma siamo convinti che il Governo saprà dare presto risposta a tutte le famiglie e le imprese che oggi scontano sulla propria pelle una politica dissennata, più adatta alle televendite che all'amministrazione saggia e responsabile dei denari dei contribuenti. (*Applausi*).

Il Governo Meloni si è proposto di mettere mano alla questione, con grande senso di responsabilità,

perché patriottismo è anche e soprattutto questo: mantenere in riga i conti pubblici ed evitare un tracollo della nostra nazione. È per questo motivo che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore del provvedimento in esame, che è solo l'inizio di un percorso che successivamente andrà nella direzione della riqualificazione degli edifici, per trasformarli in *green*. Ciò va fatto assolutamente, ma con coscienza, dando regole chiare, che non mettano in difficoltà le casse dello Stato. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho già citato in precedenza, in sede di discussione generale, alcuni temi.

Vorrei ora sottolinearne altri, prima di entrare specificamente nel merito del provvedimento in esame, anche per sfatare l'idea per cui si vorrebbe intervenire per favorire l'insieme dei cittadini. Questo non è vero, perché esistono un problema grosso - oserei dire, un po' parafrasando, grosso come una casa - e una criticità proprio sul terreno dell'incapienza. Il dato è che il decreto-legge in votazione arriva in ritardo e nessuno è stato in grado di quantificare quanti siano stati, in questi mesi, la perdita di risorse e i costi per i cittadini e per lo Stato, per tutto quello che è avvenuto.

Visto che si discute del fatto che è stato favorito chi aveva la seconda casa o la casa unifamiliare, vorrei sottolineare - l'ho già detto prima, anche se non ero parte del Governo, né di quello precedente - chi ha voluto introdurre, nella definizione del superbonus, la questione delle seconde case. Sappiamo tutti che hanno beneficiato prevalentemente coloro che avevano una situazione economica di un certo tipo. Purtroppo però il Governo ha bloccato quando si stava intervenendo sulle case condominiali e su una parte delle case popolari: questo è il dato. In politica, come si usa dire, si deve infatti guardare l'insieme.

Ripeto: vorrei sottolineare questa mancanza di visione - l'ho già spiegato prima - mentre invece ce ne sarebbe necessità. Davvero noi pensiamo di poter rigenerare, dal punto di vista ambientale, la possibilità di avere delle case agibili? Vorrei ricordare, ad esempio, che in Lombardia, la mia Regione di provenienza, il 30 per cento degli alloggi Aler non è affittabile, perché non sono agibili e necessitano addirittura di interventi strutturali. Non è possibile, anche perché ci sono numerosi sfratti esecutivi. Per esempio, qualche giorno fa a Sesto San Giovanni erano in atto 700 sfratti esecutivi e non ci sono case da poter dare ai cittadini. Ma come pensate che questa situazione si possa risolvere senza una spinta dello Stato, senza un intervento pubblico? Pensate che il mercato possa occuparsene? Davvero vorrebbe dire essere miopi da questo punto di vista. Lo Stato deve intervenire su tale necessità.

Lo ripeto: non ho alcuna intenzione di difendere *tout court*, così com'era il superbonus, ma questo problema bisogna porselo, altrimenti non daremo una risposta né sul terreno del contenimento energetico, della messa in sicurezza, delle barriere architettoniche e quant'altro, né di un mercato calmierato delle case, anche delle case in affitto. Questo è un altro dato.

Per quanto riguarda il merito, si è detto che abbiamo risolto. Posso dire che spero che questo provvedimento risolva il problema? Non credo però che sia così. Ritengo piuttosto che fra qualche settimana, qualche mese, saremo ancora qui, perché abbiamo costruito una piattaforma in cui, tra pubblico e privato, si indicano i crediti e c'è qualcuno che li compra. Ma chi lo fa? Noi abbiamo proposto chi doveva farlo. Avevamo parlato degli F24 oppure di una società pubblica che intervenisse su questo punto. Non si è fatto né l'uno, né l'altro; passano i mesi - si è detto che ci voleva tanto tempo - e non è stato risolto nulla.

Vi faccio un esempio concreto dal punto di vista del reddito. Abbiamo simulato un ragionamento: supponiamo che sia prevista una spesa di 120.000 euro per lavori per i quali è stato richiesto il superbonus. Le detrazioni ammonterebbero a 132.000 euro che, spalmate in quattro rate e quindi in quattro anni, equivarrebbero a 33.000 euro all'anno. Per poter far fronte a una simile detrazione, sarebbe necessario avere un reddito di circa 93.000 euro. Quanti sono coloro che hanno un reddito di 93.000 euro?

Ipotizziamo ora che il superbonus intervenga al 90 per cento e, quindi, che la cifra totale si riduca a

63.000 euro e la rata annua a 15.750. Ci vorrebbe comunque un reddito di 53.140 euro. Quanti sono coloro che hanno un reddito simile? Vivete forse in un posto dove io non abito? I lavoratori e le lavoratrici, le famiglie, il cosiddetto ceto medio produttivo, non ci arrivano. Io - lo ripeto - vengo dalla Lombardia e sappiamo tutti che è una Regione che ha molti lavoratori e lavoratrici. Se il reddito è inferiore a 53.000 euro, come si fa?

Quindi, ripeto e sottolineo che la norma è classista e in sostanza non risolve il problema di coloro che hanno un reddito normale. La maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici ha un reddito che va dai 20.000 ai 30.000 euro ed è lasciata fuori da questa normativa. Come fa a recuperare i soldi?

In una situazione simile, il rischio - lo voglio sottolineare - è che le imprese e i cittadini si affidino alla criminalità organizzata, perché in una situazione simile, prima di fallire, si tentano tutte le strade e il rischio è molto alto. Vorrei sottolineare questo aspetto perché è bene che il Parlamento se ne preoccupi prima, e non pianga dopo. Il rischio è che la criminalità si inserisca in una situazione del genere. Lo sappiamo tutti che ha i guanti bianchi. Non annuncia di esserci. Difficoltà ad accendere il credito? Ci pensa lei, ad esempio praticando interessi da usurai. In questo caso si generano complicazioni. E non sto parlando di come risolvere il problema che da mesi i lavori sono fermi, con disagi anche per i cittadini che in quei palazzi abitano. Questa è la situazione.

Io spero tanto che la situazione si sblocchi, ma in questo modo noi abbiamo dato una picconata alla fiducia dei cittadini e anche delle imprese, a fronte dell'atteggiamento che ha avuto questo Governo e che hanno avuto anche altri Governi. È vero: qui siamo di fronte al fatto che ogni quarantacinque giorni vengono modificate le norme. Ma - secondo voi - sta in piedi questo modo di operare? Davvero, la responsabilità non è solo di questo Governo. Ripeto che ogni quarantacinque giorni sono modificate le norme.

E io sto parlando di soldi, di risparmi, del fatto che il cittadino investe in questo. Anche qui, però, mi dovete spiegare come poter davvero rilanciare e fare in modo che il cittadino creda di partecipare a un processo di transizione ecologica vera. E costruire la fiducia da parte delle persone è il passaggio più importante, affinché le persone abbiano fiducia che quello che stanno facendo produce un loro interesse, perché c'è un contenimento energetico, perché la loro casa è più agibile, perché in sostanza c'è una rivalutazione del loro patrimonio.

Anzi, questa operazione dovrebbe farla lo Stato, a partire dal suo patrimonio e dalla sua messa in sicurezza. Noi siamo un territorio ad alto rischio sismico e tutte le volte che arriva una scossa tremiamo tutti e temiamo che possa succedere qualcosa di più grave. Occorre prevenire più che curare. Se vogliamo prevenire, però, bisogna fare un intervento programmatico. Bisognerebbe pianificare, ma qualcuno potrebbe sostenere che è una parola comunista e quindi non si può dire. Si tratta di una pianificazione di interventi su questo terreno. Si tratta di avere un'idea lunga, in forza della quale essere in grado davvero di programmare cosa fare.

Per questa ragione, noi di Alleanza Verdi e Sinistra, anche se registriamo, su questa vicenda specifica, qualche passo in avanti, voteremo convintamente contro il provvedimento. *(Applausi)*.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, superbonus e reddito di cittadinanza sono due misure in qualche modo legate da un filo rosso: l'idea che in questo Paese, con la spesa pubblica, si possa sostenere e affrontare qualsiasi situazione; l'idea che lo Stato possa pagare le migliorie alla casa, magari pagandole ai cittadini più ricchi, e l'idea che lo Stato possa pagare i cittadini per non lavorare.

Perfetto: tutto torna. Queste due teorie hanno contrassegnato le proposte politiche di una forza che si era alimentata di demagogia e che, nel momento di calo, ha in qualche modo rigenerato una quota parte della propria fortuna attraverso questi due interventi.

Un filo rosso lega questi temi: l'idea di una irresponsabilità verso il sistema Paese, l'idea di un assistenzialismo che ha portato fino all'exasperazione, l'idea di un principio sbagliato di spesa pubblica. Si dice che, però, ha rimesso in piedi l'economia nel campo dell'edilizia. Io penso che rimettere in moto una quota parte di economia, generando quella spesa pubblica e con una misura *una tantum*, sia

un pannicello caldo, che ha in sé delle storture.

A rimettere in moto l'economia del Paese - lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno ideato questa strategia - sono l'alta velocità, le strade, i ponti, i porti, gli aeroporti, gli investimenti nel campo energetico.

Si tratta di misure strutturali in grado di cambiare il Paese, di rafforzarne la modernità e di creare quella che prima il collega Magni ha definito una visione più alta, una visione di lungo periodo.

Noi abbiamo da contrastare innanzitutto un'idea di Stato che punta su un eccesso di ruolo nel campo economico e che immagina il tema dei sussidi come un aumento del perimetro del proprio ruolo. I dati parlano chiaro, non c'è bisogno di inventarseli: il superbonus ha triplicato il costo dell'efficientamento; ha aumentato il prezzo per le ristrutturazioni, perché avere eliminato la concorrenza sul prezzo è stato un elemento di negatività. È l'idea stessa del superbonus 110 che probabilmente ha comportato questo tipo di scenario. Dobbiamo guardare i numeri con la brutalità di chi li considera un fardello da lasciare alle nuove generazioni. Il tema dei *bonus* riguarda 120 miliardi complessivi, di cui il 60 per cento è relativo al superbonus. Quanto aumenta il costo delle detrazioni che abbiamo ingenerato con questo tipo di meccanismo? Circa 70 miliardi. È crescita del debito pubblico ed è un qualcosa che poteva essere utilizzato nel nostro Paese con più positività nel campo della sanità, dell'istruzione, della riduzione del costo del lavoro. Penso che qui stia la differenza tra una visione assistenzialista che blocca lo sviluppo del Paese, e che lascia i problemi alle generazioni successive, e i riformisti dei quali mi onoro di far parte.

Detto ciò, collega Sigismondi, a me inquieta anche la sua domanda. Lei ha dichiarato che bisognava fare qualcosa. Certo, bisognava fare qualcosa. Ci siete voi al Governo, senatore Sigismondi, e dovete fare qualcosa. Aver detto in campagna elettorale che questa misura dovesse essere cambiata non elimina due elementi. Il primo è di verità storica: dentro la vostra compagine, la destra, ci sono forze politiche che queste misure comunque le hanno votate. Questo è il primo punto di chiarezza da spiegare ai cittadini. Il secondo elemento: di fronte a una misura che ha le caratteristiche di criticità che ho evidenziato onestamente, il ruolo di forza di Governo non elimina la necessità di modificare questo intervento (*Applausi*), salvaguardando le persone che hanno messo in moto quegli interventi sulla base di norme dello Stato. Questo è il punto: i cittadini, le imprese e i lavoratori che oggi manifestano hanno agito non contro lo Stato, ma sulla base di norme dello Stato, che piacciono o meno. Una forza politica seria che si candida a governare il Paese e che oggi lo sta governando ha il dovere non di dire che bisognava fare qualcosa - come ha detto il senatore - ma di dire cosa bisogna fare.

Arrivo al giudizio su questo provvedimento. Penso che esso non risolva nemmeno una delle questioni che ci sono, in primo luogo perché non risolve il problema dei crediti incagliati. Avevamo avanzato una proposta, ossia l'utilizzo del modello F24, oppure l'idea che attraverso garanzie SACE ci possa essere un intervento delle banche più convincente: delle due l'una. Ma certamente non è una risposta dire che si utilizzerà probabilmente la piattaforma Enel X. A tale proposito avrei delle domande da fare sui tempi, sui modi di attivazione e sulla quantificazione.

Sono questioni che dentro questo provvedimento non trovano la chiarezza necessaria, lasciando nell'indeterminatezza cittadini, imprese e famiglie (*Applausi*), che avranno pure lavorato sulla base di una norma che non è convincente, ma che hanno agito sulla base di una regola.

Per quanto riguarda il tema dei BTP, anche qui non si comprende. Consente o meno ai privati di convertire solo il 10 per cento dei crediti, che non si è riusciti a detrarre precedentemente? Non ci sono interventi abbastanza convincenti sul tema del cratere e non ci sono interventi sulla vicenda delle ONLUS. E su questo abbiamo lavorato attraverso alcuni emendamenti.

In sostanza, se da un lato il terzo polo condivide una critica pesante a questo tipo di incentivi dati a pioggia, che addirittura ha il paradosso di rimettere a sistema le case dei ricchi pagate dai poveri, cioè Robin Hood al contrario; dall'altro lato, io non me la sento di votare certamente la fiducia, ma nemmeno il provvedimento, perché lascia quelle famiglie, quei cittadini e quelle imprese completamente allo sbando. Questa è, in fondo, la prima dimostrazione che avevate a disposizione per farci capire che qualità e che tipologia di forza di Governo avete e come siete in grado di raccontare

non solo che interverrete sui *rave* o sulla carta di credito, ma anche cosa volete fare per il Paese. Ahimè, dopo sei mesi le chiacchiere cominciano a stare a zero. E ve lo dice la rappresentante di un Gruppo che non ha utilizzato la demagogia nel rapporto con la maggioranza.

Ma se sul PNRR, che è una misura strutturale differente da quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi pienamente in linea con quello che io penso sia il debito buono, il vostro lavoro di cambiamento, anziché il primo giorno in cui vi siete insediati, è intervenuto dopo sei mesi, non ne hanno colpa il terzo polo e neanche la minoranza, che fa l'opposizione. La responsabilità è di chi ha probabilmente perso molti mesi in demagogia e in provvedimenti non funzionali alla ripresa economica del nostro Paese.

Io continuo con una certa ossessività a sostenere che, se c'è la volontà di mettere mano agli errori commessi nel passato, troverete sempre da questa parte dell'opposizione un atteggiamento corretto e propositivo. Se invece la vostra idea di Governo e di continuità amministrativa è lasciare nel caos cittadini, famiglie e imprese, troverete da questa parte dell'opposizione una critica assolutamente netta (*Applausi*), perché a pagare le spese della vostra incapacità di risolvere i problemi non siano i cittadini, magari i più fragili, magari quelli che hanno la necessità di essere aiutati.

Così come diremo anche la prossima settimana, noi continuiamo a pensare che la risoluzione ai problemi del nostro Paese non passi attraverso i sussidi, non passi attraverso i bonus, non passi attraverso gli interventi a pioggia, ma passi attraverso la capacità di progettare un Paese in modo serio. (*Applausi*). Lavorate su Industria 4.0, rimettete in piedi la struttura tecnica di missione Italia Sicura, lavorate per contrastare il dissesto idrogeologico: questi sono interventi che aiutano la sicurezza e generano anche una capacità positiva nella nostra economia. E poi, togliete le risorse pubbliche che in questo momento volete utilizzare per rifare gli stadi, perché francamente di questa vostra ossessione per aiutare le squadre di calcio ne abbiamo le tasche piene. (*Applausi*). Noi vorremmo che le risorse dei cittadini venissero utilizzate per le cose utili al Paese.

Ripeto: siete partiti da una critica giusta e siete finiti per avere invece, da parte nostra, una valutazione negativa su quello che state facendo.

Non so se è per miopia politica, non so se è per incapacità, ma dopo sei mesi cominciano a preoccuparmi la vostra visione corta del futuro e la vostra incapacità di offrire soluzioni al Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi «Aldo Moro» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 636 e della questione di fiducia (ore 16,11)

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, quando venne pubblicato il decreto oggi in discussione, Forza Italia chiese con forza di poterne discutere approfonditamente alla Camera e così è stato. Sono stati tanti gli emendamenti accolti che hanno arricchito e migliorato il testo.

Il problema principale che il decreto affronta è lo sblocco dei crediti incagliati che - secondo le ultime stime - ammontano a 19 miliardi. Più volte in quest'Aula abbiamo lanciato il grido d'allarme, temendo che i crediti incagliati avessero portato a migliaia di fallimenti di imprese e alla conseguente drammatica perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

Ringrazio il Governo per averci ascoltato. Sfatando anche la narrazione della sinistra, che vuole il centrodestra diviso e litigioso, semplicemente abbiamo posto un problema che andava risolto e il Governo e la maggioranza in Parlamento stanno implementando le strategie per risolverlo.

C'era grande difficoltà nel settore bancario rispetto alla responsabilità solidale cui erano chiamate le banche: oggi questo problema viene risolto, prevedendo la circoscrizione del perimetro della responsabilità solidale, qualora siano presentati documenti comprovanti l'effettività e la correttezza dei lavori.

Il provvedimento incentiverà sicuramente il sistema bancario a tornare ad acquistare crediti, ma

possiamo e dobbiamo fare di più. Infatti, il Governo sta studiando una piattaforma che aiuterà le banche a smaltire i crediti acquisiti. Sarà sufficiente? Me lo auguro, ma siamo pronti a sostenere il Governo su altri interventi, purché il problema dei crediti incagliati venga definitivamente risolto.

L'esame alla Camera ha aggiunto molte disposizioni. Una di queste - si tratta di un emendamento proposto da Forza Italia - esclude la responsabilità solidale dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un intermediario finanziario.

Si è prevista poi la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro; la proroga al 30 settembre del termine per avvalersi della detrazione del 110 per gli interventi realizzati sulle unifamiliari; la remissione *in bonis* destinata ai contribuenti che non rispettano il termine del 31 marzo per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per le spese sostenute nel 2022 vi è inoltre la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali: il che risolverà finalmente il problema di chi ha scarsa capacità fiscale e non riesce a soddisfare tutto il suo credito in quattro o cinque anni, ma riesce a detrarre tutto spalmandolo in dieci anni.

Al fine di salvaguardare i conti pubblici, il decreto blocca il mercato delle cessioni degli sconti in fattura, preservando i lavori in corso. Sono esclusi dal blocco delle cessioni gli interventi per i quali siano stati presentati la Cilas o il titolo abilitativo, gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, purché siano iniziati i lavori.

Le modifiche alla Camera anche in questo caso hanno escluso dal blocco tutta una serie di interventi di valenza sociale, quali per esempio quelli degli IACP, delle cooperative edilizie, delle ONLUS, nonché gli interventi relativi al superamento delle barriere architettoniche o quelli realizzati nei territori colpiti da eventi sismici o da eventi meteorologici.

Vedete, il *bonus* al 110 per cento, voluto soprattutto dal Movimento 5 Stelle, è sicuramente servito durante la pandemia a dare un sostegno al settore edile, ma è stato un *bonus* anomalo, con cui lo Stato non solo ti rimborsa il costo dei lavori, ma ti dà un 10 per cento in più e ti permette di non sborsare in anticipo neanche un euro perché puoi cedere il credito. Non poteva essere sostenuto a lungo. Se aggiungiamo l'alto impatto delle truffe, la lievitazione dei prezzi, le decine di modifiche in corso d'opera che hanno creato confusione e sfiducia, diventa evidente la necessità di intervenire per salvaguardare i conti pubblici tornando alle regole che hanno sostenuto l'economia del settore e aiutato i proprietari di casa per tanti anni.

Ricordo che il sistema di pagare gli interventi in anticipo e detrarli in dieci anni ha funzionato splendidamente fin dal 1998 con l'istituzione della detrazione al 41 per cento e continuerà a funzionare d'ora in avanti, perché vi ricordo che abbiamo fermato la cessione dei crediti, non i *bonus* edilizi. Con i passi avanti fatti nella risoluzione dei problemi legati allo smaltimento dei crediti incagliati e alla messa in sicurezza dei conti pubblici tramite il blocco della cessione si può pensare al futuro. Per espandere la platea di chi accede agli incentivi, per dare stabilità alle imprese è necessario stabilizzare i *bonus* rendendoli pluriennali. Solo così aziende e condomini potranno programmare gli interventi negli anni, dando sicurezza lavorativa al settore dell'edilizia ed evitando quello che io chiamo la rincorsa al ponteggio, che porta al caro materiali e alla conseguente bolla dei prezzi. La stabilità dei *bonus* e la programmazione sono la via per efficientare gli edifici senza correre e senza imporre tempi ai cittadini. È per questo che il Governo e la maggioranza parlamentare non devono abbassare la guardia.

Sullo sfondo rimane il grande problema delle case *green* di ispirazione europea: la classe E entro il 2030, la classe D entro dieci anni. Sono obiettivi giusti, ma impossibili da raggiungere nel nostro Paese in tempi così brevi. Siamo un Paese di centri storici impossibili da adeguare; siamo un Paese con tanti condomini in cui non tutti possono affrontare le spese richieste: famiglie che verrebbero costrette dalla maggioranza assembleare ad affrontare spese senza avere disponibilità economica, correndo il rischio di perdere il proprio alloggio. Nomisma ieri alla Camera ha stimato in 350 miliardi il costo per adeguare quasi due milioni di edifici. Quando il Governo Berlusconi abrogò l'IMU sulla prima casa, il gettito era di 4 miliardi all'anno; stiamo parlando quindi dell'equivalente di novanta anni di IMU prima casa o, se preferite, di quasi due PNRR o del 13 per cento del nostro debito pubblico. Come si pensa di

sostenere questi costi? Non lo può fare lo Stato e sicuramente non possono gravare sulle tasche degli italiani.

Occorre ribadire all'Europa in maniera ferma che in Italia la casa è sacra, che non vogliamo creare case di serie A e di serie B facendo perdere valore agli immobili delle famiglie meno abbienti che non possono permettersi i lavori di adeguamento. Come ci ha insegnato il presidente Berlusconi - e colgo l'occasione per fargli i miei migliori auguri di pronta guarigione - la casa rappresenta non solo il risparmio degli italiani ottenuto con il sudore di una vita di sacrifici, ma anche le radici di ogni famiglia, l'eredità economica e culturale che ogni padre e madre vuole lasciare ai propri figli.

È per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, perché le disposizioni del decreto-legge in esame percorrono la strada auspicata da Forza Italia e perché siamo orgogliosi di sostenere un Governo che sa risolvere i problemi, anche quando ci sono scelte importanti e difficili da compiere, e sa fare con fermezza gli interessi dei cittadini italiani. *(Applausi)*.

[TREVISI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (M5S). Signor Presidente, era il maggio 2020, eravamo in piena pandemia, un periodo in cui c'erano tantissimi *lockdown*. L'economia italiana era totalmente svanita, le imprese erano chiuse, la gente non lavorava; ci siamo trovati a governare forse la fase più difficile dal Dopoguerra in poi. È stato un periodo in cui molti italiani sono stati colpiti sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano umano e sociale. Sentire oggi certe parole che dimenticano da cosa è nato il superbonus fa male. C'è molta falsità in quello che ho sentito. Il superbonus è stata una misura geniale, rivoluzionaria e straordinaria, di cui andiamo fieri. *(Applausi)*. Possiamo dire che grazie a questa misura l'Italia è ancora viva.

Il superbonus ha consentito in due anni all'Italia, storicamente fanalino di coda dell'Europa, con il PIL più basso per decenni e un'edilizia morta, di superare l'11 per cento di PIL, diventando la locomotiva d'Europa, e ciò grazie al superbonus. *(Applausi)*.

È veramente indegno e credo che un Ministro del genere non possa fare dei conti così banali dicendo che il superbonus è costato 2.000 euro ad ogni italiano, dividendo 110 miliardi - è la spesa di tutti i *bonus*, anche del *bonus* facciate, che non è nostro e nell'ambito del quale si sono verificate le truffe, perché ricordo che le truffe ci sono state sul *bonus* facciate e non sul superbonus - per il numero di cittadini. È un calcolo così banale e così falso che veramente porta qualunque forza politica a chiedersi se sia possibile che Giorgetti sia un ministro della Repubblica italiana. *(Applausi)*.

Colleghi, voi state confondendo una misura che ha avuto dei costi, ma anche degli utili importanti, delle ricadute economiche in un periodo difficilissimo e che ha generato quasi un milione di nuovi posti di lavoro. Non bisogna banalizzare una misura che ha avuto degli utili. Perché Giorgetti non ci dice quanta NADEF, quanta cassa integrazione ha evitato il superbonus? Perché non ci dice quanti Comuni hanno incassato dalle sanatorie e quanto incasseranno con la nuova tassa dei rifiuti *(Applausi)*, che aumenta la dimensione delle case e crea una rendita comune grazie alla sanatoria sul superbonus? Allora perché non ci dite quante tasse sono entrate in più grazie al superbonus di IVA, Ires, Irap e contributi previdenziali dei 900.000 occupati, che poi hanno fatto probabilmente un mutuo e comprato le case che restauravano?

Non si può semplificare una misura economica senza parlare delle interconnessioni economiche che ci sono. I superbonus non sono stati solo costi. Dobbiamo dire ad alta voce che i superbonus sono stati utili. È stata una misura che andava fatta così, in quel periodo storico, perché il Paese era a terra. Il problema è nato quando è finita la pandemia; allora, sì, quella misura andava attualizzata, creandone una di medio e lungo periodo che magari smobilitasse anche dei capitali privati. Ricordiamoci che nel nostro Paese ci sono 1.200 miliardi sui conti correnti. Era giusto quindi poi attualizzare e non correggere quella misura, collega, perché le misure seguono l'andamento della vita e non potevamo prevedere in quel momento quanto sarebbe durata la pandemia. Quindi finché c'è stata la pandemia quella misura andava bene; finita la pandemia, andava non corretta, ma attualizzata alle nuove condizioni del Paese, prevedendo giustamente un *décalage* magari per i redditi più alti; si poteva togliere, per esempio, la batteria ad alcuni interventi, che magari erano meno significativi, e si poteva

creare una misura sostenibile nel medio lungo periodo. Non è stato fatto e ciò ha comportato la caduta del Governo Draghi. Lo abbiamo fatto cadere proprio per il superbonus, perché ha bloccato i crediti creando un clima di sfiducia. Imprese e cittadini si erano giustamente fidati delle leggi dello Stato ed è brutto che abbiano dovuto ricredersi. I diritti acquisiti dei parlamentari non si possono toccare, ma i diritti acquisiti con il superbonus da quelle persone sono stati calpestati ed era giusto che il MoVimento 5 Stelle si adoperasse per difenderli.

L'edilizia era ferma da anni e quindi è stata anche una misura rivoluzionaria. Il MoVimento 5 Stelle ha indovinato il settore su cui intervenire, perché l'edilizia muove 18 indotti. Quando facciamo partire l'edilizia lavorano tutti: il piastrellista, l'intonacatore, l'idraulico, l'elettricista. Quindi, abbiamo creato un effetto leva enorme, determinando una crescita esponenziale del settore. Il MoVimento 5 Stelle ha indovinato il settore su cui puntare, che era quello edile, che è il più trainante di tutti. Per questo abbiamo scelto l'edilizia e i risultati ci sono stati.

Non avete calcolato gli effetti dell'indotto. Quando ci fu la discussione sulla Nota di aggiornamento al DEF, io stesso mi rivolsi al ministro Giorgetti per avere un'analisi costi-benefici che evidenziasse quali erano stati i benefici del superbonus, ma quell'analisi non è mai stata prodotta. Gli studi privati - da Nomisma a Censis - ci dicono che il superbonus fa rientrare dal 70 per cento fino a tre volte quello che si è speso, secondo lo studio più ottimista. Questa misura, quindi, produce qualcosa. Quanto costerebbe oggi far fallire 15.000 imprese e mandare a casa 120.000 operatori? Quanto costerebbe in termini di cassa integrazione? Perché il Governo non ci dice quanto costerebbe alle casse dello Stato continuare oggi a bloccare questi crediti? Abbiamo diritto di conoscere i dati relativi.

Magari la nostra visione di una fiscalità ambientale tesa a garantire un futuro a quei giovani che seguivano oggi i nostri lavori dalle tribune e usare il fisco per fare degli interventi di efficientamento energetico potrà non piacervi, ma allora cosa proponete? Qual è la vostra visione per raggiungere la direttiva e gli obiettivi che l'Europa ci pone? Se il superbonus non vi piace, diciteci voi qual è la misura che voi proponete in alternativa. *(Applausi)*. È facile criticare, ma perché non ci dite cosa avreste fatto, al nostro posto, in una situazione di pandemia, con un Paese e un'economia in ginocchio? Cosa avreste incentivato? Fanno male tutti questi dati falsi e non veritieri, a cominciare da quelli che hanno diffuso il ministro Franco e il governatore Draghi, come l'affermazione che il superbonus era pieno di truffe, scambiando il superbonus con il *bonus* facciate. È grave. Fare affermazioni così false dimostra malafede oppure che non si è adeguati al ruolo che si riveste, e non voglio parlare di incompetenza. *(Applausi)*.

Oggi dobbiamo parlare di come fare a raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci pone ed è possibile; bastava adeguare il superbonus alle nuove condizioni di mercato, lasciando il 100 per cento magari a tutte le case popolari, all'Istituto autonomo case popolari (IACP), alla proprietà pubblica; tanto con o senza superbonus, sempre lo Stato le dovrà restaurare, perché sono di sua proprietà. Su tutto ciò che è pubblico, comunque, se non con il *bonus* al 110, bisogna comunque trovare i fondi per risanare energeticamente tutte quelle case di proprietà pubblica. Potevamo lasciare la stessa misura al 100 per cento sui redditi bassi e fare un *décalage* sui redditi medi e sui redditi alti per consentire agli investimenti privati di coprire quell'eccesso, magari pagato dallo Stato, e tutto ciò anche se i conti non li abbiamo perché - come vi ho detto - c'è chi dice anche che il superbonus ha prodotto di più di quello che è costato, e quindi dobbiamo partire dai dati. Sul superbonus servono dati seri e certi per creare una misura analoga che riesca magari a far intervenire anche il capitale privato e ci possa far raggiungere gli obiettivi che l'Unione europea ci chiede.

Anche perché la scorsa settimana, o dieci giorni fa, una madre ha lasciato orfano un bambino proprio per un'esplosione di gas e quindi dobbiamo elettrificare le nostre abitazioni. Dobbiamo ridurre l'inquinamento: ogni anno ci sono 70.000 morti per l'inquinamento nelle città e questo può succedere a tutti noi. Dobbiamo dunque andare in quella direzione e quindi un fisco piatto e insignificante non ha senso. A noi serve un fisco che premi coloro che vogliono fare interventi *green* e a coloro che faranno interventi *green* abbasseremo le tasse. Dove purtroppo non c'è capienza fiscale, dovrà essere lo Stato ad intervenire, in modo da consentire a tutti di poter vivere in un ambiente sicuro e sano. Concludendo: di cantieri ne ho visitati e da quando c'è il superbonus abbiamo avuto più sicurezza nei

cantieri e zero sommerso, perché le imprese assumevano a tempo indeterminato. Ecco perché i costi sono aumentati, perché si lavorava nella legalità. Volete un'edilizia che torni a lavorare in nero? Volete un'edilizia ricattabile? Allora continuate su questa strada! Vedo che qualcuno annuisce. Ecco perché il nostro voto è fortemente contrario e aspettiamo dal Governo una visione che possa indirizzare il nostro Paese verso l'innovazione, il cambiamento e una modernizzazione che ormai non può più aspettare.

(*Applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto facciamo un po' di ordine. Il decreto in esame non riguarda solo il 110 per cento, ma riguarda in generale la cessione dei crediti di tutti i *bonus* edilizi. In secondo luogo, sentendo qualche intervento di chi mi ha preceduto, in particolare l'ultimo, sembra quasi che questo intervento del Governo sia il problema, quando invece è la soluzione. (*Applausi*). Cerchiamo di fare ordine: se andava così bene, con queste norme, come mai ci sono stati miliardi di euro di truffe? Come mai ci sono stati e ci sono ancora quasi 20 miliardi di euro di crediti incagliati, che poi è un brutto termine per dire che ci sono aziende che hanno lavorato e fanno fatica a recuperare i soldi? Se tutto fosse stato così perfetto, non ci sarebbero stati questi problemi. Evidentemente non era così perfetto ed era necessario intervenire.

Il Governo è intervenuto e ringrazio il ministro Giorgetti, il presidente Meloni e tutto il Governo, perché lo ha fatto con buon senso, prevedendo un'uscita *soft* per un sistema che è stato realizzato - lo ammetto - in buona fede, in un momento di difficoltà, che però era fatto male. Il problema è che le norme erano fatte male. La grande parte del caos nasce dalle prime norme, che non prevedevano certificazioni. Non ci fosse stata la stretta fatta a novembre 2021 dal Governo Draghi, sarebbe successo un putiferio. Quindi le norme erano scritte male e hanno consentito errori che adesso dobbiamo risolvere. È compito di tutti, non della maggioranza o dell'opposizione, ma è compito del Parlamento. Noi siamo la fabbrica delle leggi e abbiamo il dovere di risolvere i problemi.

Quindi ci si dice che, giustamente, con il 110 per cento, la cessione del credito e lo sconto in fattura l'economia è ripartita. Bella forza! Se si mettono 120 miliardi di euro nell'economia, è ovvio che l'economia riparte. Non ci vuole uno scienziato in economia per capire che, mettendo 120 miliardi di euro, il PIL cresce. Il punto è come, se cresce senza evitare distorsioni, truffe e inflazione. Il nostro dovere infatti è fare le cose bene: non perfette, perché è impossibile, però almeno decentemente bene. Dunque cerchiamo di capire se queste misure hanno creato truffe (e perché) e se hanno creato inflazione e distorsioni (e perché).

Per quanto riguarda le truffe, in Commissione finanze abbiamo fatto un ciclo di audizioni su tutti i *bonus* fiscali, ma chiaramente in particolare sui *bonus* edilizi e tutti, compresa la Guardia di finanza, sono stati chiarissimi nello spiegarci perché sono nate queste truffe. Chiaramente, se tu fai lo sconto in fattura e non c'è dietro nessuna certificazione, difficilmente poi recupererai questi denari. Questo è il punto. Buona parte di queste truffe sono state monetizzate. Buona parte di questi sette, otto o nove miliardi - chissà a quanto si arriverà alla fine - sarà difficilissimo recuperarla, perché nel frattempo sono stati monetizzati in criptovalute, paradisi fiscali e quant'altro.

Certo, per anni la Guardia di finanza girerà col trapano per vedere se c'è il cappotto o no e quanto è profondo, se corrisponde a quanto dichiarato o no. Quindi per anni la Guardia di finanza andrà a riprendere le teste di legno che hanno dichiarato il falso. Ahimè, sarà difficile recuperare quello che è stato monetizzato, quello che è volato all'estero in paradisi fiscali. Quindi il tema chiaro è che va bene la buona fede, però le norme erano fatte male.

Poi c'è il tema dell'inflazione che è oggettivo. Siamo tutti cittadini che abitano in una casa: quanto costava una caldaia prima dello sconto in fattura? Quanto costa una caldaia oggi? 1.000 euro e 2000 euro: ci sono 1.000 euro di differenza. È tutto giustificato o giustificabile con l'aumento dei prezzi? Lo stesso dicasi per i climatizzatori, per il fotovoltaico al megawatt e al kilowatt. Questi sono i punti. Queste norme hanno creato, con tutta la buona fede del mondo, anche inflazione. Qual è il problema dell'inflazione? È chiaro che chi ha tutto pagato (anzi con il superbonus 110 ha anche il 10 per cento in più) il problema dei prezzi non se lo pone, tanto paga qualcun altro, ma la vecchietta che deve rifare il

bagno e non accede al superbonus, la caldaia la paga il doppio, le piastrelle le paga il doppio. Paga tutto il doppio. Quindi una norma fatta in buona fede, ma male, ha creato una distorsione del mercato e inflazione che pagano - guarda caso - le persone con meno risorse.

Andiamo poi a vedere il carattere regressivo del superbonus 110 per cento. Capisco benissimo, infatti, e poi lo dirò in conclusione, che è giusto che il Governo prosegua nell'aiutare le fasce deboli, gli IACP e le case popolari, ci mancherebbe altro, però il problema è che, per come è nato, il superbonus ha favorito soprattutto i ricchi. Le seconde case non le hanno i poveretti. Aveva senso farlo per le seconde case? Questa cosa, onestamente, non l'abbiamo mai capita, tant'è che se si vanno a vedere i dati, si riscontra che più della metà del superbonus è andato a fasce di reddito molto alte. Quindi abbiamo, con soldi pubblici a debito, regalato la ristrutturazione a persone abbienti. Non è il massimo dell'efficienza. Ma veniamo alla fine: ci si dice, giustamente, che sono una serie di misure fatte in un momento di difficoltà, il che è verissimo, che hanno fatto ripartire l'economia, ed è vero, lo abbiamo detto prima che se investi 120 miliardi l'economia riparte. Banca d'Italia, però, ha smontato il mito del moltiplicatore al mille per mille: è meno dell'uno. Quindi è un moltiplicatore inferiore a uno. Stanziati 120 miliardi, va bene se ne tornano 100. Questa è la prima parte del problema.

La seconda parte del problema è Eurostat che dice che, essendoci la cessione, sostanzialmente questo credito ceduto diventa moneta e, in quanto tale, è subito *deficit*. Abbiamo sentito degli interventi abbastanza bizzarri secondo i quali il *deficit* non è debito. Scusate, io sarò all'antica, ma come funziona il bilancio dello Stato? Cerchiamo di farlo capire anche a chi non se ne occupa. Il bilancio dello Stato è facilissimo: ci sono entrate e uscite. Se le entrate sono inferiori alle uscite, stai spendendo di più di quello che entra. E secondo voi, come si paga la differenza? Con il *deficit*. E che cos'è il *deficit*? Emissione di debito pubblico: quindi, certo, è debito. Il *deficit* è, sostanzialmente, debito pubblico futuro. Traduzione: il debito non è altro che la somma dei *deficit*.

Questo lo sanno tutti, ma sta passando il seguente messaggio: va bene, ma non è debito. Che problema c'è? È solo *deficit*. D'accordo, ma il *deficit* diventa debito. Inoltre, il *deficit* è stato aumentato in un momento particolare e lì è stato corretto aumentarlo. Ma adesso, che siamo usciti dalla pandemia e si ritorna alle regole normali, non possiamo permetterci *deficit*.

Dunque, ha fatto benissimo il Governo a imporre una stretta immediata, perché altrimenti quest'anno avremmo avuto un'esplosione di *deficit*, non coperta e che avremmo dovuto coprire con tasse.

In conclusione, perché quello che c'era da dire lo abbiamo detto, il Governo ha preso una ottima iniziativa, di buon senso, con una uscita *soft*, non da misure sbagliate in quanto tali, ma da misure scritte male. È tutto perfetto? Non c'è niente di perfetto in questo periodo. Dovremo intervenire nuovamente? Si dovrà certo reintervenire, però bene ha fatto il Governo a intervenire.

Infine, un piccolo aneddoto. Agli esordi della misura del 110 per cento, un mio amico che installa caldaie, condizionatori, climatizzatori, viene a chiedermi cosa pensassi del 110 per cento. Io gli rispondo, per l'amor di Dio, di lasciar perdere e di andare avanti con le detrazioni e le deduzioni normali, perché sarebbe stato un gran pasticcio. Ebbene, tutte le volte che lo vedo, mi ringrazia.

(*Applausi*).

[MANCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la questione di fiducia posta a nome del Governo dal ministro Ciriani. Per noi ci sono ragioni di metodo e ragioni di merito, che il collega Fina ha ben argomentato nel suo intervento. Io voglio partire dal metodo.

Noi ormai riteniamo insostenibile proseguire senza aprire in Parlamento il cantiere delle riforme, con un monocameralismo improvvisato, che in una democrazia parlamentare sottrae ad un ramo del Parlamento la possibilità di esprimersi e di raccogliere le istanze dei cittadini e delle imprese.

Il problema, lo sappiamo, non nasce in questa legislatura. Tuttavia, l'Italia è fuori dall'emergenza pandemica. Con le elezioni politiche si è insediata una maggioranza. La stessa si definisce legittimata dal voto dei cittadini. È certamente legittimata nell'importante esercizio di governo, ma non è legittimata ad accompagnare su un piano inclinato le nostre istituzioni democratiche, violando

l'impianto costituzionale.

Signor Presidente, dobbiamo ridefinire metodi e tempi con i quali il Governo definisce e approva i decreti-legge. Serve una nuova programmazione, perché questi decreti troppo spesso restano alcuni mesi in un ramo del Parlamento, per poi divenire veicoli *omnibus* su temi e materie in molti casi lontani dalle prerogative della decretazione.

Sul merito, il senatore Garavaglia cerca di rappresentare il decreto-legge come la soluzione alla questione della cessione dei crediti. Io, in punta di piedi e con grande equilibrio, vorrei ricordare al senatore Garavaglia che se fosse così, se il Governo avesse risolto la questione della cessione dei crediti, non ci sarebbero decine di migliaia di imprese e centinaia di milioni di lavoratori che in questo momento stanno protestando, perché a rischio ci sono i cantieri, il lavoro e la tenuta di decine di migliaia di imprese nel nostro Paese. (*Applausi*).

Peraltro, le numerose modifiche introdotte alla Camera dei deputati evidenziano le grandi lacune con le quali è stato approvato dal Consiglio dei ministri questo decreto. Un decreto in molti casi confuso, senza una chiara prospettiva, soprattutto carente di un impianto che, a mio avviso, dovrebbe tener conto della importante missione che gli interventi, pubblici e privati, hanno nella definizione della crescita del nostro Paese.

Abbiamo ridotto il danno anche grazie a tante nostre proposte: la reintroduzione della cessione del credito per le case popolari e per il terzo settore; le agevolazioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche; gli interventi correttivi introdotti a tempo scaduto sulle aree terremotate e alluvionate. Non tenerne conto in un decreto d'urgenza con il quale il Governo interviene, mostra un problema strutturale: manca in questo decreto una visione, un progetto, una prospettiva. Lo abbiamo più volte ricordato: qui ci sono 19 miliardi già maturati che mettono a rischio 115.000 cantieri, 32.000 imprese, 170.000 lavoratori. Voglio domandare al Governo, attraverso la Presidente: come intendete salvaguardare il lavoro e l'impresa? Continuo a pensare che su questa domanda così importante ci siano confusioni, soluzioni inappropriate e inadeguate, sottovalutazioni di questioni fondamentali.

Un grande Paese manifatturiero, la seconda manifattura (perché questo rappresenta il nostro Paese), non può permettersi un Governo che si limita ad un'opposizione al passato, anziché guardare al presente e al futuro dell'economia e della società italiana. Abbiamo un bisogno urgente, ad esempio sugli investimenti pubblici e privati, di abbracciare il futuro. La transizione in chiave ecologica della nostra economia, sia essa energetica, digitale o sociale, richiede un progetto, un testo unico. Lo diciamo al Governo: aprire il cantiere della definizione di un testo unico per sostenere gli investimenti pubblici e privati richiede sull'efficientamento energetico una progettualità, non l'individuazione di un colpevole in una direttiva europea, che peraltro segna un passo in avanti, non un passo indietro. Per quale ragione non avete accompagnato a questo decreto-legge una proposta, un testo unico di riorganizzazione dei *bonus* in edilizia? L'esigenza di efficientare ambientalmente i nostri fabbricati e di consolidare la tenuta statica degli stessi è tuttora una priorità, per non dire un'emergenza, in un Paese che ha un patrimonio edilizio peraltro in molti casi datato e incompatibile con l'esigenza che abbiamo di ridurre le emissioni, di non consumare materie prime, che peraltro in molti casi sono limitate.

Senza un progetto, senza una visione, senza una nuova progettualità, non basta l'individuazione dei costi. Il superbonus 110 era una misura nata durante una pandemia, utile a rimettere in cammino il Paese; sapevamo che era costosa e che non poteva divenire strutturale; ma sapevamo altresì con grande chiarezza che da un Governo e da una maggioranza politica legittimata dal voto ci si attende una proposta, non un'accusa al passato. Mi chiedo e lo hanno ricordato molti colleghi: come si pensa di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza se si lasciano le imprese delle costruzioni nelle procedure fallimentari? Guardate che quando chiude un'impresa o quando un'impresa entra in procedure fallimentari non riesce più a partecipare ai bandi di gara. Le stazioni appaltanti vanno deserte negli appalti fondamentali per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui ci si gioca l'Alta velocità, non un contributo - tanto per essere chiari - dato ad un privato, senza una visione economica su come mettere in sicurezza un comparto delle costruzioni che peraltro negli ultimi anni ha anche fatto numerosi investimenti. (*Applausi*). Quali sono le politiche economiche che avete in testa per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, se si lasciano 30.000 imprese dentro possibili

procedure fallimentari? Ma come faremo mai ad accompagnare un progetto di crescita, di innovazione, di prospettiva nel nostro Paese? Questa è la questione politica che noi poniamo. Ecco perché diciamo che in gioco c'è il destino di un pezzo dell'economia italiana.

Non ho bisogno qui di ricordare cosa rappresenta il comparto delle costruzioni, in un'alleanza tra lo Stato e il mercato per creare un processo di crescita socialmente sostenibile e inclusivo. Il Governo non sta facendo i conti per verificare quanto costerebbe, in termini di ammortizzatori sociali, lasciare nelle procedure fallimentari migliaia di imprese in questo Paese, alla vigilia di un Piano nazionale di ripresa e resilienza tuttora confuso, perché la maggioranza, oltre a modificare la *governance* a treno in corsa (un equilibrio pericoloso), mi pare ancora mostri grandi difficoltà a individuare le priorità e le funzioni fondamentali. È l'asse fondamentale della crescita e dello sviluppo economico che questa maggioranza ancora non è in grado di rappresentare in quest'Aula.

Ecco perché riteniamo, collega Garavaglia, - lo dico con grande rispetto - che non si possa definire questo decreto-legge risolutivo dei problemi della cessione del credito, perché questo decreto-legge manca di quella prospettiva fondamentale che ho richiamato poco fa, quella di un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. Io penso che sui bonus edilizi serva un testo unico, perché vorrei raggiungere obiettivi più sfidanti in termini di riduzione delle emissioni e in termini di consolidamento. Quanto ci costa, ad esempio, rincorrere sempre in emergenza il dissesto idrogeologico? Quanto spendiamo per finanziare commissari ed emergenze che segnano l'assenza di una procedura di manutenzione e di sostegno che il pubblico deve avere nei confronti del nostro Paese?

Ho finito. Queste sono le ragioni di metodo e di merito che richiedono l'apertura di un cantiere nuovo da parte di questa maggioranza. Venite via dall'idea che sia sufficiente governare un grande Paese facendo opposizione al passato. Entrate nell'ottica che su di voi c'è una responsabilità di Governo, c'è la responsabilità di indirizzare nel futuro questo Paese. Lo dico perché produrre occupazione di qualità, produrre sviluppo economico e produrre crescita non è un esercizio che può limitarsi a un'accusa al passato, ma è un faticoso esercizio che richiede un'idea dello sviluppo economico. Lo dobbiamo prima di tutto alle giovani generazioni. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari «Aldo Moro», che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [636](#) e della questione di fiducia (ore 16,53)

ORSOMARSO (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (Fdi). Presidente, gentili colleghe senatrici e colleghi senatori, Governo, è il mio primo intervento in quest'Aula. In questi cinque mesi abbiamo maturato la consapevolezza che siamo più o meno tutti *underdog* (*Commenti*), che, a diverse latitudini e con diverse esperienze, hanno dovuto affermare innanzitutto la propria esistenza e, soprattutto in questo momento, il significato della propria esistenza in questo Parlamento. Ho ascoltato il dibattito e non ho preparato nulla di scritto, perché in questi mesi abbiamo lavorato in Commissione su una serie di problemi. Tutti i Governi ereditano problemi e tutti i Governi si candidano. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un Governo politico, con una propria *Weltanschauung* (visione del mondo). Penso che sia giusto ricordare a voi, cari colleghi della minoranza e dell'opposizione, che ci sono alcune cose che in questi anni dovremo fare insieme.

C'è uno Stato, al di là della pandemia e al di là di una guerra che nessuno poteva immaginare, figuratevi noi che per la prima volta, dopo una traversata nel deserto, ci troviamo con la responsabilità di governare questo Paese e questa Nazione. C'è un'idea complessiva, che penso debba appartenerci: l'idea che questo Stato organizzato a livello orizzontale e verticale non funziona, l'idea che, rispetto a questo Stato, sia necessario dare una risposta. Ho sentito alcuni interventi geniali. Mi si lasci dire che, nel sentire apostrofare il ministro Giorgetti da chi ha espresso Ministri come Bonafede, Toninelli e Di

Maio, c'è qualcosa di geniale. Ecco, ci sono delle responsabilità da condividere su cui si inseriscono dei singoli provvedimenti.

Tra l'altro, questo provvedimento reca le firme del presidente del Consiglio Meloni e del ministro Giorgetti e ciò rappresenta la massima assunzione di responsabilità su un super problema che è rimasto da risolvere a questo Paese. Non mi avventuro nel fare il decalogo di tutte le audizioni che, come diceva bene il collega presidente Garavaglia, abbiamo svolto in 6a Commissione, con circa di 41 soggetti che a vario titolo si sono occupati dei diversi crediti di imposta e delle cosiddette spese fiscali di questo Paese che vanno riformate. Questo tema si inserisce in una visione complessiva che questo Governo e questo Parlamento, speriamo anche col vostro contributo, vogliono restituire al nostro Paese e in questo ragionamento si inserisce l'annunciata riforma fiscale. Qualcuno chiede al vice ministro Leo le tariffe; è normale anche rispetto alle valutazioni di bilancio su cui incide anche questo strumento che è andato fuori controllo.

Rispetto ad alcuni interventi dei colleghi, io penso che forse questo è stato l'unico strumento. Non lo ha scritto Conte, non lo avete scritto voi perché gli altri provvedimenti avevano tutti una grande fantasia: desidero ricordare i banchi a rotelle, insomma tante altre cose fantasiose. Abbiamo visto la fantasia al potere, quindi mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD, a chi deve dare a questo Paese due diverse visioni del mondo, quella conservatrice e quella progressista o come le volete definire, una stabilità di confronto. Sappiamo che la vostra visione del mondo è stata per tanti anni minoritaria in questo Paese, tanto che si è governato senza vincere le elezioni.

Come hanno detto diversi colleghi, questo è un provvedimento di buon senso, che si rivolge a chi ha crediti incagliati. Sono 19 miliardi, ma dalle audizioni sappiamo che valgono circa 8 miliardi, quindi sono stati approntati interventi tramite le banche, i BTP a dieci anni, qualcuno parlava degli F24, ma immaginiamo chi può avere capienza fiscale se immaginiamo di aiutare soprattutto i redditi bassi. C'era un calcolo. Ci rendiamo conto che l'intervento era stato sollecitato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), quindi pensato in un certo momento per ridare vigore all'economia, quindi non so se, ad esempio, se durante quel periodo storico si poteva immaginare di costruire, secondo il calcolo che facevano i miei colleghi, un milione di appartamenti da 70 metri quadri, che avrebbero comunque smosso l'economia.

Nell'analizzare questo provvedimento non si guarda indietro dicendo che è sempre colpa degli altri; al contrario, si attua un'assunzione di responsabilità ferma, a firma del presidente del Consiglio Meloni e del ministro Giorgetti, con il sostegno del Parlamento, con tutti gli emendamenti anche della minoranza che sono stati approvati alla Camera per risolvere un problema che riguardava appunto le imprese, le famiglie e i crediti in una cornice istituzionale forte. In questo senso vorremmo un grande contributo. Ho visto ad esempio che Conte - non so se sarà così anche al Senato - ha annunciato un confronto sul PNRR. È normale che quel contratto fatto con l'Unione europea da tanti Paesi (sono in ritardo la Germania e la Francia) necessiti di una operatività e noi dobbiamo avere lungimiranza; per questo, per quanto *underdog*, serve gente che abbia avuto esperienza, che abbia maturato un po' di chilometri nei consigli comunali, nei consigli regionali, nelle aziende, negli studi professionali per poter dire insieme cosa è giusto.

In questi anni, infatti, secondo me è mancato qualcosa al dibattito anche su questo punto. Anche questo significa avere al Governo, per la prima volta nella storia di questo Paese, chi guarda l'Italia con unitarietà e sceglie anche di accettare la sfida di un regionalismo differenziato, perché francamente per cinquant'anni, per me che vengo dalla Calabria, non abbiamo trovato tutte queste soluzioni. Si abbia il coraggio di dire insieme che ci sono fondi (ad esempio, sul PNRR, l'obiettivo convergenza) che non sono stati mai spesi perché hanno una technicalità di spesa impossibile, perché c'è uno Stato che non funziona. Questa è una delle ragioni della riforma del codice degli appalti. In uno Stato difficile, perché non è colpa del Parlamento né di Conte o di chi ha scritto la norma sul superbonus, bastava dire con coscienza, come abbiamo fatto noi che pure abbiamo guardato con grande interesse a quella misura, che abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato le proiezioni: dovevano essere 8 miliardi sul *bonus* facciate e sono diventati 19; dovevano essere 32 miliardi all'anno sul superbonus e sono diventati addirittura centinaia di miliardi. Non c'è bisogno di studiare Keynes per capire che se metti delle

risorse puoi realizzare interventi che smuovono l'economia.

Questo non è un provvedimento rivoluzionario, è ben altra la rivoluzione che noi immaginiamo. Questo è un provvedimento che, speriamo insieme, coglie i limiti di uno strumento, che tra l'altro era voluto dalle forze economiche di questo Paese, i cui conti sono stati sbagliati, anche rispetto alle deroghe che sono state votate alla Camera e anche in Senato caratterizzate da sensibilità verso le ONLUS, le cooperative e gli istituti autonomi case popolari (IACP).

Su questo, rispetto a chi non comprende il valore della storia, posso dire che sono nato nel 1971; mio nonno faceva l'elettricista e sono davvero nauseato da questo racconto di chi, è portatore di una sensibilità politica minoritaria nel Paese, ogni volta deve aggredire e pensare che noi siamo nostalgici non so di quale storia. Io so che noi siamo nostalgici magari, che so, di Leon Battista Alberti; in alcuni tempi finanche gli statunitensi venivano a studiare quella visione a quella architettura che ci ha consegnato piazze e paesi (*Applausi*). Altri invece che hanno governato ci hanno consegnato con il consenso del Parlamento e delle Regioni dell'epoca, come è accaduto anche nelle città che poi ci è toccato governare, lo Zen, Corviale e le Vele a Napoli (*Applausi*); tutto quello che è stato in questi anni antitaliano.

Ecco, noi abbiamo nostalgia di chi si occupa di questo Paese con grande orgoglio, con chi pensa al merito. In tutti questi provvedimenti, anche in quello che stiamo discutendo, che va a risolvere i problemi che non immaginavano nemmeno i 5 Stelle perché non l'hanno scritto loro, essendo l'unico provvedimento che gli hanno scritto. Quando hanno scritto delle cose sono state scritte da Toninelli, Di Maio e Bonafede. È quello che è stato rappresentato in questi anni. (*Applausi*). Per questo mi rivolgo ai colleghi del PD e di Azione, alla collega Paita. Condivido l'idea che una visione strutturale, come stiamo facendo in Commissione, una tassazione che stava lì dal 1973, possa restituire una nuova visione economica dell'Italia, possa restituire investimenti con blocchi, come sempre è stato. I crediti d'imposta variegati (ci sono sui cani e su altre cose) sono diventati misure approssimate e valgono 158 miliardi. C'è chi vuole ripartire vivendo questo momento storico; non siamo nostalgici di nulla. Concludo, non dovendo aggiungere altro a questo intervento, annunciando il voto favorevole degli *underdog* per definizione e dicendo che, nel fare gli auguri anche da parte nostra al presidente Berlusconi, oggi ho visto tornare a parlare lo smacchiatore di giaguari, che addirittura ci dice che siamo fuori dall'arco costituzionale. Non so, e addirittura ci dice che Berlusconi e l'UDC hanno palleggiato, fosse quasi una minaccia. Penso che a lui, a questo Parlamento, ai nostri figli che stanno a casa, noi nel tenere unito questo Paese, che vive dei principi costituzionali, non dobbiamo dimostrare - ripeto a nessuno, né a smacchiatori di giaguari né a qualcun altro - di essere aderenti alla Costituzione. Magari qualcuno vorrebbe che cantassimo «Bella ciao».

Continueremo invece a servire le istituzioni e i momenti istituzionali. Sarà così anche per il 25 aprile, annunciato dal presidente Meloni e dal presidente La Russa. Perdonateci rispetto a una canzone che ha poco *groove*, continueremo con il sorriso, magari continuando a cantare Battisti, mentre anche oggi in Parlamento esprimiamo un voto favorevole su un provvedimento importante del Governo che risolve un problema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Petrucci).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Petrucci.

(Il senatore segretario Lorefice fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente CENTINAIO](#) - ore 17,37 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	168
Maggioranza	84
Favorevoli	94
Contrari	72
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALUISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa poteva essere mio figlio a trovarsi presso una pompa di benzina a San Giovanni a Teduccio e non quell'ingegnere raggiunto da due colpi di pistola per essersi opposto ai rapinatori che volevano rubargli lo *scooter*; magari poteva essere mia figlia a trovarsi lungo la traiettoria di un colpo partito dalla pistola di un diciannovenne nell'affollatissima zona di Mergellina, com'è accaduto a Francesco Pio, quando un suo coetaneo, che aveva subito il disonore di un pestaggio di scarpe, con metodo mafioso ha estratto la pistola, sparando per intimidire ad altezza uomo, ferendo a morte un diciottenne. Chiediamoci perché un giovane debba uscire con una pistola in tasca in piena *movida*.

Onorevoli colleghi, i miei figli, per diversi motivi che solo il fato serba in grembo, potevano trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma chi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, quando i colpi di pistola trafiggono vittime innocenti?

Cosa c'è di sbagliato nel camminare lungo la strada col proprio figlio, come faceva Silvia Ruotolo, quando fu freddata dalla camorra per sbaglio? Cosa c'è di sbagliato nel camminare per strada, come stava facendo la piccola Annalisa Durante, che si trovò lungo la traiettoria di una sparatoria? Cosa c'è di sbagliato nello stare seduto su una panchina, come Genny Cesarano, ucciso per errore durante una stesa?

Sempre e solo i criminali si troveranno dalla parte sbagliata della storia, ma a che serve condannare, se dalle parole non si passa ai fatti? I fatti confermano che ancora oggi la città di Napoli è preda della criminalità e di un forte disagio sociale che verrà alimentato ancor di più da provvedimenti che porteranno a delinquere chi non riesce nemmeno a mettere il piatto a tavola, come l'abolizione del reddito di cittadinanza.

Onorevoli colleghi, magari domani possiamo riflettere sulle misure da mettere in campo per staccare la spina alla piaga della criminalità, per colmare il vuoto educativo e culturale, per creare occupazione e soprattutto per sostenere e rafforzare la scuola di ogni ordine e grado, che sia gratuita, a tempo pieno e aperta al territorio.

Oggi però la gente muore. Oggi questo Governo deve dare risposte rapide e concrete alla mia terra, dispiegando uomini, fondi e mezzi e ascoltando il grido di dolore che si leva dalle nostre Forze dell'ordine, in perenne sottorganico e senza nemmeno le risorse per la benzina.

Onorevoli colleghi, per rinnovare il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, il mio popolo non chiede privilegi, ma solamente il rispetto di quegli stessi diritti garantiti in altre parti del Paese. Spero di non parlare a vuoto, considerando che l'autonomia differenziata non potrà che acutizzare la sperequazione dei diritti a danno dei territori più fragili. (*Applausi*).

[LIRIS](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (*FdI*). Signor Presidente, intervengo soltanto qualche minuto per fermarci a ricordare quello che è accaduto quattordici anni fa: la notte tra il 5 e il 6 aprile volarono in cielo 309 vittime (*Applausi*), amici, parenti, compaesani e concittadini che non ci sono più; non sono più con noi, ma vivono nel ricordo che quotidianamente noi, che abbiamo vissuto da vicino la tragedia, ma anche tutti gli italiani, e non solo, che poi ci sono stati vicini anche nei momenti immediatamente successivi, abbiamo potuto testimoniare in termini di solidarietà e di contributo nei confronti proprio del nostro popolo aquilano e abruzzese.

Nel tempo, nostro malgrado, abbiamo maturato un *know-how* nell'ambito dell'emergenza che non cercavamo e a cui non agognavamo, né anelavamo. Purtroppo però, come diceva bene prima l'amico e collega Sigismondi, la nostra terra è tanto bella, quanto fragile. Eppure abbiamo tanto da imparare dalla storia: L'Aquila ha una tradizione tale per cui purtroppo la sua storia ogni trecento anni è contraddistinta in maniera negativa dal ricorrere nel tempo di un sisma, che nel 1400, nel 1700 e poi nel 2009 ha purtroppo manifestato tutta la sua forza distruttiva.

Dal terremoto del 1700 i colori della città de L'Aquila, che erano il bianco e il rosso, sono diventati il nero e il verde, gloriosi colori oggi, perché rappresentano rispettivamente il lutto e la speranza.

Oggi è una giornata di riflessione, anche di *mea culpa* per gli errori che abbiamo commesso in passato, dai quali stiamo imparando nel tempo per quanto riguarda la ricostruzione, per mettere a posto il nostro tessuto produttivo e sociale, ripartendo anche dalle certezze delle nostre ricostruzioni.

Le nuove costruzioni oggi nella città dell'Aquila, nella sua Provincia, ma soprattutto nel cratere del 2009 e poi successivamente in quello del 2016-2017 sono esempi d'innovazione e di nuove metodiche di ingegneria strutturista, che può fare la differenza anche nel corso degli anni.

Oggi eravamo in difficoltà e stavamo riflettendo su cosa dovessimo fare, se votare qui la fiducia o andare all'Aquila, dove in questo momento è in corso una cerimonia religiosa in ricordo delle 309 vittime del terremoto. Il Presidente del Consiglio e metà Governo si trovano ora nella Chiesa delle Anime Sante dell'Aquila a testimoniare con forza la volontà di questo Governo di essere vicino alla tematica della ricostruzione e a quello che è successo quattordici anni fa e che vorremmo non accadesse più. Abbiamo però deciso di essere qui perché questo è quello che i nostri concittadini ci hanno chiesto: i nostri concittadini hanno voluto che votassimo provvedimenti come quello relativo al *bonus* e, in particolar modo, nell'ambito di questo decreto, al *sismabonus*, che sarà importantissimo per portare avanti la ricostruzione di quello che ancora non è stato ricostruito. Sarà importante spostare tutto quello che di buono abbiamo partorito nel 2009 in termini di ricostruzione anche sui crateri successivi, come quello, in particolar modo, del Centro Italia.

Oggi siamo fisicamente in quest'Aula, ma il nostro cuore, come quello di molte persone, è nella Chiesa delle Anime Sante, dove si sta svolgendo quella cerimonia religiosa a cui avremmo voluto partecipare. Saremo presenti fisicamente, invece, fra poco all'Aquila per la fiaccolata per testimoniare la nostra vicinanza. La fiaccolata è alla sua tredicesima edizione ed è sempre un momento particolare di riflessione e di introspezione, che tutta la città sceglie per immedesimarsi in tutto quello che abbiamo passato in quei momenti. Non lo auguriamo a nessuno, ma oggi è anche un momento, per quanto mi riguarda, per guardare lontano e con positività ai prossimi anni e alla possibilità che quell'esempio non sia vano e sia motivo invece di ricostruzione anche interiore per tutti quanti noi. La vicinanza che gli italiani fornirono alla città dell'Aquila - che giunse anche da questi banchi, tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza, perché i Governi che si sono succeduti hanno dato tutti testimonianza di forte attaccamento alla tematica - è il vero segno di quanto questa Nazione sia la migliore del mondo. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che faremo tutti quanti insieme. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Liris, la voglio ringraziare per aver portato questo ricordo nell'Aula del

Senato e chiedo a tutti i colleghi che parteciperanno alla fiaccolata di portare virtualmente l'abbraccio del Senato della Repubblica ai cittadini dell'Aquila. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 12 aprile, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (**636**)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (*Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche*) - 1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023" ».

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « , è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

dopo il capoverso 1-quinquies è aggiunto il seguente:

« 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale

eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma »;

alla lettera b):

al capoverso 6-bis:

all'alinea, le parole: « Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, » *e la parola:* « dimostrano » *è sostituita dalla seguente:* « dimostrino »;

alle lettere a) e b), dopo le parole: « dell'articolo 47 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento »;

alla lettera e), le parole: « di congruità » *sono sostituite dalle seguenti:* « della congruità » *e le parole:* « corredate da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredate di »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza »;

la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

« i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente »;

il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente:

« 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4 »;

al capoverso 6-quater:

al primo periodo, le parole: « o non gravità » sono sostituite dalle seguenti: « o della non gravità »;

al terzo periodo, le parole: « comma 1.bis.1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1-bis.1 ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati »;

al comma 3:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020";

b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".

3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è inserito il seguente:

"8-*quinquies.* Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi" »;

al comma 4, le parole: « del 2013, sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2013 sono ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis.* - (*Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati*) - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Art. 2-*ter.* - (*Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese*) - 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinqües* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

d) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-*bis* oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-*bis* è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-*bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

Art. 2-quater. - (Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) - 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

Art. 2-quinqües. - (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito) - 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

ARTICOLI DA 01 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 01.

(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2023 ».

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

« *1-quinquies*. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). »;

1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma »;

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

- c) visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
- i-bis*) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
- i-ter*) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
- 6-ter*. L'esclusione di cui al comma *6-bis* opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma *6-bis*. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4.
- 6-quater*. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma *6-bis* non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. ».

Articolo 2.

(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *d)*, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle

disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b*), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*.

3-*ter*. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-*bis*, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera *a*) del comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

3-*quinqüies*. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 »;

b) le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

3-*sexies*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è inserito il seguente:

« 8-*quinqüies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinqüies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono abrogate.

Articolo 2-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in

variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Articolo 2-ter.

(Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinqües* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

Articolo 2-quater.

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra

debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
Articolo 2-*quinquies*.

(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1

[Manca, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026"».

01.2

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

01.3

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "alla data 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023"».

01.4

[Manca, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro"».

01.5

[Manca, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "35.000 euro"».

01.6

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non superiore a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 35.000 euro"».

01.7

[Losacco, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;

G01.1

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

per rilanciare il comparto produttivo edile, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «*Superbonus*», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti *bonus* si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori

incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

rilevato che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti *win win* per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

dal *dossier* n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il *dossier*, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «*win win*», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul *Sole 24 Ore*, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD - cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette *win win*, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.

G01.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento *de quo* interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere

il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del *Superbonus* e i *bonus* ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i *bonus* edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

G01.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).

G01.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'*export* e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.

G01.5

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.

G01.6

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al *Green Deal* e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case *green*», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di *energy manager*, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo:

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

G01.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.

G01.8

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;

le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un

servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;

l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;

impegna il Governo:

a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.

G01.9

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;

l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;

dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;

preso atto che:

il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;

l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;

la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;

impegna il Governo:

a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per

un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.

G01.10

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei *bonus* edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.

G01.11

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia

edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.

G01.12

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.

G01.13

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.

G01.14

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche

in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei *bonus* edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.

G01.15

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «*superbonus* 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;

in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «*bonus verde*», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);

la finalità del «*bonus verde*» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;

tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del traffico per ridurre trasporti e consumi di carburante;

in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti a garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il *bonus*; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero

rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine *mulching* o biotrituratori,

impegna il Governo:

nell'ottica di confermare il «*bonus verde*» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.

G01.16

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.

1.1

[Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "All'articolo 121 del decreto-legge" con le seguenti: "Al decreto-legge"

Conseguentemente:

- al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

*1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti:*

"al 31 dicembre 2026";

2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026";

- al medesimo comma, lettera a), alinea, premettere le parole: "all'articolo 121" e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

- sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

1.2

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta;"».

1.3

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-quinquies».

1.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,»

1.7

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente.».

1.8

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «possono».

1.9

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono».

1.10

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti della relativa capienza fiscale, possono».

1.11

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono».

1.12

[Losacco, Manca](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: «all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».

1.13

[Manca, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».

1.14

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono

formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),»

1.15

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

1.16

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.»

1.17

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.»

1.18

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.»

1.19

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti

salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.»

1.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.»

1.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.22

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.»

1.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale.»

1.24

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.»

1.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.»

1.100

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «1° gennaio 2028» con le seguenti: «1° gennaio 2024.»

1.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.»

1.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», lettera h), dopo le parole: «241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».

1.28

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6-ter» aggiungere il seguente:

«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.»

1.29

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

1.30

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli

interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

1.31

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

1.150

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.32

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.33

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.34

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.35

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.36

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti

di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

1.37

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

1.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.».

1.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione

permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.».

1.40

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"».

G1.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello

nazionale.

G1.2

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus*

e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.

G1.3

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.

G1.4

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

considerato che:

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);

considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli incentivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i *bonus* edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.

G1.5

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una

programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;

non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti *quater*;

il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti *quater*.

G1.6

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzioni o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento

antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.

G1.7

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione

energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;

è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,

impegna il Governo:

a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.

G1.8

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;

in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.

G1.9

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al

perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,

impegna il Governo:

a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

G1.10

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni *ex post* a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.

G1.11

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei *bonus* edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al *superbonus* 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;

il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul *superbonus* in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero state frodi per circa 9 miliardi di euro;

inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;

ritenuto che:

nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;

con riferimento al *superbonus*, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il *superbonus* copre una quota del 55,5 per cento;

la quota dei crediti *superbonus* acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori *bonus* edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su

base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;

quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al *superbonus* (ovvero 450 milioni di euro);

in merito all'impatto finanziario dei *bonus* edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il *Superbonus* 110

per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al bonus facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato - si legge nel documento - la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti superbonus e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del superbonus (e del *bonus* facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti *bonus* edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;

con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;

già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;

al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente), determina la formazione di debito pubblico;

più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;

la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;

al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti - si legge nel documento - essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;

con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/20203 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi

crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,

impegna il Governo:

a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

G1.12

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-*quinquies*,

la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;

con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;

il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;

tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;

appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;

si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro

imputato.

G1.13

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

G1.14

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G1.15

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G1.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico e di riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.

G1.17

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.

G1.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una

programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G1.19

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G1.20

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.

G1.21

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;

l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;

altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;

di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.

G1.22

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

ritenuto che:

la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore

rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo:

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.

G1.23

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.

G1.24

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati,

impegna il Governo:

ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G1.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e

garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge cosiddetto Aiuti *quater* è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;

tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;

gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

G1.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo

l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.

G1.27

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.

G1.28

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione

della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.

G1.29

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e

garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli investimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.

G1.30

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

considerato che:

durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito - come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con

esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.

2.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».

2.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 aprile 2023».

2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

2.6

[Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,».

Consequentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.»

2.7

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «interventi di cui all'articolo 121, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera d),».

2.8

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90».

2.9

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.».

2.10

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

2.11

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia

un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.»

2.12

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

2.13

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.»

2.14

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.»

2.15

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti

sismica.»

2.16

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

2.17

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

2.18

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

2.150

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 30.000 annui.»

2.151

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.»

2.152

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.»

2.153

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.»

2.154

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.»

2.19

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.100

[Versace, Lombardo, Fregolent](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 119» inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 119-ter».

2.20

[Losacco, Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.21

[Losacco, Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.22

[Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.155

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.23

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».

2.24

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».

b) al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023»;

c) sopprimere il comma 4.

2.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 giugno 2023».

2.26

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».

2.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».

2.28

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»

2.29

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».

2.156

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni della presente lettera si applicano altresì, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di cui al periodo precedente, anche alle spese per nuovi interventi da inserirsi in via preventiva nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente che concorrano all'adeguamento sismico e dei fabbricati e al risparmio del consumo energetico.»

2.30

[Manca](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.»

2.31

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.»

2.32

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»

2.33

[Manca](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»

2.34

[Manca](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»

2.35

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

2.36

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.37

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «alla data del 30 aprile 2023».

2.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

2.40

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;».

2.101

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;».

2.41

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)».

Conseguentemente:

- *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»;

- *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)».

2.42

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

2.43

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.»

2.44

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.»

2.45

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»

2.46

[Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

2.47

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»

2.48

[Manca](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

2.49

[Camusso](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»

2.50

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»

2.51

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)»

2.102

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripartizione in quote annuali previste per la detrazione originaria."»

2.103

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.»

2.104

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».

2.52

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2.53

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

2.54

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».

2.55

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:

«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.»

2.56

[Manca, Losacco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:

«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.»

2.57

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2.58

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

2.59

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento».

2.60

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo».

2.61

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «in quindici quote annuali di pari importo».

2.62

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari

importo».

2.63

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo».

2.64

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

2.65

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere il secondo periodo.

2.66

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le quote di detrazione annue non fruite possono essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione.»

2.67

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

2.68

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», ultimo periodo, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «anche se».

2.69

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

2.157

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.158

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «n. 63 del 2013» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 121, comma 1-quater del citato decreto legge n. 34 del 2020».

2.70

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

2.71

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

2.72

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

2.73

[Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D".»

2.74

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione

anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.»

2.75

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate.»

2.76

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

2.77

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

2.78

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

2.79

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.»

2.80

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.»

2.81

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

2.82

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di

un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

2.83

[Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona".»

2.84

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026."» .

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)»

2.85

[Camusso, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona"».

G2.1

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G2.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge

18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G2.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

G2.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.

G2.5

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G2.6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60

per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;

il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;

i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;

il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

G2.7

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;

in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;

in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurre il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.

G2.8

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;

senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;

il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;

il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;

è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul

territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

G2.9

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.

G2.10

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella

circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;

in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione - pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate - ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;

impegna il Governo:

a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

G2.11

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i

crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;

per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;

la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».

G2.12

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;

la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;

in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme

relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;

considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G2.13

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapacità fiscale;

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.

G2.14

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione

spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.

G2.15

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

G2.16

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);

secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;

è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.

G2.17

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G2.18

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 8-*ter* del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G2.19

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

G2.20

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il comma 3-*quinquies* dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

il successivo comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

ritenuto che:

le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapienza ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.

G2.21

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto *Superbonus* (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G2.22

[Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.

2.0.1

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Acquirente unico di ultima istanza)

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.»

2.0.2

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»

2.0.3

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.»

2.0.4

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e

piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.5

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.»

2.0.6

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera a) del comma 1-*ter* del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente

al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

1-*septies*. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo."».

G2-bis.1

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.

G2-bis.2

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al *general contractor* di Treviso Gruppo Zero;

i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

la figura del *general contractor* è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il *general contractor*, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

il contribuente, che si è affidato al *general contractor* proprio in virtù di queste caratteristiche

che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

le vittime non erano consapevoli che il citato general contractor avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;

impegna il Governo:

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;

b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;

c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;

e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.

2-ter.1

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rispetto all'obbligo di» inserire le seguenti: «comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di».

G2-ter.1

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del *sismabonus* e del *superbonus*;

l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del

decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione *in bonis* (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

ritenuto che:

la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione *in bonis* a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.

2-quater.1

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ivi prevista può» inserire la seguente: «sempre».

2-quater.2

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «debiti e crediti» aggiungere le seguenti: «di diversa natura».

2-quater.3

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «impositori diversi» inserire le seguenti: «e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti».

2-quinquies.1

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023».

2-quinquies.2

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 aprile 2023».

2-quinquies.3

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «se la cessione è eseguita a favore di» fino alla fine del comma.

2-quinquies.4

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023.»

2-quinquies.5

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.»

2-quinquies.0.1

[Croatti, Turco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.

(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.»

2-quinquies.0.100

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-sexies

(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

2-quinquies.0.101

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-sexies

(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di SACE S.p.A. può essere concessa, nella misura dell'80, per operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato ai soggetti cessionari dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finanziamenti con durata massima di 10 anni e di importo non superiore al valore nominale dei crediti di cui siano cessionari.

2. Il soggetto richiedente, in relazione alle predette operazioni, applica un tasso di interesse che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono incrementati, ciascuno, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 571

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 636

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Guidi, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Lombardo, Maiorino, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Pogliese, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Stefani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Terzi Di Sant'Agata, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'OCSE.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Malpezzi Simona Flavia, D'Elia Cecilia, Rando Vincenza, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Lorenzin Beatrice, Losacco Alberto, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Valente Valeria, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, denominati "Eureteka" (642) (presentato in data 05/04/2023);

senatore Centinaio Gian Marco

Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (643)

(presentato in data 05/04/2023);
senatori Croatti Marco, Trevisi Antonio Salvatore, Lorefice Pietro, Sironi Elena, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Di Girolamo Gabriella, Floridia Barbara
Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali (644)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Lisei Marco, Balboni Alberto, De Priamo Andrea
Misure di prevenzione da atti di vandalismo (645)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Menia Roberto, Malan Lucio
Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico e per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (646)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Russo Raoul, Guidi Antonio
Delega al Governo in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (647)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Silvestroni Marco, Zullo Ignazio
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 (648)
(presentato in data 05/04/2023);
senatore Lisei Marco
Modifica dell'articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili (649)
(presentato in data 05/04/2023);
senatrice Biancofiore Michaela
Istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body-shaming) (650)
(presentato in data 05/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Russo Raoul ed altri

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (576)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/04/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. De Poli Antonio

Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia (526)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/04/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (566) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/04/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Regione Toscana

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (476)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. De Poli Antonio

Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto (517)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zambito Ylenia ed altri

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (603)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/04/2023).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

dep. Formentini Paolo ed altri

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (602)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.849 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.903, C.923)

(assegnato in data 05/04/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Rapani Ernesto ed altri

Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana (581)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 05/04/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (571)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/04/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Cataldi Roberto ed altri

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (607)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 05/04/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/04/2023 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- dep. Braga Chiara ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari" (536)

(presentato in data 02/02/2023) *C.80 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.532, C.605, C.717, C.737);

- sen. Floridia Barbara ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" (366)

(presentato in data 24/11/2022);

- sen. Potenti Manfredi ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" (375)
(presentato in data 28/11/2022).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, recanti:

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Iliad Italia S.p.a. - Piano annuale 5G per l'anno solare 2023 - acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 126);

l'esercizio di poteri speciali, approvato con raccomandazione, in ordine alla notifica della società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. - INWIT S.p.a., relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 127);

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb S.p.a. - Piano annuale 2022-2023 - relativo agli acquisti di beni, servizi e apparati funzionali alla realizzazione di soluzioni di copertura 5G (Atto n. 128);

l'esercizio di poteri speciali, approvato con raccomandazione, in ordine alla notifica della società Cellnex Italia S.p.a. - Aggiornamento del Piano annuale relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata su tecnologia 5G (Atto n. 129).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 29 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le comunicazioni dell'unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del Made in Italy alla Commissione europea concernenti i progetti di regola tecnica:

del Ministero dell'Agricoltura delle sovranità alimentari e delle foreste recante "*Decreto ministeriale concernente la modifica dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica e dell'allegato 7 Tolleranze al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»*" (notifica 2023/0140/I).

La predetta documentazione è deferita alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 130);

dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recante "*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*", allegato alla delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022 recante "*Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*" (notifica 2023/0123/I).

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 131).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2023) 176 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina: un anno dopo

(COM(2023) 140 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei ventitré Enti Parco Nazionali, per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 68).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 4).

Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta ha inviato, in data 31 marzo 2023, in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi degli articoli 2-*quater* della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 125).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 marzo al 5 aprile 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 13

DE CRISTOFARO: sulla sospensione degli accrediti di due giornalisti italiani in Ucraina (4-00247) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE POLI: sulla disciplina del congedo parentale (4-00237) (risp. DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

PUCCIARELLI ed altri: sugli episodi di avvelenamento di alunne in Iran (4-00266) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

SCALFAROTTO: sull'arresto di Idris Arsamikov, detenuto omosessuale in Cecenia (4-00246) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

STEFANI: su alcune recenti dichiarazioni in materia di difesa d'ufficio nei procedimenti penali (4-00256) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

ZAMBITO ed altri: sulla sospensione degli accrediti di due giornalisti italiani in Ucraina (4-00264) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ZULLO: sulla garanzia della sicurezza e della salute per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria in Puglia (4-00208) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

come si è appreso anche grazie ad un articolo pubblicato su "Avvenire" il 28 marzo 2023, la Corte dei conti europea, nella sua "Relazione speciale relativa al trasporto intermodale delle merci" del marzo 2023, ha valutato insufficiente il quadro giuridico della UE e degli Stati membri, così come i progetti finanziati ed i valori obiettivo in materia di intermodalità per il periodo 2023-2050, rilevando che è ancora molto lungo il cammino della UE verso la riduzione del trasporto su strada (come efficacemente sintetizzato nel proprio comunicato stampa, "i camion la fanno ancora da padrone"), perché ostacoli normativi e infrastrutturali rallentano i progetti sull'intermodalità, con ciò allontanando anche il raggiungimento degli obiettivi per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati proprio a livello europeo;

il 1° dicembre 2022, nel corso dell'audizione parlamentare sulle linee programmatiche del dicastero presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo riferiva di voler potenziare la misura di incentivo, il cosiddetto ferrobonus, quale misura in grado di favorire

l'intermodalità in Italia e confermando a mezzo stampa che questo era l'indirizzo condiviso da tutto il Ministero, ma ad oggi nulla di ciò è ancora avvenuto;

considerato che:

attualmente, in materia di "ferrobonus" è unicamente vigente la proroga della misura disposta dal Governo Draghi, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di 21,5 milioni di euro per ogni anno per le annualità dal 2023 al 2026;

in data 6 ottobre 2022, inoltre, il Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del Governo Draghi, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di ripartizione del fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con dotazione complessiva di 2 miliardi di euro, previsto all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinando 150 milioni all'intermodalità con l'obiettivo di incentivare il passaggio modale dalla gomma al ferro e facilitare gli obiettivi di riduzione delle emissioni nocive fissati dal legislatore comunitario;

ad oggi, dello stato di attuazione di queste misure, già finanziate, non si conosce nulla, nonostante l'urgenza e la necessità della loro implementazione per tutto il settore logistico nazionale e per la tutela dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle misure citate, per le quali sono state stanziare ingenti risorse a livello nazionale e la cui realizzazione risulta necessaria ed urgente anche ai fini del compiuto passaggio al trasporto intermodale e alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti; quali ulteriori iniziative, ed in quali tempistiche, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di favorire l'adeguato sviluppo dell'intermodalità.

(3-00331)

[STEFANI](#), [BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

dai dati emersi al Mido Milano eyewear show, fiera internazionale di riferimento del settore dell'occhialeria tenutasi nel febbraio 2023, la produzione dell'occhialeria italiana è di 5,17 miliardi di euro in crescita del 24 per cento rispetto al 2021;

le esportazioni di montature, occhiali da sole e lenti assorbono circa il 90 per cento della produzione del settore e sono cresciute del 22,5 per cento nel 2022 arrivando a 4,94 miliardi di euro;

l'occhialeria è uno dei settori più importanti del *made in Italy*;

l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione europea (regolamento (UE) n. 952/2013) nel determinare l'origine non preferenziale di un prodotto fa riferimento a due criteri: criterio delle merci internamente ottenute, in base al quale "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio"; criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, in base al quale "Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione";

quest'ultimo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari della UE. In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere: sostanziale, cioè ha come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva oppure rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione; economicamente giustificata ovvero con un aumento di valore; effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo;

per il settore dell'occhialeria si considera sostanziale qualsiasi trasformazione effettuata in Italia che determini un incremento in valore di almeno il 45 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito;

il settore è fra più colpiti da forme di aggressiva concorrenza che spesso generano comportamenti scorretti sul mercato ed ingannevoli per i consumatori, portando questi ultimi ad identificare prodotti come *made in Italy* quando in realtà sono quasi interamente prodotti all'estero;

le aziende che producono in Italia, dovendo affrontare costi di produzione estremamente alti rispetto ad aziende che producono in Paesi stranieri a basso costo, o acquistano all'estero il prodotto semifinito, svolgendo in Italia esclusivamente una fase di lavorazione sostanziale tale per cui il prodotto è indicato come "*made in Italy*", si trovano pertanto in una situazione di evidente svantaggio competitivo; il legislatore italiano è più volte intervenuto nel regolamentare l'utilizzo del marchio. Il decreto-legge n. 135 del 2009 ha introdotto il marchio collettivo "100% made in Italy", e successivamente la legge n. 55 del 2010 ha attribuito il marchio *made in Italy* ai prodotti del settore tessile, pelletteria e calzaturiero, per i quali almeno due delle quattro fasi di lavorazione erano avvenute in Italia; leggi di fatto mai entrate in vigore per la forte opposizione delle istituzioni europee; da notizie di stampa si apprende dell'intenzione del Governo di valorizzare le produzioni del *made in Italy*, anche attraverso l'adozione di indicazioni geografiche indicanti l'origine e la provenienza dei prodotti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare le aziende del settore dell'occhialeria che producono in Italia, mettendole in condizioni di competere sul mercato e di difendersi da forme aggressive di concorrenza perpetrate a danno loro e del consumatore finale.

(3-00332)

NATURALE - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Sono componenti che, unitamente alla crisi climatica in atto, limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti; secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del grano duro fino alla borsa merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione per mancanza di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni e oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano (produttori, stoccatore, mugnai e pastai) che subiscono una crisi senza precedenti;

se ritenga opportuno promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli operatori della filiera del grano;

se intenda attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

se reputi necessario adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

(3-00333)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie provenienti dai mezzi di informazione locali, oltre che da intercettazioni della Polizia giudiziaria riportate in un articolo della testata giornalistica *online* "estense.com", si apprende dell'esistenza di una rete di persone che, attraverso l'uso dei *social network* e lo scambio di messaggi in *chat* di gruppo a denotazione politica, promuoverebbe valori e azioni di chiara natura anticostituzionale e di chiara connotazione fascista, razzista, antisemita. Così come si apprende che tali reti avrebbero rapporti stabili con figure politiche e istituzionali, che ricoprono ruoli di governo dell'amministrazione locale ferrarese;

in particolare, sempre secondo le medesime fonti, tali figure definirebbero l'Olocausto come "una invenzione del nemico ebreo" e il processo di Norimberga come "una farsa colossale": tramite questi *account* si scambierebbero video e messaggi di rievocazione e celebrazione del ventennio fascista in cui definiscono i martiri dell'eccidio del castello Estense non assassinati ma "giustiziati";

da tali fonti emergerebbe che tra i componenti delle *chat* indicate ci sarebbero anche consiglieri e figure politiche locali del partito della Lega e sempre tra gli obiettivi del gruppo ci sarebbe quello di intitolare un museo al fascista Italo Balbo o in subordine l'intitolazione di una via;

inoltre, tra gli animatori più attivi delle conversazioni, risulterebbe esservi un noto esponente di estrema destra, già accusato in passato di diffamazione aggravata il quale, in un messaggio datato 13 giugno 2019, mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria delle elezioni a sindaco di Alan Fabbri, scrive "ora la dovranno pagare", riferito alla coalizione sconfitta, con evidenti toni aggressivi e minacciosi; ancora egli parla di rammarico per non aver avuto il tempo di "terminare il lavoro di igienizzazione" e commenti simili compaiono in altri innumerevoli messaggi dal contenuto palesemente razzista, omofobo, inneggianti al fascismo e al nazismo, anticomunisti e antidemocratici che si ritroverebbero nelle *chat* in questione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda riportata, delle attività compiute dalla rete di militanti di estrema destra anche di natura telematica come quelle riportate che inneggiano al fascismo, al razzismo, all'antisemitismo, all'anticomunismo, rivendicando pratiche brutali di annientamento dell'opposizione e delle minoranze culturali nel nostro Paese;

se non ritenga opportuno attivarsi affinché venga adeguatamente monitorato il legame fra questi soggetti e eventuali altri fatti di cronaca avvenuti nel territorio e il ruolo svolto dalle organizzazioni guidate dai medesimi soggetti nell'ambito dello svolgimento delle elezioni comunali;

se non ritenga opportuno valutare anche l'esistenza di rapporti esistenti fra esponenti istituzionali locali e i gruppi di stampo neofascista citati, anche ai fini di un eventuale commissariamento del Comune.

(4-00353)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nei Comuni della provincia di Belluno interessati dal sistema di accoglienza dei migranti si sta verificando una grave situazione di insostenibilità dei costi;

sono ben 18 i Comuni che, contattati dal prefetto, hanno ricevuto la proposta di ottenere 31 euro per ogni migrante per garantire le spese di accoglienza relative ai costi del mediatore culturale, di vitto e alloggio, delle spese sanitarie, del sostegno di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, nonché di tutte le altre spese di carattere burocratico;

ciascuno dei suddetti Comuni gestisce l'accoglienza di 2 o 3 migranti;

la proposta ricevuta è del tutto insoddisfacente, anche in considerazione del fatto che, in assenza di

qualsiasi formula di convenzione, sono proprio i Comuni che sostengono la totalità dei costi dell'accoglienza senza ricevere alcun sostegno da parte dello Stato;

l'approccio ideologico da parte del Governo nella gestione dell'immigrazione, che ha portato al conseguente ridimensionamento delle risorse destinate all'accoglienza, si scontra con la realtà di un fenomeno in crescita che interessa tutto il nostro Paese;

le modalità con cui sono gestiti l'aumento degli sbarchi e la ricollocazione dei migranti sta determinando enormi problemi organizzativi e finanziari che si "scaricano" sulle amministrazioni locali;

i Comuni della provincia di Belluno hanno evidenziato la necessità di incrementare il contributo *pro quota* da parte dello Stato, poiché stanno sostenendo spese quotidiane che non verranno mai rimborsate, esponendoli anche a rischi di contestazione da parte della magistratura contabile della Corte dei conti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine aumentare l'importo previsto per le spese di accoglienza dei migranti, al fine di consentire ai Comuni di svolgere al meglio l'importante compito loro attribuito.

(4-00354)

BILOTTI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il Tanagro è un importante fiume, lungo 92 chilometri, principale affluente di sinistra del fiume Sele, scorre in Campania per la gran parte del suo corso nell'area contigua del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni;

oltre ai tristemente noti periodi di *deficit* pluviometrici estremi, che impoveriscono il suolo e più in generale tutto il territorio, per effetto dei cambiamenti climatici si assiste anche a fenomeni di segno diametralmente opposto, come lo scatenarsi di violenti nubifragi che comportano erosione del suolo, rischio di frane e dilavamenti che vanno ad aggravare il già precario equilibrio del territorio, compromettendolo ulteriormente e provocando frequenti e ingenti danni al sistema produttivo;

negli ultimi decenni, le continue ondate di piena hanno provocato l'accumulo eccessivo di inerti, nonché di arbusti e tronchi in aree particolari del corso d'acqua, che limitano e modificano pericolosamente il normale deflusso delle acque creando nicchie di scavo ed erosione anche in prossimità di manufatti e fabbricati, mettendo a serio rischio l'incolumità di persone e cose;

una di queste condizioni di estrema pericolosità è stata individuata e denunciata nel territorio del Sicignano degli Alburni (Salerno), in contrada Cropana, ai confini del comune di Auletta, in corrispondenza dell'azienda agricola Valitutto, dove negli ultimi 20 anni si è registrato uno spostamento del corso del fiume rispetto all'alveo originario di circa 150 metri;

l'erosione costante del territorio pone a rischio le numerose aziende agricole insorgenti su tale area, che ogni anno offrono lavoro a centinaia di braccianti e rappresentano un importante volano economico e sociale per queste comunità;

serio e concreto è il rischio che la barriera costituita da materiali inerti di tale zona, se colpita da una bomba d'acqua (fenomeno meteorologico ormai non tanto raro), possa provocare un rilascio improvviso dell'acqua accumulata unitamente alla vegetazione, costituendo un grave pericolo per gli insediamenti a valle, come la zona industriale di Buccino posta a circa 2 chilometri di distanza;

si è di fronte ad un'intollerabile situazione di instabilità che, oltre a queste criticità, pone a serio rischio anche un ponte di età romana, oggetto di tutela, recentemente riportato al proprio splendore;

di tale situazione già nel 2020 è stato redatto un esposto e sono stati coinvolti a vario titolo i seguenti enti: Comune di Sicignano degli Alburni; Comune di Auletta; Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale; riserva naturale foce Sele-Tanagro; consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro; genio civile; coordinamento sistemi integrati (difesa del suolo e bonifica) della Regione Campania. Ad oggi non si è ancora giunti ad una sintesi sulle attività da svolgere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del rischio cui sono esposte le aziende agricole insorgenti su tale area nonché la popolazione residente;

se intenda attivarsi con urgenza al fine di far fronte alla situazione anche sollecitando gli enti

competenti perché siano intraprese le dovute iniziative per porre in sicurezza il territorio.

(4-00355)

[CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [PATUANELLI](#), [GUIDOLIN](#), [SCARPINATO](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con il decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'alta commissione, di cui all'art. 1, comma 439, della legge n. 160 del 2019, per la valutazione dei progetti "PINQuA" (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare);

i progetti PINQuA sono iniziative di sviluppo infrastrutturale e di trasformazione urbana, rivolte alle piccole e medie città italiane. Finanziati attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), questi progetti mirano a migliorare la qualità della vita, l'efficienza dei servizi e la sostenibilità ambientale nei territori coinvolti;

essi rivestono un ruolo fondamentale per le piccole e medie città italiane. La scadenza per la realizzazione dei lavori, fissata dall'Unione europea, è il 31 marzo 2026;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

alcuni componenti dell'alta commissione sarebbero stati collocati in quiescenza e, di conseguenza, essa avrebbe cessato l'attività;

ad oggi la nuova commissione non è ancora stata costituita;

alcuni progetti pilota precedentemente approvati hanno subito modifiche e sono attualmente bloccati proprio perché manca l'approvazione da parte dell'alta commissione;

considerato infine che è evidente che questo ritardo potrebbe causare la perdita dei fondi ottenuti dal Governo Conte dall'Unione europea e, in modo ancora più grave, potrebbe determinare gravi problemi finanziari per i Comuni coinvolti, qualora questi abbiano già speso l'anticipo del 10 per cento previsto dal programma PINQuA con tutte le inevitabili ed immaginabili ripercussioni sui territori,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di pervenire in tempi brevi alla nomina dell'alta commissione per la valutazione dei progetti PINQuA.

(4-00356)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00331 del senatore Enrico Borghi, sulle misure per potenziare l'intermodalità;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00332 della senatrice Stefani ed altri, sulla tutela delle aziende del settore dell'occhialeria;

3-00333 della senatrice Naturale, sul sostegno al settore del grano, dalla produzione alla commercializzazione.

1.5.2.2. Seduta n. 98 del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

98a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Relazione orale) (ore 10,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 694.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

A questo punto dovremmo passare alla votazione degli articoli, ma non è ancora decorso il termine di venti minuti prescritto dal Regolamento. Pertanto, considerando che alle ore 11,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che è la prima di questa fase dei lavori e quindi sarà importante, se non vi è contrarietà da parte di ciascun Gruppo, potremmo svolgere ora le dichiarazioni di voto finale, così nel frattempo trascorrono i termini per il preavviso, per poi procedere alla votazione degli articoli. La

materia lo consentirebbe, ma occorre una condivisione, che mi pare ci sia. Poiché vedo tutti d'accordo, inizieremo a votare tra poco.

Pertanto, con questa intesa operativa, passiamo alla votazione finale.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, avendo raggiunto già l'accordo unanime in Commissione, non credo ci siano grossi problemi.

Con l'Accordo al nostro esame tra Italia e Kosovo ci si prefigge l'obiettivo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale. È lo strumento giuridico, quindi il contorno, per regolamentare la collaborazione operativa tra le varie forze di polizia. Esso definisce le autorità competenti - per l'Italia è il Ministero dell'interno - e i settori di cooperazione, quali la criminalità informatica, il traffico d'armi, i reati economico-finanziari e il traffico di stupefacenti. Prevede anche delle riunioni periodiche nei vari Stati, tra le forze di polizia, e disciplina lo scambio di informazioni, anche classificate. Lo riteniamo un Accordo molto utile, soprattutto in questo periodo e, visti i recenti eventi accaduti in Kosovo, riteniamo sia da perseguire e rafforzare.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteranno a favore dell'Accordo in esame, di cui tengo a sottolineare alcuni aspetti.

Il Kosovo è una Nazione nata dopo la guerra dei Balcani, per cui è giusto lavorare sul terreno del contrasto al terrorismo e affrontare la questione della cooperazione internazionale. Vorrei però sottolineare, in quest'Aula, che attualmente, in quel Paese, la situazione non è così tranquilla come possiamo vedere superficialmente. Ad esempio la parte serba è in qualche modo marginalizzata e vi è una tensione. Vi posso garantire, essendomi occupato negli ultimi venticinque anni di solidarietà nei Balcani, che la situazione è molto tesa.

Quindi, vorrei invitare tutto il Parlamento a contribuire - come abbiamo fatto per ristabilire la pace in quell'area dell'Europa - a rendere la situazione meno tesa. Molto spesso quello che in alcune società avviene nei confronti della maggioranza poi lo si usa nei confronti delle minoranze. E ci tengo a sottolineare questo dato. Occorre quindi prestare molta attenzione perché il processo di pace prosegua e si affronti il problema - come abbiamo già fatto con la Croazia e la Slovenia - anche con la Serbia nell'ambito del rapporto con l'Unione europea.

Credo che questo sia il dato più importante ed è per questo che - come ho detto prima - voteremo a favore del provvedimento in esame, ma con la sottolineatura riferita a un Paese che ha una tensione interna che merita grande attenzione. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico a un Accordo firmato tre anni fa con un Paese che ha ancora bisogno di attenzione e di accompagnamento, in un processo di stabilizzazione dei Balcani e in una prospettiva di avvicinamento alle istituzioni europee; in un territorio dove ancora, nel Nord, ci sono problemi di convivenza fra la comunità di etnia albanese e quella serba e dove si sono svolte le elezioni municipali con una partecipazione intorno al 10 per cento, boicottate dalla comunità serba e con alcune tensioni. C'è quindi la necessità di un accompagnamento dei Paesi europei, in particolare dell'Italia, che è sempre stata presente, in un'ottica di stabilizzazione e di sicurezza per garantire la convivenza fra i popoli.

Un Accordo di questo genere è sul modello di altri già conclusi, in cui la nostra forza di polizia aiuta a

costruire istituzioni democratiche e a formare corpi dedicati alla tutela dell'ordine pubblico e a garantire la sicurezza soprattutto in quella parte di territori dove le tensioni in questi anni sono state più forti.

Quindi, il nostro non può che essere un voto favorevole.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,13)

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale, considerando la lotta alla criminalità organizzata come una priorità da perseguire, associandomi anche a chi ha evidenziato la situazione interna al Kosovo e ricordando che in tale Paese esiste un Governo legittimo riconosciuto dall'Italia, non possiamo che essere favorevoli, come Gruppo Fratelli d'Italia, alla ratifica di questo Accordo.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, l'Accordo in esame - come è stato illustrato nel corso del dibattito - deve intensificare la cooperazione tra le forze di polizia dell'Italia e del Kosovo. Sappiamo che si tratta di contesti nei quali spesso ci sono ancora fasi molto impegnative, per cui l'intervento legislativo che si propone è assolutamente apprezzato dal Gruppo Forza Italia, che si esprimerà a favore.

Approfitto dell'occasione per sottolineare che il nostro Gruppo si esprime a favore anche degli Accordi che esamineremo successivamente e che riguardano la materia radiotelevisiva nell'Accordo tra la Repubblica italiana e San Marino (un antico Accordo del 2008 che viene rinnovato) e la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo con La Costa Rica, per quanto riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ho anticipato le nostre dichiarazioni di voto per le successive ratifiche perché, dovendo tornare a presiedere l'Assemblea, le do fin d'ora per acquisite.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Azione e Italia Viva, anche noi esprimeremo un voto favorevole alla ratifica in esame, così come faremo per le altre due ratifiche. In particolare, quella sulla cooperazione di polizia con il Kosovo è importante perché sappiamo qual è l'elemento di sicurezza e qual è stato per molto tempo l'impegno del nostro Esercito in quelle zone, insieme alla NATO.

Per quanto riguarda invece l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, speriamo che esso sia di buon auspicio anche per il pluralismo di informazione nella Rai.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,15)

(*Segue FREGOLENT*). Per quanto riguarda invece l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, penso che la sigla di tale Accordo da parte delle nostre istituzioni culturali rappresenti un elemento importante.

[PRESIDENTE](#). Si sono così concluse le dichiarazioni di voto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

A questo punto procediamo con le dichiarazioni di voto sulle altre due ratifiche, al termine delle quali effettueremo tutte le votazioni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,16)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già annunciato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che i Gruppi Azione-ItaliaViva-RenewEurope e Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE hanno già espresso il loro voto sui tre provvedimenti e quindi non svolgeranno ulteriori dichiarazioni di voto.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo con la Repubblica di San Marino, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede che San Marino liberi la frequenza n. 51 affinché si possa sviluppare la rete di comunicazione in Italia e che l'Italia esborsi 4,5 milioni ogni anno fino al 2026.

Visto però che l'Accordo prevede che si sviluppi la rete 5G, sarebbe utile dare voce a quei ricercatori che hanno scritto per rivolgere a tutti noi un grido per farsi ascoltare. Mi auguro che la Commissione competente faccia delle audizioni con quei ricercatori affinché si possa provvedere poi a uno sviluppo corretto che persegua la salute pubblica.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole sull'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Esprimo altresì un voto favorevole sull'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica. Chiedo al Governo, tramite lei, Presidente, visto che abbiamo fatto molte ratifiche di questo tipo e quella in questione prevede un quadro giuridico per incrementare i rapporti su molti aspetti del vivere comune, se sia possibile avere un *report* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi degli accordi già in essere con altri Stati, verificando se essi sono stati utilizzati, come sono stati utilizzati e se hanno portato dei risultati in termini qualitativi. Chiedo ciò al fine di prevedere o rivedere eventualmente detti accordi in modo che vengano utilizzati dalle nostre industrie, dalle nostre università e da tutti i nostri attori istituzionali.

Per tali ragioni esprimo un voto favorevole anche sul citato Accordo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza invita il Governo a tenere conto della richiesta e a esaudirla.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su entrambi i provvedimenti al nostro esame.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame. Sul successivo provvedimento interverrà in dichiarazione di voto un'altra collega.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole a questa ratifica, esprimo grande soddisfazione, essendo stata io sindaco di Coriano, primo Comune di confine con la Repubblica di San Marino, in quanto si conferma anche qui in Senato un rapporto di collaborazione proficua tra i due Stati. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(684) LA MARCA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 10,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 684.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice facente funzioni ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

La relatrice facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Come già comunicato, anticipiamo le dichiarazioni di voto e passiamo dunque alla votazione finale.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo alla ratifica in esame.

PRESIDENTE. La senatrice Fregolent ha già annunciato precedentemente il voto favorevole del Gruppo anche su questa ratifica. Lo stesso è stato fatto a nome del Gruppo Forza Italia, come dal senatore Marton poc'anzi e dalla senatrice Pucciarelli, che aveva anticipato il voto favorevole del Gruppo Lega.

LA MARCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, a mia prima firma, ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Costa Rica, firmato il 27 maggio del 2016. Le relazioni bilaterali - come credo di aver detto ieri in discussione generale - tra questi due Paesi sono ottime, solide e improntate ad un fiducioso rapporto di amicizia e collaborazione. L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU cinque anni fa.

Inoltre, tali relazioni sono favorite dai soliti rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è, infatti, il quarto più importante *partner* dell'Italia nell'area dell'America centrale dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015, quindi l'anno prima della firma, ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro.

Questo Accordo si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali storici dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la grande stabilità politica, una delle più elevate dell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato nel 1983, riguardante principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

L'Accordo si compone di 21 articoli. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

Signor Presidente, non mi dilungo sui singoli articoli, come credo di aver già fatto nella seduta di ieri in discussione generale, ma mi limito a sottolineare che gli articoli da 6 a 8 rappresentano uno degli aspetti più interessanti dell'Accordo, avendo come scopo il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, informazioni e documentazione, anche al fine di riconoscimento ed equiparazione dei titoli universitari.

Signor Presidente, La Costa Rica è uno dei Paesi della mia circoscrizione elettorale. Come già detto, alcuni mesi fa ho avuto il piacere e l'onore di visitare e conoscere meglio questo Paese e personalmente molti membri della storica e operosa comunità italiana che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese, oltre ai tanti giovani imprenditori che vi risiedono.

Nei miei contatti diretti con la collettività italiana - un numero che in realtà aumenta ogni singolo anno - ho potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, e non soltanto dagli oltre 6.000 iscritti all'AIRE che vivono in Costa Rica, ma anche e soprattutto da migliaia di altri

cittadini italiani residenti in quel Paese e anche dai non iscritti all'AIRE, e per i costaricani che vivono in Italia, nonché per tutte le istituzioni culturali e scientifiche.

Per queste ragioni, Presidente, comunico il mio pieno appoggio e il mio voto favorevole alla ratifica di tale Accordo. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale e valutati positivamente i contenuti dell'Accordo di cui si chiede oggi la ratifica all'Assemblea, annuncio e confermo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). A questo punto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [694](#) (ore 10,27)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [741](#) (ore 10,30)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 684 (ore 10,32)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 12,24).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 28 settembre.

La prossima settimana sarà discusso il disegno di legge di delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento - con le modalità di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Il calendario prevede inoltre la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge su diagnosi e prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia, approvato dalla Camera dei deputati.

Nella giornata di mercoledì 13 settembre saranno discusse mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella settimana dal 19 al 21 settembre saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge su iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e sull'istituzione dei nuovi giochi della gioventù.

Mercoledì 20 settembre, alle ore 10, saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il calendario della settimana dal 26 al 28 settembre prevede la discussione del decreto-legge sugli investimenti strategici e del decreto-legge - attualmente all'esame della Camera dei deputati - in materia di processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura.

Giovedì 14, 21 e 28 settembre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge di disciplina della professione di guida turistica,

collegato alla manovra di finanza pubblica.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 727 e connessi - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge nn. 317, 533, 548 - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 403 - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (*dalla sede redigente*)
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre:

Mercoledì	6	settembre	h. 10-20	- Seguito della discussione di ratifiche di accordi internazionali
Martedì	12	settembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 571 e connesso - Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero</i>
Mercoledì	13	"	h. 10-20	
Giovedì	14	"	h. 10	

				<p><i>legale</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 727 e connessi - Diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (mercoledì 13) - Sindacato ispettivo (giovedì 14) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 571 e connesso (Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese) - con le modalità di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre.

Martedì	19	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 10-20	
Giovedì	21	"	h. 10	- Disegni di legge nn. 317, 533, 548 - Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe (<i>dalla sede redigente</i>)

				<p>- Disegno di legge n. 403 - Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi del 11 agosto (dalla sede redigente)</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e del 11 e immunità parlamentari:</p> <p>- doc. IV-bis, n. 1 (votazione a maggioranza assoluta con procedimento elettronico e urne aperte) (*)</p> <p>- doc. IV-ter, n. 1</p> <p>- doc. IV-ter, n. 5</p> <p>(mercoledì 20, ore 10)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 21)</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 21, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

(*) La votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato. I Senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Martedì	26	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 854 - Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici (<i>scade il 9 ottobre</i>) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 ottobre</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 28) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 28, ore 15)
Mercoledì	27	"	h. 10-20	
Giovedì	28	"	h. 10	

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge n. 854 (Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici) e n. ... (Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 833 (Disciplina della professione di guida turistica), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 571
(Delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'

Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 854
(Decreto-legge n. 104, Investimenti strategici)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	17'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Disegno di legge (127) fatto proprio da Gruppo parlamentare

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, come annunciato in Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo MoVimento 5 Stelle fa proprio l'Atto Senato 127, a prima firma del senatore Turco, avendo avuto il numero sufficiente di firme.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALOISIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALOISIO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, proseguo il mio *excursus* sull'istruzione, che non a caso è il primo dei tre temi da me scelti per il contrasto all'autonomia differenziata.

Dopo le notizie degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi su due bambine di dieci e dodici anni, pochi giorni fa un altro atroce episodio si è verificato in pieno centro a Napoli, dove Giovanni Battista Cutolo è stato ammazzato da un ragazzo di appena sedici anni per un motorino parcheggiato male. Giovanni aveva

ventiquattro anni e un futuro radioso da musicista davanti a sé. Non è stata Caivano a stuprare e non è stata Napoli ad ammazzare: il mandante occulto è lo Stato, che ha clamorosamente fallito, lasciando i propri cittadini in balia di un ordine sociale gestito dalla cultura della violenza, della barbarie e della prevaricazione. Infatti, dove lo Stato non c'è, imperano e governano le mafie.

Onorevoli colleghi e colleghe, smettiamo di chiamarla emergenza: questa è una situazione radicata, endemica; è un abisso senza fondo, per il quale non si è fatto e non si fa nulla. Interi quartieri e migliaia e migliaia di ragazzi lasciati a loro stessi, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34 per cento e nella mancanza di alternative sane e di prospettive lavorative, impigliati nelle reti criminali e in balia di sguardi vuoti, voltati altrove, nella completa indifferenza di tutti. Tale assenza dello Stato diventa addirittura accanimento nelle Regioni del Centro Sud. Penso alla revisione del Titolo V della Costituzione, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e alla mancata applicazione della clausola del 34 per cento che, come confermato da Eurispes, ha sottratto al Sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017.

Questo per non parlare delle conseguenze della folle deriva dell'autonomia differenziata nei territori fragili del Paese: è qui che c'è la povertà e che prospera la delinquenza; anzi, la povertà è correlata indissolubilmente alla delinquenza. Si sta tanto parlando di bonifica e di estirpazione: queste sono le parole pronunciate dalla presidente Meloni, che sono davvero aberranti, poiché i terreni e le paludi si bonificano ma le persone si educano.

All'indomani dell'omicidio del povero musicista, ho sentito a un TG le parole del direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, che ho avuto il piacere di sentire poco prima dell'estate: se ci fosse stata un'orchestra stabile a Napoli in questi anni - ha ammonito il maestro Gaetano Russo - il ragazzo ucciso non sarebbe stato lì, ad arrotondare come cameriere. Come dargli torto? E qui mi rivolgo al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, affinché accolga il suo appello.

Onorevoli colleghi e colleghe, probabilmente se il *killer* - perché il ragazzo che ha sparato si è comportato da vero *killer* - fosse stato educato in un contesto culturale differente, probabilmente a quell'ora non sarebbe stato sveglio e non avrebbe impugnato la pistola. Peraltro, chi gli ha procurato la pistola era un maggiorenne. Mi chiedo inoltre: erano lì per uccidere qualcuno?

E ancora mi chiedo: se gli stupratori fossero cresciuti in un contesto culturale differente, ben lontano da logiche deviate di abbandono sociale, forse non saremmo qui a parlare di Caivano. La storia però non si fa con i se e con i forse, ma si cambia con i fatti concreti e qui l'unica vera rivoluzione che si deve innescare è di tipo culturale, scolastica ed educativa, bisogna cioè prevenire, investendo nella scuola. Grandi economisti hanno affermato che con un euro investito nella scuola se ne producono 2,5. La scuola prepara i cittadini e li rende consapevoli di sé, pronti a essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo è il vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale.

Mi rivolgo al Governo, citando un famoso titolo del quotidiano «Il Mattino» in cui si chiedeva una mano allo Stato all'indomani del sisma dell'Ottanta: «Fate presto». Grazie. (*Applausi*).

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, nella notte tra il 5 e il 6 settembre di tre anni fa, a Colleferro veniva massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di origine capoverdiana che viveva a Paliano con la sorella e i genitori, cuoco nel ristorante di un hotel poco distante. Una settimana prima della sua morte, Willy era stato promosso *sous-chef*. Avrebbe seguito i suoi passi, sarebbe cresciuto, avrebbe seguito i suoi desideri e le sue aspirazioni e forse, chissà, sarebbe andato altrove a fare il suo lavoro e vivere la sua vita.

La sua storia di coraggio e di improvvisa e inaudita violenza ha colpito tutto il Paese. Il suo sorriso, che non stinge sui muri, si va a sommare agli altri mille volti di vite interrotte dall'odio, dalla ferocia e dalla rabbia che si agita, Presidente, sulla superficie di questo nostro Paese e delle sue città che, come Colleferro, faticano con dignità e difficoltà a trovare una loro missione e a cucirsi in una comunità che sappia assorbire questo dolore e che, nonostante tutto, sappia farlo fiorire senza che appassisca nella vuota illusione del «mai più» delle celebrazioni.

Oggi, come ogni giorno, a Colleferro si ricorderà Willy, ci si riunirà in suo nome, con una presenza nel

ricordare che è anche soffrire di nuovo la sua quotidiana assenza.

È uscito un libro necessario di Christian Raimo e Alessandro Coltré su questa storia di ragazzi. Aurelio Picca ha girato un documentario, «Preghiera per Willy», partendo proprio dal luogo dell'assassinio spietato che oggi, Presidente, diventerà finalmente una piazza, la piazza Bianca, dal colore del lutto per la comunità capoverdiana: una luce chiara, dove c'è stata una notte fonda di degrado e disperazione.

Il sindaco della città, Pierluigi Sanna, proverà con pazienza a riannodare fili che non possono che restare stramati, stremati. Il processo andrà avanti, la famiglia e i suoi amici anche, con la loro vita senza di lui. Picca, ad un certo punto del suo *reportage*, dice che solo all'innocenza è destinato il futuro.

Ecco, Presidente, io non lo so: di solito, all'innocenza è destinato il suo passare, il suo mutarsi nel suo rovescio, che non è l'esperienza o la condizione adulta e neanche il corrompersi, ma il non esserci più, l'immanenza che scolorisce, perde vigore, invecchia e muore. All'innocenza di Willy Monteiro non è stato dato il tempo di trasformarsi nel suo tramontare.

Per questo, Presidente, il suo trauma, avvenuto nell'anno del Covid, è collettivo e richiede uno sforzo di racconto, di comprensione, di lutto e di responsabilità collettiva, cosa che la sua città proverà di nuovo a fare oggi e che noi qui in quest'Aula offriamo oggi come devozione, per la sua famiglia e la sua città, all'innocenza di Willy Monteiro Duarte, che resta, uccisa dalla barbarie prima che potesse svanire ed essere dimenticata. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 12 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 12,36*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 ([694](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 ([741](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 ([684](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausole finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 694

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 741

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 684

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 684:

sull'articolo 4, il senatore Menia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Paita, Petrucci, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli, Tosato e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Maiorino e Malpezzi, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Calandrini Nicola, Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (859)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (860)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (861)

(presentato in data 06/09/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (862)

(presentato in data 06/09/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Nunzia Vecchione, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 31 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano del mare, aggiornata al 31 luglio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXXVII*, n. 1).

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 18 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 14 e il 20 luglio 2023 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2006, concernente la non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 16);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2056, sul mancato rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione - alla 2ª, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 17);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0150, sul mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - alla 2ª, alla 4ª, alla 6ª e alla 9ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 18);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0151, sul mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 19);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0152, sul mancato recepimento della direttiva delegata UE 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori - alla 2a, alla 4a e alla 8a (procedura d'infrazione n. 20).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (COM(2023) 436 definitivo), alla 7a

- Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Due anni di missioni dell'UE: valutazione dei progressi e sviluppi futuri (COM(2023) 457 definitivo), alla 7a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Salvare i cosmetici *cruelty-free*: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale" (C(2023) 5041 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio (COM(2023) 362 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 (COM(2023) 381 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;
 - Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 477 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde (COM(2023) 495 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (COM(2023) 499 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 5 settembre 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (COM(2023) 502 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023) 515 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della

verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 6 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bazoli e Spagnolli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00647 della senatrice Aurora Floridia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 agosto al 6 settembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

IANNONE: sulla programmazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale 517 nel Cilento (4-00436) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATERA: sull'istituzione del parco nazionale del Matese (4-00437) (risp. PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

POTENTI: su una frana che ha interrotto la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero in provincia di Lucca (4-00273) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROJC: sulla possibile acquisizione dello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) da parte del gruppo cinese Midea (4-00439) (risp. BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

Interrogazioni

[NATURALE](#), [MAZZELLA](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRONDINI](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [DE ROSA](#), [TURCO](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRRO](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

secondo quanto diffuso in data 22 agosto 2023 dal sito *web* de "La Gazzetta del Mezzogiorno", nel Comune di Carlantino (Foggia) a causa della protratta mancanza, per oltre un mese, del medico di base, la cittadinanza promuoveva una petizione popolare, al fine di accelerare il processo di risoluzione della grave problematica, particolarmente inficiante per il diritto alla salute dei singoli e delle comunità locali;

al riguardo, vale la pena evidenziare che la provincia di Foggia e, più in generale, l'intero territorio pugliese, soffre di una cronica carenza di medici di base, oltre che di una insufficiente erogazione di servizi sanitari basilari;

in numerosi comuni pugliesi, infatti, non è garantita la presenza della guardia medica nei fine settimana. A ciò si aggiunge il progressivo depotenziamento di numerose branche specialistiche, nonché di poli dedicati per espletare le pratiche sanitarie di tipo amministrativo;

il detto stato di estremo disagio risulta acuito dalla allocazione geografica di talune aree, quali ad esempio quelle interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e penalizzate sotto il profilo infrastrutturale;

considerato che gran parte degli assistiti è rappresentata da persone anziane che, spesso, hanno forti difficoltà a spostarsi in luoghi limitrofi per poter beneficiare delle necessarie cure;

considerato, inoltre, che:

secondo un monitoraggio diffuso dalla fondazione "Gimbe" nel mese di maggio del 2023, in Puglia, tra il 2019 e il 2021, il numero di medici di medicina generale si è ridotto del 3,7 per cento ed entro il 2025 la regione è destinata a perdere ulteriori 383 unità. Al primo gennaio 2022, nell'intero territorio regionale il numero medio di assistiti era pari a 1.179, tuttavia nel 21,3 per cento dei casi veniva

superato il tetto massimo di pazienti per medico;
sul piano nazionale, poi, in base alle stime dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), al 31 dicembre 2021 più del 50 per cento dei medici di medicina generale risultava avere più di 60 anni di età. Considerando un'età di pensionamento di circa 70 anni, ne consegue, entro il 2031, il collocamento a riposo di circa ventimila unità,
si chiede di sapere:

con precipuo riferimento alla descritta emergenza, se il Ministro in indirizzo reputi improrogabile assicurare, attraverso piani di coordinamento in sinergia con le regioni, l'allocazione di sufficienti risorse mediche, nonché le necessarie prestazioni di tipo terapeutico, diagnostico e preventivo unitamente ad un'adeguata gestione ambulatoriale e domiciliare delle esigenze patologiche dei pazienti;

dal punto di vista programmatico ed organizzativo, se ritenga fondamentale operare una proporzionata delineazione del fabbisogno sanitario volta a garantire un adeguato equilibrio, in termini di ricambio generazionale, tra i pensionamenti attesi e le nuove risorse da impiegare a livello territoriale, quali imprescindibili presidi locali della salute dei cittadini.

(3-00660)

[IRTO](#), [NICITA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nel mese di maggio 2023, si è conclusa la consultazione indetta dalla Commissione UE in merito alla possibilità di introdurre una contribuzione obbligatoria a carico delle imprese cosiddette OTT (*Over The Top*), finalizzata al rafforzamento degli investimenti nelle reti di connessione *internet*;

ad oggi non risultano posizioni adottate dal Parlamento italiano o dal Governo su questo tema, attraverso l'approvazione di formali atti di indirizzo politico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, recante il conferimento delle deleghe al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, all'articolo 2, comma 1, dispone che la rappresentanza del Governo italiano presso i consessi internazionali ed europei competenti in materia di innovazione tecnologica deve essere esercitata "in raccordo con le amministrazioni competenti";

da notizie pubblicate da organi di stampa si apprende di una missiva del suddetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata al Commissario UE, Thierry Breton, contenente la posizione italiana sul tema della cosiddetta "Fair Share". Nella citata lettera, il Sottosegretario di Stato, avrebbe esposto una posizione dell'Italia che non sarebbe stata oggetto di alcun confronto o raccordo con le amministrazioni competenti o il Parlamento;

allo stato attuale, tale lettera non risulta pubblicata né integralmente né a mezzo di comunicato stampa sul sito *web* del Dipartimento per la Trasformazione digitale, né su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri;

negli stessi giorni in cui tale lettera sarebbe stata spedita, l'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, con decreto del Direttore generale del 28 luglio 2023, recante "Modifiche ai livelli minimi delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni", ha abolito l'obbligo di autorizzazione da parte dell'amministrazione e di comunicazione all'ACN per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati conservati in *cloud* dalle pubbliche amministrazioni qualificati come "ordinari" e "critici",

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa di cui in premessa corrispondano al vero e se il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, abbia inviato una missiva al Commissario Breton, dichiarando una posizione dell'Italia ad una eventuale iniziativa UE sulla "Fair Share";

se, in tal caso, tale missiva sia da intendersi o meno come atto formale, contenente la posizione ufficiale del Governo italiano;

se e quali iniziative di raccordo con le altre amministrazioni competenti siano state svolte, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 ed in particolare se sia stata informata o coinvolta la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea;

se, nel merito, l'iniziativa sia parte di una più complessiva strategia del Governo italiano di sostegno all'industria digitale *extra* europea, data la coincidenza temporale dei fatti in premessa esposti con la decisione adottata dall'Autorità per la Cybersicurezza nazionale di abolire la procedura di autorizzazione per il trasferimento al di fuori dell'Unione europea dei dati ordinari e strategici della pubblica amministrazione, liberalizzando così *de facto* la pratica di trasferimento del 95 per cento dei dati che la PA detiene in *cloud* in tutti i Paesi del mondo e rendendo compatibile la qualificazione in Italia come *Cloud Service Provider* di entità giuridiche *extra* UE, anche se sottoposte a vincoli normativi che impongono il trasferimento dei dati da Paesi UE verso i Paesi non UE a prescindere dall'autorizzazione delle autorità locali o dei proprietari dei dati stessi (ad esempio "Cloud Act").

(3-00661)

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [SENSI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nell'anno scolastico 2022-2023, l'ex VII Circolo Didattico, scuola che ha sede nel II Municipio di Roma, e che da oltre 70 anni segue il metodo di Maria Montessori, è diventato Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini", con la costituzione di una prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado;

l'istituto, per adeguarsi al progetto nazionale, aveva aderito alla sperimentazione, *ex* articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

gli iscritti, al momento, risultano 17 tra ragazzi e ragazze;

l'Ufficio scolastico regionale del Lazio non ha, tuttavia, autorizzato la partenza della prima classe della sezione di scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2023-2024, fornendo come motivazione la mancanza di risorse economiche e il non raggiungimento del numero minimo di 18 iscritti;

premessò altresì che:

la scuola e il metodo Montessori rappresentano una eccellenza per il territorio di Roma e per tutto il Paese, poiché espressione di una delle esperienze pedagogiche più apprezzate e diffuse nel mondo;

il progetto educativo sperimentale tiene conto della visione propria di Maria Montessori, dando continuità al percorso educativo, di crescita e di autonomia iniziato nella primissima infanzia;

la scuola Montessori è un simbolo dell'esperienza pedagogica italiana, conosciuta a livello internazionale e meta di ricercatori e studiosi;

considerato che:

Roma Capitale, attraverso la Commissione scuola e con l'Assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, si è attivata al fianco dell'Istituto comprensivo Montessori "Maria Clotilde Pini" per chiedere all'Ufficio scolastico regionale del Lazio di trovare una soluzione che permetta di proseguire l'importante esperienza dell'Istituto comprensivo montessoriano;

le famiglie, con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e al Ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, hanno chiesto un intervento urgente per scongiurare che vincoli burocratici interrompano un'esperienza così importante ed edificante per la formazione e lo sviluppo dello sviluppo armonico di tutte le competenze cognitive e relazionali;

solo in questi primi giorni di settembre, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie sono state informate dell'impossibilità per i loro figli di frequentare la scuola scelta;

le suddette famiglie stanno riscontrando innumerevoli difficoltà nel trovare collocazione in altre scuole del territorio per i loro figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non reputi opportuno adottare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire e a dare continuità ad un progetto educativo di valore nazionale e internazionale.

(3-00662)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERINI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#),

[FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che: il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilasciato, in data 2 settembre 2023, un'intervista al quotidiano "la Repubblica", dove ha reso dichiarazioni molto significative sulla strage di Ustica; in particolare, ha confermato quanto emerso in diverse inchieste giornalistiche ed anche in sede giudiziaria e cioè che il DC-9 Itavia sia stato colpito, nel corso di una battaglia aerea nei cieli del nostro Paese, da un missile lanciato da un caccia francese nel corso di una esercitazione della NATO, che sarebbe servita ad abbattere un *jet* a bordo del quale si presumeva ci fosse il *leader* libico Mu'ammar Gheddafi; come drammaticamente noto, il 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia è precipitato in mare, al largo dell'isola di Ustica. A seguito dell'incidente sono deceduti tutti i passeggeri e il personale di volo presente a bordo, 81 persone e i resti del velivolo recuperati solo otto anni dopo; dopo il recupero dei resti del DC-9, poi trasportati a Bologna nel museo dedicato alla strage di Ustica, i periti hanno stabilito che ad abbatterlo sia stata l'onda d'urto dell'esplosione di un missile vicino alla fusoliera, smentendo anni di depistaggi, che hanno accompagnato il lavoro degli inquirenti, cercando di deviare le indagini verso altre piste, tra tutte, l'esistenza di una bomba all'interno dell'aereo o ancora una pista palestinese dell'attentato; in particolare, la tesi della bomba è stata lungamente accreditata, in tal senso basti pensare alla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta del Ministero dei trasporti del 16 marzo 1982, nella quale si afferma l'impossibilità di stabilire se l'incidente sia stato causato da un missile o da una bomba. Nel 1994, inoltre, un collegio internazionale di esperti incaricato dal giudice istruttore Rosario Priore ha sostenuto ancora una volta proprio la tesi della bomba. Gli sviluppi dell'inchiesta romana hanno ricostruito tuttavia uno scenario completamente diverso, evidenziando, nel 1997, la presenza quella sera di aerei militari nei cieli sopra Ustica; nel 2008, l'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, intervistato dagli autori del *film* inchiesta "Sopra e sotto il tavolo", ha parlato esplicitamente di "un aereo francese" che "si era messo sotto il DC-9, per non essere intercettato dal radar" e di un "aereo libico che stava trasportando Gheddafi"; l'aereo francese avrebbe dunque lanciato un missile volendo colpire l'aereo del Presidente libico e avrebbe, invece, colpito erroneamente ed abbattuto il DC-9 Itavia; il 12 settembre 2011 si è chiuso il processo civile con una sentenza di condanna, confermata successivamente in Cassazione, per i Ministeri della difesa e dei trasporti e che ha riconosciuto un risarcimento di oltre 100 milioni in favore dei parenti delle vittime. Nelle motivazioni i giudici accreditano con fermezza la ricostruzione per cui quella sera sopra il Tirreno ci fosse un'azione di guerra, che ha coinvolto diversi veicoli militari: "Tutti gli elementi considerati - si legge nella sentenza - consentono di ritenere provato che l'incidente si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia di un velivolo militare, precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9"; in data 20 dicembre 2017 il quotidiano "Corriere della Sera" e la trasmissione di La7 "Atlantide", condotta dal giornalista recentemente scomparso Andrea Purgatori, da sempre tenacemente impegnato nella ricostruzione dei fatti accaduti, hanno riportato la testimonianza di Brian Sandlin, all'epoca dei fatti marinaio sulla portaerei americana "Saratoga", il quale ha affermato come quella sera abbia assistito dalla plancia della nave ancorata vicino al Golfo di Napoli, al rientro di due caccia "Phantom" disarmati, scarichi che sarebbero stati impegnati per abbattere altrettanti MiG libici in volo proprio lungo la traiettoria aerea del DC-9; appare agli interroganti oramai di tutta evidenza come il 27 giugno 1980 nei cieli italiani vi sia stata un'azione di guerra che, oltre a procurare la morte di 81 vittime, ha rappresentato una grave violazione della sovranità territoriale del nostro Paese;

un episodio di cui i governi di Paesi amici dell'Italia, quali Francia e Stati Uniti, potrebbero essere a conoscenza o rispetto al quale potrebbero comunque essere in possesso di notizie utili per il raggiungimento della verità, che i familiari delle vittime ancora attendono dopo più di quaranta anni, si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Governo italiano intenda assumere a livello internazionale, anche attraverso richieste formali, per garantire finalmente il pieno accertamento della verità dei fatti accaduti al DC-9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980.

(3-00663)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

la presenza dei cinghiali sul territorio è divenuta ormai incontrollabile; da notizie, risale infatti al mese di agosto l'ultimo attacco di un cinghiale nei confronti di una donna, in prossimità di un centro abitato nelle vicinanze di Pavia;

negli ultimi anni la presenza di cinghiali selvatici sul territorio si è moltiplicata: sono alcuni milioni gli esemplari che allo stato brado e in branchi si aggirano non solo nelle aree rurali, ma anche nei centri abitati, provocando danni e incidenti e mettendo a rischio la sicurezza delle persone;

il proliferare incontrollato della fauna selvatica è divenuto ormai un problema di ordine pubblico, oltre che igienico-sanitario, a cui è necessario rispondere con azioni immediate ed efficaci, a tutela in primo luogo dell'incolumità delle persone;

la frequenza con cui avvengono tali episodi desta preoccupazione, rendendo impossibile il raggiungimento di un modello sostenibile di convivenza tra uomini e animali;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 447, 448 e 449, è intervenuta sulla materia, apportando modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, finalizzate al controllo numerico della fauna selvatica mediante abbattimento o cattura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima intervenire con l'obiettivo di ripristinare il corretto equilibrio dei rapporti tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, mettendo in atto tutte le azioni necessarie alla piena attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 197 del 2022, con la previsione di fondi adeguati.

(4-00655)

[MAGNI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'approvazione del decreto-legge n. 16, del 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026", sono state rese disponibili risorse per 20 milioni di euro per la realizzazione del tratto Pradello - Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, il cui completamento è previsto entro l'anno 2026. Questo tratto fa parte della ciclovia Brezza sull'Adda, che lungo un percorso di 300 km da Bormio a Cremona, passando per Milano, arriva fino a congiungersi con la ciclovia "Ven.To", Venezia - Torino, che costeggia il fiume Po;

da notizie di stampa si è appreso peraltro che per realizzare l'intero percorso ciclo pedonale saranno necessari ben 37 milioni di euro;

nel 2009 la società ANAS aveva aperto una gara di appalto per la realizzazione della ciclabile Lecco - Abbadia Lariana. Successivamente la gara di appalto ha incontrato difficoltà tecniche ed è stata suddivisa in due lotti separati. Il primo lotto, relativo al tratto Lecco - Pradello è stato inaugurato nel 2019;

il secondo lotto, relativo al tratto Pradello - Abbadia Lariana, dopo 18 anni dalla sua definizione iniziale, è ancora in attesa di essere completato;

considerato che:

nel corso del 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi a cui, in data 8 marzo 2023, è seguita la Conferenza decisoria, nel corso della quale non sono state presentate opposizioni all'opera. In questo modo si è conclusa positivamente la fase tecnica preliminare sul progetto definitivo;

allo stato attuale l'unico percorso possibile per il traffico pedonale e ciclistico tra le località di Pradello ed Abbadia Lariana avviene per tre chilometri lungo la strada statale 36 (del lago di Como e dello

Spluga) ad alto scorrimento realizzata su doppia corsia su due carreggiate; il limite di velocità della SS 36, per gli autoveicoli leggeri e pesanti, è di settanta chilometri orari, tuttavia non essendo presenti sistemi di controllo della velocità, abitualmente i veicoli percorrono questa strada a velocità superiore al limite consentito, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda complessiva e nel dettaglio quali informazioni dettagliate possa riferire in merito al cronoprogramma dei lavori, con cui la società ANAS S.p.A. intende realizzare il tratto di ciclovia tra le località di Pradello e Abbadia Lariana; quale iniziativa si intenda prevedere per ridurre il rischio di incidenti, considerata la situazione di grave pericolo in cui si trovano pedoni e ciclisti nel percorrere la SS 36; se il Ministro ritenga opportuno valutare la possibilità di conferire un livello di priorità elevata alla realizzazione della ciclovia nel tratto Pradello - Abbadia Lariana, che anticipi la data indicata del 2026, onde evitare la situazione di pericolo in cui si trovano costretti pedoni e ciclisti e per ridurre i disagi causati ai conducenti del traffico leggero e pesante.

(4-00656)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

dalle notizie a disposizione dell'interrogante, il Comune di Spoleto ha predisposto una riorganizzazione del personale che, a regime, aumenterà notevolmente il costo del personale dirigenziale, ingessando il bilancio e vincolando la capacità di spesa per le assunzioni di figure intermedie assolutamente necessarie per garantire i servizi dell'Ente;

il DMFP dell'8 maggio 2018, reca le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani stessi definendoli in coerenza con la programmazione ed in base alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità. È quindi necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni (PTFP) e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

preso atto che:

il Comune di Spoleto ha predisposto ed approvato i seguenti atti:

a) delibera di Giunta n. 11 del 14 febbraio del 2022 con la quale è stato approvato il ROUS, che all'articolo 18, assetto organizzativo generale dell'Ente, introduce alcune novità, una su tutte i Dipartimenti che sostituiscono le Direzioni;

b) il 22 febbraio 2022, il Comune di Spoleto con una direttiva di Giunta, ha chiesto al Comune di Foligno la disponibilità di convenzionarsi, al fine di utilizzare la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 308 del 12 marzo 2020, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente area amministrativa; il 23 febbraio 2022 la dirigente Area Servizi Generali ha risposto alla richiesta comunicando che l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dal Comune di Foligno è subordinato all'avvenuta stipula dell'accordo tra Enti che deve avvenire previa deliberazione di Giunta comunale;

c) la Giunta comunale con la delibera n. 21 del 2 marzo 2022, ha "adottato" il PTFP 2022-24 dove fra l'altro, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di area amministrativa; la Giunta comunale, nella stessa giornata del 2 marzo 2022, con la delibera n. 22 ha approvato la convenzione con il Comune di Foligno per lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 308 del 12 marzo 2020; con delibera n. 70 del 4 marzo 2022 del Comune di Foligno è stato approvato lo schema di convenzione, tra il Comune di Foligno ed il Comune di Spoleto per l'utilizzo della graduatoria in corso di validità del "Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di dirigente amministrativo", il 14 marzo 2022 la Giunta comunale con atto n. 35 ha deliberato di approvare un nuovo funzionigramma delle strutture di primo livello o macro-articolazioni denominati "Dipartimenti" (organizzazione con 9 dipartimenti e 3 uffici di piano) stabilendo così il nuovo assetto organizzativo della struttura dell'Ente, e approvando successivamente il PTFP;

d) determina dirigenziale n. 230 del 10 marzo 2020: il giorno antecedente alla scadenza della

graduatoria stessa, con la quale si è provveduto ad assumere il dirigente attraverso la convenzione con il Comune di Foligno a decorrere dal 1° aprile 2022; il nuovo dirigente assunto il 1° aprile 2022 ha cominciato a svolgere le proprie funzioni dirigenziali il 1° giugno 2022, con un, a parere dell'interrogante, inspiegabile esborso di risorse pubbliche per due mesi; valutato che:

l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale è di competenza del Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ed è efficace dal momento dell'approvazione da parte dell'organo competente avvenuta il 16 giugno del 2022. La Giunta ha adottato il 2 marzo 2022 il PTFP, ed a quella data era in vigore il modello organizzativo/funzionigramma che prevedeva 7 Direzioni oltre alla Segreteria generale; pertanto alla data del 2 marzo 2022 erano in organico il Segretario generale e 7 dirigenti, inoltre era stato avviato il concorso per l'ottavo dirigente, quello finanziario. Alla data dell'adozione del nuovo PTFP c'era già una posizione dirigenziale senza incarico, ed infatti il precedente PTFP prevedeva l'assunzione di un nuovo dirigente nel 2023, per sostituire possibili pensionamenti; con l'assunzione del nuovo dirigente prevista con il PTFP approvato il 2 marzo 2022, ed il modello organizzativo in vigore all'atto dell'assunzione fino al 30 maggio 2022, i dirigenti senza incarico erano 2; anche con il nuovo modello organizzativo/funzionigramma approvato il 14 marzo 2022, ed alla luce dell'assunzione del nuovo dirigente, era presente un dirigente senza incarico; il dirigente è stato pertanto assunto con il PTFP solo adottato e non approvato dal Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Il modello organizzativo in vigore nel 2017, era formato da 5 dirigenti con incarichi assegnati, con una spesa a regime di poco superiore ai 500.000 euro, e il nuovo modello deliberato dalla Giunta nel marzo 2022, a regime, prevede una spesa di oltre 1 milione di euro;

il PTFP adottato con delibera di Giunta n. 21 del 2 marzo 2022 non è conforme a quanto previsto dal DMFP dell'8 maggio 2018, in quanto il nuovo "Piano", per la parte riguardante i dirigenti, non aveva una coerenza con l'organizzazione degli uffici. La Giunta, ha operato per la stesura di tali atti in modo difforme se non addirittura contrario a quanto previsto dai decreti e linee di indirizzo dei Ministeri competenti; inoltre la Giunta ha assunto un nuovo dirigente con il PTFP adottato e non approvato, quindi non ancora efficace. La determina di assunzione del nuovo dirigente è stata fatta il giorno precedente alla scadenza della graduatoria, e se fossero stati redatti gli atti come, e nelle tempistiche previste, non si sarebbe potuto assumere quel dirigente attingendo da quella graduatoria; la Giunta con la sua scelta che ha portato all'assunzione di un nuovo dirigente, dal 1° aprile 2022 al 30 maggio 2022, ha pagato un dirigente come tale, anche se ancora non gli era stato assegnato nessuno incarico; considerato che:

il Comune di Spoleto, in conformità all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili (decreto legislativo n. 118 del 2011) in vigore dal 1° gennaio del 2015, ha accertato un disavanzo tecnico di 15 milioni di euro da ripianare in 30 anni;

il decreto-legge n. 75 del 2017, fra le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei propri PFP, prevede il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Il piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta spoletina non sembra muoversi in questa direzione;

siffatti comportamenti dell'amministrazione tuttora sembrano proseguire allorché, in occasione del concorso indetto per la nomina di un nuovo direttore del sistema museale di Spoleto, la stampa locale dava notizia del nominativo del vincitore del concorso, quando invece in data successiva l'amministrazione nella persona del dirigente responsabile comunicava che il procedimento non era ancora concluso, essendo ancora in atto la valutazione dei titoli ricavabili dai *curricula* liquidando così la richiesta di accesso agli atti compiuta da un consigliere di minoranza in ordine al citato concorso e differendo il termine per il rilascio delle copie richieste. Si apprendeva pertanto dalla stampa locale in un coro unisono il nominativo del proclamato vincitore del concorso, mentre al consigliere veniva rifiutato di conoscere la suddetta notizia in quanto "il procedimento era ancora in corso". Risulta sempre dalla stampa locale che, a seguito del fatto descritto, lo stesso Sindaco abbia aperto una verifica interna di cui ovviamente non si conosce l'esito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non reputi opportuno intervenire, attraverso l'Ispettorato per la pubblica amministrazione, istituito con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per verificare la conformità dell'azione amministrativa del Comune di Spoleto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. (4-00657)

[BEVILACQUA](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che: il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 all'art.1, comma 1, prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 e seguenti: "l'ammissione dei candidati (...) ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC"; inoltre, tale decreto, all'art. 2, comma 2, prevede che: "Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero. Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022"; con il successivo decreto del Segretario generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero, emanato in data 30 novembre 2022, sono stati fissati i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023; come rileva un comunicato dell'agenzia "ANSA" del 4 settembre 2023, è stato presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per presunte violazioni del bando e dei *quiz* della prima edizione dei TOLC-MED e TOLC-VET. Nel comunicato stampa si evidenzia come, in passato, il *test* venisse svolto da tutti i candidati lo stesso giorno, in tutta Italia. Con le nuove modalità, invece, i candidati possono prendere parte a due sessioni in un anno solare, in giorni differenti, rispondendo a *test* diversi, ma con domande che si ripetono nelle varie sessioni; in data 6 settembre 2023 la problematica è stata evidenziata anche in un approfondimento pubblicato su "la Repubblica", che riporta alcune affermazioni degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, dello studio Leone-Fell & C. di Palermo, che ha presentato il ricorso. In particolare, si legge nell'approfondimento che gli avvocati parlano di "inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia" e di "scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso"; le modalità con le quali sono state sostenute le prove, infatti, avrebbero permesso la creazione di una grande banca dati con un numero esorbitante di *quiz*, sui quali i candidati che hanno avuto accesso a tale banca dati hanno potuto esercitarsi, addirittura imparando a memoria le risposte corrette. Tali affermazioni sarebbero confermate da numerose testimonianze audio, nelle quali si riporta, tra l'altro, di candidati che avrebbero ottenuto la banca dati direttamente dalle scuole di preparazione; il citato studio legale ha inoltre affermato di essere entrato in possesso di ben tre *file* contenenti oltre 500 domande, che si ripetevano in maniera identica e conferma che da aprile tali *file* girano all'interno di gruppi *social*, a vantaggio di alcuni e a danno di altri; un'eventuale divulgazione illecita delle domande risulterebbe in aperta violazione del divieto previsto dall'apposito Regolamento rubricato "Condizioni d'uso e guida TOLC-MED/VET", disponibile sul sito ufficiale del CISIA. il quale, al punto 1.3, stabilisce espressamente che "Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica. Le università e i partecipanti non hanno accesso ai contenuti. La banca dati è riservata e di proprietà esclusiva del CISIA. È vietata, in qualsiasi modo, la diffusione dei quesiti contenuti nella banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET. La banca dati dei quesiti è periodicamente aggiornata e validata

dalle commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta o di eventuali altre illecite condivisioni delle domande delle prove TOLC-MED (o TOLC-VET) e, in tal caso, quali misure abbia intrapreso al fine di garantire la correttezza delle prove, sia per quanto concerne quelle già sostenute, sia per quelle da sostenersi in futuro.

(4-00658)

[PAITA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una detrazione del 36 per cento (poi aumentata al 50 per cento con successivi interventi legislativi) per le spese sostenute in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, precisando che esse riguardano in particolare ascensori e montacarichi, nonché ogni strumento tecnologicamente avanzato «adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità» ai sensi della legge n. 104 del 1992;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato modificato il cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di introdurre una detrazione del 75 per cento, cedibile o anticipabile sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura), per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

detta ulteriore agevolazione, nota come "bonus barriere architettoniche" è stata prevista per un solo anno fiscale, ma poi prorogata più volte fino alla data del 31 dicembre 2025;

la circolare della Agenzia delle entrate relativa alla detrazione prevista nel 2011 risulta molto dettagliata e rispecchia la volontà e la finalità stringente della norma, sia per quel che riguarda la tipologia di spese sostenute (elevatori, rampe), sia in riferimento alla finalità esplicitamente rivolta a favorire la mobilità di persone con disabilità gravi;

con la circolare riferita alla detrazione del 75 per cento introdotta nel 2020, invece, l'Agenzia delle entrate si è limitata a replicare la modalità di individuazione degli interventi agevolabili, confermando il generico riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 1989 in materia di prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, senza specificare, come fatto in altri casi, quali interventi fossero detraibili e quali no;

secondo quanto riportato da organi di stampa (si veda per esempio "Arriva il nuovo bonus-truffa" di Alessio De Giorgi su "Il Riformista" del 5 settembre), l'indeterminatezza della previsione normativa consentirebbe, secondo gli uffici commerciali contattati, di usufruire del *bonus* "anche in casi in cui oggettivamente non ha senso, come in un appartamento al sesto piano di un edificio del '300 che non ha ascensore";

lo snaturamento del *bonus* barriere sta portando lo Stato a finanziare interventi del tutto inutili per le esigenze di vita delle persone con difficoltà nella mobilità, senza prevedere alcun criterio (come ad esempio quello della gradualità, per cui è finanziabile l'intervento che non risulti comunque pregiudicato da barriere precedenti a quella oggetto di rimozione) che garantisca la finalità della disposizione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche legislative, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rendere maggiormente stringenti e rispondenti alle finalità e *ratio* della disposizione i requisiti per l'accesso alla detrazione del 75 per cento di cui in premessa, al fine di garantire il perseguimento delle stesse e scongiurando l'utilizzo improprio del *bonus* barriere a pregiudizio di interventi volti realmente a migliorare qualità della vita delle persone con disabilità, evitando così che parte delle risorse destinate al superamento delle barriere architettoniche venga utilizzato per altri scopi.

(4-00659)

[SILVESTRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

intorno all'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, infrastruttura in forte espansione, sono sorti numerosi parcheggi a lunga sosta gestiti da privati, e alcuni di essi utilizzano abusivamente la dizione "Parcheggio ufficiale aeroporto", pur non avendo alcun rapporto o convenzione con la GESAC S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Capodichino;

tale indicazione abusiva trae in inganno numerosi viaggiatori, che pensano erroneamente di avere a che fare con una struttura autorizzata e professionale;

il servizio assicurato ai viaggiatori dell'aeroporto è scadente e genera numerose proteste, come testimoniato da articoli di stampa e da commenti sui siti *web*;

i titolari degli stessi parcheggi utilizzano per il trasporto dei viaggiatori vecchi pullmini ed obbligano i proprietari delle auto a lasciare loro le chiavi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare GESAC S.p.A. a prevenire ed informare adeguatamente i viaggiatori sulla presenza di parcheggi a lunga sosta che si presentano come "ufficiali" senza averne titolo;

se non ritenga di sollecitare, tramite la Prefettura di Napoli, le forze dell'ordine affinché facciano verifiche sui servizi offerti dai parcheggi a lunga sosta nei dintorni dell'aeroporto di Capodichino.

(4-00660)

[MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Turchia, come ampiamente dimostrato dalle relazioni di organizzazioni indipendenti, tra cui anche Amnesty International, vengono perpetrate costanti violazioni dei diritti umani e si perpetua uno stato di pressione e repressione nei confronti dell'informazione libera, di giornalisti e avvocati;

Abdullah Öcalan, noto anche come "Apo", è un politico curdo, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e attuttore del confederalismo democratico teorizzato in precedenza da Murray Bookchin. Dopo essere stato catturato a Nairobi, in Kenia, il 15 febbraio 1999, è stato condannato a morte il 29 giugno 1999 per attività separatista armata;

da ben 29 mesi non ci sono notizie sullo stato di salute di Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;

all'età di 74 anni, Abdullah Öcalan ha trascorso 24 anni in prigione, quasi un terzo della sua vita;

rilevante evidenziare il contesto in cui è avvenuto il rapimento che ha portato alla detenzione di Abdullah Öcalan: tra il 1998 e il 1999 Öcalan ha intrapreso un viaggio in Europa allo scopo di ottenere asilo politico per iniziare un processo di pace con la Repubblica di Turchia e conseguentemente una soluzione politica e pacifica alla questione curda in Turchia. Nel corso di questo viaggio la sua tappa principale è stata proprio l'Italia, in cui Öcalan ha soggiornato per circa due mesi per poi lasciare il Paese, in seguito alla mancata concessione nell'immediato dello *status* di rifugiato politico, *status* che gli verrà però poi concesso dal tribunale di Roma solo successivamente al suo arresto;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'ultima visita da parte dei familiari risale al marzo 2020 e l'ultimo colloquio con i suoi avvocati all'agosto 2019;

le visite degli avvocati vengono impedito con motivazioni futili, tra cui continue sanzioni disciplinari applicate arbitrariamente a Öcalan e presunti problemi tecnici che impedirebbero l'accesso all'Isola in cui è detenuto: il divieto di visita degli avvocati a Imrali viola apertamente le Regole minime *standard* delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri ("Mandela Rules"), secondo le quali gli Stati devono garantire i diritti fondamentali dei detenuti indipendentemente dalla loro identità o della natura della loro condanna;

per undici anni Öcalan è stato l'unico prigioniero di Imrali. Ora, durante le passeggiate quotidiane nel piccolo cortile della prigione con gli altri tre detenuti, Öcalan viene osservato da vicino. Se parla con gli altri, gli può essere inflitta arbitrariamente una punizione disciplinare; nel 2018 gli è stato imposto il divieto di uscire dalla cella per venti giorni; sempre nel 2018, è stata avviata un'indagine disciplinare nei suoi confronti per aver parlato mentre giocava a pallavolo e a pallacanestro con altri detenuti, ed è stato condannato alla "privazione delle visite per tre mesi";

considerato altresì che:

lo stato di isolamento è contrario allo stesso codice penale turco: l'articolo 59 della legge turca n. 5275 stabilisce infatti che i detenuti e i condannati hanno il diritto di vedere i loro avvocati durante l'orario

di lavoro, cioè cinque giorni alla settimana. L'articolo 25 della stessa legge stabilisce che i condannati all'ergastolo aggravato possono essere visitati dai loro familiari ogni 15 giorni; le 49 richieste di visite familiari presentate nel 2022 non hanno ricevuto alcuna risposta; tra il 2021 e il 2023, 274 richieste di visite di avvocati e 118 richieste di visite di familiari all'Ufficio del procuratore capo di Bursa e alla Direzione del carcere dell'isola di Imrali non hanno finora avuto alcun esito; il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT), istituzione creata per monitorare l'attuazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987 svolge la funzione di "esaminare il trattamento delle persone private della libertà al fine di rafforzare, se necessario, la protezione di tali persone dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti" (art. 1 della Convenzione europea sulla tortura); nel caso di Abdullah Öcalan, un intervento del CPT sarebbe molto importante, essendo l'unica istituzione in grado di visitarlo in tempi brevi, eppure, finora, il CPT non ha reso pubblici i dettagli della sua ultima visita *ad hoc* alla prigione di Imrali tra il 20 e il 29 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli degli avvocati di Öcalan (lo studio legale Asrin), e di altre organizzazioni politiche e legali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente:

- a) attivarsi per garantire nei confronti del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici il rispetto dei diritti umani, come previsto dalle norme internazionali e dello stesso Stato turco;
- b) ricevere le informazioni necessarie a rassicurare l'opinione pubblica internazionale, circa le condizioni psicofisiche del cittadino Abdullah Öcalan e degli altri prigionieri politici Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas e Hamili Yildirim, che si trovano in detenzione sull'isola-carcere di massima sicurezza di Imrali;
- c) attivarsi per ottenere dal CPT il rilascio del rapporto della visita in Turchia del 2020, nonché una nuova visita urgente per verificare lo stato di salute dei quattro prigionieri politici;
- d) attivarsi perché si dia attuazione alla sentenza Öcalan v. Turkey (2) della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2014, che ha decretato l'illegalità della sentenza inflitta a Öcalan in base all'articolo 3 della Convenzione, che determina il diritto alla speranza, decisione tuttora in esame presso il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

(4-00661)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00662 della senatrice D'Elia ed altri, sulla prosecuzione dell'attività dell'Istituto comprensivo montessoriano "Maria Clotilde Pini" di Roma;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00660 della senatrice Naturale ed altri, sulla cronica carenza di medici di base in Puglia, in particolare nel territorio del Foggiano.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 97ª seduta pubblica del 5 settembre 2023, a pagina 27, alla seconda riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "4ª Commissione permanente." con le seguenti: "3ª Commissione permanente".

1.5.2.3. Seduta n. 99 del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

99a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, composizione e Ufficio di Presidenza

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e di vigilanza in materia di immigrazione, Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, il cui elenco è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. La Commissione, convocata oggi alle ore 13, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: deputato Jacopo Morrone; Vice Presidenti: deputati Gerolamo Cangiano e Francesco Emilio Borrelli; Segretari: deputati Dario Iaia e Marco Simiani.

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e di vigilanza in materia di immigrazione, convocato oggi alle ore 14, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: senatore Graziano Delrio; Vice Presidente: senatrice Mara Bizzotto; Segretario: senatore Matteo Gelmetti.

Commissione parlamentare per le questioni regionali e

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione e convocazione

PRESIDENTE. I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. L'elenco dei componenti delle due Commissioni è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Le Commissioni sono convocate per la loro costituzione domani, mercoledì 13 settembre, nella sede di Palazzo San Macuto secondo i seguenti orari: ore 13,30, Commissione parlamentare per le questioni regionali; ore 14:30, Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sulla scomparsa di Domenico De Masi

FLORIDIA Barbara (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, mi sembrava opportuno in questa sede - quindi la ringrazio per avermelo concesso - ricordare il professor De Masi. Questo significa rendergli l'omaggio che merita.

In qualità di intellettuale del nostro Paese ha contribuito in modo scientifico e puntuale, con la vivacità tipica di chi è gioioso e intelligente, ad arricchire il dibattito pubblico sui temi che vedono la politica e la società come protagoniste. In realtà, gli farei un grave torto se oggi qui svilissi il suo pensiero, provando a riassumerlo. Non basterebbero i minuti - sicuramente pochi - a disposizione per sintetizzare i temi che ha studiato con scientifica dedizione, con anni e anni di duro lavoro di ricerca. Sono e saranno le sue innumerevoli pubblicazioni scientifiche, i libri divulgativi, gli importanti e autorevoli incarichi e ruoli universitari e i contributi alle strutture organizzative pubbliche e private, a ricordarci l'eredità che oggi tutti possiamo raccogliere. Dico tutti perché le idee del professor De Masi, seppur ideologicamente definite e chiare, non servono solo a chi le sposa e le condivide, ma anche - forse soprattutto - servono a chi ha l'arduo compito di controbatterle per destrutturarle, argomentando. Del resto è a questo che servono gli intellettuali.

Del professor De Masi parleranno in ogni luogo anche molti *manager*, professori e professionisti che hanno avuto l'onore di essere formati da lui. Del valore della sua umanità e personalità sono testimoni illustri amici e intellettuali di cui si circondava, dal presidente del Brasile, Lula, a personalità come Sciascia, Pasolini ed altri.

Il professor De Masi credeva fortemente nel metodo scientifico e quindi all'incrocio dei dati e alla consequenzialità degli stessi rispetto alle idee e spesso mi diceva che in questo suo nuovo ruolo non sopportava che in TV lo intervistassero insieme a degli opinionisti, perché non va bene che chi ha studiato tanto una materia debba dibattere con chi quella materia non l'ha studiata.

Oggi, però, vorrei ricordarlo non dal punto di vista intellettuale, ma dal punto di vista umano. Sapete bene che spesso gli è stato dato, svilendolo, del grillino, non certo svilendo la storia del MoVimento, ma certamente per noi è stato un riferimento. (*Brusio*). Mi dispiace ricordarlo con questo brusio, perché credo che la politica tutta, di destra e di sinistra, abbia bisogno di intellettuali (*Applausi*), anche quando di questi non si condividono le idee. È proprio dalle ricerche e dalla loro sintesi che forse dovremmo riuscire a costruire un dibattito più maturo e meno tipico dei *talk show*. Con noi ha condotto diverse ricerche, dal lavoro alla cultura, non ultima quella fatta con me sul MoVimento stesso. C'è una sua semplicissima frase che mi piace ricordare. Quando gli chiesi di aiutarmi a portare avanti un'indagine sulla natura stessa del MoVimento in piena pandemia, mi disse che era meraviglioso che una forza politica si facesse delle domande e si chiedesse quale tipo di società vorremmo per il futuro e mi ricordava sempre che il futuro non si aspetta: il futuro prima bisogna fare la fatica di immaginarlo e dopo la fatica ancora maggiore di provare a costruirlo e non contro tutti e tutto, ma con tutti e con tutto.

Per noi è una grave perdita, personalmente mi permetterete, in conclusione, di confidarvi alcuni ricordi di Mimmo (da adesso avrei piacere di chiamarlo così). Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo sempre di più, mi ha concesso con naturale semplicità e con mia meraviglia la sua amicizia e a volte mi sono chiesta perché trascorresse del tempo con me, progettando scuole, idee, eventi e pensavo di

essere come un topo di laboratorio. Ho pensato persino che mi stesse studiando da sociologo per capire come erano fatti questi grillini visti da vicino, ma poi vedevo i suoi occhi, il piacere del nostro incontro e percepivo una stima che ho avuto - credetemi - l'ardire e persino la boria di raccogliere tutta e di tenere stretta a me, pensandomi migliore solo perché lui mi stimava e questo mi ha spronata ad essere migliore per meritarsela. Mi sono presa l'amicizia così come è nata. Una sola curiosità: sapete cosa diceva spesso a me e agli amici? Mi chiedeva: Barbara, ma sei felice? Riesci a prendere del tempo per te? Sì, perché lui si preoccupava della felicità e del tempo. Ecco il grande insegnamento politico che ci lascia: la felicità e il tempo devono diventare temi politici, mi ha detto. È la politica che deve restituire alle persone il tempo e deve dare loro gli strumenti perché esse siano felici. Non abbiate timore di parlare di questi temi in Parlamento, ce n'è un gran bisogno ed è il vero nuovo lusso.

Mi diceva: se non combatterete le ingiustizie sociali che impediscono alle persone di essere felici e di avere tempo, Barbara, anche voi grillini avrete fallito. Mimmo è morto a ottantacinque anni ed era il più giovane di noi; è volato via, come diceva lui, leggero come una rondine ma non come una piuma, perché una rondine sa bene dove vuole andare. Il MoVimento ha perso un intellettuale di riferimento, io ho perso un maestro e un amico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Floridia, penso che la scomparsa del professor De Masi non sia solamente una perdita per il MoVimento 5 Stelle, ma per tutto il Paese. Penso quindi che sia giusto che il Senato gli dedichi un minuto di riflessione. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sui lavori del Senato ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento.

Vorrei però anzitutto associarmi, assieme a tutto il Gruppo Partito Democratico, alle parole della presidente Floridia in ricordo di Mimmo De Masi, che non è stato solo un grande accademico, un sociologo raffinato e un intellettuale apprezzato da tutti. È stato un uomo libero, un uomo che ha detto sempre la sua, spesso controvento, tantissime volte controcorrente, quasi sempre però interpretando i cambiamenti sociali che accompagnavano le grandi trasformazioni.

A Mimmo De Masi ci legherà sempre il rapporto schietto che ha avuto con la nostra comunità e con tante e tanti di noi, anche nei momenti più complicati e più difficili della storia recente del nostro Paese. Ci auguriamo, come proporremo in una delle prossime riunioni della Conferenza dei Presidenti, che si possa riflettere su molti suoi scritti in un momento dedicato, *ad hoc*, magari davanti anche alla sua famiglia, che ieri abbiamo salutato tutti con grande affetto.

Ho chiesto la parola, signor Presidente, per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune difficoltà oggettive - mi rivolgo al sottosegretario Bitonci e, attraverso lui, al resto del Governo - perché troviamo oggettivamente inaccettabile che anche alla riapertura dei lavori si riprenda con le vecchie pratiche. Ci eravamo assicurati reciprocamente, non dico un *time out*, sottosegretario Bitonci, ma almeno un confronto preventivo sul modello dei nostri lavori.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea non solo sul contenuto dell'Atto Senato 854, cosiddetto decreto TIM, confluito in un decreto-legge che è già un *omnibus*. Mi riferisco al decreto-legge n. 104 del 2023. Lo faccio per svariati motivi, signor Presidente: il primo è che nella XIX legislatura, dopo appena dieci mesi dall'insediamento del Governo, sono stati già emanati 38 decreti-legge, a cui si aggiungono tre decreti-legge approvati dal Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione (non sappiamo quando vedremo i testi). Nei primi dieci mesi nella XIX legislatura, di fatto, abbiamo già superato di un terzo quelli emanati nello stesso periodo della legislatura precedente.

Signor Presidente, prima di parlare del merito di questa vicenda che ci lascia sconcertati, vorrei dire che siamo nella condizione in cui si scrivono decreti-legge, che poi diventano emendamenti in altri decreti-legge. Ora se fosse un tema urgente lo capiremmo, perché succede ed è accaduto anche nelle altre legislature. Qui però stiamo parlando di un atto generico nel merito e nelle coperture finanziarie.

La cosa che ci preoccupa - lo dico ai colleghi di tutti i Gruppi parlamentari - è che stiamo autorizzando

una spesa da 2,5 miliardi chiudendo gli occhi, non sapendo da dove arrivano; o meglio, arrivano - lo dico a tutti per conoscenza - dal patrimonio destinato, che è una norma approvata durante la legislazione d'emergenza sul Covid nel 2020. Queste risorse le preleviamo dal patrimonio destinato - ricordo a tutti noi che il Governo era stato autorizzato ad emettere titoli per 44 miliardi - ma ad oggi non sappiamo né quanti titoli sono stati emessi, né a quanto ammonta il fondo, né per cosa si sta spendendo e in che direzione vanno questi 2,5 miliardi inseriti in un decreto-legge senza oggetto.

Se ci fosse un piano industriale, signor Presidente, noi apriremmo una discussione; se ci fosse una strategia industriale, sapremmo di cosa stiamo parlando. È la prima volta che si fa un decreto-legge con una dotazione di 2,5 miliardi al buio, perché non sappiamo se per tale cifra stanno definanziando un'altra cosa. Lo dico perché il senatore Martella e il senatore Franceschelli in 8a e in 9a Commissione hanno già contestato il fatto che fosse confluito un decreto intero dentro un altro provvedimento, che è un *omnibus*. Signor Presidente, dobbiamo capirci: se ricominciamo così, non so dove andremo a finire in sede di legge di bilancio. Vorrei che questo aspetto non riguardasse solo l'opposizione, perché la modalità con cui legiferiamo riguarda tutti noi. Eravamo stati rassicurati, quando ci siamo salutati prima della pausa estiva, che non sarebbe più accaduto; invece torniamo e il primo provvedimento che affrontiamo, con i lavori dell'Assemblea non ancora ripresi, è esattamente un emendamento che contiene il decreto cosiddetto TIM che confluisce in un decreto *omnibus*.

Lo diciamo senza giri di parole: chiediamo al Governo il ritiro dell'emendamento che contiene il decreto-legge TIM dal decreto *omnibus*, l'esame approfondito nelle Commissioni di merito di quel decreto e la produzione di una relazione tecnica dettagliata sul provvedimento. Ci aspettiamo che il MEF ci dica dove vanno quelle risorse e che il Ministero dello sviluppo economico batta un colpo, perché di politiche industriali e di politiche connesse al futuro dei lavoratori di quel comparto non c'è traccia. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, vorrei fare presente che, nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, il ministro Ciriani aveva annunciato l'intenzione da parte del Governo di far confluire il decreto-legge cosiddetto TIM in un altro decreto. Come lo stesso presidente Boccia ha ricordato, non è una novità: l'abbiamo visto accadere parecchie volte nel passato. Quando il ministro Ciriani ha fatto questo annuncio, non sono state sollevate obiezioni. Sono certo che ci sia l'intenzione, nonostante questo accorpamento, di esaminare accuratamente tutte le parti che costituiscono il testo del decreto in cui l'altro provvedimento confluisce. Confido quindi che in Commissione venga fatto un lavoro sull'intero testo del decreto, anzi, sono certo che così avviene, sta avvenendo e avverrà.

Certamente l'intenzione del Governo e della maggioranza è di procedere nel modo più ordinato possibile per quanto riguarda la legislazione, ma devo dire che se c'è stato un alto numero di decreti è perché c'è stata un'attività legislativa molto intensa che ha introdotto una serie di misure, che stanno tra l'altro mostrando i loro effetti, come dicono i numeri statistici che sono in generale positivi, pur con una flessione dovuta a una congiuntura internazionale. Comprendo pertanto questo appello del presidente Boccia, ma da parte nostra c'è l'intenzione di andare avanti in modo ordinario. Concordo con lui sul fatto che abbiamo già visto usare questi metodi in passato; in particolare, questa confluenza è stata annunciata dal ministro Ciriani in Conferenza dei Capigruppo, senza che venissero sollevate obiezioni.

Saluto al Consiglio per la minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana

[PRESIDENTE](#). Saluto il Consiglio per la minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana, che oggi assiste ai nostri lavori. (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(571) *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure* (Collegato alla manovra finanziaria)

(607) *CATALDI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,01)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 571 e 607.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Paroli, se intende integrarla.

[PAROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per integrare la relazione. Per quanto riguarda i contenuti, rinvio alla relazione che accompagna il provvedimento. Essendo, però, un disegno di legge delega, che avrà quindi un seguito, credo sia giusto sottolineare ulteriormente come il lavoro in Commissione, anche da parte del Governo, con il sottosegretario Bitonci, sia stato davvero particolarmente costruttivo e condiviso tra maggioranza e opposizione.

Come metodo di lavoro, abbiamo adottato una condivisione, che, lo ripeto, è stata costruttiva, che ha portato anche a riformulare emendamenti, individuando elementi comuni da parte di tutti i Gruppi. D'altra parte, l'argomento si presta alla possibilità di ricostruire un sistema di incentivi finanziari alle imprese che non ci faccia perdere risorse e che possa individuare gli ambiti nei quali il nostro sistema produttivo e industriale possa davvero ritornare a correre, come tutti ci auguriamo. Quindi, questi elementi comuni, ritrovati fra tutti i Gruppi, hanno portato a una conseguente approvazione di testi concordati e identici tra loro.

Come già detto, l'articolato è commentato nella relazione allegata. Quindi, esprimendo ancora un ringraziamento, lascio spazio alla discussione generale.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il bisogno è noto. Lo riporta la relazione illustrativa, lo hanno riferito diversi auditi ed è emerso nei lavori della Commissione. È chiaro a chiunque di noi dialoghi con imprenditori e aziende, che il sistema degli incentivi alle imprese ha bisogno di organicità e di coerenza.

Vedete, colleghi, come in altri settori di politica pubblica, anche in materia di sovvenzioni il nostro Paese sconta un sistema eterogeneo, costruito su stratificazioni successive, sovrapposizioni di linee di politica nazionale, prassi regionali e l'adozione di principi, procedure e strumenti mutuati dalla programmazione comunitaria, che sono diventati regola per la spesa dei fondi strutturali e poi prassi, anche nella programmazione con fondi nazionali. In questo contesto, è sicuramente necessario che questo corpo di stratificazioni successive acquisisca un ordine, una struttura organica e diventi appunto un sistema di incentivi.

Questo provvedimento va nella giusta direzione. Si mira a definire gli obiettivi e i principi che tale disciplina organica dovrà avere e a definire il perimetro della delega. Ma l'organicità delle procedure è solo uno dei bisogni di fondo. Noi abbiamo anche la forte necessità di strumenti per misurare e valutare l'impatto degli interventi. Capacità di misurazione e valutazione degli impatti sono un'esigenza strategica per le politiche pubbliche di investimento su cui il nostro Paese ha tanto da lavorare.

Ancora, dotarsi di un organismo di valutazione, di infrastrutture digitali interoperabili in grado di coadiuvare le imprese, di strumenti per determinare l'impatto: questi sono temi che il futuro sistema delle sovvenzioni alle imprese deve definire e sono contenuti tra i principi enunciati nel provvedimento che oggi andiamo ad analizzare. Quindi, condividiamo la finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame.

Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo già dimostrato di non avere pregiudizi politici nel supportare interventi che mirano a sostenere il sistema produttivo e di certo non li avremo oggi, su questo provvedimento. A tale proposito, questo è probabilmente il provvedimento in cui maggiormente c'è stato confronto, coordinamento e capacità di sintesi tra le forze politiche di opposizione e di maggioranza.

Al riguardo vorrei ringraziare tutti i componenti della 9a Commissione, il presidente De Carlo e il senatore Paroli, con i quali è stato possibile intavolare un confronto proficuo. Era fondamentale trovare uno spirito collaborativo in questa fase di definizione dei principi e del perimetro della delega; tuttavia sarà ancora più importante, sarà fondamentale - in questo senso faccio un appello alla maggioranza, tramite lei, signor Presidente - riuscire a garantirlo anche nelle fasi successive. Occorrerà quindi mantenere lo stesso spirito di cooperazione nella stesura del decreto legislativo che darà corpo e

sostanza ai principi che stiamo definendo oggi, perché sarà questo a determinare il reale impatto del sistema di incentivi.

C'è da scongiurare che i principi, che necessariamente sotto certi aspetti sono ampi, non del tutto circoscritti o definiti, si possano tradurre in una delega in bianco. Speriamo di no. Su questo punto come MoVimento 5 Stelle ci auguriamo soprattutto che il Governo, in maniera oculata e responsabile, si renda disponibile anche a un confronto reale in seguito all'approvazione del disegno di legge delega. Venendo brevemente ai principi enunciati: intanto proprio dal passaggio in 9a Commissione, nell'articolo 1, che circoscrive l'ambito della delega e ne stabilisce le finalità, è stato opportunamente inserito un richiamo esplicito all'articolo 117 della Costituzione. Deve essere chiaro - e dovrà esserlo anche nella scelta degli strumenti e delle procedure - che tra gli obiettivi del sistema delle sovvenzioni deve esserci la riduzione del divario socioeconomico tra Nord e Sud. Questo non è un richiamo scontato se si pensa che attualmente il Nord ottiene l'86 per cento degli incentivi e che in passato per parte della politica è stata pacifica una sorta di ripartizione funzionale delle risorse per lo sviluppo: sovvenzioni alle imprese del Nord, aiuti agli investimenti strutturali al Sud.

La coesione territoriale passa dalle infrastrutture, ma anche dal rafforzamento del tessuto produttivo. Non ci serve un ponte sullo Stretto; al Sud servono certamente le infrastrutture, ma serve anche e soprattutto che sullo Stretto, sulla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, sui porti sardi le merci viaggino in entrambe le direzioni e non quasi esclusivamente da Nord verso Sud. (*Applausi*). Per far questo dobbiamo far crescere il tessuto delle imprese del Sud, anche agendo su un sistema di sovvenzioni che sia basato sui principi di piena coesione territoriale e quindi sui principi dell'articolo 117 della Costituzione.

È stato esteso l'ambito delle sovvenzioni agli incentivi fiscali. Considerare le sovvenzioni in maniera complessiva a prescindere dalla leva che utilizzano (quindi fiscale, conto capitale, eccetera) è la prima chiave per rendere organico il sistema e costituire una specifica disciplina di settore. Tra i principi sono richiamati esplicitamente la pluriennalità e la certezza dell'orizzonte temporale, principio cardine per le imprese che hanno bisogno di un quadro stabile, certo e affidabile delle politiche di incentivo. Peccato non lo abbiate previsto prima, perché magari vi avrebbe dissuaso dal devastare una misura di grande impatto come il superbonus 110 per cento senza nessuna strategia, senza nessun principio se non quello di distruggere il lavoro del MoVimento 5 Stelle per contrasto politico, mandando in confusione un intero settore e mettendo in ginocchio migliaia di imprese. Non sono io a dirlo, ma le imprese, le organizzazioni datoriali (*Applausi*); non meno di un'ora e mezzo fa lo ha ripetuto l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) in audizione sul decreto asset: peccato (mortale, aggiungo).

Un altro principio di cui apprezzo il richiamo è la valorizzazione dell'imprenditoria femminile. La partecipazione delle donne al tessuto economico è uno dei *driver* per colmare il ritardo di alcune aree del nostro Paese.

In chiusura vorrei soffermarmi su due principi fondamentali correlati: quello dell'agevole conoscibilità delle misure da parte degli imprenditori e della digitalizzazione delle procedure. Su questo fronte ci aspettiamo non soltanto portali per la diffusione delle informazioni, ma una reale valorizzazione degli *open data* in possesso della nostra pubblica amministrazione, a partire dalle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, che permettano alle amministrazioni di fare analisi sugli impatti delle politiche di aiuto e alle imprese di capire e valutare la dimensione e le caratteristiche delle misure disponibili. Tuttavia, la digitalizzazione delle procedure, per essere equa, deve passare da una digitalizzazione del Paese. In attesa di un accesso uniforme alla banda larga, procedure come il *click day* sono discriminatorie per le imprese insediate in alcune aree del Paese. Per questo avremmo gradito un'esplicita esclusione del *click day* e come MoVimento 5 Stelle avevamo proposto un emendamento in tal senso. La riformulazione non ci lascia pienamente soddisfatti e infatti ci riproveremo.

Nel complesso, comunque, la delega incontra il nostro favore, così come il metodo e il clima di lavoro che hanno portato alla sua definizione. Ora speriamo, ci aspettiamo, consideriamo imprescindibile che la stessa collaborazione si abbia nel definire il sistema degli incentivi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il tema degli incentivi alle imprese, soprattutto per favorire la competitività a livello internazionale, riveste un'importanza strategica per il futuro del nostro Paese. Ricordiamoci che nel 2021 l'ammontare delle agevolazioni complessivamente concesse, per quanto riguarda il tema degli incentivi diretti alle imprese (agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, interventi a garanzia e sgravi contributivi), ha raggiunto la cifra di 146 miliardi di euro. In particolare, gli incentivi diretti alle imprese sono stati in tutto 25 miliardi. Escludendo gli interventi gestiti dall'Agenzia delle entrate (gli interventi a garanzia), nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato quasi 700.000 domande alle aziende. Nel complesso, gli investimenti attivati a sostegno di tali incentivi sono stati pari a 314 miliardi di euro: un volano economico straordinario, con un rilevante impatto sull'economia italiana.

Nel corso dell'esame del disegno di legge delega sugli incentivi, la Commissione competente, che è stata guidata dal presidente De Carlo, che ringrazio, è riuscita a fare una sintesi importante degli emendamenti. Ringrazio inoltre il Governo e il sottosegretario Bitonci per l'impegno profuso. Più volte in Commissione abbiamo discusso, affrontato e limato; alla fine è uscito un testo che ha ottenuto il massimo consenso possibile nell'ambito della Commissione (ognuno nelle proprie vesti). L'importante è che abbiamo dato dei contributi forti al Governo per quanto riguarda la delega su questo tema, inserendo alcune novità e allargando agli aiuti fiscali, con l'inclusione del bonus 5.0.

Nel merito, viene peraltro potenziato il coordinamento con le Regioni; si chiarisce che la revisione includerà gli incentivi alle imprese di natura fiscale; viene fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e controllo, demandata, questa, a una specifica disciplina di settore, in modo da poter intervenire, con i successivi decreti delegati, anche sul tema dei crediti di imposta del Piano transizione 4.0 gestiti dal Mimit. Sono stati inseriti poi gli emendamenti che recepiscono le preoccupazioni sollevate dalle Regioni sul rischio di una razionalizzazione, con relativo taglio delle misure, decisa direttamente dal Ministero. Di qui l'approvazione di correttivi che richiamano al rispetto delle competenze in materia, e soprattutto all'autonomia programmatica delle Regioni, anche sul cofinanziamento dei fondi europei, e sanciscono l'autonomia nell'individuazione di eventuali modelli di riordino e nell'attuazione di specifici interventi mirati, comunque nel rispetto delle diverse realtà territoriali.

Ritengo comunque che si dovrà lavorare ancora sul tema del *click day*, che in molti casi trasforma l'accesso delle imprese agli incentivi in una corsa *online*. In questo caso è stato inserito un riferimento all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali, che riducano il rischio che l'assegnazione avvenga sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Tra i vari emendamenti approvati, cito quello a firma del nostro movimento, che riveste particolare importanza e inserisce tra i destinatari degli incentivi anche i professionisti, introducendo il principio che la qualificazione di professionista non è di ostacolo alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti, ove ne ricorrano i presupposti. A questo proposito, ricordo che si tratta di una riformulazione di un emendamento che sanciva il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361 - ogni tanto qualcosa di buono lo fa - che considera impresa qualsiasi entità che svolga un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse in particolare le entità che svolgono attività artigianali, attività a titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

Altre novità riguardano gli incentivi di natura fiscale. Con un altro emendamento si prevede infatti che la revisione delle misure agevolative deve includere altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, mentre gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo degli incentivi stessi sono demandati alla specifica disciplina di settore, ossia alla delega fiscale.

In base alla formulazione che esce dalla nostra Commissione, pertanto, il processo di revisione deve puntare alla sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti e/o delle finalità dell'agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché alla facilitazione nell'accesso al

credito delle imprese, al rafforzamento patrimoniale delle stesse, alla crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione o altri ambiti e finalità di sostegno.

Ricordo, infine, che particolare attenzione è stata attribuita poi ai requisiti premianti, riservando specifica considerazione, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, oltretutto al lavoro e alle imprese femminili, anche e soprattutto al lavoro giovanile.

Ritengo che complessivamente per il ruolo che ricopriamo abbiamo il dovere di sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione i nostri imprenditori, creando il migliore contesto competitivo per poterli agevolare, permettendo loro di competere a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, ricordando quanto diceva Keynes, ovvero che investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge delega che riscrive il complesso sistema degli incentivi alle imprese ha avuto un lungo e articolato esame nella Commissione del Senato che si occupa di attività produttive. Sono state decine le audizioni degli *stakeholder*, cioè le imprese, le confederazioni, gli enti e le istituzioni che hanno voluto dare il proprio contributo per dedicarsi al complesso insieme di incentivi vigenti. Essi hanno anche suggerito idee, punti di vista e soluzioni per ridisegnare il nuovo sistema di sostegni pubblici.

Tutti hanno voluto portare il proprio contributo fattivo e ragionato in una delega che, essendo stata scritta dal Governo, aveva già avuto un'impronta e un confronto a più alti livelli.

La 9a Commissione, grazie a un ascolto molto attento da parte del relatore Paroli e del sottosegretario Bitonci, ha voluto ulteriormente migliorare il testo, accogliendo le proposte emendative provenienti anche dalle opposizioni. Si è arrivati, quindi, a un testo largamente condiviso, che lascia al lavoro di decreti delegati la definizione finale del quadro di aiuti, incentivi e contributi: un insieme di norme che dovrà tenere conto anche della necessità - pure condivisa in Commissione - di arrivare a una semplificazione delle procedure e alla produzione di documentazione per i richiedenti gli incentivi.

L'altro tema che risulta evidente dalla delega è che si dovrà evitare quel vasto spreco di risorse che spesso non raggiungono gli scopi per cui sono state concepite. Questo purtroppo spesso avviene nel Mezzogiorno ed è uno dei motivi della mancata crescita di alcuni territori. Gli incentivi, pertanto, devono avere una finalizzazione precisa e devono andare a progetti che abbiano un impatto evidente anche sull'economia dei territori in cui arrivano.

L'altro tema affrontato è quello della semplificazione delle procedure e della certezza del procedimento finalizzato a concedere gli incentivi. Le domande dovranno essere presentate attraverso procedure semplici e oggettive, evitando l'accesso a misure la cui selezione sia lasciata solo a chi arriva prima, come nel caso dei tanto criticati *click day*.

La previsione di un portale unico degli incentivi pubblici, oggi parcellatizzati in oltre 1.900 diverse misure, potrà aiutare gli imprenditori alla ricerca dell'incentivo più adatto alla propria impresa. Gli obiettivi sono la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese per aiutarle a competere sui mercati, anche su quelli globali, posto che la gran parte delle nostre imprese ha ancora dimensione ridotte per competere a livello internazionale.

Va ricordato che quello in esame è un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica annunciata dal DEF 2023, con uno stretto collegamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi, se è vero che i decreti delegati dovranno vedere la luce entro due anni dall'approvazione definitiva della delega, verosimilmente entro la seconda metà del 2025, è altrettanto vero che i finanziamenti del PNRR dovranno operare con la stessa logica prevista da questa delega.

La revisione del Piano, che abbiamo letto e discusso ai primi di agosto, va nella direzione di razionalizzare gli interventi, di finanziare solo progetti realizzabili, di ottimizzare e non sprecare le risorse. Incentivi mirati, valutata la sostenibilità e la realizzazione dei progetti, sono la guida del complesso di norme che tiene insieme questa delega. La valutazione va fatta anche sul ritorno dell'investimento, cioè su quale sarà il suo impatto e quindi quale sarà il moltiplicatore dell'incentivo pubblico. Il tema è non sprecare risorse per incentivi che abbiano un impatto limitato, addirittura inferiore al valore dell'incentivo, come spesso è successo. C'è quindi il tema del coordinamento tra gli

incentivi delle amministrazioni pubbliche statali e quelle delle amministrazioni del territorio, che dovranno non sovrapporsi, ma ottenere il miglior risultato ove sia prevista una compartecipazione tra incentivi statali e regionali.

Per definire un quadro organico di incentivo è prevista anche la redazione di un apposito codice degli incentivi, che dovrà contenere e armonizzare tutta la disciplina in materia. La delega prevede il rispetto di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella scrittura del codice.

L'altro principio guida è quello di sistematizzare le risorse a disposizione degli incentivi, tenuto conto della normativa europea, *in primis* il Trattato sull'Unione, che ha criteri molto rigidi per definire l'ammissibilità degli aiuti e la loro incompatibilità con gli aiuti di Stato. Le misure vanno inquadrare e programmate *a priori*, senza incorrere in eventuali bocciature della Commissione europea. La programmazione deve essere pluriennale, osservare precisi obiettivi strategici di sviluppo con tipologie prestabilite, con un cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi e alla definizione del quadro finanziario delle risorse necessarie alla realizzazione di progetti.

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata agli incentivi mirati a valorizzare il lavoro femminile, quello dei giovani e dei disabili.

Come abbiamo detto, la semplificazione delle procedure è l'altro punto qualificante di questa delega, per cui da parte delle amministrazioni concedenti gli incentivi dovranno essere previsti il rispetto dei tempi delle attività istruttorie, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. In questo quadro rientrano la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure anche in materia di controlli. Gli interventi e la loro efficacia verranno valutati in tutte le fasi di realizzazione, da quella progettuale a quella esecutiva, a quella finale. Importante è la svolta verso la sburocratizzazione, la modernizzazione e la digitalizzazione degli incentivi.

Vorrei ricordare che diversi sono gli emendamenti di Forza Italia che sono stati accolti durante l'esame in Commissione, dove il lavoro è stato corale e fattivo. Tutti i Gruppi hanno trovato ascolto sulle proprie proposte emendative da parte del relatore e del Governo. Insomma, si tratta di un provvedimento che finalmente crea un quadro di regole per una delega in materia di incentivi alle imprese largamente condivisa dai diversi schieramenti politici e che vede Forza Italia assolutamente favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, stiamo discutendo di un disegno di legge delega che mira ad adottare entro due anni uno o più decreti legislativi che definiscano un quadro organico degli incentivi utili a sostenere le imprese nelle forme più idonee ed efficaci possibili. Ci si aspetta un sostegno del tessuto produttivo mediante un'indispensabile pianificazione. Dunque, è una revisione del sistema di incentivi alle imprese e di semplificazione delle relative procedure.

La programmazione di interventi dovrebbe avvenire in modo da assicurare un sostegno continuativo e pluriennale. È importante che sia in raccordo con il sistema degli incentivi regionali e quelli finanziati dai fondi europei, appunto per evitare sovrapposizioni. È un disegno di legge che rappresenta senza dubbio un'occasione per fare il punto e soprattutto stabilire soluzioni normative su una serie di tematiche scottanti, che continuano ad affliggere il sistema economico nazionale.

Parto da quella per me più grave e decisamente ingiustificabile: la tematica relativa al Mezzogiorno e alla crescita a due velocità che distanzia il Nord dal Sud.

Da questo punto di vista, la politica degli incentivi alle imprese deve cambiare rotta e dare una sferzata di vitalità al tessuto economico del Paese nella sua interezza. Purtroppo, invece, appare ancora allocata in una misura disomogenea a svantaggio del Meridione, che vede troppe mancate occasioni, diretta causa della carenza occupazionale e dunque di emigrazione e spopolamento di ormai davvero troppi centri urbani. È chiaro ormai che, soprattutto per le aree svantaggiate, occorre investire e occorre farlo per la valorizzazione delle eccellenze presenti sui territori. È un dovere agevolarle in difesa del nostro *made in Italy*, supportando le progettualità e la ricerca, facilitando il trasferimento tecnologico, sostenendo il capitale umano, continuando a far sì che vi siano la circolazione e la condivisione delle conoscenze, anche con l'ausilio di strutturati corsi di formazione tanto auspicati.

Viviamo un contesto industriale - e non solo - in continuo mutamento. Dunque, è necessario avvalersi

di circuiti innovativi e resilienti in grado di rispondere in maniera flessibile al costante cambiamento dei modelli produttivi e così incidere positivamente sulla crescita economica nazionale. Questo disegno di legge delega inserisce tra gli obiettivi l'individuazione di un insieme definito di modelli agevolativi selezionati in base ai risultati riscontrati. C'è da dire che è un ottimo proposito per mettere in campo ausili utili e funzionali all'attività di impresa.

Altro importante tema che abbiamo affrontato nel lavoro emendativo in Commissione riguarda un buon 50 per cento della popolazione, vale a dire la questione della disparità di genere. Secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono più di 1,3 milioni, su un totale di 6 milioni. Si tratta per lo più di microimprese e piccole imprese. Soltanto lo 0,3 per cento delle imprese di medie o grandi dimensioni è guidato da donne. Quest'ultimo dato è solo uno dei tanti sintomi del forte ritardo che l'Italia sconta in termini di parità di genere. Le altre spie di allarme di questo malessere socio-economico sono la bassa occupazione, un inaccettabile differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e forme contrattuali penalizzanti. Le donne - come se non bastasse - hanno pagato il prezzo più caro durante l'emergenza sanitaria: tre lavori persi su quattro nel primo anno della pandemia e questo dato può estendersi, purtroppo, anche all'occupazione giovanile.

La ripresa non è stata delle migliori, con forme di contrattualizzazione a singhiozzo che non hanno fatto altro che aumentare le differenze, evidenziando più che mai la necessità di concreti servizi di *welfare* aziendale che generino stabilità e imprimano una visione strutturale, servizi utili a sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema del *welfare* pubblico, specialmente in momenti delicati come quello della maternità e del ritorno a seguito della maternità, certamente più complesso sotto il profilo della gestione dei nuovi equilibri che inevitabilmente si vengono a creare.

Un altro aspetto su cui, con il mio Gruppo, abbiamo ritenuto fondamentale accendere un faro è quello relativo alla previsione di premialità per le imprese che svolgono attività ecosostenibili e a basso impatto ambientale. Ancora una volta, quindi, proprio nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, non si può e non si deve più prescindere da questo tema perché si collega a doppio filo con i drammatici impatti funesti del cambiamento climatico. Più imprese saranno incoraggiate e maggiori saranno gli effetti positivi sul piano ambientale, in un circuito verde sempre più rispettoso delle risorse del pianeta.

La parte più attesa, cioè quella che riguarda gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo degli incentivi aventi natura fiscale, è demandata alla specifica disciplina di settore, cioè alla delega fiscale.

L'impegno e l'attenzione dunque continueranno senza sosta al fianco dei cittadini e per i cittadini, affinché il fare impresa diventi un volano sicuro per l'economia italiana tutta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

[BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, sottosegretario Bitonci, il disegno di legge incentivi, all'esame dell'Assemblea, ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il complesso sistema di norme che regola il settore delle agevolazioni alle imprese. Il provvedimento nasce dalla necessità di avere finalmente una riforma organica che metta ordine alla giungla degli incentivi, come chiesto a gran voce da tutte le associazioni di categoria.

Il mondo produttivo italiano ha bisogno, oggi più che mai, di un sistema di incentivi ordinato e coordinato, che permetta alle imprese italiane di essere sempre più competitive per vincere le sfide globali che devono affrontare ogni giorno.

Come emerge dalla relazione illustrativa, infatti, il quadro attuale degli incentivi appare molto confuso, con quasi 2.000 incentivi nazionali regionali spesso in contraddizione tra loro. Nel 2021, ad esempio, si sono registrati 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 di natura nazionale e 1.753 di natura regionale, affidati alla gestione di 643 soggetti concedenti.

Di fronte a un contesto così complesso e articolato, aggravato dal peso della burocrazia italiana, si comprende benissimo la richiesta da parte delle imprese di un intervento legislativo di riordino dell'intero sistema per assicurare una migliore pianificazione di tutti gli incentivi pubblici a sostegno del tessuto produttivo. Il presente disegno di legge si muove proprio in questa direzione,

riorganizzando in profondità il sistema degli incentivi affinché siano veramente in grado di stimolare investimenti innovativi e di garantire un supporto concreto in tutte le fasi di sviluppo dell'azienda.

Entrando più nel dettaglio il disegno di legge incentivi introduce una serie di importanti novità e ha l'obiettivo di dotare il Paese di un sistema di strumenti fiscali e di selezione finanziaria chiari e semplici nella struttura e nelle modalità operative, con tempi di attuazione certi e con la possibilità di essere adattati a seconda delle diverse priorità e strategie che possono cambiare nel corso del tempo. In questo contesto vanno segnalati anche gli interventi per riportare gli incentivi nazionali e regionali all'interno di uno schema coerente e razionale, garantendo in questo modo il coordinamento tra le diverse misure, sempre però nel rispetto dell'autonomia regionale, come previsto dai nostri emendamenti.

Il disegno di legge introduce anche la positiva novità del codice degli incentivi che punta a essere il testo di riferimento unico in materia di incentivi: un codice dotato di linee guida chiare che, tra le altre cose, ha il compito di semplificare le modalità operative e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Un altro aspetto fondamentale contenuto nel provvedimento è la pianificazione pluriennale degli incentivi per assicurare alle imprese una prospettiva temporale certa di medio e lungo periodo. Questo è un elemento essenziale se vogliamo che la nostra industria possa competere con le industrie americana e cinese, le quali godono di investimenti spropositati rispetto alla realtà italiana ed europea. Solo con una pianificazione di medio e lungo termine degli investimenti sarà possibile elaborare una serie politica industriale italiana e difendere veramente gli interessi nazionali.

Il disegno di legge è stato positivamente arricchito e migliorato durante i lavori della Commissione. Tra i numerosi emendamenti e ordini del giorno proposti dalla Lega e approvati dalla Commissione, mi preme sottolineare l'emendamento che equipara i professionisti alle imprese e che consentirà quindi anche ai professionisti di beneficiare degli incentivi; un risultato storico che mette fine a una disparità di trattamento inaccettabile tra categorie e che garantisce finalmente pari opportunità a tutte le forze economiche che contribuiscono alla crescita del nostro Paese. È un risultato questo importantissimo, atteso da migliaia di professionisti, per il quale ringraziamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci. Ringrazio il Sottosegretario anche per la sua costante presenza in Commissione che ha agevolato il nostro lavoro e contribuito a migliorare il testo.

Ancora una volta, anche con questo disegno di legge, la Lega e il Governo di centrodestra stanno dimostrando con i fatti di essere al lavoro per realizzare il programma elettorale che è stato premiato dal voto della maggioranza degli italiani. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi lavora e di chi produce, dalla parte di chi crea lavoro e opportunità di crescita. Tagliare la burocrazia, abbattere le tasse, sostenere le imprese e le partite IVA, difendere il *made in Italy*, creare posti di lavoro: sono queste le priorità della nostra azione politica; sono queste le cose che stiamo facendo al Governo e che dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per far crescere il nostro Paese e per costruire un futuro di sviluppo e benessere per tutti gli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge delega di cui stiamo oggi discutendo potrebbe sembrare un provvedimento che affronta una tematica settoriale, quasi tecnica. Noi riteniamo invece che rappresenti un tema centrale per la crescita del nostro Paese e che per questo dovrebbe trovare la massima attenzione della politica e delle istituzioni. Il sistema degli incentivi fornisce infatti in Italia, come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, il principale strumento di qualsiasi progetto di politica industriale finalizzata a promuovere e facilitare l'innovazione, la crescita delle imprese e quindi, in ultima istanza, un'occupazione di qualità.

Parlo non solo come senatore, ma anche come imprenditore che lavora da decenni nel settore, con una profonda conoscenza dei meandri e delle sfide che le imprese italiane affrontano ogni giorno. Per capire la portata di ciò che abbiamo di fronte, dobbiamo comprendere qual è oggi la situazione in cui ci troviamo. Nonostante l'aumento delle risorse per gli incentivi avvenuto negli ultimi anni, la diffusione frammentata delle informazioni, la complessità delle procedure burocratiche, l'incertezza

sull'erogazioni portano a una distribuzione inefficace delle risorse pubbliche e alla nascita di un mercato delle agevolazioni in cui gran parte delle risorse non ottengono il loro scopo primario, ma si disperdono nella lunga trafila burocratica.

In Italia, migliaia di imprese ogni anno tentano di accedere agli incentivi che lo Stato mette a disposizione; sono risorse preziose, spesso fondamentali per poter innovare, assumere, formare. Ma il cammino per accedere a queste risorse è costellato di ostacoli. La burocrazia, la mancanza di chiarezza e la complessità sono nemici quotidiani delle nostre imprese.

Il testo in discussione parte da presupposti corretti, a partire dai principi chiave, tra cui la stabilità delle misure, la misurabilità dell'impatto economico, la semplificazione delle procedure. Come Partito Democratico condividiamo in particolare la creazione di un codice degli incentivi per armonizzarne la disciplina; l'obiettivo di razionalizzare l'offerta di incentivi, evitando sovrapposizione e frammentazione del sostegno pubblico alle imprese; le misure per un miglior coordinamento tra gli incentivi statali e regionali, al fine di evitare duplicazioni e favorire la complementarità tra le politiche regionali nazionali; la semplificazione dei controlli sulle attività economiche per migliorare l'efficienza e ridurre la burocrazia; le misure per la digitalizzazione e la trasparenza degli incentivi, con l'implementazione di strumenti come il registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma "incentivi.gov.it".

Esprimiamo anche noi un forte apprezzamento per i lavori svolti in Commissione, sia per la gestione del Presidente che ha permesso un grande livello di approfondimento dell'esame in sede referente, sia per le aperture dimostrate dal Governo e dal relatore. Siamo in particolare soddisfatti che siano stati accolti positivamente emendamenti del Partito Democratico che hanno introdotto il principio della strategicità dell'interesse nazionale; l'obiettivo di favorire l'occupazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori e il coinvolgimento delle associazioni di categorie; si tratta di una richiesta che abbiamo avanzato non solo per l'efficienza del processo ma anche e soprattutto per ridare credibilità al rapporto Stato-cittadino, ovvero il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere documenti e informazioni già in suo possesso.

Il testo uscito dalla Commissione è frutto di un buon lavoro di analisi e di compromesso alto, e rappresenta un significativo passo in avanti rispetto al testo originale. La Commissione ha quindi dimostrato che un approccio collaborativo produce risultati concreti. Tuttavia, siamo convinti che possiamo e dobbiamo fare di più per le nostre imprese e per il tessuto economico del nostro Paese. Fra le varie proposte che non sono state recepite e che riteniamo fondamentali, ne elenco tre, perché danno la direzione e il senso del modello di sviluppo che il Partito Democratico vorrebbe per il nostro Paese: un'Italia più trasparente, più giusta, più ambientalmente sostenibile.

Abbiamo chiesto e chiediamo di nuovo in quest'Aula che gli incentivi siano orientati al conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, superando i sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli. *(Applausi)*.

Abbiamo chiesto e chiediamo nuovamente in quest'Aula che vi sia un portale davvero unico nazionale, che raccolga in maniera trasparente qualsiasi tipo di incentivo pubblico, nessuno escluso, per porre davvero fine al mercato dell'intermediazione e permettere l'accesso a tutte le imprese, comprese quelle più piccole e meno strutturate.

Abbiamo chiesto, e chiediamo di nuovo in quest'Aula, che venga inserita, come requisito premiante, la certificazione della parità di genere. Il nostro Paese, infatti, non riuscirà mai a esprimere tutto il suo potenziale fino a quando non ci sarà una parità reale di occupazione, di ruoli e di stipendi.

Alcuni potrebbero obiettare che abbiamo già fatto abbastanza e che il provvedimento è già un passo avanti. Capisco questa posizione, ma permettetemi di dissentire. Quando ascolto le testimonianze dei miei colleghi imprenditori, io sento una richiesta unanime: servono più semplicità, più chiarezza, più modernità. Non possiamo fermarci ora. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo l'opportunità di fare una vera differenza e dobbiamo coglierla.

Concludendo, quello che chiedo a tutti noi oggi è non di ribaltare il disegno di legge, ma di affrontare l'esame in Assemblea con lo stesso spirito costruttivo avuto in Commissione. Dobbiamo pensare a quelle piccole imprese fatte di donne e uomini della nuova generazione, che magari da un *garage* o da

un piccolo ufficio stanno cercando di crescere, di innovarsi, di dare lavoro. Questo provvedimento può essere uno strumento potente per loro e spetta a noi renderlo il migliore possibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Fdl*). Signor Presidente, esimi colleghi, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono susseguiti. Devo dire che, in merito a questo disegno di legge n. 571, c'è veramente un grande spirito di collaborazione: una collaborazione fattiva, volta perseguire degli obiettivi importanti per le nostre imprese. Questo perché l'impresa italiana è fulcro non solo della nostra economia e del nostro lavoro, ma anche dello stile di vita e dello sviluppo di una società. Sono aspetti importanti, e lo diventano ancora di più nel momento in cui noi stiamo uscendo da una situazione difficile.

Non dimentichiamolo: il Covid-19 lo abbiamo appena superato e speriamo che sia così per un bel po' di tempo, ma noi ci troviamo di fronte anche alle difficoltà dettate dall'aumento dei tassi della BCE. E poi sappiamo quanto avvenuto con l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime. Sono difficoltà con cui le imprese - e non solo, anche le famiglie - devono fare i conti tutti i giorni: se noi aiutiamo l'impresa, aiutiamo anche le famiglie, creando lavoro e tutti quei presupposti fondamentali per la crescita, di carattere non solo economico, ma anche sociale.

Questo provvedimento rispecchia in pieno gli obiettivi fissati. Come diceva prima il senatore Russo - per citarlo per ultimo - serve la massima attenzione della politica e delle istituzioni. Condivido ciò, ma credo che questo provvedimento sia la dimostrazione di tale auspicio. Qui c'è stata veramente la massima attenzione da parte della politica e delle istituzioni. Pertanto, il sistema di revisione degli incentivi alle imprese, ma anche - come più volte è stato ribadito - le disposizioni di semplificazione delle relative procedure sono importanti, perché questo provvedimento è un collegato a quella che è la manovra di bilancio 2023-2025, in coerenza con le disposizioni previste dal Documento di economia e finanza.

Quindi, utilizziamo al meglio quelli che sono i fondi del PNRR e contrastiamo tutte le difficoltà con le quali le imprese sono chiamate ogni giorno a fare i conti. Questo ci proietta anche, con orgoglio, in un contesto internazionale dove il *made in Italy* è sempre più apprezzato e dove noi, anche attraverso questo provvedimento, dobbiamo contribuire alla crescita.

Cito solo alcuni punti che sono stati toccati: l'energia, l'efficienza energetica, la ricerca, sviluppo e innovazione, cultura, conservazione del patrimonio e del territorio, sviluppo produttivo, formazione e occupazione. Sono punti che aiutano i lavoratori svantaggiati, con particolare attenzione a un problema dal quale, purtroppo, tutti i giorni veniamo colpiti gravemente, e cioè gli incidenti sul lavoro. Pertanto, investire sulla sicurezza del lavoro diventerà un obiettivo importantissimo di questo provvedimento.

Come abbiamo già detto e ribadito, si deve prestare attenzione anche all'imprenditoria femminile e a quella giovanile, due aspetti fondamentali. Gli incentivi alle imprese devono essere rafforzati, come si sta facendo. Occorre prestare attenzione alla valutazione dell'efficacia degli interventi e chiaramente anche al loro monitoraggio, perché sappiamo che deve esserci un coordinamento tra le varie fonti di finanziamento, che siano europee, statali o regionali. In ogni caso, è fondamentale che ci sia questo coordinamento e sia focalizzato verso l'obiettivo che abbiamo citato prima.

In questo contesto il provvedimento dà piena risposta a tutti gli obiettivi che abbiamo citato.

Pensate a come stanno cambiando i tempi: va dato atto a questo Governo dell'attenzione riservata al *made in Italy*; un'attenzione che forse mai c'era stata come adesso. Anche se il *brand made in Italy* non è nato ieri, da un po' di tempo sono riservati sempre più investimenti in questa direzione grazie al *know how* e alla professionalità delle imprese italiane, e grazie anche all'attenzione verso i protocolli e i disciplinari a cui le imprese si attengono. Non dimentichiamo, infatti, che tante volte le imprese devono fare i conti con prodotti provenienti da mercati esteri che non prestano di certo attenzione nei confronti del mondo del lavoro o dello sfruttamento della manodopera minorile. Da noi, invece, dobbiamo rispettare tutti questi crismi, come è giusto che sia. Sono stato contattato da imprenditori dell'India che vogliono investire in Italia, perché realizzare sistemi produttivi intesi come macchine significa poi dare ai prodotti il marchio del *made in Italy*. Viene prestata veramente sempre più attenzione verso il prodotto italiano e ricordo - ormai qualche anno l'ho accumulato - che in passato non era così, e ve lo posso assicurare. Oggi siamo orgogliosi del *made in Italy*.

Desidero altresì portare con orgoglio il mio saluto personale a una piccola comunità istriana. Anche in occasione dell'esame di questo provvedimento, alcuni amministratori della regione istriana hanno voluto ascoltare in quest'Aula cosa noi italiani (come loro) stiamo facendo affinché il nostro Paese sia sempre di più attore protagonista in un'economia nazionale, internazionale, mondiale. Rivolgo quindi un plauso a tutte le Commissioni che hanno lavorato in tal senso e anche a quest'Assemblea che oggi spero approverà il disegno di legge delega in esame all'unanimità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PAROLI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, svolgerò solo una breve replica.

Intanto vorrei ringraziare il relatore Paroli, il presidente De Carlo, tutta la Commissione e tutti i senatori perché, anche se non è la prima volta, il lavoro fatto è stato veramente importante; peraltro ho ascoltato anche i vostri interventi e vi ringrazio. Dal testo base del Governo al testo che andremo a votare in queste ore, gli emendamenti dell'opposizione e della maggioranza hanno apportato modifiche sostanziali. Potrei citarne una serie soprattutto su una riforma che tutti quanti pensiamo sia fondamentale, come è stato detto: ci sono più di 2.000 tipologie di incentivi, un terzo dei quali sono di carattere nazionale e due terzi di carattere regionale. C'è quindi bisogno di semplificazione e di monitoraggio e il disegno di legge delega parte proprio dal monitoraggio degli incentivi che funzionano e di quelli che non funzionano.

Noi continuiamo a dire che le risorse ci sono. Il problema è che, se si hanno 2.000 tipologie di incentivi, questi sono troppo frastagliati per cercare di andare al punto. E siccome ce n'è bisogno, in questo momento particolare e in questo periodo storico (abbiamo avuto notizia in queste ore dei dati ulteriori e delle previsioni sul prodotto interno lordo), è chiaro che le risorse che sono a disposizione delle imprese per un rimbalzo dell'economia devono essere assolutamente puntuali.

Concludo questo mio breve intervento ringraziando ancora e ricordando che questo *modus operandi* sta portando a un testo assolutamente migliore rispetto a quello di partenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 571, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAROLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato. (Commenti).

La votazione non è elettronica, è per alzata di mano. Colleghi, nessuno ha chiesto la votazione elettronica; di solito siete voi del MoVimento 5 Stelle che la chiedete.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono

illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAROLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «di genere,».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.13.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.14 (testo corretto), presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole "di incentivazione".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.15.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, fino alle parole «dell'ambiente,».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.55.

Metto ai voti l'emendamento 2.61 presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Saluto ad un gruppo parrocchiale

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea un gruppo parrocchiale di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, che sta assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*). Faccio notare che è stato uno dei gruppi più applauditi dal Senato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 571 e 607 (ore 18)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAROLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 (testo corretto), presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAROLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.9 (testo corretto), presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, fino alle parole «della misura».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.11 (testo corretto) e 4.10 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «delle disuguaglianze».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.24.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, identico all'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, identico all'emendamento 4.48, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.62, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.63, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 4.67, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8 (testo corretto), presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.200 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, identico all'emendamento 6.30, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.34, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.42, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.50, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.62, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.63, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.66.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace interrompere il flusso delle votazioni, ma credo che questo emendamento meriti qualche minuto di riflessione, anche perché mira a riprodurre i contenuti del disegno di legge abbinato.

Francamente, mi risulta un po' difficile capire le ragioni del parere contrario su questo emendamento che, a ben guardare, è volto a inserire nei criteri di delega quello dell'incentivazione nelle aree italiane che sono in maggiori difficoltà. Mi riferisco alle aree di crisi industriale complessa e alle aree che hanno un alto tasso di disoccupazione.

Credevo che ci fosse la possibilità di un'intesa con la maggioranza verso un obiettivo comune, che è quello di porre rimedio ai divari territoriali che caratterizzano l'Italia. Il senso dell'emendamento, in sostanza, è che ben vengano gli incentivi, ma non possono prescindere dalla realtà. L'Italia, purtroppo, è caratterizzata da grandi divari territoriali: come pensate di risolverli, con l'autonomia differenziata? *(Applausi).*

Signor Presidente, abbiamo avuto una vera e propria doccia fredda in Commissione, perché, proprio quando parlavamo dell'autonomia differenziata, abbiamo saputo della bocciatura da parte della Commissione bilancio degli emendamenti che prevedevano una perequazione infrastrutturale tra le varie Regioni. Ciò significa che nelle intenzioni di questo Governo ogni Regione deve restare con ciò che ha acquisito finora, che gli investimenti infrastrutturali sono stati fatti magari nella Regione A e nella Regione B e tutte le altre devono andare avanti con le carenze infrastrutturali che ne impediscono la crescita.

Il Sottosegretario ha fatto prima riferimento agli incentivi che non funzionano. Faccio un esempio: vivo nel territorio del piceno, dove c'è un'area industriale che è stata costruita con un incentivo che non ha funzionato o, meglio, ha funzionato finché era in essere, perché non c'era un progetto industriale organico alla base e perché sono stati incentivati investimenti produttivi non solo senza un disegno industriale organico, ma anche senza creare la complementarietà tra le imprese. Non sono stati fatti

investimenti infrastrutturali e quindi, cessato l'incentivo, le aziende se la sono data a gambe.

Questa è la realtà italiana. La cosa che però mi sorprende è che dovremmo anche cercare di vedere il contesto in cui viviamo in Europa. Le politiche europee sono tutte quante mirate a ridurre i divari tra le varie regioni europee, mentre voi state facendo la politica diametralmente opposta. Guardiamo quello che fanno altri Paesi, l'Irlanda o la Spagna, ad esempio. Quest'ultima ha previsto incentivi per creare occupazione nelle isole Canarie, perché c'era un alto tasso di disoccupazione, e altri in Andalusia. Cercare allora di dare un indirizzo affinché gli incentivi vengano fatti laddove servono realmente significa anche stare al passo con quello che fanno i Paesi europei.

Presidente, vi chiederei allora di accantonare questo emendamento e di fare su di esso una riflessione insieme. Credo che nel cuore di ogni territorio ci sia la sua gente, per la quale abbiamo il dovere di garantire che in ogni angolo del Paese ogni cittadino abbia le stesse opportunità.

Chiederei allora un supplemento di riflessione e, se possibile, di accantonare l'emendamento, presentandone magari una riformulazione. Guardiamo quello che stanno facendo intorno a noi: anche gli stessi fondi strutturali europei hanno la finalità di ridurre i divari territoriali. Non è possibile che in un provvedimento come quello al nostro esame non si trovi spazio per una finalità strategica.
(Applausi).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono accantonare l'emendamento o andare avanti.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, direi di non accantonare l'emendamento 6.66, anche perché qui stiamo parlando di principi e criteri direttivi del codice degli incentivi. Capisco benissimo l'intervento, ma i temi legati alla coesione territoriale sono già inseriti nei principi della delega e quindi non è neppure l'articolo corretto.

Tra l'altro, il disegno di legge delega non ostacola tutti i riferimenti al sistema incentivante in aree particolari del Sud; anzi, la delega è talmente generica, prevedendo il sistema del riordino e il monitoraggio, che ovviamente porterà a favorire un sistema incentivante proprio nelle aree depresse e maggiormente bisognose del nostro Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.66, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole «insediamenti produttivi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.67.

Metto ai voti l'emendamento 6.68, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.69, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.70, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.78, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.90, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.83, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole «per le imprese».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.87 e 6.88.

Metto ai voti l'emendamento 6.89, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 6.

PAROLI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, se riformulati introducendo nel dispositivo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di» e «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Fregolent, accoglie la modifica all'ordine del giorno G6.200?

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Silvestro, accoglie la modifica agli ordini del giorno G6.201 e G6.202?

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.201 (testo 2) e G6.202 (testo 2) non verranno posti ai voti.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, a nome dell'intero Gruppo, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G6.200 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 8.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.201, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.202, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.203, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.200.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[VERDUCCI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, penso sia doveroso che quest'Assemblea ricordi Giuliano Montaldo, cineasta e intellettuale tra i più significativi del nostro Paese. Montaldo è scomparso lo scorso 6 settembre, proprio nei giorni dello svolgimento della Mostra del Cinema di Venezia, dove aveva esordito, da regista, poco più che trentenne, nel 1961. Ed a Venezia resterà per sempre legato, per avere molti anni dopo, negli anni Ottanta, girato quel "Marco Polo" che, a tutt'oggi, è la serie italiana più venduta alle televisioni di tutto il mondo.

Montaldo è stato autore di grande talento e poliedricità e di grande spessore. In particolare, non smise mai il tratto di un cinema dal fortissimo impegno civile. I suoi film sono atti d'accusa rigorosi contro la degenerazione del potere, contro l'intolleranza e le discriminazioni, contro le ingiustizie. "Sacco e Vanzetti", la sua pellicola più nota, ebbe un grande successo internazionale e fece conoscere all'opinione pubblica italiana la storia di due lavoratori innocenti, che, negli Stati Uniti in preda all'ossessione anticomunista, vennero ingiustamente uccisi, per la colpa di essere anarchici, per la colpa di essere poveri, per la colpa di essere italiani e per la colpa di essere stranieri in terra straniera. E fu grazie a quel film che accadde un atto politico di enorme rilievo: la completa riabilitazione, da parte dello Stato del Massachusetts, dei nostri due connazionali.

Montaldo, con il suo lavoro, contribuì potentemente alla costruzione di una coscienza storica. Penso al suo "Giordano Bruno", anch'esso interpretato da Gian Maria Volonté, e a "L'Agnese va a morire", il primo lavoro cinematografico sulla Resistenza con una donna protagonista: un ritorno al Neorealismo, contro il rischio del revisionismo storico che Montaldo vedeva; la bicicletta di Agnese, staffetta partigiana uccisa dalle SS, a rappresentare il romanzo popolare ed epico, che è a fondamento della nostra Repubblica.

Giuliano Montaldo, giovanissimo, scelse di appartenere a quella nuova Italia. Fu partigiano e, dopo la Resistenza, da Genova arrivò a Roma, dove visse con Elio Petri e Gillo Pontecorvo, di cui fu assistente nella realizzazione de "La battaglia di Algeri". Fu uno dei protagonisti della grande stagione del nostro cinema.

«Non sappiamo imparare dalla storia», disse dopo lo scoppio della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ed il valore della memoria è traccia costante del suo lavoro lungo l'arco, durato quasi un secolo, della sua esistenza, vissuta sempre al fianco del grande amore della sua vita, Vera Pescarolo.

Montaldo aveva la capacità rara e l'intelligenza di parlare ai più giovani, da insegnante del Centro Sperimentale di Cinematografia, da fondatore di Rai Cinema e da attore, la sua passione, come nell'ultimo suo personaggio: un indimenticabile poeta novantenne che insegna al ragazzo disilluso che lo accompagna ad accorgersi della vita e a riempirla di passione e di bellezza, rispettando gli altri e, in questo, ritrovando se stessi. (*Applausi*).

[ALOISIO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, due giorni fa, nei pressi del Parco Verde di Caivano, diciannove colpi di pistola, sparati all'impazzata nella notte, hanno gelato il sangue degli abitanti di un quartiere balzato tragicamente alla ribalta delle cronache per le reiterate violenze subite da due cuginette.

Le parole pronunciate da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, rendono l'idea del clima teso che si respira in quel territorio: «Per la gente della mia parrocchia non c'è pace», scrive su Facebook. «In sella alle loro moto sono arrivati ancora una volta. Volti coperti, armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore. Le "stese" fanno paura. Può morire chiunque. Signore, aiutaci». Se ne avete il coraggio, venite voi con i vostri figli ad abitare al Parco Verde di Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde, coraggio: il Signore non ci abbandona.

Di nuovo ieri mattina l'antistato è tornato a ruggire prepotentemente, sparando ancora in via Pio IX contro un'auto parcheggiata in strada, con l'obiettivo chiarissimo di rimarcare il proprio predominio su un territorio già martoriato. E se in quell'auto si fossero trovate delle persone, magari dei bambini, come accadde a Silvia Ruotolo, Annalisa Durante o Genny Cesarano, freddati da proiettili vaganti nel corso di sparatorie?

Ben venga il controllo del territorio, purché non episodico, ma strutturale. Non ho nulla contro l'operazione interforze deliberata dal Governo per far sentire la presenza dello Stato, ma mi chiedo: quale Stato?

L'articolo 3 della nostra Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Torno a ribadire a distanza di una settimana che non basta mostrare i propri muscoli: la vera rivoluzione dev'essere culturale e sociale e deve ripartire in primo luogo dalla scuola, che invece è sempre più liquefatta e depotenziata.

Onorevoli colleghi e colleghe, negli ultimi giorni questo Esecutivo ha deciso di alzare la propria voce solo perché il dibattito pubblico e i *mass media* hanno costretto l'agenda politica a inserire all'ordine del giorno la parola «Caivano»; tuttavia, non esiste una sola Caivano, ma ci sono tante Caivano nelle aree fragili di tutto il Paese, totalmente dimenticate da questo Governo. Pertanto, non abbiamo bisogno di interventi *spot*, ma di azioni strutturali, definitive. Esiste una Caivano in ogni Comune in cui non vengono garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, disciplinati dall'articolo 117 della Costituzione e mai definiti; esiste dove lo Stato non ha erogato nemmeno un centesimo per i propri asili nido, com'è avvenuto ad Altamura e in tantissime altre realtà del Meridione; esiste nei Comuni che, con il defianziamento del PNRR, subiranno un taglio di svariati miliardi di euro, e ancora, nei Comuni del Centro-Sud a cui non verranno riconosciute opere per 2,5 miliardi di euro, così come voluto dal ministro Salvini.

Non servono decreti che portino il nome di un singolo Comune, non servono passerelle; abbiamo bisogno di uno Stato che ritorni nei territori che ha preferito abbandonare. Abbiamo bisogno di risposte ora e subito. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 13 settembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 18,30).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([571](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

EMENDAMENTI

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «revisione», inserire le seguenti: «e la semplificazione».

1.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita» inserire la seguente: «sostenibile» e dopo le parole: «di piena coesione sociale, economica» inserire le seguenti: «, ambientale».

1.204

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «include altresì» con le seguenti: «è finalizzata altresì a promuovere» e sostituire le parole: «aventi natura fiscale» con le seguenti: «volti a favorire l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica.».

1.209

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «gli incentivi alle imprese» fino a: «di settore» con le seguenti: «gli interventi finalizzati al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di incentivi ambientalmente favorevoli».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
- b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
- c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;
- i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
- l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

EMENDAMENTI

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione ex ante, in itinere ed ex post, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative;»

2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico» inserire le seguenti: «e ambientale» e dopo le parole: «in termini di obiettivi socio-economici» inserire le seguenti: «e ambientali».

2.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese;»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.».

2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere.».

2.14 (testo corretto)

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali.».

2.15

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione.».

2.16

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «obiettivi socio-economici raggiunti», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.».

2.19

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

2.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;»

2.21

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;».

2.24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;»

2.25

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;».

2.26

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il principio dell'agevole conoscibilità» *inserire le seguenti:* «, attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente;».

2.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile,» *inserire le seguenti:* «gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e».

2.34

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone.».

2.36

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.37

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»

2.39

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;»

2.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.56

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

2.54

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.55

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

2.61

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.»

2.58

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

2.63

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato « codice degli incentivi ».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

EMENDAMENTI

3.3 (testo corretto)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a far fronte agli specifici fallimenti del mercato,» aggiungere le seguenti: «al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,».

3.4

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «spesa pubblica dedicata», aggiungere le seguenti: «, valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese».

3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3».

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»

3.200

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorendo il completamento dell'interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni»

3.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

3.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

3.20

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027,

- di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;
- 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;
- 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;
- 6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
- 1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
- 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
- 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
- 3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
- 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

EMENDAMENTI

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;»

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;».

4.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: «ricognizione» aggiungere le seguenti: «, coordinamento, anche con gli incentivi regionali.».

4.9 (testo corretto)

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.»

4.11 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.»

4.10 (testo corretto)

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e alla sostenibilità ambientale, nonché», inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale e»;

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica,» inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere»;

c) alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

4.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente: «2-bis) alle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;».

4.21

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».

4.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»

4.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».

4.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.27

[Fregolent](#)

Id. em. 4.26

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.44

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.48

[Fregolent](#)

Id. em. 4.44

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.200

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole da: «l'assegnazione delle risorse» fino a: «ordine cronologico di presentazione dell'istanza» con le seguenti: «l'accettazione delle domande avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che garantiscano, a seguito dell'accettazione dell'istanza, tempistiche certe e quanto più possibile ridotte nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti beneficiari;».

4.201

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di superare il ricorso alle procedure di click day»

4.58

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «future e potenziali,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

4.62

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;

b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»

4.63

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: «strategici di sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile».

4.66

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

4.67

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Id. em. 4.66

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

EMENDAMENTO

5.6

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarità degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero *iter* procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;

2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni

- titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
- 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;
- 5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
- 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
- e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;
- f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
- g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;
- h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'ambito del codice degli incentivi,» inserire le seguenti: «i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,».

6.8 (testo corretto)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i motivi generali di esclusione» inserire le seguenti: «specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e».

6.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla parola: «revisione» premettere le seguenti: «semplificazione, armonizzazione,» e dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;».

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;

2) al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;

b) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.200

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il ricorso ad un sistema centralizzato di verifica della documentazione fornita dalle medesime imprese, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori»

6.29

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «misure di incentivazione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.30

[Fregolent](#)

Id. em. 6.29

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «misure di incentivazione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.34

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

6.41

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attività di valutazione» inserire la seguente: «ambientale».

6.42

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interventi di incentivazione», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,».

6.44

[Cataldi](#), [Sironi](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare».

6.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e al controllo e al monitoraggio» inserire le seguenti: «sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e».

6.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».

6.63

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere».

6.66

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

6.67

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

6.68

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

6.69

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi.»

6.70

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

- 1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;
- 2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 3) servizi per le imprese e le persone.»

6.78

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

6.90

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.83

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) **previsione di premialità per le imprese** in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

6.87

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) **previsione di premialità per le imprese** che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.»

6.88

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.»

6.89

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.»

6.201

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) differenziazione della disciplina legislativa relativa alle misure di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese;»

G6.200

[Fregolent](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure;

premessi che:

il provvedimento in esame definisce una serie di principi e criteri direttivi per la razionalizzazione e semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese, ma nessuna disposizione

testimonia - al di là del mero richiamo asistemático all'imprenditoria femminile - la volontà di assicurare il pieno rispetto della parità di genere nel mondo imprenditoriale anche attraverso un riconoscimento economico pubblico da attribuirsi in forma di incentivazione;

in questa prospettiva si ricorda che l'articolo 61, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha disposto l'abrogazione - all'entrata in vigore di un DPCM "sostitutivo" - della disposizione che impone alle imprese con almeno quindici dipendenti di redigere una relazione sul principio di parità di genere, prevedendo una specifica premialità laddove l'impresa abbia, nell'ultimo triennio, rispettato detto principio adottando misure per rimuovere eventuali disegualianza, anche sul piano assunzionale, retributivo e dirigenziale;

la suddetta previsione indebolisce di molto l'impianto egualitario elaborato nel corso degli anni e non consente previsioni circa i livelli di garanzia del principio di parità di genere nel prossimo futuro;

anche l'esperienza positiva e "rivoluzionaria" maturata nel corso degli anni grazie alla cd. legge Golfo-Mosca (legge 12 luglio 2011, n. 120) appare del tutto ignorata, nonostante il provvedimento in esame offrisse una concreta occasione per rilanciare e rafforzare il relativo impianto;

la parità di genere rappresenta uno specifico compito della Repubblica e un principio fondamentale del nostro ordinamento e il suo perseguimento costituisce una priorità ineludibile per l'azione legislativa,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative necessarie per prevedere un sistema di incentivazione che favorisca la parità di genere negli organi societari con competenze decisionali delle società di persone e delle società di capitali, nonché per introdurre criteri di premialità certi e strutturali nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G6.200 (testo 2)

[Fregolent](#) (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure;

premessi che:

il provvedimento in esame definisce una serie di principi e criteri direttivi per la razionalizzazione e semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese, ma nessuna disposizione testimonia - al di là del mero richiamo asistemático all'imprenditoria femminile - la volontà di assicurare il pieno rispetto della parità di genere nel mondo imprenditoriale anche attraverso un riconoscimento economico pubblico da attribuirsi in forma di incentivazione;

in questa prospettiva si ricorda che l'articolo 61, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha disposto l'abrogazione - all'entrata in vigore di un DPCM "sostitutivo" - della disposizione che impone alle imprese con almeno quindici dipendenti di redigere una relazione sul principio di parità di genere, prevedendo una specifica premialità laddove l'impresa abbia, nell'ultimo triennio, rispettato detto principio adottando misure per rimuovere eventuali disegualianza, anche sul piano assunzionale, retributivo e dirigenziale;

la suddetta previsione indebolisce di molto l'impianto egualitario elaborato nel corso degli anni e non consente previsioni circa i livelli di garanzia del principio di parità di genere nel prossimo futuro;

anche l'esperienza positiva e "rivoluzionaria" maturata nel corso degli anni grazie alla cd. legge Golfo-Mosca (legge 12 luglio 2011, n. 120) appare del tutto ignorata, nonostante il provvedimento in esame offrisse una concreta occasione per rilanciare e rafforzare il relativo impianto;

la parità di genere rappresenta uno specifico compito della Repubblica e un principio fondamentale del nostro ordinamento e il suo perseguimento costituisce una priorità ineludibile per

l'azione legislativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare le iniziative legislative necessarie per prevedere un sistema di incentivazione che favorisca la parità di genere negli organi societari con competenze decisionali delle società di persone e delle società di capitali, nonché per introdurre criteri di premialità certi e strutturali nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Patton e i restanti componenti del Gruppo Aut (SVP-Patt, Cb, SCN).

G6.201

[Silvestro](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad intervenire per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, anche con l'obiettivo di promuovere la politica industriale italiana e per un maggiore efficientamento degli interventi per le imprese;

il sistema che sarà definito rappresenterà un sistema di regole generali e uniformi che dovranno tenere conto dell'evolversi dello sviluppo industriale e delle nuove tecnologie, così come essere orientate verso le sfide globali quali la transizione green e digitale;

l'evoluzione e l'innovazione tecnologica avviene a ritmi più rapidi rispetto alla durata media delle misure di incentivazione, soprattutto quando queste ultime sono legate ai costi operativi. Pertanto, soprattutto in presenza di regimi di incentivazione di lungo periodo, l'obsolescenza della tecnologia incentivata può sopravvenire nonostante l'erogazione dell'incentivo;

l'innovazione tecnologica genera effetti positivi e migliorativi, quali minori costi, maggiore efficienza, riduzione dell'impatto ambientale dei processi e andrebbe pertanto incentivata e promossa anche quando si verifica all'interno di un processo oggetto di incentivo;

in termini di riduzione dell'intensità dell'incentivo oltre una certa soglia oppure di miglioramento della prestazione ambientale oltre un certo valore, ferma restando la tutela nel legittimo affidamento del beneficiario dell'incentivo nell'erogazione dello stesso per tutta la durata originariamente stabilita, il beneficiario potrebbe avere interesse a presentare all'amministrazione competente una proposta di "aggiornamento tecnologico" del suo progetto;

l'interesse del beneficiario può derivare da una serie di misure previste dallo stesso quadro normativo, e possono consistere, ad esempio, nella previsione di un incremento dell'intensità dell'incentivo per il restante periodo di erogazione, che sia proporzionale al miglioramento ambientale della prestazione, oppure nel prolungamento della durata della misura di incentivazione per il tempo necessario all'adeguamento tecnologico,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, a introdurre, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di sostegno a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile;

conseguentemente, a indicare, nel bando, quali misure premiali - addizionali rispetto

all'erogazione inizialmente disposta - possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali.

G6.201 (testo 2)

[Silvestro](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad intervenire per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, anche con l'obiettivo di promuovere la politica industriale italiana e per un maggiore efficientamento degli interventi per le imprese;

il sistema che sarà definito rappresenterà un sistema di regole generali e uniformi che dovranno tenere conto dell'evolversi dello sviluppo industriale e delle nuove tecnologie, così come essere orientate verso le sfide globali quali la transizione green e digitale;

l'evoluzione e l'innovazione tecnologica avviene a ritmi più rapidi rispetto alla durata media delle misure di incentivazione, soprattutto quando queste ultime sono legate ai costi operativi. Pertanto, soprattutto in presenza di regimi di incentivazione di lungo periodo, l'obsolescenza della tecnologia incentivata può sopravvenire nonostante l'erogazione dell'incentivo;

l'innovazione tecnologica genera effetti positivi e migliorativi, quali minori costi, maggiore efficienza, riduzione dell'impatto ambientale dei processi e andrebbe pertanto incentivata e promossa anche quando si verifica all'interno di un processo oggetto di incentivo;

in termini di riduzione dell'intensità dell'incentivo oltre una certa soglia oppure di miglioramento della prestazione ambientale oltre un certo valore, ferma restando la tutela nel legittimo affidamento del beneficiario dell'incentivo nell'erogazione dello stesso per tutta la durata originariamente stabilita, il beneficiario potrebbe avere interesse a presentare all'amministrazione competente una proposta di "aggiornamento tecnologico" del suo progetto;

l'interesse del beneficiario può derivare da una serie di misure previste dallo stesso quadro normativo, e possono consistere, ad esempio, nella previsione di un incremento dell'intensità dell'incentivo per il restante periodo di erogazione, che sia proporzionale al miglioramento ambientale della prestazione, oppure nel prolungamento della durata della misura di incentivazione per il tempo necessario all'adeguamento tecnologico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

di introdurre, nell'esercizio della delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di sostegno a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile;

conseguentemente, di indicare, nel bando, quali misure premiali - addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta - possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali.

G6.202

[Silvestro](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premessi che:

il disegno di legge introduce disposizioni volte a rivedere il sistema degli incentivi anche attraverso la semplificazione delle procedure connesse, al fine di raggiungere un sistema coordinato e chiaro di norme che possa essere di riferimento per decisori pubblici e imprese, e garantire la piena efficienza degli incentivi;

tra i tre macro-obiettivi del provvedimento è previsto anche un maggiore coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, in modo da prevenire sovrapposizioni e sprechi;

la competenza relativa alle misure di sostegno e alle autorizzazioni è in capo ad amministrazioni diverse, talvolta appartenenti a livelli territoriali differenti, e l'iter autorizzativo può quindi parzialmente sovrapporsi e duplicare valutazioni di merito già effettuate dall'amministrazione titolare del potere di riconoscimento del beneficio economico;

quando le agevolazioni hanno ad oggetto la realizzazione e/o l'installazione di impianti o di stabilimenti produttivi, il procedimento di concessione della misura di sostegno è autonomo e in genere anteriore o contestuale all'iter autorizzativo;

senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni che effettuano le valutazioni e senza un'armonizzazione dei criteri di valutazione, vi è il concreto rischio che un progetto ritenuto meritevole di incentivazione pubblica possa ottenere, sul piano autorizzativo, esiti contrastanti a seconda dell'ente chiamato ad esprimersi, anche in base alle sollecitazioni dal basso e alle pressioni da sindrome "*nimby*",

impegna il Governo:

a individuare, nell'esercizio della delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa, nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi.

G6.202 (testo 2)

[Silvestro](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"

premessi che:

il disegno di legge introduce disposizioni volte a rivedere il sistema degli incentivi anche attraverso la semplificazione delle procedure connesse, al fine di raggiungere un sistema coordinato e chiaro di norme che possa essere di riferimento per decisori pubblici e imprese, e garantire la piena efficienza degli incentivi;

tra i tre macro-obiettivi del provvedimento è previsto anche un maggiore coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, in modo da prevenire sovrapposizioni e sprechi;

la competenza relativa alle misure di sostegno e alle autorizzazioni è in capo ad amministrazioni diverse, talvolta appartenenti a livelli territoriali differenti, e l'iter autorizzativo può quindi parzialmente sovrapporsi e duplicare valutazioni di merito già effettuate dall'amministrazione titolare del potere di riconoscimento del beneficio economico;

quando le agevolazioni hanno ad oggetto la realizzazione e/o l'installazione di impianti o di

stabilimenti produttivi, il procedimento di concessione della misura di sostegno è autonomo e in genere anteriore o contestuale all'iter autorizzativo;

senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni che effettuano le valutazioni e senza un'armonizzazione dei criteri di valutazione, vi è il concreto rischio che un progetto ritenuto meritevole di incentivazione pubblica possa ottenere, sul piano autorizzativo, esiti contrastanti a seconda dell'ente chiamato ad esprimersi, anche in base alle sollecitazioni dal basso e alle pressioni da sindrome "*nimby*",

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

di individuare, nell'esercizio della delega per la formazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa, nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi.

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

Approvato

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « , a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito

internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza » sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.

EMENDAMENTI

8.200

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura.».

8.201

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» *fino alla fine del periodo.*

8.202

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» *e sostituire le parole:* «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» *con le seguenti:* «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».

8.203

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTO

9.200

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «relativa copertura si provvede mediante» inserire le seguenti: «la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 571 e 607 e

sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200.

Esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 4.200 e 4.201.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Camusso, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Parrini, Pirovano, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghi Enrico, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, composizione

Il Presidente del Senato, in data 7 settembre 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari i senatori: Bizzotto, Borghese, Cucchi, De Carlo, De Priamo, Dreosto, Farolfi, Fina, Fregolent, Guidolin, Irto, Loreface, Mennuni, Occhiuto, Petrucci, Potenti, Rando e Spagnolli.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 6 settembre 2023, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Auriemma, Battistoni, Borrelli, Cangiano, Dara, Gadda, Giuliano, Iaia, Lampis, Longi, Manes, Marino, Morrone, Pisano, Rubano, Sarracino, Rachele Silvestri e Simiani.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, composizione

Il Presidente del Senato, in data 7 settembre 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i senatori: Ambrogio, Amidei, Damante, De Cristofaro, Fallucchi, Garavaglia, Guidi, Irto, Sabrina Licheri, Manca, Martella, Marti, Paita, Paroli, Patton, Rosa, Sigismondi, Silvestro, Silvestroni e Stefani.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 6 settembre 2023 ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Arruzzolo, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Caso, Cattaneo, D'Alessio, De Luca, Fossi, Frassini, Giovine, Gnassi, Lampis, Maccanti, Mari, Palombi, Pretto, Sportiello, Stefanazzi, Torto e Urzi.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione

Il Presidente del Senato, in data 7 settembre 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale i senatori: Borghese, Bucalo, Camusso, Cantù, Furlan, Lotito, Magni, Mancini e Pirro.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 6 settembre 2023, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Bagnai, Cattoi, Dondi, Faraone, Laus, Lovecchio, Schifone, Squeri e Testa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (865)

(presentato in data 07/09/2023)

C.922 approvato dalla Camera dei deputati;

onn. Dori Devis, D'Orso Valentina, Pittalis Pietro, Calderone Tommaso Antonino, Patriarca Annarita, Maschio Ciro, Varchi Maria Carolina, Almici Cristina, Ambrosi Alessia, Amich Vincenzo, Benvenuti Gostoli Stefano Maria, Buonguerrieri Alice, Cangiano Gerolamo, Cannata Giovanni Luca, Caretta Maria Cristina, Cerreto Marco, Ciaburro Monica, Ciancitto Francesco Maria Salvatore, Ciocchetti

Luciano, Colombo Beatriz, Dondi Daniela, Frijia Maria Grazia, Gardini Elisabetta, Iaia Dario, Kelany Sara, Lampis Gianni, La Porta Chiara, La Salandra Giandonato, Longi Eliana, Loperfido Emanuele, Maccari Carlo, Maiorano Luigi Giovanni, Marchetto Aliprandi Marina, Mascaretti Andrea, Matera Mariangela, Mollicone Federico, Morgante Maddalena, Padovani Marco, Palombi Alessandro, Pellicini Andrea, Polo Barbara, Roscani Fabio, Russo Gaetana, Trancassini Paolo, Urzi' Alessandro, Vietri Maria Immacolata, Vinci Gianluca

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (866)

(presentato in data 08/09/2023)

C.536 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati; (T.U. con C.891, C.910);

onn. Donzelli Giovanni, La Porta Chiara, Michelotti Francesco, Rossi Fabrizio, Amorese Alessandro, Giorgianni Carmen Letizia, Zucconi Riccardo, Quartini Andrea

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (867)

(presentato in data 11/09/2023)

C.336 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Occhiuto Mario, Fazzone Claudio, Rosso Roberto, Paroli Adriano, Silvestro Francesco, Ternullo Daniela

Disposizione in materia di rigenerazione urbana (863)

(presentato in data 07/09/2023);

senatori Renzi Matteo, Borghi Enrico, Paita Raffaella, Fregolent Silvia, Sbröllini Daniela, Scalfarotto Ivan

Disposizioni per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori (864)

(presentato in data 07/09/2023);

senatori Basso Lorenzo, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Rojc Tatjana

Norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto (868)

(presentato in data 11/09/2023);

Regione Veneto

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) (869)

(presentato in data 11/09/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

dep. Marrocco Patrizia ed altri

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (851)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.249 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.413, C.690, C.744, C.885, C.959, C.1013, C.1066, C.1182, C.1200)

(assegnato in data 07/09/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Bizzotto Mara ed altri

Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana (698)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)
(assegnato in data 07/09/2023).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Raffaella Paita in data 7 settembre 2023 ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Raffaella Paita. - "Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro" (814).

Disegno di legge: Regione Puglia. - "Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (757), in quanto identico all'Atto Senato 214.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 1^o agosto 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione della crisi, che modifica il regolamento (CE), n. 816/2006 (COM(2023) 224 final) approvato, nella seduta del 4 agosto 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 13) (Atto n. 264).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 (n. 74).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 settembre 2023 - alla 6^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (n. 75).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 settembre 2023 - alla 6^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 76).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 settembre 2023 - alla 6^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 settembre 2023 - alla 2^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 4^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'8 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 settembre 2023 - alle Commissioni riunite 9^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a e 5^a permanente potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera dell'11 settembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Newcleo Srl, in via diretta o indiretta, dell'intero capitale sociale delle società Servizi di ricerche e sviluppo (SRS) Srl e Fucina Italia SRL.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 256).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 agosto 2023, ha inviato, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Lumibird SA dell'intero capitale sociale di Convergent Photonics Italia Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 257).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2022, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in ordine all'operazione notificata dal Sig. Moreno Stinat e dalla società Alpi Aviation S.r.l. riguardante l'acquisizione da parte del Sig. Moreno Stinat del 75% del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l., detenuto da Mars (HK) Information Technology Co. Limited.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 263).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 8 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Marco Bussetti, dirigente scolastico, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- alla dottoressa Patrizia Scarchilli e alla dottoressa Maria Sgariglia, dirigenti di seconda fascia, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- alla dottoressa Cinzia Simeone, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Stefano Lorusso, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero della salute;
- alla dottoressa Simona Manzo, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, in data 30 agosto e 6 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, in merito alla notifica 2023/0504/IT-N30E, concernente il progetto di regola tecnica relativo all'«aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 e successive modificazioni recante, tra l'altro, "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare, finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas europei"»:

la comunicazione dell'unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del Made in Italy alla Commissione europea (Atto n. 260);

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea (Atto n. 261).

I predetti documenti sono deferiti alla 4a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di giugno 2023 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CLIV*, n. 2).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 6 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative ai seguenti incidenti aerei:

- incidente occorso all'aeromobile PC-12/47E, marche di identificazione OE-EPH, presso l'aeroporto di Bolzano, in data 19 aprile 2022 (atto n. 258);
- incidente occorso all'aeromobile A319, marche di identificazione ER-AXM, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, in data 5 novembre 2017 (atto n. 259).

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle

pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XXVII, n. 9*).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XCV, n. 1*).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 262).

Con lettere in data 11 e 12 settembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Besate (Milano), Dorzano (Biella), Strongoli (Crotone) e Petacciato (Campobasso).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e all'8a Commissione permanente (*Doc. XL, n. 2*).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 7 settembre 2023, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2023/2006, 2023/2006, concernente la non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 16/1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 settembre 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2023/2056 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato rispetto del Regolamento di esecuzione 2021/116 della Commissione del 1° febbraio 2021 sull'istituzione del "Progetto Comune Uno" a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 17/1).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 5 settembre 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2023/0151, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva

di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 19/1).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 10 luglio al 7 settembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

L'Autorità nazionale anticorruzione, in data 4 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernenti:

"Bando tipo n. 1/2023 Schema di disciplinare - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" (n. 4);

"Deliberazione ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 recante «Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea»" (n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 7 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 (COM(2023) 360 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 7 settembre 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE (COM(2023) 366 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 7 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2023) 367 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7

settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 11 settembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 11 settembre 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 settembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Patton ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00647 della senatrice Aurora Floridia ed altri.

Il senatore Manca ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00477 del senatore Basso ed altri e all'interrogazione 3-00561 della senatrice Rojc ed altri.

Mozioni

[DI GIROLAMO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#) - Il Senato,

premessi che:

la gestione efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare sono oggi al centro del dibattito sullo sviluppo sostenibile. A livello mondiale l'aumento della popolazione, la legittima aspirazione al miglioramento delle condizioni di vita e fenomeni come i cambiamenti climatici sono radicalmente interconnessi alla reperibilità delle risorse, alla gestione dei rifiuti, all'approvvigionamento delle acque e alla disponibilità alimentare; tali dinamiche si riflettono direttamente anche sul nostro Paese che, seppur abbia sviluppato una grande tradizione di uso efficiente delle risorse e dell'energia, data la propria carenza di risorse naturali, necessita di assicurare stabili e sicure fonti di approvvigionamento al proprio sistema produttivo; è pertanto fondamentale ottimizzare la gestione del territorio e del capitale naturale il cui degrado mette a rischio l'esistenza dei servizi ecosistemici che costituiscono prezioso patrimonio e sono necessari al sostentamento della vita sociale e produttiva;

negli ultimi anni si è affermata l'esigenza di implementare, a livello globale, lo sviluppo di una "economia circolare" che, in base alla definizione coniata dalla "Ellen MacArthur foundation", un autorevole ente indipendente nato nel 2010, è "un'economia pensata per potersi rigenerare da sola: in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera"; l'economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo il più possibile gli sprechi; il modello economico lineare "*take-make-dispose*" si basa sull'accessibilità di grandi quantità di risorse ed energia ed è sempre meno adatto ad un mondo che vede progressivamente aumentare la scarsità delle proprie risorse; le iniziative a sostegno dell'efficienza, che lavorano per la riduzione delle risorse e dell'energia fossile consumata per unità di produzione, da sole possono ritardare la crisi del modello economico, ma non sono sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita delle riserve; si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare ad un modello circolare, che nella considerazione di tutte le fasi (dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita) sappia cogliere ogni opportunità di limitare l'apporto di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite,

ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale;

l'economia circolare è parte del percorso verso un più sostenibile, e necessario, modello di sviluppo economico quale quello della "*green economy*", che viene riconosciuta come un modello da applicare a tutti i settori della produzione di beni e servizi, oltre che per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

l'economia circolare si focalizza sulla chiusura dei cicli delle risorse, attraverso: l'uso più efficiente delle risorse e la minimizzazione delle perdite lungo tutto il loro ciclo di vita, l'ecoprogettazione, la sostituzione, ove possibile, con flussi di risorse rinnovabili o materiali riciclati, l'estensione della vita dei prodotti, la riduzione dei consumi, anche attraverso l'accesso ad essi e la condivisione più che il possesso, il riuso di componenti, la minimizzazione dei rifiuti e un livello di riciclo che assicuri e preservi la qualità del flusso, apportando benefici ambientali, economici e sociali;

la transizione verso un modello di economia circolare richiede innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo, ma anche nuovi *business model*, percorsi di innovazione sociale, seguendo un approccio olistico per attuare un'innovazione sostenibile di sistema;

elemento di riferimento dell'economia circolare è il capitale naturale, che riguarda le funzionalità degli ecosistemi da cui la vita umana dipende e fornisce risorse naturali e materie prime per l'economia e lo sviluppo umano;

il capitale naturale include l'intero *stock* di beni naturali (organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche) che contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l'uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell'ambiente stesso da cui sono generati;

il capitale naturale è una grandezza di *stock* e quindi è identificabile con il valore fisico o monetario dell'insieme di elementi che lo compongono in un dato momento;

in base all'approccio ecosistemico promosso dalla Convenzione sulla diversità biologica il capitale naturale viene suddiviso in componenti biotiche e componenti abiotiche: tra le componenti biotiche si annoverano tutti gli ecosistemi terrestri e marini, con la flora e la fauna ivi contenuti (biodiversità), mentre sono componenti abiotiche i minerali, i metalli, i combustibili fossili, ma anche l'aria, il vento o l'energia solare; è essenziale anche sottolineare che, mentre quasi tutte le componenti biotiche sono rinnovabili, le componenti abiotiche possono essere sia non rinnovabili (minerali, energia da combustibili fossili) sia rinnovabili (energia solare);

una differente classificazione delle componenti può essere fatta in base alla fonte: suolo (foreste, flora e fauna, microbi del suolo, eccetera); sottosuolo (minerali, combustibili fossili); acqua (fiumi, laghi, oceani, falde sotterranee e la flora e la fauna marine); atmosfera (aria ed elementi del clima);

in ogni caso, attraverso l'economia circolare bisogna individuare modelli produttivi e di consumo che consentano di fare ricorso esclusivamente alle risorse derivanti dalla capacità rigenerativa del sistema, evitando così di intaccare il capitale naturale, determinando una progressiva riduzione di quella capacità rigenerativa;

lo *stock* di capitale naturale, se opportunamente gestito e conservato, mantiene la sua dimensione di vitalità, nel suo stato dinamico ed evolutivo e continua a fornire servizi ecosistemici per le generazioni odierne e per quelle del futuro;

allo stato attuale il consumo globale di risorse supera di gran lunga la capacità rigenerativa del pianeta e, secondo i calcoli del "Global footprint network", *think tank* internazionale impegnato a promuovere la sostenibilità, nel 2023 sarebbe caduto il 27 luglio il cosiddetto *overshoot day*, ossia la data in cui l'umanità avrà sfruttato l'intera capacità rigenerativa del pianeta, portando inevitabilmente nei giorni successivi ad erodere il capitale naturale residuo;

l'attuale *trend* della crescita demografica porterà la popolazione mondiale ad oltre 9 miliardi di persone, che, accompagnata al progresso economico dei Paesi in via di sviluppo, determinerà un ulteriore incremento della domanda di risorse naturali, in particolare di materie prime; tale tendenza determinerà anche un aumento degli impatti ambientali e climatici qualora non si adottino politiche e misure per un uso più efficiente delle risorse; in questo contesto, la diffusione di un nuovo modello "circolare" di produzione e consumo costituisce un elemento di importanza strategica per raggiungere

gli obiettivi globali di sostenibilità;

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici rappresentano due fondamentali contributi per guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente; in questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche; a tal fine è necessario agire su due fronti: da un lato bisogna gestire le risorse in modo più efficiente, ovvero aumentandone la produttività nei processi di produzione e consumo, riducendo gli sprechi, mantenendo il più possibile il valore dei prodotti e dei materiali; dall'altro lato occorre evitare che tutto ciò che ancora intrinsecamente possiede una residua utilità non venga smaltito in discarica ma sia recuperato e reintrodotta nel sistema economico; questi due aspetti costituiscono l'essenza dell'economia circolare, che mira, attraverso l'innovazione tecnologica e una migliore gestione dei rifiuti, a rendere le attività economiche più efficienti e meno impattanti per l'ambiente;

con il *green deal* europeo, la Commissione europea ha portato al centro delle politiche comunitarie anche l'economia circolare dando un ulteriore impulso verso quel passaggio dall'economia lineare ad un sistema di consumi e di produzione circolare, dove il rifiuto sempre più deve essere minimizzato e valorizzato in modo intelligente ed efficiente;

il *green deal* europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'Unione sulla strada di una transizione ecologica con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; per realizzare questo obiettivo, sarà necessaria una trasformazione della società e dell'economia dell'Europa, che dovrà essere efficiente in termini di costi, moderna, competitiva ed equa;

la strategia mette in evidenza la necessità di un approccio olistico e intersettoriale per invertire il degrado climatico e ambientale e garantire la sostenibilità della nostra società e rappresenta un'opportunità per una crescita economica sostenibile, la creazione di nuovi posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

la comunicazione sul *green deal* comprende iniziative riguardanti clima, ambiente, energia, trasporti, industria, agricoltura e finanza sostenibile, tutti settori fortemente interconnessi; essa delinea una nuova visione dell'economia e dello sviluppo fondata sulla sostenibilità;

per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 anche l'attuale sistema alimentare della UE deve orientarsi verso un modello più sostenibile; oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza degli alimenti, con la strategia "From farm to fork" si mira a garantire alimenti nutrienti, in quantità sufficiente e a prezzi accessibili entro i limiti del pianeta, promuovere la sostenibilità della produzione alimentare e a promuovere un consumo alimentare e regimi alimentari sani più sostenibili; in questo quadro, la UE affida all'industria europea un ruolo chiave nella transizione verso la neutralità climatica come motore di cambiamento, innovazione e crescita; la strategia industriale europea mira a rafforzare la resilienza e a promuovere la competitività dell'Europa e si prefigge di consentire all'industria europea di guidare la trasformazione verde e digitale e di diventare la forza trainante a livello globale nel passaggio alla neutralità climatica e alla digitalizzazione;

la dissociazione della crescita economica dall'uso delle risorse e il passaggio a sistemi circolari di produzione e consumo sono fondamentali per conseguire la neutralità climatica della UE entro il 2050. Nel marzo 2020, la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, su cui il Consiglio ha adottato conclusioni nel dicembre 2020;

l'Unione ha avviato alcune iniziative strategiche per la transizione verso un'economia di tipo circolare; in particolare si segnalano la piattaforma European circular economy stakeholder platform, creata nel 2017 a seguito delle raccomandazioni formulate dal Comitato economico e sociale europeo nel parere in merito al pacchetto sull'economia circolare, e la strategic research and innovation agenda, istituita nel 2015, per rispondere all'urgente necessità di una ricerca ambiziosa, che consenta di sostenere le città europee nella loro transizione verso un futuro, massimizzando la loro sostenibilità, resilienza e vivibilità;

il 6 dicembre 2020 è stata approvata dall'Environmental protection agencies network la Carta di Bellagio che rappresenta un sistema per misurare a livello europeo la qualità e i progressi dell'economia circolare; tale monitoraggio contribuisce agli obiettivi del nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, una parte centrale del *green deal*, che richiede schemi precisi per valutare gli avanzamenti europei nel campo della *circular economy*; la carta indica 7 principi che catturano gli elementi essenziali di un monitoraggio per la transizione verso un'economia circolare: monitorare la transizione verso l'economia circolare; definire gruppi di indicatori; seguire i criteri di selezione degli indicatori; sfruttare l'ampia gamma di dati e fonti di informazioni; garantire il monitoraggio multilivello; consentire di misurare i progressi verso gli obiettivi; garantire visibilità e chiarezza;

il nuovo piano d'azione per l'economia circolare (COM/2020/98), adottato l'11 marzo 2020, indica un'ampia gamma di misure volte a dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e contribuire in modo significativo al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Insieme alla nuova strategia industriale, l'obiettivo del piano d'azione è di modernizzare e rendere l'economia UE adatta a sostenere un futuro verde e inclusivo, rafforzare l'uso efficiente delle risorse e la competitività a lungo termine, proteggendo al contempo l'ambiente;

il nuovo piano europeo, al pari del precedente datato 2015, prevede misure legislative e non, per l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del consumo dell'Unione europea e contribuire in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del *green deal*. Considerando infatti che la metà delle emissioni deriva dall'estrazione e lavorazione delle risorse, in maniera specifica relativamente ai settori ad alta intensità di risorse (quali: elettronica e ICT; batterie e veicoli; imballaggio; plastica; tessile; costruzioni e alimentare), il nuovo piano di azione sull'economia circolare segna la strada di una rivoluzione industriale con il passaggio da un paradigma lineare a un modello basato sulla riduzione di nuova materia impiegata, sulla durabilità dei prodotti, sul loro riuso e riciclo;

secondo alcune stime, l'economia circolare potrebbe comportare, insieme allo sviluppo della bioeconomia rigenerativa, un risparmio di emissioni di gas serra pari al 45 per cento da ottenere attraverso il ricorso all'ecoprogettazione, l'aumento dell'efficienza nella produzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti;

questa transizione, complessa ma possibile nel medio-lungo periodo, ha molti vantaggi: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre al minimo il consumo di risorse non rinnovabili come le materie prime e aumentare l'efficienza e la salubrità dei processi produttivi;

il piano fornisce il quadro di riferimento strategico, caratterizzato da misure volte a garantire la progettazione di prodotti sostenibili, orientare produttori e consumatori verso scelte più sostenibili, valorizzare la circolarità dei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori che utilizzano più risorse: elettronica e ICT, batterie e veicoli, imballaggi, materie plastiche, tessili, edilizia e costruzioni, alimentare);

in Europa, l'economia circolare ha generato 4 milioni di posti di lavoro dal 2012 al 2018, che possono essere aumentati ulteriormente utilizzando come leva finanziaria il fondo sociale europeo plus, il fondo della politica di coesione, il fondo per la "Just transition", "InvestEU" e fondi collegati al *green deal*, e altre iniziative dedicate alle città, come "Circular cities" e "Intelligent cities challenge";

la strada per compiere un cambiamento di tale portata è ancora lunga; secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, l'uso complessivo delle risorse nazionali nell'economia dei 28 Stati membri è diminuito del 9 per cento nell'ultimo quindicennio, mentre la produttività delle risorse è migliorata; se si considera l'uso circolare dei materiali (*circular material use*) si osserva un lento ma costante aumento dal 2004 al 2016 che va dall'8 al 12 per cento, una tendenza che risulta più spinta per i metalli e i minerali metallici e meno rapida per le biomasse e i materiali a energia fossile; in considerazione della scarsità delle materie prime nel continente, il ruolo del riuso e del riciclo diventa cruciale anche in termini di sicurezza;

malgrado ciò, l'Europa continua a generare una crescente quantità di rifiuti, e i progressi nelle pratiche circolari come il riciclo e la prevenzione sono ancora troppo lenti; i rifiuti (esclusi i principali rifiuti minerali) generati per abitante sono leggermente aumentati a 1,8 tonnellate *pro capite* nel 2016; questa

media nasconde grandi differenze tra i Paesi, che vanno da meno di una a più di 3 tonnellate *pro capite*; la generazione di rifiuti urbani, che rappresenta circa il 10 per cento del totale dei rifiuti, è diminuita tra il 2007 e il 2013 nella UE a 28 Paesi, ma è di nuovo in aumento dal 2013; nel complesso, le grandi quantità di risorse usate e di rifiuti generati e il contributo piuttosto basso dei materiali riciclati alla domanda di materiali dell'economia indicano che "l'Europa è ancora lontana dall'obiettivo di diventare un'economia circolare";

la Commissione europea ha recentemente diffuso la proposta per una legge europea sulle materie prime critiche il cui obiettivo è quello di "garantire catene di approvvigionamento sicure e sostenibili per il futuro verde e digitale dell'Unione europea";

per materie prime critiche si intendono quelle non alimentari e non energetiche i cui problemi di approvvigionamento, di carattere politico, commerciale e ambientale, rendono prioritario un cambio di strategia economica e un forte aggiornamento tecnologico;

nei vari documenti pubblicati dalla Commissione europea, si sottolinea fortemente il ruolo cardine delle materie prime critiche (*critical raw material*, CRM) per realizzare un'economia circolare e competitiva;

a partire dal 2011, ogni 3 anni, viene stilata ed aggiornata la lista di CRM a livello europeo, al fine di promuovere ricerca e innovazione, condurre trattative commerciali e attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ad oggi sono 30 le CRM individuate;

a seguito della transizione ecologica e digitale in atto, la domanda delle materie prime critiche è in costante aumento, come la richiesta di terre rare che potrebbe decuplicare entro il 2050; analoghi *trend* si registrano per i materiali come litio, cobalto e grafite, fondamentali per la produzione degli attuali sistemi di accumulo dell'energia;

il nuovo piano d'azione per le materie prime critiche (2020) ha identificato le sfide in atto proponendo strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, incrementandone la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare da parte degli Stati membri entro il 2025;

in quest'ottica sono state avviate alcune forme di cooperazione, come la European raw materials alliance, di cui i Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico sono parte dai primi mesi del 2022, la European battery alliance e l'EIT (European institute of innovation and technology) raw materials, il più grande consorzio nel settore delle materie prime, non solo critiche, a livello mondiale;

nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare il 30 marzo 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte sulla sostenibilità dei prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione dell'economia europea da un modello essenzialmente lineare in un modello pienamente circolare;

nel contesto dell'attuale crisi internazionale, l'auspicio dell'Esecutivo UE è che tali proposte possano, inoltre, alleviare la dipendenza della nostra economia da energia e risorse provenienti da Paesi terzi, rendendola quindi più resiliente agli *shock* esterni; entro il 2030 il nuovo quadro potrà, infatti, assicurare, secondo le stime della Commissione, un risparmio di 132 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia primaria, pari a circa 150 miliardi di metri cubi di gas naturale, quasi equivalenti all'importazione di gas russo nella UE; fulcro del pacchetto è l'iniziativa sulla sostenibilità dei prodotti; la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili muove dalla constatazione che il modo in cui un prodotto è progettato determina fino all'80 per cento del suo impatto ambientale;

in linea con il piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione europea ha di recente adottato una proposta di regolamento (COM (2022)672), che istituisce un quadro efficace di certificazione volta ad incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero. Gli obiettivi principali che l'iniziativa intende perseguire sono quelli di garantire l'elevata qualità degli assorbimenti di carbonio nel contesto europeo e istituire un sistema di *governance* per le certificazioni finalizzato a evitare l'ecologismo di facciata;

nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il quadro di certificazione avrebbe anche l'effetto di incoraggiare la diffusione di attività di assorbimento del carbonio che producano co-benefici per la biodiversità, realizzando gli obiettivi di ripristino della natura;

a livello nazionale l'Italia si è dotata dei seguenti strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale ed europeo;

la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, adottata con delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, ha trasposto a livello interno i principi dell'Agenda 2030 e i suoi *sustainable development goal* (SDG) e rappresenta il quadro programmatico di riferimento per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione integrata delle politiche che ad essa afferiscono;

essa riconosce e richiama la strategia nazionale per l'economia circolare e ne potenzia la portata e il valore trasversale e trasformativo;

ruolo strategico nella transizione verso questo nuovo modello economico circolare è attribuito alle città, luoghi nei quali vive oltre la metà della popolazione mondiale, una cifra che dovrebbe aumentare a due terzi entro il 2050; il ruolo delle città e dei territori come principali nodi per l'attuazione dell'Agenda 2030 e per il raggiungimento dell'insieme degli SDG collegati sta infatti ricevendo crescente attenzione a livello internazionale e nazionale; investire, quindi, nella loro trasformazione è essenziale per raggiungere una maggiore sostenibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse e riguardare gli obiettivi in materia di economia circolare;

a tal fine, l'Italia ha attivato un insieme di azioni, su iniziativa del Ministero della transizione ecologica e in base all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzate a costruire quadri di riferimento per le politiche pubbliche a livello regionale, di provincia autonoma e a livello metropolitano, in attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

dal 2010 anche l'Italia si è dotata di una strategia nazionale per la biodiversità, la cui elaborazione si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on biological diversity, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la legge n. 124 del 1994;

la strategia nazionale per la biodiversità rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Italia intende contribuire all'obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti;

prevede l'identificazione di una serie di obiettivi specifici che rappresentano la declinazione su scala nazionale delle priorità europee e degli impegni definiti in ambito internazionale, declinati all'interno di alcuni ambiti tematici di intervento, tra le quali aree protette, agricoltura, foreste, acque interne, mare; per ciascun obiettivo vengono individuate azioni specifiche e indicatori sviluppati appositamente per verificarne il raggiungimento;

per ottenere il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità e di recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi sarà necessario integrare tali obiettivi nella politica agricola (in stretta connessione con la strategia "Farm to fork"), forestale e della pesca, nelle politiche in materia di lotta e adattamento al cambiamento climatico, di sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, nonché nella pianificazione territoriale, sfide che richiederanno un'ampia condivisione ed un'efficace azione di *governance*;

il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), in linea con gli accordi di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, attua il regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e prevede i seguenti obiettivi: una percentuale di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) nei consumi finali lordi di energia pari al 30 per cento, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE; una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22 per cento a fronte del 14 per cento previsto dalla UE; una riduzione dei consumi di energia primaria del 43 per cento a fronte di un obiettivo UE del 32,5 per cento; la riduzione dei gas serra, rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS (emission trading system) del 33 per cento;

inoltre gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono destinati ad essere rivisti ulteriormente al rialzo, in ragione dei più ambiziosi *target* delineati con il *green deal* europeo (COM(2019) 640 final) che

punta ad un più ambizioso obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, e nel medio lungo termine, alla trasformazione della UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra;

la neutralità climatica nella UE entro il 2050 e l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 hanno costituito il riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di transizione verde contenuti nei piani nazionali di ripresa e resilienza, figurando tra i principi fondamentali base enunciati dalla Commissione UE nella strategia annuale della crescita sostenibile del 2021 (COM(2020) 575 final);

il PNRR profila, dunque, un futuro aggiornamento degli obiettivi sia del PNIEC che della strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea;

nelle more dell'aggiornamento degli obiettivi del PNIEC e della strategia di lungo termine, legato al pacchetto legislativo europeo "Fit for 55", è stato adottato il piano per la transizione ecologica, che fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi già delineati nel PNRR, con l'indicazione di un nuovo obiettivo nazionale di riduzioni emissioni climalteranti al 2030;

il PNRR, coerente con gli obiettivi delineati dal *green deal*, prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata debba sostenere gli obiettivi climatici e che tutti gli investimenti e le riforme previste debbano rispettare il principio del "do no significant harm (DNSH)", cioè "non arrecare danni significativi", all'ambiente;

il PNRR prevede specifiche misure riguardanti l'economia circolare, con particolare riferimento all'esigenza di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile e riciclo meccanico e chimico delle plastiche; inoltre sono previste misure per colmare il divario territoriale in materia di efficacia della raccolta differenziata e di presenza di discariche irregolari;

il piano per la transizione ecologica, previsto dall'articolo 57-*bis* del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma, al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, risorse idriche, qualità dell'aria, economia circolare, bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

è articolato in 5 macro obiettivi: neutralità climatica; azzeramento dell'inquinamento; adattamento ai cambiamenti climatici; ripristino della biodiversità; transizione verso economia circolare e bioeconomia;

il piano d'azione della strategia italiana sulla bioeconomia è finalizzato: alla promozione delle politiche, *standard*, etichettature dei prodotti *biobased* e interventi e incentivi orientati al mercato emergente; all'avvio di progetti pilota a livello locale per sostenere la bioeconomia nazionale nel settore agroalimentare, materiali *biobased*, forestale, marino e marittimo, nelle aree rurali, costiere e urbane; alla valorizzazione della conoscenza, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi nazionali, nonché i servizi ecosistemici al fine di accrescere l'adattamento ai cambiamenti climatici; alla promozione della consapevolezza, della formazione e dell'imprenditorialità nel campo della bioeconomia; a tal fine il Governo italiano ha lanciato e successivamente aggiornato una strategia nazionale di bioeconomia e istituito un gruppo nazionale di coordinamento della bioeconomia;

la strategia UE per una crescita blu (*blue economy*) guarda all'acquacoltura come a un settore in grado di stimolare la crescita economica in Europa e nel Mediterraneo, e anche la riforma della politica comune sulla pesca promuove il settore, anche attraverso la strategia nazionale adottata dall'Italia; l'acquacoltura svolge una chiara funzione nello sviluppo di un'economia blu climaticamente neutra, sostenibile e produttiva, e consente la produzione efficiente di cibi nutrienti e sani, proponendo prodotti a scarsa impronta ambientale; tenendo conto della strategia per una crescita blu, del *green*

deal, della strategia "Farm to fork" e della missione "Oceano" della UE, è importante sprigionare il potenziale dell'acquacoltura in Europa e nella regione del Mediterraneo;

l'acquacoltura italiana fornisce annualmente 150.000 tonnellate di prodotti acquatici allevati in 800 siti situati in acque interne, di transizione e costiere. Gran parte della produzione italiana consiste in molluschi (66 per cento della produzione, 55 per cento del valore), riconosciuti come valido strumento di biorisanamento e di creazione di servizi ecosistemici aventi effetti benefici sugli *habitat* di transizione e marini;

il programma nazionale per la gestione dei rifiuti (decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022) costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti; tale strumento è previsto e definito dall'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e fissa i macro obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti; l'obiettivo è quello di superare l'insufficiente capacità di pianificazione da parte delle Regioni attraverso i seguenti criteri di priorità: sostenibilità nell'uso delle risorse e riduzione degli impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti; progressivo riequilibrio dei divari socio-economici per quanto riguarda la gestione dei rifiuti; sviluppo dei comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti; promozione di un ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;

la strategia nazionale per l'economia circolare (decreto ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022) è un documento programmatico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intende perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare; ad essa è demandato il compito di definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, affinché siano competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini; a tal fine, essa agisce sulla catena di acquisto dei materiali (criteri ambientali minimi per gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione), sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), sulla responsabilità estesa del produttore e sul ruolo del consumatore, sulla diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio"; infine, costituisce uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e definisce una *roadmap* di azioni e di *target* misurabili da qui al 2035;

gli obiettivi da perseguire per il concreto conseguimento di un modello economico improntato alla circolarità sono numerosi e caratterizzati da una spiccata ambizione; nello specifico le principali misure necessarie sono le seguenti:

- a) adozione di sistemi di gestione finalizzati alla qualificazione di processi e prodotti per favorire la diffusione di nuove abitudini produttive e di consumo e per orientare il mercato verso scelte ecosostenibili;
- b) adozione di modelli di *business* che trasformino il modello produttivo caratterizzato dai seguenti requisiti: filiera circolare *ab origine*; recupero e riciclo dei materiali; estensione della vita del prodotto; piattaforma di condivisione; prodotto come servizio;
- c) adozione di forme di simbiosi industriale, in modo da creare un sistema integrato per condividere le risorse secondo un approccio di tipo cooperativo e che consenta un costante flusso delle risorse tra i vari settori produttivi, dove gli "scarti" di alcuni possono diventare "prodotti" di altri, riducendo al minimo gli sprechi;
- d) piena attuazione della direttiva 2018/851/UE che ha ulteriormente incrementato il quadro normativo di riferimento per la responsabilità estesa del produttore, che si deve impegnare a creare un prodotto di lunga durata e il cui fine vita non debba essere un problema da gestire, ma una risorsa da riutilizzare;
- e) elaborazione di un piano nazionale di educazione e comunicazione ambientale, in modo da informare e sensibilizzare i cittadini e ad orientarli verso nuovi e più sostenibili modelli di consumo;
- f) implementazione del *green public procurement*, lo strumento individuato dalla Commissione europea per incentivare lo sviluppo delle filiere circolari e favorire il mercato di prodotti riciclabili e servizi a ridotto impatto ambientale, attraverso la leva della domanda pubblica, che permette di

- orientare in modo virtuoso l'intero mercato; in questa ottica rientrano i decreti sui criteri ambientali minimi, di competenza del Ministero dell'ambiente, che riguardano specifici settori;
- g) prevenzione della produzione dei rifiuti, partendo dalla progettazione "sostenibile" del prodotto (*ecodesign*), che deve basarsi su un approccio di *life cycle thinking*, ovvero mediante analisi e valutazioni che tengano conto degli impatti generati lungo tutto l'intero ciclo di vita del prodotto e del servizio;
- h) promozione del diritto al riutilizzo ed alla riparazione, attraverso una riorganizzazione dei processi produttivi e di consumo che punti a minimizzare gli scarti di produzione, estendendo il ciclo di vita dei materiali ed eliminando ogni meccanismo di obsolescenza programmata;
- i) piena attuazione alla disciplina di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di cessazione della qualifica rifiuto (*end of waste*), al fine di consentire, nel pieno rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, il recupero di beni giunti al termine del proprio ciclo di vita o di materiali di scarto di processi produttivi, per i quali sia possibile il reimpiego in altri processi produttivi, previa individuazione dei necessari requisiti;
- l) promozione e sviluppo di misure finalizzate alla valorizzazione e tutela della biodiversità, nell'ottica della salvaguardia del capitale naturale, con particolare attenzione a fermare il consumo di suolo, ad un suo uso efficiente e all'accelerazione dei processi di bonifica e riconversione dei siti di interesse nazionale in modo da restituire alla collettività intere porzioni di territorio, su cui avviare progetti di economia circolare;
- m) trasformazione in ottica circolare della *blue economy*, in considerazione del fatto che l'economia del mare rappresenta una parte fondamentale dell'intero sistema produttivo e che ha un consistente margine di miglioramento in termini di sostenibilità;
- n) adozione di adeguate misure di finanza e fiscalità ambientale in coerenza con il regolamento europeo sulla tassonomia, che consentano di privilegiare e sostenere le imprese che investono su modelli produttivi orientati verso mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e tutela delle risorse idriche, transizione verso l'economia circolare, riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- o) adozione di misure volte a contrastare il fenomeno noto come *greenwashing* al fine di tutelare i consumatori e le imprese da pratiche scorrette e ingannevoli tali da occultare l'impatto ambientale negativo di prodotti e servizi, in linea con gli impegni del *green deal* europeo e con le proposte di direttiva della Commissione europea, cosiddetto "right to repair" e "green claims directive", nell'ambito del "primo pacchetto sull'economia circolare";
- p) piena attuazione della strategia sulla bioeconomia in tutti i suoi settori, da quello agroalimentare a quello *biobased*, forestale e marino-marittimo, nonché a livello urbano, anche mediante l'implementazione di idonei indicatori che ne consentano il monitoraggio nelle fasi di sviluppo;
- q) adozione di apposite misure di sostegno, anche finanziario, per l'implementazione di progetti territoriali volti ad accrescere l'efficacia delle iniziative di redistribuzione di prodotti alimentari eccedenti, lungo tutte le fasi di produzione, trasformazione e somministrazione, nonché promuovere forme innovative di consumo responsabile e di condivisione delle eccedenze alimentari (*foodsharing*), anche attraverso la collaborazione di prossimità tra operatori del settore alimentare, e campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sull'importanza di ridurre lo spreco alimentare, per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge n. 166 del 2016, impegna il Governo:
- 1) ad adottare iniziative volte a creare le condizioni per un mercato delle materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime tradizionali, competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi, agendo sulla normazione dei materiali e sui criteri per togliere la qualifica di rifiuto ai materiali (*end of waste*);
 - 2) a predisporre un'interlocazione a livello europeo per il riconoscimento delle materie prime secondarie prodotte in Italia;
 - 3) a rafforzare e consolidare il principio di responsabilità estesa del produttore (estendendone l'applicazione a nuovi settori come il tessile, costruzioni, arredo, veicoli, alimentare e farmaceutico)

affinché il produttore si faccia carico del destino finale del prodotto, così come il principio del "chi inquina paga" (ad esempio raccolta selettiva, deposito cauzionale per il riciclo, *pay-per-use*, *pay-as-you-throw*);

4) a rafforzare le azioni mirate a realizzare la circolarità sin dall'ideazione del prodotto (*ecodesign* sistemico, estensione della durata dei prodotti, riparabilità e riuso, e altro), in particolar modo recependo con attenzione le normative europee in materia di *ecodesign* e prodotti sostenibili, di corretta informazione e responsabilizzazione dei consumatori, di circolarità per i prodotti tessili e da costruzione;

5) a sviluppare e diffondere metodi e modelli di valutazione del ciclo di vita dei prodotti e servizi e dei sistemi di gestione dei rifiuti e dei relativi effetti ambientali complessivi;

6) a rafforzare il riciclo con il recupero dei ritardi territoriali nella raccolta differenziata, il miglioramento della raccolta dei RAEE e a ottimizzare la tracciabilità dei flussi di rifiuti;

7) ad adottare iniziative di competenza volte a migliorare e modificare, aumentandone l'ambizione, la proposta del regolamento imballaggi, in particolar modo attraverso la progressiva diffusione di sistemi di deposito cauzionale per gli imballaggi in plastica e metallo;

8) ad adottare iniziative volte a realizzare i progetti per l'economia circolare finanziati col PNRR e orientare maggiormente l'utilizzo del credito di imposta previsto da "Transizione 4.0" e le misure di fiscalità in direzione della circolarità;

9) a supportare la ricerca applicata per sviluppare l'economia circolare delle materie prime critiche (tra le quali cobalto, litio, fosforo, alluminio) necessarie per la transizione energetica e digitale;

10) a rafforzare le misure di circolarità nella prevenzione della produzione dei rifiuti (nuovo programma nazionale di prevenzione e avvio di progetti di simbiosi industriale);

11) a promuovere la formazione di figure con adeguate competenze nell'ambito pubblico e privato in materia di economia circolare come volano di sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile;

12) a prevedere strumenti e servizi per supportare piccole e medie imprese e settore commerciale, nell'implementazione di tecnologie, metodologie e approcci finalizzati al miglioramento dei processi ed alla gestione efficiente e sostenibile dei prodotti;

13) ad adottare le iniziative di competenza volte a creare le condizioni per un mercato dei "sottoprodotti" in termini di maggiore certezza nel riconoscimento, disponibilità, agendo sulla normazione per determinate filiere (ad esempio residui e sottoprodotti di origine agricola) e sulla rivitalizzazione della piattaforma di scambio dei sottoprodotti, per supportare concretamente gli operatori nella realizzazione piena della simbiosi industriale anche nell'ambito della bioeconomia;

14) ad adottare iniziative volte a sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso l'economia circolare, da realizzare sia con la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente, destinando, per i settori di riferimento, le risorse all'incentivazione di processi produttivi e beni con minore impatto ambientale, in coerenza con le indicazioni del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, sia con forme positive di incentivazione delle attività di riparazione dei beni, sia per una loro progettazione più sostenibile;

15) a porre le condizioni per l'estensione della durata del prodotto attraverso una sua progettazione ispirata ai principi di modularità e riparabilità, seguendo la direzione tracciata dalle proposte commerciali di condivisione (*sharing*), di noleggio (*pay-per-use*) e di *leasing* che indicano lo spostamento dalla proprietà individuale del bene alla sua fruizione come servizio;

16) a potenziare ricerca e sviluppo nel settore dell'eco-efficienza, a migliorare la tracciabilità dei beni e risorse nel loro ciclo di vita, così come a integrare e rafforzare gli indicatori per misurare il grado di circolarità dell'economia secondo le metodologie del *life cycle assessment*, il *carbon footprint* e in una logica di valutazione dell'economicità di processo, attraverso i *key performance indicator* che permettono di considerare in modo unitario le fasi chiave dell'economia circolare: acquisto, produzione, logistica, vendita, uso e fine vita;

17) a progettare nuovi programmi di educazione al consumo e di formazione interdisciplinare per la figura di esperto di economia circolare, con il parallelo sviluppo di impianti e accordi pubblico-privato per lo sviluppo imprenditoriale in questo nuovo settore;

- 18) ad adottare ogni iniziativa utile per garantire la chiusura del ciclo, sia nella catena del valore dei prodotti, sia nei processi produttivi;
- 19) ad adottare iniziative volte a potenziare lo sviluppo di prodotti e imballaggi a minore contenuto di sostanze pericolose quali piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e altro;
- 20) ad adottare iniziative volte a supportare sistemi di etichettatura che permettano di fornire al consumatore corrette informazioni relative al materiale di cui sono composti i prodotti e i loro imballaggi, fornendo altresì il dato percentuale delle materie provenienti dal riciclo;
- 21) ad adottare idonee iniziative volte a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno del *greenwashing*, anche assumendo posizioni chiare nelle competenti sedi europee in ordine al divieto di dichiarazioni e pratiche scorrette e ingannevoli sulla sostenibilità di prodotti e servizi offerti sul mercato, al fine di fornire idonei strumenti di tutela per i consumatori e le imprese, in linea con gli impegni del *green deal* europeo;
- 22) ad adottare iniziative volte a supportare, con adeguate misure di incentivazione fiscale di natura strutturale, una maggiore diffusione negli esercizi commerciali di appositi spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina (detti "green corner"), o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano la vendita di tali prodotti;
- 23) a prevenire e ridurre l'incidenza di microplastiche nell'ambiente e negli ecosistemi (in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini) e di conseguenza sulla salute umana, attraverso un monitoraggio costante e sistematico, anche verificando l'attuazione delle disposizioni che recano misure sanzionatorie per condotte illecite, così da prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro dispersione nell'ambiente;
- 24) ad adottare iniziative volte a supportare, con adeguate misure fiscali, l'introduzione di meccanismi premiali (tra cui, a titolo esemplificativo, la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti) a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze alimentari, anziché destinarle a rifiuto, e che collaborano a forme innovative di consumo responsabile e di condivisione delle eccedenze alimentari (*foodsharing*), anche attraverso campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione *ad hoc*, per la diffusione dei principi di consumo responsabile e di riduzione degli sprechi;
- 25) ad adottare iniziative volte ad incrementare l'utilizzo dell'acqua reflua in agricoltura, quale misura efficiente per contrastare il cambiamento climatico, per prevenire e gestire la scarsità idrica, nonché per garantire la sicurezza e la sostenibilità della risorsa agricola, nell'ottica di un sistema di economia circolare.

(1-00070)

[MAGNI](#), [DREOSTO](#), [CAMUSSO](#), [MANCINI](#), [NATURALE](#), [LOMBARDO](#), [MAFFONI](#), [MAZZELLA](#), [MINASI](#), [MURELLI](#), [NOCCO](#), [OCCHIUTO](#), [PETRENGA](#), [RAPANI](#), [SATTA](#), [SILVESTRO](#), [SPAGNOLLI](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#), [ZULLO](#) - Il Senato,

considerato l'incidente occorso alle ore 23 del giorno 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino) e la conseguente, tragica, morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino;

rilevato che l'incidente verificatosi a Brandizzo costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale. Al riguardo, i dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'INAIL ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 *in itinere*, con una media di 80 decessi al mese;

considerato il dato, ricavabile dai rilievi INAIL, del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri con esito fatale tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di vent'anni;

osservato che gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di

distribuzione e produzione multinazionale;

considerato come prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;

considerata la necessità di individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;

rilevata la necessità che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;

rilevata l'esigenza che il Senato della Repubblica possa trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, competente sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) a valutare l'opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

3) ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;

4) a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;

5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le *best practice* in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;

6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;

7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;

8) a valutare l'opportunità di favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;

9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;

10) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento *ad hoc*.

(1-00071)

Interrogazioni

[TURCO](#), [PIRRO](#), [MAZZELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

entro il 23 agosto 2023 il Governo avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nuova richiesta di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico di Taranto;

la revisione dell'AIA 2012 si proponeva di superare l'emergenza sanitaria e ambientale che aveva determinato l'istanza di sequestro degli impianti siderurgici;

nella valutazione del danno sanitario (VDS) del 2016 i risultati mostravano già la persistenza di un rischio sanitario imputabile al benzene e si riteneva opportuno per lo stabilimento siderurgico una riduzione del 10 per cento delle emissioni di benzene e del 34 per cento delle emissioni di benzo(a)pirene;

sulla necessità di ridurre i livelli di inquinamento e di rivedere le modalità di calcolo delle soglie e parametri consentiti, è stato depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma del primo firmatario della presente interrogazione, al fine di recepire, peraltro, le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

allo stesso tempo, per prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, è stata depositata un'altra proposta di legge, sempre a prima firma dell'interrogante, per condizionare il rilascio dell'AIA agli esiti della preventiva valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIAS);

inoltre era già stata sollevata la questione relativa ai pericoli derivanti dall'esposizione dei cittadini di Taranto al benzene con due interrogazioni parlamentari del 31 maggio e del 5 luglio scorsi;

considerato che:

il benzene, come è noto, è un potente cancerogeno ed è associato ad esempio alle leucemie infantili secondo una relazione della ASL di Taranto che ne evidenzia un rischio per la salute della popolazione;

secondo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia, le concentrazioni di benzene registrate nel capoluogo tarantino, provenienti dalle aree a caldo dell'impianto siderurgico ex ILVA, si sono triplicate dal 2018 al 2022, laddove Acciaierie d'Italia sostiene di rispettare il limite di 5 microgrammi;

sono trascorsi oltre tre mesi dall'ordinanza del sindaco di Taranto che intimava ad Acciaierie d'Italia ed ILVA in amministrazione straordinaria di individuare una soluzione al problema dell'elevata concentrazione di benzene. Ordinanza poi sospesa dal Tribunale amministrativo regionale di Lecce;

i picchi di benzene non si sono fermati e continuano a manifestarsi con una certa periodicità. Anzi, nelle scorse settimane si sono registrati picchi *record* di 85 microgrammi per metro cubo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, cui ha fatto seguito un altro picco registrato il 14 agosto;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di riesame dell'AIA dell'impianto siderurgico di Taranto non offre le garanzie necessarie per la tutela della salute dei cittadini e per il sistema ambientale, anzi propone scenari produttivi ed emissivi in incremento rispetto ad una situazione palesemente irrisolta dal punto di vista sia emissivo che sanitario,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Governo di procedere con il riesame dell'AIA senza aver prima ottenuto le garanzie necessarie su bonifiche, chiusura delle fonti inquinanti, valutazione dell'impatto sanitario e ambientale;

quali misure intenda adottare per ridurre nell'immediato le concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici provenienti dall'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex ILVA;

se intenda condizionare il rilascio della nuova AIA, o l'eventuale proroga di quella in essere, ad una nuova preventiva valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario ovvero, in mancanza, disporre la sospensione del rinnovo dell'AIA presentata nel febbraio 2023 o dell'ulteriore proroga di quella rilasciata nel 2012, considerando che entrambe prevedono la sola continuità produttiva a carbone;

quali siano le misure che intende attuare a salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori dello stabilimento, di quelli ex ILVA e dell'indotto.

(3-00665)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

ha destato molto sconcerto la notizia che in un locale del centro di Cerea, in provincia di Verona, vengano emessi scontrini con l'immagine di Benito Mussolini;

sui *social media* la notizia è diventata virale e la titolare, intervistata anche da alcune testate giornalistiche, non ha fatto mistero della sua adesione ideologica al fascismo, tanto che all'interno del locale vi sono oggetti e *gadget* che richiamano in maniera esplicita l'ideologia fascista;

in un'intervista pubblicata da "Il Giornale di Vicenza", la stessa titolare afferma testualmente "Dopo tutto, se dal 2014 non c'è stato alcun provvedimento giudiziario per vietarci l'uso del volto di Mussolini sugli scontrini non commettiamo reati. Con questa polemica mi farò solo pubblicità";

in Italia l'apologia del fascismo è un reato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di evitare il ripetersi di tali vergognosi comportamenti.

(3-00667)

[MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [TAJANI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, a seguito dei fenomeni atmosferici estremi che, dal 4 al 31 luglio 2023, hanno interessato la Lombardia, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi, stanziando, per l'attuazione dei primi interventi urgenti, 9.430.000 euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali;

la Regione Lombardia, con la delibera di Giunta regionale n. XII/885, ha rilevato che da parte di 457 enti locali sono stati segnalati danni per un ammontare di oltre 1,7 miliardi di euro, di cui: a) oltre 299 milioni di euro per i danni relativi al comparto pubblico, nell'ambito dei quali oltre 28 milioni di euro per gli interventi urgenti; b) oltre 1.426 milioni di euro per i danni stimati relativamente al comparto privato, abitazioni e sedi di attività economiche e produttive;

con la delibera è stata, pertanto, approvata una misura straordinaria di sostegno ai Comuni, e alle loro forme associative, colpiti dagli eventi meteorologici intensi, per i lavori realizzati con la modalità della "somma urgenza", ai sensi dell'art. 140 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), volti a ridurre i rischi di pubblica incolumità e alla sistemazione di immobili comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia ed a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, stanziando per tale finalità risorse per un ammontare complessivo di 6,5 milioni di euro;

con successiva delibera n. XII/886, la Giunta regionale ha adottato i criteri e le modalità per l'attribuzione ai Comuni delle risorse, al fine di garantire in sicurezza la ripresa delle attività di educazione e istruzione;

all'esito della prima ricognizione effettuata, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con la delibera n. XII/886, sono state trasmesse da 45 Comuni 157 schede relative a lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, per un importo di 3.284.623,72 euro;

la procedura individuata dalla Giunta regionale della Lombardia, finalizzata all'assegnazione delle risorse esclusivamente ai Comuni che hanno adottato la procedura di "somma urgenza", ha sollevato forti perplessità nelle amministrazioni locali rimaste escluse dalle misure di sostegno, in ragione della lesione del principio di uguaglianza territoriale e dell'ingiustificata discriminazione tra le comunità colpite dai medesimi eventi atmosferici estremi;

inoltre, la procedura, scelta come prioritaria per i ristori, rischia di avere carattere di precedenza sulle altre procedure attivate per le medesime finalità da parte dei Comuni colpiti dagli eventi atmosferici estremi e rimasti esclusi dalle misure di sostegno;

le richiamate delibere di Giunta sono conseguenti ad un atto di indirizzo del Consiglio regionale della Lombardia. Con la mozione urgente n. 34 del 28 luglio 2023, concernente il sostegno ai Comuni e agli enti, imprese, settore agricolo e cittadini a seguito dei danni subiti per eventi atmosferici estremi, non è

stata fatta alcuna distinzione, sia nella determinazione dei destinatari dell'eventuale misura adottata dall'organo esecutivo della Regione, sia nell'individuazione degli edifici pubblici danneggiati e su cui realizzare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere nei confronti della Regione Lombardia, al fine di garantire un ampliamento della platea degli enti locali beneficiari della misura straordinaria di sostegno, comprendendo anche quei Comuni che, per l'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di edifici e infrastrutture, a fronte dei danni subiti, non hanno adottato la procedura della somma urgenza, ex articolo 140 del codice dei contratti pubblici;

se intenda stanziare ulteriori risorse economiche al fine di favorire una più rapida e compiuta ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture, viarie e non, danneggiati dai fenomeni meteorologici estremi che dal 4 al 31 luglio hanno colpito la Lombardia, e sostenere in maniera più incisiva ed efficace la ripresa delle attività imprenditoriali e commerciali colpite;

se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a prevedere la sospensione dei pagamenti per tutti coloro, cittadini e imprese, che da tale situazione hanno subito danni economici e patrimoniali e se non reputi opportuno prevedere una proroga, nei territori regionali in cui è riconosciuto lo stato di emergenza, delle scadenze di fine lavori previsti per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici.

(3-00668)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [LORENZIN](#), [SENSI](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [VERINI](#), [VALENTE](#), [CASINI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che: l'esperienza vissuta negli ultimi anni con il diffondersi di infezioni di carattere respiratorio (dal COVID-19 alle ricorrenti influenze di stagione) richiede che nei luoghi più affollati, a partire dalle scuole, siano garantiti sistemi di ventilazione, aerazione e ricambio dell'aria in grado di tutelare la sicurezza di studenti e personale scolastico;

ancora di più oggi, con l'inizio delle lezioni e l'incertezza legata al nuovo aumento dei contagi, la comunità educativa e le autorità sanitarie devono lavorare insieme per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e per proteggere coloro che sono più vulnerabili alle malattie di carattere respiratorio;

per controllare e ridurre la diffusione delle infezioni respiratorie negli ambienti affollati, ma in particolare nelle aule scolastiche, sono di grande utilità i dispositivi mobili di purificazione e gli impianti fissi di aerazione;

con un emendamento al decreto-legge n. 198 del 2022 è stato previsto che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione impianti fissi di aerazione e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici";

lo stesso emendamento ha stabilito che una parte delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 73 del 2022 sia destinato all'acquisto di sistemi di aerazione e santificazione nelle scuole;

il 3 agosto 2022 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui vengono adottate le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli *standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici;

secondo uno studio, realizzato della Regione Marche in collaborazione con la fondazione "Hume", un sistema di VMC (ventilazione meccanica controllata), che assicura il ricambio dell'aria nelle aule scolastiche, può ridurre la trasmissione del COVID-19 dal 40 fino all'82,5 per cento, a seconda del numero di ricambi per ora;

l'allora *leader* di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiarò di aver inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, una lettera per caldeggiare l'approvazione di un decreto che estenda la sperimentazione realizzata nelle Marche all'intero territorio nazionale;
nella lettera si legge: "è necessario investire negli impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole, per arginare il contagio e garantire la didattica in presenza (...) Presidente Draghi, fin dall'inizio del 2021 Fratelli d'Italia ha proposto di investire nella ventilazione meccanica controllata e non ha mai smesso di chiedere che anche il Governo lo facesse. Non eravamo i soli a farlo, come dimostrano gli appelli lanciati dall'Oms a livello internazionale e dall'Istituto Spallanzani e da altre realtà scientifiche in Italia. Non so per quale ragione non si sia inteso prendere seriamente in considerazione questa soluzione, nonostante Fratelli d'Italia, pur dall'opposizione, abbia fornito al Governo tutti gli strumenti utili a farlo. Quello che so, è che se il suo governo - e ancor prima quello precedente - avessero scelto questa strada invece che quella di sprecare milioni di euro in inutili banchi a rotelle, molto probabilmente avremmo potuto evitare ai nostri figli di vivere l'incubo della didattica a distanza. E dico di più. Se si fosse investito in un piano strutturale per sperimentare la Vmc anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati o in alcuni luoghi della socialità, dalle palestre ai cinema, avremmo molto probabilmente impedito la paralisi di interi settori produttivi e diminuito l'impatto della pandemia sul nostro tessuto economico e sociale (...) Tanto tempo è stato perso, ma non è mai troppo tardi per recuperare e per prepararci ad affrontare con più serenità la più che plausibile risalita del contagio da Covid nel prossimo autunno, in coincidenza con la stagione fredda. Ricorderà che a giugno dello scorso anno, durante uno dei nostri incontri, la pregai di non fare lo stesso errore fatto dal suo predecessore di non utilizzare i mesi estivi per mettere in sicurezza la Nazione in previsione di quelli invernali. Le rinnovo, un anno dopo, la stessa richiesta e la stessa proposta, forte di dati che sembrano dare ragione alla lungimiranza di Fratelli d'Italia",

si chiede di sapere:

se sia stato effettuato il monitoraggio degli impianti esistenti e di quelli realizzati grazie alle risorse stanziare, e in caso positivo quali siano gli esiti;

quali iniziative di competenza si intenda adottare per promuovere la diffusione della ventilazione meccanica controllata nelle scuole.

(3-00669)

[ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dispone in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

in particolare, l'articolo 47 ha introdotto norme per favorire l'inclusione lavorativa delle donne, *gender procurement*, dei giovani di età inferiore a 36 anni e delle persone con disabilità nell'ambito dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. La disposizione, da un lato, prevede specifici criteri per l'ammissione alle gare pubbliche, connessi alla predisposizione di documenti in merito alla presenza del personale maschile e femminile e al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, dall'altro, ha stabilito che nei bandi sia previsto l'obbligo di assicurare che almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie alla realizzazione del progetto del PNRR sia destinato alle donne e il 30 per cento ai giovani;

inoltre, prevede ulteriori misure premiali nei casi in cui ci si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne oppure nei casi in cui, nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

considerato che:

a inizio aprile, grazie a un protocollo di collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, la fondazione "Openpolis" ha pubblicato le informazioni relative ai bandi di gara aperti finora nell'ambito del PNRR, con il rispettivo codice identificativo di gara, i dati sulla presenza o meno per ciascun bando della clausola che prevede una quota occupazionale minima di donne e giovani, nonché le informazioni sulla presenza o meno per ciascun bando di misure premiali per la parità di genere;

l'associazione "Period think tank", nata con l'obiettivo di promuovere l'equità di genere attraverso un approccio femminista ai dati, ha analizzato il *dataset* rilasciato da Openpolis e ANAC;

il Period think tank, inoltre, ha offerto uno strumento di facile consultazione per chiunque voglia conoscere i bandi di gara sul proprio territorio e sapere se in questi siano presenti quote occupazionali minime o misure premiali per la parità di genere, sviluppando una *web app* che permette di esplorare in modo immediato il *dataset* ANAC incrociando a piacimento il territorio (regione, provincia, comune), le missioni del PNRR, le quote occupazionali per donne e giovani e le misure premiali;

dai dati esaminati emerge che sul totale dei codici identificativi di gara il 96 per cento non ha misure premiali per la parità di genere; il 68 per cento non prevede obblighi rispetto a una quota di donne o giovani; solo il 29 per cento, invece, prevede una quota di donne e giovani maggiore del 30 per cento e il 3 per cento rimanente ha quote inferiori al 30 per cento;

inoltre, la mancanza di trasversalità delle misure premiali e delle quote è confermata da una loro concentrazione perlopiù in ambiti dove è già presente una significativa presenza femminile, come le infrastrutture sociali, la sanità, il turismo, istruzione e ricerca mentre, invece, le quote sono più basse proprio nelle missioni dove sono concentrate metà delle risorse economiche del PNRR, vale a dire per le missioni 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica);

come di tutta evidenza, un espresso obbligo di legge sarebbe un fattore decisivo nel determinare una maggiore applicazione delle misure premiali e delle quote occupazionali di donne superiori al 30 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno procedere ad un monitoraggio in materia di applicazione delle misure relative a pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR, nonché pubblicare l'andamento della raccolta di dati disaggregati per genere su tutti i 14 indicatori comuni europei individuati nel regolamento delegato 2021/2106 della Commissione e, infine, indicare se e come intendano monitorare la trasversalità dell'impatto di genere di tutte le misure del PNRR, dal momento che gli indicatori comuni europei risultano insufficienti per tale finalità;

se non ritengano altresì opportuno adoperarsi anche attraverso proprie iniziative affinché i principi in materia di parità di genere non siano sistematicamente derogati dalle stazioni appaltanti italiane.

(3-00670)

[VALENTE](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'Italia è un Paese la cui legislazione sul contrasto della violenza di genere è all'avanguardia;

già prima della ratifica della Convenzione di Istanbul, avvenuta con la legge 27 giugno 2013, n. 77, con il decreto-legge 23 febbraio 2011, n. 11, è stato introdotto nel nostro ordinamento il delitto di atti persecutori, cosiddetto *stalking*, oltre all'istituto dell'ammonimento del questore, per i soggetti a carico dei quali la vittima ha esposto fatti ritenuti penalmente rilevanti e riconducibili alla fattispecie dello *stalking*;

successivamente sono state introdotte numerose altre misure, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza della prima sezione Giuliano Germano contro Italia del 22 giugno 2023, ha statuito che l'ammonimento del questore inflitto allo *stalker* senza che questi sia avvisato dell'avvio del procedimento viola i diritti di riservatezza e di reputazione di cui

all'articolo 8 della Convenzione EDU;
si tratta di una pronuncia che rischia di indebolire l'intero impianto normativo relativo alle misure di prevenzione in materia di violenza sessuali a tutela della donna;
infatti, ove il sospettato di *stalking* fosse previamente avvertito, verosimilmente porrebbe in essere atti intimidatori nei confronti della vittima e di eventuali testimoni;
peraltro, la pronuncia si pone in evidente contrasto con molte altre sentenze nelle quali l'Italia è stata condannata precisamente per non aver, in determinate e concrete circostanze, adottato misure esecutive di prevenzione volte a tutela la donna da minacce conclamata (si vedano, in particolare, le sentenze Talpis contro Italia del 2017 e Landi contro Italia del 2022);
in merito alla sentenza ha espresso, in un'opinione separata, marcate perplessità il giudice italiano alla Corte di Strasburgo Raffaele Sabato,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito;
se non si ritenga opportuno assumere dall'Avvocatura generale dello Stato le informazioni utili ai fini della richiesta, da parte italiana, di deferimento della causa alla grande camera della Corte, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione EDU.

(3-00671)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NICITA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CRISANTI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LORENZIN](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) devono essere assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da garantire la necessaria informazione relativa allo *status* dei migranti, l'assistenza e il pieno rispetto della loro dignità e, in ogni caso, la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno;

in data 19 maggio 2022 il Ministro dell'interno ha adottato la direttiva recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", secondo la quale nei CPR deve essere assicurata l'assistenza, nonché il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione di provenienza, fede religiosa, stato di salute fisico e psichico, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di esigenze particolari o di vulnerabilità;

premesso inoltre che il trattenimento delle persone straniere in tali strutture si configura come una detenzione amministrativa disposta in assenza di commissione di illeciti penali. Ciò significa "in positivo che la detenzione amministrativa è totalmente estranea a finalità punitive, quindi deve essere massimo lo sforzo di riduzione degli aspetti afflittivi intrinseci alla perdita della libertà. In negativo che la netta demarcazione con il mondo delle pene, comporta l'illegittimità di pratiche tipiche del mondo penitenziario senza una disciplina legislativa specifica per il trattenimento, come l'attività di perquisizione, l'isolamento disciplinare o altre forme di esercizio del potere punitivo", come ha rilevato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nella sua relazione al Parlamento del 2023;

considerato che:

secondo quanto riportato da un articolo del 4 settembre 2023, pubblicato dal quotidiano "la Repubblica", nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, le condizioni delle persone trattenute sarebbero estremamente critiche, con condizioni igienico-sanitarie pessime, ambienti inadeguati e degradanti, totale assenza di assistenza medico-sanitaria, psicologica e legale, e impossibilità di comunicazione con l'esterno;

ad aggravare, se possibile, la situazione all'interno della struttura, ci sarebbe la vergognosa prassi, come denunciato da una persona trattenuta, e come riportato nell'articolo, di somministrare psicofarmaci e ansiolitici, non solo in assenza di prescrizione medica da parte di personale infermieristico non autorizzato a tale somministrazione, ma addirittura spesso all'insaputa (a volte nel

cibo) degli stessi migranti, allo scopo di tenerli in uno stato di semi incoscienza o di sonnolenza, con il concreto rischio di comprometterne le condizioni psicofisiche;
analogamente è stata fatta da parte di associazioni umanitarie, attivisti e specialisti del settore ed è emersa con l'inchiesta "Rinchiusi e sedati: l'abuso quotidiano di psicofarmaci nei CPR italiani", pubblicata da "Altraeconomia" e presentata alla Camera dei deputati lo scorso 6 aprile 2023, la quale ha messo in luce una situazione in cui la diffusa somministrazione, anche non consenziente, di psicofarmaci ai migranti reclusi in queste strutture risulterebbe la regola;
secondo quanto riportato dall'articolo, a causa della somministrazione di psicofarmaci, "I ragazzi, molti giovanissimi, forse appena maggiorenni, diventavano degli automi. Incapaci di parlare, di pensare, di fare qualsiasi cosa. Molti passavano il tempo a dormire sui materassi luridi che ci sono lì dentro' (...) stando al *report* di avvocati e consulenti giuridici di ASGI, Associazione studi giuridici sull'immigrazione, che un anno fa (...) denunciavano la distribuzione a pioggia di psicofarmaci, senza previo consulto e valutazione psichiatrica, pessime condizioni igieniche, ambienti inadeguati a ospitare esseri umani, totale mancanza di assistenza legale, impossibilità per i reclusi di comunicare con l'esterno. E dal Cara poco distante, dove da mesi va avanti una protesta per le pessime condizioni di vita, confermano. 'Ogni notte si sentono urla, pianti, arriva l'odore dei lacrimogeni'. Perché l'effetto dei farmaci finisce. 'La notte lì sembra giorno. C'è chi protesta perché ha bisogno di dosi sempre maggiori di medicine, chi cerca di scappare, chi sale sui tetti e minaccia di buttarsi giù'. Pian del Lago (...) è un inferno da cui fuggire è impossibile. 'Appena arrivi ti tolgono lo *smartphone*. Significa che non puoi comunicare con nessuno, non puoi chiedere aiuto, non puoi documentare con foto e video quello che succede lì dentro'";

come è stato denunciato, infatti, dal suddetto *report* di ASGI non è infrequente la requisizione del telefono cellulare ai migranti trattenuti, nonostante la posizione del Garante, che nel rapporto sulle visite effettuate nei CPR nel periodo 2019-2020 ha sottolineato come "la libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso", ritenendo che andrebbe addirittura aumentata la capacità di relazione "attualizzando l'espressione di 'libertà di corrispondenza, anche telefonica', mediante la previsione in tutti i CPR di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non reputi necessario, doveroso e urgente adottare le iniziative utili a verificare le reali condizioni di vita dei migranti all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Pian del Lago, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute, con particolare riferimento al diritto alla salute, gravemente compromesso, qualora i fatti esposti fossero confermati, dalla somministrazione di farmaci in assenza di prescrizione medica e del loro consenso.

(3-00664)

PAROLI - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la borsa merci di Foggia ha riaperto, dopo quattro settimane di chiusura estiva, con un calo di 60 euro a tonnellata rispetto alla seduta del 2 agosto, senza che ci siano stati scambi adeguati in tal senso e in controtendenza rispetto al mercato internazionale. Un commissario di borsa di parte agricola, in disaccordo con l'invito ad abbassare, si è dimesso per protesta dalla commissione prezzi;

l'inspiegabile crollo delle quotazioni del grano duro in Italia preoccupa dinnanzi alle elevate quotazioni internazionali (USA 446 euro a tonnellata e Canada 524-527) e al *deficit* produttivo mondiale, confermato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il comitato di gestione cereali, il 24 agosto 2023, aveva segnalato un aumento del *deficit* produttivo mondiale, con la produzione scesa a 30,6 milioni di tonnellate, un consumo pari a circa 33 milioni di tonnellate ed un livello degli *stock* pari a 1,1 milioni di tonnellate, il più basso degli ultimi 10 anni. In Canada inoltre è previsto un calo della produzione di circa un milione di tonnellate. In Italia l'annata conferma un

deficit di grano duro sui 2,5 milioni di tonnellate;

in questo scenario, con i prezzi americani in crescita, a preoccupare gli operatori di mercato è l'inattesa esportazione di grano dalla Turchia a prezzi "da saldo", nonostante nel quinquennio 2018-2022 siano sempre stati in sintonia con quelli rilevati da ISMEA a livello *extra* UE;

nel 2023, secondo i dati della Commissione europea, i quantitativi di grano duro importati dall'Italia cumulati al 3 settembre sono stati pari a 347.000 tonnellate. A destare sospetti sono le provenienze inconsuete non solo dalla Turchia, ma anche dalla Russia;

nel quinquennio 2018-2022, secondo dati ISMEA, la quota media di grano duro importata dall'Italia era pari a 1,4 per cento per la Turchia e a 2,4 per cento per la Russia. Nel 2023 all'improvviso i quantitativi importati sono schizzati in alto e le quote diventate rispettivamente del 44,5 e 28,6 per cento;

il notevole balzo della quota è imputabile ad un prezzo anomalo del grano turco, dietro cui si nasconderebbe un comportamento sleale, che giustificherebbe l'intervento immediato delle autorità italiane ed europee;

in Turchia il prezzo del grano duro viene "fissato" per legge dallo Stato ed è gestito dal TGB (*Turkish grain board*), che supervisiona e regola l'acquisto, la vendita e lo stoccaggio del grano. Il prezzo fissato dal 6 giugno 2023 è pari a 345 euro a tonnellata;

la Turchia fa parte dell'unione doganale, la cui base legale poggia su accordi commerciali che garantiscono ai Paesi aderenti accesso libero al mercato a loro comune ed a tariffe vantaggiose (decisioni 1/95 e 1/98 e protocolli vari);

tuttavia l'adesione della Turchia ai predetti accordi vieta quei comportamenti incompatibili con il corretto funzionamento dell'unione doganale, che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. La "fissazione dei prezzi" è una pratica vietata dall'art. 32, comma 1, lett *a*), e dall'art. 33, comma 2, lett. *a*), della decisione n. 1 del 22 dicembre 1995, pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE n. 35 del 13 febbraio 1996;

nonostante ciò, la Turchia starebbe esportando in Italia grano duro ad un prezzo sensibilmente più basso di almeno 80 euro a tonnellata rispetto a quello stabilito il 6 giugno 2023 dal *board* statale TGB, pari a 345 euro a tonnellata, con un prezzo di sbarco CIF (*cost insurance and freight*) in Puglia pari a 390 euro a tonnellata. Ad agosto la consegna al molino sarebbe stata di 380 euro a tonnellata, secondo alcune fonti riservate;

ma, analizzando nel dettaglio i costi, ci si accorge che i conti non tornano. Partendo da una base di prezzo imposto dalla Turchia pari a 345 euro a tonnellata (al centro stoccaggio TGB), per consentire l'arrivo nei molini italiani occorrerebbero almeno 433 euro a tonnellata;

lo scostamento di circa 80 euro, che solo un'indagine approfondita della Commissione europea potrebbe confermare, denoterebbe una concorrenza sleale tesa a destabilizzare il mercato italiano, anche per ragioni legate al conflitto russo-ucraino e all'*embargo*. Si presume che tale divario possa crescere ulteriormente con gli arrivi già previsti a settembre;

esportare merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato, oppure addirittura sotto costo, da parte di un *board* dello Stato turco padrone del mercato interno prefigura un'attività di "*dumping*", che ha lo scopo d'impadronirsi dei mercati esteri. O di destabilizzarli per ragioni politiche;

a fine luglio, secondo indiscrezioni di mercato, i *buyer* internazionali (tra cui diversi italiani) avrebbero presentato certificati di esportazione per oltre 1,3 milioni di tonnellate presso il Ministero dell'agricoltura turco, che ha già dato il via ad una parte di esportazioni;

sui dazi, il protocollo (2) della decisione 1/98 del consiglio di associazione CE-Turchia prevede che la riduzione del dazio al 100 per cento sul frumento duro agisca dal 1° settembre al 31 maggio dell'anno successivo su un contingente tariffario di 100.000 tonnellate al massimo. Non è noto se il grano turco arrivato in Puglia (105.000 tonnellate nel periodo luglio-agosto) abbia beneficiato o meno della riduzione dei dazi;

ad aggravare la situazione è anche l'assenza di strumenti, come la CUN e il registro cereali, capaci di offrire quella trasparenza senza la quale i prezzi diventano quantomeno opachi, resta elevato il rischio

che le parti contraenti più deboli possano cessare le loro attività, considerato il forte aumento dei costi di produzione, e con riflessi negativi per la pasta *made in Italy* e, quindi, per i consumatori, si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per tutelare l'economia nazionale e la competitività dei cerealicoltori italiani;

se non ritengano di richiedere urgentemente un'indagine anti *dumping* alla Commissione europea per verificare se i prezzi e i volumi di grano duro importati dalla Turchia siano in contrasto con le regole dell'unione doganale;

se non ritengano di richiedere alla Commissione europea una diversa regolamentazione dei dazi verso la Turchia e verificare se gli sbarchi di grano nel periodo luglio-agosto in Puglia siano stati assoggettati alle previste prescrizioni sui dazi;

se la Turchia non si presti a triangolazioni di grano russo, al fine di eludere i dazi e l'*embargo* e destabilizzare il nostro mercato;

se il Ministro dell'agricoltura non ritenga di avviare subito l'istituzione della commissione unica nazionale effettiva, l'istituzione del registro telematico dei cereali, e implementare un sistema di tracciabilità basato su tecnologie *blockchain*.

(3-00666)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TESTOR](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

sono oltre 360 milioni i cristiani nel mondo che sperimentano alti livelli di persecuzione e discriminazione a motivo della loro fede, secondo quanto riportato nei vari *report* internazionali che monitorano globalmente la condizione delle comunità cristiane;

tra i primi Paesi dove si registrano alti livelli di persecuzione dei cittadini di fede cristiani vi è il Pakistan, che presenta una numerosa comunità formata da oltre 4 milioni di fedeli cristiani, circa l'1,8 per cento del totale della popolazione;

il Pakistan continua ad essere uno dei Paesi in cui è più difficile vivere come cristiano: secondo quanto riportano vari *report* internazionali, vi è un numero crescente di ragazze cristiane rapite e convertite con la forza; si registra inoltre un numero sempre maggiore dei casi di blasfemia, accusa punibile con la morte; la legge pakistana per la repressione della blasfemia comporta sanzioni pecuniarie significative e pene afflittive gravi, fino all'ergastolo e alla pena di morte; gli attivisti che si battono per il rispetto dei diritti umani in Pakistan denunciano da tempo l'uso distorto e strumentale della legislazione anti blasfemia contro gli appartenenti alle minoranze e ai settori più deboli della società; circa un quarto di tutte le accuse di blasfemia prende di mira i cristiani;

considerato che:

sono in forte aumento anche i casi di violenza contro le comunità cristiane pakistane: nel mese di agosto, come riportato da varie fonti locali, migliaia di persone hanno messo a ferro e fuoco chiese e case abitate da cittadini cristiani nel distretto di Faisalabad, nella provincia del Punjab, dopo che due adolescenti sono stati accusati di una presunta profanazione del Corano; circa 30 chiese sono state attaccate e almeno 10 date alle fiamme; inoltre, centinaia di abitazioni sono state saccheggiate, con migliaia di persone sfollate e centinaia di Bibbie e scritti cristiani sono stati bruciati;

dopo gli attacchi del mese di agosto sono continuate le false accuse di blasfemia nei confronti dei cristiani locali da parte di estremisti musulmani, che a Karachi, Sargodha e Rawalpindi hanno imbrattato con scritte islamiche i muri dei luoghi di culto cristiani;

inoltre, il 3 settembre, il pastore Eliezer Sidhu, responsabile della chiesa presbiteriana a Satyana Road è stato colpito con un'arma da fuoco mentre stava tornando a casa nella città di Rehmat Khanuana, provincia di Faisalabad; decine di video che sono circolati, tramite *social media*, tra i cittadini della provincia del Punjab inneggiavano a intraprendere azioni violente contro i cristiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere al fine di fare luce sugli episodi di violenza in atto;

quali iniziative diplomatiche intenda attuare per sensibilizzare le autorità pakistane sulla difficile

situazione che vivono le comunità cristiane locali.

(4-00662)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova è con troppa frequenza scenario di episodi violenti e delinquenti che, nei casi più gravi, hanno visto persone ferite gravemente, come l'episodio di questa estate, in cui un cittadino è stato vittima di un accoltellamento in pieno giorno davanti alla stazione;

la situazione è preoccupante: i viaggiatori e i turisti, nonché gli autisti e tutti i lavoratori impegnati in stazione si sentono a rischio e chiedono di trovare soluzioni rapide per ripristinare legalità e sicurezza; Verona è stata inserita nel 2000 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO per la sua bellezza, la sua storia e la sua cultura e nel 2022 ha accolto più di 17 milioni di visitatori giunti per ammirare le meraviglie della città;

è inaccettabile che un punto strategico di Verona, la stazione ferroviaria più importante dell'intera provincia scaligera, sia un luogo non sicuro, frequentato regolarmente da borseggiatori e delinquenti che danno a tutti i turisti un'immagine degradante e avvilita di una città così bella,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella zona della stazione di Verona, anche considerando di prevedere un presidio fisso delle forze dell'ordine nell'area, che funga da deterrente per i delinquenti e da punto di riferimento per i cittadini veronesi e tutti i viaggiatori che frequentano la stazione di Porta Nuova.

(4-00663)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le 6 aggressioni agli agenti penitenziari avvenute in 5 giorni nel carcere "Due Palazzi" di Padova destano preoccupazione;

le minacce ed aggressioni avvengono quasi quotidianamente in molte carceri del territorio nazionale, come denunciano, oltre alla stampa, i *report* e le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale penitenziario e di quelle dei nuclei di sicurezza;

al carcere Due Palazzi di Padova ci sono 650 detenuti, ma dovrebbero essere 400;

osservato che:

il tema del sovraffollamento si rivela essere sempre più centrale, così come fondamentale è affrontare il nodo relativo della presenza (quasi contestuale) di detenuti sani e pazienti psichiatrici;

per i pazienti con gravi problematiche psicologiche o psichiatriche servirebbero strutture *ad hoc* con personale medico e sanitario adeguatamente formato;

le soluzioni attualmente in vigore non sembrano dare riscontri positivi, anche alla luce del crescente numero di suicidi registratosi, 6 solamente nel mese di agosto e 47 dall'inizio dell'anno;

pochi giorni fa, anche uno psichiatra in servizio nel carcere di Verona è stato aggredito;

mercoledì prossimo si svolgerà un *sit-in* di protesta promosso dalle organizzazioni sindacali, davanti alla casa circondariale ed anche le rappresentanze dei sanitari rivendicano l'urgenza di concrete azioni che garantiscano la loro sicurezza e l'incolumità personale, oltre che dei detenuti;

ritenuto che:

come istituzioni sia il Ministero preposto sia il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria competente *in primis* hanno il dovere di farsi carico, oltre che del problema della carenza della Polizia penitenziaria (che non riguarda solo Padova, ma è un problema nazionale), anche di individuare ed offrire le soluzioni alle varie problematiche ed alle criticità connesse ai fatti che si sono già verificati o che si prospettano potenzialmente essere incidenti allarmanti;

è necessario lavorare per colmare le lacune e recuperare i ritardi ereditati dal passato e per risolvere preventivamente la questione della carenza cronica di personale qualificato utile agli specifici fini legati alla gestione della vita quotidiana nelle carceri,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte delle iniziative legislative previste per la soluzione delle problematiche afferenti al carcere Due Palazzi di Padova (relativamente al sovraffollamento, alla sicurezza degli operatori, alla cura dei detenuti affetti da malattie psichiatriche, all'umanizzazione della pena);

al fine di assicurare il benessere di tutti, agenti di Polizia penitenziaria e detenuti, se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per trovare possibili soluzioni ulteriori (qualora vi fossero "misure" non ancora concretamente operative o giunte ad attuazione) per assicurare *in primis* gli operatori penitenziari, prevedendo carceri con organici adeguati ed efficienti, condizioni strutturali ed abitative più "dignitose", un contesto favorevole e più aperto alla maggiore partecipazione di tutti i soggetti interessati dai processi di riforma previsti dalle norme;
riguardo alle situazioni più difficili da gestire nell'immediato o in attesa dell'attuazione degli investimenti legati al PNRR, se intenda rivedere le convenzioni pubbliche risultate inefficaci aprendo, in caso, al mondo dell'associazionismo.

(4-00664)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la Procura della Repubblica di Alessandria, nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolti due ex dirigenti del polo chimico di Spinetta Marengo, Stefano Bigini e Andrea Diotto, per l'ipotesi di reato di disastro ambientale colposo, ha disposto il sequestro di alcune discariche dei gessi di Solvay;

il 9 agosto 2023 i Carabinieri del NOE (nucleo operativo ecologico) sono tornati all'interno del polo chimico di Spinetta Marengo, dopo il *blitz* del 12 febbraio 2021, ed hanno eseguito l'ordinanza di sequestro preventivo di tre discariche, in quanto le enormi vasche oggetto del provvedimento sarebbero state riutilizzate dalla Solvay, nonostante non dovessero più essere operative;

stando alle indiscrezioni di stampa, sembrerebbe che queste discariche, che contengono sostanze provenienti dagli scarti di lavorazione e dalla depurazione delle acque, apparirebbero non protette da teli o coperture, fatto che ne comprometterebbe seriamente la tenuta;

benché il provvedimento sia stato disposto nell'ambito di un'inchiesta più ampia, appare inquietante che le discariche, che risultano contenere sostanze "perfluoralchiliche", assai pericolose se disperse nell'ambiente, siano risultate prive delle prescritte coperture e siano state utilizzate, pur se formalmente dismesse;

la ditta Solvay, titolare degli impianti, ha esteso una nota nella quale precisa che la discarica gessi sarebbe stata oggetto di regolari controlli da parte degli enti preposti secondo quanto previsto dalle autorizzazioni ambientali in vigore, senza però precisare se le vasche oggetto di sequestro fossero ancora in utilizzo o effettivamente dismesse;

a giudizio dell'interrogante, che ha già chiesto con precedenti atti di sindacato ispettivo che le istituzioni non restassero immobili davanti a quella che appare una tragedia ambientale annunciata, non si dovrebbe lasciare alla magistratura la gestione di problemi che dovrebbero essere affrontati a monte dalla politica, verificando prima e con maggiore efficienza che i permessi concessi dall'amministrazione provinciale, tesi ad estendere l'utilizzo delle sostanze dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, fossero effettivamente compatibili con la salvaguardia della salute e degli ecosistemi circostanti;

appare poi evidente che il rilascio delle prescritte autorizzazioni non possa restare in capo alle Province, enti privi delle necessarie risorse umane ed economiche, anche in relazione agli studi necessari che dovrebbero porre in essere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover proseguire l'attività di monitoraggio dell'uso di queste sostanze, promuovendo attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'individuazione di alternative alle sostanze perfluoralchiliche, rivedendo, se necessario anche attraverso norma primaria, la disciplina relativa alle procedure autorizzatorie, onde evitare di lasciare soli gli enti locali nella valutazione e nel rilascio dei nullaosta.

(4-00665)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

le opere di progettazione e realizzazione delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si stanno svolgendo in un periodo storico molto delicato dal punto di vista climatico e ambientale, caratterizzato dall'intensificarsi, anche nel nostro Paese, dei devastanti effetti causati dalla crisi climatica sulla vita e l'economia di intere comunità;

per assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di *bob* e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, è stata costituita, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026", la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (SIMICO) S.p.A., quale centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione di tutte le opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026;

al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di *bob* e slittino, il comma 3-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge n. 121 del 2021, nominava come commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, l'amministratore delegato della SIMICO S.p.A., e disponeva la copertura finanziaria per tali interventi, mediante la concessione di un contributo pari complessivamente a 24,5 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

il *dossier* di candidatura Milano-Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi definito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

la prima parte della procedura di gara prevista per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Cortina sliding centre - Lotto 2 - Riqualficazione Pista Eugenio Monti", opera connessa alle olimpiadi e paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, scaduta il 31 luglio 2023, si è conclusa senza offerte. La società SIMICO ha tempestivamente comunicato di aver avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per l'aggiudicazione a trattativa privata, di cui si attende l'esito;

da fonti di stampa specializzata, emergerebbe il nome della "Webuild" come società aggiudicataria dell'intervento, l'inizio dei lavori sarebbe stato fissato per l'inizio del mese di ottobre-novembre 2023, con un tempo di realizzazione di 807 giorni previsti da cronoprogramma;

secondo tale cronoprogramma la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle olimpiadi, cosa che pone preoccupanti dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli impatti ambientali connessi con l'abbattimento di 500 larici secolari e migliaia di piante più piccole, il prelievo idrico di 3.000 metri cubi d'acqua destinata ad usi civici per il funzionamento dell'impianto, e il consumo elettrico stimato di 1.542.000 chilowattora per la refrigerazione della pista;

nell'opinione pubblica si sta rafforzando il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista, dato anche che lo stesso Comitato olimpico internazionale (CIO), rispondendo alla Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia una propria esigenza avere un impianto nuovo, visto anche il grande impatto che tale opera provocherebbe in termini ambientali;

il sindaco di Innsbruck, Georg Willi, come annunciato in conferenza stampa, avrebbe già formalizzato all'amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nella pista da *bob* di Igls, già attiva e funzionante, indicando nella somma di 15 milioni di euro il contributo necessario per il completamento dell'omologazione della pista già esistente (oltre ai 27 milioni già finanziati in quote paritarie tra Austria, Tirolo e la città di Innsbruck). Tale soluzione a basso impatto economico e ambientale sarebbe accettata anche dal CIO, che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire presso il commissario straordinario per valutare, negoziare e accogliere la proposta avanzata dal sindaco di Innsbruck di far disputare le gare olimpiche sulla pista da *bob* della città austriaca, abbandonando il progetto di realizzazione della nuova pista "Eugenio Monti" di Cortina dall'altissimo costo economico e dal forte impatto ambientale.
(4-00666)

[MENNUNI](#), [MALAN](#), [PELLEGRINO](#), [DE PRIAMO](#), [AMBROGIO](#), [FALLUCCHI](#), [GELMETTI](#),

[MENIA](#), [NOCCO](#), [RASTRELLI](#), [RUSSO](#), [SCURRIA](#), [SIGISMONDI](#), [CAMPIONE](#), [COSENZA](#), [BALBONI](#), [LEONARDI](#), [BERRINO](#), [DE CARLO](#), [SALLEMI](#), [ORSOMARSO](#), [PETRUCCI](#), [AMIDEI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:

per "carriera *alias*" si intende una "identità" limitata, riconosciuta da un apposito regolamento scolastico, mediante la quale si attribuisce, nell'ambito della scuola, un genere, un nome, altri dati conformi alla "identità di genere" di studenti che si identificano come *transgender*, contrastanti però con il sesso biologico e anagrafico, nonché con il nome registrato all'anagrafe. I regolamenti sulla "carriera *alias*", inoltre, dispongono che tale identità "*alias*" venga riflessa nei documenti amministrativi dell'istituzione scolastica e sia riconosciuta nell'ambito dei servizi didattici;

secondo i suoi proponenti, la carriera *alias* risponde all'esigenza di evitare discriminazioni nei confronti di studenti *transgender* e di creare un clima scolastico più sereno, riconoscendo la loro presunta vera identità. Tuttavia, la carriera *alias* pone una serie di gravi problemi psicologici, sociali e giuridici, e rischia di danneggiare gli stessi studenti che la richiedono;

in tutti i documenti interni alla scuola, i regolamenti sulla carriera *alias* prevedono generalmente che la sostituzione sul registro elettronico del nome anagrafico con il nome scelto dalla giovane persona ritenuta *trans* sia permessa senza dover presentare alcuna certificazione medica che attesti la disforia di genere o la persistenza del disallineamento al sesso dell'identificazione nel genere. Generalmente i regolamenti presuppongono che sia gli educatori sia gli altri studenti abbiano l'obbligo di trattare il richiedente la carriera *alias*, nonostante qualsiasi apparenza fisica contraria, in base all'identità *transgender* auto-dichiarata. Spesso, i regolamenti prevedono che gli allievi che si auto-identificano come *trans* possano usufruire degli "spazi sicuri" (scelta del bagno, dello spogliatoio, eccetera) corrispondenti al genere scelto (può pertanto verificarsi che i maschi che si auto-dichiarano ragazze abbiano diritto di usare i bagni e gli spogliatoi riservati alle femmine);

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 precisa la natura e gli scopi dell'autonomia scolastica (art. 1), che riguarda la definizione e la realizzazione dell'offerta formativa, la progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione nel rispetto della legislazione vigente (art. 14). All'amministrazione scolastica non è stato attribuito alcun potere di modifica del nome o dell'identità (o di aggiunta di un nome o di una identità), nemmeno in riferimento al solo ambito scolastico: il regolamento relativo alla carriera *alias* costituisce pertanto un atto viziato da incompetenza, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e adottato in violazione di legge;

il codice civile all'art. 6 dispone che: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati". Il cambio di nome in corrispondenza al genere percepito è possibile solo a seguito di rettificazione legale del sesso anagrafico ai sensi della legge n. 164 del 1982. Nella recente ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877, la suprema Corte di cassazione ha affermato che il cambio di nome in corrispondenza al genere percepito è possibile solo a seguito di rettificazione legale del sesso anagrafico ai sensi della citata legge n. 164. "Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità";

visti i profili attinenti alla *privacy* e quindi alla potenziale relativa segretezza dell'identità biologica e anagrafica del richiedente, nonché al cambio di nome e di identità sui documenti interni e all'incoraggiamento, o addirittura l'obbligo, rivolto al personale scolastico, e agli altri studenti, di usare il nome contrastante con il sesso biologico e con l'identità anagrafica, la carriera *alias* potrebbe creare situazioni in cui alcuni sono indotti in errore rispetto al nome e all'identità del richiedente. Ciò potrebbe implicare la violazione dell'art. 494 del codice penale, che prevede il reato di "sostituzione di persona". La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il reato in fattispecie simili a quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del regolamento scolastico (si veda la sentenza della Cassazione penale, sezione V, 11 febbraio 2021, n. 5432);

la carriera *alias* incide sulla libertà di espressione, religione e coscienza di terzi che entrano in contatto con il richiedente l'identità *alias* e che sono convinti della natura ideologica di una "identità di genere" fondata sulla mera auto-dichiarazione. In alcuni casi, chi non si adegua potrebbe essere accusato di atteggiamento "discriminatorio" o "transfobico" e incorrere in sanzioni disciplinari;

la carriera *alias* presuppone una visione dell'identità sessuale corrispondente alla teoria di genere, generalmente caratterizzata dalla separabilità del genere dal sesso, nonché dalla prevalenza dell'autopercezione rispetto al dato oggettivo dell'identità sessuale. L'introduzione della carriera *alias* in ambito scolastico è spesso accompagnata dalla trattazione di tematiche riguardanti l'identità di genere secondo la prospettiva esposta. La stessa è considerata da molti ideologica ed è comunque priva di *consensus* a livello medico e scientifico. Inoltre, contraddice l'orientamento del Ministero dell'istruzione espresso nella nota n. 1972 del 2015;

potrebbe inoltre creare seri problemi per i diritti alla *privacy* e alla sicurezza di terzi che entrano in contatto con i richiedenti in alcuni ambiti quali bagni, spogliatoi, camere e competizioni sportive. Le criticità si pongono soprattutto per le ragazze e le bambine o in ambito sportivo, dove l'ingresso di maschi biologici negli spogliatoi e nelle gare delle femmine potrebbe rappresentare un rischio per l'equità delle competizioni sportive e per l'integrità psicofisica;

il potenziale danno di implementazione della carriera *alias* per gli stessi studenti che la richiedono deriva dal fatto che porta a consolidare una percezione soggettiva che, persino laddove sia accompagnata da una vera e propria disforia di genere, è nella quasi totalità dei casi, in particolare nei minorenni, temporanea e risolta spontaneamente nella maggiore età (Ristori e Steensma, 2016; Singh, 2021). Ancor più ciò vale per i regolamenti che escludono la necessità per il richiedente l'identità *alias* di allegare alla domanda documentazione psicologica o medica. Un numero sempre più consistente di giovani riferisce di auto-percepire una "identità di genere" non conforme o comunque del tutto autonoma dal loro sesso biologico maschile o femminile, talvolta eleggendo a proprio genere una serie di nuove categorie identitarie che hanno ispirato neologismi quali: *agender*, *pangender*, *bigender*, non binario, *genderfluid* eccetera. Il recente sondaggio "Gallup" negli Stati Uniti ha rilevato che la percentuale di appartenenti alla "generazione Z" (nati tra il 1997 e il 2002) che si identificano come *transgender* è aumentato del 900 per cento rispetto agli appartenenti alla "generazione X" (nati tra il 1965 e il 1980) che sostengono di essere *transgender*. In Gran Bretagna, il numero di ragazze adolescenti inviate per una disforia di genere alla più grande clinica *gender* pediatrica al mondo, è aumentato di circa il 5.000 per cento tra il 2010 e il 2020. Uno degli psichiatri più autorevoli della Spagna, Celso Arango, ha evidenziato su "El Mundo" (8 ottobre 2022) un incremento esponenziale di adolescenti che, anche quando non hanno una reale disforia di genere, affermano di essere *trans*. Gli inconsueti aumenti nell'identità *transgender* a livello mondiale indicano che le influenze non biologiche costituiscono un fattore rilevante in quanto i bambini e i giovani sono sensibili a influenze sociali, educative e culturali. La carriera *alias* peggiora situazioni di confusione, rafforzando, anche secondo la tesi del contagio sociale, in molti minorenni l'errata convinzione che sarebbero "nati nel corpo sbagliato";

la letteratura scientifica più solida e più recente mostra come non ci siano prove che la transizione sociale o medica procuri benefici a lungo termine per i minori disforici, e anzi ha evidenziato molteplici effetti negativi (Hruz, 2020; Alzahrani, 2019; Nota, 2019; Getahun, 2018). Incoraggiare i minori o i giovani adulti a vivere l'identità contrastante con il proprio sesso biologico potrebbe spingerli ad intraprendere percorsi irreversibili e non privi di gravi problemi per la salute psichica e fisica. Il servizio sanitario nazionale inglese (NHS), dopo una revisione delle evidenze, ha statuito che "l'incongruenza di genere - di solito - non si protrae nell'adolescenza", e in luogo della "transizione sociale", a causa dei rischi di quest'ultima, sono generalmente consigliati un approccio di monitoraggio e supporto psicologico ("The Cass evidence review", 2022). Inoltre, una volta intrapresa la transizione sociale per i ragazzi, è difficile tornare indietro (Steensma, 2013). La letteratura scientifica non dimostra che la transizione medica di genere sia necessaria per prevenire i suicidi: in realtà, ci sono evidenze che le procedure di transizione medica possano aumentare il rischio suicidario nei giovani con disforia di genere (Dhejne, 2011; Bauer, 2015; Adams, 2017). Visti pertanto i danni

potenzialmente irreversibili nei minori, si viola il principio di precauzione, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo a proposito delle questioni rappresentate, in particolare con riguardo ai rischi connessi alla diffusione della carriera *alias*;

se sia già intervenuto o ritenga di intervenire con direttive nazionali contro la diffusione nelle scuole della carriera *alias* e di eventuali progetti educativi connessi, ispirati alla teoria di genere.

(4-00667)

(già 3-00645)

[DE ROSA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che si apprende da notizie di stampa che nel 2016 l'Agenzia industrie difesa (AID) avrebbe venduto alla RUAG holding, società svizzera di Stato nel settore degli armamenti, 100 carri armati Leopard 1A5, dismessi dall'Esercito italiano, indicando ai compratori che i 4,5 milioni di euro, quale compenso della cessione, venissero versati su un conto dell'UBAE (Unione delle banche arabe ed europee), istituto a capitale italo-libico ("Domani", 5 settembre 2023);

considerato che:

il caso è divenuto di pubblico dominio grazie a un'inchiesta della Radiotelevisione della Svizzera italiana che riguarda l'intricata e poco trasparente vicenda della vendita dei carri armati mai ritirati dall'acquirente, e tuttora in deposito in un magazzino sito a Villesse (Gorizia);

si tratta di una vicenda che mette in luce la corsa al profitto facile scatenatasi come effetto secondario della guerra ucraina: mezzi corazzati acquistati per 45.000 euro l'uno, rivenduti per 500 euro, passati di mano in mano, e che oggi potrebbero valere circa un milione di euro l'uno, per poi essere inviati in Ucraina. Del caso di stanno occupando anche la magistratura elvetica e quella tedesca;

considerato inoltre che:

l'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia e l'osservatorio "The Weapon watch" di Genova evidenziano le criticità e sollevano diversi interrogativi circa la conformità di alcune operazioni compiute dall'AID, ente di diritto pubblico che agisce per conto del Ministero della difesa;

in particolare, non risulta che AID abbia richiesto all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alcuna autorizzazione all'esportazione di quei carri armati, autorizzazione necessaria ai sensi della legge n. 185 del 1990: una mancanza che risulterebbe dalle relazioni al Parlamento sulle operazioni autorizzate per il trasferimento dei materiali di armamento, dal 2013 (anno di iscrizione di AID al registro nazionale delle imprese) al 2022, ultima relazione pubblicata;

ai sensi della legge n. 185, l'autorizzazione andava richiesta considerato che il contratto AID-RUAG riguardava materiale militare, come conferma il fatto che il contratto AID-RUAG si componesse di 4.760 voci, tra cui decine di migliaia di pezzi di ricambio, dettagliati in 131 pagine di allegati. Inoltre l'azienda acquirente aveva manifestato l'intenzione di ricondizionare i carri armati, che erano stati scelti nella versione più recente tra quelli dismessi dall'Esercito italiano, per rivenderli all'esercito brasiliano, affare poi non andato in porto ma che avrebbe dovuto essere specificato come destinazione finale del contratto;

in ogni caso l'intenzione del compratore di rendere efficaci i mezzi acquistati è stata resa manifesta dal loro invio dal parco dei mezzi cingolati e corazzati dismessi di Lenta (Vercelli) al deposito nei pressi dell'azienda Goriziane group di Villesse, specializzata nel ricondizionamento e manutenzione dei veicoli corazzati militari;

l'autorizzazione era obbligatoria anche per la presenza di un ingente quantitativo di pezzi di ricambio, come specificato dall'art. 11, comma 2, della legge, specifico per i Paesi non aderenti all'Unione europea, com'è il caso della Confederazione elvetica;

in casi analoghi AID ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri attraverso l'apposito ufficio UAMA, ad esempio nella vendita alla Grecia di quasi 7 milioni di pezzi di ricambio per Leopard 1A5, nel 2018;

considerato infine che:

AID ha indicato all'acquirente di pagare in quattro rate presso la banca UBAE il cui azionista di maggioranza è la Libyan foreign bank, l'ex cassaforte *offshore* di Gheddafi (tanto da essere stata colpita dalle sanzioni ONU contro il colonnello), ora destinataria dei proventi petroliferi libici, che annovera tra gli azionisti di minoranza anche nomi di importanti imprese italiane, tra cui Unicredit, ENI, Intesa Sanpaolo e Telecom Italia;

OPAL aveva già segnalato questa anomalia in un precedente rapporto pubblicato nel 2020, in cui si riferiva l'utilizzo della banca libica in operazioni di AID sull'estero assai poco lineari. Allora come oggi, non c'è alcuna attinenza tra la specializzazione di banca UBAE nel favorire gli scambi con il Nordafrica e il mondo arabo e il caso del contratto RUAG, società con sede a Berna e al 100 per cento controllata dallo Stato svizzero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali siano le modalità e i criteri adottati dall'Agenzia industrie difesa nella vendita dei carri armati e dei materiali militari dismessi e se l'operazione si sia svolta nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti;

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa, in particolare che AID non avrebbe richiesto all'UAMA alcuna autorizzazione all'esportazione dei carri armati;

se ritenga che la vendita di armi non possa essere considerata un semplice *business* ma debba essere legata alla politica estera, al rispetto dei diritti umani e al ruolo di pace sancito dall'articolo 11 della Costituzione al fine di proteggere la popolazione civile ed attutire gli impatti negativi di un commercio di armi irresponsabile;

quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire una maggiore trasparenza anche attraverso la relazione governativa sull'esportazione di armi e materiali militari che deve essere inviata ogni anno al Parlamento.

(4-00668)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

da organi di stampa specializzata si apprende che in un bar del centro di Cerea, in provincia di Verona, vengono emessi scontrini fiscali con l'effigie di Benito Mussolini;

da quanto riportato sui *social network* e da diversi organi di informazione, la titolare, intervistata anche da alcune testate giornalistiche, ha manifestato la sua adesione ideologica al fascismo; infatti all'interno del locale vi sono oggetti che richiamano in maniera esplicita l'ideologia fascista;

considerato che, in un'intervista pubblicata da "Il Giornale di Vicenza", la stessa titolare afferma testualmente: "Dopo tutto, se dal 2014 non c'è stato alcun provvedimento giudiziario per vietarci l'uso del volto di Mussolini sugli scontrini non commettiamo reati. Con questa polemica mi farò solo pubblicità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravissimi fatti rappresentati e quale valutazione esprima al riguardo;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per porre fine a tali incresciosi episodi, che si configurano come una palese e inaccettabile apologia di fascismo, in aperta violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645;

quali provvedimenti intenda adottare, per bloccare, sanzionare, evitare il ripetersi di tali ignobili comportamenti e salvaguardare la memoria storica e i valori dell'Italia repubblicana nata dalla resistenza antifascista.

(4-00669)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00244, del senatore Gelmetti, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00273, della senatrice Mennuni, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00665 del senatore Turco ed altri, sulla richiesta di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 64^a seduta pubblica del 3 maggio 2023, a pagina 22:

alla quartultima riga del primo capoverso, dopo le parole: "brutale e bestiale" inserire la seguente: "che";

alla penultima riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "funzioni" con la seguente: "finzioni".

Nel Resoconto stenografico della 86^a seduta pubblica del 12 luglio 2023, a pagina 34:

alla penultima riga del terzo capoverso, dopo le parole: "rimarginarsi." inserire le seguenti: "(Applausi dal Gruppo PD-IDP).";

alla penultima riga del quinto capoverso, sostituire le parole: "interpretativo e audiovisivo" con le seguenti: "Interpreti teatro e audiovisivo".

Nel Resoconto stenografico della 97^a seduta pubblica del 5 settembre 2023, a pagina 19, alla penultima riga del terzo capoverso, dopo le parole: "degli enti" inserire le seguenti: "di rappresentanza nazionale delle pro loco".

1.5.2.4. Seduta n. 100 del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

100a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 104 del 21 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 12 settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

«Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti, in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale» (870).

Per una informativa del ministro Schillaci

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per chiedere che il ministro Schillaci venga in Aula per un'informativa. Lo dico senza polemica, ma credo che sia necessario in questa fase avere un chiarimento pubblico e anche alcune delucidazioni sulla nuova piccola ondata di Covid. Abbiamo letto sui giornali informazioni discordanti, quindi possiamo dire che non abbiamo una vera e propria informazione, ma articoli più o meno allarmistici. Ritengo pertanto che, con grande buon senso, non solo per tranquillizzare la popolazione ma anche per dare corrette informazioni a tutti su ciò che sta accadendo, sia necessario chiedere che il Ministro ci illustri la situazione epidemiologica rispetto a questa ondata di Covid. Abbiamo visto le circolari di agosto, ma rimane una certa confusione su che cosa fare per i lavoratori e per i pazienti più fragili, soprattutto in una fase come questa, ossia nel pieno dell'inizio dell'anno scolastico. Ad esempio, l'insegnante che risulti positiva al Covid cosa deve fare? Deve andare a scuola con la mascherina oppure no? La stessa cosa riguarda i bambini. Abbiamo il tema dei *triage* negli ospedali che riguarda il Covid, ma anche le altre infezioni: abbiamo infatti avuto casi di rotavirus.

Poi c'è la grande questione delle vaccinazioni: come affrontiamo la vaccinazione? È stata emanata un'ottima circolare dal Ministero, ma ci sarà una campagna proattiva di vaccinazione, soprattutto per la popolazione anziana, contro influenza e Covid? Questo ovviamente servirebbe per prevenire i picchi influenzali che, come sappiamo, portano a un affollamento dei pronto soccorso.

Insomma, passare da tutto quello che c'è stato a non parlare più delle infezioni credo sia un errore; invece, comunicare con la popolazione con buon senso, anche rispetto alle procedure che devono tenere i medici di famiglia o i pediatri, aiuterebbe a gestire la fase di normalizzazione della convivenza con il virus. Riteniamo quindi molto utile che il Ministro venga in Aula ad illustrare le procedure che si metteranno in atto in Italia relative alle vaccinazioni, e alle misure di prevenzione in base all'andamento epidemiologico.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il Gruppo di Azione si associa alla richiesta della collega Lorenzin, che riteniamo di grande buon senso. Senza voler fare dell'allarmismo e sapendo che oggi, grazie al cielo e grazie alla scienza, i casi di Covid sono molti ma non gravi, resta un problema importante che riguarda gli anziani e i pazienti fragili. Occorre quindi che il Ministro venga in Parlamento e illustri in maniera puntuale cosa il Governo intende fare innanzitutto per una corretta informazione a queste persone, ma soprattutto per la tutela della loro salute.

Affronteremo il tema della sanità anche all'interno della legge di bilancio e per noi è la priorità, ma in questo momento, visto anche l'avvio dell'anno scolastico, riteniamo importante tornare sul tema delle vaccinazioni e dare informazioni chiare e certe alle famiglie e, in particolare, ad anziani e pazienti fragili.

[ZEDDA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA](#) (*FdI*). Signor Presidente, credo che sarebbe opportuno guardare alla vicenda Covid attuale non tramite articoli di giornale allarmistici, ma in base a quello che dice l'Istituto superiore di sanità.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta che ha avanzato la senatrice Lorenzin. In alcune realtà - penso alle comunità ove sono presenti persone con disabilità - sia i degenti che gli utenti hanno già oggi difficoltà, perché non sanno come comportarsi. Ho una testimonianza diretta sull'uso della mascherina: per una persona che lavora otto ore al giorno in una RSA portare la mascherina o non portarla è, anche da un punto di vista lavorativo, complicato. Però la questione più importante è la salute delle persone, quindi è necessaria un'informativa per sapere come ci si debba comportare dal punto di vista sanitario.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle vostre segnalazioni. Ricordo ad ogni modo che domani sarà presente il Ministro in sede di *question time*, quindi potremo confrontarci direttamente con lui.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (Collegato alla manovra finanziaria)

(607) CATALDI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,10)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 571, con il seguente titolo: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 571 e 607. Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 571, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Forza Italia voterà con grande convinzione a favore di questo provvedimento. È stato svolto un ottimo lavoro dal Governo anche in Commissione e per questo ringrazio il sottosegretario Bitonci e il relatore Paroli. Il testo ha trovato un'ampia convergenza e mi auguro che questo si risconterà nella votazione finale. Trattandosi peraltro di una delega, si fissano dei principi sui quali si continuerà a lavorare. Credo che l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il sistema degli incentivi alle imprese sia condiviso, a maggior ragione in questa fase in cui l'armonizzazione degli interventi nazionali e locali e la migliore gestione delle risorse del PNRR consigliano al Paese la coesione.

Sottolineo con favore l'erogazione della terza rata e sicuramente arriverà anche la quarta. Connetto questo tema all'altro perché è tutto un insieme di misure che ci devono aiutare ad affrontare al meglio questa fase.

Quello che il Governo dà in questo momento e che il Parlamento esprime è quindi un segnale importante. Il disegno di legge ha anche rappresentato l'occasione per un lavoro comune delle forze parlamentari e può rappresentare una pietra miliare per il lavoro dei prossimi anni a sostegno delle imprese. Il termine è di ventiquattro mesi, ma noi ci auguriamo, sottosegretario Bitonci, che il Governo possa agire con una rapidità ancora maggiore viste l'urgenza dei problemi e le questioni importanti che ci impone la competitività dei sistemi economici.

Le misure che saranno assunte avranno sicuramente un effetto leva sull'economia nel suo complesso. L'obiettivo principale, come già accennavo all'inizio, è quello di un'armonizzazione e di una razionalizzazione del sistema degli incentivi. Anche noi nella nostra esperienza di parlamentari e nel dialogo con il sistema produttivo a volte riscontriamo la farraginosità dei meccanismi e la difficoltà dell'accesso a queste misure. Il nostro auspicio è quindi che attraverso questa delega si trovi il modo di mettere ordine. Gli interventi possibili sono oltre 2.000, l'82 per cento dei quali passa attraverso le amministrazioni regionali e, in una fase di discussione dell'aumento dell'autonomia dei territori, io credo che un raccordo complessivo sulla gestione di queste risorse sia assolutamente necessario.

Abbiamo avuto anche una fase storica in cui il sistema degli incentivi è stato oggetto di numerosi interventi. Nella fase della pandemia, che abbiamo vissuto con grande impegno in Parlamento, è ovvio che si è intervenuti anche con misure temporanee e finalizzate al sostegno di settori che hanno vissuto - direi tutti - una stagione drammatica, senza precedenti, che ha provocato il blocco del Paese.

È poi arrivato il tema dell'energia e delle materie prime che costano di più e la vicenda dell'aggressione all'Ucraina ha avuto ed ha incidenze che i vari Governi, e quindi anche il Governo italiano, hanno

dovuto affrontare. Pensiamo all'acquisto delle fonti energetiche, agli interventi di varia natura ed ai riflessi sul costo delle materie prime.

È necessario quindi traghettare il Paese verso una fase di maggiore razionalità. In questi anni ci sono stati anche altri interventi, tra cui Industria 4.0 ed altri. Per quanto riguarda il PNRR, cui prima ho fatto riferimento, noi dobbiamo anche comprendere lo sforzo che sta facendo il Governo per far sì che anche quelle risorse, spesso incentivi al sistema produttivo, vengano utilizzate in maniera razionale. Quando in Europa si discute sul fatto che a volte alcuni fondi vengono accantonati e spariscono, fondi destinati a progetti per le periferie, il Governo di centrodestra dice con serietà che in alcuni casi è impossibile predisporre progetti. Io parlo con i sindaci, che a volte sono i primi che dovrebbero presentare tali progetti, ma cosa dovrebbero fare? Presentare in poche settimane progetti che verrebbero bocciati dopo? Meglio una gestione più razionale, essendo l'orizzonte del 2026 molto vicino.

L'attuale Governo sta cercando di non perdere quelle opportunità e quindi, se la scansione temporale, di cui il ministro Fitto ha più volte parlato suggerisce in alcuni casi una diversa utilizzazione di quelle risorse, agire di conseguenza è indice di serietà, per evitare di presentare entro la data di domani un progetto che non sta in piedi e che verrebbe bocciato subito dopo.

Credo, quindi, che anche la vicenda della revisione del PNRR e del negoziato che si sta facendo a livello europeo sia strettamente connessa a tutta questa materia che va poi nel suo complesso raccordata. Per Forza Italia bisogna ricomporre la frammentazione degli aiuti e degli incentivi riconducendola a un piano più razionale e creare un sistema solido e permanente. Avremo altre scadenze, come la Nota di aggiornamento al DEF fra qualche giorno e il disegno di legge di bilancio, quindi si tratta di materie tutte connesse e che dimostrano come questo Governo intenda procedere ad un riordino complessivo. Reputo fondamentale che già nel primo anno di azione del Governo, che si celebrerà tra qualche settimana, siano approvate la delega fiscale e la delega sugli incentivi: ciò dimostra la volontà di rimettere ordine nel sistema economico e produttivo, sono premesse tutte collegate per affrontare una navigazione che sappiamo essere impegnativa.

C'è poi il tema degli aiuti di Stato che sono vietati dall'Unione europea. Noi siamo europeisti e Forza Italia si fa un vanto di questa vocazione, ma l'Europa deve essere realista. Giorni fa i BRICS si sono riuniti, si sono allargati ad altre realtà dell'Africa e dell'Asia, ci sono blocchi continentali come la Cina e l'India che agiscono sui mercati: noi dobbiamo essere liberali e vietare aiuti che distorcano il mercato, ma non è possibile subire la concorrenza sleale di Cina e altri Paesi e poi perseguire un artigiano che guadagna 1.000 euro. Credo che anche dal punto di vista dell'armonizzazione degli incentivi, una visione più realistica dei cosiddetti aiuti alle imprese vada affrontata, perché in molti casi dobbiamo difendere i nostri settori produttivi, penso alla trasformazione dell'industria siderurgica, chiamata anche a sfide di sostenibilità, quando in altre parti del mondo producono acciaio inquinando e non rispettando alcuna legge.

Esorto quindi il Governo, anche sotto questo profilo, ad affrontare in piedi un confronto con la realtà europea perché il divieto sugli aiuti di Stato non precluda la possibilità di un incentivo sano e anche la difesa dell'economia europea, non solo italiana, rispetto a una concorrenza inevitabile, aggressiva, competitiva e spesso non limitata dalle mille regole cui il nostro Paese deve sottostare.

Ringrazio anche i parlamentari di Forza Italia che in Commissione hanno seguito il provvedimento e il relatore Paroli, che hanno avuto un confronto con le categorie economiche, di cui abbiamo ascoltato le istanze come si fa in un processo di decisione trasparente e responsabile. Il testo del Governo è stato migliorato anche con nostri emendamenti, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, che è un *work in progress*, un lavoro continuo da raccordare con tutti gli altri interventi, anche riflettendo molto su cosa voglia dire oggi aiuto le imprese e cosa voglia dire legittima difesa in un mondo in cui ci sono colossi - ho parlato dei BRICS, ma potrei parlare di Amazon, di Google e di altri - che entrano in tutti i settori e non pagano tasse. Questo è un tema che anche in queste ore dovremmo discutere, perché se è giusto chiedere soldi alle banche, a maggior ragione è giusto chiedere soldi a Bezos, a Zuckerberg e a chi accumula guadagni enormi e non paga nulla. (*Applausi*).

Poi l'artigiano con i 1.000 euro di incentivi si deve sentire quasi come un perseguitato dall'umanità. C'è

quindi uno squilibrio, ma anche questa è materia che dovremmo regolare altrove. Ho visto che anche il vice ministro Leo ha annunciato l'anticipazione di misure in quel campo che l'Europa tarda ad assumere.

In conclusione, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento, esortando il Governo a esercitare, nei tempi più rapidi possibili, questa delega che aiuterà molto il nostro sistema produttivo. (*Applausi*).

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il provvedimento che esaminiamo oggi è solo l'ultimo in ordine di tempo che si va ad aggiungere ad altri tasselli fondamentali che questo Parlamento ha realizzato insieme al Governo negli ultimi mesi in tema di impresa, semplificazione e crescita. Un provvedimento orgogliosamente e ampiamente condiviso. In soli dieci mesi di buon governo del centrodestra abbiamo approvato numerose misure per favorire la crescita delle imprese e la competitività del comparto industriale italiano.

Dunque, questo provvedimento costituisce un ulteriore passo di rilievo a cui ne seguiranno ben presto altri, lungo quel percorso già tracciato che riteniamo possa assicurare sviluppo al Paese: vedasi il cosiddetto decreto *asset* e il cosiddetto decreto TIM sugli investimenti di interesse strategico, entrambi già all'esame di questo ramo del Parlamento. Penso a loro in particolare e al tema dell'accesso al credito per le imprese, o ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in favore della pubblica amministrazione, oppure ai tanti crediti fiscali ancora incagliati a causa degli scellerati *bonus* distribuiti a pioggia. Ma penso anche all'eccessiva pressione fiscale che grava ancora su quelle imprese che vogliono investire, in particolare in innovazione, un settore che merita di essere accelerato e tutelato, perché *startup* e innovazioni tecnologiche rappresentano oggi un'importante fetta del nostro PIL nazionale. D'altronde, sono i dati e le statistiche che lo certificano, come dirò più avanti.

Su questi tre filoni auspico che il Governo lavori intensamente nei prossimi mesi per fornire risposte concrete ai cittadini e a tutte quelle imprese che non vogliono smettere di lottare contro la crisi e credono seriamente di poter continuare a investire nella nostra Nazione. Per fare questo, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze che favorisca e non certo penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia della sburocratizzazione, eliminando lacci e laccioli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese.

Voglio ora brevemente mettere in luce alcuni degli aspetti positivi del provvedimento che stiamo esaminando. Questo disegno di legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché di semplificazione delle relative procedure, punta anzitutto a ridisegnare la cornice di regole in questa materia, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo. Per la prima volta dopo tanti anni - va detto - questo Governo di centrodestra e tutta la maggioranza che lo sostiene, di cui orgogliosamente facciamo parte, si è posto l'obiettivo ambizioso di razionalizzare il complesso delle norme vigenti in tema di agevolazioni alle imprese, per garantire così una migliore pianificazione ed attuazione. Basti pensare che l'attuale quadro normativo è frastagliato in quasi 2.000 incentivi nazionali e regionali non sempre tra loro coerenti; ad esempio, nel 2021, si sono registrati 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 di matrice nazionale e 1.753 regionali, affidati alla gestione di ben 643 soggetti concedenti: numeri pazzeschi, da capogiro.

Serviva dunque un riordino, una semplificazione fatta di poche e semplici regole chiare e certe, così come di principi trasparenti: un intervento reso più che mai necessario proprio per delineare metodi e criteri di definizione degli incentivi, affinché questi stessi siano realmente in grado di attrarre e stimolare investimenti nuovi e innovativi e possano spingere il sistema produttivo verso frontiere tecnologiche più avanzate, assicurando un supporto a tutte le fasi di sviluppo di un'impresa e a specifici obiettivi, a partire da quelli legati alla transizione verde, alla salute, alla coesione sociale, economica e territoriale. Da un sistema di incentivi ben congegnati, infatti, un sistema che tenga conto delle potenziali sinergie tra gli interventi e che riesca a prevenire eventuali reciproci spiazzamenti e sovrapposizioni può dipendere la competitività del sistema produttivo italiano e la sua capacità di

trainare l'economia e la crescita del Paese, garantendo al tempo stesso l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica; la capacità, quindi, di poter offrire un quadro netto e preciso ad eventuali investitori che vogliono venire ad investire in Italia.

Ringrazio ancora il Governo per aver dimostrato sensibilità su questi temi, che abbiamo posto sin da subito come prioritari: primo, la valorizzazione del contributo all'imprenditoria femminile; secondo, la piena di equiparazione tra professionisti e imprese al fine di accedere ad agevolazioni ed incentivi; terzo, l'attenzione all'industria del turismo, che - ricordo - da sola vale per l'Italia oltre il 13 per cento del PIL, affinché possa anch'essa usufruire delle agevolazioni in materia di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, cosa finora di fatto preclusa.

Da ultimo, signor Presidente, ma non per questo meno importante, vi è l'attenzione verso un settore, quello dell'innovazione tecnologica, che è un futuro già presente, che può dare milioni di posti di lavoro ai nostri giovani e favorire il rientro dall'estero, dove si investe costantemente sul sistema delle *startup* a strascico. Mi lasci solo sottolineare, signor Presidente, che l'ecosistema dell'innovazione italiano, seppur in netta crescita, muove purtroppo volumi ancora distanti da quelli presenti in altri Paesi europei, con dimensioni economiche similari o inferiori, ed ha una grande necessità di sostegno da parte delle istituzioni tutte per provare a recuperare quel divario purtroppo ancora esistente.

Per quanto riguarda il raffronto con altri Paesi, basti pensare che nel 2022 (anno record in Italia) sono stati investiti circa un miliardo e 800 milioni verso le *startup* e le imprese innovative; un dato che può sembrare interessante, ma che diventa poco rilevante se paragonato ai 6 miliardi investiti in Spagna, agli 11 miliardi investiti in Francia e ai 15 addirittura in Germania. Uno dei motivi di questo ritardo è il modo in cui spesso si guarda alle *startup* e alle piccole e medie imprese innovative, considerate come delle imprese di ragazzi e per ragazzi. Invece è evidente il loro contributo fondamentale non solo al rilancio economico di un Paese, ma soprattutto al suo sviluppo in termini di imprenditoria veloce, *smart* ed efficiente, al funzionamento agevolato del mondo nuovo che ci aspetta.

Nonostante gli alti e bassi, l'ecosistema italiano dell'innovazione sta attraversando una fase di crescita. Ci sono le basi per essere il prossimo potenziale centro di attrazione per molti operatori internazionali, soprattutto a Sud, grazie alle ZES, come dimostrato da una crescita del 48 per cento del mercato del nostro Paese, anno su anno (2021-2022), crescita che assume ancor più valore se confrontata con quella del 6 per cento del mercato francese e con le crescite negative di Spagna e Germania.

Condividiamo la *ratio* di fondo di reimpostare il sistema degli incentivi, definendo pochi e semplici strumenti fiscali e finanziari, tali da poter essere adattati alle diverse e specifiche strategie, che possono evolvere e cambiare nel tempo. In tal senso, abbiamo ben chiara la strategia da seguire da qui innanzi: realizzare un contesto più competitivo per le imprese e più attrattivo nei confronti di nuovi capitali e investimenti, nonché salvaguardare gli interessi strategici nazionali in coerenza con gli interventi di interesse comune per l'industria italiana ed europea.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,27)

(Segue SALVITTI). Nel complesso, siamo quindi consapevoli che le misure pur importanti contenute in questo disegno di legge dovranno nei prossimi mesi essere irrobustite con l'affiancamento di altri provvedimenti che contiamo di poter mettere in cantiere, in un clima di continua collaborazione tra Parlamento e Governo, in questo difficile momento economico e sociale, anche mettendo in campo la creatività italiana. Abbiamo iniziato un percorso e lo dobbiamo portare avanti nell'interesse del sistema Paese. Il monito che credo sia il più importante e che ciascuno di noi dovrebbe rammentare è solo uno: tornare a crescere per far tornare grande l'Italia. Continueremo ad affiancare e a supportare questo Governo, per rendere ancor più concreta la politica che sta portando avanti, fatta di meno tasse e più interventi a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che il Paese o, per meglio dire, la squadra Italia potrà reagire; e ce la farà se ognuno, a cominciare da noi stessi, farà fino in fondo la sua parte. Noi continueremo a fare la nostra: continueremo ad investire per il futuro di questa Nazione. È per questo motivo che il nostro Gruppo voterà a favore.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ognuno di noi, quando decide

come votare un provvedimento, parta dal considerare qual è l'ambizione del provvedimento stesso. Questo provvedimento nasce con l'ambizione di riordinare la materia degli incentivi alle imprese; esigenza ovviamente molto sentita dalle imprese stesse, posto che nella relazione introduttiva ci si riferisce al 2021 (ultimo anno di cui abbiamo dati disponibili), quando gli interventi agevolati vi sono stati ben 1.982, di cui 229 dallo Stato e 1.753 dalle Regioni, per un ammontare significativo di 146 miliardi. Ovviamente questi 146 miliardi pesano sul terreno dell'economia, in termini di agevolazioni concesse per la crescita produttiva.

L'esigenza di fare ordine, di stabilire delle regole e di coordinare l'attività dello Stato centrale e delle Regioni e, nello stesso tempo, l'esigenza di evitare che i finanziamenti siano frammentati in strumenti che moltiplichino i soggetti che gestiscono questa partita è molto sentita da parte degli operatori. Così come è sentita la necessità di revisionare e di adeguare il sistema. Questo - diciamo chiaro - è un obiettivo largamente mancato da questo provvedimento.

Se l'obiettivo da darsi è quello di attuare un riordino, guardiamo in faccia la realtà: noi condividiamo lo spirito, l'impostazione, la necessità e anche lo sforzo che la Commissione ha fatto, però l'obiettivo è raggiunto molto parzialmente, perché pensiamo che questa impostazione avrebbe dovuto e potuto indicare una direzione di marcia ben precisa, come quella della riconversione produttiva in chiave ambientale e digitale; invece non lo ha fatto perché non si sceglie quando si deve dare un indirizzo. Nel testo licenziato rimane una genericità di principi da questo punto di vista.

In più c'è frammentazione a livello territoriale: il rischio è che non ci sia l'opzionalità; d'altronde anche in interventi precedenti, come in quello del senatore Gasparri, si parlava di riordino, però oggi il rischio è che chi ha maggiori possibilità e chi è meglio organizzato prenda tutto, quindi le situazioni di maggiore fragilità rischiano di esserlo sempre di più e quindi di rimanere indietro. Vi è, dunque, un problema di riorganizzazione.

Allo stesso modo ci si interroga su come si favorisce la crescita; anche a questo proposito bisognerebbe indicare come affrontare il problema della transizione dei settori tradizionali. Mi spiego meglio: tutti noi sappiamo che le produzioni, il mercato e le richieste cambiano e poi anche la manodopera e le imprese si devono adeguare. Io facevo il sindacalista e so benissimo che ci sono aziende che crescono e altre che calano; il problema è che se abbiamo di fronte questo scenario, allora bisogna scegliere di far sì che le aziende cosiddette tradizionali debbano approcciarsi a sistemi innovativi e quindi aiutarle in quella direzione, in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese che rappresentano la forza produttiva del nostro Paese. È proprio sul profilo del sostegno in questo senso che vediamo timidezza.

Sottolineo un particolare quando parlo di uscita dalle fonti e dai settori tradizionali. Pensiamo a un settore strategico come quello energetico, di cui tutti noi in questi mesi discutiamo: quante volte abbiamo discusso anche della crisi energetica? Sappiamo tutti che dobbiamo affrontare gradualmente il tema del superamento delle fonti fossili per arrivare alle fonti rinnovabili, che oggi sono acquisibili a costi più bassi rispetto al passato, però bisogna dare incentivi per andare in questa direzione, anche perché porterebbero un beneficio al nostro Paese, riducendo la nostra dipendenza dall'estero e noi sappiamo quanto pesa la dipendenza del nostro Paese dalle fonti fossili estere. Ridurremmo le importazioni e, allo stesso tempo, aumenteremmo l'autonomia del nostro Paese.

Questo obiettivo è sostanzialmente mancato, eppure sul settore energetico ci siamo impegnati anche con l'Europa a elaborare un piano integrato per l'energia che sia in grado di renderci, nel giro di pochi anni, largamente autonomi dall'estero.

In sostanza, a noi sembra che il provvedimento contenga un principio importante, ma manchi di conseguire l'obiettivo principale, quello di favorire la transizione, in particolare nel settore ambientale e della digitalizzazione. Ci si è accontentati di dare una pennellata di verde qua e là, ma sostanzialmente le cose non sono cambiate. Riteniamo quindi che l'attuale frammentazione rimarrà e per questa ragione il nostro voto sul provvedimento non sarà contrario, ma di astensione. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, mi corre

l'obbligo di ringraziare il sottosegretario Bitonci, il presidente Luca De Carlo e il relatore Adriano Paroli per l'attenzione che hanno prestato alle opposizioni e in particolare agli emendamenti provenienti dal mio Gruppo. Penso infatti che il disegno di legge delega al nostro esame sia un primo passo importante verso un riordino e una riorganizzazione dei contributi destinati alle imprese. Il mondo è cambiato e l'abbiamo visto anche durante la trattazione del provvedimento in esame. Un tempo eravamo abituati ad avere aiuti nazionali, poi sono arrivate le regole europee e il Titolo V, che differenzia tra gli aiuti nazionali e quelli regionali.

Quindi, per evitare che alcuni abbiano più risorse e continuino ad averne tante, e che altre attività, altrettanto meritevoli, non riescano invece ad accedervi, a causa della complessità nel raggiungere quei finanziamenti, erano opportune una riorganizzazione e una rivisitazione generale. Quella al nostro esame è una legge delega, lo dico anche al collega senatore Magni: abbiamo messo la cornice, poi spetterà al Governo decidere come verrà dipinta la tela. Mi auguro però che lo faccia, come ha fatto in questo provvedimento, con il contributo e ascoltando i suggerimenti delle opposizioni.

In questi pochi minuti parlerò non solo del provvedimento in esame, che vedrà il nostro voto favorevole, ma anche forse di un nuovo patto che, da questo provvedimento in avanti, il nostro Paese deve proporre al sistema delle imprese. Signor Sottosegretario, l'Italia ha una storica tradizione industriale e, nonostante la complessità del Paese, continua ad averla, ma con delle regole che non sono uguali al resto d'Europa. È come se ad una gara dei 100 metri piani, con Usain Bolt in forma scattante, facessimo partecipare alla competizione il nostro migliore atleta, ma con dei pesi importanti alle caviglie. È ovvio che quello che corre leggero vincerà. Allo stesso modo trattiamo le nostre imprese, con talmente tanti balzelli che è difficile arrivare al traguardo. Eppure ci riusciamo, ci riescono le nostre imprese e il nostro tessuto imprenditoriale.

Chi parla viene da Torino, che era conosciuta come la città della grande fabbrica. Oggi non lo è più, quella grande fabbrica purtroppo non ha la stessa rilevanza nel Paese e nella mia città, ma ne abbiamo altre, perché nel frattempo l'economia è cambiata e la *green economy* è entrata nel linguaggio dei giovani imprenditori. Molti mi scrivono raccontandomi di *startup* fantastiche, che nel giro di poco tempo vengono inserite nell'elenco delle grandi innovazioni a livello mondiale. Dico questo, che sembra non c'entrare con l'argomento in oggetto, perché è molto vero che serve un riordino di tutta la parte degli incentivi e credo che anche il prossimo Parlamento europeo debba rivedere la normativa sugli aiuti di Stato. Lo dico da europeista convinta, ma in questi anni è sembrato che l'Europa avesse paura delle sue imprese, che nutrisse una ideologia astratta verso la concorrenza e che fosse talmente tanto concentrata sugli aiuti di Stato alle imprese europee da non accorgersi dell'arrivo dei finanziamenti e dei grandi *buyer* stranieri, cinesi, indiani e di altre nazioni, che di fatto hanno spolpato il sistema industriale europeo. Quindi mi auguro che si riveda tutto il sistema degli aiuti da dare al nostro sistema produttivo, per evitare che evapori completamente.

Parto da questo principio, perché i provvedimenti si devono parlare tra di loro. Questo è un provvedimento che va verso una direzione, che condividiamo, perché tratta, ad esempio, tutta la parte degli incentivi relativi all'energia. Poi però viene emanato il decreto aree idonee, in ragione del quale fare una pala eolica, un pannello solare o un po' di energia alternativa nel nostro Paese sarà praticamente impossibile. (*Applausi*).

E lo dice non chi le parla, ma il 70 per cento delle aziende produttrici energia elettrica, le quali in questi giorni hanno scritto a tutti noi una lettera di allarme: nel momento in cui fosse approvato il provvedimento, se le bozze che girano e sono state divulgate venissero confermate - sappiamo che ormai non c'è segretezza in un mondo che prevede certi tipi di aggeggi - effettivamente il Paese non farebbe più energia rinnovabile.

Bisogna allora forse andare in una certa direzione e cominciare a voler bene alle nostre imprese e lo dico anche per i prossimi provvedimenti, ad esempio per quelli riguardanti la pubblica amministrazione. Avete approvato tre decreti sulla pubblica amministrazione, ma neanche uno semplifica veramente la struttura e le autorizzazioni che servono per fare impresa in Italia.

C'è poi il tema della certezza del diritto: noi pensiamo che il superbonus non sia stata una grande cosa, ma cambiare continuamente le regole ha fatto sì che chi aveva creduto nello Stato oggi si trovi nei

guai. (*Applausi*). Abbiamo aziende che falliranno, quelle piccole; mentre quelle grandi hanno utilizzato i loro risparmi per poter completare i lavori e non riescono neanche più ad avere accesso al credito per quanto riguarda il PNRR, perché si sono prosciugati tantissimo i loro bilanci. Stiamo facendo un disastro.

Quanto alla norma sugli extraprofitti - mi si consenta di dirlo qui - il nostro è un sistema che vive sugli incentivi, ma fino a un certo punto. Le nostre imprese sono bancocentriche. Poi mi si dirà che dovrebbe cambiare il sistema. Perfetto: prima lo cambiamo e poi facciamo la norma sugli extraprofitti (*Applausi*). Se facciamo prima la norma sugli extraprofitti bancari in un sistema che finanzia le imprese attraverso le banche, temo che abbiamo fatto un danno alla nostra economia. (*Applausi*).

Con lei abbiamo interloquito su questo provvedimento e lo facciamo da tanti anni: per questo mi sono permessa di parlare e di andare apparentemente fuori tema, ma non è così perché la delega ha un oggetto: aiutare il sistema Italia e questo lo si fa avendo una visione di politica industriale.

Da tanti, da troppi anni - e concludo - non si ha una visione di sistema industriale nel nostro Paese. L'ultima è stata quella di Industria 4.0, che però - lo dico, pur sapendo tutti quanto vi siamo affezionati appartiene a un'era fa, perché nel frattempo sono arrivati il Covid e le regole europee sul *green new deal*. Quella visione deve quindi essere assolutamente rimodernata e aggiornata secondo le nuove direttive europee. È necessaria però una visione che non si limiti a essere un mordi e fuggi di tanti piccoli decreti.

Per questo voteremo a favore di questa legge delega: innanzitutto proprio perché è una legge delega e si dà una dimensione temporale (ventiquattro mesi) per riscrivere il sistema. Questo però è un piccolo tassello.

Io mi rivolgo dunque a lei, signor rappresentante del Governo, perché so che viene da un'importante realtà industriale e perché capisce, avendo avuto anche altre funzioni governative in passato, che è essenziale avere una visione unitaria. Tanti piccoli tasselli che non si parlano tra loro rischiano di danneggiare il sistema Paese e di non portarlo al traguardo giusto, ossia competere in Europa e nel mondo. Come infatti dico sempre, quando i Paesi emergenti diventano finalmente ricchi, chiedono *made in Italy*, per cui vuol dire che la nostra industria, la nostra impresa e la nostra bellezza arrivano subito. Affinché ciò si realizzi, però, oltre a rivisitare il sistema dei finanziamenti, bisogna dare regole più semplici, certe e che non cambiano a ogni semestre. Oggettivamente, infatti, la maggior parte del lavoro che le imprese devono fare è pagare un avvocato per fargli tradurre le regole che noi introduciamo - io, da avvocato, ovviamente ringrazio; sembra che io vada contro la mia categoria, ma, obiettivamente, è complicato fare questo - invece di aggredire il mercato e vincere le sfide.

Per questo motivo, il Gruppo di Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore della legge delega, ma mi appello a lei affinché questo non sia un caso isolato, ma sia un inizio di una nuova politica industriale per il nostro Paese. (*Applausi*).

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, colleghi e membri del Governo, anticipo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Ringrazio il Presidente della 9^a Commissione per aver permesso che il lavoro emendativo, frutto delle varie sensibilità politiche, potesse alla fine esprimere un documento che, per stessa ammissione del Governo, è quanto meno migliore della sua forma originale.

Noi abbiamo quindi condiviso buona parte dei principi posti in essere e di alcune misure possiamo ritenerci soddisfatti, come nel caso dell'equiparazione dei professionisti alle piccole imprese nell'accesso agli incentivi, così come richiesto dalla normativa europea; oppure, come nel caso dell'emendamento del MoVimento 5 Stelle, sul rinnovo del DURC per le imprese quindici giorni prima della scadenza: misura richiesta da anni dalle associazioni di categoria e finalmente attuata.

Molti sono i punti su cui avremmo certamente preferito maggiore approfondimento e attenzione del Governo. Non mi dilungherò su quanto i miei colleghi hanno già evidenziato in discussione generale, ma certamente il *click day*, la perequazione strutturale nelle aree depresse e la differenziazione di genere nell'accesso agli incentivi rientrano in questo monito. Né è passato inosservato l'emendamento

del relatore che ha messo in dubbio la presenza degli incentivi fiscali nel codice da elaborare; né tantomeno l'uso strumentale delle inammissibilità con cui alcuni importanti emendamenti sono stati cancellati.

Abbiamo, però, condiviso il percorso di questo provvedimento, signor Presidente, perché riteniamo prioritaria la funzione di tale testo, la cui finalità è la necessità di rimuovere gli ostacoli che limitano l'efficacia delle politiche di incentivazione per le imprese, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione.

In questo contesto, va segnalato che Banca d'Italia ha depositato una memoria che compie un'analisi storico economica sull'attuazione in Italia di politica industriale dal periodo pre pandemico ad oggi, soffermandosi sull'importanza della costruzione progressiva di un sistema di aiuti finalizzati al sostegno del tessuto produttivo italiano ed evidenziando un certo grado di inefficienza nella allocazione delle risorse pubbliche, se rapportata con la media degli altri Paesi europei, sottolineando l'importanza della stabilità e della certezza delle normative sull'incentivazione.

Soprattutto, aggiungo che bisogna lavorare per eliminare il divario esistente tra Centro Nord e Mezzogiorno sulla capacità di investimento.

Insomma, si tratta di misure concrete, che necessitano inevitabilmente di una lungimiranza, che sembra però difficilmente rintracciabile nell'azione e nei provvedimenti di questo Governo. Mi riferisco al poco coraggio dimostrato nel non accogliere gli emendamenti che chiedevano l'esplicita eliminazione dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi.

Signor Presidente, è ben chiaro a tutti e noi non dimentichiamo che questo provvedimento è una legge delega, che rappresenta un piccolo passo avanti, viste le misure che contiene. Come ho detto all'inizio, noi voteremo a favore di questo disegno di legge, del quale abbiamo condiviso alcuni contenuti, apportando importanti modifiche.

Resta, però, una preoccupazione, nostra e di gran parte del tessuto produttivo italiano. Se infatti è vero che questo è un piccolo passo in avanti, la vera visione di questo Governo si vedrà nei decreti legislativi, sui quali vigileremo con attenzione. E se, a fine legislatura, tale visione non sarà all'altezza delle aspettative, sarà molto difficile dare ancora una volta la colpa al superbonus. *(Applausi)*.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, scriveva il conte Carlo Dossi che lo scopo della burocrazia è condurre gli affari dello Stato nel peggior modo possibile e nel più lungo tempo possibile. Quel che Dossi ai suoi tempi non poteva prevedere né tantomeno immaginare è che la burocrazia non avrebbe distrutto solo l'amministrazione dello Stato, ma avrebbe anche esteso il suo potere velenoso agli affari privati.

Escludendo gli interventi gestiti dall'Agenzia delle entrate - come hanno già detto anche alcuni colleghi - nel 2021 le amministrazioni centrali e regionali hanno approvato circa 700.000 domande, sulla base delle quali sono stati concessi 25 milioni di euro di agevolazioni; di questi, solo il 23 per cento è stato erogato. Risulta quindi inutile aggiungere come sia evidente che più di qualche cosa non abbia funzionato. Oggi siamo qui proprio per scrivere una nuova fase del rapporto tra Stato e imprese. Scopo di questo provvedimento è, infatti, la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere tutti quegli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

Abbiamo quindi individuato una serie di obiettivi fondamentali di questa riforma. Tra i più importanti: razionalizzare l'offerta di incentivi ordinando dei modelli di agevolazioni; armonizzare la disciplina di carattere generale coordinandola in un unico testo normativo, il cosiddetto codice degli incentivi; programmare degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti; garantire l'agevole conoscibilità delle misure di incentivazione da parte degli imprenditori in relazione agli obiettivi e alle condizioni; digitalizzazione e semplicità delle procedure, al fine di ridurre nella misura più ampia possibile gli oneri burocratici a carico degli imprenditori; un'ampia coesione sociale, economica e territoriale con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base

produttiva del Mezzogiorno e la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale del Paese.

È un provvedimento, questo, a cui la 9a Commissione del Senato ha lavorato a lungo e mi unisco ai ringraziamenti fatti ieri dal collega Bergesio al nostro Presidente della Commissione affinché si ottenessero delle migliorie. Di particolare rilievo è quella, fortemente voluta dalla Lega, che stabilisce ai fini dell'accesso agli incentivi di fatto un principio di equiparazione tra professionisti e imprenditori. Sì, finalmente siamo stati capaci di far cadere quel muro che separava, ai fini delle incentivazioni, professionisti ed imprese, e verranno così garantite pari opportunità eliminando quelle disparità di trattamento che per anni hanno impedito un organico sviluppo delle libere professioni in Italia.

In base alla formulazione che esce dalla Commissione, il processo di revisione sarà capace di puntare alla ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle agevolazioni, quali: il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale; nonché la facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione o altri ambiti e finalità del sostegno.

La storia degli ultimi decenni d'Italia lascia ben intendere che i problemi economici di un Paese non si risolvono per niente con l'elemosina di Stato o con gli aiuti a pioggia o con la demonizzazione della ricchezza. Una delle differenze fondamentali tra destra e sinistra sta proprio nel fatto che la sinistra ritiene che lo sviluppo dell'economia sia un compito dello Stato. Noi riteniamo che tale azione spetti alle imprese e che lo Stato debba essere d'aiuto a queste, affinché realizzino tale obiettivo. Un Paese che intende risollevarsi e percorrere con risolutezza virtuosi sentieri di crescita deve rimettere al centro della scena la figura dell'impresa, che sa coniugare il proprio bene con il bene comune. Gli imprenditori italiani negli ultimi anni hanno vissuto uno dei momenti più bassi in quanto a reputazione e considerazione del loro ruolo nel consesso sociale. Il retaggio culturale imposto dalla sinistra e tutte le sue sfumature di rosso hanno etichettato chiunque abbia voluto e voglia fare impresa in Italia come un signore che sfrutta i dipendenti, inquina l'ambiente, non paga le tasse e persegue solo il proprio tornaconto a discapito di tutti gli altri.

L'eccesso di burocrazia è proprio figlio della presunzione di colpevolezza che le distorsioni del pensiero della sinistra hanno sempre attribuito a chi fa impresa, grande o piccola che sia. Il mutamento culturale che la sinistra ha imposto negli anni ha portato anche ad amplificare tutti quei fenomeni di male affare esplosi negli anni recenti, che per certi versi sono fisiologici in qualsiasi sistema socioeconomico, e nessuno strumentalizza o interpreta in modo falsato questa mia affermazione. La sinistra ha fatto in modo di portare questi esempi negativi come prova del loro assunto. L'imprenditore mira esclusivamente a esercitare una funzione utilitaristica di arricchimento personale e questa è una follia.

Noi invece, come Governo e maggioranza, crediamo che il fine generale dell'impresa sia concorrere per molteplici vie alla promozione della persona umana e che il reddito sia non il fine esclusivo dell'impresa, ma una parte del sistema dei valori della dinamica economica.

L'impresa è la molecola dello sviluppo ed è fatta di individui che prendono in mano il proprio destino senza delegarlo ad altri. Con questo provvedimento - ma non solo - intendiamo valorizzare a pieno le potenzialità del tessuto imprenditoriale, in particolare quello delle piccole e medie, capace di generare sviluppo umano, crescita sociale e di perseguire attraverso la molla del profitto, non fine a se stesso, il bene comune e, quindi, il bene del nostro meraviglioso Paese.

Morire sani, ma di fame, non rientra negli obiettivi che questo Governo vuole dare alle imprese e neanche vivere di crocchette di Stato come tanti animali domestici, sempre che fosse possibile.

Lo scopo ultimo del segnale inviato è quello di far sentire apprezzata e valorizzata l'azione di centinaia di migliaia di imprenditori che finora hanno operato in un contesto culturale ostile e che ha provocato, come naturale conseguenza, l'asfissiante attenzione dello Stato attraverso controlli severi di molti suoi apparati; controllo che, con estrema ironia della sorte, quasi mai è stato in grado di fermare chi agiva in malafede o addirittura da fuorilegge più o meno organizzato.

Finalmente però siamo al cambio di passo: riformare e soprattutto agevolare il mondo degli incentivi alle imprese significa affermare che il Governo c'è e crede in loro; significa dare un messaggio positivo e di coraggio alle nuove generazioni; significa che l'Italia ha un futuro.

L'Italia è il Paese che amo: fu questa la dichiarazione d'amore che Berlusconi regalò al nostro Paese per sintetizzare una visione nuova anche per la politica industriale italiana. Sì, perché questa maggioranza ha un obiettivo ambizioso, quasi folle secondo qualcuno: tornare ad avere una politica industriale. Politica e industria: due parole che negli ultimi anni erano diventate antitetiche per la miopia della politica economica della sinistra.

Proprio per questo oggi abbiamo il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'istruzione e del merito. Finalmente il centrodestra è unito e ha la forza nuova per ridare quella dignità che la sinistra ha mortificato in tutti questi anni a chi vuole rendere questo Paese più bello, più forte, più produttivo e innovativo.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento che stiamo per votare ha una rilevanza tale da richiedere tutta la nostra considerazione. Esso andrebbe infatti a incidere sulla capacità competitiva, sull'attrattività delle imprese, sull'indirizzo delle scelte industriali in chiave interna e soprattutto per quel che riguarda il rapporto con le altre economie.

Io provengo da una terra come il Veneto e so quanto innovazione, creatività e capacità di resilienza siano da sempre i tratti migliori della piccola e media impresa italiana. Sono le qualità che hanno permesso di avere un ruolo decisivo negli anni della ricostruzione, nello straordinario periodo del *boom*, tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà degli Sessanta, e naturalmente nei decenni successivi fino a conquistare posti di primissimo piano nei mercati internazionali. Questa è quindi una grande storia che è anche presente nonostante tutte le difficoltà attuali e che di certo ha anche un futuro.

Le migliori qualità di chi fa impresa sono sempre le stesse; sono quelle che già Luigi Einaudi sottolineava dicendo che migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo fare per molestarli, per incepparli e scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge. Sono parole che raccontano benissimo la passione, l'impegno, le ansie e le speranze di chi nel proprio lavoro ci mette davvero l'anima, di chi nel proprio lavoro mette tutto sé stesso, di chi crede fino in fondo nella propria attività e trasmette tutto questo ai suoi collaboratori e ai suoi dipendenti.

A noi, oggi, soprattutto dentro una crisi che, tra pandemia e guerra in Ucraina, dura ormai da tre anni e mezzo, spetta un compito cruciale: non solo evitare di molestare, inceppare e scoraggiare, ma anche sostenere e promuovere l'attività delle imprese italiane. In questo senso, il tema della revisione del sistema degli incentivi si pone ormai nel dibattito politico da parecchio tempo. È un'esigenza condivisa sia a livello istituzionale che tra le parti sociali, in particolare in questa fase, nel pieno dei processi di transizione in atto con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione, con l'intelligenza artificiale, con la ecologizzazione delle produzioni.

Il disegno di legge in esame dovrebbe affrontare tutto questo, è un collegato alla manovra di bilancio e ha nel PNRR la sua genesi. Proprio riguardo al PNRR, non posso però in quest'Aula fare a meno di cogliere come questa occasione, che è decisiva per il sistema produttivo oltre che per tutto il nostro Paese, rischia di essere sprecata. Devo farlo con consapevolezza e con preoccupazione, di fronte ai ritardi, alla scarsa trasparenza e ai troppi miliardi che rischiano di essere persi e di finire nel cestino, soprattutto di fronte all'evidenza di un Governo che sul PNRR ha un problema che è soprattutto culturale, perché fin dall'origine non lo ha condiviso e continua a vederlo come un obbligo, come un fastidio e non come una straordinaria e irripetibile opportunità. A lanciare questo allarme siamo non solo noi, non solo l'opposizione, ma è tutto il mondo economico e sono anche quelle realtà alle quali si

rivolge il disegno di legge.

Il provvedimento - come è stato ricordato anche da altri colleghi che sono intervenuti - nella sua versione originaria presentava numerosi aspetti critici e noi abbiamo cercato di migliorarlo con delle proposte di modifica. Voglio qui ricordare il principio per cui bisogna assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e alla trasparenza delle procedure, la strategicità dell'interesse nazionale; l'obiettivo di razionalizzare gli incentivi, lasciando però alle Regioni autonomia nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati; la ricognizione e la sistematizzazione delle misure di incentivazione; l'attenzione alla crescita dimensionale, all'aggregazione delle imprese; il rispetto dei tempi e delle attività istruttorie che sono fondamentali per consentire alle imprese la propria programmazione e infine il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria più rappresentative.

Tuttavia, rimane una serie di criticità. Come emerso anche nel dibattito in Commissione, la delega fiscale che abbiamo recentemente approvato rischia di sovrapporsi e ingenerare problemi con quanto previsto da questo disegno di legge, in quanto tra i principi di delega anche lì sono previsti la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese. Il tentativo da parte del relatore, che pure ringrazio per il lavoro, e del Sottosegretario, che ha seguito con attenzione questo percorso, di stabilire un confine tra le due discipline a nostro avviso non risolve la questione e rimane oggettivamente sullo sfondo il potenziale conflitto tra le due amministrazioni capofila delle due deleghe, e cioè quella che fa riferimento al MEF, ovviamente, e quella del Ministero delle imprese. Non solo, ma avevamo proposto una ulteriore modifica agli interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per la riduzione dei divari territoriali; così come avevamo previsto una serie di misure per favorire la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica.

Anche sulla parità di genere, che pure è presente come finalità connessa a sostegno dell'imprenditoria femminile, noi avevamo chiesto di fare di più e rimane questa necessità assoluta.

Qui torniamo anche a varie criticità che rimangono ancora presenti e che mi auguro possono essere risolte più avanti: mi riferisco ai limiti del *click day* o soprattutto all'esigenza di valorizzare la potenzialità delle trasformazioni digitali e soprattutto di sostenere le nostre imprese nella penetrazione nei mercati esteri.

Qui davvero ritorniamo al limite grande di questo Governo, per cui anche una delega come questa, che contiene alcuni principi importanti, rischia di non essere efficace. Affrontare una delega di tale portata senza accompagnarla ad una visione e a una strategia compiuta non dà il necessario impulso al rilancio del sistema delle imprese. Servirebbe davvero una politica industriale che questo Governo sta dimostrando di non avere. È il punto centrale della nostra critica: una delega che si pone alcuni principi giusti, ma una politica industriale del Governo del tutto assente e lo abbiamo visto nel corso di questi mesi nei molti casi che sono stati affrontati.

Per queste ragioni oggi il nostro sarà un voto di astensione, anche in considerazione dei miglioramenti che ci sono stati, favoriti da una convergenza parlamentare, dal momento che stavamo discutendo di una delega, e cioè di norme e principi, ed anche in considerazione del fatto che sono stati oggettivamente prodotti dei miglioramenti. Nei prossimi mesi vigileremo sull'attuazione della delega, sulle risorse complessive, sugli effetti della distribuzione territoriale e settoriale, sugli aiuti alla transizione e saranno questi davvero i punti su cui vedremo se i decreti attuativi saranno capaci di offrire delle risposte.

Noi naturalmente saremo pronti al confronto e saremo pronti a lavorare per migliorare ogni misura che verrà presentata, com'è stato in questa occasione. Naturalmente faremo questo se sceglierete finalmente di concentrarvi sui problemi veri del Paese e degli italiani; se vi preoccuperete di come sostenere le nostre imprese, di come far ripartire la nostra economia, di come ridurre divari e diseguaglianze di genere e territoriali e di come portare pienamente l'Italia sulla strada dell'innovazione dal punto di vista climatico e digitale. Ecco, se farete questo, noi continueremo a esercitare quella responsabilità che da sempre ci appartiene.

Mi permetto di avanzare qualche dubbio, perché fino a questo momento non lo avete fatto. In questo momento tempo da perdere non ce n'è più e l'Italia ha bisogno di riprendere a crescere in modo equo,

sostenibile ed inclusivo. (*Applausi*).

POGLIESE (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POGLIESE (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione riveste indubbiamente una grande valenza, perché ha il grande merito di affrontare una tematica di scottante attualità e di grande importanza, quale certamente è il sistema degli incentivi alle imprese, all'interno di un contesto temporale molto delicato, quale quello attuale; un contesto *post* pandemico che ha messo a dura prova la nostra economia, con le refluenze della guerra russo-ucraina, che hanno determinato un aumento enorme del costo dell'energia e delle materie prime, che il Governo Meloni ha affrontato con grande determinazione e con altrettanto pragmatismo, se è vero com'è vero che a poche settimane dal suo insediamento, all'interno della legge di bilancio 2023, ha stanziato 21 miliardi di euro su 35 complessivi, cosa mai accaduta all'interno del nostro contesto nazionale.

Nonostante questo, la nostra economia sta andando bene e tutti gli indicatori macroeconomici lo confermano: il PIL nel 2023 registrerà un incremento dello 0,9 per cento, con una percentuale superiore rispetto alla media europea, cosa che non accadeva all'interno della nostra Nazione da qualche decennio.

Ma il sistema delle imprese in Italia deve convivere con una pressione fiscale e tributaria enorme, superiore al 50 per cento, che mi auguro - e sono convinto che puntualmente si registrerà - possa conoscere una graduale riduzione. Deve convivere inoltre con l'aumento dei tassi di interesse che la BCE ha stabilito per combattere l'inflazione, che determina problemi aggiuntivi soprattutto per le imprese sottocapitalizzate che - come tutte le statistiche confermano - insistono all'interno di contesti territoriali ubicati nel Mezzogiorno della nostra Nazione.

Ecco perché il sistema degli incentivi alle imprese riveste un'importanza assolutamente strategica, laddove la partecipazione a bandi per ottenere contributi a fondo perduto o a tasso agevolato e per ottenere crediti di imposta rappresenta talvolta l'unica strada possibile, per le nostre imprese, per migliorare la capacità produttiva e per rimanere all'interno del mercato, cioè all'interno di un contesto temporale di competizione globale, un contesto in cui le nostre imprese devono competere con altre imprese che, all'interno dei rispettivi territori, registrano una pressione fiscale e tributaria nettamente inferiore e un costo del lavoro nettamente inferiore - mi riferisco ovviamente alle imprese asiatiche, laddove le norme sono molto meno stringenti sul tema del rispetto ambientale - perché sostengono costi di produzione nettamente inferiori.

Ecco perché questo disegno di legge è molto importante. Esso si pone l'obiettivo di semplificare, di determinare una programmazione degli interventi assolutamente capillare e di coordinare tutti gli strumenti per evitare le duplicazioni. Il panorama nazionale degli incentivi alle imprese comprende un universo assolutamente eterogeneo, la cui complessità è stata incrementata negli ultimi anni anche per affrontare la crisi pandemica e l'aumento dei costi dell'energia (cosa di cui ho parlato in premessa).

Basti pensare che - secondo la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, dove vengono monitorati tutti i tipi di aiuti di Stato ad eccezione di quelli che insistono all'interno del comparto agricolo e della pesca - nel 2021 sono stati 1.987 gli interventi di sostegno, di cui 1.638 gestiti dalle amministrazioni regionali e 198 dalle amministrazioni centrali dello Stato. Sono stati 643 i soggetti concedenti, che hanno determinato delle agevolazioni per 146 miliardi di euro, con 314 miliardi di euro di investimenti attivati in maniera complessiva. Credo che questi dati del 2021 evidenzino in maniera assolutamente nitida... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pogliese. Colleghi, sono contento che siate arrivati numerosi, perché c'è anche il numero legale. Vorrei, però, che il senatore Pogliese, che è arrivato alle ore 9.45, possa concludere il suo intervento pacatamente.

POGLIESE (*FdI*). La ringrazio, Presidente.

Credo che questi dati evidenzino un rilevante incremento delle agevolazioni concesse e degli investimenti agevolati, anche come risposta alla crisi pandemica. E credo che essi siano assolutamente

indicativi e testimonino l'assoluta necessità di un intervento normativo, che è stato presentato al Parlamento e che può davvero determinare una semplificazione del quadro e un coordinamento di tutti questi strumenti, per evitare delle duplicazioni.

Voglio dirle con estrema sincerità e chiarezza che, all'interno della 9a Commissione, è stato svolto un lavoro eccezionale, grazie alla sapiente regia del presidente Luca De Carlo, all'equilibrio del relatore Paroli e al contributo di tutti i commissari, che hanno cercato di presentare emendamenti migliorativi del testo, che sono stati in alcuni casi approvati (sia della maggioranza che dell'opposizione). Basti pensare anche all'articolo 1, all'interno del quale sono stati inclusi, nell'ambito della delega al Governo, anche gli incentivi di carattere fiscale, che credo abbiano rappresentato una importante modifica al testo inizialmente predisposto.

Allo stesso modo sono assolutamente condivisibili i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega. Mi riferisco alla stabilità nel tempo e all'adeguatezza, alla programmazione degli interventi, alla chiarezza, alla digitalizzazione, all'uniformità delle procedure, con una particolare attenzione - come è stato evidenziato anche da chi mi ha preceduto - all'imprenditoria femminile, alla imprenditoria giovanile, ai professionisti che possono accedere anche al sistema degli incentivi con particolari premialità che sono state immaginate per quanti si prendono l'impegno di assumere soggetti disabili. Per questo credo che questo testo sia assolutamente importante.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, nell'esercizio della delega, laddove deve concentrare l'offerta di incentivi, il Governo deve evitare la sovrapposizione degli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, anche attraverso l'implementazione di soluzioni tecniche per superare il fenomeno del *click day* nelle assegnazioni degli incentivi, che ritengo in una fase pandemica abbia rappresentato probabilmente l'unica soluzione possibile in tempi brevi per dare sostegno alle imprese, ma certamente non risponde alle esigenze di valutazione oggettiva delle domande presentate e ai criteri meritocratici che devono sempre governare le scelte dell'amministrazione pubblica.

All'articolo 6 si prevede poi di coinvolgere le associazioni di categoria per promuovere le azioni di informazione circa l'offerta degli incentivi; all'articolo 8 si prevede poi la stipula di protocolli fra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) per il rilascio accelerato delle certificazioni, al fine di determinare uno snellimento delle pratiche burocratiche amministrative, che troppo spesso rappresentano un ostacolo a percorsi di incremento delle capacità produttive all'interno delle imprese.

Per queste ragioni ritengo che il disegno di legge delega in esame possa determinare un oggettivo miglioramento all'interno di questo contesto temporale molto delicato e per questo preannuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo importante strumento normativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 571, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	68
Favorevoli	134
Astenuti	30

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 607.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(727) Deputati MULE' e CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(524) DE POLI. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni

(801) SBROLLINI. - Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva

(Relazione orale) (ore 11,20)

Approvazione del disegno di legge n. 727

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 727, già approvato dalla Camera dei deputati, 524 e 801.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 727 reca disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Il provvedimento, trasmesso dalla Camera dei deputati, assunto quale testo base dalla Commissione, non è stato oggetto di modifiche nel corso della trattazione in sede redigente, conclusasi con il mandato unanime a riferire favorevolmente.

L'articolo 1 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica, da avviare a decorrere dall'anno 2024, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Tale *screening* è finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e a rallentare la progressione della malattia, mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che a ottenere diagnosi precoci della celiachia.

Si prevede che lo schema del citato decreto sia sottoposto a una serie di pareri, tra cui quello delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, si autorizza per l'attuazione del citato programma pluriennale una spesa pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, al quale è affidato il compito di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening* in oggetto e pubblicare annualmente una relazione sul sito Internet istituzionale del Ministero della salute. Si prevede che i 13 membri dell'osservatorio durino in carica tre anni e che il loro incarico possa essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 3 prevede campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del suddetto programma di *screening*, autorizzando a tal fine la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dal 2024. Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, intervengo per rappresentare innanzitutto la volontà pressoché unanime della Camera dei deputati rispetto al provvedimento in esame, che è stato licenziato - se non ricordo male - con tutti voti favorevoli e un solo voto contrario, probabilmente per errore. Ciò testimonia l'importanza del provvedimento, che altro non fa che "screenare" tutti i bambini in età pediatrica - il *range* è quello dei bambini e degli adolescenti tra uno e diciassette anni - rispetto al diabete di tipo 1 e alla celiachia. Il fine ultimo è quello della diagnosi e della presa in carico precoci dei potenziali malati di queste due patologie, allo scopo di garantire una diagnosi e una terapia a tutti i cittadini italiani che, come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione, devono essere curati in maniera omogenea dal Nord al Centro e al Sud, al netto del censo e della provenienza geografica, in coerenza con quanto l'universalismo del nostro sistema sanitario nazionale assicura.

Pur non volendo ingerire nelle decisioni e nel dibattito del Senato della Repubblica, spero che si possa replicare - anzi, ne sono sicuro - quel sentimento unitario che abbiamo visto alla Camera dei deputati e che ha fatto sì che una consistente forza parlamentare sorreggesse un provvedimento di origine parlamentare, che si inserisce all'interno del novero della cosiddetta prevenzione, che è fondamentale in questo momento storico per il nostro sistema sanitario nazionale.

Voglio ricordare a tutti che, insieme a una maggiore dotazione del Fondo sanitario nazionale, servono sicuramente nuovi modelli organizzativi, ma anche la cosiddetta prevenzione. Prevenire porta a diagnosticare prima le patologie, a non farle conclamare, a curare opportunamente i cittadini italiani e, come effetto secondario, a far risparmiare le casse del fondo sanitario nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 727, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi a consentire lo svolgimento degli interventi.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi l'Assemblea del Senato esamina un testo legislativo che introduce importanti disposizioni normative riguardanti la vita delle persone, prestando in modo particolare la giusta attenzione all'importanza di una diagnosi precoce per il diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Per quanto riguarda la celiachia, se vogliamo citare qualche dato, si tratta di una malattia fortemente sottostimata in Italia: sono circa 233.000 i celiaci. Attenzione, però, perché solo il 40 per cento dei pazienti ha ricevuto una diagnosi e può, di riflesso, accedere alle cure. Si stima che ci siano infatti altre 400.000 persone che, al contrario, non hanno ricevuto una diagnosi corretta.

Lo stesso vale per il diabete di tipo 1. I dati ci dicono che si tratta di una patologia la cui incidenza purtroppo è in aumento proprio tra i bambini e gli adolescenti: sono circa 300.000 i pazienti nel nostro Paese cui è stato diagnosticato un diabete di tipo 1. Come si evince dai dati Istat, questa patologia colpisce lo 0,5 per cento della nostra popolazione. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, l'esordio della malattia è avvenuto proprio nell'età evolutiva. Il 10 per cento - circa 20.000 pazienti - ha un'età inferiore ai diciotto anni.

Vale la pena ricordare quanto sia cruciale diagnosticare in maniera precoce questo tipo di patologia. È questo lo spirito della legge che ci accingiamo ad approvare oggi, perché il nostro nemico tende purtroppo - e spesso riesce - a nascondersi: un celiaco non diagnosticato si espone al rischio di complicanze gravi. Tutto ciò implica un peggioramento della salute e della qualità della vita delle persone.

Lo stesso vale per i diabetici. Il diabete, infatti, è una malattia cronica che, se non trattata adeguatamente, predispone a diverse complicanze, che possono compromettere gli organi vitali. Basta

pensare ai malati che, se non precocemente diagnosticati e adeguatamente curati, rischiano di sviluppare una forma di chetoacidosi diabetica fino ad arrivare all'edema cerebrale e purtroppo al coma.

Per questo, sia nel caso della celiachia sia in quello del diabete di tipo 1, la diagnosi precoce è una forma di prevenzione importante e fondamentale.

Com'è noto, il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera, oggi qui presentato al Senato anche dal sottoscritto e dalla collega senatrice Sbröllini, ha come obiettivo, comune a tutti i testi di legge in materia, di prevenire i danni causati dall'evolversi della malattia, che potrebbero essere limitati, se compiamo un passo importante nella giusta direzione.

Investiamo nel programma nazionale di *screening* della popolazione pediatrica, dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra uno e diciassette anni, a partire appunto dal 2024. Grazie a questo *screening* sarà infatti possibile individuare gli anticorpi e rallentare l'evoluzione di queste due malattie. Apro una parentesi su questo punto. La rivoluzione degli *screening*, al di là delle specifiche patologie, rappresenta davvero una svolta nella prevenzione, che è fondamentale. Tante volte, questa è l'unica forma di controllo di patologie che, nel momento in cui si cronicizzano, tendono ad assumere la forma di patologie multiorgano, che coinvolgono cioè più organi, con costi enormi per le famiglie oltre che per il Servizio sanitario nazionale.

Per l'attuazione di questo programma di *screening* il disegno di legge che oggi approviamo prevede uno stanziamento economico. Sono le prime risorse, sicuramente importanti, che andranno però implementate in futuro. Sono 3,85 milioni annui per il 2024 e per il 2025 e altri 2,85 milioni annui a decorrere dal 2026.

Questo provvedimento, com'è noto, fa seguito a quanto già previsto nella scorsa legge bilancio, in cui è stato istituito un apposito fondo allo scopo di finanziare futuri investimenti normativi per la realizzazione del programma di *screening* (fondo che questa legge rifinanzia, come ho appena accennato, con importanti e significative risorse). L'osservatorio nazionale sul diabete e sulla celiachia analizzerà i risultati del programma di *screening* sopracitato.

Un altro aspetto importante è quello dell'informazione. Il disegno di legge, infatti, prevede la promozione di campagne periodiche di sensibilizzazione sociale proprio sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica: informare, sensibilizzare e formare. Come abbiamo infatti visto dai dati, sono tanti, troppi, i casi sommersi. Occorre per questo che istituzioni, scienza e medicina di base lavorino insieme per dare risposte concrete, alle famiglie e a tutti i pazienti, in modo particolare ai piccoli pazienti.

È questo un provvedimento che ha tenuto conto, giustamente, come si fa e come si deve fare sempre in questi casi, sia delle conoscenze scientifiche e accademiche su celiachia e diabete sia delle esperienze maturate da parte di chi vive sulla propria pelle tutto questo, ovvero i pazienti e le loro famiglie.

Prendiamo atto con soddisfazione che su questi temi c'è stata un'attenzione trasversale dei partiti e delle istituzioni. Vorrei ringraziare di cuore, per il grande e proficuo lavoro svolto, il ministro della salute Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato, la Commissione sanità, il presidente Zaffini e quindi tutto il Governo, per la sollecitudine con cui hanno seguito questo provvedimento, assicurando, dato non trascurabile, come abbiamo appena evidenziato, le prime necessarie e fondamentali coperture finanziarie, senza le quali una legge rischia di rimanere lettera morta.

Ci sono battaglie che non hanno colori politici. La battaglia per la tutela della salute dei nostri cittadini, soprattutto dei pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo 1 in età pediatrica, è certamente una di queste. Quando si tratta del bene degli italiani e della salvaguardia del principio della tutela della salute non possiamo e non dobbiamo dividerci, e abbiamo appunto visto i voti unanimi di quest'Assemblea.

Ecco perché il voto di oggi assume un significato speciale: è una vittoria che appartiene a tutti, a partire dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. L'Italia si appresta a tagliare un importante traguardo normativo e si pone all'avanguardia nella prevenzione di queste due patologie.

In conclusione, quella che approviamo oggi è una buona legge, giusta, concreta e condivisa. Per questo motivo, come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento in questione. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare oggi riguarda la prevenzione, destinata soprattutto alla popolazione di età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 e di celiachia. La diagnosi precoce di queste due patologie che spesso aggrediscono i più piccoli è necessaria e dev'essere sostenuta per ridurre le complicazioni, potenzialmente mortali, che ne possono derivare. È importante intervenire in anticipo e prevenire gli effetti dannosi sull'organismo di tipo irreversibile, tanto più che spesso i sintomi sono lievi, almeno in un primo momento.

La correlazione tra le due patologie è molto studiata ed è importante che siano coinvolte le associazioni dei familiari e le fondazioni maggiormente rappresentative delle persone che ne soffrono. Diabete e celiachia hanno in comune il fatto di essere due patologie che condizionano l'alimentazione - vorrei sottolineare questo punto - e condividono una similitudine anche nella gestione. Ci sono regole restrittive che devono essere seguite pedissequamente per mantenere un buon stato di salute, è fondamentale aderire a una dieta equilibrata e la distribuzione dei nutrienti dev'essere rispettata ad ogni pasto.

Ne approfitto per portare all'attenzione dell'Assemblea un dato che impone una riflessione. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa per diffusione dell'obesità infantile tra i maschi (21 per cento) e al quarto posto per quella tra le femmine (14 per cento). Sono quasi 1,3 milioni i minori che, vivendo in condizioni di povertà assoluta, non riescono ad alimentarsi in modo adeguato, dato che, come dicevano prima, queste patologie richiedono un certo tipo di alimentazione.

Questa situazione di certo non migliorerà nei prossimi mesi, visto che a molte famiglie che vivono nella totale fragilità e nella povertà è stato addirittura tagliato il reddito di cittadinanza. Domando quindi: come potranno queste famiglie provvedere ad alimentarsi in modo corretto? Proprio poco fa ho ricordato i dati relativi all'obesità infantile maschile e femminile. Questo è il punto fondamentale da tenere presente: non basta delineare una patologia, ma bisogna anche mettere in condizione le famiglie di intervenire. È molto importante che si preveda uno *screening*, così come importantissimo è il coinvolgimento delle famiglie, però bisogna garantire a tutti i bambini - lo sottolineo ancora - di potersi alimentare in modo corretto. Su questo ci aspettiamo risposte serie ed immediate nelle prossime settimane.

Essendo un provvedimento che riteniamo importante, voteremo in modo favorevole.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è di grande importanza e sono veramente orgogliosa di aver potuto partecipare al suo *iter* anche nella 10ª Commissione permanente. Si tratta infatti delle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Si avvia quindi per la prima volta in Italia un programma di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica, finalizzato a individuare gli ormoni che possono segnalare l'insorgenza del diabete di tipo 1 o della celiachia.

Durante i lavori in Commissione abbiamo avuto la possibilità di ascoltare i medici e i tecnici che hanno sviluppato tecnologie e strumenti diagnostici e quindi di capire quanto sia importante arrivare a una diagnosi precoce sia ai fini della prevenzione, perché è possibile intervenire sull'alimentazione prima dell'insorgenza della patologia, sia per affrontare in maniera ancora più consapevole le terapie che chi è affetto da celiachia e diabete di tipo 1 deve sostenere.

Lo dico perché la prevenzione, tra l'altro con uno *screening* su base nazionale, costituisce un grande strumento di aiuto anche per chi poi queste patologie le deve vivere e per i nuclei familiari delle persone che ne sono affette, perché spesso si scoprono in maniera del tutto casuale o vengono all'evidenza con un fatto drammatico, come spesso succede ai bambini ai quali viene diagnosticato il diabete di tipo 1: vanno incontro a una crisi glicemica, poi a un ricovero e da lì a un'infausta diagnosi.

Uno *screening* precoce consente anche alle famiglie di capire il tipo di vita che si dovrà fare e la

terapia che si dovrà intraprendere e di accompagnare il bambino in questo percorso di vita, che è molto condizionante per le terapie che vanno fatte, per il tipo di attività e per l'adattamento metabolico che il soggetto deve fare prima di trovare una sua stabilità con la terapia insulinica, con tutto quello che ne consegue e che riguarderà il prosieguo di tutta la sua esistenza.

Il voto del mio Gruppo non può quindi che essere favorevole e di grande apprezzamento per questo intervento, perché la prevenzione non serve soltanto a comprendere anticipatamente l'insorgere di una patologia, che in questo momento purtroppo è comunque inevitabile, ma serve a sviluppare gli ulteriori strumenti che ci consentiranno - e questo è l'augurio che ovviamente tutti noi ci facciamo - di sconfiggere queste malattie, prevenendole davvero ed evitando che insorgano. I dati sono veramente drammatici, rilevando che sono circa 530.000 le stime di casi diagnostici di celiachia e di diabete di tipo 1. Probabilmente però il numero di persone effettivamente affette da questa patologia è anche superiore, perché molti fino a quando non si verifica l'evento scatenante, che avviene in modo casuale, non lo sanno e convivono con una patologia che silenziosamente comunque corrode il loro organismo fino a quando non si disvela in maniera drammatica.

Accanto a questo *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica che è fondamentale e che incontra assolutamente il nostro pieno apprezzamento e sostegno, altrettanto importante è che si lavori per una opportuna promozione degli stili di vita, dell'educazione alimentare e del contrasto all'obesità, favorendo ancor di più, come già abbiamo fatto in Parlamento, l'attività sportiva. Allo sport abbiamo attribuito infatti il valore e il rango di principio costituzionale, proprio perché in esso individuiamo i valori sani del vivere civile, della capacità di sviluppare le inclinazioni naturali e di correggere abitudini sbagliate, favorendo una vita più sana.

La legge al nostro esame ovviamente non dev'essere come un punto di approdo, ma come l'avvio di un percorso virtuoso e importante e come un modo per far comprendere che c'è un investimento sulla ricerca. Crediamo fortemente nella ricerca e la incoraggiamo sempre di più, perché, se vogliamo davvero migliorare la vita delle persone, bisogna puntare sugli strumenti di prevenzione e di contrasto. Accanto poi alla prevenzione e alla ricerca, c'è da valorizzare sempre di più la medicina di prossimità, affinché l'équipe medica non lasci mai sole le persone affette da patologie e soprattutto sostenga anche le famiglie nell'affrontare gli esiti e le conseguenze di tali diagnosi.

È con questi auspici che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio il Governo per questo importante provvedimento. Voglio ringraziare il relatore, senatore Russo, tutta la 10a Commissione di cui faccio parte, il presidente Zaffini, il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato, perché un provvedimento votato all'unanimità alla Camera - e, dagli interventi che abbiamo ascoltato, ci auguriamo che ciò avvenga anche al Senato - è un fatto importante. Quando parliamo di malattia, di salute e sanità, non avere barriere ideologiche è molto importante e continuare nel solco della prevenzione è sicuramente fondamentale.

Il diabete, come sappiamo, è una delle malattie croniche più frequenti nell'infanzia e nell'adolescenza. Sappiamo altresì che dopo il Covid la celiachia purtroppo ha sviluppato numeri molto alti in età pediatrica e non solo. In modo particolare in Italia, la forma più diffusa di diabete in età evolutiva è rappresentata proprio dal diabete di tipo 1, pari a circa il 90 per cento.

Nel mondo ci sono circa 1,2 milioni di bambini e adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 e la maggior parte proprio nell'età sotto i quindici anni. Il diabete di tipo 2, che fino a qualche anno fa rappresentava circa l'uno per cento dei casi di diabete in età pediatrica, è in progressivo aumento, come ci dicono anche gli ultimi dati di cui disponiamo. Sono numeri che pesano sul sistema sanitario e sociale e hanno un impatto molto forte non solo sul paziente, ma sulle famiglie. Nel 1997, come sappiamo, è stato istituito il Registro italiano di diabete insulinodipendente, proprio con lo scopo di raccogliere i dati epidemiologici sui nuovi casi di diabete di tipo 1.

Bisogna continuare con tutti gli strumenti che abbiamo e rafforzarli affinché la prevenzione sia lo

strumento su cui il Parlamento e il Governo continuino a legiferare e a monitorare. Tutto questo evidenzia comunque la necessità di un'attenzione istituzionale che, ancora di più in questo momento, deve avere grande importanza. Per fare questo, ovviamente, serve un approccio multidisciplinare, perché sappiamo che necessita di competenze e di specializzazioni importanti e, da quanto sappiamo, bisogna anche rafforzare e insistere sui centri di diabetologia pediatrica, perché questo poi significa avere un percorso di assistenza per aiutare ad avere soprattutto adulti sani, con ricadute positive sul sistema sanitario e sociale.

Per tutte queste ragioni, ovviamente il Gruppo Italia Viva-Azione-Renew Europe darà un voto favorevole, ma dobbiamo continuare in questa direzione.

Mi appello al Governo e in modo particolare al sottosegretario Gemmato, sempre molto attento a questi temi: siamo vicini alla legge di bilancio, c'è un appello quotidiano del ministro Schillaci a chiedere di reperire almeno quattro miliardi di euro da destinare alla sanità. Mi raccomando, questa è una priorità per tutti gli italiani e per le famiglie, pertanto dobbiamo trovare in questa legge di bilancio almeno quattro miliardi. (*Applausi*). Non andranno a risolvere tutti i problemi, perché sono tantissimi e lo sappiamo, ma se pensiamo che malattie come queste hanno bisogno di un intervento prima di tutto preventivo, dobbiamo lavorare su questo.

Sicuramente c'è da rivedere molto anche nella riforma sociosanitaria - a me piace chiamarla così - ma dobbiamo farlo. Le Regioni sono al collasso e c'è la necessità di investire risorse nel sistema sanitario. Non si tratta soltanto di difendere il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza, che oggi non sono uguali in tutta Italia, anzi, dopo il Covid sappiamo che molte aree geografiche hanno differenze enormi, quindi ci sono un *deficit* e la necessità di investire sul personale medico e infermieristico, sugli operatori sociosanitari, sui consultori, sulle malattie e sulle nuove malattie rare. C'è da mettere a sistema un problema che ci portiamo avanti da troppi anni, che evidentemente non appartiene solo a questo Governo.

Nella legge di bilancio dobbiamo fare questo sforzo: non è possibile ricevere ogni giorno appelli che cadono inevitabilmente nel vuoto da parte di tutte le Regioni, del Nord, del Centro e del Sud.

Signor Sottosegretario, credo che se facciamo un investimento ripristinando la centralità della persona e riportando il paziente al centro della cura e del sistema di prevenzione, lo dobbiamo fare prima di tutto parlando ai bambini e alle fasce cosiddette più deboli e fragili e potremmo fare davvero quel salto di qualità che oggi serve al sistema sanitario in generale. Non è soltanto una questione di diritto alla salute, ma di benessere, perché il salto qualitativo e culturale è proprio questo.

Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo anche dal punto di vista climatico, pertanto dobbiamo investire molto sul benessere della persona: si vive di più, ma si deve vivere meglio. Abbiamo la necessità di un percorso assistenziale che possa accompagnare il soggetto da quando nasce fino all'età adulta e poi nella fase di invecchiamento. Solo in questo modo potremo parlare di un bene comune e di una difesa della comunità dal punto di vista sanitario, ambientale e sociale.

Abbiamo tanti strumenti a disposizione. Spero che il Ministro abbia già espresso parere favorevole anche ad una nostra proposta di legge che riguarda il riconoscimento dello sport come farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, su cui stiamo lavorando già dalla scorsa legislatura: è un altro tassello che può aiutare in questa riforma sociosanitaria che auspichiamo.

Occorre garantire l'accesso alle possibilità di cura più appropriate, innovative e meno invasive, perché questo è un altro aspetto che ci interessa molto; garantire ambienti ospedalieri e ambulatoriali accoglienti, adatti all'infanzia e all'adolescenza; assicurare sempre un gruppo multidisciplinare all'interno dei centri specializzati, dove medico di base, pediatra e altre figure fondamentali possano lavorare assieme; favorire un'azione di rete sul territorio tra centri di diabetologia pediatrica di riferimento regionale, centri di diabetologia dell'adulto, centri periferici, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale; facilitare la transizione della persona con diabete in età evolutiva dal diabetologo pediatrico al diabetologo dell'adulto. Abbiamo quindi la necessità di investire ancora di più nella scelta, con obiettivi chiari e scelte terapeutiche.

L'ultima è aiutare le famiglie in questo percorso di assistenza, sia per i bambini e gli adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 (ma non solo), sia per quelli affetti da celiachia. Dobbiamo fare un

investimento su quest'ultima malattia, che è in continuo aumento, affinché anche le cure e i farmaci siano a buon mercato, perché oggi anche da questo punto di vista ci sono diseguaglianze sociali ed economiche che fanno la differenza. Ricordo al Senato che circa il 43 per cento degli italiani non si cura più e non accede più alle cure preventive: questo sappiamo cosa vorrà dire in futuro, ma lo stiamo già vivendo nel presente. (*Applausi*).

Per tutte queste ragioni, mi appello ancora una volta al Governo. Il nostro voto sul provvedimento sarà favorevole, ma saremo molto attenti e faremo sentire la nostra voce all'interno della Commissione bilancio nelle prossime settimane. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto ci tengo a ricordare che il disegno di legge che è giunto all'esame dell'Assemblea è stato presentato dal deputato di Forza Italia, nonché vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, sin dall'inizio della diciannovesima legislatura. Non si tratta qui di rivendicare la primogenitura del disegno di legge, bensì semplicemente di evidenziare la sua sensibilità e la sua determinazione, che hanno consentito un rapido esame del disegno di legge e la sua approvazione alla Camera.

Vanno qui resi i dovuti ringraziamenti anche al ministro Schillaci, per la sua consueta disponibilità e competenza e per il fatto di aver reso concrete e attuabili le misure, mettendo a disposizione anche tutte le opportune risorse finanziarie, che in un disegno di legge come questo sono molto importanti.

Allo stesso modo, ringrazio il Presidente della 10a Commissione, senatore Zaffini, che ha garantito un rapido esame del disegno di legge al Senato e la sua approvazione in sede redigente e senza modifiche. Ringrazio anche per la sensibilità e l'attenzione il relatore Raoul Russo; ci tengo inoltre a ringraziare i senatori De Poli, Murelli e Sbröllini, che avevano presentato un loro disegno di legge sulla medesima materia, che hanno lasciato che il provvedimento già approvato alla Camera proseguisse il suo *iter* in modo veloce.

Le modifiche introdotte alla Camera prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e l'ascolto delle associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e celiachia. Il ruolo delle associazioni è fondamentale; è uno strumento straordinario, perché sprona il Parlamento, quindi tutti noi, ad approvare norme concrete basate sulla loro esperienza, perché ovviamente, lavorando negli ospedali, sono a contatto direttamente con le patologie e quindi mettono in atto delle soluzioni ai problemi di salute.

Il testo al nostro esame prevede che sia adottato un programma di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, a partire dal 2024. Viene inoltre istituito un osservatorio nazionale, composto da 13 membri che abbiano comprovata esperienza su questi temi. Si affida quindi alla scienza e alla ricerca un compito importantissimo, quello di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening*, al fine di arrivare a una riduzione e al controllo degli effetti delle due patologie nella popolazione pediatrica fino ai diciassette anni (come dicevo poc'anzi). Allo stesso tempo, si avvia una campagna di sensibilizzazione sociale, anch'essa realizzabile concretamente in quanto dotata delle opportune autorizzazioni di spesa e coperture finanziarie.

Se me lo consente, Presidente, vorrei rileggere le parole del presidente Mulè, che ha spiegato alla Camera la ragione di questo disegno di legge e - aggiungo io - la necessità di approvarlo al più presto: questa legge nasce grazie alla storia di due ragazzi: uno si chiamava Alessandro, l'altro si chiama Alfonso. Hanno la stessa età, hanno tredici anni, entrambi studenti di terza media, la stessa città di residenza, la stessa patologia (il diabete di tipo 1), ma un destino diverso. Alessandro non è più tra noi perché non gli venne diagnosticata in tempo una forma acuta e grave di chetoacidosi diabetica, che è la più comune tra le complicanze legate al diabete di tipo 1. E anche Alfonso, come Alessandro, quando arrivò in ospedale (era il 14 giugno di un anno fa), aveva gli stessi sintomi, fra i quali una spossatezza non comune. Nonostante fosse sottoposto allo *stress* degli esami di terza media, aveva le gambe che gli pesavano come se fossero dei macigni, come se qualcuno lo avesse bastonato e aveva una sete inarrestabile, continua. La fortuna di Alfonso - se così la possiamo chiamare - fu che, fin dall'età di due

anni, sapeva di essere celiaco e, dunque, quei sintomi furono ricollegati a una degenerazione della patologia con insorgenza di diabete di tipo 1 attraverso quella crisi di chetoacidosi. Alfonso si è salvato e oggi convive con la patologia grazie alla straordinaria capacità che lui ha (come ce l'hanno decine di migliaia di ragazzi) di saper convivere con una vita che è stravolta. Nessuno lo potrà mai sapere, ma se questa legge fosse stata già in vigore alcuni anni fa, c'è la ragionevole certezza che Alessandro non sarebbe morto.

Cosa voglio dire? Con gli *screening* che verranno realizzati riusciremo a salvare altre vite di incolpevoli ragazzini, posto che quattro ragazzi ogni giorno scoprono di avere il diabete di tipo 1, mentre un ragazzo ogni 60 scopre di essere affetto da celiachia. Il testo oggi in esame in Aula non verrà modificato e consentirà alle norme che sono in esso contenute di entrare in vigore il più presto possibile, salvando così altre vite. (*Applausi*).

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, quest'oggi siamo tutti uniti, perché sento un coro unanime in queste dichiarazioni di voto, sul provvedimento in esame. Non è la prima volta che capita quando si tratta di sanità, forse è la prima volta in questa legislatura (non ho tenuto il conto), ma di certo è capitato diverse volte nella precedente. Questo è un bene, perché quando si tratta della salute dei cittadini italiani entrando nello specifico non conosciamo differenze e abbiamo una visione comune; è diverso se parliamo in generale dei temi della sanità e di come vorremmo gestirla.

Mi preoccupa ciò a cui accennava prima anche la collega Sbrollini, cioè quello che accadrà nelle prossime settimane nella legge di bilancio, in quanto le premesse non sono sicuramente rosee. Sento parlare di difficoltà per trovare quattro miliardi, quando in realtà alla sanità ne servirebbero 10 o 15 e sarebbe stato bello se anche per questo ci fossimo messi a lavorare tutti insieme intorno a un tavolo per trovare quelle risorse così necessarie, perché quattro miliardi sono davvero il minimo per non sprofondare e non mandare il nostro sistema sanitario a gambe all'aria. Mi sembra quindi fondamentale che si trovino, ma sarebbe bello trovarne di più, perché il definanziamento del nostro sistema sanitario è qualcosa a cui speravamo di non assistere più dopo quello che abbiamo vissuto nel 2020 con il Covid (molti di noi erano qui anche nella passata legislatura), dopo tutte le grandi promesse che tutti abbiamo fatto di rifinanziare e potenziare il nostro Servizio sanitario nazionale, ma ci sarà modo e tempo per discuterne nelle prossime settimane.

Oggi invece parliamo di prevenzione primaria e secondaria, che dovrebbe essere un pilastro fondamentale della nostra sanità, perché tutti noi sappiamo che ogni euro speso in prevenzione è un investimento sul futuro, non solo della salute degli individui, ma sul futuro del nostro Paese (*Applausi*), perché le risorse che spendiamo in prevenzione sono soldi risparmiati su *welfare*, sulla previdenza sociale, soldi che l'INPS non dovrà erogare per pensioni di invalidità o altro tipo di assistenza nei confronti di cittadini che hanno dei problemi e che quindi non possono lavorare del tutto o abbastanza per mantenersi in maniera dignitosa; sono soldi che pesano sul sistema famiglia, perché ogni persona non autosufficiente ha accanto a sé (quando è fortunato) un *caregiver* che si prenderà cura di lui e che quindi comunque non potrà svolgere pienamente un'attività lavorativa. Insomma, tutti sappiamo che sono un impegno per il futuro del Paese, ma ancora non riusciamo a cambiare il paradigma della nostra struttura economica e a far sì che nel bilancio dello Stato, quando parliamo di investimenti e di spesa corrente, gli investimenti sulla prevenzione finiscano in un capitolo diverso. Già nella passata legislatura molti di noi facevano parte (così come in questa) di un intergruppo sulla innovazione sostenibile in sanità, che ha come finalità proprio quella di far capire ai burocrati del Ministero dell'economia e delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato ma anche dell'Unione europea che gli investimenti in sanità non sono spesa corrente ma, appunto, investimenti. Mi auguro che tutti insieme, così come stiamo andando verso l'approvazione di questo fondamentale disegno di legge per la vita di tantissimi bambini di oggi che saranno cittadini di domani, riusciremo anche a portare a meta un altro importante lavoro sulla diversa classificazione di queste spese.

Non mi dilungo sui dettagli del provvedimento in esame, perché già ne hanno parlato benissimo le colleghe che mi hanno preceduto.

L'impegno per la tutela della salute dei nostri bambini dovrebbe essere il primo obiettivo: in questo caso lo raggiungiamo e possiamo spuntare questa casella. Spero che i prossimi provvedimenti che potremo esaminare insieme abbiano un respiro più generale e trasversale, invece di intervenire sempre con interventi normativi puntiformi, che però lasciano inalterato un sistema che comincia a fare acqua da più parti. Invece tutti insieme dovremmo capire che la prevenzione non riguarda solo questi aspetti, che il potenziamento delle strutture territoriali vale per queste come per tutte le altre patologie e per tutti gli altri cittadini che ne hanno bisogno e che, per esempio, la transizione dall'età pediatrica all'età adulta dei nostri bambini con patologie croniche riguarda sicuramente i bambini affetti da diabete di tipo 1 o da celiachia, ma non solo loro. Lo stesso discorso lo potremmo fare infatti per i bambini che sono stati sottoposti a un trapianto, così come per tantissime altre patologie. Quindi mi auguro che in futuro riusciremo ad avere una visione sul sistema salute più trasversale e strutturale, che ponga finalmente rimedio ad alcuni problemi che ci trasciniamo da anni e che restano ancora irrisolti. Nonostante questo, per le ragioni che ho già esposto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor sottosegretario Gemmato, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azionesulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Mulé e Cavandoli, già approvata alla Camera dei deputati, annunciando subito il voto favorevole. Oggi si parla infatti di prevenzione e questo è un provvedimento in cui il principio per cui prevenire è meglio che curare viene direttamente stabilito. La proposta di legge in votazione prevede infatti di spingere il processo di prevenzione nella popolazione pediatrica, da uno a diciassette anni, del diabete di tipo 1, con lo scopo di evitare complicanze lesive sulla salute dei pazienti.

Il provvedimento, attraverso un attento *screening* predittivo, consentirà una maggiore informazione sulle cause di insorgenza della malattia e l'inserimento precoce di terapie farmacologiche che ne rallentano il corso. Altrettanta attenzione viene data alla diagnosi precoce della celiachia, causa di complicanze gravi, se non diagnosticata. Le due patologie in oggetto non a caso sono state accoppiate, perché hanno dei profili di omogeneità, nella eziologia, nell'insorgenza e nella platea di riferimento.

Il diabete di tipo 1 rappresenta circa il 10 per cento dei soggetti diabetici ed è chiamato spesso diabete giovanile o insulino-dipendente, in quanto insorge proprio nell'infanzia e nell'adolescenza. È una malattia cronica più frequente nell'età pediatrica, si stima circa attorno all'85-90 per cento. In Italia, le persone affette da diabete di tipo 1 sono circa 300.000. Invece, per quanto riguarda la celiachia, è stato calcolato che nella popolazione il numero totale dei celiaci sia di circa 600.000, ma ne sono stati diagnosticati solo 241.729. Questi sono gli ultimi dati, secondo la relazione al Parlamento del 2022, resi disponibili dal Ministero della salute. Si dice anche che un bambino su 60, in età pediatrica, sia celiaco. Ecco perché diventa importante sempre più diagnosticare questi casi, che sono in crescita. I dati relativi al 2022 parlano di 10.210 nuove diagnosi, con una prevalenza della malattia dello 0,43 per cento.

Bisogna considerare anche la quantità e la qualità importante di complicanze che potrebbero generarsi a causa della mancata diagnosi: penso al diabete, alla chetoacidosi, alle malattie cardiovascolari, alle neuropatie, alle neoplasie, alle complicanze oculari, alle amputazioni. Per i celiaci in età pediatrica, ciò potrebbe comportare una flessione del ritmo accrescitivo, un ritardo della pubertà e dello sviluppo e un malassorbimento intestinale in età giovanile, fino ad arrivare direttamente a malattie importanti quali il tumore o a conseguenze appunto mortali. Ecco perché bisogna intervenire, e bisogna farlo direttamente, perché si stima ci sia fino al 60 per cento dei casi di sottodiagnosi.

È importante allora anche la formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri, in modo tale che possano intervenire direttamente proprio perché c'è una correlazione tra le due malattie, ma anche con altre malattie, come per esempio quelle della tiroide o la dermatite erpetiforme: ci sono altre malattie che possono essere collegate a queste due, che il medico deve conoscere.

Non ve lo dice una senatrice a caso, ma la mamma di un bambino cui è stata diagnosticata la celiachia

all'età di due anni; per fortuna non è diabetico, però sicuramente, grazie all'intervento e alla conoscenza del pediatra, è stata fatta una diagnosi tempestiva ed è stata prescritta una dieta senza glutine.

È importante la diagnosi, quindi, perché è una patologia cronica, evolutiva e ad alto rischio di complicanze: chi ne è affetto avverte tutto il disagio per le conseguenze che ne derivano e c'è il timore di una vera e propria rivoluzione nella quotidianità. Per questo si parla di malattie sociali: provate per un giorno o solo per un pasto a fingere di essere celiaco e a entrare in un bar, in un ristorante, in un ambiente pubblico o a viaggiare e provate a chiedere un pasto oppure uno spuntino senza glutine e vedrete la risposta oppure l'ampia scelta - per modo di dire - che vi viene sottoposta.

C'è un'altra proposta di legge in discussione in Commissione affari sociali, sanità, lavoro del Senato. È un disegno di legge al quale stiamo lavorando in accordo con il Governo, con la collaborazione del sottosegretario Gemmato, che ringrazio, per andare a modificare la legge n. 123 del 2005 sulla celiachia, per implementare la dematerializzazione e la circolarità dei buoni per i prodotti senza glutine, affinché si possa uniformare la loro erogazione su tutto il territorio italiano, grazie a un investimento programmato con i fondi del PNRR volto a potenziare il fascicolo sanitario elettronico e il sistema della tessera sanitaria.

L'altro impegno assunto riguarda il sostegno alla formazione della classe medica, come dicevo, delle professioni sanitarie e degli operatori del settore Horeca e naturalmente anche alla formazione nelle scuole alberghiere proprio per fare informazione.

Tornando al disegno di legge in discussione, si istituisce anche un osservatorio sul diabete di tipo 1, con il compito di elaborare le risultanze sullo *screening* e favorire campagne importantissime di sensibilizzazione e di formazione. Lo *screening*, combinato con la stessa indagine, individuerà in via predittiva i soggetti a rischio patologico di celiachia e diabete di tipo 1.

La prevenzione è sicuramente un tema di politica sanitaria attuale e moderna, sia in termini di adeguatezza delle cure che di risparmio di risorse e si inserisce in un contesto di razionalizzazione delle risorse economiche, ma ancora di più di promozione del sistema sanitario nazionale in termini di tutela della salute, specialmente in età pediatrica in questo caso.

Lo *screening* del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca, quindi, l'istituzione di questo osservatorio, le campagne di sensibilizzazione e di formazione mostrano l'attenzione del Governo ai temi di salute e di sanità pubblica ed è per questo che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ZAMBITO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi siamo tutti d'accordo - maggioranza e opposizione - che questo provvedimento si debba approvare. È raro che la politica sia capace di trovare una certa trasversalità, ma quando si discute di temi che hanno a che fare con la vita delle persone, lo si deve provare a fare sempre e direi che quello in esame è un provvedimento che con la vita delle persone ha una certa attinenza.

Grazie all'approvazione di questa legge, infatti, prevediamo e finanziamo la possibilità di effettuare diagnosi precoci in casi nei quali altrimenti il pericolo e le conseguenze sarebbero potenzialmente mortali. Ecco perché il legame con la vita, perché in questo modo agiamo prima, preveniamo e, nel migliore dei casi, la salviamo.

Come è stato detto, in Italia ogni giorno quattro bambini scoprono di essere affetti da diabete di tipo 1, una patologia che in molti casi ha carattere asintomatico e che quindi viene scoperta quando ha già fatto dei danni. Con lo *screening* arriviamo prima, individuando precocemente la malattia, il che ci permette di prevenire e, dunque, non solo di curare meglio, ma anche di sgravare il nostro sistema sanitario nazionale dai costi legati a un intervento successivo, tardivo e, appunto, più costoso.

Anche sulla celiachia, ovviamente, il passo avanti è evidente, perché questa legge ci consente di fotografare ed individuare un problema che troppo spesso non emerge, per una sintomatologia assente oppure estremamente lieve. Quando ci si accorge di essere celiaco molto spesso si è in una fase nella quale si è già messo sotto stress l'organismo, che nel frattempo lamenta disturbi gastrointestinali e

spesso patologie ancor più gravi.

Come legislatori, possiamo dire di aver fatto un buon lavoro quando, grazie al nostro impegno e grazie ad una legge da noi approvata, la vita dei nostri concittadini migliora. Ecco, io penso che questo provvedimento cambierà la vita, non solo a migliaia di persone malate, ma anche a migliaia di famiglie e genitori che sono chiamati a gestire la vita di chi è affetto da una malattia come il diabete di tipo 1.

È una malattia estremamente complicata da gestire: è necessario stare sempre in allerta e tenere sempre sotto controllo i valori glicemici. Sappiamo tutti cosa significa, in una famiglia, dover rispettare le esigenze e i ritmi di chi ha una malattia come questa. Anche per questo, mi unisco ai ringraziamenti alla Fondazione italiana diabete, che so essere stata in prima linea per il conseguimento di questo risultato. Ringrazio i colleghi deputati, che questo provvedimento hanno presentato, discusso e approvato. A noi spetta il compito di renderlo un atto di legge e, come Partito Democratico, non faremo mancare il nostro sostegno affinché questo avvenga.

Pur tentando di non rompere questo clima di idillio, ci terrei però a fare un appello al Governo e a tutta la maggioranza. Oggi, come ogni altra volta che trattiamo questi temi, il Partito Democratico non fa mancare il proprio sostegno. Mi piacerebbe, però, che la maggioranza ascoltasse ciò che il Partito Democratico propone e chiede su tutto ciò che riguarda la sanità.

Come dicevo prima, questa legge salva la vita di migliaia di persone. Ebbene, signor Presidente, mi lasci dire che l'investimento nel sistema sanitario pubblico serve ad essere orgogliosi di avere gli strumenti per salvare la vita di milioni di persone, per migliorarla, per allungare sempre di più la speranza di vita di chi sta male.

Per questo motivo siamo d'accordo con la richiesta avanzata dal ministro Schillaci, di dedicare al capitolo sanitario ulteriori quattro miliardi di euro rispetto a quelli previsti dal Documento di economia e finanza. Siamo convinti che non bastino, ma sarebbe già un buon inizio. Il Governo si assuma l'impegno di farlo subito, in maniera molto più consistente e, se possibile, nella stessa legge di bilancio.

Se farete questo ci troverete con lo stesso atteggiamento che abbiamo tenuto oggi: positivo e collaborativo. Lo facciamo anche forti del fatto che, quando eravamo al Governo e Ministro della salute era Roberto Speranza, il Fondo sanitario nazionale è stato finanziato al 7 per cento del PIL, nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Avevamo tutti detto, anche chi allora era all'opposizione, che avevamo imparato la lezione, che il Servizio sanitario nazionale non sarebbe stato mai più sotto finanziato, ma non è quello che risulta nel DEF.

Noi abbiamo assoluto bisogno che i cittadini italiani e gli operatori socio sanitari ricomincino a credere nel nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo evitare la fuga generale dei medici dal Servizio sanitario nazionale e riaprire una discussione definitiva che porti all'eliminazione dei tetti alla spesa del personale nella sanità, anche con l'obiettivo di pagare di più i nostri operatori.

Siamo anche pronti a sostenere qualsiasi azione per l'attuazione della missione 6 del PNRR. Su questo, devo confessare che sono particolarmente preoccupata, perché l'ultimo documento del Governo su questa materia presenta tagli al finanziamento per la realizzazione di ospedali e case di comunità: peraltro senza nemmeno dire quali e probabilmente arrivando a tagliare strutture la cui costruzione è addirittura già partita. Non dite che mancherebbe il personale per far funzionare queste strutture, perché il ministro Speranza aveva ottenuto che il personale da assumere per la medicina territoriale sarebbe stato al di fuori del tetto di spesa: ve lo voglio ricordare. (*Applausi*).

Vi dico quindi che non potremmo perdonare nessun ritardo, perché nessun ritardo sarebbe giustificato e giustificabile quando si parla della cura e della presa in carico dei nostri concittadini. Togliere dal pronto soccorso pazienti che possono essere curati altrove consente di alleggerire la situazione e ai medici di concentrarsi meglio sui pazienti che hanno più bisogno. Proprio per questo l'Europa ci ha dato i soldi. Nemmeno sarebbe accettabile un altro modello di sanità diverso da quello che abbiamo conosciuto finora - ovviamente mi riferisco al servizio sanitario pubblico e universalistico - perché sono sicura che nessuno di voi, colleghi della maggioranza, approvi il modello che chi può pagare salta la fila al pronto soccorso.

Durante questo dibattito si è parlato di prevenzione, di *screening*, di possibilità di tenere traccia delle

condizioni di salute dei malati. Ecco, la pandemia su questo ha segnato un punto dal quale dovremmo trarre insegnamento o almeno avremmo dovuto: dove si è investito su una sanità pubblica, capillare, strutturata, connaturata con i servizi socioassistenziali, la risposta del tracciamento e la stessa capacità di prevenzione sono state decisive. Allora, vi prego, non torniamo indietro: è un appello sincero che però temo cadrà nel vuoto, e mi sembra davvero assurdo.

Concludo il mio intervento, tornando sul provvedimento che ci accingiamo a votare, per segnalare un altro aspetto che trovo importante: è una legge di iniziativa parlamentare che arriva al traguardo - ahimè - in solitaria, ma è la dimostrazione che, se c'è la volontà politica, il Parlamento può tornare a svolgere le funzioni costituzionalmente previste e garantite. Di provvedimenti di questa natura ce ne sono diversi e su tutti sarebbe bello avviare una discussione seria, senza relegare queste Aule al mero lavoro di conversione dei decreti-legge d'urgenza.

Nel frattempo, con il voto favorevole di tutto il Gruppo Partito Democratico siamo convinti di dar forza e sostanza a questo provvedimento. (*Applausi*).

SATTA (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA (Fdl). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, anch'io vorrei ringraziare il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato, il presidente Zaffini, il relatore Russo e tutti i colleghi della 10^a Commissione per la sensibilità avuta su questo argomento.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare è sicuramente un esempio di quello che deve essere un cardine della sanità pubblica, ovvero la prevenzione. È proprio con la prevenzione che si attua una politica sanitaria moderna, sia in termini di adeguatezza delle terapie che di risparmio di risorse; tutto ciò è ancora più vero quando si tratta di patologie dell'età pediatrica. Quello in esame è infatti un programma di *screening* predittivo di ricerca ematologica di autoanticorpi specifici che deve agevolare la diagnosi precoce, e di conseguenza ridurre l'incidenza delle potenziali complicanze, del diabete di tipo 1 e della celiachia in età pediatrica, in particolare nella fascia di età che va da uno a diciassette anni.

Come già ampiamente ricordato, il diabete tipo 1, il diabete giovanile, è una patologia cronica endocrino-metabolica che rappresenta circa il 10 per cento delle forme di diabete ed è molto più frequente nell'età pediatrica, dove rappresenta oltre l'80 per cento dei casi di diabete in età evolutiva, mentre la celiachia è un'enteropatia autoinfiammatoria permanente, con tratti di autoimmunità, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di patologie dai numeri rilevanti: infatti si stimano in 300.000 i casi diagnosticati di diabete di tipo 1 e in circa 230.000 i casi di celiachia, con circa 11.000 nuove diagnosi annuali.

Inoltre, l'incidenza del diabete di tipo 1 è purtroppo in progressivo aumento in tutto il mondo e in Italia, dove ne è affetto circa lo 0,5 per cento della popolazione, ha una prevalenza che è raddoppiata negli ultimi venticinque anni ed è in ulteriore e costante incremento. La stima della prevalenza della celiachia è invece pari a circa l'1 per cento, con un numero totale nella popolazione italiana di celiaci intorno ai 600.000 contro i 233.000 ad oggi diagnosticati.

Ci troviamo quindi davanti a patologie non sempre correttamente riconosciute precocemente, spesso anche a causa di una sintomatologia iniziale di lieve entità o atipica, con la conseguente mancanza di un'adeguata e tempestiva appropriatezza terapeutica e del rischio di insorgenza di complicanze, a volte anche molto gravi, quali per il diabete la chetoacidosi, già ricordata ampiamente, complicanze cardiovascolari, la neuropatia diabetica, la nefropatia diabetica e le complicanze oculari come la retinopatia diabetica. Per la celiachia si evidenzia invece un rischio di alterazione della crescita, di sviluppo di forme refrattarie nonché per l'insorgenza di neoplasie intestinali.

Entrambe le patologie quindi possono evolversi con complicanze gravi ed invalidanti che possono essere ridotte notevolmente con una diagnosi precoce e una corretta terapia e che, viceversa, possono essere aggravate e accelerate dalla non aderenza alla terapia insulinica per i diabetici e da una non corretta dieta priva di glutine per i celiaci.

Va inoltre sottolineata la validità della scelta di accoppiare le due patologie in questo provvedimento. Infatti esse presentano dei profili di omogeneità sia nell'eziopatogenesi autoimmunitaria sia nell'età di

insorgenza ed esiste un'ampia e consolidata letteratura che mette in evidenza una possibile correlazione fra le due forme morbose con una prevalenza di associazione che va dal 4,1 al 6,5 per cento. È pertanto corretta la scelta di un doppio *screening* diabete-celiachia per le evidenze scientifiche di una possibile comorbidità.

Venendo all'articolato, esso prevede all'articolo 1 un termine di centoventi giorni per l'emanazione di un decreto del Ministro della salute che detti criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete tipo 1 e della celiachia, finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete tipo 1.

Al comma 2 si autorizza l'attuazione di un programma pluriennale la cui spesa è pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

All'articolo 2 è prevista l'istituzione presso il Ministero della salute di un osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, composto da 13 membri da nominare con decreto del Ministro della salute, dove sono presenti anche due rappresentanti per ciascuna patologia delle associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari. È questa una presenza importante per i risvolti sociali e psicologici che investono le famiglie dove è presente una persona affetta da queste patologie croniche.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, promuovendo campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza dei programmi di *screening*.

In conclusione questo provvedimento, colleghi, rappresenta certamente un esempio che pone al centro delle politiche sanitarie la prevenzione, un tema che in questi mesi è stato sempre una priorità dell'attività di Governo con diverse iniziative promosse dal Ministero della salute. La prevenzione deve essere sempre considerata un investimento con un ritorno in termini di sostenibilità e di risparmio per il sistema del Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto un investimento per i pazienti e le loro famiglie.

Desidero concludere affermando come un voto favorevole ampiamente condiviso su questo provvedimento, così come è avvenuto presso la Camera dei deputati, sia un importante segnale di attenzione e vicinanza a quanti, pazienti e famiglie, vivono quotidianamente il dramma della situazione della malattia cronica.

Annuncio pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Guidi, il suo Gruppo ha già fatto la dichiarazione di voto, ma in via straordinaria, vista la sua particolare attenzione alla materia, le possiamo dare la parola, tenuto conto che è un modo particolare di procedere.

Ha dunque facoltà di parlare.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, l'ottimo provvedimento al nostro esame viene decantato soprattutto per la presa in carico dei costi - perché avere celiachia e diabete di tipo 1 comporta anche spesso l'impoverimento della famiglia - e perché vi si parla di terapie fisiche precoci. Mi permetto di aggiungere che la cosa più importante di tutte è la presa in carico psicologica, perché queste patologie tendono a ferire il corpo, ma soprattutto a ferire la psiche dei bambini, degli adolescenti e degli adulti per i quali una presa in carico psicologica, seria e professionalmente condivisa con il pediatra o il medico di base è fondamentale. Il mio appello, che è stato ripreso anche dall'ottimo intervento della senatrice Sbrollini, è a parlare di benessere e non solo di assenza di malattia, che credo sia importante. Viva il corpo, ma soprattutto viva l'anima, in un dualismo perfetto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 727, nel suo complesso.

Senatore Lotito, non è riuscito a votare? Vista la natura sociale e sanitaria del tema, annullo la votazione e invito chi non lo abbia fatto a votare.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 727, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Rilevo che l'Assemblea ha votato a favore del provvedimento all'unanimità. *(Applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 524 e 801.

Abbiamo fatto due eccezioni: per il senatore Guidi che è della Roma e per il senatore Lotito che è della Lazio.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (ore 12,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 833 recante: «Disciplina della professione di guida turistica».

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

Vi invito poi ad attendere ancora perché darò delle comunicazioni circa l'orario odierno.

DURNWALDER, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre il provvedimento, composto da 14 articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità, del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono infine conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato, n. 833, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che riprenderemo i lavori alle ore 15,30, anziché alle ore 16,30.

Ricordo a tutti che discuteremo la mozione n. 71 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle morti sul lavoro è di particolare attenzione per chi segue i lavori del Parlamento e consiglio di dare una immagine del Senato composta e partecipe, visti i recenti eventi drammatici che hanno spinto l'Assemblea a discutere questa mozione.

Vi attendo quindi numerosi alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 15,51).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Discussione e approvazione della mozione n. 71 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ore 15,51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione [1-00071](#), presentata dal senatore

Magni e da altri senatori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Collegli, prima di dare la parola al senatore Magni, vorrei comunicarvi la ragione del ritardo nella ripresa dei nostri lavori. Io ho cercato di avere più notizie su una nuova disgrazia, riguardante proprio gli incidenti sul lavoro, che ha comportato morti nell'esplosione avvenuta alla Sabino Esplosivi di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).*

Aggiungiamo quest'altra tragedia alle tante ricordate, anche ieri, dal Presidente della Repubblica, associandoci alle sue parole sulla necessità che tutti, Governo, maggioranza, opposizione e qualunque organismo dello Stato, facciano di più per contrastare questo stillicidio di morti, di tragedie, che colpisce fortemente non solo la nostra umanità, ma la convivenza civile della nostra Nazione. Su questo tema, credo che tutti sentiamo la necessità di unirvi e di sottolineare l'obbligo di fare sempre di più, tutto quello che si può fare.

In ricordo delle nuove tre vittime e degli altri caduti negli incidenti di lavoro, vi prego di voler condividere insieme un momento di cordoglio, rimanendo per qualche secondo in silenzio.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Ha facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la mozione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ringrazio il Governo e i Ministri presenti, tutti i senatori e le senatrici. Vorrei, prima di iniziare a illustrare l'impostazione della mozione, ringraziare lei, presidente La Russa, perché questa discussione è stata sì proposta da me, nella Conferenza dei Capigruppo, ma da Lei voluta.

Io ritengo che questo sia un momento importante, perché il Senato, in qualche modo, di fronte alla tragedia avvenuta a Brandizzo, ha deciso di dedicare una seduta di discussione al tema della sicurezza. Oggi, purtroppo, siamo di fronte a un'altra tragedia, ma vorrei ricordare che la media è di tre morti al giorno. Sostanzialmente, siamo in questa situazione.

Come Commissione d'inchiesta, che ho l'onere, ma anche l'onore, di presiedere, abbiamo ragionato per l'impostazione di un programma di lavoro che la Commissione doveva porsi, e si deve porre. Di fronte alla tragedia di Brandizzo abbiamo deciso di verificare se c'erano le condizioni - ed è per questo che ho ringraziato prima il Presidente del Senato - per costruire una proposta unitaria di discussione e risoluzione. Abbiamo cercato di lavorare in questa direzione e qui voglio davvero ringraziare tutti i membri della mia Commissione, perché tutti hanno dato un contributo e insieme abbiamo costruito una proposta, una mozione che è il frutto collettivo di una discussione precedente. Vorrei sottolineare anche questo: abbiamo iniziato a discutere prima nell'Ufficio di Presidenza e poi in Commissione le linee di indirizzo di come muoverci. E sulla scorta di tali idee abbiamo lavorato unitariamente e avanzato questa proposta.

La mozione - come detto prima - parte dalla tragedia di Brandizzo e dai dati dell'INPS, che parlano di 559 morti nei primi sette mesi dell'anno (sono aumentati in questi giorni), di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 *in itinere*, con una media di 80 al mese (più o meno, tre morti al giorno). Quanto agli infortuni, tendenzialmente sono quasi uno ogni minuto. In tale contesto, abbiamo riscontrato all'inizio dell'anno corrente un dato preoccupante sul terreno dei giovani morti: 196 sinistri tra i venticinque e i trentanove anni di età e 22 tra i minori di vent'anni. Poi cercherò di spiegare perché crediamo che certi atti vadano fatti.

La nostra mozione è impostata, da una parte, su quanto si chiede al Governo di fare e, dall'altra parte, si pone il problema di proporre al Parlamento l'obiettivo dell'azzeramento del numero delle morti sul lavoro, a partire dalla verifica di un terreno strategico nell'ambito della prevenzione. Pensiamo che, quando si piangono i morti, i fatti sono già successi e, quindi, dobbiamo lavorare molto sul prevenire gli incidenti. Il nostro spirito è lavorare sulla prevenzione, perché dopo difficilmente si ripara: alla morte non si ripara e neanche al dolore dei familiari.

Di fronte a questo dato, pensiamo sia giusto che il Parlamento, e quindi quest'Assemblea e la nostra Commissione, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi compiano, anche con le parti sociali e tutti i soggetti interessati, una verifica per fare un *check up* - chiamiamolo così - al decreto legislativo n. 81 del 2008. Quest'ultimo è un ottimo decreto legislativo - l'Italia ha un quadro normativo anche migliore di quello di altri Paesi europei e, quindi, non siamo di fronte al vuoto - un provvedimento che ha

funzionato e ha ormai quindici anni di vita, ma occorre vedere che cosa ha funzionato e ciò che invece non ha funzionato e quali decreti attuativi non sono stati posti in essere. È inutile ora discutere in questa sede sulle ragioni, ma un'azione parlamentare deve coinvolgere i soggetti interessati, quali le associazioni dei familiari, i sindacati, le associazioni industriali e l'INAIL. Questa è la parte che riguarda il cosa fare.

Per quanto riguarda invece le richieste e le proposte che avanziamo nella mozione che presentiamo, il primo atto che chiediamo al Governo è affrontare - so che in questi giorni lo si sta affrontando, ma lo voglio sottolineare - la questione dei controlli. Siamo di fronte a un abbassamento di attenzione troppo rilevante. Non si possono pronunciare paroloni, piangere il giorno successivo alla tragedia e poi continuare come prima. È necessario che il Parlamento per primo metta al centro della sua azione la persona. I lavoratori e le lavoratrici devono poter tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Se noi vogliamo porre attenzione alla persona, dobbiamo intervenire dal punto di vista del controllo; pensiamo quindi alla questione degli ispettori e all'applicazione delle norme esistenti. Questo è quanto noi proponiamo come primo punto, anche per dare una risposta alla domanda che viene dal Paese.

In secondo luogo, si chiede di costruire un fascicolo elettronico dei lavoratori in materia di sicurezza, ragionando sulla formazione. Anche questo è un altro dato. Il ragionamento non sfugge a nessuno. È chiaro che la formazione molto spesso è fatta in aziende che hanno una certa struttura, una certa dimensione, con lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, e situazioni molto più difficili in altre realtà. Il problema, però, è che noi assistiamo a una serie di incidenti sul lavoro, mortali o meno, che coinvolgono persone che magari non hanno le necessarie conoscenze o non hanno avuto il tempo per fare la formazione. È quindi necessario e molto importante approfondire tale aspetto, intervenendo sul terreno della prevenzione e individuando le buone pratiche. Se ci sono delle buone pratiche, dobbiamo cercare di estenderle. È fondamentale in sostanza far sì che il problema della sicurezza sia visto non come un costo, ma come un investimento. Da questo punto di vista l'approccio è un aspetto determinante.

Molti di noi sono andati a Brandizzo. Dico, con tutta franchezza, che ciò che è lì successo non è un caso. Come abbiamo scoperto tutti, quella di Brandizzo è una prassi diffusa, in un modo o in un altro. È chiaro allora che anche l'utilizzo di nuove tecnologie per le segnalazioni, ad esempio, è fondamentale; noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per andare in questa direzione. È il dato che noi sottolineiamo, facendo un monitoraggio attraverso il digitale con istituti, come l'INPS e l'INAIL, al fine di individuare le casistiche e lavorare in modo scientifico e selezionato. Sottolineo però che, quando parliamo ad esempio di intervenire su appalti e subappalti, bisogna premiare chi applica le norme che abbiamo elaborato, chi le rispetta e chi, addirittura, va oltre.

In Commissione non abbiamo detto che il premio debbano essere dei soldi. Abbiamo detto che, ad esempio, nel confronto tra due società, si debba tenere conto degli investimenti che ciascuno effettua sulla sicurezza per stabilire una eventuale prevalenza in base a tale criterio.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,04)

(Segue MAGNI). Per quanto riguarda infine la questione della prevenzione e della formazione, oltre alla necessità di fare formazione alle lavoratrici e ai lavoratori (con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e via dicendo), come già chiesto in Commissione, chiediamo al Ministero dell'istruzione e del merito di discutere come possiamo far sì che nelle scuole la questione della sicurezza abbia un ruolo importante. Credo infatti che chi ha fatto lezione in qualche scuola, a partire dalle scuole professionali, sa benissimo che si discute poco di siffatti temi. Vorremmo, quindi, che in sostanza il problema della sicurezza avesse la priorità anche sul terreno dell'insegnamento.

Questa è l'impostazione della mozione. Sottolineo che è stato un lavoro collettivo, che abbiamo concordato tutti sulle proposte avanzate e che tutti i Gruppi hanno accettato e sostenuto la nostra mozione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le morti bianche rappresentano una piaga nella nostra Nazione: ogni vita persa sul luogo di lavoro non solo ha un impatto devastante sulle

famiglie coinvolte, ma influisce anche sulla società nel suo complesso. Ogni incidente mortale rappresenta un costo sociale ed economico in termini di assistenza sanitaria, indennizzi, disabilità permanente e perdita di produttività. I dati forniti dall'INAIL - lo ricordava prima il senatore Tino Magni - da gennaio a luglio riscontrano un bilancio ancora fortemente drammatico: 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese e un aumento del 4,4 per cento in più rispetto all'anno scorso. Ma si tratta di vite umane perse, famiglie distrutte e comunità che soffrono. È dunque una questione che richiede la nostra totale attenzione e delle azioni concrete. Il problema al quale oggi cerchiamo di dare risposta è pertanto di estrema importanza e rappresenta, prima di tutto, una battaglia di civiltà.

La sicurezza dei lavoratori è un tema già al centro dell'agenda di Governo, che ha già mosso i primi passi in questa direzione, ad esempio incrementando per l'anno 2023 di 5 milioni di euro il fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ed estendendo la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, includendo anche quello della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambiti scolastici. Inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di formazione, come la nomina del medico competente e poteri di vigilanza volti a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Queste sono certamente scelte importanti di riforma normativa. Avremo modo di vederne i risultati sul medio e lungo termine, ma di fronte ai numeri che ho appena citato è sicuramente necessario implementare ulteriori interventi, dal momento che ogni giorno migliaia di lavoratori si recano sul loro posto di lavoro con la certezza che la sera torneranno a casa dai loro affetti e dalle loro famiglie. Ma questa certezza viene distrutta con una media di tre volte al giorno da incidenti che spesso e volentieri si sarebbero potuti evitare. Come? Applicando protocolli di sicurezza corretti e semplici regole di buonsenso.

Quando leggiamo alcune agenzie stampa - è di ieri sera quella di un operaio caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato a Messina ed è di poche ore fa quella che citava il presidente La Russa, di due morti accertati nell'esplosione dentro una fabbrica abruzzese già interessata, fra l'altro, in passato da altri gravi incidenti - sembra che in settant'anni nulla abbiamo imparato da Marcinelle, ad esempio, dove i nostri operai furono di fatto condannati a morire in una miniera costruita come una trappola per topi senza vie di fuga, senza alcuna strategia per prevenire eventuali incidenti e alcun programma per provvedere ai soccorsi.

Nel corso di questi decenni molteplici sono state le sentenze che hanno scoperchiato un mondo imprenditoriale dove gli operai vengono sfruttati fino a lavorare anche dodici ore al giorno e dove i sistemi di sicurezza non funzionano. Per alcune aziende la sicurezza è semplicemente un costo in più da cancellare in bilancio, una perdita di tempo, una trafila burocratica alla quale sottrarsi con furbizia. Dall'altro lato, alcune volte sono gli stessi operai a trascurare alcune norme di buonsenso. Si tratta, quindi, non solo di ragionare solo di leggi e di regolamenti, ma anche di promuovere una cultura della sicurezza. Si tratta di una presa di coscienza del valore della persona e di come proteggerla. Si tratta di promuoverla in ogni ambiente lavorativo. Si tratta del fatto che la tutela della vita diventi una priorità e che questa priorità sia condivisa da tutti. Pertanto, se è vero che noi, cari colleghi, abbiamo il dovere di registrare normative solide e rigorose che prevedano controlli severi e sanzioni efficaci per chi non rispetta le leggi, dall'altro dobbiamo anche patrocinare la cultura della sicurezza, introducendola nella formazione scolastica e invitando a investire sulla formazione obbligatoria tutti i lavoratori a tutti i livelli, affinché siano consapevoli dei pericoli e delle procedure per evitarli. Nessun lavoratore deve mai mettere a repentaglio la propria vita per guadagnarsi da vivere.

Per concludere, è imperativo riconoscere che il tema cruciale discusso oggi non può più essere trascurato. Abbiamo l'opportunità di governare il processo per portare ad un'inversione di questo tragico *trend* e sono sicura che questa causa possa incentivare tutti noi ad unire le forze presenti in quest'Aula per accogliere positivamente questa mozione, che rappresenta non solo una sintesi *bipartisan*, la più rappresentativa possibile, ma anche un impegno che prevede azioni concrete a trecentosessanta gradi.

Nel ringraziare per l'importantissimo lavoro fatto dai colleghi della Commissione, credo che su un testo che parla di implementazione di normative efficaci, di investimenti sulla formazione e di un

grandissimo impegno nel creare una coscienza della sicurezza non si possa che esprimere un sonoro e unanime «sì», uniti dalla consapevolezza che siamo qui a tutelare il bene più alto, che è quello della vita umana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, il presidente La Russa, aprendo la sessione pomeridiana, ha ricordato il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla ministra Calderone in occasione del corso di formazione sui nuovi ispettori di lavoro, ammonendoci - come veniva detto prima - sul fatto che non stiamo facendo abbastanza. Quel «non stiamo facendo abbastanza» è rivolto a tutti, tanto alla maggioranza quanto all'opposizione.

Per questo motivo la mozione unitaria che è stata siglata oggi, per la quale ringrazio il presidente della Commissione di inchiesta Tino Magni per il lavoro che ha voluto fare, deve servirci, ognuno per la propria parte, a fare qualcosa di più rispetto al passato. Per chi, come me e come il mio Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, cerca di interpretare il ruolo dell'opposizione in maniera costruttiva, fare di più significa anche cercare di portare avanti un linguaggio di verità che vada forse oltre le analisi che sono state fatte fino a questo momento.

C'è un'altra parola del messaggio del Presidente della Repubblica che dovrebbe farci molto riflettere, oltre al «dobbiamo fare di più»; il Presidente ha usato anche la parola «deriva», che indica una situazione fuori dal controllo. Se noi immaginiamo che i morti e gli infortuni sul lavoro debbano essere contabilizzati (prima ci veniva ricordato: un morto ogni otto ore, un infortunio ogni minuto), rischiamo di pensare che sia una situazione di numeri che non riusciamo ad abbassare, ma che in qualche modo è stabile. Temo invece che quel numero sia più alto dei dati ufficiali: non facciamoci fuorviare dalla stabilità del dato INAIL, le cui tabelle non offrono un quadro completo del dramma, perché l'Istituto riceve solo le segnalazioni dei decessi dei lavoratori assicurati. Questo significa che ci sono più morti e più infortuni sul lavoro che non vengono comunicati e questi dati li trovate negli osservatori ufficiali e non ufficiali, che ci dicono che già oggi in questo momento il numero dei morti, per esempio, è superiore al migliaio. Altrimenti, come si farebbe, per esempio, a valutare il tema dei decessi dei lavoratori autonomi o delle Forze dell'ordine o di altre forze che non fanno parte in questo momento dei dati ufficiali dell'INAIL?

Infine, c'è un tema che secondo me bisogna affrontare con maggiore verità, che riguarda tanto i morti tanto gli infortuni sul lavoro. Se assumiamo l'idea che una persona abbia bisogno di avere più formazione nella sicurezza sui luoghi del lavoro, più formazione sulle scuole, più formazione nel mondo dell'istruzione, sicuramente stiamo dicendo una cosa vera, ma se andate a vedere l'età di chi subisce un infortunio sul lavoro, scoprirete che magari era stato assunto il giorno prima.

Forse bisogna avere il coraggio di dire che in quel caso non si tratta di un infortunio sul lavoro dettato da inesperienza, ma di lavoro nero. E in Italia molti dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro si chiamano lavoro irregolare e lavoro nero (*Applausi*), perché, quando una persona viene assunta il giorno prima di un infortunio, molto spesso dietro quell'assunzione c'è una minaccia, c'è l'idea che possa continuare a lavorare senza danneggiare l'azienda, ma attraverso la regolarizzazione del contratto di lavoro. Allora sì alla formazione, sì alla prevenzione, sì all'istruzione; ma per prima cosa noi dobbiamo contrastare, tutti insieme, il lavoro nero e irregolare, che è una piaga sociale di questo Paese. (*Applausi*).

Giustamente, il Presidente ci diceva che il tema delle norme ha bisogno di un *check up*, ha bisogno di fare una revisione. Dal 2008 ad oggi il mondo del lavoro è completamente cambiato: subisce trasformazioni molto forti, molto radicali e molto accelerate, anche attraverso il tema della transizione digitale, sul quale tornerò, però anche nel linguaggio che usiamo dobbiamo fare uno sforzo in più. Io, per esempio, non penso che sia utile utilizzare l'espressione "morti bianche", perché non c'è niente di bianco in un morto sul lavoro. (*Applausi*). Penso che non ci sia più bisogno di usare la parola "infortuni" sul lavoro, perché non c'è niente che riguardi una questione di fortuna o sfortuna: si chiamano lesioni. (*Applausi*).

Io penso che non abbiamo bisogno di nuove norme o di norme più severe; penso che abbiamo bisogno

di applicare le leggi che già abbiamo. (*Applausi*). Questo significa avere memoria. Il 12 dicembre 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli ispettori del lavoro sono scesi in piazza, per chiedere - il Ministro lo sa - un adeguamento dei loro piani contributivi e dei loro piani retributivi agli altri elementi dell'amministrazione statale. Quella vertenza è stata parzialmente risolta, anche grazie all'intervento del Governo, al quale riconosco che sta facendo passaggi importanti. Se però il tema è quello della parità tra chi si occupa di sicurezza del lavoro e gli altri amministratori, noi dobbiamo fare un salto in più, affinché oggi lavorare e svolgere il ruolo di ispettore del lavoro abbia una dignità e vi sia il riconoscimento da parte di tutti, di quanto debba essere prioritario, il contrasto alle irregolarità che ci sono nei luoghi di lavoro. (*Applausi*).

Smettiamo di pensare che il tema sia concentrato sui luoghi di lavoro, perché il nostro mondo del lavoro oggi si articola anche fuori dai luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza del lavoratore è anche quello del suo benessere. Se infatti un operaio muore *in itinere*, noi la chiamiamo morte *in itinere*, ma, se è un lavoratore a partita IVA o un libero professionista invece a morire durante il tragitto che lo porta al luogo di lavoro, lo chiamiamo incidente stradale? Cerchiamo di capire quanto sono forti le trasformazioni del mondo del lavoro.

Non vorrei che ci rassegnassimo all'idea ineluttabile che questi sono i numeri e che noi non riusciamo a incidere. Se le nostre analisi sono sbagliate, allora anche le nostre proposte per risolvere quei problemi rischiano di essere inefficaci. (*Applausi*). E allora forse, più che nuove sanzioni, più che nuove pene o più che nuovi reati, quello che serve è dare risorse, strutture e personale a chi si occupa di controllo sulla regolarità nel lavoro, perché non sia svuotare il mare con un cucchiaino. Questa è la situazione in cui spesso operano oggi gli ispettorati del lavoro, ai quali da parte mia e, a nome del mio Gruppo, ma credo anche di tutte le altre forze politiche, va un plauso per il lavoro che ogni giorno fanno per garantire la sicurezza e la legalità dentro e fuori dai luoghi di lavoro. (*Applausi*).

C'è un altro elemento, che invece vuol essere di speranza, che è contenuto nella mozione e che è stato affrontato da tutti anche all'interno dei lavori della Commissione. Noi abbiamo detto: smettiamola di pensare che la transizione digitale riguardi, per esempio, solo l'applicazione del digitale nei processi produttivi.

Proviamo a pensare che la transizione digitale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e della strumentazione digitale e tecnologica possano servire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sono rimasto sconvolto da un elemento che vorrei fosse di riflessione per tutti: possiamo capacitarci che nel 2023 l'unica strumentazione digitale a gestire la segnaletica di un tratto in cui stava passando un treno sia un telefono? (*Applausi*). Mi guardo e rivolgo la domanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: ministro Salvini, è giusta l'idea di mettere in campo tanti cantieri che possono sbloccare delle opere; è giusto lavorare sulla velocità dei lavori, ma io credo - e spero che lei sia di questo convincimento - che andare veloci sia utile quando la prospettiva è quella di andare lontani. Quando si sburocratizzano alcuni passaggi della filiera degli appalti e dei subappalti, il rischio è infatti che lì si possano annidare mancate risorse nella prevenzione e nella strutturazione della sicurezza nei cantieri di lavoro. (*Applausi*). Andiamo veloci, ma andiamo lontani, perché, se non c'è la sicurezza, non c'è neanche la dignità del lavoro e delle opere che facciamo.

Vorrei fare un'ultima considerazione, visto che il tempo sta per scadere. Questa mozione deve riuscire a livello unitario a portarci tutti a fare un passo avanti: è quello che ci chiedono non solo le vittime, ma anche i familiari delle vittime nei luoghi di lavoro. Bisogna cioè rifiutare l'idea che la persona umana, il lavoratore, possa essere degradato a scarto produttivo, a costo. Se noi riusciremo a fare quest'operazione culturale, probabilmente ci muoveremo nel solco di quello che ci dice il Presidente della Repubblica, cioè che non stiamo facendo abbastanza e abbiamo il dovere tutti quanti di fare qualcosa in più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signora Presidente, per me è difficile e doloroso parlare oggi in quest'Aula, perché l'incidente da cui prende spunto questa mozione è avvenuto nella mia Provincia, a pochi chilometri da casa mia, e ha fatto riaffiorare il dolore che provammo tutti nel 2007, quando ci fu l'incidente della ThyssenKrupp sempre nel mio territorio e altre vite di lavoratori furono spezzate durante l'orario di

lavoro, mentre pensavano di seguire il dettato della nostra Costituzione, perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma di lavoro non si può morire e il lavoro non può essere la causa per cui la sera non torniamo a casa dai nostri cari.

È quindi difficile per me intervenire oggi, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sentire tutti noi la responsabilità di quei morti. Dopo il 2007, infatti, il Parlamento varò il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo n. 81 del 2008, che chiunque si occupi di sicurezza considera il proprio *mantra* e che però non è stato abbastanza. Si pensava di aver raggiunto un grande traguardo con quel decreto legislativo e di aver finalmente posto un freno all'emorragia di vite, ma non è bastato, anche perché la cultura della sicurezza è rimasta sulla carta, in quanto ancora oggi mancano addirittura alcuni dei decreti che dovevano seguire a quel provvedimento.

Non se ne parla abbastanza tra di noi e fuori dalle aule parlamentari. Nella scorsa legislatura, la Commissione lavoro e previdenza sociale esaminò un affare assegnato concentrato sulla sicurezza sul lavoro proprio nel comparto ferroviario. La mia collega Matrisciano, all'epoca Presidente di quella Commissione, fece un gran lavoro, con molte audizioni, da cui scaturì una risoluzione votata all'unanimità, che doveva porre attenzione sul tema, ma poi poco le ha fatto seguito.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,30)

(Segue PIRRO). Ci fu una grande collaborazione e anche oggi abbiamo qui alcuni rappresentanti dei lavoratori del comparto ferroviario, che ascoltano con attenzione quello che diciamo nel corso dei nostri lavori. Mi auguro che quello che abbiamo scritto in questa mozione, tutti insieme, non resti una bella dichiarazione di intenti, ma che ne derivino provvedimenti legislativi che facciano sì che i lavoratori la sera tornino a casa.

Ci sono molte cose che possiamo fare e abbiamo detto tante volte che avremmo potuto farle, ma forse è arrivato finalmente il momento di farle, anche perché non abbiamo ancora finito di chiudere il capitolo relativo a quello che è accaduto a Brandizzo a fine agosto e oggi, purtroppo, ci siamo ritrovati a commemorare altri morti, in un altro settore del lavoro.

Approviamo quindi la mozione e facciamo i potenziamenti necessari, perché tutti sappiamo che lo sono. Sappiamo che servono più ispettori all'Ispettorato nazionale del lavoro (ILN), più personale, perché sono anni che la contrazione delle assunzioni ha fatto sì che non ci fosse un adeguato ricambio in tutto il comparto pubblico. Spesso diciamo che i lavoratori pubblici sono fannulloni e poi ci troviamo qui a dire che ne dobbiamo assumere di più: non sono fannulloni, ma spesso non vengono messi nelle condizioni di lavorare bene.

Anche riguardo all'INL, sappiamo che è stato potenziato, ma l'ultimo concorso che è stato fatto per gli ispettori non andava a ritagliare bene la figura di questi professionisti, con adeguate competenze anche tecniche e non solo giuridiche. Quando essi si recano in un luogo di lavoro, devono infatti essere in grado di guardarsi intorno e di capire dove possono essere le criticità.

Vanno inoltre implementati i dialoghi tra le banche dati e la cultura della sicurezza, che non deve riguardare solo ed esclusivamente il mondo del lavoro, perché ci riguarda ogni giorno, in ogni istante, anche quando saliamo in macchina, magari su un sedile posteriore e non ci mettiamo la cintura di sicurezza, perché pensiamo che sia solo un fastidio, o quando mettiamo in macchina i nostri figli e non li assicuriamo nel seggiolino. Magari pensiamo che siano tutte assurdità, anche se siamo tutti abbastanza informati su quanto questi presidi servano a salvare delle vite. Eppure, penso che a ciascuno di noi capiti ogni tanto di voltare lo sguardo sulla macchina che ci sta accanto e di vedere magari un bambino di tre o quattro anni che viaggia liberamente sul sedile posteriore o che saluta con la manina dal lunotto posteriore dell'automobile che ci precede.

Dobbiamo permeare tutte le nostre vite di cultura della sicurezza, magari partendo anche dalla scuola. Da lì formiamo i cittadini di domani e sarebbe davvero importante infondere a scuola anche questi principi che ci salvano davvero la vita, e non è un eufemismo.

Infine, lasciatemi dire che forse avremmo potuto essere anche un po' più coraggiosi in questa mozione e fare un accenno anche all'istituzione di una procura nazionale del lavoro. Anche i magistrati che devono indagare su quello che accade nei luoghi di lavoro e sui motivi per cui, spesso, si verificano incidenti hanno bisogno di sviluppare competenze e sensibilità e fare approfondimenti ed esperienze

su queste tematiche. Anche questi aspetti quindi potrebbero aiutare a ridurre le morti sul lavoro, perché si creerebbero *pool* di esperti per valutare i dati e le reali cause degli incidenti, potendo così fornire informazioni e supporti fondamentali, per fare in modo che si riducano finalmente e sul serio queste morti ingiuste.

Mi auguro quindi che la mozione che oggi stiamo discutendo costituisca il motore e l'impulso per far sì che il Parlamento, in questa legislatura, vari provvedimenti che non sono più procrastinabili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, 559: voglio partire da questo dato numerico, che rappresenta il numero dei morti sul lavoro da gennaio a luglio 2023. È una fotografia relativa ai dati di quest'anno, che ci restituisce l'INAIL e che definirei raccapricciante. In Italia si continua a morire di lavoro, con dimensioni e una frequenza che non possiamo più tollerare e l'ultimo terribile incidente - che oggi ultimo più non è - che ci ha portato a discutere in quest'Aula, accelerando un processo che era comunque avviato, è quello di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque persone.

Dietro questi morti c'è il dramma di intere famiglie, che improvvisamente perdono i loro cari senza potersene fare una ragione, spesso purtroppo anche con la consapevolezza che quella perdita si sarebbe potuta evitare. Salutano i loro congiunti quando escono di casa per quella che dovrebbe essere una routinaria giornata di lavoro, ma poi non li vedono più tornare.

Ovviamente in tutto questo c'è la responsabilità di tanti, innanzitutto dei datori di lavoro, che spesso si sottraggono al rispetto delle normative, nonostante siano obbligati a osservarle per garantire ai lavoratori la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. C'è poi a volte la responsabilità degli stessi lavoratori, che in alcuni casi per leggerezza o per comodità non rispettano a loro volta le normative, mettendo a rischio la propria vita senza neppure rendersene conto. C'è, ancora, chiaramente la responsabilità di noi politici e amministratori chiamati a legiferare e amministrare la cosa pubblica con la massima attenzione e lungimiranza possibile, ponendoci in questo caso come obiettivo l'abbattimento dell'incidenza degli infortuni, agendo su più fronti (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione e incentivazione), cosa che purtroppo fino a ora non è stata fatta.

Nonostante in Italia abbiamo un impianto normativo definito dallo stesso ministro Calderone qualche giorno fa molto corposo, chi ci ha preceduto non è riuscito a far nulla di concreto perché quell'impianto desse i frutti attesi, evitando dunque i numerosissimi incidenti che si sono susseguiti.

Queste norme corpose, purtroppo, vengono spesso sottovalutate o addirittura disapplicate ed è per questo che oggi con la Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro abbiamo presentato questa mozione per richiamare l'attenzione del Governo - che di fatto sta già lavorando - su una serie di azioni, tra cui una valutazione dell'organicità e dell'attualità della normativa contenuta nel Testo unico e della presenza di eventuali lacune, considerando anche l'opportunità di inserire nella categoria dei lavori usuranti anche quelli del settore ferroviario.

In occasione della tragedia di Brandizzo il ministro Salvini con estrema contrizione ha ribadito che non si può morire di notte sul lavoro per errore umano e per mancanza di comunicazione e che bisogna garantire la sicurezza ai lavoratori sui cantieri e questo diventa più che mai urgente e necessario. Conoscendo la sua fortissima attenzione al tema della sicurezza in generale, siamo certi che la questione non passerà senza interventi concreti.

Suggeriamo, ancora, l'implementazione del fascicolo elettronico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'individuazione di *best practice* in materia, l'indicazione di nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento dei dati in forte sinergia con l'INAIL e uno studio dell'eventuale relazione causale tra gli infortuni e la subfornitura o il subappalto di servizi. Anche questo argomento è particolarmente importante in questo momento in cui, grazie all'azione del Governo e *in primis* dello stesso ministro Salvini, che ha voluto e varato il nuovo codice degli appalti, diamo un nuovo impulso, per esempio, al settore dell'edilizia, nel quale subappalti e subforniture sono molto utilizzati e, piuttosto che bloccare i lavori, come suggerito dal senatore Lombardo, sottolineo la necessità di intervenire sulla correlata questione della sicurezza sul lavoro.

Infine, suggeriamo una valutazione dell'opportunità di introdurre disposizioni di carattere premiale per le imprese che assicurano tutele maggiori, con la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e, al contrario, l'implementazione di misure disincentivanti per quelle che invece si rendano responsabili di violazioni in materia di sicurezza. Riteniamo che questo meccanismo possa essere utile per incidere sull'aspetto basilare della cultura della sicurezza e del cambio di mentalità sul tema.

Siamo tutti d'accordo poi sulla necessità di essere più presenti sulla formazione continua e sull'informazione, nonché sul parlare maggiormente di sicurezza anche nelle scuole, perché - appunto - è questione di cultura, di sensibilità e di prevenzione.

Come dicevo prima, infatti, spesso datori di lavoro, magari per sbrigarsi, comprimono le fasi della lavorazione e le procedure fissate dalle norme di sicurezza, senza rendersi conto che, così facendo, si può andare incontro ad incidenti spesso mortali, e dimostrando appunto come questa sensibilità e la consapevolezza in materia di sicurezza siano molto basse.

Sensibilizzare ed educare a questo tema sono probabilmente le chiavi per riuscire davvero a ridurre gli incidenti e la base indispensabile da cui partire. Qualunque normativa infatti, per quanto eccellente possa essere, non è efficace, se non viene rispettata. E affinché sia rispettata, spesso non basta la sanzione per la sua mancata osservanza, ma è necessario che sia introiettata, compresa, metabolizzata, fatta propria e accettata come giusta. Probabilmente, solo così le procedure da essa stabilite possono essere vissute ed applicate come normali.

Concludo sottolineando anche come un ambiente di lavoro sano e sicuro, che garantisca al lavoratore un benessere psichico e fisico, influisca positivamente anche sulla produttività. È importante dunque agire anche su una cultura della sicurezza, oltre che sulle regole, guardando la questione anche da quest'angolazione.

Questo è il nostro compito principale, ciò di cui ci stiamo occupando e su cui chiediamo al Governo di impegnarsi, cosa che sta già facendo e che continuerà certamente a fare, finalmente con una vera inversione di rotta rispetto al passato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, è doloroso e forse anche un po' frustrante dover constatare che anche questo pomeriggio i fatti, nella loro crudezza, hanno corso più veloce di noi. La seduta di oggi si svolge, ancora una volta, in una giornata di lutto per le vittime di Chieti, già ricordate dai colleghi e alle cui famiglie va ovviamente tutta la nostra vicinanza.

Anche questo pomeriggio siamo arrivati troppo tardi. Questo succede proprio all'indomani del monito, già ricordato da altri colleghi, del presidente Mattarella, attraverso una lettera indirizzata alla ministra Calderone, che saluto e ringrazio per essere qui, come ovviamente saluto e ringrazio il ministro Salvini e il sottosegretario Durigon.

Il presidente Mattarella, in modo inusuale, ha indirizzato una lettera alla Ministra del lavoro, in occasione di un momento di formazione per 800 ispettori del lavoro, il cui concorso è stato bandito tempo fa, già durante la scorsa legislatura, e ai quali noi speriamo si aggiungano presto nuovi colleghi, così ponendo rimedio allo storico sottodimensionamento degli enti preposti ai controlli, che è stato già richiamato.

Il presidente Mattarella ha scritto che i morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza e che la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali e i luoghi di lavoro. L'avvio dei lavori della Commissione presieduta dal senatore Magni ci offre l'occasione di dimostrarci appunto permeabili, come il presidente Mattarella ci chiede, pronti di fronte all'urgenza di fare più e meglio. Il dubbio che questa seduta non si sarebbe tenuta senza la tragedia di Brandizzo si fonda purtroppo sulla considerazione che di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, si discute ad intermittenza e solo quando la realtà ci dimostra, con la sua crudezza e violenza, quanto ancora ci sia da fare.

Gli incidenti e i decessi sul lavoro non sono e non possono essere considerati un dato fisiologico dell'attività produttiva o, peggio ancora, un suo effetto collaterale, ma sono sempre frutto - lo ribadisco - o della disapplicazione delle norme o di mancati investimenti o di eccessiva compressione dei tempi e dei costi dell'organizzazione produttiva o comunque di altre variabili, su cui è possibile intervenire,

con buone norme, con i controlli e con la cultura della prevenzione già richiamata.

Io voglio ringraziare il presidente Magni in termini non rituali, perché ci ha condotti ad affrontare la discussione di oggi sulla scorta di un documento unitario della Commissione che, accantonando le divisioni politiche, pone le giuste domande e richiede al Governo impegni concreti e realizzabili. Voglio credere che questo nostro spirito, lo spirito del Senato e della Commissione, verrà accolto e fatto proprio dall'Esecutivo, rimediando anche a quelli che ritengo errori fatti nel passato, anche recente.

Della mozione non dirò molto, ma voglio richiamare solo tre punti, poiché altri colleghi ne hanno già richiamati altri. Il primo: il faro che la mozione accende sulla catena di appalti e di subappalti, con lo scopo di indagare quanto e se la frammentazione organizzativa del ciclo produttivo incida sulla sicurezza per ragioni organizzative, di compressione di tempi, di costi e di controlli, al di fuori dell'accettabile, ma anche per la mancata consapevolezza da parte dei lavoratori dell'intero ciclo produttivo. Sappiamo che maggiore è il controllo, ossia la consapevolezza della propria mansione all'interno del ciclo, e minori sono i rischi e i pericoli. Il codice degli appalti, che è stato recentemente riformato, non sembra farsi carico a sufficienza di questi aspetti, molto concedendo alla compressione dei costi e alla deroga da precedenti discipline. Su questo la Commissione dovrà e potrà offrire suggerimenti e indirizzi normativi, in termini costruttivi, che mi aspetto vengano accolti dal Governo.

Anche in relazione alle opere da esso previste, non possiamo permetterci che il Piano di ripresa e resilienza non sia massimamente attento alle condizioni di lavoro, avendo tra i suoi scopi proprio il sostegno all'occupazione e non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. (*Applausi*).

Dovremmo poi indagare meglio l'impatto delle nuove tecnologie, in termini di rischi e opportunità, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro. Dobbiamo esigere che la tecnologia sia messa al servizio del miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, affinché il lavoro non diventi variabile dipendente di un calcolo algoritmico. Questo si fa attraverso la conoscenza e anche la regolazione. L'avanzamento tecnologico ci consegna algoritmi in grado di organizzare tempi e ritmi di lavoro in funzione della massimizzazione dei risultati e giustamente dei profitti, raramente però massimizzando la sicurezza e il benessere delle persone nel lavoro. Pensiamo a quello che succede ai *rider* - chi non ha visto sfrecciare nelle strade delle nostre città dei cicofattorini? - o agli addetti alla logistica in termini generali, che sfrecciano e lavorano inseguendo gli ordini che un'intelligenza artificiale confeziona per loro. Un gran numero di questi lavoratori è rimasto vittima di infortuni anche gravi ed è per questo che l'Unione europea ci ha chiesto di agire affinché le aziende e le imprese rendano trasparenti gli algoritmi di cui le attività produttive si servono per organizzare e, certe volte, persino per selezionare i lavoratori.

Signor Presidente, sinceramente non abbiamo compreso perché il Governo abbia cancellato la norma che era stata introdotta dal ministro Orlando, durante la scorsa legislatura, con il Governo Draghi, che rendeva obbligatorio, in ottemperanza di una direttiva europea, rendere trasparenti questi algoritmi ai lavoratori e ai cittadini. (*Applausi*). Probabilmente la Commissione presieduta dal presidente Magni fornirà uno stimolo per fare ancora di più e ancora meglio, in ottemperanza di quella che - lo ripeto - è anche un'indicazione dell'Unione europea.

L'ultimo e cruciale punto sul quale non mi soffermo, perché è già stato ampiamente trattato, è la rilevanza della cultura della prevenzione e delle *best practice*. Siamo in un Paese in cui, accanto a tante tragedie, è possibile enumerare anche tanti buoni esempi settoriali, aziendali e anche territoriali. Non lo farò qui, lo faremo in Commissione, ma ne cito solo uno perché mi ha visto in qualche modo protagonista e partecipe: nel 2015, in avvicinamento a quello che fu per la città da cui provengo, Milano, un grande evento, ossia l'Expo - probabilmente il ministro Salvini lo ricorda - le istituzioni territoriali, l'Agenzia di tutela della salute (ATS), l'azienda sanitaria del territorio, la direzione territoriale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni datoriali e sindacali diedero vita al centro per la cultura della prevenzione sui luoghi di vita e sui luoghi di lavoro. L'obiettivo era far sì che quel grande evento, frutto dello sforzo di tutto il Paese e non solo di quel territorio, fosse a impatto zero dal punto di vista degli infortuni e delle morti sul lavoro. Quell'attività corale centrò l'obiettivo: in effetti, è possibile costruire opere ed eventi senza dispendio di vite e di sangue. È un piccolo esempio, segno di

una collaborazione possibile e della non ineluttabilità della strage a cui assistiamo.

Mi piacerebbe - e sono convinta che sia l'auspicio di tutti i colleghi - che questa Commissione, che oggi muove il suo primo passo, purtroppo ancora in un giorno di lutto, possa essere dimostrazione della capacità di protagonismo del Parlamento e di tutti noi in accordo con il Governo, sollecitandolo affinché le Istituzioni si rendano utili ai cittadini e ai lavoratori in difesa della dignità della vita e delle persone che lavorano.

Auguro quindi a tutti noi un buon percorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mancini. Ne ha facoltà.

[MANCINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, ministro Calderone, ministro Salvini, la mozione unitaria discussa oggi in quest'Aula evidenzia quanto per tutti noi, per il Senato, sia una priorità assoluta il tema del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa mozione ha sicuramente un obiettivo ambizioso con l'introduzione, la revisione e il potenziamento di tutti gli atti finalizzati all'azzeramento degli infortuni e dev'essere conseguita attraverso un continuo, serio e costruttivo confronto. È necessario fare di più, senza dividersi e senza speculazioni politiche, uniti in questo intento.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della mozione si dovrà sicuramente arrivare ad una profonda revisione dell'impianto normativo vigente, adeguandolo al mondo del lavoro odierno, alle nuove tecnologie e alle dinamiche che oggi nel testo unico sicuramente non trovano adeguate risposte. Per raggiungere quest'obiettivo, che, come abbiamo detto, è molto ambizioso, è necessario che vi siano un cambio culturale importante, conoscenza e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro e soprattutto un approccio diverso alla gestione di tali rischi. Questo cambio culturale va però fatto da parte di tutti gli attori protagonisti: da una parte, dai datori di lavoro; dall'altra, dai dipendenti, con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera della sicurezza.

È necessario quindi dar vita a un processo di sensibilizzazione socioculturale, partendo da tutti i livelli di istruzione. Attraverso l'insegnamento nelle scuole, i ragazzi devono comprendere l'importanza della sicurezza sul lavoro, perché la vita potrà dire loro anche quando ci si sente invincibili. Questo percorso deve però essere costante, per far sì che l'esperienza che ci accompagna quando diventiamo più maturi non prevalga sull'attenzione e non si abbassi mai l'asticella della formazione e della prudenza. È per questo che anche l'introduzione di questo fascicolo elettronico non vuol essere un ulteriore atto di burocratizzazione e un nuovo balzello, ma un motivo per riportare in maniera pedissequa la formazione, gli infortuni e tutte le informazioni che possono agevolare i processi per la gestione della sicurezza, così da permettere l'adozione di misure non solo astratte e generali, ma adeguate alla storia lavorativa di ognuno di noi, di ogni singolo lavoratore, come un vestito fatto su misura.

Contemporaneamente, è necessario potenziare l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale. Rivolgo veramente un ringraziamento agli ispettori che quotidianamente controllano tutte le attività per l'Italia, cercando soprattutto quella sacca di illegalità che oggi non siamo in grado né di conteggiare né di verificare e quindi neanche di debellare.

Occorre procedere, quindi, alla condivisione della banca dati per favorire questa interoperabilità tra strutture in modo da valutare, se possibile e se effettivamente esistente, la relazione causale fra gli istituti di decentramento lavorativo quali subvettura e subappalto - non dimentichiamo il distacco - e l'eventuale minore attenzione alla sicurezza accompagnata dall'aumento degli infortuni. Bisogna sicuramente attuare un'azione di contrasto con un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio, ma contemporaneamente valorizzare, attraverso politiche premiali che non devono per forza essere economiche, tutti quei datori di lavoro che assicurano queste tutele aggiuntive rispetto alle previsioni di legge. Occorre effettuare un monitoraggio continuo dei rilievi infortunistici per individuare gli impatti delle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini della prevenzione generale e specialmente degli infortuni sul lavoro. Tutto questo con l'obiettivo di prevenire, affinché la prevenzione, ove possibile, confezionata su misura con riferimento all'età, all'esperienza e ai settori lavorativi, possa veramente diventare lo strumento per rendere il lavoro più sicuro.

Un ringraziamento va al Governo e *in primis* al ministro Calderone che da subito ha istituito un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Questo è un lavoro collettivo che ci coinvolge tutti e che ci deve

trovare sempre presenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione.

CALDERONE, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mozione unitaria che discutiamo oggi in quest'Aula credo assuma un significato particolare all'indomani dell'incidente di Brandizzo, che ha scosso tutti quanti noi e certamente ha provocato un grandissimo dolore alla famiglia delle vittime, cui va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Vicinanza desidero esprimere anche - me lo consentirete - nei confronti dei lavoratori del comparto ferroviario che sono presenti oggi e anche dei familiari degli operai che hanno perso la vita oggi nell'ambito dell'esplosione intervenuta in una fabbrica a Casalbordino in provincia di Chieti, di cui il Presidente ha dato notizia all'Assemblea.

Nel rendere il mio parere, quindi, sento il dovere di fornire al Parlamento alcuni aggiornamenti relativi all'attività del Ministero del lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di aggiungervi alcune mie considerazioni. Mi viene molto difficile parlare in questo momento, avendo ascoltato i vostri interventi e certamente avendo bene in mente che cosa significa implementare un percorso di salute e di sicurezza sul lavoro nell'ambito di un'azienda, che coinvolga in modo fattivo e in modo responsabile tutti i datori di lavoro e i lavoratori.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta, come abbiamo sottolineato in altre occasioni, una priorità per il Governo e per il Ministero che va certamente conseguita anche attraverso un continuo e serio confronto con le parti sociali. Negli interventi precedenti si ricordava l'istituzione del tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, connesso al tessuto produttivo odierno e adeguato ai cambiamenti demografici e digitali e ai processi di transizione verde e a garantire la maggiore diffusione della cultura della sicurezza già a partire dall'istruzione scolastica per preparare le future lavoratrici e i futuri lavoratori. La cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, collegata ai principi basilari del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, si fonda sostanzialmente sulla conoscenza e sull'accertamento dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro e sulla capacità di un soggetto di conoscere e gestire questi rischi.

Su questo punto e soprattutto dopo aver analizzato nel dettaglio alcuni dati forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, sono convinta che vi sia l'urgenza di avviare un corale processo di sensibilizzazione culturale con lo scopo di rendere la sicurezza sul lavoro parte integrante del patrimonio civico di ogni cittadino in ogni fase della sua vita. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo partendo dall'istruzione. Ha ragione il senatore Magni quando richiama la necessità di individuare dei percorsi di formazione specifica nell'ambito delle scuole. Bisogna fare in modo che nelle scuole, sin dai primi anni di insegnamento e con tutti gli strumenti utili, i nostri ragazzi maturino una più ampia e solida consapevolezza non solo del rischio, ma anche e soprattutto del rispetto della vita, la propria e quella degli altri.

È proprio per questo che il Governo segue con favorevole attenzione l'*iter* d'esame delle proposte di legge attualmente incardinate in Parlamento che prevedono l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole, lì dove si formano le coscienze dei nostri ragazzi, del diritto del lavoro e in particolare della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Abbiamo accompagnato questa prima fase, caratterizzata da una puntuale ricognizione dello stato dell'arte, con una spinta notevole sul fronte dei controlli. È stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'innesto di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023 sono stati assunti dall'Ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro, per i quali proprio ieri è stato inaugurato un corso di 175 ore, all'interno del quale sarà anche trattata specificamente la vigilanza in ambito ferroviario. Il tema della qualificazione e della qualità della formazione tecnica degli ispettori che sono deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è

una condizione importantissima sulla quale faremo tutti gli sforzi e metteremo in campo tutte le risorse necessarie, anche chiedendo il potenziamento con un ulteriore contingente.

Come si ricordava precedentemente, abbiamo provveduto anche a gestire la giusta rivendicazione della perequazione delle indennità del personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e abbiamo anche fatto un ulteriore intervento sul fronte della riorganizzazione dell'Ispettorato nell'ambito del decreto-legge pubblica amministrazione-*bis*. Questo *focus* appare veramente appropriato se richiamiamo gli eventi accaduti nel Comune di Brandizzo, però - come si è detto - oggi dobbiamo fare riferimento a tutte quelle situazioni in cui si perde la vita per motivi di lavoro, in occasione di attività di lavoro o recandosi al lavoro. Riferisco all'Assemblea che, nel merito della normativa applicabile in ambito ferroviario, risulta ancora vigente la disciplina in materia di trasporto ferroviario che risale al 1974, la legge n. 191, il cui articolo 35 prevede appunto che la programmazione delle attività di vigilanza viene svolta dall'Ispettorato del lavoro congiuntamente con il personale delle Ferrovie per la prevenzione degli infortuni.

Nell'ambito delle sue competenze l'Ispettorato nazionale del lavoro ha da sempre condotto vigilanza nei settori produttivi ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore delle costruzioni, con l'obiettivo di contrastare l'allarmante fenomeno degli infortuni.

A partire dall'inizio di questa settimana, d'intesa con il Ministero, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha avviato un'attività di vigilanza straordinaria, denominata operazione Safety First, volta a una diffusa e capillare attività di controllo in edilizia e nei cantieri avviati per la realizzazione di progetti di efficientamento e di manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate sulla rete ferroviaria e stradale. Sono stati previsti controlli specifici sui cantieri caratterizzati da una elevata complessità progettuale e difficoltà esecutiva, per cui sono richiesti tempi rapidi di realizzazione o completamento che incidono sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro.

I primi dati che emergono dagli esiti delle operazioni ispettive descritte, che sono ancora in corso, ci danno un quadro preoccupante, che deve indurre tutti - e sottolineo proprio tutti - quelli che hanno o hanno avuto responsabilità legislative, di governo, di gestione, di controllo o amministrative in materia di sicurezza sul lavoro a sentirsi in prima persona destinatari del messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto, mio tramite (non è inusuale, ero il soggetto che ha letto il messaggio), agli ispettori del lavoro che si accingevano a iniziare la loro formazione tecnica. In questo messaggio il Presidente sottolinea che il nostro Paese colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro. La cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro.

È proprio la diffusa disapplicazione delle norme che dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro quello che sembra emergere dalle prime risultanze dell'operazione di cui vi ho parlato. Nella sola giornata di lunedì 11 settembre sono stati mobilitati 600 ispettori, che hanno verificato 186 cantieri e ispezionato 382 aziende, rilevando delle disapplicazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'operazione è ancora in corso; daremo più ampi dettagli non appena sarà conclusa la prima fase e avremo la possibilità di avere un quadro generale della situazione. I controlli intensivi proseguiranno senza sosta e saranno sempre più approfonditi e sistematici nei prossimi mesi, così da fornirci una base dati completa e dettagliata, che metteremo a disposizione della Commissione di inchiesta.

A questo proposito, desidero rivolgere il mio ringraziamento al personale ispettivo e alle Forze dell'ordine, che si trovano a operare molto spesso in contesti non affatto facili. A questa forte azione di contrasto si accompagnerà una decisa azione di adeguamento della normativa, con una particolare attenzione all'impianto sanzionatorio. Voglio ricordare che sul tema il Ministero del lavoro ha messo in atto già diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul piano delle tutele assicurative e per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023. È stato istituito un fondo per i familiari degli studenti che sono rimasti vittime di infortuni mortali in occasione di attività formative successivamente al 1° gennaio 2018. È stata estesa la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale

di istruzione e formazione a tutte le attività di insegnamento e apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Come si ricordava, è stato incrementato per l'anno 2023 il fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.

È stato ulteriormente elevato il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'ampliamento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, ora non più obbligatoria nei soli casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi. Sono state ampliate le tutele dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'utilizzo delle opere provvisorie che frequentemente sono causa di infortunio. È stato previsto un controllo e un sistema di controlli sui corsi di formazione per i lavoratori e le altre figure, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dei falsi attestati.

Tutto questo è sufficiente? Assolutamente no. I dati, seppure in diminuzione nel 2023 rispetto al 2019 (anno prima del Covid), ci dicono che bisogna fare di più per garantire ai lavoratori le più ampie tutele in materia di sicurezza e per fare in modo che incidenti mortali e infortuni invalidanti al punto di compromettere le condizioni di vita di chi ne resta vittima non si verifichino più.

Un ruolo strategico nella protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro è rivestito sicuramente dalla formazione, pertanto è preminente l'attività diretta a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tra le priorità del 2023 indicate per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientra il lavoro diretto alla rivisitazione e modifica degli accordi tra Stato e Regioni vigenti in materia di formazione. A questo riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro istituzionale chiamato a predisporre una bozza di accordo da sottoporre alle parti sociali, al fine di assicurare il prosieguo dell'*iter* volto ad acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il testo è già stato trasmesso alle parti sociali, siamo in attesa delle osservazioni per poter poi completare in tempi brevissimi l'*iter* di approvazione. Si tratta di un accordo certamente più adeguato ai tempi e alle evoluzioni del mondo del lavoro, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel corso della pandemia. È stata prevista e disciplinata la formazione del datore di lavoro, oggi divenuta obbligatoria.

Ci tengo a sottolineare un aspetto. La formazione non è e non può essere percepita come un costo, così come non può essere percepito come un costo tutto ciò che richiede gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le prescrizioni non possono e non devono essere considerate solo dei formali adempimenti. Investire in formazione rappresenta, al contrario, il rafforzamento della consapevolezza che lavorare in luoghi sani e sicuri contribuisce a tutelare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e dunque a contrastare il fenomeno degli infortuni.

Gli impegni che tutti i Gruppi parlamentari propongono oggi al Governo rappresentano delle linee d'azione sulle quali ci sentiamo in dovere di dare riscontro e sui cui in alcuni casi, come ho detto in precedenza, stiamo già operando. È il caso del potenziamento del personale ispettivo e della condivisione delle banche dati per favorire l'interoperabilità tra strutture competenti. È stata avviata, a distanza di quindici anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'attività per la realizzazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), dando la priorità all'attivazione di un'apposita sezione volta a realizzare lo scambio di informazioni in tempo reale tra INAIL, Ispettorato nazionale e sistema delle Regioni in tema di vigilanza e di sanzioni irrogate nell'ambito della medesima attività ispettiva sull'applicazione della legislazione inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Ministero ha svolto un'importante attività di coordinamento nei rapporti tra INAIL e Regioni per l'accesso all'utilizzo, da parte di queste ultime a titolo gratuito, dei servizi SINP dei flussi informativi, del registro di esposizione e del cruscotto infortuni.

Con ciò si intende garantire, alle strutture regionali e provinciali preposte all'attività di programmazione e pianificazione in materia di sicurezza, l'efficiente assolvimento delle finalità istituzionali e degli obblighi di legge. Avvieremo ogni collaborazione istituzionale necessaria a studiare gli impatti delle nuove tecnologie sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, per individuare i migliori e più innovativi strumenti a supporto delle normali pratiche di prevenzione,

anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti del Ministero e degli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Anche alla luce delle risultanze ispettive, è necessario definire la proposta relativa alla qualificazione delle imprese rispetto alla sicurezza dei lavoratori, nell'ambito di una più generale e strutturata ipotesi di meccanismi premiali rivolti alle aziende virtuose. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è al lavoro e continuerà ad assicurare la più ampia disponibilità a proseguire nella predisposizione dei provvedimenti previsti per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È un lavoro collettivo che investe tutti noi, dal Governo al Parlamento, passando per le sigle di rappresentanza delle parti coinvolte. È con lo spirito di massima collaborazione che accolgo con grande favore la mozione odierna e, con l'auspicio che il tema della sicurezza dei lavoratori possa uscire dal novero degli argomenti oggetto di polemica politica, esprimo, sull'intero testo, il parere favorevole del Governo e mi sento impegnata a riferire puntualmente all'Assemblea gli sviluppi delle attività sui vari punti e a collaborare con la Commissione di inchiesta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come tutti naturalmente ben sappiamo, la nostra Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e sul piano morale e che il diritto alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro rientri tra i diritti inviolabili della persona. Anche il riferimento contenuto nell'articolo 1, che - ricordiamolo - al tempo della Costituente fu un alto compromesso, diciamo così, tra le culture politiche democratiche, è in qualche modo indicativo di una scelta politica molto precisa che si volle fare. Ci fu una lunga discussione all'interno dell'Assemblea costituente, quando si decise poi di scrivere la frase secondo la quale «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». La discussione fu lunga, perché le culture politiche che avevano fatto la Resistenza e che poi fecero la Costituzione italiana, su questo punto specifico avevano degli elementi di dissenso e di divergenza. Ci fu un emendamento delle sinistre, mi pare a prima firma Togliatti, che chiedeva che la Repubblica fosse la Repubblica dei lavoratori, in qualche modo sul modello di quello che accadeva in altri Paesi dell'Est Europa. C'era invece un'idea portata avanti in particolare dal pensiero più liberale, di far riferimento non al lavoro, ma alla cittadinanza. Alla fine ci fu un emendamento, mi pare a prima firma di Amintore Fanfani, in cui per l'appunto fu costruito questo alto compromesso e si fece riferimento a quello che poi leggiamo oggi, scolpito nella Costituzione, cioè la Repubblica fondata sul lavoro.

Dico questa cosa, che in apparenza c'entra soltanto relativamente con la discussione odierna, perché la scelta di scrivere «Repubblica fondata sul lavoro» fu per l'appunto una scelta politica molto precisa, che in qualche modo voleva significare che nella Repubblica italiana che si stava costruendo non ci si limitava a immaginare il lavoro come un diritto soggettivo, cioè il diritto di ciascuno di noi, di ciascuna persona, a lavorare e, per l'appunto, a realizzarsi attraverso il lavoro.

Il lavoro veniva inteso con quella dizione esattamente come un soggetto politico attivo, per così dire, un soggetto politico includente, capace di diventare una vera e propria pietra angolare della democrazia che stava nascendo.

Ho raccontato questa storia, che naturalmente è nota e che si ricorda bene perché fu oggetto di una lunghissima discussione (i lavori dell'Assemblea costituente sull'articolo 1 durarono molti giorni, perché si fece fatica a trovare una sintesi invece poi così straordinaria) perché penso che dobbiamo tristemente riconoscere che l'auspicio e la formula dei Padri costituenti davvero stridano in maniera drammatica con la condizione attuale del Paese.

Credo che anche su questo si debba fare tra di noi un'operazione di onestà intellettuale e riconoscere che il tema della condizione del lavoro e dei lavoratori non è un problema soltanto italiano, ma mondiale. Nell'ultimo anno, secondo le stime dell'organizzazione internazionale del lavoro, ci sono stati circa due milioni di morti nel mondo: due milioni di morti all'anno, più di qualunque altra guerra. Evidentemente l'Occidente, l'Europa e l'Italia non sono altro rispetto a questo dato, che quindi non

riguarda soltanto quei Paesi in cui è ancora più sofferente e faticosa la condizione sociale dei lavoratori, ma pienamente anche il nostro Paese. Sono stati ricordati anche stasera i numeri drammatici; è stato ricordato come dietro a ogni freddo numero ci siano una storia, una persona, una famiglia e un'atroce sofferenza, come ha fatto il senatore Magni, la cui relazione naturalmente ho condiviso molto, come è stato detto anche da tanti colleghi e com'è stato ricordato con molta forza e con molta efficacia dal presidente Mattarella, che ha voluto far sentire a tutti noi la sua autorevolissima voce. «Lavorare non è morire» ha detto il presidente Mattarella. «Le vittime ci dimostrano che non stiamo facendo abbastanza; la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro» perché, ha sottolineato il presidente, «le morti sul lavoro feriscono il nostro animo, feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza». È evidente che si tratta di un appello che dobbiamo fare nostro con un impegno rinnovato a intervenire sulla materia del lavoro.

Crediamo che anche la frammentazione del mondo del lavoro, il cambiamento gigantesco dell'organizzazione del lavoro e la precarizzazione siano essi stessi causa delle morti e degli infortuni. Riteniamo che la sicurezza, la prevenzione e la formazione vengano troppo spesso considerate soltanto dei meri costi sui quali risparmiare, mentre la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere l'assoluta priorità.

Siamo convinti che il lavoro che si sta facendo stasera con questa mozione - che peraltro reca le firme di tutti i componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'adesione di tutte le forze politiche - sia particolarmente significativo e che sia un passo avanti importante.

Si tratta dal nostro punto di vista di un testo certamente condivisibile: anche questo naturalmente è frutto di una sintesi, come ovviamente è in casi come questo, ma io penso che si tratti di una sintesi giusta e positiva. Penso anche che si possa lavorare nel corso delle settimane che verranno con revisioni, miglioramenti e affinamenti che si riterranno necessari, tenendo ovviamente fermo l'obiettivo dell'abbattimento degli incidenti sul lavoro da realizzare attraverso attività sinergiche, cercando di attivare tutti gli strumenti disponibili: la prevenzione, la vigilanza, l'assistenza, anche la repressione, l'incentivazione delle buone pratiche preventive, fino - come è stato detto da diversi colleghi e io sono d'accordo - all'emarginazione di quelle aziende che reiteratamente violano le forme previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza, cercando al contrario di valorizzare il più possibile le imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro.

Parliamo anche del potenziamento degli organici, della professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza, della opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria, per esempio, nella categoria dei lavori usuranti, di misure premiali per quelle imprese che assicurano più tutele e più salde per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di sanzioni per le imprese che si rendano responsabili di violazioni in tema di sicurezza.

Parliamo anche di un altro tema. Ha ragione la collega Tajani e condivido molto le sue parole, allorché fa riferimento ad un altro tema molto serio, quello della trasparenza degli algoritmi. Parliamo, evidentemente, di un complesso di questioni, non ultima anche la necessità che la cultura della sicurezza del lavoro sia promossa in riferimento ad ogni livello di istruzione e di formazione, al pari anche di un monitoraggio più stringente sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, anche rafforzando le tecniche e gli istituti di prevenzione, per adeguare gli interventi correttivi alla tipologia di infortunio.

Non è di questo che discutiamo oggi, ma a me piacerebbe se potessimo farlo un giorno in maniera compiuta. Dico al signor Ministro, approfittando anche della sua presenza in Aula stasera, che ritengo si possa, prima o poi, anche avviare una riflessione non ideologica, ma seria, su un tema secondo me particolarmente significativo come quello della alternanza scuola lavoro.

A mio avviso, non bastano semplicemente gli indennizzi. Naturalmente sono meglio di niente, ma ovviamente non bastano. Noi dobbiamo parlarne molto seriamente, perché sono state troppe le storture con le quali abbiamo avuto a che fare in questi anni.

Naturalmente, annuncio il voto favorevole alla mozione anche da parte del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Signor Presidente, mi lasci concludere dicendo che noi la consideriamo un punto di partenza.

Concordo molto con le cose dette dal collega Lombardo. Anche io ritengo che occorra un linguaggio di verità. Ha ragione il senatore Lombardo quando dice che le parole sono importanti. Quindi, anche parlare di molti bianche, come spesso facciamo nel linguaggio comune, è un errore, perché non c'è nulla di bianco in queste morti; anzi, vi è una coltre di silenzio, che noi dobbiamo cercare di rompere. Naturalmente, in alcuni momenti, quando accade un fatto drammatico come quello dei giorni scorsi o come quello accaduto qualche anno fa con la *ThyssenKrupp*, questa coltre inevitabilmente si rompe, ma poi ritorna sempre uguale a prima. Secondo me, invece, noi dobbiamo rompere proprio questo elemento di normalità.

C'era uno *slogan*, figlio di un'altra stagione politica, delle lotte studentesche ed operaie della fine degli anni Sessanta, che diceva che la salute non si vende. Era una presa di coscienza, una pratica sociale che fino a quel momento era stata sconosciuta, ma era anche l'idea che la morte e gli incidenti non potessero essere meri effetti collaterali del profitto. Io ritengo che si debba partire da queste parole, perché penso che, oggi come allora, la salute non si vende. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, le morti sul lavoro non sono una tragica fatalità. Esse sono lo specchio di un mondo del lavoro dove, nonostante l'indubbia presa di coscienza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori del tema della sicurezza che c'è stata in questi ultimi decenni, persistono purtroppo ancora troppe forme di sfruttamento, alle quali se ne aggiungono sempre di nuove.

Pensiamo ai lavoratori della *gig economy*, alle enormi condizioni di stress in cui vengono sottoposti da quelle *app*, che svolgono oggi una vera e propria funzione di caporali digitali e che sono alla base dei troppi incidenti di cui i fattorini, che attraversano sfrecciando le nostre città, sono spesso vittime.

Pensiamo anche alle cooperative spurie nella logistica e nell'edilizia, che nascono soltanto per gestire una commessa o un subappalto.

Si tratta di soggetti che si muovono tutti in ambiti dove la concorrenza è feroce e spesso sleale, dove l'affannosa ricerca della riduzione dei costi è attuata a svantaggio della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Pensiamo all'agricoltura, un settore nel quale, soprattutto in alcune Regioni, si registrano ancora forme di sfruttamento di una manodopera straniera e illegale, pagata pochi euro al giorno, con l'odioso fenomeno del caporalato e delle organizzazioni criminali che taglieggiano gli sfruttati. È in questi contesti, nei quali la dignità dei lavoratori non ha alcuna tutela, negli anelli più deboli e spesso invisibili di importanti filiere produttive, che si registra il maggior numero di incidenti e di morti.

Infortunarsi sul lavoro, spesso con esiti mortali, oltre ad essere inaccettabile per il rispetto e la cura che si deve ad ogni vita umana provoca ripercussioni anche in ambito economico: l'INAIL ci dice che il danno economico causato da infortuni e malattie professionali condiziona circa il 3 per cento del PIL. Dunque, far capire al nostro sistema produttivo che il rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono benefici anche dal punto di vista economico, oltre che da quello etico, è essenziale per contrastare il fenomeno delle morti e degli incidenti sul lavoro.

A tale riguardo, è particolarmente importante l'impegno n. 10 chiesto al Governo con la mozione: promuovere la cultura della sicurezza. È infatti con la cultura che si fa crescere anche in quest'ambito la nostra comunità; con la cultura e non con gli slogan, né con l'inasprimento delle sanzioni. Bisogna investire nella prevenzione che genera risparmi e premi, non nella repressione, che genera costi e sanzioni. (*Applausi*). Allo stesso modo, è importante per noi evitare norme che, in nome della velocità o del profitto, chiudano gli occhi sui controlli o determinino un mondo del lavoro dove lo sfruttamento è la regola. Sicurezza e lotta allo sfruttamento sono due facce della stessa medaglia.

Votiamo convintamente a favore di questa mozione, come Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, «verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo»: c'è una assonanza triste tra i tragici fatti di Brandizzo e questi versi di un letterato peraltro della stessa

terra piemontese, Cesare Pavese. Il volto, lo sguardo. Signora Ministra, colleghi, penso che tutti noi faremo fatica e non dovremo dimenticare lo sguardo di Kevin Laganà in quel video recuperato su Instagram. È un video agghiacciante: «Se vi dico "treno", vi spostate dall'altra parte». È uno sguardo che ci interroga, che ci responsabilizza, che ci pone delle domande.

Penso che noi, rievocando il senso etimologico di quella poesia, dobbiamo evitare che la nostra rischi di essere una parola inutile, un grido strozzato o, peggio ancora di fronte a questi casi, un'abitudine irrazionale, alla quale non possiamo e non dobbiamo arrenderci. Per restare in quella terra, dopo le vicende del Mottarone della Thyssen; se allarghiamo lo sguardo a quel lungo e quotidiano stillicidio, lungo tutta la Penisola, che anche oggi, come è stato ricordato, si è manifestato e concretizzato in mezzo a noi; e se vogliamo andare al di là della retorica, delle frasi di circostanza, delle parole di cordoglio, dei momenti di solidarietà che sono pure dovuti, ma che ci impongono di riuscire a fare un salto in più nella nostra veste e nella nostra funzione, dobbiamo innanzitutto domandarci cosa può e cosa deve fare la politica.

Collegli, c'è anzitutto una esigenza di fondo: noi dobbiamo sottrarre questo tema da un meccanismo che ormai è stantio, ripetitivo - mi verrebbe da dire logorroico - che pretende la nostra divisione manichea su ogni argomento che la cronaca o la storia ci sottopongono. Serve insomma una politica che sappia elevarsi dalle meschinità e dalle piccinerie per affrontare, da una parte, con oggettività e, dall'altra, nel merito le questioni per elaborare le soluzioni. La nostra opinione è che lo sforzo unitario di oggi, che va salutato positivamente e per il quale ringraziamo tutte le persone e tutti i colleghi che si sono impegnati in uno sforzo di individuazione di un punto di caduta comune, va in questa direzione.

È con questo spirito che vanno esplorate le tre vie di lavoro che ci aspettano: anzitutto - come ha ricordato anche la signora Ministra nella sua allocuzione - la via legislativa, relativa alla legislazione di settore in materia di sicurezza. Se c'è da riformare - e c'è da riformare - lo si faccia presto e bene. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in termini propositivi, emendativi e di approvazione se il testo sarà come deve essere.

C'è poi una seconda questione che non va sottaciuta nell'esigenza del recupero non ai fini polemici, ma ai fini oggettivi dello spirito a cui facevo riferimento in precedenza. Essa è relativa a un'analisi sulla legislazione che sottende in particolare il tema dei lavori pubblici, in una stagione, quella del PNRR, che è il banco di prova degli aspetti di cui stiamo parlando. Non è quindi con spirito polemico, ma con atto di constatazione, che dobbiamo considerare che l'incrocio fra le assegnazioni senza gara, l'elevazione dei livelli per i quali si può evitare il meccanismo della selezione competitiva e l'allungamento della filiera dei subappalti costituiscono un elemento pernicioso. Esso genera infatti una situazione che è fatta da una frammentazione, da una costellazione di piccole imprese che - come ci dicono i dati - sono quelle in cui è maggiore l'incidenza degli infortuni. E questa frammentazione porta alla difficoltà dei controlli, alla creazione di lavoratori precari e, in alcuni casi, anche a una facilità di permeabilità di infiltrazioni.

Non basta però solo fermarsi alla riflessione di carattere critico, perché sarebbe fin troppo facile. Vogliamo fare una proposta, signora Ministro: perché non introduciamo - potrebbero magari cominciare a farlo le grandi stazioni appaltanti pubbliche, indipendentemente dal fatto che ci sia una legge - un meccanismo per il quale nelle gare sia non il prezzo a definire l'elemento di assegnazione dei lavori, ma una qualificazione e, al suo interno, una certificazione (*Applausi*) con una premialità per le aziende che dimostrano di aver investito sul versante della sicurezza e che con la loro attività si esercitano meno infortuni? Dobbiamo andare nella strada della qualità e non della dequalificazione.

La seconda strada, oltre la legislativa, è quella della via amministrativa. È stato ricordato in questo contesto e in questo dibattito - e lo riprendiamo anche noi - il tema del potenziamento, della qualificazione e del rafforzamento della rete degli ispettorati del lavoro e dell'organico della magistratura. Occorre che i due elementi - la verifica in sede amministrativa e l'applicazione in sede penale - siano due polmoni che respirano all'unisono, evitando la facile scorciatoia nella quale cadiamo come in una tentazione quasi invincibile di fronte ai casi di cronaca, che è quella tentazione della risposta panpenalistica (*Applausi*), e cioè l'invenzione di un reato al quale affidare la maieutica della soluzione definitiva. Non è così. Queste cose funzionano se c'è uno Stato che funziona; se c'è

un'articolazione della pubblica amministrazione che funziona, e non se si utilizza lo strumento del codice penale pensando che quella sia la scorciatoia rispetto al fatto che non qualificiamo e non rendiamo efficiente la nostra macchina della pubblica amministrazione e della magistratura.

Infine, però, c'è un elemento al quale non ci possiamo sottrarre, che è la terza via, ovvero la via del recupero di quello che mi verrebbe da definire un *ethos*. C'è una radice che dobbiamo estirpare ed è il concetto della persona come merce, un concetto che alberga in vari settori, in vari segmenti, in varie esperienze della nostra vita sociale di questo tempo. La persona è una merce a vari livelli; siamo merci nel momento in cui trasferiamo i nostri dati su *big data* che ci utilizzano, ci controllano e ci subornano; sono merci quelle ragazze che vengono utilizzate per partorire in maniera impropria e che usano il loro corpo per far utilizzare i bambini che poi vengono venduti (*Applausi*); sono merci gli operai che vengono buttati senza alcuno scrupolo dentro una fornace senza controllo e senza garanzia. Il rischio è che, se non ritroviamo un'etica condivisa attorno al valore della persona, non ritroveremo il legame che ci unisce in quanto comunità (*Applausi*) e, quindi, non potremo rimarginare le ferite di questo tempo, perché da sole le soluzioni legislative e le soluzioni tecniche non bastano.

È quindi dall'esito delle nostre scelte che dipenderà se in futuro - per riprendere le parole di Cesare Pavese - scenderemo nel gorgo muti come stanno purtroppo scendendo le famiglie dei ragazzi di Brandizzo e tante altre famiglie colpite da questi drammatici eventi o se sapremo, come dobbiamo, dare un indirizzo di speranza a questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, si può morire ancora di lavoro in Italia nel 2023, in una Repubblica fondata sul lavoro? La risposta a questa domanda, purtroppo, ce l'ha data ancora una volta la spietata cronaca delle ultime settimane e purtroppo anche di qualche ora fa. Gli incidenti sul lavoro vengono definiti "morti bianche", ma in verità di bianco c'è ben poco: davanti a noi abbiamo il rosso del sangue e il nero del lutto, come se a provarci non ci fossero una o più mani omicide.

I numeri sono impietosi nella loro freddezza, perché da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese. Dietro questi numeri ci sono storie di vita interrotte, famiglie distrutte, con mamme, papà e figli che si sono alzati presto la mattina per andare a guadagnarsi il pane quotidiano e che non sono mai tornati a casa. Sono storie e circostanze che ci colpiscono come cittadini e come lavoratori, ma che ci richiamano alla nostra responsabilità di rappresentanti del popolo e di legislatori a dare una risposta pronta e decisa.

Quando si indaga sulle cause viene citata spesso l'imprudenza o la fredda decisione di ignorare tutte le norme di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio la vita per un minimo vantaggio, sia esso denaro in più o tempo in meno. Molto spesso un lavoratore che perde la vita è vittima di azioni irresponsabili da parte di coloro che avrebbero dovuto garantirgli sicurezza, retribuzione appropriata e un futuro sicuro.

La proposta che oggi siamo chiamati a votare vuole illuminare la strada ancora una volta alla ricerca delle risposte e delle soluzioni, con l'obiettivo di affrontare e vincere questa sfida. Non è sufficiente ridurre i casi di mortalità: l'obiettivo deve essere il loro completo azzeramento. Ecco perché con spirito di condivisione, consapevoli della terribile attualità del problema, ci impegniamo oggi a riportare al centro dell'agenda politica il tema della dignità e della sicurezza sul lavoro.

Ha un colore politico questa battaglia? No che non lo ha. Devono essere strumentalizzati gli incidenti sul lavoro? Per onestà intellettuale non dovrebbero, anche se purtroppo ancora oggi assistiamo a occupazioni di piazze per individuare responsabilità istituzionali. Questa strage silenziosa e rumorosa al tempo stesso non nasce con questo Governo: esiste da anni e da anni attende soluzioni politiche e non mi pare che nell'ultimo decennio chi oggi fa la morale non si sia seduto tra i banchi del Governo.

Per questo la sicurezza dei lavoratori richiede un impegno unanime da parte di tutti: non può e non deve essere una questione di parte. Invece di scendere in piazza per puntare il dito con pregiudizio e faziosità - come ha fatto la CGIL - in questo processo per ottenere più sicurezza e meno vittime, i sindacati dovrebbero lavorare fianco a fianco con noi, con la politica, con il Governo, insieme con le associazioni dei lavoratori e con le imprese stesse. (*Applausi*). Tutti hanno un ruolo cruciale nel rappresentare gli interessi dei lavoratori e nell'assicurare che le loro condizioni siano adeguate, serie e

sicure. Dobbiamo agire con determinazione: il primo passo da compiere sicuramente è il rafforzamento della normativa sulla sicurezza del lavoro; è fondamentale che le imprese siano vincolate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e siano soggette ad aspre penalità in caso di violazioni.

Pertanto, l'intensificazione dei controlli è di vitale importanza. I sindacati richiedono un aumento del numero di ispettori sul lavoro e questo Governo sta rispondendo con misure concrete. Infatti, il ministro Calderone ha annunciato l'ingresso di 983 nuovi ispettori tecnici, confermando un impegno nel potenziare gli sforzi di prevenzione. Un monitoraggio adeguato e costante nel rispetto del norme di sicurezza può fare la differenza; rappresenta un deterrente che, seppur non decisivo, può svolgere un ruolo significativo. Non possiamo permettere che le aziende senza scrupoli eludano le leggi e mettano in pericolo la vita dei lavoratori con impunità.

Inoltre, è importante promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso l'istruzione e la formazione a livello sia aziendale che individuale; un investimento nelle competenze dei lavoratori assicurerà la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione sul posto di lavoro; una cultura che parta dalle istituzioni, che devono incentivare la sicurezza sul lavoro, premiando le aziende che rispettano alti standard di sicurezza, anche attraverso l'implementazione dei modelli 231 e penalizzando quelle che adottano pratiche illegali. Questo richiede un'intensa attività di prevenzione e di monitoraggio che deve essere fatta in collaborazione con l'INAIL. Da non trascurare è anche il tema della completa defiscalizzazione dei costi per garantire la sicurezza: si tratterebbe di un importante incentivo per l'attuale situazione delle imprese nel nostro Paese.

Alla luce di quello che ho appena detto, era del tutto inutile cercare di individuare un colpevole politico, anche in una terribile tragedia come quella di Brandizzo, puntando l'indice contro appalti e subappalti. Non è questo il punto. Sono previsti dalla legge e garantiscono la realizzazione delle opere pubbliche. Non è quello il problema è piuttosto una questione di come questi lavori vengono svolti. Chi controlla il rispetto delle norme che, tra l'altro, già esistono? Chi controlla che le procedure adottate siano quelle giuste? È poi possibile che con le nuove tecnologie ci si affidi ancora esclusivamente a telefonate e fonogrammi?

Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che, mentre noi parliamo in questo nostro dibattito, ci sono famiglie affrante per lutti che è giusto definire inaccettabili. A loro dobbiamo risposte e garanzie, perché il sacrificio dei loro cari non sia stato inutile; dobbiamo assistenza e supporto dal punto di vista emotivo, psicologico e anche finanziario; dobbiamo garantire un accesso alle consulenze e al sostegno, nonché a indennizzi che devono essere giusti e tempestivi. Non siamo così superficiali da pensare che questa piaga trovi una soluzione dall'oggi al domani, perché siamo chiamati a un impegno a medio e lungo termine. Non dimentichiamo mai che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e che il diritto a un lavoro vuol dire anche il diritto a poterlo svolgere in sicurezza, senza paura, con le spalle coperte dalle aziende e da uno Stato che protegge e non abbandona, che sostiene e controlla il rispetto delle norme, accompagnando tutti coloro che tornano a casa ogni sera. Il futuro dei nostri cittadini, di chi ogni mattina esce per produrre e rendere migliore questo Paese, dipende da noi e noi dobbiamo essere all'altezza di questa responsabilità.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, ministro Calderone, onorevoli colleghi, mi onoro di far parte della Commissione d'inchiesta che oggi ha presentato questa importante mozione, che deriva da un lavoro di squadra; finalmente una politica senza bandiere, su un obiettivo comune per il bene dell'Italia e degli italiani, sicuramente un po' mossa dalle tragedie che hanno riempito le nostre cronache. Ha sconvolto tutti quella di Brandizzo, che sembra inspiegabile; per i comuni cittadini sembra davvero inspiegabile. Purtroppo però, per chi vive quell'attività e quel lavoro, in maniera incredibile conferma che sono situazioni e tragedie purtroppo possibili. Questo ancor di più rende davvero increduli tutti noi, che siamo qui a rappresentare i cittadini e, quindi, il nostro dovere primario è occuparci di quanto è necessario mettere in campo per la difesa dei diritti.

Il diritto al lavoro è uno dei diritti primari, a cui tutti dobbiamo dar seguito. Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi e sono stata colpita da quello della ministra Calderone, che ha abbracciato le richieste della mozione e ha palesato in maniera chiara l'impegno nel condividerla anch'essa, con gli altri membri del Governo; un'unione che spero davvero porti a un risultato utile per tanti giovani e cittadini che perdono la vita.

I dati dell'INAIL confermano le gravi perdite, con numeri sempre in crescita. La cosa che colpisce è che anche i giovani purtroppo stanno aumentando nell'elenco delle vittime: ben 196 lavoratori fra i venticinque e i trentanove anni e 22 fra gli *under* venti.

Per contrastare la piaga degli incidenti non basta però la repressione, come abbiamo detto tutti. Le norme ci sono, ma nei fatti non vengono rispettate. Per prevenire è necessaria la formazione, che è fondamentale anche per prevenire le malattie professionali. Non ne abbiamo parlato oggi, ma ritengo che una tipologia di incidenti sul lavoro sia rappresentata dagli elementi che scatenano le malattie professionali. Questa è un'attenzione che può essere data dal Governo nell'istruire le problematiche di ogni singolo lavoro.

C'è tanto da fare ed è necessaria una sinergia che deve abbracciare varie professionalità e varie posizioni sociali, professionali e politiche; la sinergia di tutto è necessaria. Purtroppo non sempre si investe in prevenzione e questo è confermato dagli incidenti che si verificano.

Investire in prevenzione significa attenzionare gli strumenti messi in campo. Per questo nella mozione abbiamo parlato di premialità per le imprese che investono in azioni utili alla prevenzione; una premialità che - come ha detto anche il presidente Magni, che ringrazio per il grande lavoro svolto - non è di tipo economico, ma è proprio una sorta di riconoscimento di una qualità maggiore per questa attività, indispensabile per tutta la scala di appalti e di cessione degli appalti che spesso crea un abbattimento di tutti i parametri utili invece a un lavoro di qualità, anche dal punto di vista etico. Bisogna rendersi conto che spesso norme e forme di prevenzione non bastano se i datori di lavoro non hanno la sensibilità giusta per mettere in campo tutte queste azioni. Quindi, occorre una reale volontà per favorire il benessere dei propri collaboratori.

La mozione chiede poi di introdurre disposizioni per una sorta di congiungimento tra i vari elementi e i dati recepiti sia dall'INAIL che dall'Ispettorato del lavoro: la banca dati deve quindi essere messa a disposizione per evitare lungaggini. Non dimentichiamo che la semplificazione deve essere sempre un elemento imprescindibile affinché il tutto possa essere contestualizzato e concretizzato.

L'incidente di Brandizzo pone sicuramente all'attenzione anche l'aspetto psichico e di fatica a cui possono essere sottoposti i lavoratori dopo tante ore di lavoro. Da qui scaturisce la nostra proposta di inserire la manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti. A tal proposito ribadisco l'accorato appello che il presidente della Repubblica Mattarella rivolse a lei, signora Ministra, dicendo che lavorare non può significare morire. Credo che a questo appello ci uniamo tutti e dunque è bene ricordarlo. (*Applausi*).

Nello stilare la lista di iniziative prioritarie ci sono dei punti ampiamente condivisi da tutti i Gruppi che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Uno di questi è il riconoscimento del carattere culturale del tema della sicurezza, che deve rappresentare un tratto caratteristico di civiltà, quindi un elemento che dobbiamo perseguire proprio come tratto culturale di un'Italia civile, in un'impostazione che deve essere corale e collettiva.

Abbiamo anche chiarito che la formazione debba cominciare anche dalle scuole primarie, cioè bisogna partire davvero dalla base. Quando si parla di sicurezza bisogna far riferimento anche alla normale quotidianità, atteso che incidenti gravi possono succedere ovunque. Si è quindi parlato anche di semplici azioni quotidiane che potrebbero essere evitate. Questa consapevolezza deve pertanto renderci attivi anche rispetto alla volontà di rendere strutturale la formazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché la consapevolezza dei rischi è fondamentale.

Per la prevenzione e la formazione nei luoghi di lavoro devono essere previste più risorse per incentivare i controlli. Tutti diciamo a gran voce che servono più controlli e più personale e su questo rivolgiamo un appello unanime affinché si creino nuove figure che possano supportare quelle già presenti sul territorio; spesso, infatti, parlando con i vari ispettori, essi ritengono di non essere

numericamente supportati per poter affrontare la grande mole di lavoro. Forse anche questa forma di deterrente potrebbe essere utile a risolvere il problema, al fine di essere previdenti. La sicurezza non si deve considerare per forza un costo, come ha appena detto anche la Ministra, perché è un investimento. Parlare di sicurezza significa prevenire problemi futuri e come si dice: prevenire è meglio che curare. Non serve ripetersi, perché siamo dunque tutti concordi su questo punto.

Si tratta di una logica di benessere globale che deve coinvolgere tutti, come ho già detto. Quanti ai correttivi rispetto alla tipologia di infortunio, ritengo sia necessario soffermarsi sulle tecniche di monitoraggio, che sono importanti per migliorare il lavoro che c'è da fare.

Ho voluto far parte della Commissione di inchiesta perché ritengo che questo impegno sia fondamentale. Si sono cimentati in tanti e spero che questa sia la volta buona. Quindi, come MoVimento 5 Stelle, come tutti in quest'Aula, siamo a favore della mozione. Lo stesso vale per il Governo, che attraverso la Ministra ha già dato parere favorevole. Quindi il mio auspicio è che davvero si riesca a conseguire questo grande risultato, per il bene di tutti i lavoratori. (*Applausi*).

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ministro Calderone, sottosegretario Durigon, colleghe senatrici e senatori, non si può morire di lavoro, non si può morire per lavoro, non si può uscire di casa e non tornare più per un incidente sul lavoro. La tragica morte dei cinque operai sui binari in un cantiere ferroviario di Brandizzo accende ancora una volta i riflettori sul dramma delle morti sul lavoro. Purtroppo, ogni giorno nel nostro Paese piangiamo perdite incomprensibili di vite umane, strappate alle loro famiglie e alle loro comunità. Non c'è solo il caso più recente: quello, purtroppo, è l'ultimo caso eclatante, ma ogni giorno ci sono almeno tre morti. Anzi, purtroppo, oggi abbiamo ricevuto dall'ANSA la notizia di un'esplosione in cui sono morti altri tre lavoratori. Dico "altri", perché in quell'azienda, addirittura recidiva, sono già capitati altri incidenti. I dati sugli infortuni, pubblicati ed elaborati dall'INAIL, riportano già 559 vittime, di cui 430 in occasione di lavoro, 129 *in itinere*, con una media di 80 decessi al mese. Tra loro ci sono anche e soprattutto, purtroppo, dei giovani, tra i venticinque e i trentanove anni, e 22 sono minori di vent'anni. Non sono numeri, non sono statistiche, ma sono volti di persone, di padri, di madri, di figlie e di figli. Sono tragedie che colpiscono famiglie, sono una grave perdita per tutti. È in gioco la dignità di noi stessi.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un frutto di tante responsabilità, economiche, sociali e anche politiche, che devono convergere sul servizio dei lavoratori. Come ha ricordato Papa Francesco, la sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno un valore inestimabile, agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore. Le tragedie più gravi, come quella di Brandizzo, squarciano il velo della disattenzione generale, polarizzano le attenzioni, ma dopo qualche tempo lo scandalo scema e la notizia, dalle prime pagine dei quotidiani, passa ai trafiletti, per poi sparire. Se andiamo ad analizzare gli esiti giudiziari, la sensazione è che queste morti siano avvolte da una dimensione di impotenza. I responsabili condannati devono scontare pene lievi, quasi simboliche. È successo ai dirigenti della multinazionale dell'acciaio ThyssenKrupp, responsabili, nel 2007, di un'altra grande tragedia, in cui sette operai furono uccisi da un'esplosione nello stabilimento di Torino; così come ad Stephan Schmidheiny, ultimo proprietario della Eternit, fabbrica che, fino a pochi anni fa, negli anni Novanta ha prodotto cemento amianto, un materiale tossico che ha causato la morte di molte persone.

Non sono casi isolati: questi decessi sono non fenomeni naturali, ma la diretta conseguenza di una ben identificabile organizzazione del lavoro e del modo in cui il lavoro è oggi considerato all'interno della nostra società. Il primo articolo della Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro» e i nostri Padri costituenti consideravano il lavoro un elemento centrale della democrazia, non in senso astratto. È una centralità che, fino alla seconda metà del Novecento, ha consentito di ottenere importanti conquiste, in termini non solo di remunerazione e condizioni lavorative, ma anche di *status*. Fare l'operaio era uno *status*, anzi, dava un lavoro, uno stipendio sicuro, una sicurezza per la famiglia e anche per il futuro, un lavoro che permetteva di pensare a costruire una famiglia, a comprare una casa, a programmare le vacanze o a fare altri investimenti.

Oggi i lavoratori non hanno autorevolezza, non sono più considerati protagonisti della vita collettiva e non godono del riconoscimento. Il lavoro manuale ha subito un processo molto violento di marginalizzazione economica, sociale e culturale. I morti di Brandizzo facevano un lavoro manuale, quelli che svolgono compiti faticosi e pericolosi, ma retribuiti, e che riempiono le cronache con le loro morti, di cui ci si dimentica in fretta.

Protagonisti della società sono invece imprenditori, finanziari, ma soprattutto gli *influencer*, soprattutto quelli dalla vita e dai soldi facili. Da più di venti anni gli stipendi nel nostro Paese sono al palo. L'Italia è l'ultimo Stato dei Paesi dell'OSCE e l'unico in cui salari non si sono adeguati in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi. Abbiamo perso anche la dimensione di carriera: il lavoro consiste in impieghi di breve durata, non correlati tra loro, per cui non esiste più il percorso su cui costruire la propria vita ed è naturale che i giovani non ci vogliano investire.

Altro punto importante è l'esternalizzazione dei servizi, degli appalti e dei subappalti, che sono pericolosi perché permettono di ridurre al minimo la responsabilità, che viene così distribuita tra una miriade di soggetti e rende più difficile la comunicazione interna. Al tempo stesso i ritmi diventano insostenibili; i contratti a termine sono un cappio al collo che obbliga a rispettare determinati tempi.

Le esternalizzazioni e gli appalti usati anche da società pubbliche rivelano direttamente quella logica di massima efficienza, aumento dei profitti e riduzione dei costi a discapito dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza, sia fisica che economica.

È necessario quindi individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni, che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, del principio di differenziazione delle attività economiche e dell'evoluzione del mondo del lavoro. È necessario un più efficace ed efficiente coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla vigilanza sul lavoro.

La riforma del sistema ispettivo realizzata a costo zero ha determinato una mancanza di investimenti in infrastrutture materiali, ma soprattutto di risorse per contrastare l'annoso problema del lavoro nero e irregolare, che porta con sé l'evasione fiscale e contributiva.

Aggiungo anche che, oltre alla mancanza degli ispettori, bisognerebbe - a detta degli stessi che sono venuti in audizione alla Camera nella scorsa legislatura - semplificare le loro procedure e lasciarli più operativi sul campo e non chiusi negli uffici a compilare delle carte. Possono essere una risorsa importante per l'attività di formazione e preventiva per la sicurezza sul lavoro, così da non essere visti solo come controllori e sanzionatori.

Gli appalti al massimo ribasso mettono sempre in secondo piano la sicurezza. All'epoca dell'intelligenza artificiale e di tecnologie sempre più evolute non ci possono essere errori di comunicazione: serve un sistema premiale per chi rispetta le regole e un sistema punitivo fino all'espulsione dagli appalti pubblici per quelle imprese che hanno comportamenti scorretti che provocano incidenti sul lavoro.

È fondamentale predisporre subito più efficaci procedure e nuovi controlli per costringere le ditte a rispettare maggiore sicurezza. Non possiamo più consentire che si muoia sul lavoro per il mancato rispetto di norme di sicurezza basilari.

Infine, serve promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro nei giovani - come diceva lei nel suo intervento, ministro Calderone - partendo dalle scuole in collaborazione con i docenti.

Ringrazio quindi il Governo per l'attenzione a questa importante tematica e tutti i parlamentari che hanno firmato questa mozione unitaria e che voteranno naturalmente a favore. Sicuramente deve essere fatto un lavoro collaborativo tra le due Commissioni di inchiesta costituite per la sicurezza sul lavoro presso la Camera e il Senato e il Governo per poter arrivare concretamente a soluzioni efficaci e non solo a parole. Tante belle parole ho sentito in quest'Aula, ma dobbiamo veramente fare quadrato per portare a regime le attività espresse all'interno della mozione.

L'impegno della Lega è in prima linea per tutti i lavoratori perché non si può morire di lavoro.

(Applausi).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, confesso che non riesco a non essere pervasa da una rabbia dopo le notizie che sono giunte oggi pomeriggio: non solo per la tragedia di altri operai che hanno lasciato la vita in un'esplosione in una fabbrica, ma perché, in realtà, se ripercorriamo la cronaca di quella stessa azienda, ritroviamo, poco tempo fa, un'altra strage, con le stesse caratteristiche e anche lo stesso numero di morti e, negli anni precedenti, degli altri infortuni mortali, sempre nella stessa azienda.

La collega Tajani, intervenendo oggi pomeriggio, diceva che anche oggi siamo arrivati tardi. Credo sia assolutamente vero: parole che dovremmo scolpirci nella mente. Siamo di fronte a delle terribili contabilità, che però ci dicono che quegli eventi si ripetono e che non subentra un ragionamento, un pensiero, una domanda: se valga la pena; se sia possibile pensare che delle attività siano così profittevoli o interessanti da mettere nel conto la possibilità di avere ripetute morti di lavoratori e di lavoratrici.

Come dicevano anche altri colleghi, dobbiamo dirci, però, anche un'altra cosa. Questi numeri, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, sono i numeri, non di qualche fatalità, ma sono i numeri di una guerra, che continua a esercitarsi e che prosegue implacabile e ripetuta negli anni. Se noi guardiamo la sequenza storica dei numeri degli infortuni, quelli ufficiali, quelli registrati dall'INAIL, vediamo ben poche oscillazioni e vediamo anche che quei numeri si ripetono e che si ripetono le tipologie degli incidenti.

Smettiamo di parlare di morti bianche, di fatalità, di tutto ciò che cerca di dare l'idea che questa sia una realtà impossibile da prevenire e che dobbiamo abituarci a subire. Invece, cominciamo a ragionare su qual è il prezzo e a che cosa si paga un prezzo per cui si muore sul lavoro. Ragioniamo sul perché lavoratori e lavoratrici devono pagare questo tributo alla pressione del continuare ad aumentare i ritmi, alla pressione di fare di più e di fare più in fretta, a una visione miope che spesso ci ha portato a discutere dei temi della sicurezza in ragione di costi da evitare e non in ragione di investimenti per la difesa delle vite.

Dobbiamo ricordare a noi stessi che non si può dire e non si può accettare che il profitto sia più importante di quella cosa essenziale che è tutelare la vita e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. (*Applausi*). Ed è per questo che, se non entra nel nostro linguaggio l'abitudine a dire prevenzione sulla sicurezza, ma solo analisi *a posteriori*, difficilmente faremo dei grandi passi avanti.

Così come forse dobbiamo cominciare ad avere l'abitudine di pensare non solo alla punta dell'*iceberg*, a quel drammatico numero di morti sul lavoro, ma anche a cosa succede ai tanti che subiscono infortuni magari non mortali, ma invalidanti; a cosa succede a quegli sconosciuti, di cui non parliamo, ma che contraggono sul lavoro malattie professionali gravissime, e di cui magari scopriamo le ragioni della morte anni e anni dopo.

Se però ci interrogassimo tra noi, ognuno direbbe che la vita è la cosa più importante e che l'impegno di proteggere le vite è per noi un imperativo collettivo. Se è così, dobbiamo allora porci due questioni. Una la ponevo prima: dove sta l'asticella? A che punto cominciamo a dire che non vi è ragione possibile perché si mettano a rischio delle vite? La seconda questione, illustrata già dal collega Lombardo nel suo intervento, è l'universalità dell'assicurazione contro gli infortuni, la possibilità che chiunque lavori nel nostro Paese abbia la certezza di avere una copertura assicurativa.

Se cominciassimo a ragionare in termini di prevenzione, probabilmente cambieremmo anche l'atteggiamento rispetto al tema dei costi, oltre al fatto che cominceremmo a considerare che le persone non sono mai l'equivalente del costo di una merce. Non lo possono essere proprio perché, innanzitutto, è la sicurezza, l'interazione diretta con i loro corpi, con le loro peculiarità, con la loro esistenza che non può essere messa in discussione. Credo che quindi tutte e tutti abbiamo bisogno di pensare - perché non c'è qui una responsabilità dell'oggi, ma se n'è determinata una nel lungo periodo - che non si è fatto abbastanza e che quindi dobbiamo fare di più, perché sono i numeri di una guerra e non di una fatalità. Se gli infortuni si ripetono nelle loro modalità, questo ci permette di ragionare su come contrastarli e sul fatto che i numeri che non conosciamo sono quelli che derivano dal sommerso, dalle irregolarità e dai caporali di quei lavoratori che magari vengono nascosti in un ciglio della strada perché non si sappia che c'è stato un incidente o di quelli che sono stati assunti poche ore prima

dell'incidente. Sono i numeri di modalità e di tecniche di lavoro che non investono sulla prevenzione e sulla sicurezza e che non usano la tecnologia.

È sempre difficile parlare di una tragedia che è avvenuta, però una domanda possiamo farcela: perché nelle centrali di controllo ci sono visori che permettono di vedere chilometri e chilometri della ferrovia o di un'autostrada, ma non ci sono nei cantieri quando si sta lavorando? Basterebbe un ripetitore: è una piccola cosa, ma qualcosa che permetterebbe a chi è lì, alle persone che concretamente sono in quel luogo, di vedere se su quel tratto di strada o di ferrovia c'è qualcos'altro oltre a loro che stanno lavorando.

La tecnologia non è neutra ed ha due facce, con cui dobbiamo confrontarci, perché sono il futuro che abbiamo davanti. La tecnologia ha la faccia degli algoritmi - se n'è parlato durante la giornata - quella formula invisibile matematica che però detta le condizioni di lavoro alle persone, i turni e la velocità, ma ha anche la faccia degli strumenti che ci permettono di vedere, di prevenire e di dare modalità diverse di prevenire gli incidenti sul lavoro. Sta alla responsabilità politica, alla nostra responsabilità, decidere se la tecnologia la utilizziamo in una direzione o nell'altra. Se permettiamo che non ci sia trasparenza nell'uso degli algoritmi, in realtà abbiamo già scelto che la direzione è quella del mancato rispetto delle persone.

Penso per esempio a un numero che non compare negli infortuni: i *rider* non sono assicurati, perché non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto all'assicurazione generale. (*Applausi*). Questo vuol dire che o se la pagano loro o non hanno la possibilità di averla. E allora, quello è un uso della tecnologia, mentre un altro è dire che un sensore - che impedisce di passare sotto i carichi sospesi o permette di vedere se c'è del gas in una cisterna o quello che c'è intorno ai cantieri - diventa uno strumento disponibile a tutti.

Insieme - l'hanno detto tutti i colleghi e le colleghe - bisogna fare grande attività di formazione e di cultura, cominciare prima e determinare il fatto che sia normale affrontare il lavoro e prepararsi ad esso avendo formazione. Insieme però ci vogliono i controlli, perché quel mondo sommerso e quel mercato del lavoro deregolato che fanno tanta parte anche dei problemi della sicurezza hanno bisogno di controlli. Siamo assolutamente contenti che 800 ispettori abbiano cominciato il corso ed entrino in servizio nel prossimo periodo, però, signora Ministra, le diciamo anche che sono il frutto di impegni di qualche Governo fa, che aveva bandito i concorsi. Sappiamo però già oggi che non bastano e che, da questo punto di vista, bisogna trovare risorse e scelte perché gli ispettori siano di più.

Con questa dichiarazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla mozione, ringraziando il presidente Magni e tutta la Commissione per il lavoro svolto e gli uffici che hanno contribuito a darci una mano. Quella di una mozione unitaria è una scelta di responsabilità politica collettiva. Non stiamo prendendo impegni solo nel momento in cui i riflettori sono accesi sulle stragi e sulle cronache: è un impegno che va oltre, che dice che i riflettori devono stare sempre accesi, come sprone per quello che dobbiamo fare, perché - ci direbbe un cantautore - per quanto ci possiamo credere assolti - cosa che avviene ogni volta che si spengono le luci - in realtà siamo tutti coinvolti e siamo lo stesso coinvolti.

È esattamente per questo che il voto che questa Camera esprimerà rispetto alla Nazione dev'essere una scelta pubblica di coinvolgimento, un impegno e un dovere verso i lavoratori e le lavoratrici. (*Applausi*).

[RAPANI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAPANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, è vero, interveniamo in una giornata di lutto, ma se i numeri sono quelli che ci comunica l'INAIL, che purtroppo però non sono quelli, perché sono di più, facendo una divisione, ogni giorno c'è un lutto in Italia: che rabbia, che tristezza, che amarezza! Pensare che si esce la mattina di casa per andare a guadagnarsi un tozzo di pane e portarlo poi la sera alla famiglia e, invece, durante la giornata può succedere ciò che uno mai avrebbe immaginato: una tragedia.

Pensavo, sbagliando, che dinanzi a queste problematiche, a queste tragedie, ci fosse unione e non speculazione mediatica da parte di colleghi politici. Ascoltando gli interventi di oggi penso però

dall'altra parte - e ne sono convinto - che forse almeno su questi temi riusciamo a stare uniti. Non possiamo piangerci addosso, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dare il nostro modesto contributo. Non sono d'accordo con quel collega che ha detto che non riusciamo ad incidere: io invece sì, io voglio incidere. Se infatti non dovessi incidere, la mia presenza in quest'Aula non avrebbe motivo. Voglio dare allora il mio modesto contributo con la speranza di riuscire a risolvere una parte del problema. Magari infatti potessimo risolverlo completamente. Per far questo però, come diceva Madre Teresa di Calcutta, occorre stare insieme, perché stando insieme si possono fare buone cose. Cosa dobbiamo fare? Plaudo all'iniziativa del Governo, quando dice di fare corsi già nelle scuole, perché è da lì che dobbiamo partire. (*Brusio*). Presidente, chiedo scusa, però purtroppo il brusio non mi fa concentrare. Vabbè, anche il Presidente è un po' impegnato. (*Applausi*).

Dovremmo partire proprio dalle scuole elementari, proprio perché i ragazzi sono sacchi vuoti da riempire e noi dobbiamo riempirli. Noi dobbiamo inculcargli il concetto della cultura della sicurezza, perché purtroppo è quello che ci manca. Ve lo dice un addetto ai lavori. Quando avvio lavori in qualità di responsabile della sicurezza e faccio l'informazione ai lavoratori, vi posso garantire che cerco di terrorizzarli. Dico loro di pensare che la mattina sono usciti di casa, hanno lasciato una famiglia che la sera li aspetta e che devono ritornare, e di pensare altresì che la salute è la loro e devono cercare di lavorare in sicurezza. Sono convinto di essere ascoltato, ma mi illudo, perché poi mi capita di vedere un lavoratore che, anziché utilizzare una scaletta per salire su un'impalcatura, si arrampica come una scimmia all'impalcatura stessa. Lì naturalmente parte la rabbia e, in qualche modo, per quello che posso, intervengo.

Ma con chi ce la vogliamo prendere, se un *influencer* sale su una gru alta 25 metri per farsi un video o un *selfie* da pubblicare su Tik Tok, e poi, purtroppo, cade e muore? Ecco, il problema principale è la cultura della sicurezza che dobbiamo cercare di inculcare. È principalmente su di essa che dobbiamo lavorare ed intervenire a prescindere da leggi, sanzioni e pene.

E poi, perché no, occorre intervenire anche sul piano normativo. Mi auguro, caro Presidente, considerando che faccio parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che possiamo dare il nostro contributo per mettere mano al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, facendolo sulla scorta delle esperienze vissute e di ciò che purtroppo ci capita. Sono d'accordo: una delle proposte che farò è proprio quella di istituire un documento tipo il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dà la possibilità alle imprese di partecipare alle gare e di lavorare solo se in regola con i contributi. Proporrò allora il DURS, visto che parliamo di acronimi, il documento unico di regolarità sulla sicurezza e dobbiamo studiare anche una sorta di premialità e di penalità, perché a un'azienda ligia al dovere, che fa lavorare i propri lavoratori con tutti i criteri sulla sicurezza, va riconosciuta una premialità, che può essere anche un privilegio, una sorta di prelazione nel momento in cui partecipa a una gara o a un bando di finanziamento indetto proprio dall'INAIL in materia di sicurezza sul lavoro.

Allo stesso modo, è opportuno prevedere una penalità per le imprese e per le aziende che non fanno lavorare i propri lavoratori in sicurezza ed eventualmente arrivare anche a radiarle dall'elenco delle imprese e non farle lavorare, per vedere se poi effettivamente si adeguano o meno, perché la mia convinzione è che con le sanzioni non si risolve assolutamente niente, perché c'è chi subisce la sanzione e poi la paga, ma il problema non lo risolve.

Mi permetterò anche di fare un'altra proposta. Forse ci sono troppi organi -l'Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), l'INAIL, l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro - e quello che manca è un coordinamento fra di loro. Ve lo dico perché mi capita di avere cantieri dove nell'arco di un mese arrivano tutti gli enti e cantieri dove per sei o sette mesi invece non si vede assolutamente nessuno. Forse, allora, sarebbe opportuno pensare a un coordinamento tra tutti questi enti preposti, i quali possono calendarizzare e programmare sopralluoghi e visite ispettive, perché vi posso garantire che, quando circola la voce in una città che ci sono gli spettatori in giro, l'impresa che non è a norma sospende l'attività per quel giorno e cerca di adeguarsi, oppure c'è l'impresa furba che sospende, in attesa che vadano via i controlli e poi ritorna a lavorare. Allora, solo per il fatto che a cadenza quindicinale potrebbe arrivare un'ispezione, forse ci si penserebbe tre volte prima di mettersi a lavorare

senza rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

È una buona previsione quella di introdurre 800 ispettori, ma l'auspicio e l'augurio è che saranno professionisti dotati di professionalità, perché le posso garantire, onorevole Ministro, che sui cantieri e nelle aziende per fare i controlli non abbiamo bisogno di sceriffi che arrivano lì perché devono fare la multa, per fare *budget*: questo non si può sentire. Non si può multare un lavoratore - almeno, personalmente, ritengo che non sia giusto - solo perché non ha il tesserino esposto e magari non lo si multa perché non ha il casco, i guanti o le scarpe antinfortunistiche. Una multa va fatta, ma che sia seria. Non se ne può fare una sola perché è sbagliata la data su un documento e quindi per punire la burocrazia.

Proporrei un altro strumento, che personalmente applico e mi sono reso conto che funziona: come abbiamo il direttore di cantiere che controlla le lavorazioni, prevediamo il direttore di cantiere specializzato in sicurezza, così com'è successo nel periodo Covid. Quando la mattina si arrivava sui cantieri, dovevamo misurare la febbre con il termometro e chi aveva 37,4 di temperatura non poteva entrare nel cantiere. In un cantiere si può entrare solo quando si è in regola, quando si hanno tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale, quando si è a posto con la documentazione sull'assunzione e quando si sono adottati tutti i criteri sulla sicurezza. E il responsabile non può essere il committente, perché il committente, se si affida a un'impresa, è perché non può stare materialmente sul cantiere. Per questo deve essere il direttore della sicurezza sul cantiere, che può stare tutto il giorno sul cantiere, a controllare quello che effettivamente si fa.

La sicurezza non è solo la redazione di un piano in materia, secondo il quale purtroppo - mi duole dirlo - spesso tanti colleghi fanno copia e incolla o probabilmente fotocopiano il documento (e questo, da professionista, non vi nascondo di averlo sempre contestato, ma non sono riuscito a incidere). Purtroppo, assistiamo addirittura ad amministrazioni che affidano i lavori di *safety and security* alle *pro loco*, enti *non profit* che devono organizzare solo eventi e addirittura vengono investite della sicurezza per organizzare gli eventi. Chissà perché? Naturalmente, potremmo pensare di tutto e di più. La mozione, caro Presidente, è un primo passo che ci deve portare a un aggiornamento del testo unico così come dicevo, perché l'obiettivo nostro è quello di dare un contributo per cercare di risolvere il problema e sono convinto che solo stando uniti lo si possa fare. Stasera è emersa una volontà unanime di stare uniti, perché effettivamente questo tema è così importante che dobbiamo necessariamente affrontarlo insieme.

Per questo motivo, in qualità di rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, che mi onoro di rappresentare, esprimo il voto favorevole alla mozione in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 71, presentata dai senatori Magni, Dreosto, Camusso, Mancini, Naturale, Lombardo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Il Senato ha approvato all'unanimità questa mozione, che ha un rilevante significato politico e morale.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, svolgo un breve intervento che avrei voluto svolgere lunedì, ma, non essendoci stata seduta, non è stato possibile.

Moltissime persone, quando pensano all'11 settembre, pensano immediatamente all'attentato terroristico alle Torri gemelle e alla democrazia. È naturale che sia così, per la portata di quell'attacco e di quella tragedia e per la risposta forte e unitaria che le forze e i Paesi democratici di tutto il mondo diedero a quell'offensiva del terrorismo.

Per la mia generazione ci fu, cinquant'anni fa, un altro 11 settembre: quello in cui in Cile un colpo di Stato guidato dal generale Pinochet e appoggiato di fatto dagli Stati Uniti pose fine all'esperienza democratica di Salvador Allende e alla stessa vita del presidente socialista al Palacio de la Moneda. Ci furono un'emozione e una commozione grandissime in tutto il mondo. In un'America Latina dominata da dittature fasciste e regimi militari, l'Unidad Popular di Allende aveva suscitato speranze e

solidarietà: una vittoria democratica, un'esperienza di governo difficile, anche con errori, ma bella, accompagnata da quella musica andina, simbolo di libertà e creatività, come le poesie di Pablo Neruda. Era la prima esperienza delle sinistre al potere con le armi della democrazia: cinque anni prima, per la verità, c'era stato in Europa a Praga il tentativo di Alexander Dubcek, ma ci pensarono i carri armati sovietici a schiantare quel tentativo e il sacrificio di Jan Palach è ancora nella memoria collettiva.

Il Cile di Allende segnò un'intera generazione. L'Italia e l'ambasciata italiana a Santiago si spesero più di tutti per dare sostegno a centinaia di antifascisti cileni, riusciti a fuggire dai massacri dello stadio di Santiago. Ricordo ancora con emozione il 18 novembre del 1973: eravamo più giovani, c'eravamo alla grande manifestazione di Piazza San Carlo a Torino, nella quale parlarono Isabel Allende, un delegato del consiglio di fabbrica della Fiat e il presidente della Camera Sandro Pertini. Ricordo i tanti cileni che vennero ospitati in Italia, in tante Regioni; ricordo nella mia Umbria l'emozione di avere gli Inti-Illimani, di avere Charo Cofré e *Hugo Arévalo*, di avere Juan Barattini, Marta Contreras. Pensate: Claudia Barattini, la figlia di Juan e Marta, decenni dopo, quando in Cile tornò la democrazia, divenne ministro della cultura di quel Paese.

Presidente, ho finito: "Cile libero!", gridavamo alle assemblee scolastiche e alle manifestazioni, dove le bandiere rosse dei comunisti italiani e dei socialisti si confondevano con quelle democristiane, con quelle degli altri partiti democratici, con quelle dei sindacati, perché quel Cile e Salvador Allende furono davvero un simbolo di libertà per l'America Latina e per il mondo. È importantissimo aver visto condannati alcuni di quei militari, tra cui quelli che tagliarono le dita a Victor Jara, il cantautore, per impedirgli di suonare la chitarra, che poi uccisero con la terribile e crudele roulette russa.

È giusto, io credo, ricordare e rendere omaggio a quell'esperienza, cinquant'anni dopo, per non dimenticare il Cile di Allende e perché la democrazia e la libertà sono conquiste non definitive, da difendere e far vivere ogni giorno. (*Applausi*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, oggi è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge del Governo che reca «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazione alla circolazione stradale». Questo decreto-legge muove dalla necessità di dimostrare all'Unione europea l'impegno dell'Italia a rimuovere le ragioni per cui si trova sotto procedura di infrazione per il superamento sistematico e continuato delle soglie massime di emissioni nocive per la salute, come le polveri sottili, nelle Regioni del Nord Italia principalmente, che vede la Lombardia in prima fila.

Questo decreto-legge sembra sottovalutare l'urgenza di intervenire per evitare la morte e la malattia dei cittadini a causa della pessima qualità dell'aria che respirano. L'inquinamento atmosferico continua a mietere vittime e le politiche per la qualità dell'aria falliscono per mancanza di una determinata volontà politica. Forse occorrerebbe riflettere meglio sul senso e sul valore delle prescrizioni europee e delle procedure di infrazione. Sono misure a tutela della vita e della salute dei cittadini, non sono fini a sé stesse, per infastidire i pendolari e gli utenti della strada.

Questo decreto-legge mi lascia un po' perplessa, laddove al secondo comma dell'articolo 1, per esempio, prevede che le Regioni interessate dalla procedura di infrazione UE per il superamento delle soglie minime di emissioni di agenti inquinanti nocivi per la salute possano disporre la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti solo ed esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Mi chiedo quindi, se qualche Regione virtuosa volesse pensare alla salvaguardia della salute dei cittadini in un momento precedente al 1° ottobre 2024, non potrebbe farlo?

Il decreto prosegue stabilendo che le limitazioni alla circolazione saranno inserite nei piani della qualità dell'aria regionali a decorrere dal 1° ottobre 2025; quindi, ancora due anni sotto infrazione e ancora morti per inquinamento, mentre l'autonomia locale e l'autonomia decisionale vanno a farsi benedire. Mi chiedo se tra le priorità di questo Governo sia annoverata la tutela della salute e della vita dei cittadini. Quante morti dovremo ancora avere sulla coscienza, da oggi al 2025, prima di comprendere che la salute è più importante della possibilità di circolare liberamente e ovunque con un veicolo inquinante?

Abbiamo appena pianto le morti sul lavoro oggi, ma non consideriamo che esistono morti altrettanto

ingiuste causate dall'aria che respiriamo e che non riusciamo a migliorare. Secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), ogni anno, solo a causa delle polveri sottili PM 2,5, in tutto il Paese muoiono 60.000 persone in modo prematuro. Il *record* spetta alla Lombardia: sono 15.170 i decessi prematuri della Regione, 4.000 in tutta la città metropolitana di Milano. È una questione di priorità.

Il non condivisibile ordine di priorità di questo Governo si manifesta anche parallelamente a livello regionale: mi riferisco alla Regione Lombardia, sotto procedura di infrazione, a guida Fontana, dove proprio in questi giorni la Lega ha presentato una mozione che invita la propria Giunta a sensibilizzare il sindaco della città di Milano a mitigare le misure di limitazione all'ingresso in area B ai veicoli inquinanti. Il Comune di Milano infatti ha pianificato da tempo le limitazioni, prevedendo una deroga di 50 ingressi per il biennio 2022-2023, che scendono a 25 per il 2023-2024. La Lega chiede che vengano mantenuti 50 ingressi anche per il prossimo periodo, motivando la propria richiesta con il danno economico che la limitazione della circolazione provoca a cittadini e imprese.

In conclusione, si tratta di miopia e cecità al Governo: cosa è più importante, la vita o il portafoglio? A cosa serve il portafoglio pieno, se si perde la vita? Da oltre un decennio in Lombardia non si registrano miglioramenti per l'inquinamento da polveri sottili che, com'è scientificamente noto, rappresentano un grave problema sanitario. I dati confermano che ci troviamo davanti a un problema che va combattuto con celerità e strumenti adeguati, ma questo Governo pare negarlo. Le decisioni politiche hanno una responsabilità ben precisa: morti evitabili. Le misure antismog devono partire da una presa di coscienza del problema e vanno finanziate da Regione, Stato e Unione europea, perché non vi può essere salute dei cittadini senza salute del pianeta. (*Applausi*).

Commissione parlamentare per le questioni regionali e

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: senatore Francesco Silvestro; Vice Presidenti: senatore Bartolomeo Amidei e deputato Claudio Michele Stefanazzi; Segretari: deputata Rebecca Frassini e senatore Daniele Manca.

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: deputato Alberto Bagnai; Vice Presidenti: senatore Mario Occhiuto e senatrice Annamaria Furlan; Segretari: deputata Daniela Dondi e deputato Virgilio Merola.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 14 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,38*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese ([607](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri

amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l'aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire un quadro normativo organico in materia di incentivi mediante la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti e finalizzato a rafforzare la capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

b) armonizzare, aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'erogazione degli incentivi mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti digitali attraverso il potenziamento e l'ampliamento della piattaforma « *incentivi.gov.it* », al fine di garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione;

2) lo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;

3) la definizione di strumenti standardizzati per la modulistica e le attività di attuazione delle attività connesse alle agevolazioni;

c) adottare interventi finalizzati a promuovere gli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone;

d) prevedere l'adozione di misure che favoriscano il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, attraverso l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio;

e) prevedere specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;

f) prevedere modalità di verifica dell'efficacia delle misure agevolative e dell'impatto sul tessuto economico, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

1) numero delle imprese insediate;

2) occupazione creata;

3) volume d'affari;

4) entità dei benefici fruiti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi trasmessi nello stesso periodo. Decorso il termine previsto

per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 571. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 99.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica ([727](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Programma di screening nazionale per diabete di tipo 1 e celiachia)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e le fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, è adottato un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, da avviare a decorrere dall'anno 2024. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

Approvato

(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, di seguito denominato « osservatorio », composto da tredici membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- c) sei medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura del diabete di tipo 1 e della celiachia;

d) due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, anche in attuazione del titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di cui all'articolo 1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni ([524](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, in particolare, l'obbligo di effettuare nella scuola primaria *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, 123)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) effettuare nella scuola primaria i *test* diagnostici obbligatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), assicurando l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine in favore dei bambini risultati positivi a tali *test* ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 727.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva ([801](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Prevenzione, ottimizzazione dell'assistenza e tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva)

1. Al fine di prevenire e ottimizzare l'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete di tipo 2 in età evolutiva, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale di intervento a favore dei soggetti con diabete in età evolutiva. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

Art. 2.

(Informazione e prevenzione del diabete in età evolutiva)

1. Al fine di implementare la prevenzione del diabete tipo 2 in età evolutiva, il pediatra di libera scelta propone uno stile di vita salutare, una sana alimentazione e l'attività fisica quale forma di prevenzione dell'obesità con riferimento al bambino sedentario, in assenza di patologie. Il pediatra di libera scelta gestisce altresì il percorso diagnostico e terapeutico del proprio assistito indirizzandolo presso i centri di endocrinologia e diabetologia pediatrica di riferimento.

2. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica in ambito scolastico, in accordo con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

(Ottimizzazione dell'assistenza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, del Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, il modello organizzativo di assistenza basato sulla definizione e implementazione di reti assistenziali socio-sanitarie promuovendo l'attivazione di comunità di pratica nelle aziende sanitarie per:

- a) integrare le attività dell'assistenza ospedaliera, dei centri specialistici con le attività dell'assistenza distrettuale, ivi comprese le strutture intermedie e quelle dell'assistenza socio-sanitaria, creando strumenti di interfaccia fra ospedale e territorio, e nello stesso territorio fra distretto, aggregazione funzionale territoriale, unità complessa di cure primarie, case delle salute, case di comunità, dipartimenti e altre articolazioni;
- b) favorire i collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi socio-sanitari utilizzando le risorse in modo non frammentato tra diversi soggetti istituzionali, enti del Terzo settore, enti locali e articolazioni territoriali della rete del Servizio sanitario nazionale al fine di rispondere alla crescente complessità dei bisogni sanitari e socio-sanitari, dei giovani e delle loro famiglie, e assicurare lo sviluppo della continuità assistenziale sul piano sanitario e sociale;
- c) caratterizzare l'assistenza socio-sanitaria integrata con un forte apporto dell'uso di tecnologie innovative e l'utilizzo di strumenti informatizzati comuni e condivisi sul piano sanitario e sociale fino a prefigurare una rete in cui il distretto appresta la prima valutazione multidimensionale dei bisogni e la definizione e organizzazione dei percorsi successivi;
- d) potenziare e riorientare il modello assistenziale, che prevede la gestione clinica specialistica del diabete mellito in età evolutiva presso servizi di diabetologia pediatrica, in riferimento alle esigenze emergenti e alle nuove disposizioni organizzative territoriali, garantendo la piena interazione tra territori, strutture sanitarie e assistenza socio-sanitaria, privilegiando la tendenza alla deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza sul territorio;
- e) garantire il livello di assistenza primaria, che in tale ambito è affidato principalmente alla figura del pediatra di libera scelta, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e capillarmente presente su tutto il territorio;
- f) valorizzare tutti i ruoli professionali sanitari e socio-sanitari riorientando il sistema di formazione universitario delle scuole di medicina, scienze infermieristiche, fisioterapia e logopedia, farmacia e di

discipline connesse, nonché il sistema di formazione continua degli operatori del servizio sanitario e l'utilizzo del modello della comunità di pratica, già sperimentata e strutturata in alcune realtà a livello aziendale e distrettuale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie e azioni che garantiscano il diritto all'accesso appropriato alle tecnologie e all'innovazione diagnostica e terapeutica, favorendo l'impiego di strumenti di qualità tecnologica adeguata e di procedure idonee a ottenere risultati sicuri riducendo i potenziali rischi e monitorando nel tempo l'adeguatezza e la qualità, in particolare:

- a) assicurando l'equilibrio tra la disponibilità al paziente dei prodotti innovativi, l'appropriatezza in fase di programmazione, di acquisto e di utilizzo dei dispositivi medici e la disponibilità di risorse finanziarie delle strutture del SSN;
- b) creando modelli per una corretta valutazione della innovatività di un prodotto e del peso dei suoi benefici per il singolo paziente;
- c) adottando modelli organizzativi idonei e assicurando adeguatezza alle procedure diagnostiche e terapeutiche;
- d) favorendo l'impiego di strumenti e di procedure idonei a ottenere risultati sicuri e a ridurre il potenziale rischio e i costi, personali e sociali, connessi a un uso non appropriato dell'autocontrollo glicemico;
- e) promuovendo l'appropriatezza nell'uso delle tecnologie, nel rispetto di criteri per la loro selezione condivisi con gli specialisti;
- f) incentivando la telemedicina quale strumento clinico-assistenziale continuo per la cura della persona con diabete in età evolutiva, attraverso l'utilizzo di forme di teleconsulto e teleassistenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, del Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie ed azioni per assicurare la transizione strutturata dei pazienti con diabete di tipo 2 in età evolutiva, dai servizi pediatrici a quelli per l'adulto, che garantiscano:

- a) la creazione di ambulatori per la transizione dalla gestione in ambito pediatrico a quella per l'adulto, da strutturare presso i centri dell'adulto, al termine del percorso di maturazione dei giovani, con *team* specialistici e con l'inserimento dello psicologo a supporto, garantendo uniformità di approccio terapeutico a livello nazionale;
- b) un trasferimento graduale, non traumatico, dalla gestione pediatrica a quella dell'adulto che tenga conto dell'adesione alle linee guida e della organizzazione territoriale, implementando iniziative che promuovano una comunicazione efficace tra il personale sanitario della diabetologia pediatrica e della diabetologia dell'adulto, nonché con il pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale;
- c) la diffusione di protocolli di transizione dall'età adolescenziale all'età adulta, condivisi e operativi tra servizi pediatrici e servizi per gli adulti adatti alla realtà locale, nel rispetto di linee guida e del percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale.

Art. 4.

(Tutela della persona)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, definiscono strategie ed azioni per:

- a) diffondere una cultura del diabete in età pediatrica nel personale scolastico per il migliore inserimento possibile dei pazienti nella quotidianità attraverso corsi strutturati in modo da ottenere il miglior risultato possibile in termini di presa di coscienza, informazione e prevenzione;
- b) coinvolgere i servizi sanitari, a vari livelli, perché pianifichino e coordinino le azioni necessarie alla realizzazione dei percorsi di inclusione scolastica, condividendo con il dirigente scolastico il progetto

di formazione e ne organizzino la realizzazione valutando la disponibilità delle risorse;

c) garantire sicurezza e gestione della somministrazione dei farmaci in ambienti scolastici, educativi e formativi, sia nella continuità assistenziale che nelle emergenze, nonché l'inserimento, nella formazione curricolare, di attività educative per favorire l'adesione ai corretti stili di vita a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria;

d) incrementare modelli di integrazione scolastica, di scuola a domicilio e in ospedale e promuovere l'aumento del numero degli istituti scolastici che implementino tali modelli.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, al fine di una risposta adeguata e appropriata ai bisogni psicologici del giovane e della famiglia definiscono strategie ed azioni per:

a) garantire nei diversi contesti assistenziali la funzione psicologica prevista nei singoli percorsi clinici integrati, centrata sui bisogni del giovane e della famiglia, in un sistema assistenziale che deve essere continuativo, multidimensionale, interdisciplinare e multilivello;

b) favorire l'erogazione delle risposte ai bisogni psicologici in coerenza con il modello di rete definito in risposta alla organizzazione locale e nei diversi nodi della rete: ospedale, centri specialistici, strutture intermedie, servizi territoriali, domicilio;

c) implementare un modello operativo indirizzato a un percorso d'intervento graduato da interventi di bassa intensità, di tipo consulenziale o psicoeducativo, a trattamenti più intensivi quali la psicoterapia, sia dal punto di vista del paziente che dei professionisti e dei servizi coinvolti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, al fine di un pieno inserimento nei percorsi ludico-sportivi del bambino e dell'adolescente con diabete definiscono strategie ed azioni per:

a) diffondere una cultura del diabete in età evolutiva tra gli istruttori sportivi per favorire la partecipazione dei giovani alle attività fisiche e sportive, anche a livello agonistico;

b) attivare percorsi di facilitazione all'accesso alle attività ludiche e sportive ed alla partecipazione a tutte le attività extra scolastiche dei giovani con diabete.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, sociali e socio-sanitari nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei citati decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, con le finalità di fornire un sostegno necessario alle famiglie, per supportarli nel lavoro di cura, nella continuità dell'impegno, alleggerendoli dall'intensità emotiva, definiscono strategie ed azioni per:

a) migliorare la capacità di gestione del diabete da parte dei contesti familiari, sia in ambito relazionale che sociale, attraverso attività di informazione, formazione e comunicazione, con il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei malati;

b) favorire l'azione di rete sul territorio, tra servizi sanitari e sociali, con particolare riguardo alla informazione e alla formazione delle famiglie nel percorso di inclusione a scuola;

c) formare gli operatori sanitari e socio-sanitari a livello territoriale alla realizzazione di corsi strutturati e omogenei per il sostegno di genitori e figli al rafforzamento della efficacia nei loro ruoli, attraverso un sostegno che può essere educativo-relazionale, economico-sociale o di altra natura.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero della salute attraverso i lavori dell'Osservatorio nazionale sul diabete in età evolutiva nel rispetto del Piano sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità, nonché dei decreti del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e 23 maggio 2022, n. 77, e delle altre norme specifiche, con le finalità di monitorare il recepimento e l'applicazione della presente legge a livello locale, definisce strategie e azioni per:

a) conoscere, attraverso l'analisi, gli atti formali di recepimento, nonché gli strumenti conseguenti, che

ogni regione adotta, quali ad esempio le linee di indirizzo e i piani programmatici, per contestualizzare l'articolazione organizzativa e operativa prevista dalla legge;

b) monitorare gli assetti organizzativi e operativi con riferimento alla riorganizzazione e al riorientamento dei servizi attuali relativamente alla gestione del diabete mellito in età evolutiva, più orientato all'efficacia, all'efficienza e a una vera attenzione ai bisogni globali, non solo clinici, dei pazienti;

c) monitorare e verificare la qualità e gli esiti attraverso definizione e rilevazione di indicatori di processo e di esito, sia quantitativi che qualitativi sui quali attuare conseguenti progetti di miglioramento;

d) individuare elementi critici di riflessione per cercare di comprendere, nel breve e nel medio-lungo periodo, quanto le indicazioni previste dalla legge, siano effettivamente in grado di generare risultati, sia in termini di *performance*, sia in termini di *outcome*, sia in termini di modalità e di costi di gestione.

2. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro nazionale sul diabete in età evolutiva, al quale concorrono i dati provenienti dagli osservatori epidemiologici regionali, in stretta connessione con i centri di diabetologia pediatrica e quelli della transizione; il registro si compone di un Registro di patologia, quale strumento per monitorare l'incidenza dei nuovi casi e le caratteristiche principali dei pazienti affetti e di un Registro clinico, quale strumento per monitorare nel tempo i pazienti affetti e l'evoluzione clinica attraverso la definizione e la rilevazione di indicatori di processo e di esito, sia quantitativi che qualitativi sui quali attuare conseguenti progetti di miglioramento. Il registro viene gestito da un comitato composto da esperti con elevata competenza anche epidemiologica e rappresentanti delle società scientifiche rappresentative in ambito diabetologico pediatrico e dell'adulto.

3. Presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sul diabete in età evolutiva, di seguito « Osservatorio » composto da quindici membri con decreto del Ministero della salute e di seguito individuati:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;

b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

c) due rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

d) sei rappresentanti delle società scientifiche rappresentative in ambito diabetologico pediatrico e dell'adulto, dei pediatri di libera scelta e della medicina generale;

e) due rappresentanti delle associazioni dei familiari e dei pazienti;

f) due rappresentanti delle fondazioni attive nell'ambito della ricerca in campo diabetologico.

4. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. L'Osservatorio monitora l'attuazione della presente legge e l'evoluzione del diabete in età evolutiva, secondo i dati di monitoraggio forniti dall'Istituto superiore di sanità e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 727.

MOZIONE

Mozione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

([1-00071](#)) (12 settembre 2023)

[Magni](#), [Dreosto](#), [Camusso](#), [Mancini](#), [Naturale](#), [Lombardo](#), [Maffoni](#), [Mazzella](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Nocco](#), [Occhiuto](#), [Petrenga](#), [Rapani](#), [Satta](#), [Silvestro](#), [Spagnoli](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Zullo](#). -

Approvata

Il Senato,

considerato l'incidente occorso alle ore 23 del giorno 30 agosto 2023 presso la stazione

ferroviaria di Brandizzo (Torino) e la conseguente, tragica, morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino;

rilevato che l'incidente verificatosi a Brandizzo costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale. Al riguardo, i dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'INAIL ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 *in itinere*, con una media di 80 decessi al mese;

considerato il dato, ricavabile dai rilievi INAIL, del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri con esito fatale tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di vent'anni;

osservato che gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;

considerato come prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violano le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;

considerata la necessità di individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;

rilevata la necessità che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;

rilevata l'esigenza che il Senato della Repubblica possa trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, competente sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) a valutare l'opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

3) ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;

4) a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;

5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le *best practice* in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;

6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie

e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;

7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;

8) a valutare l'opportunità di favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;

9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;

10) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento *ad hoc*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 727, 524 e 801

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 833

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 727:

sugli articoli 3 e 4, il senatore Borghesi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale i senatori Farolfi e Speranzon avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Florida Aurora, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pirovano, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*); Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghi Enrico, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*); Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghi Enrico, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Claudio Lotito in sostituzione del senatore Adriano Paroli, dimissionario.

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Silvia Fregolent in sostituzione della senatrice Raffaella Paita, dimissionaria.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Raffaele Nevi in sostituzione del deputato Giovanni Arruzzolo, dimissionario.

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il senatore Mario Occhiuto in sostituzione del senatore Claudio Lotito, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Virginio Merola in sostituzione del deputato Mauro Laus, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (870)

(presentato in data 12/09/2023);

senatori Bazoli Alfredo, Delrio Graziano, Malpezzi Simona Flavia, Valente Valeria, Alfieri Alessandro, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Franceschelli Silvio, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Verini Walter, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all'estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (871)

(presentato in data 13/09/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto Raffaele ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (870)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione (assegnato in data 13/09/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Massimiliano Micheletti, funzionario dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 12 settembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzioni

In data 22 febbraio 2022, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. XVI, n. 9/XVIII Leg.*) di promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e altri, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il conflitto - promosso con ricorso notificato il 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2023, iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 - è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 2022.

Con sentenza 22 giugno 2023, n. 170, depositata in Cancelleria il successivo 27 luglio, la Corte costituzionale:

- 1) ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione *WhatsApp* tra il senatore Renzi e V.U.M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M.C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018;
- 2) ha annullato, per l'effetto, il sequestro dei messaggi di testo scambiati tra il senatore Matteo Renzi e V.U.M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018;
- 3) ha dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Verini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00578 del senatore Fina.

Mozioni

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il Senato,

premessi che:

a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico il settore è fortemente colpito dalla gravità degli effetti prodotti dalle cosiddette riforme realizzate con i primi provvedimenti governativi sulla scuola;

la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha operato notevoli tagli che avranno ripercussioni negative sul settore dell'istruzione: c'è una riduzione di 5 milioni di euro per il 2023, 13,4 milioni per il 2024 e 20,2 milioni per il 2025 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione e si prefigura inoltre, a decorrere dal 2026, un taglio permanente del medesimo fondo pari a 18,2 milioni di euro annui;

il fondo, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, è destinato in particolare, tra l'altro, al finanziamento e al sostegno delle azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia (nella fascia 0-6 anni): l'offerta di servizi educativi per l'infanzia occupa una posizione strategica e centrale nell'ambito più generale del sistema educativo poiché la disponibilità di servizi educativi di qualità per l'infanzia rappresenta un fattore leva significativo per la prevenzione della povertà educativa e per lo sviluppo delle giovani generazioni sin dai primi anni di vita;

il Governo, introducendo nel disegno di legge di bilancio una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, ha approvato un piano di riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi che passeranno dai 6.490 del 2024/2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031/2032, con il rischio di un'ulteriore riduzione delle sedi, una scelta che aggraverà ulteriormente la situazione di territori già in difficoltà, come le aree interne ed il Mezzogiorno;

i sindacati di categoria prevedono che questo nuovo anno scolastico inizierà con almeno 200.000 insegnanti precari e che non verranno coperti tutti i posti vacanti e disponibili. Mancherebbero all'appello oltre 50.000 posti, a cui si aggiungono, tra docenti e personale ATA, circa 150.000 posti in organico di fatto, di cui almeno 117.000 per il sostegno agli alunni con disabilità. E le circa 11.000 assunzioni autorizzate per il nuovo anno per il personale ATA, sempre secondo i sindacati, non risolveranno il problema del precariato: le nomine autorizzate, infatti, coprono a malapena il 30 per cento dei posti vacanti;

tali dati non rappresentano solo l'avvilente incertezza per il futuro professionale dei lavoratori coinvolti, ma denunciano anche la mancata continuità didattica che viene negata a migliaia di studenti; ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, tali politiche avranno, già da questo anno scolastico, effetti molto gravi sulla quantità dell'offerta e sulla qualità del funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado;

considerato che:

il 2 agosto 2023, con grande ritardo rispetto ai tempi previsti, è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

il decreto, che non è stato ancora pubblicato, prevede l'aumento fino al 50 per cento della possibilità di erogare la formazione in modalità *on line* contro la previsione originaria del 20 per cento e oneri particolarmente gravosi a carico dei futuri docenti che prendono parte ai percorsi universitari di formazione iniziale, essendo state respinte misure dirette a garantire l'applicazione della *no tax area* anche a tale ambito, così da contenerne i costi;

la formazione, soprattutto se effettuata in modo prevalente in presenza, è fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane;

il ritardo nella pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attesa per il 31 luglio 2022, rischia di compromettere il corretto e puntuale avvio dei nuovi percorsi di formazione iniziale a cui si collega l'obiettivo, previsto dal PNRR, relativo all'assunzione di 70.000 nuovi docenti; a fronte della chiusura e definizione del contratto scuola 2019/2021 nel luglio scorso, al momento non

sono ancora definite dal Governo le risorse a disposizione per il nuovo contratto 2022/2024, che dovrebbero già essere inserite nel prossimo disegno di legge di bilancio;

il concorso dirigenti scolastici non è stato ancora indetto;

considerato inoltre che:

oltre ai problemi che riguardano il regolare avvio dell'anno scolastico, molti genitori stanno affrontando le spese per l'acquisto dei libri di testo e del materiale necessario, in un contesto di forti aumenti generalizzati;

a pochi giorni dall'inizio delle scuole, le famiglie italiane spenderanno 1,45 miliardi di euro per l'acquisto dei libri scolastici per i 4.313.300 studenti iscritti alle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado;

per ogni studente l'incremento va moltiplicato per il numero dei libri di testo, cui occorre sommare i costi dei prodotti di cancelleria e dei trasporti, in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori;

i dati diffusi da Asso-Utenti riportano le prime stime sul "caro scuola" che costerà tra l'8 per cento e il 10 per cento in più a studente, ma secondo il Sindacato italiano librai e cartolibrari il rialzo medio potrebbe toccare punte del 12 per cento. I prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2 per cento su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione;

le famiglie che dovranno acquistare da zero il corredo (zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni e altro) dovranno spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022. La spesa per i libri scolastici rappresenta un carico che grava in misura rilevante sulle famiglie italiane che nel mese di settembre arriva ad assorbire circa un terzo della retribuzione di un lavoratore medio. In particolare, per l'acquisto dei libri del primo anno, la spesa per un figlio è di 322 euro per le scuole medie e di 501 euro per le scuole superiori di secondo grado, secondo quanto emerge da un'indagine realizzata da ADOC ed EURES in tre grandi aree metropolitane del Nord, del Centro e del Sud: Milano, Roma e Napoli;

considerando una "famiglia media" con due figli (che frequentano i due differenti cicli scolastici di secondo grado), la spesa che dovrebbe sostenere per l'acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico si attesterebbe a circa 800 euro, mentre sarebbe pari a 442 euro per un figlio che frequenti la prima media e a 621 euro per un figlio iscritto al primo anno di una scuola superiore di secondo grado: in quest'ultimo caso la spesa per i libri e per il materiale corredo scolastico di due figli a inizio ciclo andrebbe ad attestarsi a 1.060 euro, senza considerare i costi aggiuntivi;

complessivamente, quindi, le famiglie sosterranno in media una spesa pari a circa 2.300 euro per l'intero ciclo scolastico, spendendo 601 euro per i libri di testo nei 3 anni delle scuole medie e circa 1.700 euro nei 5 anni delle scuole secondarie superiori;

le parole di Eshter Lynch, segretaria generale della CES (Confederazione europea dei sindacati), evidenziano bene tale dato: "L'inizio del nuovo anno scolastico è sempre impegnativo per le famiglie, ma quest'anno è particolarmente duro a causa dell'inflazione. I tagli ai *budget* scolastici hanno già imposto un ulteriore onere ai genitori e ora l'aumento del costo del materiale scolastico di base significherà che a un numero maggiore di bambini mancheranno gli elementi essenziali per l'apprendimento. Le persone hanno un disperato bisogno di un aumento salariale per far fronte al costo della vita e tutti i dati mostrano che l'inflazione è guidata da profitti in eccesso e non dai salari. Oltre al sostegno mirato per assistere i genitori, i governi devono anche agire per sostenere il diritto alla contrattazione collettiva in modo che i lavoratori ricevano una giusta quota dei profitti che creano";

l'aumento del costo dei libri scolastici, come riportato dall'analisi dei dati Eurostat da parte della CES, oltre a gravare in modo significativo sui bilanci delle famiglie italiane, rischia di avere degli effetti particolarmente gravi nel contesto della crescente povertà infantile europea: in un contesto socioculturale dove la povertà educativa tocca 1,2 milioni di minori ed il numero di minori di 18 anni che vivono a rischio di povertà è aumentato dal 23 per cento al 25 per cento tra il 2019 e il 2022, il costo per l'istruzione è aumentato due volte più velocemente dei salari di tutta Europa e il prezzo del materiale utile agli studenti come penne, matite, carta, gomme, temperamatite e forbici è salito del 13 per cento tra gennaio e maggio 2023: un aumento che segue quello dello scorso anno pari all'8 per

cento. Nel 2019 era stato dell'1,7 per cento;

nel 2022, l'allora ministro Bianchi convocò un tavolo sull'editoria scolastica per esaminare gli elementi critici della filiera e offrire risposte concrete ai tanti problemi e disservizi sull'utenza finale osservati negli ultimi anni. Le proposte ufficializzate in quella sede, che richiamano la necessità di vedere riconosciuto a librerie e cartolibrerie un ruolo di *partnership* con il Ministero dell'istruzione per la distribuzione dei libri di testo, offrono una piattaforma importante su cui proseguire un'interlocuzione con il settore;

nel luglio 2023, a più di un anno di distanza, il Ministero ha finalmente riconvocato il tavolo relativo all'editoria scolastica che ha visto la partecipazione delle associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale sono state annunciate possibili misure di sostegno al settore editoriale e alle famiglie, senza, però, specificare nel dettaglio gli interventi e le risorse che verranno messe a disposizione, mentre dalle prime indiscrezioni apparse nei maggiori organi di stampa riguardo alla prossima manovra si accenna, ancora, a generali misure di *spending review*;

politiche di *welfare* in tal senso risultano avviate da alcune amministrazioni che hanno introdotto misure a sostegno alle famiglie. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ad esempio hanno previsto buoni libro per l'anno scolastico 2023/2024. La Regione Toscana, in particolare, ha introdotto un "pacchetto scuola", misura economica individuale di sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all'acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici, finanziato con risorse statali e risorse proprie della Regione;

analoghe misure di sostegno a favore degli studenti e delle loro famiglie sono state adottate anche riguardo al trasporto pubblico per venire incontro ai costi sostenuti per recarsi presso il proprio istituto scolastico, si fa riferimento, ad esempio, al progetto "Salta su", promosso dalla Regione Emilia-Romagna, diretto a garantire l'abbonamento gratuito agli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e degli istituti di formazione professionale, residenti nella regione che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali con un risparmio per le famiglie compreso tra i 300 e i 600 euro a figlio in base all'abbonamento;

queste misure di *welfare* scolastico riescono concretamente a venire incontro a situazioni legate al caro libri e al caro trasporti e all'incremento dei costi a carico delle famiglie che, spesso, rischiano di produrre degli effetti particolarmente penalizzanti, in particolare per i nuclei familiari che vivono condizioni di maggiore disagio, e permettono di affrontare la più generale emergenza educativa che caratterizza il nostro Paese, come testimoniano anche i drammatici dati relativi alla povertà educativa, all'abbandono e alla dispersione scolastica;

considerato altresì che:

in Italia la dispersione scolastica registra una delle incidenze più elevate d'Europa (12,7 per cento) dopo la Romania (15,3 per cento) e la Spagna (13,3 per cento). Nonostante i progressi registrati si è ancora lontani dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE;

secondo il rapporto di Save the Children del 2022 sulla povertà educativa in Italia il 67,6 per cento dei minori di 17 anni non è mai andato a teatro, il 62,8 per cento non ha mai visitato un sito archeologico e il 49,9 per cento non è mai entrato in un museo. Il 22 per cento non ha praticato sport e attività fisica e solo il 13,5 per cento dei bambini e delle bambine sotto i 3 anni ha frequentato un asilo nido;

l'emergenza educativa si accompagna quest'anno all'avvio di un scolastico su cui pesano i terribili fatti di cronaca delle ultime settimane, che impongono l'impegno di avviare interventi strutturali mirati che diffondano l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti, i genitori e che accompagnino la costruzione e il rafforzamento su tutto il territorio nazionale della comunità educante, anche attraverso il potenziamento dei patti educativi di comunità con la costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali;

"non lasciare nessuno indietro" ("Leaving no one behind") è il motto dell'Agenda ONU 2030 e richiama un approccio integrato al problema della povertà educativa affermando che ciascuno può essere agente concreto di cambiamento. Questo è possibile se si costruisce una nuova idea di sviluppo

sociale e culturale che veda un continuo scambio tra famiglia, territorio e agenzie educative e formative attraverso un processo di collaborazione. Spesso la scuola fa fatica nel coinvolgere in modo continuativo le famiglie appartenenti ai ceti sociali più svantaggiati. Bisogna promuovere l'allargamento di responsabilità pedagogica all'intera comunità territoriale, nei confronti di quei soggetti che vi appartengono e a vario titolo svolgono compiti educativi. La scuola deve essere non solo il luogo di insegnamento e ricerca ma, in prospettiva pedagogica, assumere la promozione di opportunità sociali e culturali inclusive per il proprio territorio attraverso il dialogo con giovani e famiglie;

l'abbandono scolastico è un fenomeno sociale che provoca danni sul lungo periodo: un'ipoteca sul futuro di un Paese che ha bisogno di giovani che ricevano una formazione umana e culturale di qualità per far fronte alle crescenti complessità. Investire su giovani e scuola significa porre basi solide per il futuro delle nostre comunità e dell'intero Paese. Supportare le famiglie perché possano consentire ai figli di crescere umanamente e istruirsi è una questione di giustizia sociale, ma anche di investimento per la crescita e lo sviluppo;

il Partito democratico ha depositato, sia alla Camera che al Senato, proposte e disegni di legge diretti a contrastare il caro libri ed il caro trasporti e a valorizzare interventi a sostegno della comunità educante e dell'educazione all'affettività;

l'insieme dei dati riferiti richiede, quindi, l'avvio di azioni strutturali e non episodiche a sostegno del settore dell'istruzione, delle studentesse e degli studenti italiani e delle loro famiglie per sostenere i costi connessi all'inizio del prossimo anno scolastico e per affrontare l'emergenza educativa che caratterizza settori significativi dell'istruzione, impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative volte a reperire, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse adeguate e permanenti a sostegno dell'istruzione, al fine di tutelare il diritto allo studio e valorizzare la professionalità del personale scolastico;
- 2) a rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023 relative al dimensionamento scolastico, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici e di evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, rivedendo i criteri di cui alla medesima disposizione così da non penalizzare, inevitabilmente, le aree interne e il Mezzogiorno;
- 3) a prevedere, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse economiche dirette al rinnovo del contratto scuola 2022/2024 del comparto istruzione e ricerca per il quale non sono, al momento, previste risorse finanziarie;
- 4) a favorire, nell'ambito del lavoro del tavolo sull'editoria scolastica costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un lavoro complessivo diretto a monitorare e garantire l'avvio di un accordo di filiera finalizzato a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori del settore (librerie, cartolibrerie, rappresentanti e promotori) che consenta di affrontare e superare le criticità che attengono al settore;
- 5) a intervenire con misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;
- 6) a intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da loro sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;
- 7) a favorire un'applicazione costante ed omogenea delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, nel piano nazionale contro la violenza e le discriminazioni per l'educazione al rispetto, nelle linee guida nazionali, promuovendo azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività ed avviando interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti, i genitori;

8) a reperire risorse adeguate e permanenti, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, finalizzate a garantire un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali;

9) ad adottare le iniziative utili al fine di indire la più presto il concorso per dirigenti scolastici.

(1-00072)

Interrogazioni

[ROMEO](#), [CANTÙ](#), [MURELLI](#), [MINASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

ogni anno in Italia i tumori colpiscono circa 2.500 tra bambini e adolescenti. In particolare, sono 1.700 i bambini che si ammalano entro i 14 anni di età e 800 quanti si ammalano entro i 19 anni, di cui circa 450 non sopravvivono;

ad oggi la ricerca è finanziata essenzialmente da associazioni private, spesso costituite da genitori che hanno perso i propri figli a causa di questa malattia. Invero, le case farmaceutiche non vi investono, in quanto la ricerca in ambito di tumori pediatrici non ha incentivanti profitti;

l'11 gennaio 2018 è stata approvata dal Parlamento italiano la legge n. 3 del 2018, che apporterebbe notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici, ma tuttora non sono stati emanati i decreti attuativi; essa prevede una semplificazione della burocrazia e dunque un significativo risparmio di costi per tutti quei trattamenti che hanno una scarsa probabilità di avere effetti negativi sulla salute del paziente;

il secondo beneficio che la legge apporterebbe è quello in ordine all'accelerazione della ricerca e l'immissione di nuovi farmaci nel circuito terapeutico, in quanto prevede l'assegnazione ad un unico comitato di bioetica nazionale, espressamente dedicato alle malattie dell'età pediatrica, il potere di autorizzare gli studi senza attendere i comitati locali. Ciò comporterebbe, a differenza di ciò che avviene ora, che una determinata sperimentazione possa partire nello stesso momento in tutti i centri di ricerca interessati, garantendo così che non vi siano ritardi e disparità per i pazienti in ordine al beneficio della sperimentazione;

il terzo beneficio che la legge comporterebbe è quello in ordine al coinvolgimento delle associazioni, dei pazienti e delle famiglie nel percorso terapeutico, al fine di individuare di concerto le cure più idonee al caso concreto, visto che non vi è la certezza assoluta della guarigione;

sono trascorsi ben 5 anni dall'emanazione della legge n. 3 del 2018, e risulta che diversi decreti non siano stati emanati, e ciò ha comportato il blocco della legge in ordine ai temi della ricerca e della sperimentazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente procedere all'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018, in particolare quelli relativi alla riorganizzazione nazionale delle sperimentazioni cliniche.

(3-00672)

[RONZULLI](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il ciclone "Daniel", formatosi come sistema di bassa pressione intorno al 4 settembre 2023 e successivamente trasformatosi in un ciclone con caratteristiche subtropicali, ha investito la Cirenaica, in Libia, partendo da Bengasi per poi muoversi il 10 settembre verso l'est del Paese e infine dissiparsi nella giornata dell'11 settembre. Tale perturbazione, secondo quanto riportato, ha causato ingenti danni materiali in particolare alle città di Bengasi, Tobruk, Al Bayda, Al Marej e Derna;

la città di Derna, nella quale risiedono circa 100.000 persone, sembra essere stata particolarmente toccata dal disastro, per via del presunto collasso di due dighe e delle conseguenti inondazioni che hanno investito l'abitato;

le autorità libiche, la Mezzaluna Rossa e le agenzie ONU sono al lavoro per quantificare la gravità dei danni e le corrispondenti esigenze in termini di aiuti, ma dalle comunicazioni preliminari sembra che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria catastrofe, che ha determinato la distruzione di interi quartieri,

provocando migliaia di morti e decine di migliaia di dispersi;
le conseguenze di questo evento si iscrivono in un contesto politico e umanitario già complesso, caratterizzato da note fragilità, anche securitarie, e divisioni politico-istituzionali, si chiede di sapere quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per portare assistenza alla popolazione libica maggiormente colpita dalle conseguenze del ciclone "Daniel".

(3-00673)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la missione 6 salute del PNRR ha un finanziamento complessivo di 15,63 miliardi di euro. A questi si aggiungono le risorse del ReactEU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe) e del fondo nazionale complementare per ulteriori 4,6 miliardi. L'intervento per la missione salute, pertanto, ammonta a circa 20,23 miliardi a disposizione nel periodo 2021-2026;

per la componente 1, reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, sono previste: la realizzazione di 600 centrali operative territoriali entro il primo semestre 2024; la realizzazione di 1.350 case della comunità entro il 30 giugno 2026 per un investimento complessivo pari a 2 miliardi di euro; la realizzazione di 400 ospedali di comunità entro il primo semestre del 2026 per un investimento complessivo di un miliardo;

considerato che:

con deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate "Case della comunità e presa in carico della persona" e "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)"; i progetti vengono gestiti dal Ministero della salute (amministrazione titolare), dalle Regioni e Province autonome (soggetti attuatori) e dalle singole ASL (soggetti attuatori esterni) e l'obiettivo da conseguire entro il 31 marzo 2023 si sostanzia nella "approvazione dei progetti idonei per indire le gare per la realizzazione delle strutture";

preso atto delle risultanze delle istruttorie e considerati i possibili rischi di rallentamento o di ritardo, rispetto alla scadenza, del *target* del 31 marzo 2023, la Corte dei conti ha rilevato come i numeri relativi alle gare già esperite afferenti alla progettazione evidenziassero una "realistica difficoltà di pervenire nei tempi, ormai ravvicinati, del target 31 marzo 2023, all'adozione di una progettazione avanzata" per una buona parte delle procedure concorsuali";

in 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico anche nel quadro della missione 6 del PNRR, l'AGENAS durante l'audizione svolta il 4 maggio 2023 nel primo monitoraggio semestrale sull'attuazione degli *standard* di cui al decreto ministeriale n. 77 del 2022, riguardante il semestre giugno-dicembre 2022, ha fatto emergere per quanto concerne gli interventi previsti dalla missione 6, componente 1, del PNRR, diversi ritardi da parte delle Regioni nell'attivazione delle previste case della comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità;

a fine 2022, risultano complessivamente attive l'8,5 per cento delle case della comunità POR (finanziate dal PNRR) e l'11,6 per cento di quelle *extra* POR (finanziate con altri fondi); il 2,3 per cento delle centrali operative territoriali POR e il 25 per cento delle centrali operative territoriali *extra* POR; è attivo il 7,1 per cento degli ospedali di comunità POR e il 27,8 per cento degli ospedali di comunità *extra* POR;

la relazione sul PNRR aggiornata al 31 luglio 2023 evidenzia che gli interventi che presentano criticità per eventi e circostanze oggettive riguardano: case della comunità e presa in carico della persona (M6C1, investimento 1.1); rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, cioè gli ospedali di comunità (M6C1, investimento 1.3); verso un ospedale sicuro e sostenibile (M6C2, investimento 1.2). L'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche ha comportato un aumento del costo degli investimenti programmati, soprattutto per le opere di edilizia sanitaria;

tale evoluzione di contesto per le case della comunità ha portato ad una stima di incremento dei costi oscillante circa tra il 24 e il 66 per cento in più, in base alle Regioni considerate, come riportato dal documento sulle proposte di revisione del PNRR. Ciò comporta la richiesta di una rimodulazione del

numero delle strutture realizzabili: per le case della comunità scende da 1.350 a 936, gli ospedali di comunità passano da 400 a 304. Le centrali operative territoriali scendono da 600 a 524, si chiede di sapere, alla luce dei dati citati e visti i bisogni di salute della popolazione e la necessità di potenziamento della medicina territoriale, come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per reperire le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione di tutte le strutture originariamente previste e nei tempi previsti.

(3-00674)

[ZAMPA](#), [BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che: secondo i più recenti dati OCSE, in termini di esiti clinici l'Italia si colloca ben al di sopra della media europea nonostante e a fronte di un notevole sottofinanziamento rispetto alla media UE, gravi carenze di personale, soprattutto per alcune professioni come quella infermieristica, e un numero di posti letto ben al di sotto della media europea;

ciò conferma il fatto che il sistema sanitario italiano rappresenta, ancora oggi e nonostante tutto, un modello di tutela della salute nel mondo, con un livello alto di professionalità capaci di garantire una buona qualità dei servizi malgrado le enormi difficoltà, la sussistenza di diseguaglianze nell'accesso ai servizi e l'inevitabile ricorso alla sanità privata;

desta forte preoccupazione la curva decrescente del fondo sanitario nazionale con una riduzione, in rapporto al PIL, che va dal 6,8 per cento nel 2022, al 6,7 per cento nel 2023, al 6,3 nel 2024 e al 6,2 per cento nel 2025 e nel 2026, percentuali talmente basse da rischiare di compromettere seriamente il diritto costituzionale alla tutela della salute;

si tratta di 0,3 punti percentuali in meno sia rispetto alla media OCSE del 7,1 per cento, che alla media europea del 7,1 per cento;

sono ben 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del PIL investono più dell'Italia, con un *gap* che va dai 4,1 punti percentuali in più della Germania (10,9 per cento del PIL) a 0,3 punti percentuali in più dell'Islanda (7,1 per cento del PIL);

riguardo alla spesa sanitaria *pro capite*, in Italia si investono 2.609 euro, in Francia 3.807 euro, in Germania 4.831 euro, mentre la media UE è di 3.159 euro;

è aumentata la spesa *out of pocket*, ossia quella che gli italiani devono sostenere per ottenere servizi sanitari: nel 2020 si è attestata al 3,6 per cento, un dato più alto della media europea (3,3 per cento), a conferma della crescente difficoltà di accesso ai servizi e della conseguente e inevitabile necessità per i cittadini di ricorrere a prestazioni a pagamento;

dal 2010 al 2020 la media dei posti letto ospedalieri per 1.000 persone è diminuita a 3,2, mentre la Francia ne ha 5,7, la Germania 7,8 e la media europea è di 5;

riguardo al personale infermieristico, secondo i dati OCSE gli infermieri sono 6,3 per 1.000 abitanti, una dotazione ben al di sotto degli 8,3 della media europea, degli 11,3 della Francia e dei 12,1 della Germania;

per modificare questa preoccupante previsione sono immediatamente necessari 4 miliardi di euro all'anno per 5 anni al fine di arrivare all'auspicata percentuale del 7,5 per cento;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso evidente l'importanza di un servizio sanitario pubblico funzionante, efficace, efficiente, di cui occorre continuare a garantire la natura universalistica, l'uguaglianza e l'equità che ne costituiscono i principi cardine;

l'assenza di investimenti nella sanità pubblica comporterà, come ha dichiarato il 5 settembre 2023 Nino Cartabellotta, presidente della fondazione GIMBE, il "tradimento" dei suddetti principi e l'affermarsi di "ben altre parole chiave (...): infinite liste di attesa, affollamento dei pronto soccorsi, aumento della spesa privata, diseguaglianze di accesso alle prestazioni, inaccessibilità alle innovazioni, migrazione sanitaria, rinuncia alle cure";

considerato che:

in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 28 giugno, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: "Credo che la sanità abbia bisogno di più risorse e anche di cambiare il modello organizzativo. Il Covid ci ha fatto capire ancora meglio quello che serve. Bisogna intanto usare i fondi del Pnrr. (...) Con 3 o 4 miliardi in più potremmo risolvere i problemi. Di questi, circa 1,5 miliardi servirebbero per

il personale, che deve essere pagato meglio, come dico da tempo. Abbiamo iniziato con i lavoratori del pronto soccorso ma non basta";

inoltre, il 25 luglio, il Senato della Repubblica ha approvato gli impegni di una mozione (1-00022, testo 3) sulle misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione; tra questi il primo impegna il Governo "a valutare ogni altra iniziativa utile a reperire le risorse finanziarie necessarie a rispondere alle criticità richiamate, volte, in particolare, a sostenere il finanziamento del SSN sul breve, medio e lungo periodo, favorendo gli incrementi dell'organico medico e infermieristico e contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per gli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, e a non pregiudicare direttamente il fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e il carattere universale del Sistema sanitario nazionale nel suo complesso",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare seguito alle sue parole e agli impegni approvati dal Senato lo scorso mese di luglio al fine di allineare progressivamente il livello della spesa sanitaria alla media dell'Unione europea e di continuare così a garantire il carattere universale del sistema sanitario nazionale e il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.

(3-00675)

[ZAFFINI](#), [MALAN](#), [ZULLO](#), [LEONARDI](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#), [BERRINO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come riportato da numerosi organi di stampa, il finanziamento pubblico al Servizio sanitario nazionale è stato decurtato, negli anni 2010-2019 in valore assoluto, di oltre 37 miliardi di euro, dei quali circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie leggi di bilancio ed oltre 12 miliardi nel 2015-2019, quando alla salute sono state destinate meno risorse di quelle programmate per esigenze di finanza pubblica;

in particolare, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* ha addirittura, negli anni dal 2012 al 2019, visto decrementi annui pari a: 0.89 per cento nel 2013, 0.195 nel 2015 e incrementi di appena lo 0.73 per cento nel 2018 e lo 0.94 per cento nel 2019;

le successive leggi di bilancio, dal 2019 al 2022, hanno previsto un aumento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ma possono essere considerati "bilanci di guerra" dal momento che si è dovuto fronteggiare i costi dovuti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2023 ha previsto un importante incremento del FSN, inedito per gli anni precedenti: in particolare il comma 535 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

per l'anno 2023, l'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito dalla legge n. 56 del 2023, ha ulteriormente finanziato per 1.085 milioni di euro il fondo sanitario nazionale, per far fronte alla problematica del *payback* dei dispositivi medici, anche questa ereditata dai Governi precedenti;

in definitiva, solo per l'anno 2023 si è registrato un inedito incremento del FSN di oltre 3 miliardi di euro;

le modalità di comparazione del finanziamento del FSN sia in valore assoluto con altri Paesi dell'area euro, peraltro molto più popolosi dell'Italia, sia in termini percentuali rispetto al prodotto interno lordo non rappresentano e non spiegano ai cittadini quanto sia stato appostato, o decurtato in passato, in termini reali ed effettivi;

nonostante la grave situazione pregressa descritta e nonostante le oggettive difficoltà economiche, dovute alla crisi energetica, alla guerra russo-ucraina, all'aumento di costi delle materie prime, questo Governo ha aumentato le risorse destinate alla salute;

si ritiene, tuttavia, necessario realizzare ulteriori innovativi e maggiori interventi, per raggiungere un valore di finanziamento del FSN rispondente all'effettiva domanda di salute del nostro Paese,

si chiede di sapere quali ulteriori fonti di finanziamento il Ministro in indirizzo abbia in programma di

proporre rispetto al redigendo bilancio dello Stato 2024-2026, aumentandone, come si auspica, il finanziamento complessivo in valore assoluto, e se, oltre le classiche forme di finanziamento del FSN, non ritenga opportuni specifici interventi così come previsto nell'ordine del giorno G/797/12/6 (testo 3) approvato in relazione all'atto Senato 797 "Delega al Governo per la riforma fiscale".

(3-00676)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'unica arteria di collegamento del Cilento con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è costituita dalla strada statale 18 var "Cilentana" (ex strada provinciale 430);

essa rappresenta un asse viario strategico per il turismo e per lo sviluppo dell'economia locale, nonché l'unica strada che collega la costiera ai paesi dell'interno consentendo l'afflusso di correnti turistiche nelle aree interne, sulle quali incombe il rischio di spopolamento;

la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada "Cilentana" registra gravi carenze che rendono fortemente rischioso, almeno in alcuni tratti, l'intenso traffico veicolare. Tale condizione di insicurezza raggiunge il massimo livello nella galleria "San Vito", al chilometro 145, ricadente nel territorio del comune di Cuccaro Vetere (Salerno), in quanto la galleria stessa è interessata da sistematica infiltrazione di acqua e da fenomeni di dissesto, che rendono il tratto pericoloso e ad alto rischio di incidenti mortali;

la galleria, di circa 1.500 metri lineari, non è stata cablata, la qual cosa rende inesistenti i collegamenti telefonici ed impossibili le richieste sia di soccorso stradale in caso di avaria degli autoveicoli sia di soccorso sanitario nel caso di incidenti e di soggetti traumatizzati bisognosi di cure immediate;

con nota del 12 novembre 2021 a firma dell'amministratore delegato e direttore generale di ANAS, Massimo Simonini, è stato precisato che la galleria San Vito "sarà oggetto di lavori di Manutenzione Straordinaria alle opere civili ed agli impianti tecnologici. Il termine della fase di progettazione è previsto entro il prossimo mese di maggio e i lavori saranno appaltati nel secondo semestre del 2022 attraverso apposito Accordo Quadro già finanziato". Stando alle precisazioni rese dall'organo di vertice dell'ANAS, i lavori avrebbero dovuto, dunque, essere appaltati nel secondo semestre 2022, ma non è stato così in quanto la procedura di appalto non è mai partita;

da informazioni assunte presso il compartimento di Napoli dell'ANAS si è appreso che il progetto è stato defanziato per disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, pertanto, ha bloccato la messa in sicurezza della galleria nonostante le sue accertate condizioni di elevata insicurezza, portate a conoscenza anche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle condizioni di elevato rischio per l'incolumità dei numerosi automobilisti che quotidianamente attraversano la galleria San Vito nella strada "Cilentana" e quali urgenti misure intenda assumere per il rifinanziamento del progetto e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la sua messa in sicurezza il prima possibile.

(4-00670)

[BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

presso il comune di Lampedusa e Linosa è attivo solamente un poliambulatorio, coordinato dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, nonostante le isole ricadano nella provincia di Agrigento. Nel poliambulatorio, oltre alla guardia medica, operano specialisti interni, solo in alcuni giorni della settimana anche in considerazione del fatto che non si tratta di medici stabilmente residenti sull'isola, ma normalmente provenienti dalla Sicilia;

come riportato da numerose fonti di stampa, intorno alle ore 9 del 18 luglio 2023, una donna residente a Lampedusa, consigliera del Comune di Lampedusa e Linosa, si è recata presso il poliambulatorio per problematiche rispetto alla gravidanza che stava portando avanti, giunta all'ottavo mese. Lì è stata rassicurata dai medici ed è tornata a casa, ma, dopo un'ora e mezza, la donna è stata costretta a tornare presso il poliambulatorio, dove è stato accertato che i battiti del feto erano lenti. Per tale motivo, è

stato organizzato il trasporto tramite elisoccorso, avvenuto poi alle ore 13, presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Civico Di Cristina e Benfratelli" di Palermo. Disgraziatamente, i medici di tale struttura hanno solo potuto accertare il decesso del feto; purtroppo, le medesime fonti di stampa riportano che da gennaio 2023 questo è il terzo caso che si verifica a Lampedusa. D'altronde, anche negli anni passati sono stati numerosi i casi di cronaca relativi a problematiche concernenti la gravidanza o il parto a Lampedusa, per fortuna anche meno tragici di quelli ricordati, ad esempio di nascite all'interno dell'elicottero utilizzato per il trasporto a Palermo. Inoltre, occorre sottolineare come il trasporto presso l'ospedale Palermo per il parto, al di fuori dei casi di emergenza, rimane a carico delle famiglie;

tale situazione si inserisce nel più ampio discorso relativo alla soppressione dei punti nascita, incluso, appunto, quello presso il comune di Lampedusa e Linosa. Infatti, nel 2010 è stata prevista dalle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", approvato con accordo Stato-Regioni, la chiusura dei punti nascita sotto la soglia dei 500 parti all'anno e la riduzione progressiva di quelli che ne effettuavano meno di 1.000;

ciò nonostante, la possibilità di mantenere in attività punti nascita anche con volumi di attività inferiori a 500 parti annui, seppure non espressamente specificata nell'accordo, è stata adottata per venire incontro alle specifiche esigenze conseguenti ad effettive, dimostrabili ed insuperabili difficoltà per la conformazione geografica di alcune realtà territoriali del nostro Paese;

considerato che:

Lampedusa non solo presenta simili difficoltà, data la sua conformazione geografica, ma è anche interessata, come noto, da un elevatissimo numero di sbarchi di immigrati, che comprendono anche donne incinte, come mostrano i numerosi casi di nascite presso l'isola o subito prima dello sbarco e, dunque, presenta anche un'impellente necessità sociale di una tutela ospedaliera più ampia, anche, ma non solo, dal punto di vista ostetrico e ginecologico;

inoltre, sull'isola di Pantelleria, che presenta una popolazione del tutto simile a quello di Lampedusa e, come quest'ultima, vede la presenza sul proprio territorio di *hotspot* per l'accoglienza di migranti, è attivo, sin dagli anni '50 del Novecento, l'ospedale "Bernardo Nagar", con ben 12 reparti, incluso il pronto soccorso e, appunto, ostetricia e ginecologia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli eventi luttuosi verificatisi a Lampedusa e Linosa a causa di problematiche sopraggiunte durante parti o gravidanze, nonché della situazione problematica rispetto alla tutela del diritto alla salute, tanto dei cittadini, quanto dei migranti, nel territorio e se, al riguardo, intenda valutare l'apertura di un presidio ospedaliero fisso sull'isola di Lampedusa, in modo del tutto simile a quanto avvenuto per Pantelleria, in sostituzione dell'attuale poliambulatorio.

(4-00671)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 165 del 9 agosto 2023 il Comune di Genzano di Roma ha approvato un bando pubblico per l'alienazione a privati di una serie di immobili comunali, tra i quali un terreno sito in via Toscana, foglio catastale n. 8 partt. 748, 751 e 505;

il terreno si trova tra due siti archeologicamente sensibili ovvero la villa degli Antonini e l'Appia antica; inoltre il sottosuolo è, molto probabilmente, interessato da importanti reperti archeologici;

la perizia estimativa, redatta da un tecnico esterno all'amministrazione, che prevede la costruzione di due palazzine di 50 appartamenti, non riporta elementi urbanistici essenziali per una corretta valutazione del lotto, quali ad esempio le norme sovracomunali del piano territoriale paesistico regionale e i vincoli che da questo derivano per la localizzazione nella zona di aree archeologicamente sensibili;

non risulta acquisito alcun parere preventivo da parte della Soprintendenza archeologica;

visto che:

lo stesso piano territoriale paesistico della Regione Lazio vincola parzialmente l'area in vendita e individua altre tre zone adiacenti come zone archeologicamente sensibili;

il terreno pubblico è utilizzato da decenni dai residenti come spazio verde a servizio del quartiere ed è uno dei pochi spazi lasciati liberi da una fortissima urbanizzazione che ha interessato, negli anni passati, un'area di grande interesse storico-archeologico posta tra il tracciato della via Appia antica e la villa degli imperatori Antonini;

rilevato che:

il Ministero della cultura ha avviato un'importante iniziativa per la candidatura della via Appia "*regina viarum*" per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

con determinazione n. 174 del 30 agosto, il dirigente del Comune di Genzano di Roma ha disposto la revoca temporanea della procedura di alienazione in quanto "successivi accertamenti alla pubblicazione dell'asta hanno evidenziato la necessità di approfondimenti circa la corretta applicazione della normativa PRG vigente relativamente all'immobile sito in via Toscana";

non risulta che siano stati affidati incarichi per lo studio del sottosuolo del terreno che si vorrebbe alienare al fine di verificare la presenza di reperti archeologici nell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa del Comune di Genzano di Roma che potrebbe comportare gravi danni, anche di immagine, al patrimonio culturale italiano;

se intenda intraprendere azioni concrete di verifica in tutta la zona strettamente interposta tra le due aree archeologicamente sensibili situate tra la via Appia antica e la villa degli Antonini per valorizzare ulteriormente il prezioso progetto Appia antica "*regina viarum*".

(4-00672)

[ROJC](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 12 settembre 2023 il Comune di Udine, nel pieno di un'emergenza profughi dovuta a un'immigrazione fuori controllo, ha ricevuto una richiesta da parte della Prefettura di Trieste di reperire spazi sul proprio territorio per collocare profughi minori non accompagnati;

la richiesta è stata motivata, come ha spiegato l'assessore regionale per l'immigrazione Pierpaolo Roberti a "Il Gazzettino" del 13 settembre, "perché a Trieste c'è una struttura che non li vuole più" e quindi "c'è urgenza di ricollocare questo numero ingente di ragazzini, anche con una soluzione fuori regione";

come riportato da Il Gazzettino, nella determina del Comune di Udine è sottolineato che "visto il notevole incremento del fenomeno, le strutture di accoglienza del territorio regionale e anche quelle di altre regioni risultano al completo";

sempre nella notte del 12 settembre, 5 ragazzi profughi minori non accompagnati sono stati accolti nell'aula del Consiglio comunale di Monrupino (Trieste) dove hanno trascorso la notte perché la sindaca, alla quale i ragazzi sono stati consegnati in base alle leggi vigenti, in assenza di soluzioni alternative non ha potuto fare altro che mettere a disposizione dei giovani migranti l'aula del Consiglio comunale per l'emergenza;

"ormai siamo in una situazione insostenibile", ha dichiarato la sindaca di Monrupino, Tanja Kosmina, aggiungendo che "questo stato di cose non può continuare così. Non si può dare la responsabilità della gestione di queste persone ai sindaci che molto spesso non hanno né personale né risorse adeguate a queste situazioni";

si fa memoria che, nel 2020, il sindaco di Gonars (Udine), a guida di un'amministrazione di centrodestra, a fronte di analoga situazione emergenziale ha provocatoriamente deciso di portare a Roma, con il pulmino del Comune, 5 ragazzini bengalesi per pretendere dal Governo una soluzione a una situazione divenuta insostenibile per lui e per gli altri sindaci friulani alle prese da settimane con l'arrivo quotidiano di migranti, e in particolare di quelli non ancora maggiorenni lasciati in carico all'amministrazione del municipio in cui vengono trovati;

i dati del Ministero dell'interno segnalano la presenza di 21.000 minori stranieri non accompagnati;

a fronte di questi numeri, per i minori stranieri non accompagnati sono solo 6.300 i posti del sistema di accoglienza e integrazione e 1.700 i posti dei centri di accoglienza straordinaria;

il Ministro in indirizzo ha annunciato di dover "studiare un intervento normativo per aumentare gli oneri a carico dello Stato e diminuire le responsabilità dei sindaci nell'accoglienza dei minori stranieri

non accompagnati, trovando l'equilibrio tra il mantenimento delle tutele e una maggiore semplificazione delle procedure di accertamento",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda precisare attraverso quale urgente strumento legislativo sarà introdotto e attuato l'annunciato aumento degli oneri a carico dello Stato e a sollievo dei Comuni, e in quali tempi se ne potranno vedere i benefici sui territori;

se possa dare dettagliatamente conto della situazione dei flussi e delle strutture di accoglienza destinate ai minori non accompagnati in Friuli-Venezia Giulia e segnatamente a Trieste e a Udine, specificando le difficoltà in cui versano tali strutture e le misure attraverso cui si intende dar loro sollievo;

anche in virtù della competenza primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sugli enti locali, se si sia raccordato operativamente con la Regione, anche attraverso il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e commissario delegato per l'emergenza immigrazione, prefetto Valerio Valenti, al fine di reperire soluzioni atte ad assicurare sistemazioni per minori non accompagnati, evitando che si ripetano situazioni indecorose come quella avvenuta nel comune di Monrupino.

(4-00673)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.